TECHE
UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. **P_MSS_1056**

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

Racchetti
Lezioni
di proc. civ.

1056

53.88
52.51
1.37

kl.
5
3-88

150000
15
79.000
139
238.5000

4/40000/2000

11.21.80
17.29.87

158
80
229

320
436
4/756/189

30

120 200000 200000 400000

222.22

2 2222888

40/130/30
.12
10

4/76/19
76

308
132
436

200000
20
100/4000000 40000.
3/240000/80000

320
128
192

192
30
304
526
131-2
4
524

20/756/37-14
60
156
140
16

132
30
102

4/189/47

35
116
446
35
470

4
189

24/189/8
168

26/456/47

62
116
112

189
131
-.58

20/190/10

436
132
304

320
436
756

96
8
192

190
4

756
526
230

40/132/3.-12
12
126

Camuf

40/ 130/3
12
1

18
20
360
180

756
86
60/670/11
60 60
70 660
60

In mufain

Lezioni di Procedura Civile Austriaca
dettate dal Prof. Rachetti nell'Università
di Padova nel 1834 e seg.
e trascritte da Gio. Battista Moretti
di Udine, morto nel 1879. —

Vol. 2 in fol. —

Legato del Dr G. B. Moretti
1879.

a.
si
olo
ha
ere
ro:
elli
Pro:
nse:
ioni.
ono
turale;
isto
ione
da
ére
si
vata.

I mediatori sono persone che o spontanee o chiamate s'interpongono fra le parti contendenti ad oggetto di accomodare le differenze, e di attribuire a ciascuno il godimento de' suoi diritti.

Gli arbitri sono quelli che vengono chiamati dalle parti, onde, sentite le loro ragioni, giudichino vicendevolmente de' loro diritti e doveri.

sca
gl
cia
Da
pp
che
ed
pu
du
di p
a c
di p
da
cre
po
rid.

o c
du
di

dal
di

Preliminare.

Origine e necessità della Procedura.

Conseguenza dei diritti e dei doveri scambievoli che legano con istretto vincolo gli uomini fra di loro, si è la facoltà che ha ciascuno di usare dei mezzi, onde non essere da altri impedito nel libero esercizio dei proprj diritti. Questi mezzi sono appunto quelli che generalmente si appellano col nome di Procedura, in quanto che con essi si procede al conseguimento e verificazione delle proprie azioni. Anche nello stato di società Naturale esistono di questi mezzi, donde risulta la Procedura naturale; e certamente se gli uomini avessero conosciuto di poter con essi provvedere alla conservazione del libero esercizio de' proprj diritti, non è da credere che si sarebbero uniti sotto un potere politico. Questi mezzi nello stato naturale si riducono a tre: i mediatori, gli arbitri, la forza privata.

I mediatori sono persone che o spontanee o chiamate s'interpongono fra le parti contendenti ad oggetto di accomodare le differenze, e di attribuire a ciascuno il godimento de' suoi diritti.

Gli arbitri sono quelli che vengono chiamati dalle parti, onde, sentite le loro ragioni, giudichino vicendevolmente de' loro diritti e doveri.

Finalmente l'uso della forza privata è un mezzo di giungere al conseguimento delle proprie ragioni, adoperando la fisica coazione contro coloro che o impediscono il libero esercizio dei proprj diritti, o negano di soddisfare alle loro obbligazioni.

Da queste semplici idee chiaro risulta essere la Procedura naturale da per se molto imperfetta. Infatti, quanto ai mediatori noi vediamo che queste persone non possono impiegare se non che mezzi di persuasione, e che perciò quando non giungano con questi mezzi a pacificare i contendenti, torna inutile la loro interposizione. Se poi parliamo degli arbitri, questi non ponno sempre interporre l'opera loro; perciocchè, dovendo essere nominati dalle parti di comune consenso, taluna di esse, può, o per ragionevoli motivi, o per mero capriccio, rifiutarsi di devenire a questa scelta, affine di non sottostare alla loro sentenza: inoltre quelli che anche di consenso delle parti vengono scelti ad arbitri, non possono nello stato naturale essere costretti ad assumere un tale incarico, e quindi può accadere benissimo in molti casi che non vi siano arbitri. Finalmente qualora anche questi arbitri venissero nominati, pronunziata la sentenza, non avrebbero l'autorità di farla eseguire, e perciò ricusando una delle parti di sottomettersi, tornerebbe inutile il loro giudizio. Oltre di che, tanto i mediatori che gli arbitri possono condurre all'osservanza dei loro doveri quelli che vi

mancassero per ignoranza, ma non avranno mai abilità di persuadere coloro che hanno per guida la mala fede.

Quanto alla forza fisica privata, cioè coazione, questa può servire tanto a far valere i nostri diritti, quanto a mantenere impunita la violazione dal canto degli altri. Quindi l'efficacia di questo mezzo di Procedura naturale dipende dalla maggiore o minore resistenza di quello, contro cui si adopera. Esso sarebbe il mezzo più efficace, se la forza andasse congiunta al diritto; ma non sempre si può ritrovare questo legame, che anzi osserviamo essere più facile il caso contrario.

Fu appunto una tale imperfezione ed insufficienza una delle prime e principali ragioni, che hanno determinati gli uomini ad unirsi allo stato di società civile. Che ciò sia vero, chiaro risulta dalle prime leggi di quei popoli istessi che formarono gli Imperij più antichi. Queste furono tosto rivolte a stabilire un metodo di Procedura giudiziaria, onde definire le civili controversie fra privati, riconoscere i delitti, e condannare gli autori.

Non conviensi credere peraltro che siensi tosto formati corpi di leggi a tale oggetto rivolte, e così perfezionate, come le veggiamo ai dì nostri. Questa fu l'opera di molti secoli, di molto studio, di molta esperienza. Tali primitive istituzioni non possono essere state che poche e rozze leggi quali convenivano alla situazione e barbarie di quei tempi. In allora, come ci mostra la Storia,

il Capo supremo o fisico o morale della Società ancor ristrette, era il solo giudice a cui ricorrevano le parti contendenti. Ma dilatatesi le Società, convenne stabilire a tale oggetto un tale Magistrato, ed anche qui ci soccorre la Storia, facendoci vedere, come nell'antica Roma non potendo più i Consoli per le gravi e molte loro occupazioni civili e militari, prestarsi all'adempimento di quel dovere, istituirono un Magistrato col titolo di Pretore, uffizio del quale era quello d'attendere esclusivamente alla decisione di tutte le cause che insorgevano fra i cittadini, e questa si fu la prima istituzione dei Magistrati. Ora cade in acconcio l'osservare, che presso le prime Nazioni i primi Tribunali furono istituiti dai Sacerdoti, come quelli che avendo in se un sacro carattere, investivano in certo modo di una sacra dignità le decisioni che emanavano.

Un solo da principio era il Tribunale che tutte, di qualunque sorta fossero, decideva le questioni: ma non poté così a lungo durare la cosa. Col crescere della Società fu di mestieri accrescere pure i Tribunali, e laddove un solo prestavasi alla decisione degli affari civili, mercantili ecc., queste materie furono in appresso trattate da diversi Tribunali. El primo esempio che di ciò ne viene offerto nella Storia lo riscontriamo negli Egizj, che non solo divisero gli affari civili dai criminali, ma questi ultimi pure divisero in tre parti, assegnandone ciascuna ad un separato Tribunale.

L'ampliazione del territorio dovette di necessità recare un'altra modificazione riguardo al luogo in cui si amministrava la giustizia. Dilatatosi questo a dismisura non potevano i più lontani abitatori di uno Stato avere con tutta la sollecitudine, che pur era indispensabile, la decisione delle loro controversie; mancava quindi alla giustizia una sua qualità essenziale, vale a dire una sollecita amministrazione. In questo caso si dovettero moltiplicare i Tribunali stessi che pur trattavano gli stessi oggetti. Finalmente coll'andar del tempo successe nei Tribunali un'altra modificazione rispetto alla loro superiorità. Le sentenze erano da prima inappellabili, e tuttavia quelli che si credevano lesi nei soli diritti dai soli giudici, o quelli cui sembrava per avventura non essersi data corrispondente evasione ai giusti loro reclami, ebbero ricorso al Sommo Imperante, e questi avrà quindi esaminato e deciso, secondo che gli parve più consono alla giustizia. Ma anche questo non poté aver luogo che nelle società primitive e ristrette, non in quelle che si erano già dilatate ed accresciute. In queste si rese indispensabile l'istituzione d'un altro Magistrato che rappresentasse il sovrano; ed ecco l'origine dei Tribunali d'Appello. Dopo quello vi fu anche bisogno di un terzo, il quale presentemente ha luogo fra molte Nazioni; e chi sa sino a qual numero si sarebbero estesi, se il prudente Legislatore non ne avesse

determinato il confine!

Non presso tutti i Tribunali fu eguale la Procedura; ma si distinse specialmente la Procedura Civile dalla Criminale, e molte altre da questa. Noi ci occuperemo solo della Civile.

Idea della Procedura Civile

L'idea della Procedura Civile nasce da quella del Diritto Civile. Non tutti i popoli egualmente definirono questo diritto. I Romani lo dividevano in Naturale, delle genti e Civile; intendendo col primo ciò che la natura ispira all'uomo non solo, ma a tutti gli animali ancora; col secondo ciò che la natura agli uomini soltanto fa conoscere, e racchiudendo nel Diritto Civile ogni legge di cui l'uomo era l'autore. Ma il nostro Codice lo definì „il complesso di quelle leggi che regolano i privati diritti „ e gli obblighi degli abitanti dello Stato fra di loro„

Dietro queste norme noi definiremo la Procedura Civile: „il complesso di quelle norme, mercè cui „le Pubbliche Autorità a ciò destinate vegliano „sulla conservazione e libero esercizio dei diritti „accordati dalle leggi Civili„

Imputazioni date alla Procedura, e sua difesa da queste

La Procedura, e specialmente la Procedura Civile, è forse la parte della Legislazione contro di cui insorgono più frequenti le lagnanze e censure non solo degli uomini volgari, ma ben anco dei dotti, e persino di quelli che si sono esclusivamente dedicati allo studio delle Leggi.

Le principali imputazioni che si fanno alla Procedura sogliono desumere:

1.° dalla sua lentezza.

2.° dalla moltiplicità delle sue regole.

3°. dal rigore con cui se ne esige l'osservanza.
4°. dalle spese che cagiona.
5°. dalla sua imperfezione =

La lentezza della Procedura dipende dai termini; i quali si ponno distinguere in tre classi. Alcuni sono concessi alle parti contendenti, onde abbiano tempo di raccogliere le loro ragioni ed i loro mezzi di prova, e di presentarli al Giudice chiamato a decidere la controversia; altri al Giudice stesso onde abbia tempo di esaminar le ragioni e le prove addotte dalle parti e di pronunziare la sentenza con perfetta cognizione di causa; altri finalmente procurati dalle parti, o dai loro difensori a forza di raggiri onde ritardare la decisione della controversia, quando lo reputano vantaggioso ai loro interessi. I termini delle prime due classi sono necessarj, e ben lungi dal poter essere considerati come un difetto della Procedura, ne costituiscono anzi una parte essenziale. Ed infatti, abbiamo detto, che lo scopo delle leggi processuali è riposto nel provvedere alla conservazione ed al libero esercizio dei diritti dei cittadini. Supponiamo pertanto che per soverchio amore di brevità non fosse alle parti accordato il tempo necessario per raccogliere i loro mezzi di prova, e per esporre le loro ragioni, o supponiamo che il giudice fosse obbligato di pronunziare una sentenza poco ponderata, per la mancanza di tempo sufficiente ad esaminare la controversia con tutta l'attenzione sotto tutti gli aspetti; quale ne sarebbe la conseguenza? che spesse volte resterebbe vittoriosa

la parte che ha il torto, e soccombente quella che ha ragione; verificandosi così la più grave delle ingiustizie, quella cioè che deriva, ed è garantita dai mezzi stessi stabiliti dalla Società onde difendere e conservare i diritti dei cittadini. Giustissima quindi è la seguente osservazione di Montesquieu: „ si sente dire ad ogni momento che la
„ Giustizia dovrebbe essere amministrata come
„ in Turchia. Non vi saranno adunque che i
„ più ignoranti fra i popoli che avranno chiara=
„ mente ciò conosciuto che più importa agli
„ uomini di sapere. „ = I termini poi della terza specie non possono ascriversi a difetto della Procedura, la quale li riprova e cerca per quanto può d'impedirli. Devono adunque essere considerati soltanto come un abuso che gli uomini fanno della Procedura nella maniera stessa con cui abusano talvolta di tutte le altre cose, non escluse le più utili, le più sante, e le più venerande.

Egualmente infondata è la seconda delle imputazioni accennate, che si desume dalla moltiplicità delle sue regole, ossia dalle forme processuali. Ognuna di quelle forme è un'azione che la mano del Legislatore innalza a difesa dei nostri diritti onde proteggerli contro le usurpazioni e le violenze. È dunque ben naturale che il loro numero deve aumentare secondochè in un dato Governo i diritti dei cittadini sono più rispettati e protetti. Nei Governi dispotici, dove non avvi altra legge che il capriccio momentaneo del Despota o di chi ne fa le veci, dove tutti i sudditi sono considerati come schiavi, come esseri che non hanno altre prerogative fuorchè quelle che piace

al despota di accordare loro, la Procedura può essere semplice nelle sue forme, come lo è appunto in Turchia e sulle coste settentrionali dell'Africa. Ma dove i diritti dei cittadini sono riconosciuti e garantiti, le formalità della Procedura devono necessariamente moltiplicarsi, onde resti assicurato l'esercizio e la conservazione de' diritti stessi. Nè la forma di Governo soltanto, ma il maggior grado di civilizzazione in cui una Nazione trovasi collocata, rende altresì indispensabile l'aumento delle forme processuali. Presso i popoli rozzi è difficile che gli uomini sappiano nascondere la verità in maniera al Giudice che non conosca quale delle parti sia assistita dalla ragione, dalla giustizia; la Procedura dunque può essere semplice senza timore di disordini. Ma nelle Nazioni civilizzate l'uomo abusando spesse volte del suo ingegno, fa presentare la menzogna sotto l'aspetto della verità; ed in tale maniera, che riesce assai difficile lo mascherarla. La prudenza quindi suggerisce al Legislatore di aumentare le forme processuali, ed offrire in tal guisa i mezzi necessarj alle parti per mettere in chiaro le proprie ragioni, per confutare quelle dell'avversario, per garantire il Giudice da qualunque sorpresa. Coloro dunque che si lagnano della moltiplicità delle forme, si lagnano senza avvedersene, di vivere sotto un Governo che protegge i diritti dei cittadini, di vivere in mezzo ad un popolo civilizzato. = „Se voi esaminate, dice il citato Montesquieu, le formalità giudiziarie riguardo „ alle difficoltà che un cittadino incontra nel farsi „

„ restituire le sue proprietà, voi le troverete senza
„ dubbio eccessive; se voi le riguarderete sotto il
„ rapporto che hanno con la libertà e sicurezza dei
„ cittadini, spesso le troverete poche;„

Ma se le forme processuali riescono indispensabili si vorrebbe almeno da alcuni che i Giudici non fossero sempre obbligati a seguirle con tutto il rigore. Si vorrebbe che le cause semplici e di facile decisione andassero esenti da quelle formalità, che vantaggiose e forse anche necessarie nelle cause difficili e complicate, riescono nelle altre inutili e per conseguenza dannose. Ecco la forza delle opposizioni indicate.

E' facile però il rispondere con una semplice distinzione. O gli oppositori intendono di dire, che il Legislatore stesso dovrebbe separare le cause di facile decisione, ed assoggettarle ad un minor numero di formalità, e questo voto perfettamente conforme alla ragione, venne esaudito presso tutte le colte Nazioni: o intendono che sarebbe utile il lasciare in ogni controversia all'arbitrio del Giudice la determinazione delle forme processuali da ritenersi o da ommettersi, secondochè egli le reputasse o no necessarie, e la loro osservazione è del tutto priva di fondamento. Infatti qualora venisse addottata, la legge diverrebbe illusoria, al suo impero fermo ed invariabile si sostituirebbe l'arbitrio del Magistrato, il quale talvolta per malizia, per ignoranza, ed anche per soverchio desiderio di abbreviare le controversie, potrebbe ommettere le forme processuali in quei casi in cui sono assolutamente necessarie, e renderebbe così inutili le cure impiegate dal Legislatore per assicurare e proteggere i diritti dei cittadini _

L'imputazione più generale e quella che si 3)
presenta come la meglio fondata, l'abbiamo
accennata la quarta. Niente di più commune
che il sentir declamare tutto giorno contro le gra=
vissime spese che la Procedura cagiona, spese che
rendono talvolta inutile la vittoria a chi la ot=
tiene, e rovinano il soccombente. Anche qui
è necessario distinguere le spese che le parti
contribuiscono alle persone che si prestano
a loro favore, e le spese derivanti dalle Tasse
di che sono gravati gli Atti Processuali. Le pri=
me sono inevitabili. Ogni volta che una per=
sona ha bisogno dell'opera altrui, deve sommini=
strare una congrua ricompensa a chi gliela
presta: si potrebbe soltanto ragionevolmente te=
mere, che i difensori mettessero un prezzo ecces=
sivo alla loro assistenza, ed è perciò che i Governi
hanno provveduto con apposite tariffe, o coll'af=
fidare al Giudice la moderazione delle ricompen=
se domandate. In quanto poi alle Tasse, di cui
sono gravati gli Atti Processuali, queste propria=
mente parlando non sono inerenti alla Procedura,
ma assumono il carattere di un'imposta, e quin=
di appartiene al Politico il determinare se un
buon sistema finanziario debba o non debba
ammettere questo tributo. I Legislatori dove=
vano procurare soltanto, che queste spese non
tendessero a rendere in qualche caso al cittadino
impossibile l'esercizio e la difesa dei propri diritti,
e che non venissero a recargli un grave danno
contro ragione; ed è perciò appunto che i Legisla=
tori esentarono i poveri dal dovere di pagare

le tasse durante il corso della controversia, ed obbligarono la parte soccombente a risarcire dopo la sentenza alla parte vittoriosa le spese incontrate. Si può inoltre avanzare un'altra proposizione, che a prima vista sembra un paradosso, e dire, che le spese della Procedura invece di nuocere ai diritti dei cittadini, servono in molti casi a tutelarli. Difatti se la Procedura non portasse con se alcun dispendio, ognuno proporrebbe senza difficoltà le domande, anche le meno fondate, procurandosi in talguisa la possibilità di acquistare un qualche vantaggio senza pericolo di risentire alcun danno. Così parimenti la parte chiamata in Giudizio si difenderebbe sino agli estremi anche nel caso in cui fosse manifesto il suo torto, perchè in talguisa verrebbe a differire la esecuzione del proprio dovere senza peggiorare in alcun modo la propria condizione. Stabilita invece la possibilità d'incontrare tali spese, e di risarcir quelle dell'avversario in caso di soccombenza, l'interesse privato della parte diviene un argine contro le temerarie domande, e contro le infondate difese.

Osservano per ultimo gli oppositori, che la Procedura malgrado la sua lentezza, la moltiplicità delle sue forme, il rigore con cui sono osservate, e le spese che cagiona, non arriva a conseguire il suo fine, succedendo talvolta che trionfi il torto e la ragione soccomba. Questa osservazione però, di cui non può negarsi la verità, serve solo a farci conoscere che nella Procedura, come nelle altre opere tutte degli uomini, la perfezione assoluta non può mai ottenersi. I Legislatori quindi dovranno cercare di avvicinarsi sempre più

a questa perfezione, colla persuasione di non raggiungerla mai.

Capo I°

Delle Azioni

Lo scopo della Procedura è riposto nel conservare ai cittadini i loro diritti, e nell'assicurare il libero esercizio dei medesimi. La facoltà di reclamare questa conservazione e questo libero esercizio dei propri diritti innanzi alle Pubbliche Autorità, costituisce ciò che dicesi Azione.

L'azione adunque può essere definita „ la facoltà di ricorrere alle Autorità Pubbliche „ onde ottenere col loro mezzo, ed anche se occorre coll'uso della forza sociale, la conservazione „ ed il libero esercizio de' propri diritti „. Questa definizione corrisponde presso a poco all'altra che ci viene somministrata dai Romani Giureconsulti = jus persequendi in judicio quod sibi debetur =. Da cui si scorge che l'Azione non è in ultima analisi che il diritto considerato sotto un rapporto speciale, vale a dire sotto il rapporto della facoltà ch'egli attribuisce di reclamarne la conservazione e l'esercizio avanti le Pubbliche Autorità, e di garantirlo, occorrendo, anche coll'assistenza della forza pubblica. Supponete p.es. che io abbia prestata una somma ad un amico; se si considera in astratto la facoltà che mi deriva dal contratto di prestito, di ripetere dall'amico la somma

Cosa sia azione?

prestata, si dirà che io ho un diritto a questa somma: se poi il mio diritto si considera sotto il rapporto della facoltà che mi attribuisce di chiamare l'amico in giudizio, e di obbligarlo col mezzo della pubblica Autorità, ed anche coll'uso della forza pubblica alla restituzione della somma prestata, si dirà che io ho un'azione di ripetere la somma stessa. L'Azione pertanto altro non essendo che il diritto considerato sotto un rapporto speciale, ne viene di necessaria conseguenza che ogni Azione suppone un diritto, e che ogni diritto d'ordinario produce un'Azione. Dissi che d'ordinario produce un'azione, perchè vi sono alcuni casi particolari in cui sussiste il diritto, ma non si verifica l'azione corrispondente, non essendo concesso di farlo valere in giudizio, nè d'impiegare la forza pubblica per l'adempimento del relativo dovere. Ciò si verifica non solo riguardo a tutti i diritti, i quali sebbene concessi dalle Leggi Naturali, non sono riconosciuti ed assistiti dalle Leggi Civili, ma si verifica inoltre anche riguardo ad alcuni diritti che i Legislatori sociali riconoscono senza però accordare loro l'assistenza di una forza coattiva sociale. Una scommessa fatta in buona fede e lecita p: es: attribuisce senza dubbio nella nostra Legislazione il diritto al vincitore di percepire il prezzo stabilito: ciò è tanto vero, che se il perdente lo paga volontariamente, non può dopo ripeterlo come un pagamento indebito, e che se il prezzo è stato depositato in mano d'un terzo, questi è in obbligo di consegnarlo al vincitore: nondimeno il nostro Legislatore dichiara che il prezzo della scommessa

non può essere domandato giudizialmente; quindi se il prezzo convenuto non è stato realmente pagato o depositato, il diritto del vincitore non produce azione. Potremo adunque stabilire la regola seguente: che ogni diritto ammesso e riconosciuto dalle Leggi Civili produce un'Azione corrispondente, eccettuati i casi in cui il Legislatore ha espressamente dichiarato il contrario.

Divisioni delle Azioni.

Le Azioni vengono dai Giure Consulti distinte in molte maniere. Alcune di queste distinzioni hanno il loro fondamento nel Diritto Romano, altre nella natura stessa della cosa. Noi accenneremo le une e le altre, le seconde perchè utili in ogni tempo, le prime perchè necessarie all'intelligenza degli Scrittori di Diritto e del linguaggio del foro.

1°) Distinzione fondata nella natura stessa delle Azioni.

La più importante divisione delle Azioni si desume dalla natura dei diritti da cui esse derivano. Notissima è la distinzione che fanno i Giure Consulti del jus in re e del jus ad rem, ossia, per usare l'espressione del nostro Codice, tra i Diritti Reali e Personali sulle cose. Il diritto in re viene definito: „la facoltà che compete ad una persona sopra una cosa senza riguardo a nessuna altra persona determinata„. Il diritto ad rem „la facoltà che compete ad una persona verso un'altra determinata persona onde costringerla a fare ovvero a dare qualche cosa„

Differiscono adunque fra loro il diritto in re ed il diritto ad rem, come osserva Zeiller, riguardo al fondamento, all'essenza, ed alle persone, fra le

quali hanno luogo. Differiscono tra loro riguardo al fondamento. il diritto ad rem suppone nella persona contro cui si fa valere un fatto particolare che deve essere provato, e che diesi fatto obbligatorio, perchè causa dell'obbligazione; il diritto in re suppone l'acquisizione, ma questa provata vale contro ogni persona. Differiscono anche riguardo all'essenza: l'essenza del diritto ad rem consiste nella facoltà di esigere da una persona che essa faccia o tralasci di fare una qualche cosa; l'essenza del diritto in re è riposta nella facoltà di non essere limitato nell'esercizio del proprio diritto. Differiscono finalmente in quanto alle persone fra le quali hanno luogo: mediante il diritto ad rem chi si è investito trovasi in uno speciale rapporto con determinate persone soltanto verso lui obbligate particolarmente; il diritto in re stabilisce un rapporto generale valido contro tutti gli uomini.

È da questa ultima differenza che nasce la distinzione delle azioni in personali e reali. La facoltà di agire contro determinate persone specialmente obbligate costituisce l'Azione personale; la facoltà di agire indeterminatamente contro qualunque persona per non essere limitato nell'esercizio del proprio diritto, costituisce l'Azione Reale.

Notate quindi:

I°. che l'azione reale ha luogo contro qualunque persona che ci impedisca di esercitare il proprio diritto, mentre invece l'azione personale ha luogo contro le persone che prima della domanda hanno assunta un'obbligazione verso di noi.

2°. che l'azione reale, ancorchè necessariamente in ogni caso debba proporsi in confronto di una persona al pari di un'azione personale, nondimeno avendo per oggetto la cosa, si dice dai Giure Consulti che è inerente alla cosa stessa. L'azione personale invece avendo per oggetto immediato la persona, si dice inerente alla persona, ancorchè tenda ad ottenere una cosa.

I diritti *in re*, secondo i principj della Romana Legislazione, sono il Dominio, la servitù, l'eredità, ed il pegno. Da questi derivano tutte le Azioni Reali conosciute dai Romani, che i Giure Consulti ebbero cura d'indicare con nomi speciali.

2°. §. Distinzioni fondate nel Dir.° Romano; e cosa di esse sia ritenuto o modificato nel nostro Codice.

La prima Azione Reale derivante dal Dominio era la così detta da essi azione *vendicatoria*, colla quale il proprietario di una cosa procedeva contro il detentore o possessore della medesima, onde obbligarlo a rilasciargliela insieme colle accessioni ed anche coi frutti secondo la qualità del Possesso. Siccome poi i Romani Giure Consulti davano il nome di Azioni *dirette* a quelle, che avevano il loro fondamento nella disposizione espressa della legge, e di azioni *utili* a quelle, che erano state introdotte in via d'interpretazione, ed estendendo per analogia la disposizione della legge dai casi contemplati ai casi consimili, così anche la vindicatoria era *diretta*, se esercitavasi dal proprietario *pieno*; era *utile* se dal proprietario *meno* pieno. L'esercizio di questa Azione riusciva in molti casi assai difficile, perchè il proprietario non era sempre in istato di provare il suo diritto di Dominio sulla cosa reclamata.

Avveniva quindi, che se un possessore, anche con giusto titolo e buona fede, veniva indebitamente spogliato dalle cose da lui possedute, e gli mancavano prove sufficienti per dimostrare di esserne il proprietario, era costretto di abbandonarla per sempre all'usurpatore, attesa l'impossibilità di esercitare l'Azione Vindicatoria. L'equità del Pretore Publicio mise un riparo a questo inconveniente con l'introduzione di un'Azione detta Publiciana dal suo nome, con la quale colui che aveva ricevuto in buona fede e con giusto titolo la tradizione di una cosa anche da chi non n'era il padrone, e l'aveva in seguito perduta, agiva contro il possessore o detentore munito di un titolo inferiore al suo, onde costringerlo alla restituzione della cosa stessa colle accessioni ed anche coi frutti, a seconda dei casi.

La Vindicatoria e la Publiciana erano quindi due Azioni identiche riguardo al fine, ma differivano in quanto, per esercitare la Vindicatoria, bisognava provare di essere proprietario della cosa, per esercitare la Publiciana bastava provare di averla acquistata con buona fede e con giusto titolo, se il possessore attuale non era in istato di opporre un titolo prevalente, od almeno eguale.

L'equità del Pretore introdusse parimenti un'altra Azione derivante dal Dominio detta Rescissoria. Accadeva talvolta che un cittadino assente per necessità o per causa della Repubblica veniva spogliato dei proprj beni, ed al suo ritorno non poteva ripararli colla Vindicatoria o colla Publiciana, perchè col decorrere del tempo stabilito all'usucapione, il nuovo possessore n'era già

divenuto legittimo proprietario. Il Pretore pertanto accordò al proprietario assente per timore, per necessità, o per causa della Repubblica, la facoltà di costringere il possessore della cosa a restituirla, senza avere riguardo alla usucapione già compita, la quale si considerava come rescissa; ed è da qui che l'Azione prese il nome di Rescissoria.

Dal secondo dei Diritti Reali ossia dal Diritto di Eredità, nascevano presso i Romani due Azioni, vale a dire la petizione di eredità, e la querela d'inofficioso. La petizione di eredità era concessa all'erede sì legittimo che testamentario contro il possessore della Eredità o di una sua quota, onde costringerlo a restituirla. Contro i possessori a titolo particolare di una o più cose comprese nell'asse ereditario non si procedeva colla petizione di eredità, ma bensì coll'Azione derivante dal Dominio. La querela d'inofficioso era stata introdotta dai Giure Consulti onde riparare in qualche maniera ai disordini che produceva la libertà illimitata di testare concessa dalle antiche leggi. Dopo che la corruzione dei costumi cominciò ad introdursi nella Romana Repubblica verificavasi spesso, che i genitori o preterivano o diseredavano senza alcun giusto motivo i loro figli per beneficare persone straniere. Immaginarono quindi i Giure Consulti d'impugnare queste disposizioni di ultima volontà, sostenendo che contenevano in se stesse la prova la più evidente, che il testatore non era sano di mente. Questo rimedio continuò ad aver luogo sussidiariamente, ed in mancanza di ogni altro anche dopo

che le leggi posteriori assegnarono ai consanguinei più prossimi una porzione legittima. La querela d'inofficioso fu quindi accordata a coloro a cui era dovuta una porzione legittima, e che erano stati ingiustamente diseredati o preteriti, contro l'erede istituito, per ottenere la rescissione del testamento, sotto colore che il testatore non fosse sano di mente.

Anche nel Diritto Reale di servitù, secondo i principj del Rom.° Diritto nascevano due Azioni: l'una dicevasi Confessoria, e tendeva a far dichiarare in Giudizio l'esistenza di una servitù, la seconda dicevasi Negatoria, e tendeva a far dichiarare che la servitù non sussisteva. L'Azione confessoria poteva essere diretta ed utile. La Confessoria diretta si dava al proprietario del fondo dominante, od a colui al quale competeva un diritto di servitù personale contro il proprietario od il possessore del fondo serviente, onde farlo condannare a soffrire la servitù, ed a prestare cauzione di non turbarla per l'avvenire. La Confessoria utile si dava per lo stesso oggetto a colui che aveva ricevuto in pegno il fondo dominante, dall'enfiteuta o dal superficiario. L'Azione Negatoria era accordata al proprietario o possessore d'un fondo, che negava l'esistenza di una servitù personale o reale, onde far dichiarare libero il fondo, e prescrivere a colui che pretendeva di avere la servitù, di non disturbarlo per l'avvenire.

Dal Pegno finalmente nascevano le Azioni Serviana e quasi Serviana. La Serviana competeva al Locatore di un fondo in confronto del conduttore onde essere pagato della mercede

ed indennizzato del deterioramento cagionato al fondo locato. Quest'Azione consideravasi come *reale* perchè la legge accordava al locatore il diritto di farsi pagare il prezzo convenuto sopra alcuni oggetti appartenenti al conduttore, in mano di qualunque essi vi fossero. Se il fondo era urbano, l'Azione poteva esercitarsi sulle cose che l'inquilino vi aveva portate, acciocchè vi rimanessero; come p: es: le mobilie. Se il fondo era rustico poteva esercitarsi solamente sui frutti, che nascevano dal fondo stesso.

L'Azione *quasi Serviana*, che dicevasi anche *ipotecaria*, competeva generalmente a qualunque creditore cui fosse stata data in pegno od in ipoteca una cosa, contro il proprietario o possessore qualunque dalla medesima, onde ottenere il pagamento del proprio pegno.

I quattro Diritti Reali in Re conosciuti dalle Romane Leggi hanno ritenuto lo stesso carattere anche nel nostro Codice; il quale però, seguendo l'esempio di altre anteriori Legislazioni, vi ha aggiunto il *Possesso*. Il nostro Legislatore non ha stimato opportuno il distinguere le Azioni Reali con nomi particolari, anzi la sola Azione Rivendicatoria ha conservato nel Codice Civile attuale il suo nome. Resta peraltro fermo il principio, che tutte le Azioni colle quali si esercita uno dei 5. Diritti Reali ritengono la natura ed il carattere di Azioni Reali —

I Diritti *ad rem* ossiano i diritti personali sulle cose, o derivano immediatamente dalla legge, o derivano dalla legge mediante un fatto della persona a cui incombe il relativo dovere, e che dicesi

fatto obbligatorio. Questo fatto obbligatorio può essere lecito od illecito. I fatti obbligatorj leciti sono i Contratti ed i quasi Contratti: gli illeciti i Delitti ed i quasi delitti. Il diritto p. es. che ha il padre di esigere in caso di bisogno dal figlio il proprio sostentamento, ha il suo fondamento immediato nelle disposizioni della legge, senza che siavi bisogno di alcun fatto, con cui il figlio abbia assunta la relativa obbligazione. Il diritto invece di esigere il prezzo della cosa venduta ha bensì il suo fondamento nella legge, causa di ogni diritto, ma mediante il fatto obbligatorio lecito del compratore ossia mediante il contratto di vendita. Così parimenti il diritto del derubato di ripetere la restituzione della cosa ha il suo fondamento nella Legge, mediante il fatto obbligatorio illecito del ladro, cioè mediante il delitto di furto.

Tutte le Azioni Personali erano dai Romani comprese sotto il nome generale di condictiones. L'accennarle una ad una sarebbe cosa lunga e di poco profitto, giacchè i loro nomi trovansi adoperati dai Giure Consulti e nel linguaggio del foro assai meno di quello delle Azioni Reali. Basterà quindi indicare alcune distinzioni generali, e specialmente quelle, che essendo tratte dalla natura delle cose, anzichè dalle disposizioni speciali del Diritto Romano, possono essere utili in tutti i tempi. Ogniqualvolta la legge istessa imponeva immediatamente una obbligazione, se non eravi un'Azione espressamente accordata per quel caso, s'impiegava l'Azione generale detta condictio ex lege. Quando poi la obbligazione nasceva dalla legge mediante un fatto obbligatorio,

la qualità di questo fatto determinava la natura dell'Azione.

Il primo dei fatti obbligatorii leciti, ossia il Contratto, abbandonando le sottigliezze dei Romani Giure Consulti, può definirsi col nostro Legislatore: „una promessa colla quale una parte dichiara di voler trasfondere un suo diritto in un altro che validamente lo accetta." I Contratti possono essere unilaterali e bilaterali, secondochè una sola delle parti promette qualche cosa e l'altra accetta, od ambe le parti si attribuiscono ed accettano scambievolmente dei diritti. Avvertite però, che dietro i principj addottati dalle Leggi Romane ritenevansi per bilaterali non solo i Contratti, in cui amendue le parti al momento in cui fanno il Contratto si obbligano reciprocamente di dare o di fare qualche cosa, ma anche quelli in cui una delle parti si obbliga immediatamente, mentre l'obbligazione dell'altra può nascere soltanto in seguito ed in conseguenza di un fatto posteriore. I Contratti bilaterali venivano così a suddividersi in due specie. La prima comprendeva quelli in cui le parti si obbligavano immediatamente ambedue, come p. es. la Compravendita, la Locazione ec. La seconda comprendeva quelli in cui una parte si obbligava immediatamente, e l'altra soltanto in seguito, ed in conseguenza di un fatto posteriore, come p. es. il Deposito, il Comodato, il Mandato ec. I Contratti della prima specie producevano subito due azioni, che si dicevano ambedue dirette: la compra e vendita

p: es. al momento del Contratto produceva nel compratore un'azione per domandare la tradizione della cosa venduta, che dicevasi *actio directa empti*, e produceva nel venditore un'azione per domandare il pagamento del prezzo, che dicevasi *actio directa venditi*. I contratti bilaterali della seconda specie producevano parimenti due azioni, l'una *diretta* contro la parte che si obbligava immediatamente ed al tempo stesso del Contratto, l'altra *contraria* contro la persona che restava obbligata in conseguenza di un fatto posteriore. Così p: es: il Deposito al momento stesso del Contratto produceva nel deponente l'azione di ripetere la cosa depositata, che dicevasi *actio directa depositi*: che se, poi il depositario incontrava delle spese per la conservazione della cosa depositata, l'azione che in lui nasceva onde ripetere il risarcimento dal Deponente dicevasi *actio contraria depositi*. I Contratti *unilaterali* producevano necessariamente una sola azione. Così dal Mutuo nasceva soltanto un'azione al mutuante di ripetere una cosa della stessa qualità e quantità di quella che egli aveva somministrata al mutuatario, l'azione che dicevasi *condictio certi ex mutuo*, ovvero *actio mutui*.

Questi principj non vennero intieramente ritenuti nella nostra legislazione. Secondo il §. 864. del Codice Civile sono ascritti alla classe degli *unilaterali* anche quei Contratti che dietro i Romani Iconsulti abbiamo chiamati *bilaterali* della seconda specie. Ecco le parole del citato paragrafo:

"I contratti sono o unilaterali o bilaterali secondochè o una sola delle parti promette qualche cosa e l'altra accetta, od amendue le parti si attribuiscono ed accettano reciprocamente dei diritti. I Contratti perciò della prima specie si fanno senza correspettività, quelli della seconda con correspettività." Secondo la nostra Legislazione pertanto la distinzione dei Contratti unilaterali e bilaterali viene a confondersi coll'altra dei Contratti onerosi e gratuiti. Ogni contratto bilaterale produce immediatamente due azioni. Tutti i contratti che al momento in cui sono conclusi non producono che un'azione sola, e per conseguenza anche quelli che noi abbiamo chiamati bilaterali della seconda specie, appartengono alla classe degli unilaterali. Questi principj del nostro Codice sembrano più conformi alla natura delle cose; perciocchè nei contratti bilaterali della seconda specie, l'Azione che i Romani dicevano contraria non nasce propriamente dal contratto, ma dal fatto posteriore combinato colla disposizione della Legge —

Il secondo dei fatti obbligatorj leciti, ossia il quasi contratto può definirsi: "un fatto permesso dalla Legge, con cui una persona si obbliga verso di un'altra, od obbliga un'altra verso di se, senza che abbia luogo fra loro alcuna convenzione". Così p. es: se io accorgendomi che durante l'assenza di un mio amico, l'amministrazione dei suoi affari è del tutto abbandonata, l'assumo volontariamente; con questo fatto lecito mi obbligo a render conto della mia amministrazione, e l'amico è in dovere di risarcirmi delle spese da me incontrate

sebbene fra noi non abbia avuto luogo convenzione di sorte; e questo è il quasi contratto a cui i Romani Giure consulti diedero il nome di *negotiorum gestio*. I quasi-contratti, attesa la loro analogia coi Contratti veri, si distinguono parimenti in *unilaterali* ed in *bilaterali*; ed i secondi giusta i principj del Rom.° Dir.°, si possono suddividere in due specie, secondo che producono le due obbligazioni immediatamente, oppure una immediatamente, e l'altra in seguito ed in conseguenza di un fatto. Il quasi-contratto detto *familiae erciscundae*, p. es: in forza del quale gli eredi accettando l'eredità venivano ad assumere l'obbligazione di dividerla fra loro, era un quasi-contratto *bilaterale* della *prima specie*, e produceva quindi un'azione *diretta* in favore di ciascuno degli eredi onde costringere gli altri alla divisione dell'eredità. Il quasi-contratto *negotiorum gestio*, di cui ho fatto cenno, era bilaterale della *seconda specie*, e perciò produceva immediatamente un'azione *diretta* nel proprietario delle cose amministrate onde esigere il rendimento dei conti dell'amministrazione; produceva un'azione *contraria* in favore dell'amministratore per la rifusione delle spese che avesse dovuto incontrare.

Il quasi-contratto *solutio indebiti*, in forza del quale chi riceveva un pagamento che non gli era dovuto, s'intendeva obbligato a restituirlo, era *unilaterale*, e produceva per conseguenza una sola azione in colui che aveva pagato, onde ripetere la restituzione dell'indebito pagamento.

Il primo dei fatti obbligatorj illeciti, o, sia il delitto, è la *violazione volontaria* d'una legge penale

I Romani distinguevano i delitti in pubblici e privati. I primi erano quelli che turbavano immediatamente la sicurezza pubblica, e che formavano l'oggetto dei pubblici giudizj, perchè la società intera aveva un interesse immediato di reprimerli. I secondi erano quelli che ledevano direttamente il solo interesse di uno o più individui privati. Dai delitti pubblici nasceva un'azione in qualunque cittadino onde far pronunziare contro ai colpevoli la pena stabilita dalla Legge: producevano però sempre anche il dovere nel delinquente di risarcire il danno recato alla parte offesa. Dai delitti privati invece nasceva soltanto un'azione a favore della parte offesa, colla quale poteva essa esigere non solo un pieno risarcimento, ma talvolta anche il doppio ed il triplo, e perfino il quadruplo del danno che aveva sofferto. Così p: es: l'azione derivante dal furto manifesto, ossia dal furto in cui il ladro veniva sorpreso con la cosa rubata, era del quadruplo; l'azione del furto non manifesto era del doppio —

Dai quasi-Delitti finalmente, ossia dai fatti illeciti, in cui concorre soltanto la colpa e non il dolo del loro autore, nasceva l'azione *in factum*, la quale pure in alcuni casi eccedeva il valore del danno recato. Così p: es: se taluno gettando qualche cosa imprudentemente dalla finestra, veniva a ferire od a lordare un passeggero, questi con l'azione *in factum* veniva a ripetere il doppio del danno sofferto.

Il nostro Codice ha indicato più semplicemente l'origine dei diritti *ad rem*, ossia dei Diritti Personali sulle cose, e per conseguenza anche delle Azioni

personali, dicendo: "che sono fondati o imme-
" diatamente nella Legge, o nel Contratto, o nel
" danno sofferto". Sono fondate immediatamente
nella legge le obbligazioni imposte dalla leg-
ge stessa a chiunque trovasi in certe determi-
nate circostanze. Possono quindi considerarsi
come tali, oltre le obbligazioni nascenti dai rap-
porti di famiglia applicati alle cose, anche tutte
le altre che in passato si dicevano derivare dai
quasi-Contratti, ed alcune di quelle che davano
luogo all'Azione contraria in conseguenza di
un Contratto. Sono fondate nel Contratto tutte
le obbligazioni che assumono le parti, od una di
esse in forza del contratto medesimo, e di cui il
contratto è la causa immediata. Sono fondate
nel danno sofferto tutte le obbligazioni che
derivano da un qualunque svantaggio recato
alle sostanze, ai diritti ed alla persona di alcuno.
Questa ultima classe comprende molte delle
obbligazioni che davano luogo all'azione con-
traria in conseguenza di un contratto, e tutte
quelle inoltre che si dicevano derivare tanto
dai Delitti come dai quasi-Delitti in quanto si
riferivano all'interesse della parte offesa. Presso
di noi da ogni azione o dolosa o colpevole contem-
plata da una legge penale, presenti essa il carat-
tere di un delitto o di una grave trasgressione di
polizia, derivano due azioni, l'una penale per as-
soggettare il colpevole al meritato castigo, l'altra
civile per costringerlo al risarcimento del danno.
L'esercizio dell'azione penale è affidato esclusiva-
mente alle Pubbliche Autorità le quali sono in
dovere di scoprire e di punire ex officio i colpevoli,
eccettuati soltanto alcuni casi in cui il Giudice
non può intraprendere l'inquisizione per l'esercizio

dell'Azione penale, senza la querela della parte offesa.
L'esercizio dell'Azione civile pel risarcimento del
danno è concesso invece al solo danneggiato ed
ai suoi rappresentanti, e deve promuoversi in=
nanzi ai Giudici Ordinarj Civili, a meno che le Leggi
Penali non ne abbiano attribuito la cognizione
al Giudice Criminale od all'Autorità Politica.
Così dispone il §. 1338. Consultando quindi il Co=
dice Penale noi troviamo, che il Giudice Crimina=
le e l'Autorità Politica devono farsi carico del con=
to della indennizzazione unicamente nel caso,
che risulti evidentemente ed indubbiamente
dagli atti l'ammontare del danno e della per=
sona del danneggiato. In caso diverso il Giudice
Criminale e l'Autorità Politica si limitano a
condannare il colpevole alla pena stabilita
dalla Legge, e riservano al danneggiato il
diritto di domandare l'indennizzazione din=
nanzi al Giudice competente ed in via ordinaria.
Anche nei casi però in cui il Giudice Criminale
o l'Autorità Politica condannano il colpevole
al risarcimento del danno, la sentenza loro non
è sotto questo rapporto per se stessa definitiva.
La Sentenza del Giudice Criminale ha bensì gli
effetti di ogni altra decisione legale passata in
giudicato per modo, che quegli cui fu dichiarato
spettare una indennizzazione, può invocare im=
mediatamente il Giudice Civile del condannato
per ottenerne la esecuzione; ma non impedisce di
domandare una indennizzazione più estesa, se può
provare che il di lui danno fu maggiore di quello
determinato nella Sentenza del Giudice Criminale.

Il condannato all'incontro non può rivolgersi al Giudice Civile affinchè fissi l'ammontare del danno recato, ad una somma minore. Trattandosi poi di una Sentenza dell'Autorità Politica, tanto il Giudice Civile che il Criminale attribuivano a ciascuna delle parti, che non era contenta del compenso del risarcimento che fu immediatamente determinato, il diritto di rivolgersi al Giudice Civile onde ne stabilisca l'ammontare in separato giudizio. Ma queste disposizioni vennero modificate da Risoluzione 29. Agosto 1820. nel senso, che nel caso di una Sentenza di Giudice Politico la via ordinaria debba essere riservata soltanto alla parte danneggiata e non alla parte condannata.

= Oltre le Azioni Reali e Personali ne conoscevano i Romani una terza specie, che prendevano il nome di Miste perchè partecipavano nel tempo stesso delle une e delle altre. Tale era l'Azione familiae erciscundae, colla quale i coeredi domandavano la divisione della eredità; l'Azione communi dividundo colla quale i comproprietarj domandavano la divisione della cosa comune; e l'Azione finium regundorum, colla quale i proprietarj di due fondi contigui domandavano la fissazione dei confini. – Difatti queste Azioni in quanto tendevano alla determinazione delle porzioni e dei fondi appartenenti a ciascuno degli interessati, erano Reali, perchè erano l'esercizio del diritto di dominio; in quanto poi tendevano, come d'ordinario accadeva, a ripetere un rendimento di conti, un risarcimento di spese, un compenso di danni, e simili, erano Personali, perchè erano l'esercizio di altrettanti diritti Personali.

Le Azioni Miste conosciute dai Romani non si riducevano però alle tre sole accennate, come alcuni supposero. L'Azione ipotecaria o quasi-serviana di sua natura era Reale, e conservava tal carattere ogni volta che il proprietario o possessore del fondo ipotecato non era personalmente tenuto al pagamento del debito. Ma se il convenuto in giudizio era nello stesso tempo e debitore personale e possessore del fondo ipotecato, l'azione ipotecaria diventava Mista, ossia partecipava contemporaneamente del carattere di Azione Reale e Personale. Nel linguaggio del Foro poi diconsi generalmente Azioni Miste tutte quelle colle quali, insieme alla rivendicazione della cosa o con qualunque altra prestazione reale, si ricerca anche una prestazione personale, come p: es: la restituzione dei frutti, il pagamento dei danni, e simili.

Oltre la divisione delle Azioni in Reali, Personali e Miste, i Giure Consulti ne fanno inoltre delle altre, che noi ci siamo proposti di accennare colla maggior possibile brevità. Celebre nel Dir.° Rom.° era la divisione delle Azioni Civili e pretorie. Le prime erano quelle che venivan concesse da una legge, da un senatus-consulto, da una costituzione di Principe. Le seconde erano quelle introdotte dai Pretori dietro i principj di naturale equità. La vindicatoria p: es: era un'azione civile perchè accordata dalla legge; la publiciana era un'azione pretoria perchè introdotta dal Pretore Publicio. È quasi manifesto che questa distinzione non può aver luogo nella nostra Legislazione, in cui i Magistrati semplici

esecutori della Legge non possono accordare Azione veruna che non sia dalla Legge concessa.

I Romani distinguevano pure le Azioni in *persecutorie della cosa* ed in *penali*. Le prime erano quelle con cui si ripeteva soltanto ciò che mancava al proprio patrimonio; le seconde quelle colle quali in via di pena si domandava più di quanto mancava al proprio patrimonio. Tutte le Azioni Reali e tutte le Personali nascenti dai Contratti e quasi-Contratti erano *persecutorie della cosa*. Si eccettuava l'azione derivante dal *Deposito miserabile*, la quale sebbene in origine *persecutoria della cosa*, diventava in *duplo*, e per conseguenza *penale* ogniqualvolta il depositario avesse negato maliziosamente il deposito e fosse stato convinto di menzogna. Le Azioni *penali* derivavano dai Delitti e dai quasi-Delitti.

Dallo stesso principio nasceva la distinzione delle Azioni in *semplice*, *doppio*, *triplo* e *quadruplo*. Le azioni in *semplice* erano tutte *persecutorie della cosa*; le azioni *penali* poi divenivano in *doppio*, in *triplo*, in *quadruplo*, secondo che si domandava in via di pena il doppio, il triplo, il quadruplo del danno sofferto. Merita di essere osservato, che quelle Azioni le quali originariamente erano in *doppio*, in *triplo* od in *quadruplo* potevano diventare in semplice; il che avveniva anzi riguardo a tutte le Azioni *penali*, quando erano esercitate dopo trascorso l'anno. All'incontro alcune Azioni originariamente in *semplice* potevano diventare in *doppio*, come si verificava p. es. nell'azione di *deposito miserabile* già accennato di sopra. Presso di noi non havvi

nai luogo Azioni penali in favore del danneggiato, che lo autorizzino a domandare più del danno sofferto. Il Codice Civile ne' §. 1323. e 1324. ammette però due specie d'indennizzazione ben distinte una dall'altra. Ecco le parole dei citati §. §. „Per la riparazione del danno dato devono restituirsi „ le cose tutte nello stato pristino, o se ciò non può „ eseguirsi, deversi pagare il valore di stima. Se il „ risarcimento riguarda solo il danno dato chiamasi „ propriamente indennizzazione; se si estende anche „ al lucro cessante ed alla riparazione di ricevuta of= „ fesa dicesi pieno soddisfacimento.„ Nel caso di „ danno cagionato con dolo o con evidente negli= „ genza, il danneggiato può domandare il pieno „ soddisfacimento, e negli altri casi la sola inden= „ nizzazione propriamente detta.„

Notissima presso i Romani era la distinzione delle Azioni di buona fede, di stretto diritto ed arbitrarie. Le Azioni di buona fede erano quelle derivanti da affari bilaterali; da unilaterali quelle di stretto d.° le arbitrarie erano alcune Azioni determinate espressamente dalla Legge, come p. e. tutte le Reali, eccettuate la Petizione di eredità, l'Azione finium regundorum ed alcune altre. Questa distinzione secondo il metodo di Procedura adottato dai Romani era di somma importanza. Il Pretore, come avremo occasione di osservare più avanti, decideva esso stesso le controversie di diritto portate dinnanzi al suo tribunale. Riguardo poi alle controversie di fatto, le affidava ad un

giudice da lui destinato al quale prescriveva la sentenza che doveva pronunciare dopo conosciuta la verità del fatto controverso. Ora, quando l'Azione era di *stretto diritto*, il Pretore nella formula, con cui destinava il Giudice, gli prescriveva la summa precisa, nella quale, riconosciuta la verità del fatto, doveva condannare il soccombente: cosicchè il giudice non conservava il menomo arbitrio. Quando l'azione era di *buona fede* il Pretore nella sua formola non determinava la somma in cui doveva essere condannato il soccombente, ma dava al giudice facoltà di fissarla egli stesso *ex æquo et bono*, cosicchè questi oltre la summa principale potea condannare il soccombente al pagamento degli interessi, dei frutti, e simili. Finalmente se l'Azione era *arbitraria* il Pretore nella sua formula concedeva facoltà al giudice di fissare in primo luogo ciò che doveva dare il soccombente ed in secondo luogo di condannarlo a pagare di più se non obbediva alla sua sentenza. È per se evidente che questa distinzione, tutta appoggiata ai principj del Rom.° Dir.° non può in alcun modo applicarsi alla nostra Legislazione.

I Romani inoltre distinguevano le Azioni in quelle, colle quali il creditore conseguiva quanto gli era dovuto, ed in quelle colle quali conseguiva *meno* di quanto gli era *dovuto*. L'ordinario tutte le Azioni appartenevano alla prima classe, perchè il creditore generalmente parlando aveva diritto di esigere il pagamento della totalità del suo credito. Potea però succedere talvolta che il creditore

dovesse contentarsi di meno di quanto gli era dovuto, e ciò avveniva o nell'azione di peculio, o perchè il debitore gli opponeva la compensazione, o perchè gli opponeva il beneficio di competenza. Il Padre od il Padrone che aveva concesso un peculio profettizio al figlio o al servo, non era tenuto a rispondere delle loro obbligazioni oltre all'ammontar del peculio. Il creditore pertanto, che coll'azione di peculio conveniva in giudizio il padre od il padrone pel pagamento dei debiti incontrati dal servo o dal figlio di famiglia non poteva esigere più del peculio, ancorchè in tal guisa venisse a conseguire meno di quanto gli era dovuto. Così parimenti se il debitore mostrava di essere egli pure creditore verso colui che l'aveva chiamato in giudizio, e gli opponeva la compensazione, questi era costretto a contentarsi della somma in cui il suo credito eccedeva quello dell'avversario. Vi erano finalmente delle persone che non potevano essere costrette a pagare più di quanto dar potevano senza ridursi all'indigenza. Questo diritto, che dicevasi benefizio di competenza, concedevasi ai genitori, ai padroni, ai fratelli, ai socj, ai conjugi, ai militari, ai donandi, ad alcuni altri. Colui pertanto che agiva in confronto di una persona a cui le leggi accordavano il beneficio di competenza, doveva contentarsi di meno di quanto gli era dovuto se il debitore trovavasi nell'impossibilità di pagare la totalità del debito senza ridursi all'indigenza. Anche presso di noi succede in qualche circostanza che i creditori sieno obbligati a contentarsi di meno di quanto è loro dovuto, come vedremo specialmente parlando della cessione dei beni, e del patto pregiudiziale.

Gli Jconsulti per ultimo dividono le azioni in perpetue e temporarie. Chiamano perpetue quelle

che si estinguono soltanto pel decorrere del tempo stabilito per la prescrizione ordinaria, che pei Romani era di trenta anni, in confronto dei particolari, e di quaranta in confronto delle chiese. Chiamano azioni *temporarie* invece tutte le altre che in forza di una speciale disposizione di legge sono sottoposte ad una prescrizione più breve. La querela d'*inofficioso testamento* p. es. era un'azione *temporaria* perchè non poteva esercitarsi dopo trascorsi cinque anni. Questa distinzione delle Azioni può essere applicata anche alla nostra legislazione. Anche presso di noi infatti avvi un termine ordinario e generale per la prescrizione delle Azioni, che è di 30. anni. Contro il Fisco poi, in quanto la prescrizione possa aver luogo, contro gli amministratori di beni di chiese, comunità ed altre lecite società, il tempo della prescrizione ordinaria è di 40. anni. Noi quindi potremo dare il nome di *perpetue* alle Azioni che si prescrivono soltanto col decorso di questo tempo ordinario di 30. o 40. anni; e potremo chiamar *temporarie* tutte le altre che in forza di una speciale disposizione di legge si prescrivono in un tempo più corto. Quindi apparterranno p. es.: a quest'ultima classe le Azioni di ripetere i censi e le rendite annuali, d'impugnare una dichiarazione di ultima volontà, di rescindere un contratto oneroso a titolo di lesione, di rivocare una donazione per ingratitudine, che si prescrivono in 3. anni; le Azioni per ingiurie consistenti in oltraggi recati con parole, scritti o gesti, che si prescrivono in un anno, nonchè le azioni reciproche fra depositario e deponente di effetti mobili, che si prescrivono in 30. giorni computabili dalla restituzione delle cose, e molte altre – –

Capo II.

Dell'Eccezioni

Proposta l'Azione in Giudizio, la parte con=
ro cui è diretta può opporvi i suoi mezzi di dife=
a, che vengono indicati dai Giure Consulti col
ome di Eccezioni. Avvertasi però, che la voce
ccezione presenta varj significati, che bisogna
guardarsi dal confondere fra di loro. Alcune volte
ignifica una riserva fatta relativamente ad una
ora al momento in cui si dispone di tutte le altre,
ome avverebbe p: es: se uno dicesse di donare tut=
i i suoi beni, ad eccezione della casa in cui abita.
Alcune volte la parola eccezione significa deroga=
ione ad una regola generale, ed i Giure Consulti
l'adoperano in questo senso nel loro adagio: exceptio
onfirmat regulam in casibus non exceptis. Quan=
o poi la parola eccezione è contrapposta all'idea
dell'Azione, significa: un qualunque mezzo di difesa ...osa sia Eccezione.
on cui la persona chiamata in giudizio cerca di
ogliere o di diminuire gli effetti dell'Azione contro
i lei intentata.

I Romani però attribuivano alla parola
eccezione, come contrapposto di azione, un senso
meno esteso, la restringevano ai soli mezzi di di=
fesa con cui la parte convenuta in giudizio esclu=
deva per ragione di equità un'azione, che secon=
do il rigore del diritto avrebbe dovuto sussistere.
Le azioni quindi presso i Romani potevano esse=
re distrutte ipso jure, o potevano esserlo ope excep=
tionis. Erano distrutte ipso jure quando veniva
loro opposto un mezzo di difesa che le rendeva inefficaci

anche dietro i principj rigorosi di diritto. Erano distrutte *ope exceptionis* quando veniva loro opposto un mezzo di difesa desunto da una speciale disposizione, che o per equità o per oggetti di ordine pubblico rendeva inefficace un'Azione sussistente secondo il rigore del Diritto. Chi opponeva ad un'azione di credito il pagamento già effettuato, la distruggeva *ipso jure*: chi vi opponeva la prescrizione già compiuta o la disposizione del Senatus-Consulti Macedoniano, Vellejano e simili, la distruggeva *ope exceptionis*.

Distinzioni delle Eccezioni.

I Giure Consulti pertanto allorchè estesero la parola Eccezione ad ogni mezzo di difesa, trassero dagli accennati principj la distinzione delle eccezioni di *fatto* e di *diritto*. Dissero Eccezioni di *fatto* quelle che secondo i principj dei Romani estinguevano *ipso jure* le azioni: dissero eccezioni di *diritto* quelle introdotte per ragione di equità, di ordine pubblico contro un'azione per se sussistente, e che dai Romani erano chiamate propriamente Eccezioni —

Al pari delle Azioni anche le Eccezioni nel Dir.° Rom.° potevano essere o *civili* o *pretorie*. Erano *civili* se avevano il loro fondamento in una legge, in un senatus-consulto, od in una costituzione di Principe. Erano *pretorie* se avevano il loro fondamento negli editti dei Pretori. L'eccezioni p. es. di *prescrizione*, del Senatus Consulti Macedoniano e Vellejano appartenevano alla prima classe. L'Eccezioni invece *doli mali quod metus causa* appartenevano alla seconda. Presso di noi questa distinzione non può essere applicabile, perchè i Magistrati non hanno facoltà di accordare eccezioni, come non l'hanno di accordare azioni.

Molto più importante riesce la distinzione delle eccezioni in perpetue che diconsi anche perentorie, e in temporarie che diconsi pure dilatorie. Appartengono alla prima classe quelle che tolgono per sempre l'azione: alla 2da quelle che ne impediscono l'effetto solo per un certo tempo. Così p.es: la prescrizione ed il pagamento sono eccezioni perentorie, perchè il debito o pagato o prescritto è distrutto per sempre. Il termine invece accordato all'erede per conoscere lo stato dei debiti aggravanti una eredità, costituisce un'eccezione dilatoria, perchè l'erede non distrugge con questo mezzo le azioni intentate dai creditori, ma ne sospende l'effetto sino alla scadenza del termine.

Alcuni Giure Consulti osservano, che l'eccezioni dilatorie possono talvolta, in conseguenza di avvenimenti posteriori, assumere il carattere di perentorie. Suppongasi, dicono essi, che un creditore agisca direttamente contro il fidejussore. Questi, secondo le leggi Romane, può opporgli il beneficio di escussione, ossia un'eccezione dilatoria, colla quale sospende gli effetti dell'azione intentata, finchè il creditore abbia escussi i beni del debitor principale. Ma se dietro una tale escussione il creditore ottiene il pagamento, perde per sempre il diritto di agire contro il fidejussore, e quindi l'eccezione dilatoria opposta da principio, viene ad assumere il carattere e gli effetti di un'eccezione perentoria. Io credo però di poter sostenere, che l'Eccezioni dilatorie restano sempre tali, e che propriamente parlando non può mai dirsi che assumano la natura di perentorie. Difatti nell'esempio

indicato ed in tutti gli altri consimili, il beneficio di escussione non cangia carattere, e se il fidejussore resta liberato, ciò avviene non in conseguenza dell'eccezione dilatoria da lui opposta, ma del pagamento ottenuto dal debitor principale, pagamento che somministra un'eccezione perentoria tanto al debitore che al fidejussore. Per convincersene basta osservare, che se il creditore pagato procedesse di nuovo in confronto del fidejussore, questi non si difenderebbe più col beneficio di escussione, ma coll'Eccezione del pagamento seguito.

Molti Scrittori, specialmente Moderni, suddividono l'Eccezioni perentorie in due classi; cioè in perentorie dell'azione, e perentorie della domanda. Diconsi perentorie dell'azione quelle che distruggono l'azione per sempre, perentorie della domanda quelle che distruggono l'azione in una determinata Sede di Giudizio, senza però impedire di proporla in una Sede di Giudizio diversa. La prescrizione ed il pagamento saranno dunque eccezioni perentorie dell'azione, la violazione di una formalità processuale, che obbliga il Giudice a restituire la domanda alla parte che l'ha presentata in giudizio, sarà una Eccezione della seconda classe. È agevole l'accorgersi però, che l'eccezioni della seconda specie dietro la loro natura appartengano piuttosto alle dilatorie. Fra le eccezioni perentorie della domanda, o più propriamente fra le dilatorie, devono pure annoverarsi quelle con cui si domanda che il Giudice a cui fu portata la controversia, debba astenersi dal prenderne cognizione perchè non è il Giudice destinato dalla Legge a

necessità. Ma i Giure Consulti formano di queste eccezioni una classe particolare a motivo della loro importanza e delle regole speciali a cui sono soggette, le chiamano Eccezioni ~~[illegible]~~ declinatorie del Foro, oppure incompetenza.

Oltre le distinzioni già accennate, i Giure Consulti dividono le Eccezioni in perpetue e temporarie anche sotto di un altro aspetto. Chiamano eccezioni perpetue quelle che possono opporsi in qualunque tempo; temporarie quelle che possono opporsi solamente entro un tempo determinato. Tutte le Eccezioni generalmente parlando, appartengono alla prima classe. E per verità era bensì conveniente di limitare ad un certo tempo l'esercizio delle Azioni, perchè chi ha un diritto, ha pure la facoltà di esercitarlo a suo piacere, e quindi non può lagnarsi se dopo un tempo abbastanza lungo, la legge lo priva del diritto stesso in pena della sua negligenza nel farne uso. Ma un tale principio non può applicarsi alle eccezioni, le quali non possono opporsi in un momento qualunque, essendo necessario per farne uso che sia prima portata in Giudizio l'Azione corrispondente. Da qui ne viene che prodotta in Giudizio l'Azione, qualunque sia il tempo decorso, la parte contro cui è diretta, ha la facoltà d'opporvi le proprie eccezioni; il che viene espresso dai Grammatici colla nota regola: temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum. Si danno però alcune Eccezioni, che durano solo per un certo tempo e vengono per conseguenza a cadere nella classe delle

temporarie. Tale era presso i Romani la celebre Eccezione = non numeratæ pecuniæ. La persona convenuta in Giudizio a titolo di mutuo, sull'appoggio di un Chirografo da lei rilasciato, poteva difendersi sostenendo di non aver effettivamente ricevuto il danaro; ed in allora il creditore era tenuto di provare con altri mezzi, indipendentemente dal chirografo, l'effettiva enumerazione della somma che egli reclamava. Questa Eccezione però durava solo due anni computabili dalla data del chirografo, ed era perciò un'eccezione temporaria. Onde impedire poi che il creditore non lasciasse a bella posta trascorrere i due anni prima di intentare l'Azione, era concesso all'autore del chirografo o debitore, di comparire egli stesso in Giudizio entro il termine ora indicato, e di domandare la restituzione dell Chirografo, coll'Azione detta condictio sine causa, oppure di presentare al Giudice una formale protesta di non aver ricevuto il danaro; il che produceva l'effetto di render perpetua l'Eccezione non numeratæ pecuniæ.

Importante in pratica è la distinzione delle Eccezioni reali e personali. Sono reali quelle inerenti alla cosa di cui si tratta, e che giovano ~~~~ per conseguenza a tutti gli interessati; e sono personali quelle inerenti alla persona, e che per conseguenza giovano solo a quella determinata persona cui sono concesse. Diversi individui p. es. assumono solidariamente un debito, e la loro obbligazione è garantita da varj

li dejussori. Se uno degli obbligati paga il debito, il fatto del pagamento presenta il carattere di una Eccezione *reale* che potrà essere opposta non solo da colui che ha pagato, ma anche da tutti gli altri condebitori e fidejussori, qualora il creditore volesse procedere in loro confronto. Ma suppongasi che il debito non sia stato pagato e che fra i debitori solidali siavi un minore: il benefizio che la legge accorda al minore di non essere tenuto ad eseguire l'obbligazione assunta, presenta il carattere di una Eccezione *personale* e per conseguenza potrà bensì essere opposta dal minore stesso e dal suo tutore, ma non gioverà in alcun modo nè ai condebitori, nè ai fidejussori, che ~~[illegible]~~ saranno obbligati ad eseguire le obbligazioni rispettivamente assunte.

Di un uso giornaliero in pratica è la distinzione delle Eccezioni d'*ordine* e di *merito*. Le prime vengono desunte dalla violazione delle regole di Procedura, le seconde dal soggetto intrinseco della controversia: quindi se io mi difendo col dire che la Petizione prodotta in mio confronto è irregolare perchè mancante di qualche formalità stabilita dalla Legge, perchè il Giudice non è competente, e simili, sono altrettante Eccezioni di *ordine*. Se mi difendo sostenendo che il debito per cui sono chiamato in Giudizio, è nullo, è prescritto, od è pagato, sono altrettante Eccezioni di *merito*.

Le Eccezioni si dividono finalmente in *negative*

o affermative. È negativa l'eccezione quando la difesa consiste nella semplice negativa di un fatto asserito dall'avversario. È affermativa quando la difesa consiste nell'asserzione di un fatto. Sempio p.es: mi chiama al pagamento di una somma, ed io rispondo non esser vero che il prestito abbia avuto luogo, la mia Eccezione è negativa: se invece rispondo di aver già altra volta restituita la somma, la mia Eccezione è affermativa.

Capo III°.

Della Giurisdizione.

Fascicolo II°.

Capo III.°
Della Giurisdizione.

La Procedura dietro la definizione che abbiamo data fin da principio suppone necessariamente l'esistenza di persone o fisiche o morali, rivestite di Pubblica Autorità e destinate dal Sommo Imperante a provvedere alla conservazione ed al libero esercizio dei diritti dei cittadini, ossia a rendere giustizia. Il complesso dei diritti e dei doveri pubblici che il Sommo Imperante affida a queste persone costituisce la loro giurisdizione, parola che deriva appunto da dicere jus, ossia rendere giustizia. Il Sommo Imperante adunque è la fonte di ogni giurisdizione, e le pubbliche Autorità conservano un tal carattere solo in quanto esercitano i diritti e doveri, ~~ossia~~ nei limiti della facoltà loro attribuita dal Sommo Imperante. Fuori di questi diritti e doveri, ossia fuori dei limiti della loro giurisdizione gli atti delle Pubbliche Autorità diventano atti di persone private.

Cosa sia Giurisdizione in genere.

La giurisdizione ai sensi della Procedura, prende diversi nomi secondo la diversità degli oggetti a cui si riferisce, e quindi abbiamo la Giurisdizione Civile, Criminale, Feudale, Commerciale etc. Limitandoci solo noi alla Civile, la definiremo = Il complesso dei diritti e doveri pubblici che il Sommo Imperante compartisce a certe persone fisiche e morali, onde rendano giustizia negli oggetti di Diritto Civile =

Idea della giurisdizione Civile

Presso i Romani però l'idea della Giurisdizione era alquanto più ristretta e comprendeva solo la cognizione che il Magistrato prendeva di un affare relativo agli oggetti a lui affidati. Distinguevano quindi dalla

giurisdizione l'Impero, che essi definivano: una potestà armata, perchè comprendeva tutti gli atti coi quali il Magistrato costringeva il cittadino ad eseguire i suoi ordini. L'impero poi era diviso in mero e misto. Il primo consisteva nella facoltà di far subire ai colpevoli la pena meritata, e lo definivano: potestas gladii ad animadvertendum in facinorosos homines speciali lege concessa. Il misto consisteva nella facoltà di impiegare i mezzi coattivi occorrenti per l'esecuzione di quanto il Magistrato ordinava, e lo definivano: modica coercitio quae jurisdictioni cohaeret. Prendeva poi il nome di impero misto perchè era sempre unito alla Giurisdizione, in maniera che quando era accordata l'una, s'intendeva accordata anche l'altra, a differenza del mero impero, che poteva esercitarsi solo da colui al quale una legge speciale lo aveva espressamente concesso. Presso i Romani pertanto l'ultimo atto di giurisdizione era la sentenza; giacchè con questa la cognizione della controversia aveva il suo compimento. Tutti gli atti posteriori impiegati per costringere il soccombente ad eseguire la sentenza non appartenevano alla Giurisdizione, ed erano atti d'impero.

Divisioni della Giurisdizione.

I Giureconsulti dividono la Giurisdizione in ordinaria e straordinaria. La prima è quella che compete al Magistrato in forza dei diritti naturalmente annessi alla sua carica. La straordinaria è quella che compete al Magistrato in forza di una speciale disposizione di Legge che gliela accorda.

Presso i Romani p. es. la dazione del tutore era un atto di Giurisdizione straordinaria attribuito in forza di una speciale disposizione della legge

giunia e Tizia nelle Provincie, e della legge Atilia in Roma. Presso di noi parimenti, allorchè nel principio dell'anno 1814 a motivo del blocco di Venezia fu accordata la Giurisdizione d'appellazione alle Corti dei Dipartimenti e a esercitarsi reciprocamente, questa facoltà presentò il carattere di una Giurisdizione *straordinaria*; così la giurisdizione politica in Prima Istanza accordata ai Pretori foresi è straordinaria.

La Giurisdizione si distingue pure in *propria*, in *demandata* e *prorogata*. La propria è quella che viene dal Sovrano affidata immediatamente ad un Magistrato: la *demandata* è quella che il Magistrato cui è propria trasmette ad un altro; cosicchè questo ultimo la riceve dal Sovrano, fonte di ogni Giurisdizione, ~~non propria ed ordinaria~~ ma mediante il fatto del Magistrato cui è propria. Presso i Romani un Magistrato aveva la facoltà di demandare la Giurisdizione sua *propria* ed *ordinaria*: era proibito solo di demandare l'impero *mero*, la giurisdizione *straordinaria* e la *demandata*. Presso di noi invece ha luogo la regola generale, che un magistrato non può mai demandare la sua giurisdizione ad un altro, a meno che la Legge in qualche caso speciale non ve lo abbia autorizzato espressamente. Preciso è in questo proposito il §. 21. della Norma di Giurisdizione „Il Giudice stesso deve esercitare la Giurisdizione a lui competente nel Distretto assegnatogli, e non può incaricare del disimpegno del suo officio un altro, fuori dei casi espressamente contemplati dalle Istruzioni relative„ Questa regola è di evidente utilità per la retta amministrazione

della giustizia. Quando il Sovrano affida ad al=
cuno una giurisdizione s'induce a farlo dietro un
esame accurato delle sue cognizioni e probità: ora
l'attenzione del Sovrano riuscirebbe molte volte
inutile, se il magistrato da lui prescelto fosse in
arbitrio di trasmettere l'esercizio delle sue fun=
zioni ad un'altra persona, che potrebbe forse non
essere dotata delle medesime qualità. La Giurisdi=
zione prorogata si verifica allorchè le parti si
assoggettano volontariamente ad un Giudice,
che non è quello destinato dalla Legge a decidere
la controversia; cosicchè il Magistrato riceve questa
Giurisdizione dal Sovrano mediante il fatto delle
parti litiganti. Quali sieno i casi nei quali
le parti possono col fatto proprio prorogare la
giurisdizione del Giudice lo vedremo più avanti, par=
lando della Competenza.

La Giurisdizione si distingue per ultimo in volon=
taria e contenziosa. Secondo i Romani era volon=
taria quella che si esercitava fra persone che non era=
no in lite e senza cognizione di causa, e viceversa fra contenziosi; l'intervento
del Giudice p. es: alla emancipazione Giustinianea
era un atto di giurisdizione volontaria, perchè le
parti erano fra loro d'accordo, ed il Giudice non
prendeva alcuna cognizione di causa. La sentenza
all'incontro pronunciata sopra una controversia
qualunque presentava il carattere di un atto di
giurisdizione contenziosa perchè eravi lite fra le
parti, ed il Giudice non poteva pronunziarla senza
cognizione di causa. Nella legislazione Romana
questa distinzione era feconda di conseguenze im=
portantissime. La Giurisdizione contenziosa poteva
esercitarsi solo nelle cause in cui il Giudice non aveva

un interesse personale pro tribunali, nei giorni fasti, ed entro i limiti del proprio territorio. La volontaria all'incontro poteva esercitarsi dal Giudice anche nelle cause sue proprie, in qualunque luogo, nei giorni di feria e fuori dei limiti del proprio territorio. Questa distinzione però riusciva incompleta, inquanto s'incontravano molti atti, che presentando uno dei caratteri della Giurisdizione volontaria ed uno della contenziosa, non appartenevano propriamente nè all'una nè all'altra. Tali erano tutti gli atti nei quali il Giudice interveniva con cognizione di causa, senza però che le parti fossero in lite fra loro; p: es: la dazione del tutore l'arrogazione degli impuberi, l'alienazione degli stabili dei minori, e così discorrendo. I Prammatici quindi dovettere ascrivere tutti questi atti ad una terza specie di Giurisdizione, che chiamarono Mista. Presso di noi d'altronde la distinzione della Giurisdizione contenziosa e volontaria nel senso dei Romani non può più aver luogo, mentre allorchè la Legge richiede l'intervento del Giudice in un atto, s'intende sempre che debba intervenire con una qualche cognizione di causa; ed è perciò appunto che egli non può mai esercitare veruna giurisdizione negli affari suoi propri. Alla distinzione della giurisdizione contenziosa e volontaria venne quindi sostituita l'altra di Giurisdizione nelle liti, e fuori delle liti, ossia contenziosa e non contenziosa. La prima si verifica quando vi è una formale controversia fra le parti: la seconda quando non vi è questa formale

controversia. Avvertasi però che nel linguaggio del foro, e spesso anche in quello del Legislatore, alla Giurisdizione non contenziosa si continua a dare il nome di volontaria, onoraria e anche d'Ufficio Nobile.

Stabilita l'idea della Giurisdizione e delle diverse sue specie, bisogna determinare coll'estensione necessaria a quali Autorità sia affidata l'amministrazione della Giustizia Civile presso di noi. Prima però di ciò fare, osserveremo brevemente a quali Autorità fosse affidata presso i Romani, ed a quali sotto l'impero della cessata Legislazione Italiana. Le osservazioni riguardanti il Dir.° Rom.° serviranno a render completa la cognizione di questa celebre Legislazione che regolò per molti secoli l'Europa. Le osservazioni relative alla Legislazione Italiana riusciranno utili in pratica, giacchè in molti casi occorre anche in oggi di conoscerne e saperne applicare i principj.

Stato della giustizia civile sotto i Romani.

Nei primi tempi di Roma, la cognizione delle controversie civili era affidata allo stesso Re, e dopo l'espulsione dei Re passò insieme con quasi tutti i diritti regj nei Consoli e nei Magistrati Supremi, che a quando a quando presiedettero con diverso nome alla Repubblica, come furono i Decemviri, i Tribuni militari con Consolare Podestà, ed i Dittatori. Conoscendosi in seguito che i Consoli continuamente occupati nelle guerre esterne, e quindi quasi sempre lontani dalla città non potevano prestarsi alla decisione delle controversie private, si pensò d'istituire un Magistrato a quest'uopo, a cui fu dato il nome di Pretore. Da principio il Pretore fu un solo, ma in progresso aumentandosi la quantità

degli affari e la estensione del territorio se ne accrebbe a poco a poco il numero, in guisa che ai tempi di Cesare ne furono creati persino sedici. A ciascuno di questi Pretori vennero affidate alcune particolari materie in determinati luoghi della Repubblica; onde ebbero origine i nomi di Pretore urbano, peregrino, tutelare, fedecommessario, e fiscale. Chiunque voleva chiamare in Giudizio una persona, poteva farlo di propria autorità; incontrandolo in qualsivoglia luogo lo eccitava a seguirlo pronunciando una delle seguenti formule: in jus eamus, in jus veni, sequere ad tribunal, in jus ambula. Se il chiamato non aderiva volontariamente, l'altro colla formola licet antestari prendeva a testimonj coloro che trovavansi accidentalmente presenti, d'aver egli adempiuto quanto esigeva la Legge, e quindi, volendo, poteva impiegare anche l'uso della forza privata onde costringere il chiamato a comparire in giudizio. Nessuna circostanza valeva ad esentar da quest'obbligo; e noi ne abbiamo la prova nella disposizione della Legge delle 12. tavole, che riguardo ai decrepiti ed agli ammalati imponeva a colui che gli chiamava in Giudizio l'obbligo di somministrare loro un ~~giumento~~.

Questi principj, che tutta dimostrano la rozzezza dei primitivi Romani, vennero in seguito mitigati; si proibì di usare la forza verso le matrone, gli impuberi, le fanciulle soggette all'altrui autorità, gli ammalati e decrepiti; si proibì di trascinare chicchesia fuori della casa sua propria per

tradurlo in Giudizio, e si proibì ai figli ed ai liberti di chiamare in Giudizio il padre ed il padrone senza prima averne ottenuto il permesso. All'esercizio della forza privata, che a poco a poco andò intieramente in disuso, si supplì con le denunzie, con le lettere, con gli editti dei Pretori, coll'opera degli esecutori; e se malgrado questi mezzi il chiamato non si presentava in Giudizio, il Pretore ve lo costringeva indirettamente, accordando all'Attore il possesso dei beni del contumace, finchè questi non compariva —

Il Pretore rendeva giustizia in un luogo a ciò destinato, elevato in forma di semicircolo che dicevasi Tribunale, e là dovevansi presentare le parti che domandavano la decisione di una controversia. Riguardo agli atti di giurisdizione *volontaria*, e riguardo ad alcune disposizioni di piccola importanza, il Pretore non aveva bisogno di essere nel suo Tribunale: quindi succedendo di frequente che le parti per questi oggetti si presentassero al Pretore, ed egli le ascoltasse nel momento in cui era giunto al piano discendendo dal Tribunale, ebbe origine la espressione: *de plano* cognoscere che si contrapponeva all'altra: *cognoscere pro tribunali*. Quando il Pretore sedeva *pro tribunali* era assistito dal suo Consiglio, che in Roma era composto di 5. cavalieri, 5. Senatori, e di diversi assessori. Questi ultimi erano Giure Consulti destinati a somministrare al Pretore le cognizioni di Diritto di cui avesse bisogno. I Pretori, o decidevano essi medesimi la controversia dietro cognizione di causa, o davano

un Giudice, a cui però prescrivevano la sentenza che doveva pronunziare dopo conosciuta la verità del fatto. Così p: es: se due consanguinei di un defonto fra loro intorno alla qualità della parentela, al grado avessero disputato a chi per Legge toccasse la successione intestata, la controversia essendo tutta di diritto, il Pretore stesso l'avrebbe decisa. All'incontro se Tizio avesse domandata a Mevio la restituzione di una data somma a titolo di mutuo, e questi si fosse difeso negando di averla ricevuta, la questione essendo di fatto, il Pretore avrebbe destinato un giudice, e gli avrebbe detto = se ti apparisce che Mevio sia debitore verso Tizio della somma a titolo di mutuo, condannalo a restituirgliela = Ciascuna delle parti spiegando le sue Azioni ed Eccezioni era in obbligo di osservare scrupolosamente le formule stabilite a questo fine; ed un tal principio era mantenuto con tanto rigore che qualunque innavertenza e sbaglio nella formula, faceva sì che la parte rimanesse soccombente nella controversia.

Stato della Giustizia Civile mentre vigeva il Regno Italico.

L'amministrazione della giustizia Civile sotto l'impero della Legislazione del cessato Regno Italico era affidata a diverse autorità; cioè 1°: ai Tribunali di Commercio; 2°: ai Giudici di Pace; 3°: ai Tribunali di prima Istanza; 4°: alle Corti d'Appello; 5°: alla Corte di Cassazione.

I Tribunali di Commercio composti di commercianti e di un assessore Legale risiedevano nelle principali città mercantili, ove il Governo aveva stimato opportuno di stabilirli. Essi giudicavano

tutti gli affari commerciali di terra e di mare, e tutte le cause che insorgevano nelle pubbliche fiere e mercati. Le loro sentenze erano inappellabili se il valore della cosa controversa non eccedeva le Italiane L. 1200: al di là di questa somma erano appellabili. Nei luoghi ove il Governo non aveva stimato opportuno di istituire un Tribunale di Commercio, ne faceva le veci il Tribunale di prima Istanza. Trattandosi poi di azioni personali o relative a cose mobili non eccedenti il valore di Italiane L. 600 queste anche riguardo agli affari commerciali, spettavano ai Giudici di Pace, i quali pronunziavano inappellabilmente fino alle L. 100. In questo caso l'appellazione della sentenza dei Giudici di Pace era portata ai Tribunali di Commercio ed ai Tribunali civili destinati a farne le veci. Nei cantoni ove non risiedeva o un Tribunale di Commercio, nè un Tribunale Civile destinato alle veci, tutte le cause emergenti per contratti seguiti nelle pubbliche fiere e mercati erano giudicate dal competente Giudice di Pace unito a due negozianti, purchè l'istanza venisse prorotta durante la stessa fiera o mercato e si trovassero ancora nel Cantone tanto l'attore che il Reo. Onde determinare pertanto, se una controversia fosse di competenza di un Giudice di Pace, bisognava esaminare in primo luogo la qualità dell'azione. Se questa era reale e si riferiva ad una cosa immobile, non

spettava mai al Giudice di Pace per quanto te=
nue fosse il valore della cosa controversa: se poi
l'azione era personale, oppure se essendo reale
riguardava una cosa mobile, bisognava in se=
condo luogo esaminare il valore della cosa
controversa dietro l'azione proposta; e se questo
era inferiore alle Italiane L. 600, la causa ap=
parteneva al Giudice di Pace. Le cause quindi in
cui non era possibile di determinare il valore
delle cose controverse per la loro natura e per
le circostanze particolari, non potevano mai esser
giudicate dai Giudici di Pace. Ai Giudici stessi
però era ancor data una giurisdizione più estesa
intorno ad alcuni oggetti che richiedevano o co=
gnizioni locali od una decisione assai pronta,
Pronunciavano quindi inappellabilmente sino
alle 100 lire, ed appellabilmente qualunque fosse
il valore della cosa controversa quando si trattava
dei danni dati ai campi, di rimozione dei ter=
mini, di attentati commessi entro l'anno al corso
delle acque, di pagamento di salarj, di azione
redimitoria dipendente da vendita di animali
e di alcuni altri oggetti che erano precisamente
indicati dalla Legge. I Giudici di Pace avevano
inoltre un'altra incombenza, che le Leggi Italiane
riputavano importantissima, dalla quale anzi
prendevano il loro nome. Consisteva questa
nel contribuire alla conservazione della pace
fra le famiglie, procurando di indurre le parti
ad un amichevole componimento avanti che

gli animi loro venissero ad esacerbarsi in conseguenza degli atti giudiziarj. A tal fine la parte che voleva spiegar l'azione era obbligata di cominciare dal chiamar l'avversario innanzi al Giudice di Pace per la conciliazione. La citazione innanzi ai Tribunali non era valida, se non era accompagnata da un certificato, col quale il Giudice di Pace attestava di aver inutilmente tentato di conciliare le parti. Andavano però esenti da questo esperimento le cause che esigevano grande celerità e quelle che per la natura o per gli oggetti controversi o per la qualità delle parti contendenti non erano suscettibili di transazione.

Nel capoluogo di ogni Dipartimento risiedeva una Corte di Giustizia Civile e Criminale, la quale formava nel suo seno una Sezione Civile. Queste Sezioni, come Tribunali Civili di Prima Istanza giudicavano tutte le cause che non erano dalla Legge attribuite nè ai Tribunali di Commercio nè ai Giudici di Pace. Le loro decisioni erano inappellabili se il valore della cosa controversa non eccedeva le L. 1200, oppure se trattandosi di un reddito annuo non eccedeva le L. 60. In tutti gli altri casi erano appellabili. Alle Sezioni Civili era devoluta anche l'appellazione delle sentenze dei Giudici di Pace ogniqualvolta essa poteva aver luogo. Oltre le Sezioni Civili formanti parte della Corte di Giustizia e residenti nel capoluogo del

Dipartimento, altre Sezioni Civili risiedevano nei luoghi ove il Governo aveva creduto opportuno di stabilire, ed esercitavano negli uffizj civili a riguardo ad una determinata porzione di territorio le stesse funzioni, sotto il nome di Tribunali Civili di I.ª Istanza.

Le Corti di Appello giudicavano sulle appellazioni delle sentenze appellabili proferite dai Tribunali Civili. Avevano inoltre nel loro seno una apposita Sezione detta di Commercio, composta di un egual numero di Giudici e di commercianti e presieduta dal Presidente della Corte d'Appello o da altro Giudice che ne faceva le veci. Queste Sezioni di Commercio giudicavano sulle appellazioni delle sentenze appellabili dai Tribunali di Commercio, nonchè dei Tribunali Civili e dei Giudici di Pace, in quanto facevano le veci di Tribunale di Commercio.

Finalmente eravi la Corte di cassazione residente nella capitale del Regno, la quale propriamente parlando non presentava il carattere di un'Autorità puramente Giudiziaria, ma piuttosto intermedia tra il Sovrano autore delle Leggi ed i Giudici destinati ad applicarle in casi speciali. Le sue attribuzioni si limitavano a mantenere l'esatta osservanza delle Leggi, ed a richiamare le Corti, i Tribunali ed i Giudici che se ne fossero allontanati. Essa pertanto giudicava dell'interesse della Legge e non di quello delle parti contendenti; non conosceva del merito delle cause ma delle decisioni e delle sentenze delle Corti

e dei Tribunali, con l'unico riguardo se fossero o non fossero corrispondenti alle Leggi: annullava quindi tutti i giudicati inappellabili in cui trovava violate le forme essenziali, o manifestamente contravvenuto il testo della Legge e dei Regolamenti di Pubblica Amministrazione. Pronunziava inoltre nelle domande di remissione di causa dall'uno all'altro Tribunale per legittimo sospetto, e nelle questioni di conflitto fra più Corti o Tribunali indipendenti. Quando la Corte di Cassazione cassava ossia annullava una sentenza, perchè contraria alla Legge, non poteva essa medesima pronunciarne un'altra, giacchè in allora avrebbe giudicato dell'interesse delle parti, e sarebbe quindi sortita dai limiti delle sue attribuzioni. Rimetteva pertanto la controversia ad un altro Tribunale o Giudice della medesima specie di quello che aveva pronunciata la sentenza cassata. La decisione della Corte di Cassazione però non aveva forza di legge, onde poteva succedere, che il secondo Giudice o Tribunale trovasse a pronunziare come il primo. Verificandosi questo caso si aveva una prova manifesta dell'oscurità della Legge e del bisogno di una interpretazione autentica per rischiararla onde determinare il vero significato. Allorchè pertanto dopo la prima cassazione il secondo giudicato sul merito veniva impugnato per gli identici motivi per i quali era stato annullato il primo, si ricorreva al Re onde ottenere l'interpretazione

autentica della legge, alla quale poi tutti i Giudici dovevano necessariamente conformare le loro decisioni [illegible]

Secondo la Legislazione del cessato Regno di Italia presso i Tribunali e le Corti vi erano degli Agenti di Governo indicati complessivamente col nome di pubblico ministero. Quelli che esercitavano il pubblico ministero presso i Tribunali prendevano il nome di Regj Procuratori; quelli che lo esercitavano presso le Corti, dicevansi Regj Procuratori Generali. Le principali loro attribuzioni erano gli oggetti criminali; mentre come rappresentanti l'intiera Società dovevano agire contro i colpevoli e farli condannare alla pena stabilita dalla Legge. Avevano però un'ingerenza anche negli affari civili nei quali esercitavano il loro ministero in via di requisizione e non in via di azione. In tutti gli affari riguardanti l'ordine pubblico, l'interesse dello Stato, e delle persone specialmente protette dalla legge perchè riputate incapaci a difendersi da se, il Tribunale e la Corte avanti di pronunziare una decisione qualunque, era in obbligo di sentire il Regio Procuratore. Questi dava le sue conclusioni, ossia sottoponeva alla Corte od al Tribunale le proprie osservazioni, e terminava indicando la determinazione che egli reputava giusta in quel caso. La mancanza delle conclusioni del Regio Procuratore, quando erano richieste dalla Legge, somministrava un motivo per domandare la ritrattazione della Sentenza pronunziata. Il voto però del Regio Procuratore era puramente

consultivo, e quindi il Tribunale e la Corte non erano obbligati di uniformarvi la loro decisione. Oltre gli affari in cui i Regj Procuratori dovevano necessariamente essere sentiti, essi potevano interporre il loro ministero anche in tutte le altre cause civili se lo credevano necessario; ed i Tribunali e le Corti avevan sempre facoltà di interpellarli ex officio.

Della Giurisdizione Austriaca

Tale era la situazione delle Pubbliche Autorità riguardo all'amministrazione della Giustizia Civile, allorchè nell'anno 1814. vennero queste Provincie occupate dalle armi Austriache, e quindi incorporate all'Impero Austriaco, ed erette in Regno Lombardo-Veneto colla Sovrana Patente 7. Aprile 1815.

In conseguenza dell'avvenuto cangiamento di Governo alle Autorità Giudiziarie stabilite nel Regno d'Italia, ne vennero di mano in mano sostituite delle altre, e furono pure assegnati i limiti delle loro rispettive giurisdizioni. Fra le molte disposizioni che ebbero luogo intorno a questo oggetto, meritano specialmente di essere considerati i due Proclami 21. e 30. Gennajo 1815. dall'Aulico Commissario Organizzatore Giudiziario, la Notificazione Governativa 15. Giugno 1816. e relativa Circolare 27. Giugno 1816 del Tribunale d'Appello di Venezia, il Sovrano Rescritto di Gabinetto 6. Marzo 1816. pubblicato con Notificazione 12. Marzo 1816. e la relativa Circolare 28. Giugno 1816. del Tribunale d'Appello, le Notificazioni Governative 3. e 4. Febbrajo 1818.

e finalmente la Norma di Giurisdizione 29. 7bre 1819. pubblicata ed attivata nel 7bre 1820. Dietro il complesso delle citate disposizioni nel Regno Lombardo Veneto vi sono delle Autorità a cui è affidata generalmente l'amministrazione della Giustizia Civile negli affari sì di contenziosa che di volontaria Giurisdizione riguardo a tutte le persone in genere, e vi sono delle Autorità alle quali è affidata l'amministrazione della Giustizia Civile soltanto riguardo ad alcune particolari materie, o soltanto riguardo ad una particolar classe di persone.

Autorità giudiziarie nell'attuale Regno Lombardo Veneto

Le prime nel linguaggio dei Giure Consulti possono essere indicate col nome di Giudici ordinarj; le seconde con quello di Giudici speciali, o di Giudici di eccezione.

Dei Giudici ordinarj.

I Giudici ordinarj a cui è affidata una giurisdizione generale riguardo a tutti gli oggetti civili ed a tutte le persone in generale, sono i Tribunali di Prima Istanza e le Preture.

I Tribunali di Ia. Istanza vennero istituiti nelle Provincie dipendenti dal Governo Generale di Milano colla Notificazione 3. Febbrajo 1818. e nelle Provincie dipendenti dal Governo di Venezia colla Notificazione 15. Giugno 1816. e 4. Febbrajo 1818. Essi risiedono in ogni capoluogo di Provincia ed estendono la loro giurisdizione negli affari civili sul Distretto annesso alla città di loro residenza. Riguardo però alle cause nelle quali si tratta della nullità o dello scioglimento di un matrimonio o della dichiarazione di morte di

uno dei conjugi, i Tribunali di Prima Istanza estendono la loro giurisdizione sull'intera Provincia in cui risiedono. L'esperienza avendo fatto conoscere che la Procedura presso i Tribunali collegiali di Iª Istanza riusciva troppo lunga e complicata per gli affari di piccola entità e per quelli la di cui decisione non presenta d'ordinario gravi difficoltà, colla Notificazioni 3 e 4. Febbrajo 1818. vennero pure istituite le Preture Urbane.

In ogni capoluogo di Provincia pertanto oltre un Tribunale di Iª Istanza risiede anche una Pretura Urbana. In Milano ed in Venezia ve ne sono due. In quanto al territorio estendono la loro giurisdizione al pari dei Tribunali di Iª Istanza in tutto il Distretto annesso al capoluogo della Provincia. I Distretti di Milano e di Venezia sono divisi in due parti rispettivamente assegnate alle due Preture Urbane ivi residenti. All'epoca della prima istituzione delle Preture Urbane la giurisdizione civile loro affidata venne limitata a decidere ed a far eseguire i loro giudicati nelle cause di azioni personali al pagamento di somme non eccedenti le Ital. L. 250: Ma le loro attribuzioni vennero estese ed ampliate dalla Norma di Giurisdizione 29. 7bre 1819. in forza della quale le Preture Urbane giudicano in oggi:

1°. Le liti di denunzia per finita locazione e rilascio delle cose locate.

2°. le pretensioni delle persone di servizio

verso i loro padroni quando non fossero qualificate per la Procedura Politica, o non appartenessero ad un'altra Prima Istanza per essere dipendenti da Atti ereditarj o di Concorso.

3°. Le Azioni procedenti da ingiurie, in quanto non siano di competenza Politica o Criminale.

4°. Le domande di pagamento di pigione delle case e di livelli, qualora non sia controverso il diritto di massima all'esazione del canone.

5°. Le domande dipendenti da Azioni personali od altre pretensioni non oltrepassanti il valore di L. 150. Italiane.

Questa disposizione di legge, che determina la giurisdizione delle Preture Urbane può dare origine a varj dubbj. Si può domandare in primo luogo se l'espressione: le Preture Urbane giudicano le liti di denunzia per finita locazione e rilascio delle case locate, attribuiscono loro la cognizione di tutte le liti di denunzia per finita locazione tanto di case che di fondi, oppure solamente la cognizione delle liti di denunzia per finita locazione di case. In favore della prima opinione si può dire, che il genetivo delle case si riferisce naturalmente alla sola parola rilascio, a cui trovasi immediatamente aggiunto, non essendovi alcun motivo di riferirlo anche alla parola precedente locazione; molto più che se la volontà del Legislatore fosse stata diversa, invece del vocabolo locazione, il quale a senso del Codice Civile comprende ed i terreni e le case,

avrebbe adoperato il vocabolo *pigione*, il quale riguarda particolarmente queste ultime. In favore della seconda opinione si può dire all'incontro che il genetivo *delle case* deve riferirsi tanto alla parola *rilascio* quanto alla parola *locazione*, osservando specialmente che non avvi una virgola intermedia che divida la frase: d'altronde se il Legislatore restringe senza dubbio la giurisdizione delle Preture Urbane al solo *rilascio delle case locate* e più avanti al solo *pagamento di pigioni delle case*, si può con ragione argomentare per analogia che abbia loro affidata anche la cognizione soltanto delle liti di *denunzia per finita locazione delle case*, e ciò tanto più in quanto che la denunzia non è che una legittima e necessaria conseguenza della prima. Queste ultime ragioni mi sembrano di una forza prevalente; e quindi ritengo che le Preture Urbane non possano giudicare delle liti di denunzia per finita locazione di terreno. Ammessa una tale opinione, può insorgere una nuova difficoltà, allorchè la locazione comprende nello stesso tempo e case e fondi. In allora io ritengo, che si deve avere riguardo alla qualità della cosa principale. Se la cosa principale è la casa, le Preture Urbane eserciteranno la loro giurisdizione ancorchè siavi unito per accessorio un qualche fondo, come p: es: un orto o un giardino. Se la cosa principale è il fondo, la lite apparterrà al Tribunale di Prima Istanza, ancorchè siavi unita una qualche

casa, comprese una o più abitazioni coloniche. Questa risposta ha il suo fondamento nel §. 1091. del Codice Austriaco Civile, che dietro la qualità della cosa principale vuole che si determini se il contratto sia di pigione o di fitto.

Si può domandare in secondo luogo, se il Legislatore parlando di pretensioni delle persone di servizio verso i loro padroni, intenda di comprendere le pretensioni di qualunque genere o quelle soltanto dipendenti dal fatto del servizio prestato, e così pure se intenda di comprendere le sole pretensioni delle persone che trovansi ancora al servizio del loro padrone al momento in cui agiscono ovvero anche quelle che fossero proposte dopo cessato il servizio. La lettera della Legge favorisce in ambedue i dubbj proposti l'opinione accennata la prima. Io peraltro preferirei la seconda, ed accenno le ragioni. Le Preture Urbane vennero istituite ad oggetto di procurare ai cittadini nei casi di piccola entità e nelle questioni la cui decisione non presenta d'ordinario gravi difficoltà un'amministrazione della giustizia più pronta di quella che potrebbe aspettarsi dai Tribunali collegiali di Iª Istanza. Ora queste ragioni che militano riguardo alle pretese di servizio verso i loro padroni dipendenti dal fatto del servizio prestato, non possono estendersi alle pretese dipendenti da altri fatti estranei al servigio; altrimenti si caderebbe nell'assurdo di rendere illimitata la giurisdizione, per se circoscritta, delle Preture

Urbane, per la sola circostanza che la controversia pende fra una persona di servizio ed il suo padrone. All'incontro le pretese delle persone di servizio dipendenti dal servizio prestato conservano sempre la stessa natura tanto se il servizio continua, quanto se è già cessato, e quindi non avvi ragione di assoggettarle alle Preture Urbane nel primo caso, e non nel secondo. Si può inoltre osservare, che ammettendo una massima diversa, la disposizione del Legislatore diverrebbe quasi inutile, essendo assai rari in pratica i casi in cui una persona che trovasi ancora al servizio di un altra, muova una pretesa giudiziaria in confronto del padrone.

Si può domandare in terzo luogo, se quando il Legislatore parla delle domande di pagamento di livelli intenda dei soli livelli dovuti pel dominio diretto di una casa, od anche di quelli dovuti pel dominio diretto di un fondo. L'osservazione che il Legislatore ha affidate alle Preture Urbane le sole liti di rilascio delle case locate e le sole domande di pagamento delle pigioni delle case potrebbe somministrare un argomento per sostenere che la loro giurisdizione debba essere circoscritta ai soli livelli di case. Io propenderei però per l'opinione contraria, perchè il Legislatore nell'atto stesso che parlando delle pigioni ha cura di restringerle alle sole case, lascia indefinita l'idea di livello, ed adopera in seguito la parola canone che nella sua generalità abbraccia certamente anche le contribuzioni dovute al proprietario diretto di un fondo, come apparisce dai §. 1123. 1135. del Codice Civile

Si può domandare per ultimo, se quando il Legis=
latore attribuisce a queste Preture Urbane le do=
mande dipendenti da azioni di crediti o di altre
Azioni non oltrepassanti il valore di L. 250. inten=
da di parlare delle sole azioni personali od anche
delle reali, o persino delle reali relative ad uno
stabile; ed è a questo caso, in cui la risposta pre=
senta la maggiore difficoltà. Da una parte si può
dire che le parole ed altre pretensioni prese nella loro gene=
ralità comprendono anche le azioni reali; dall'al=
tra si può dire egualmente, che se il Legislatore
intendeva parlare di tutte le azioni qualunque fos=
se la loro natura, bastava che egli dicesse le do=
mande dipendenti da azioni non oltrepassanti
il valore di L. 250. Le parole intermedie per crediti
od altre pretensioni diventavano un pleonasmo,
e quindi si sarebbero ommesse. Da una parte
si può considerare che le Preture Urbane essendo
istituite per affrettare l'amministrazione della
giustizia nelle cause di poca entità, niente im=
porta il genere dell'azione, quando il valore della
cosa controversa non ecceda la somma fissata.
Dall'altra si può considerare egualmente che
le liti affidate alle Preture Urbane lo sono nel
supposto che la loro decisione non presenti in
generale gravi difficoltà; supposto che più non
regge quando loro si attribuisce la cognizione
di ogni genere di azione. Nè a facilitar la strada

per sortire da questo bivio può agevolare la circostanza che la Notificazione 3. e 4. Febbrajo 1818 con cui le Preture Urbane furono instituite, abbiano espressamente circoscritta la giurisdizione loro alle sole azioni personali; perchè se ne possono dedurre due argomenti contrarj. Si può dire da una parte che se il Legislatore avesse voluto ritenere nella Norma di Giurisdizione il principio già stabilito dalle citate Notificazioni, lo avrebbe novellamente espresso colla medesima chiarezza. Si può dire dall'altra che se il Legislatore avesse voluto distruggere il principio già fissato, lo avrebbe dichiarato espressamente, od almeno avrebbe dichiarato con tali parole che togliessero ogni dubbio. Se noi dovessimo spiegare il nostro parere in questa imbarazzante questione, inclineressimo per l'opinione che attribuisce alle Preture Urbane le sole Azioni personali. Giova avvertire che le Preture Urbane non avendo altra giurisdizione che quella loro attribuita dalla Norma di Giurisdizione, tutti gli affari che non trovansi loro espressamente assegnati, saranno per ciò solo di competenza dei soli Tribunali di Iª Istanza; quindi le Preture Urbane non potranno immischiarsi negli affari di giurisdizione volontaria, nè giudicare le cause in cui il valore della cosa controversa o non è suscettibile di determinazione, o non è ancor determinato al momento della domanda.

La Giurisdizione delle Preture Urbane ristretta a certi oggetti determinati, attribuisce loro

senza dubbio la qualità di Giudici speciali, ossia di
eccezione. Noi perattro abbiamo creduto meglio di
parlarne subito dopo i Tribunali di Iª Istanza in
quanto si possono considerare come accessorj dei
Tribunali medesimi.

Le Preture propriamente dette, che vengono
talvolta indicate col nome di Preture Forensi, ven=
nero istituite nelle Provincie dipendenti dal Go=
verno di Milano colla Notificazione 3. Febbrajo
1818. e nelle Provincie dipendenti dal Governo di
Venegia colla Notif.ª 4. Febbrajo 1818. In tutti i
Distretti che non sono annessi ad un Capo-luogo
di Provincia, l'amministrazione della giustizia
Civile è affidata ad una di queste Preture, la qua=
le estende la sua giurisdizione su tutto il Distretto
assegnatole; e risiede nel luogo stabilito dalle
Governative disposizioni. È chiaro per se che dal=
la generale giurisdizione delle Preture restano
escluse le cause sopraccennate, relative a nullità,
a scioglimenti di Matrimonio, ed a dichiarazione
di morte di uno dei Conjugi della Provincia.

Contro la decisione dei Tribunali di Iª Istanza
e delle Preture, si ricorre in IIª Istanza ai Tribu=
nali d'Appello. Questi Tribunali d'Appello nel Regno
Lom-Veneto sono due, uno istituito con Risolu=
zione Sovrana 23. Xbre 1814. pubblicata dall'Aulico
Commissario Organizzatore con Proclama 21. Gen=
najo 1815., e risiede in Venegia, ed estende la sua
giurisdizione su tutte le Provincie soggette al Gover=
no generale di Venegia; l'altro istituito con Risoluzione

Sovrana 23. 8bre 1815. pubblicata con Notifica-
zione 25. 9bre dello stesso anno, e risiede in Mi-
lano ed estende la sua giurisdizione su tutte le
Provincie soggette al Governo Generale di Milano.

Contro le decisioni del Tribunale d'Appello,
nei casi in cui la Legge lo permette, si ricorre in
Revisione, in terza ed ultima Istanza al Senato
Lomb. Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia
residente in Verona, che entrò in attività col
1.° Agosto 1816. ed estende la sua giurisdizione su
tutto il Regno Lomb-Veneto. Per conoscere più pre-
cisamente la natura e le attribuzioni del Senato,
gioverà riferire il Sovrano Rescritto di Gabinetto
che lo istituì, non che la relativa Circolare del
Tribunale d'Appello di Venezia. Ecco le parole
del Sovrano Rescritto pubblicato dal Governo di
Venezia con Notificazione 12. Marzo 1816.

" Durante il mio soggiorno in questo Regno, mi
" sono fatto un dovere di prendere in matura consi-
" derazione i bisogni de' miei sudditi Italiani rispet-
" to all'amministrazione della Giustizia, attesa spe-
" cialmente la circostanza della seguita attivazione
" di un nuovo Codice e del rinovato sistema nella
" Procedura Giudiziaria, non difficilmente mi sono
" convinto che malgrado la maggior volontà dei
" Dicasteri, vi restava qualche oggetto che poteva
" esigere un provvedimento, e che si faceva sentire
" qualche non irragionevole desiderio non ancora
" appagato. Nell'interna persuasione che il miglior
" modo di tendere allo scopo sia l'istituzione di una
" più avvicinata corrispondenza fra le Autorità Giudiziarie,

che in continuo contatto ponno più facilmen= „
te cooperare, mi sono determinato di ordinare „
che il Senato Italiano del mio Supremo Tribu= „
nale di Giustizia si trasferisca immediatamente „
in questo Regno. Il medesimo avrà la propria „
sede in Verona, e presieduto dal suo Vice-Presi= „
dente, si occuperà a condurre al più sollecito „
compimento tutti gli oggetti relativi all'organiz= „
zazione Giudiziaria, e dovrà assumere la Revisione „
dei Processi del Regno Lom-Veneto. – „

La circolare poi 28. Giugno, colla quale il Tri=
bunale d'Appello di Venezia communicò a tutte le
Autorità Giudiziarie l'istituzione del Senato Lom=
bardo Veneto è la seguente:

Piacque a S. M. con Sovrano suo Rescritto del „
25. Aprile anno idem di risolvere che il Senato „
Italiano dell'Im. Rº. Tribunale di Giustizia abbia „
a trasferirsi in Verona, ed ivi esercitare l'ammi= „
nistrazione della giustizia, estendendo la sua „
Superiore Autorità sopra tutti i Tribunali Giudi= „
ziarj costituiti nelle Provincie tutte del Regno „
Lom-Veneto, in egual modo come la esercita il „
Supremo Tribunale di Vienna sopra le rimanenti „
parti degli Stati Austriaci, la Dalmazia e l'Alba= „
nia, in quanto però non venga quella in qualche „
parte limitata da ulteriori Superiori Restrizioni. „
Godrà esso Senato delle prerogative di rassegnare „
i suoi rapporti direttamente a S. M. al pari del Supremo Tribu= „
nale di Giustizia, come al pari del medesimo esso „

„ pure corrisponderà cogli Aulici Dicasteri, Eccelsi Ri=
„ Governi, Regj Appelli, e Generali Comandi Militari.
„ La Giurisdizione però del Tribunale d'Appello della
„ Dalmazia, resterà pure, come sin qui, dipenden=
„ te da quella parte del Supremo Tribunale che ri=
„ mane in Vienna, come altresì, tanto il Presidente
„ come il Vice-Presidente, e l'intero Aulico Senato,
„ e segnatamente il Presidente del medesimo in
„ qualità di Vice-Presidente o secondo Presidente
„ del Supremo Tribunale di Giustizia in Vienna, si
„ riterranno subbordinati al Presidente di quel
„ Supremo medesimo Tribunale.

Dei Giudici speciali

Le materie che vengono assegnate alla cognizione dei Giudici speciali, e che formano quindi il soggetto di una speciale determinazione, sono:

1°. Gli affari di Commercio.
2°. gli affari marittimi.
3°. gli affari relativi alle miniere.

Negli affari di Commercio colla Notificazione 15. Giugno 1816. venne istituito un apposito Tribunale Mercantile Cambiario Marittimo residente in Venezia, e colla Notificazione 7. Febbrajo 1818. venne pure istituito un Tribunale Mercantile Cambiario in Milano. In quanto agli affari che da leggi particolari sono chiamati di Commercio e di Cambio, questi due Tribunali estendono la loro giurisdizione su tutte le Provincie soggette il primo in Venezia, il secondo in Milano, nelle altre Provincie gli affari di simil genere

spettano ai Tribunali di I.ª Istanza, i quali esten=dono la loro giurisdizione sull'intera Provincia di loro residenza. Negli oggetti Marittimi il solo Tribunale Marittimo residente in Venezia estende la sua giurisdizione su tutto il Regno Lom-Veneto. Riguardo finalmente le Miniere, la Norma di Giu=risdizione contiene soltanto la seguente dichiarazione:

"Le controversie che risguardano un oggetto avente in forza della legge un immediato rapporto colle Miniere esistenti nel Regno Lom-Veneto, sono di competenza di quei Tribunali ai quali viene attri=buita da leggi particolari la giurisdizione negli af=fari delle miniere del Regno". Anche da tutti questi Giudici speciali di I.ª Istanza si ricorre in II.ª Istanza ai Tribunali d'Appello respettivamente sedenti in Milano ed in Venezia, e da questi si ricorre in Revisione al Senato Lom-Veneto del Supremo Tri=bunale di giustizia residente in Verona.

[illegible] Militari.

Le persone non soggette ai giudici ordinarj, e che di=pendono anche da Giudici speciali per quanto concer=ne l'amministrazione della Giustizia Civile sono i Militari. I Giudici speciali di I.ª Istanza, da cui i Militari dipendono sono gli Auditoriati, ed il Giudizio Delegato Militare Misto. Ogni Reggi=mento sì d'Infanteria che di Cavalleria, nonchè qualunque altro Corpo Militare ha un Giudice detto Auditore, il quale amministra la Giustizia Civile sì negli affari di giurisdizione contenziosa, che in quelli di non contenziosa su tutti gli

individui soggetti al Corpo medesimo. In ogni luogo poi di residenza del Comando Generale Militare havvi un Tribunale che prende il nome di Giudice Delegato Militare, il quale estende la sua giurisdizione su tutto il territorio dipendente dal Comando generale Militare. A questi Giudici Delegati Militari sono soggetti i Militari tutti che non appartengono ad alcun Corpo determinato, come p: es: i Generali, le amministrazioni Militari di qualunque nome e natura, ed i Reggimenti considerati nella loro totalità come persone morali.

Contro le decisioni dei Tribunali di Iª. Istanza si ricorre al Tribunale d'Appello Generale Militare residente in Vienna, il quale entrò in attività col 1º. Gennajo 1803. come apparisce dall'Aulico Decreto 24. 9bre 1802. così concepito:

„ S: M. l'Augustissimo nostro Sovrano ha grazio=
„ samente disposto che col 1º Gennajo 1803. sia isti=
„ tuito in Vienna un Tribunale d'Appello Generale
„ per l'intera Armata, la quale in tal modo avrà
„ il benefizio di tre Istanze nell'amministrazione
„ della Giustizia in parità dei sudditi soggetti alla
„ Giurisdizione Civile, ed estenderà la sua giurisdi=
„ zione sopra l'intiera Armata. La Suprema Autori=
„ tà Militare è il Consiglio Aulico di Guerra sedente
„ in Vienna —

Gioverà avvertire che restano soggetti alla Giurisdizione delle speciali Autorità ora indicate, non solo tutti gli individui destinati a combattere contro i nemici esterni dello Stato, e che prendono

propriamente il nome di Militari; ma anche
quelli che servono effettivamente in qualunque
Corpo Militare, sebbene non destinati a combattere,
come p: es: i Chirurghi, i Medici, i Capellani, quelli
che hanno dimesso l'attività di servizio colla riser=
va però del carattere militare, e dell'uniforme, e
normale, i domestici finchè sono al servizio del
Militare, le Mogli, le vedove, i figli e gli orfani.
Gli Ufficiali, e molto più i soldati al servizio di
Potenze estere rimangono nel nostro Stato sog=
getti ai Giudici ordinarj. Così parimenti con Cir=
colare 8. Maggio 1817. dell'Appello di Venezia venne
resa nota la determinazione, che i membri della
Guardia d'onore Veneta negli oggetti civili devono
essere soggetti alle competenti Autorità giudiziarie,
come lo erano avanti di entrare nella Guardia stessa.
Qualora poi vi occorresse in pratica di conoscere
con maggior precisione quali persone debbansi ascri=
vere alla classe dei Militari, ed in quali casi
dipendano dalle Autorità speciali giudiziarie, po=
trete consultare la Norma di Giurisdizione della
Marina di Venezia 21. 7bre 1824. e la Norma di
Giurisdizione Militare dell'anno 1756. riferite
dal Sennover nel suo Manuale pei Giudici, ed
Avvocati sotto il §. 93 e 33. del Regolamento del
Processo Civile; il Decreto Aulico 10. 7bre 1808.
ed altre disposizioni riferite dal Borsieri nel
suo Manuale del Codice dei Delitti sotto il §. 221.

la Notificaz.e 18. 8bre 1816. del Governo di Venezia, e le Circolari 27. Aprile e 3. 7bre 1817. del Governo di Milano.

Del Tribunale delle Prede –

Avvertite per ultimo che Sua Maestà con Sovrana Risoluzione 23. Aprile 1817. per decidere le questioni sulle prede marittime fatte nell'ultima guerra dei Legni armati dell'I. R.a Marina ha istituito in Venezia un Tribunale delle Prede composto dal:

Presidente del Tribunale Civile di I.a Istanza che lo presiede; da un Consigliere di Governo; da un Consigliere dello stesso Tribunale di I.a Istanza; da un Consigliere Legale del Tribunal Mercantile; e da due Assessori del Ceto Mercantile. E ha pure istituito nella stessa città un secondo Tribunale delle Prede in 2.a Istanza e definitivo, al quale ha luogo il Ricorso sopra i giudicati di I.a Istanza suddetta, ed è composto del Presidente del Tribunale d'Appello in qualità di Presidente; da tre Consiglieri di Governo; da due d'Appello, e dal Presidente del Tribunale Mercantile –

Con altra Sovrana Risoluzione 4. Luglio 1817. vennero assegnate alli stessi Tribunali anche le cause in oggetto di prede dell'anno 1809. rimaste pendenti presso il Governo di Fiume. Le suddette Sovrane Risoluzioni furono pubblicate dal Governo di Venezia con Notificaz.e 23. 8bre 1817.

Degli Uffizj fiscali.

Vi sono nell'Impero Austriaco dei Pubblici Funzionarj indicati col nome complessivo di Fisco, e destinati a sostenere in giudizio gli

interessi dello Stato, e delle persone morali, ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ che sono sotto l'immediata
protezione dello Stato. Nel Regno Lom-Veneto
il Fisco è composto di due Uffizj Centrali, l'uno
di Venezia e l'altro di Milano, e di un Aggiunto
Fiscale presso ogni Tribunale di Iª Istanza. Io par=
lerò del Fisco riguardo soltanto alle Provincie Ve=
nete, giacchè gli stessi principj si applicano anche
alle Provincie Lombarde.

L'Uffizio Fiscale centrale di Venezia communi=
ca direttamente con tutte le Autorità delle Pro=
vincie Venete, usando però diversi modi di
communicazione secondo le diverse Autorità,
con cui si mette in corrispondenza. Col Governo
Generale, col Tribunale d'Appello, coi Tribunali
di Iª Istanza, e colla Direzione generale di Polizia
communica in via di consulta; cogli altri Uffizj
uguali communica in via di Nota e cogli Aggiun=
ti Fiscali ~~[illegible]~~ finalmente
in via di Ordinanza. Occorrendo all'Uffizio Fiscale di
mettersi in corrispondenza coi Dicasteri, ed Uffizj
fuori delle Provincie Venete, non può farlo diret=
tamente, ma deve rivolgersi al Governo, il qua=
le dà le providenze opportune.

Gli Aggiunti Fiscali fuori di Venezia com=
municano d'ordinario col solo Uffizio Fiscale Cen=
trale: in caso d'urgenza però, e specialmente quan=
do il ritardo possa compromettere in qualche modo
gli interessi di quelli, cui è affidata loro la difesa,
communicano direttamente anche colle altre

Autorità, quando siano richiesti del loro pare=
re fiscale in oggetti d'Uffizio.

Il primo dovere dell'Uffizio Fiscale Centrale è quello di esaminare, se le controversie siano chiaramente, e legalmente appoggiate alla giustizia, oppure se appariscano dubbiose, o finalmente se si trovano destitute affatto d'appoggio. Le controversie che l'Uffizio Fiscale trova conformi alla Giustizia per parte dello Stato, deve sostenerle avanti i Tribunali com=petenti con tutta l'attenzione e con tutto l'im=pegno. Riguardo alle controversie che all'Uf=fizio Fiscale appariscono dubbiose, egli è in dovere di proporre al Governo con un rappor=to motivato, se sia conveniente il sopirle con una transazione, ed a quali condizioni potrebbe questa essere fatta. Per ultimo quando l'Uf=fizio Fiscale crede, che la controversia per parte dello Stato sia affatto destituta d'appoggio, de=ve pure con rapporto motivato manifestare questa sua opinione al Governo, consigliandolo ad abbandonare la causa. Notate però che quando si tratta di sostenere la causa l'Uffizio Fiscale deve farlo da se; quando invece si tratta di transi=gerla, o di abbandonarla, l'Uffizio Fiscale non ha che un voto puramente consultivo, che il Governo può o seguire o trascurare, come egli reputa più conveniente.

Sebbene l'Uffizio Fiscale Centrale sia incaricato dell'esame preventivo di tutte le controversie, in cui entra il Fisco, nondimeno vi sono dei casi, in

[illegible]le amministrazioni che devono essere tutelate dall'Uffizio Fiscale, possono rivolgersi immediatamente agli Aggiunti fiscali. Ciò ha luogo allorchè trattasi di affari urgenti, nei quali ogni dilazione potrebbe riuscire di documento allo Stato, od alle persone morali, che ne godono immediatamente la tutela; ed in allora gli Aggiunti fiscali, come già si è detto, sono tenuti a mettere subito in opera i mezzi necessarj per sostenere le analoghe ragioni.

Anche le cause patrocinate dal Fisco vengono trattate coi metodi ordinarj di Procedura, al pari di tutte le altre fra privato e privato. Soltanto nel momento in cui si tratta di pronunziare la sentenza, interviene nelle cause fiscali agitate innanzi il Tribunale di I.ª Istanza in Venezia un Membro del Governo, e presso gli altri Tribunali Provinciali un Delegato governativo. Appena dopo il rapporto del Giudice relatore, questo membro del Governo, o questo Delegato Governativo, presenta tutte le osservazioni, che crede opportune a dilucidare la controversia, ed indica la sentenza, che secondo lui dovrebbe essere pronunciata. Il suo voto però è puramente consultivo, e quindi nè i giudici sono obbligati a seguirlo, nè si conta nella decisione della causa.

Confronto fra la legislazione Italica e l'austriaca —

Compita l'indicazione delle pubbliche Autorità, a cui nel Regno Lombardo-Veneto è affidata l'amministrazione della giustizia negli affari civili, riesce facile il conoscere quale sia la principale differenza che s'incontra sotto questo rapporto fra la legislazione

attuale, e quella del cessato Governo Italico. La Legislazione Italiana, propriamente parlando, aveva stabilito due sole Istanze; l'attuale invece ne ha stabilite tre. Sotto la cessata Legislazione vi erano due sole Istanze, perchè non poteva considerarsi come terza la Corte di Cassazione, la quale non giudicava dell'interesse delle parti, ma solo di quello della Legge, limitandosi ad annullare le Sentenze delle Autorità Giudiziarie, che l'avessero manifestamente violata. Nella Legislazione attuale il Supremo Trib.° di Giustizia presenta invece il carattere di una terza Istanza, mentre se le Sentenze di 1.a Istanza e d'Appello sono divise fra loro, egli, dietro il reclamo della parte soccombente in Appello, esamina nuovamente la controversia, e la decide in modo definitivo, non solo per l'interesse della legge, ma anche per quello delle parti.

Il sistema delle due Istanze presenta a prima vista l'importante vantaggio di una maggiore sollecitudine, ma presenta ad un tempo dei gravi inconvenienti, che restano tolti, o diminuiti col sistema delle tre Istanze. Il primo di questi inconvenienti consiste in ciò, che spesse volte nel sistema delle due Istanze resta soccombente la parte che ha avuto un numero molto maggiore di voti in suo favore, contando complessivamente il voto favorevole dei primi Giudici, e quello dei Giudici d'Appello. Io p. es. vinco la causa in 1.a Istanza, perchè tutti cinque i Giudici convengono nel darmi ragione. Portata la controversia in Appello, tre Giudici mi danno ragione, e quattro mi danno torto; (contiamo

i voti complessivamente, io ne ho otto in favore, e soli quattro contrarj, eppure ho perduta la causa. Il sistema delle tre Istanze, concedendomi nel caso di discordia fra le due Istanze, un ulteriore reclamo, diminuisce l'accennato inconveniente. Dico che lo diminuisce, perchè a toglierlo del tutto sarebbe necessario, che ciascuna delle due prime Istanze fosse composta di un solo individuo.

Un secondo inconveniente nel sistema delle due Istanze quello si è di rendere del tutto inutile la prima sentenza, cosicchè in ultima analisi la decisione della controversia dipende da un solo Tribunale. Cosa importa alle parti il vincere od il perdere la causa in 1.a Istanza dal momento che la vittoria, o la perdita dipende unicamente e definitivamente dalla sentenza d'Appello? Quindi è che spesse volte sotto il cessato Governo, anche nelle cause di maggior importanza, vedevansi le parti trattare le cause avanti i primi Giudici per semplice formalità, e riserbare tutto il nerbo e le forze delle loro ragioni avanti le Corti d'Appello, dalle quali soltanto dipendeva l'esito della controversia. Nel sistema delle tre Istanze, come è stabilito fra noi, anche la sentenza del primo Giudice acquista una somma importanza. E per verità chi ha vinta la causa di prima Istanza, trovasi in oggi in una situazione molto migliore, mentre, se l'Appello conferma, non havvi luogo ad ulteriore reclamo: se l'Appello riforma, egli può ricorrere in Revisione, cosicchè per vincere basta che gli dia ragione l'Appello; per perdere bisogna che gli dia torto l'Appello, ed il Supremo Tribunale di Giustizia —

D'altronde anche il vantaggio della maggiore sollecitudine, che presenta il sistema delle due Istanze, non è così grande, quanto taluno potrebbe crederlo a prima vista. Se trattasi di controversie facili a decidersi, succederà senza dubbio che i Giudici di Appello pronunzieranno una Sentenza conforme a quella di 1ª Istanza, ed essendo tolto in tal caso ogni reclamo ulteriore, il sistema delle tre Istanze offre la stessa rapidità di quello delle due istanze. La maggior perdita di tempo si verifica adunque soltanto nelle controversie difficili, oscure ed imbarazzanti, in cui le Autorità Giudiziarie dopo matura ponderazione, manifestano opinioni contraddittorie; ed è ben facile a riconoscere quanto in tal caso, il discapito di una qualche perdita di tempo, sia largamente compensato dal vantaggio di un terzo Giudizio, pronunziato da un Tribunale Superiore, il quale tolga quella disparità di voti, che risulta dalle contrarie Sentenze dai due primi Tribunali —

Dietro queste considerazioni, io credo di poter conchiudere, che il sistema delle tre Istanze, come è stabilito tra noi, corrisponde meglio del sistema delle due istanze addottato dal cessato governo al grande scopo della retta amministrazione della Giustizia Civile —

Regole per poter proporre in giudizio un'Azione —

La persona che propone in giudizio un'Azione, chiamasi *Attore*; la persona verso cui l'Azione è proposta dicesi *reo convenuto*, ed anche *reo*, o *convenuto* soltanto. Notate dunque che avere un'azione, ed essere Attore sono due cose ben distinte fra loro. Chiunque ha un diritto, pel cui esercizio può ricorrere alle pubbliche Autorità, ed invocare l'assistenza della forza

pubblica, ha un'azione, ma non è Attore finchè non presenta effettivamente la sua domanda. All'incontro chi presenta in giudizio una domanda senza che gli competa il diritto, che egli pretende di esercitare, è attore, ma non ha un'azione.

Onde far valere un'azione in Giudizio regolarmente, ed in conformità di quanto prescrivono le Leggi, bisogna aver presenti alcune massime, che io credo potersi ridurre a cinque:

I°. bisogna aver l'azione che si vuole esercitare, e che questa non possa essere nè tolta, nè diminuita da veruna eccezione.

2°. bisogna avere la facoltà di proporla in giudizio, ed in caso d'incapacità di stare in Giudizio da se, bisogna proporla col mezzo delli proprj legittimi rappresentanti.

3°. Bisogna esercitarla contro quella persona, a cui incombe la relativa obbligazione. Che se questa non può stare in giudizio da se, bisogna esercitarla verso i suoi legittimi rappresentanti.

4°. Bisogna portarla avanti il Giudice competente.

5°. bisogna proporla ed esercitarla nei modi, e con le cautele e formalità prescritte dalla legge.

Per conoscere se una persona abbia un'azione, è d'uopo determinare il fatto colle sue circostanze, ed esaminare se queste somministrino tutti gli estremi voluti dalla legge, onde attribuirle il diritto, di cui si tratta. Questo confronto costituisce propriamente ciò che i GC. dicono applicazione della legge al fatto, ed è l'operazione la più frequente, e nello stesso tempo la più difficile del Giure Consulto pratico.

Un mio Agente p: es: incaricato di alienare i generi che si raccolgono sopra i miei fondi, vende e consegna ~~[illegible]~~ una quantità di grano ad una persona notoriamente insolvibile, concedendole una lunga dilazione al pagamento del prezzo. Per esaminare, se attesa l'impossibilità di ottenere il prezzo del grano dal compratore, mi competa un'Azione verso del mio Agente, io apro il Codice Civile, e trovo al §. 1012 che il Mandatario è tenuto a riparare il danno cagionato per sua colpa al Mandante. Da qui deduco, che la legge per accordare un'azione al Mandante verso il mandatario ricerca tre cose

1°. Che il Mandante abbia realmente sofferto un danno.

2°. Che questo danno glielo abbia cagionato il Mandatario.

3°. Che il Mandatario stesso glielo abbia cagionato per propria colpa.

Esamino il fatto, e trovo che io ho sofferto un danno; che l'ho sofferto a cagione del Mandatario, perchè questi ha stipulato il contratto di vendita, e trovo, che ho sofferto il danno per colpa di esso mandatario, perchè egli senza un'evidente negligenza non poteva consegnare il grano venduto a persona notoriamente insolvibile senza riceverne subito il prezzo, od una corrispondente garanzia. Riconoscendo adunque che il fatto somministra tutti gli estremi richiesti dalla legge per accordarmi un diritto di risarcimento in confronto del mandatario; io concludo, che ho l'azione corrispondente = Se invece il mio Agente avesse venduto

biada a persona generalmente riputata capace di pagare il prezzo, ancorchè in seguito avesse questa a fallire, ed effettivamente non la pagasse, il fatto mi somministrerebbe bensì i due primi estremi voluti dalla legge, vale a dire l'estremo del danno sofferto, e l'estremo del danno cagionatomi dal Mandatario, ma non avrei il terzo estremo, cioè la colpa del mandatario stesso, e quindi sarei costretto a conchiudere che non ho un'azione d'indennizzazione in confronto del mio Agente.

Lo stesso metodo si deve pure osservare ogniqualvolta trattasi di conoscere se la legge accorda, o non accorda un'eccezione, sia per diminuire un'azione, sia per differire gli effetti di un'Azione intentata. Gioverà avvertire che nell'applicazione della Legge al fatto bisogna aver presente l'intero complesso della Legislazione, onde rinvenire tutti gli estremi necessarj a costituire un diritto; estremi che spesso si trovano sparsi in diversi luoghi, ed in diversi rami di Legislazione.

Oltre all'Azione, bisogna avere la facoltà di proporla in giudizio. È questa la seconda delle massime da noi stabilite. Vi sono infatti molte persone, alle quali non essendo concessa la libertà di amministrare i proprj affari, non hanno la facoltà di stare in giudizio da se, e quindi il Giudice non può aver riguardo alla loro domanda. Tali sono p:es: i minori, i furiosi, i mentecatti, i prodighi dichiarati e simili. Le azioni spettanti a queste persone devono essere proposte in giudizio col mezzo dei loro legittimi rappresentanti, come lo sono p:es: i tutori, i curatori, gli amministratori etc.

Colla terza delle nostre massime abbiamo detto, che l'Attore deve proporre l'azione verso colui, al quale incombe l'obbligazione relativa. Coll'azione non si fa che esercitare un diritto innanzi alle Pubbliche Autorità, onde ottenere l'adempimento del relativo dovere. È dunque essenziale alla natura stessa dell'azione il doverla esercitare soltanto verso la persona, a cui incombe l'obbligo relativo. Un'azione reale dovrà essere proposta verso quello che attualmente ci turba nell'esercizio del nostro diritto: un'azione personale verso quello, che ne ha assunta la relativa obbligazione. Sarebbe assurdo e ridicolo nello stesso tempo, che esercitassi p. es. l'azione vindicatoria verso uno che non è detentore della cosa di mia proprietà; o che domandassi la restituzione di una somma ad altri che a quello cui l'ho prestata ed a' suoi eredi.

Qualora poi la persona cui incombe l'obbligazione non potrà stare in giudizio da se, l'azione dee proporsi contro i suoi legittimi rappresentanti; poichè altrimenti il Giudice non potrebbe avervi alcun riguardo. Per determinare le persone che non ponno stare in giudizio da se, e così pure, per determinare precisamente le persone destinate a rappresentarle, è necessario di ricorrere al complesso delle leggi in generale, e più particolarmente alle leggi civili e politiche. Noi avremo occasione di occuparci ancora di questa materia, allorchè riferiremo le disposizioni del Capitolo VI. del nostro Regolamento, che tratta della facoltà e dell'obbligo di agire e di difendersi in giudizio.

Colla quarta delle massime da noi stabilite abbiamo detto, che l'azione deve essere portata innanzi al Giudice competente, vale a dire innanzi al

Giudice che dalla Legge è destinato a giudicare in quel tal caso. La materia della competenza forma una parte essenziale della Procedura Civile, e quindi noi ci troviamo obbligati a trattarla con estensione proporzionata all'importanza del soggetto.

Regole per conoscere quale sia il Giudice competente –

Le regole per conoscere in ogni caso qual sia il Giudice competente, possono, a mio credere, ridursi alle tre seguenti:

1°. L'azione deve sempre proporsi innanzi al Giudice destinato dalla Legge a conoscere e giudicare di quel dato genere di azione.

2°. Se i Giudici ai quali la legge affidò la cognizione di quel genere di azioni, sono più d'uno, l'azione deve essere proposta innanzi al Giudice, da cui dipende la persona del Reo Convenuto.

3°. Si devono osservare i diversi gradi di giurisdizione.

La prima di queste regole è per se stessa evidente. La giurisdizione di una qualunque Autorità, come già abbiamo veduto altre volte, è sempre circoscritta ai limiti fissati dal Sommo Imperante, da cui emana. Un Giudice adunque conserva il carattere di pubblica Autorità solamente riguardo a quel tal fine di azioni, di cui lo stesso Sommo Imperante gliene ha affidata la cognizione. Gli atti che egli facesse relativamente ad azioni di una specie diversa, sarebbero invalidi. È per ciò dunque evidente, che di un'azione civile non si potrà mai portare innanzi ad un Tribunale Criminale, nè un'azione civile propriamente detta innanzi ad un Tribunale di Commercio, nè una domanda relativa ad oggetti di pubblica amministrazione innanzi ad un Tribunale Civile,

e così discorrendo. Per ben applicare la regola di cui parliamo, basterà aver presente quanto ho già detto intorno ai limiti prescritti alla giurisdizione delle diverse pubbliche Autorità, alle quali è affidata nel Regno Lomb-Veneto l'amministrazione della Giustizia negli affari Civili.

Se avvi un Giudice solo, al quale il Sovrano abbia affidata la cognizione del genere di azioni a cui appartiene quella che si vuole esercitare, la cosa non offre ulteriore difficoltà, e questo Giudice è senza dubbio il competente. Così p: es: se si trattasse di proporre un'azione per una preda marittima fatta nell'ultima guerra, non essendovi che il solo Tribunale delle prede in Venezia, a cui siasi affidata la cognizione di questo genere di azioni, noi concluderemo immediatamente, che questo Tribunale è il Giudizio competente. Un tal caso però si verifica assai di rado, ed il più delle volte noi troviamo molti Giudici, a cui il Sovrano ha affidata la cognizione del genere di azioni, a cui appartengono quelle, che si vogliono esercitare. Fa d'uopo allora ricorrere alla seconda delle regole stabilite, vale a dire proporre la domanda innanzi al Giudice personale del Reo convenuto, ossia al Giudice da cui dipende la persona del Reo convenuto. È questo appunto il notissimo principio delli Prammatici, che l'Attore segue il Foro del Reo.

Varie ragioni indussero ad adottare questo principio:

I. Tanto il diritto, quanto l'obbligazione non si presumono; in pendenza quindi della controversia si deve possibilmente favorire il Reo, pel quale milita la presunzione della libertà: È dunque ben naturale

che l'attore venghi obbligato a proporre la propria domanda innanzi al Giudice personale del Reo, onde rendere a quest'ultimo meno incomodo, e meno dispendioso l'esercizio della propria difesa.

2°. Se l'attore inoltre ha la facoltà di proporre la sua azione in quel tempo, che più gli piace, e questa facoltà è limitata soltanto dal tempo fissato per la prescrizione; egli ha dunque tutto il comodo o di recarsi egli stesso al luogo, ove risiede il Giudice personale del Reo, o d'incaricare altra persona che faccia le sue veci, informandola delle proprie ragioni, e trasmettendole i documenti necessarj. Il R. C. all'incontro dopo spiegata l'azione, non ha che un termine assai limitato per produrre le sue difese: quindi se fosse costretto a produrle innanzi al Giudice personale dell'attore, che molte volte potrebbe risiedere in un luogo assai lontano, o bisognerebbe concedergli dei termini lunghi, ritardando in tal guisa il processo con danno d'ambe le parti, o si cadrebbe nell'assurdo di non lasciargli tempo sufficiente per raccogliere e presentare in giudizio i proprj mezzi di difesa. La ragione pertanto, e l'interesse stesso delle parti litiganti, giustificano la massima che abbiamo sopraccennata.

Circostanze che determinano il Giudice personale del Reo convenuto.

Onde poi conoscere quale sia il Giudice competente del Reo Convenuto, bisogna esaminare

1°. la qualità personale del Reo

2°. Il luogo del suo domicilio

L'esame della qualità personale del Reo riesce indispensabile per determinare se egli sia soggetto

a Giudici ordinarj, od a Giudici Militari o speciali. Se il reo è un Militare, soggetto ad un determinato Corpo, il suo Giudice personale sarà l'Auditore del Corpo, a cui appartiene. Se poi il R. C. militare non è soggetto ad un Corpo determinato, ovvero se non è militare, il suo Giudice personale nel primo caso è il Giudizio delegato militare misto, e nel secondo caso il Giudice ordinario, nel cui territorio giurisdizionale ha il suo domicilio.

Per non errare nell'applicazione di questa regola, bisogna distinguere accuratamente coi G.ⁱ C.ⁱ il domicilio dalla dimora, mentre quello e non questa determina la competenza del Giudice.

La dimora è il luogo in cui un individuo soggiorna in un tempo determinato: il domicilio è il luogo, in cui un individuo soggiorna abitualmente, ed in cui ha la sede de' suoi affari ed il principale suo stabilimento. Il Trib.ᵉ di Padova p: es: è il mio Giudice personale, perchè soggiorno abitualmente ed ho la sede de' miei affari in Padova. Lo stesso Trib.ᵉ adunque continuerà ad essere il mio Giud.ᵉ personale, ancorchè io andassi a soggiornare per alcuni mesi in Venezia, oppure ancorchè in ciascun anno usassi di passare in qualche luogo di Campagna per dimorarvi alcuni mesi, posto in un territorio giurisdizionale di altro Giudice.

La regola generale da noi stabilita, che fa dipendere la determinazione del Giud.ᵉ competente dal domicilio del R.ᵉ C.ᵒ, può riuscire talvolta insufficiente, o perchè il reo non ha verun domicilio, o perchè ha degli stabilimenti in varj luoghi, senza

che si possa conoscere quale fra questi sia il principale.

Il primo dei casi indicati si verifica in tutti coloro, che soggiornano alternativamente in diversi luoghi, senza fissare in alcuno di essi la sede dei proprj affari, come sono in gran parte i cantanti, i ballerini, i comici, ed altri simili. La Norma di Giurisdizione taglie ogni difficoltà intorno a questo proposito, dichiarando nel §. 2. che per quelli, i quali non hanno verun domicilio, è considerato luogo di domicilio quello della temporaria loro dimora.

Il secondo dei casi indicati si verifica in coloro che dividono la sede dei loro affari, ed il loro soggiorno in varj luoghi, di maniera che non è possibile il determinare dove abbiano il loro domicilio. Se il dubbio pende fra un luogo di campagna ed uno di città, la Norma di Giurisdizione lo taglie fissando nello stesso §. 2. la regola seguente: chi abita una parte dell'anno in città e l'altra parte in campagna, si considera domiciliato in città = Se il dubbio pende invece fra due Città, o fra due luoghi di campagna, noi non abbiamo una precisa disposizione di legge su cui fondare la nostra opinione. Nondimeno quando in fatto non siavi alcuna ragione per preferire un luogo all'altro, io sono di parere che resti in facoltà dell'attore di portare la sua domanda innanzi a quello dei Giudici, che più gli aggrada. Ammettendo una opinione diversa, noi cadressimo nell'assurdo di collocare l'attore nell'impossibilità di presentare la sua domanda ad un Giud.^e competente, e di concedere

in ogni ipotesi al reo la facoltà di opporre l'eccezione Declinatoria.

Le persone che vivono sotto l'altrui dipendenza in guisa, che secondo i principj legali non si reputano avere un domicilio loro proprio, restano soggette al Giud. competente della persona, da cui dipendono. Questo principio riceve la sua applicazione riguardo alle Mogli, ai figli costituiti in patria podestà, ed altre persone di servizio, §. 19. Norma di Giurisdizione! I figli legittimi e quelli che dalla legge sono appariparati ai legittimi, finchè dura la patria podestà, come anche le mogli, sono soggetti al Giud. competente della persona del padre di famiglia o del Marito. Quand'anche infatti la Moglie ed i figli vivessero separati dal marito o dal padre, una tale separazione è considerata dalla legge come puramente accidentale, e quindi non costituisce un domicilio distinto. Riguardo poi alle persone di servizio fa d'uopo distinguere §. 11. Norma di Giurisd. se sono soggetti alla patria podestà, od alla tutela, e il loro domicilio non dipende in verun modo da quello del padrone: se poi non dipendono nè dal padre nè dal tutore, bisogna distinguere ancora; se abitano col padrone, seguono il domicilio del padrone med.; e se non abitano col padrone, si ritengono domiciliati nel luogo, ove prestano il servizio.

Eccezioni alla regola che fa dipendere la competenza del Giudice dal domicilio del R. C.

La regola generale che fa dipendere la determinazione del Giud. competente negli affari contenziosi civili dal domicilio del Reo Convenuto

va soggetta a varie ed importanti eccezioni, che meritano d'essere ben ritenute, e queste si riscontrano, come si può avvedersene

I°. Nel caso di azioni reali sopra beni immobili.

2°. nelle cause risguardanti il Fisco.

3°. nelle cause in cui è parte un Pretore.

4°. in quelle in cui è parte un suddito Ottomano.

5°. in quelle in cui l'obbligato ha determinato il luogo nel quale adempirà la sua obbligazione.

6°. nel caso di petizioni dirette verso più consorti in lite.

I°. Eccezione. Le azioni che hanno per oggetto un diritto reale sopra beni immobili (§. 3. Nor. di Giurisd.e) devono proporsi innanzi al Giud.e nel cui distretto Giurisd.e sono situati i beni immobili, a cui l'azione si riferisce, sì perchè l'oggetto primario, al quale è la controversia diretta in tal caso è lo stabile, sì perchè l'esercizio di un diritto reale relativo ad uno Stabile non deve essere reso più difficile dalla distanza del luogo, in cui è domiciliato il R.° Conv.°. Se io p: es: vorrò proporre un'azione di vindicazione rapporto ad una Casa situata in Vicenza, e posseduta attualmente da una persona domiciliata in Verona, non dovrò presentare la domanda al Trib.e di I. Istanza in Verona, Giud.e personale del R.° C.°, ma bensì al Trib.e di Vicenza, Giud.e del luogo ove è situata la Casa, sulla quale io pretendo di esercitare il diritto reale di Dominio. Fu appunto in conseguenza di questo principio che la Sovrana Risoluz.e 22. Giugno 1825. pubblicata dal Governo di Venezia con Notificaz. 15. 8bre 1825,

stabilendo una procedura sommarissima riguardo alle questioni per turbamento di possesso, le dichiara di esclusiva competenza delle Preture Foresi od Urbane nel rispettivo Circondario giurisdiz.le in cui si trova l'oggetto della controversia.

Se poi l'immobile in cui si riferisce l'azione, fosse situato nel territorio giurisdiz.le di varj Giudici, il che può verificarsi facilmente nelle possessioni di molta estensione, argomentando per analogia da altri casi consimili decisi dalla legge, io sono di parere che la domanda dovrebbe essere presentata a quel Giudice, nel cui territorio trovasi la maggior parte dello Stabile in questione fi competente quel tribunale nel cui circon[illegible] [illegible] è [illegible] [illegible]

II.a Eccezione. Le cause nelle quali è parte come Attore o come Reo l'Uffizio Fiscale, sia per se, sia per l'interesse di qualunque altro da lui patrocinato, ancorchè riguardassero diritti reali sopra cose immobili, sono di competenza del Trib.le Civ.le di I.a Istanza della Capitale in cui risiede l'Uffizio Fiscale, cioè nel Regno Lom.-Veneto dei Trib.li Civ.li di I.a Istanza di Milano e di Venezia, i quali perciò vengono considerati come il foro speciale del Fisco. Supponete p.as. che il Fisco voglia rivendicare una Casa posta in Verona, e posseduta da una persona domiciliata in Verona. Sebbene tanto la persona del Reo, quanto lo stabile a cui si riferisce il preteso diritto di dominio, siano soggetti al Trib.le di Verona, nondimeno, essendo parte in causa l'Uffizio Fiscale, il Giud.e competente sarà il Trib.le Civ.e di I.a Istanza in Venezia.

Dalla massima che assoggetta ai soli Trib.li Civ.li di I.a Istanza di Milano e di Venezia le cause, in cui è parte

l'Uffizio Fiscale, sono eccettuate:

1°. Le cause sopra le contravvenzioni alle Leggi di finanza, e l'applicazione delle pene da esse stabilite.

2°. Le cause nelle quali hanno parte i pubblici istituti, le corporazioni, comunità, o qualunque privato, ove questi sieno patrocinati dal Fisco sotto pena di nullità.

3°. Le cause nelle quali l'Uffizio Fiscale essendo Attore in forza di autorizzazione Governativa, prescelse di portare la domanda al Trib.[e] di I.[a] Istanza della Provincia, ove emerge la questione.

In questi tre casi le cause sono devolute al Trib.[e] di I.[a] Istanza, in cui si verifica il soggetto della lite. Notate però che nei due primi casi l'Uffizio Fiscale deve necessariamente e da se stesso presentare la domanda al Trib.[e] di I.[a] Istanza della Provincia in cui emerge la lite; mentre nel terzo caso ha invece la facoltà di farlo soltanto, allorchè ne ottenga l'autorizzazione dal Governo.

4°. Nei casi di sequestro è facoltativo all'Uffizio Fiscale, di presentare la domanda di sequestro al Giud.[e], nel cui distretto si trova la cosa da sequestrarsi. Essendo questa una semplice facoltà, non havvi dubbio che l'Uffizio Fiscale può anche presentare la domanda di sequestro al Giud.[e] speciale, ossia al Trib.[e] di I.[a] Istanza del luogo in cui risiede ...

5°. Negli affari risguardanti lettere di cambio, od oggetti Marittimi e le Miniere, anche l'Uffizio Fiscale deve seguire il Giud.[e] appositamente istituito per la decisione delle controversie Marittime, Cambiarie e delle Miniere.

6°. Le cause sì attive che passive risguardanti l'Erario Militare, spettano ai Tribunali Militari, ancorchè vi prenda parte l'Uffizio Fiscale per patrocinare l'erario stesso.

III.ª Eccezione. Per le cause nelle quali è parte un Pretore costituito in Uffizio, la giurisdiz.e che altrimenti spetterebbe alla Pretura, viene esercitata dal Tribunale di I.ª Istanza della rispettiva Provincia.
Sebbene l'espressioni usate dalla Legge sieno alquanto generali, io ritengo però, che l'eccezione ora indicata debba limitarsi al solo caso, in cui la Pretura, alla quale spetterebbe la decisione della controversia, sia quella stessa affidata al Pretore, che è parte in causa. Se la controversia appartiene ad una Pretura diversa, parmi, che non sia più parte in causa il Pretore costituito in Uffizio, e che in conseguenza abbia a seguirsi la regola generale. Quindi se io vorrò p: es: domandare il pagamento di un credito in confronto del Pretore di Este, il giudice competente non sarà la Pretura di Este, ma il Trib.e di Padova. All'incontro se vorrò domandare la rivendicazione di una Casa situata al Dolo e posseduta dal Pretore di Este, si applicherà la regola generale, e la domanda si dovrà presentare innanzi alla Pretura di Dolo.
IV.ª Eccezione. Le cause nelle quali è parte un suddito della Porta Ottomana, sia come attore o come Reo, sono di competenza del Trib.e Civ.e di I.ª Istanza in Milano, per le Provincie Lombarde, e di quello di Venezia per le Provincie Venete. La scelta poi fra l'uno o l'altro dei due Tribunali indicati, dipenderà al solito dal domicilio, o in mancanza di domicilio, dalla dimora del R.º C.º Supponete che un suddito Ottomano voglia chiamare me in Giudizio, egli dovrà proporre la sua azione avanti al Trib.e Civ.e di Venezia perchè io sono domiciliato in una delle Provincie Venete. Supponete all'incontro, che io voglia citare in Giudizio un suddito Ottomano domiciliato in

Brescia, oppure senza verun domicilio, ma dimorante in Brescia, io dovrò presentare la mia domanda al Trib.e Civ.e di Milano. N. B.

Nelli accennati tre casi, ossia nelle cause in cui è parte il Fisco, un Pretore od un suddito Ottomano, la competenza è dalla Legge attribuita ai Trib.i di 1a Istanza esclusivamente; quindi noi concluderemo, che al Tribunale di 1a Istanza deve l'attore presentare la sua domanda, quand'anche questa fosse di tal natura, che nei casi ordinarj spetterebbe alla cognizione delle Preture Urbane.

Va Eccezione. Chi si è obbligato al pagamento od all'adempimento di un'obbligazione in un luogo determinato, può essere convenuto avanti il Giudice, che sarebbe il competente se egli avesse il domicilio in quel luogo, ove ha promesso di pagare o di eseguire l'obbligazione. Supponete p.e. che una persona domiciliata in Mantova siasi obbligata di pagarmi in Venezia la somma di lire 100, oppure di fabbricarmi una casa in Venezia, o di consegnarmi in Venezia una certa quantità di mercanzie dietro un affare di commercio. Onde costringerla all'adempimento della sua obbligazione, potrò chiamarla nel primo caso innanzi alla Pretura Urbana; nel 2do dinanzi al Trib.e Civ.e di 1a Istanza; e nel terzo dinanzi al Trib.e Mercantile di Venezia, come se fosse domiciliata in questa Città. Siccome poi la legge adopera la parola può, così non avvi dubbio, che se l'attore non fa uso dell'accordatagli facoltà, e presenta la domanda al Giud.e personale del Reo, questi non ha diritto di opporre l'eccezione declinatoria: quindi negli esempj indicati dipenderà dalla mia volontà di portare la domanda innanzi ai Giudici di Venezia, od innanzi ai Giudici di Mantova.

N. B. [illegible] avverso [illegible] della Norma di Giurisdizione

VI.ª Eccezione. Le petizioni dirette contro più Consorti in lite, devono prodursi avanti il Giud.e a cui compete la giurisdizione riguardo al primo nominato nella petizione, ossia sta in arbitrio dell'attore di presentare la sua domanda a quello che più gli piace fra i varj Giud.i personali de' varj consorti in lite, usando la semplice avvertenza di porre per primo nella Petizione quel consorte a cui Giud.e personale egli preferisce di presentare la sua domanda. Essendovi però fra i Consorti in lite l'Uffizio Fiscale, od una parte dal medesimo patrocinata, e l'una e l'altra si considera come primo nominato, vale a dire la domanda dovrà sempre essere presentata a quel Giud.e che sarebbe il competente se l'Uffizio Fiscale o la parte dal med.e patrocinata non avessero altri Consorti in lite.

La Norma di Giurisdiz.e stabilisce alcune altre eccezioni che si riferiscono alla domanda di prorogazione, di riconvenzione, o di conferma di sequestro. Noi però, onde evitare per quanto è possibile le ripetizioni, ci riserveremo a parlarne, allorchè scorreremo i capitoli del Regolamento del processo Civile relativi alle indicate materie. Per la stessa ragione rimetteremo al Capitolo del Processo Edittale l'esame del principio stabilito dalla Norma di Giurisdiz.e, che in caso di aprimento di concorso dei creditori, il Giud.e competente per gli atti di concorso è quello a cui era soggetta la persona dell'oberato.

V
Continuazione dell'argomento per conoscere il Giud.e competente.

Il momento, a cui si deve aver riguardo nel determinare la competenza del Giud.e dietro le regole stabilite, è quello dell'introduzione della causa; nè i fatti posteriori, in forza dei quali il R.° C.° passa sotto la giurisdiz.e di un altro Giud.e, possono servire di fondamento all'eccezione declinatoria. La Norma di Giurisdiz.e

dichiara quindi espressamente al §. 17. che una causa introdotta avanti il Giud.e competente mediante l'intimazione della petizione, deve continuarsi avanti lo stesso Giudice, quand'anche il R.° C.° avesse nel frattempo cambiato domicilio; altrimenti il R.° C.° a forza di successivi cambiamenti di domicilio, fatti opportunamente, quando la controversia è prossima al suo termine, potrebbe render vana la procedura dell'attore, ed impedirgli per sempre l'esercizio e la conservazione de' proprj diritti. - Lo stesso principio stabilito riguardo al cambiamento di domicilio, lo applicheremo per analogia anche ai cambiamenti di qualità nella persona, come sarebbe p. es. se il R.° C.° militare durante il tempo della controversia, perdesse assolutamente un tale carattere, e viceversa se il R.° C.° in pendenza di causa venisse ascritto alla Milizia - Giovera avvertire però, che dietro le parole usate dal Legislatore, e da me riferite, siamo autorizzati a conchiudere che, onde una causa possa dirsi introdotta avanti ad un determinato Giud.e, non basta che la Petizione sia stata presentata, ma si richiede inoltre, che sia stata anche intimata al R.° C.° Le eccezioni a cui va soggetta questa regola nel caso di concorso, le troveremo nel Capit. IX. del Processo Editale.

La Norma di Giurisdiz.e stabilisce il principio generale, già altre volte accennato, che il Giud.e stesso deve esercitare la giurisdiz.e a lui competente nel Distretto assegnatogli, e non può incaricare del suo disimpegno d'Ufficio un altro, fuori dei casi espressamente dalla legge contemplati. Ora la stessa Norma di giurisdizione

al §. 22. dice, che trovandosi legalmente impedito il giud.e competente, sopra istanza dell'una o dell'altra parte e sopra rapporto del giud.e stesso, il Tribunale di Appello ne delega un altro, ed è rimesso eziandio al prudente discernimento del Trib.e stesso di passare a tale delegazione ad istanza della Parte, anche fuori del caso di legale impedimento.........

Avvertite poi che tutti gli individui ed i beni, che si trovano nel Distretto del giud.e, soggiaciono alla sua giurisdiz.e, in quanto che le sentenze ed i Decreti pronunziati competentemente ~~contemporaneamente~~ da un altro Giudice, non possono essere mandati ad esecuzione se non dal giud.e nel cui Distretto esiste la persona o la cosa.

Colla terza ed ultima delle regole stabilite per determinare la competenza del giud.e, noi abbiamo detto, che bisogna osservare diversi gradi di giurisdiz.e, e si passare necessariamente per diverse istanze fissate dalla legge. Non sarà adunque lecito, neppure a pretesto di abbreviare il corso della controversia, di portare la domanda direttam.e al Trib.e d'Appello; come non sarà lecito di reclamare direttamente al Supremo Tribunale di Giustizia contro una sentenza di 1.a istanza.

Della incompetenza in ragione di materia ed in ragione di persona.

Da quanto abbiamo detto finora riguardo alla incompetenza del Foro, è agevole il desumere che si danno due sorta d'incompetenza ben distinte fra loro. La prima dicesi in ragione di materia, e si verifica quando la domanda è portata innanzi ad un giud.e, a cui il Sovrano non ha affidata la cognizione di quel genere di azioni, o quando sono violati i gradi di giurisdizione.

La seconda dicesi in ragione di persona, e si verifica quando la domanda è proposta innanzi ad un Giudice competente bensì in ragione di materia, perchè il Sovrano gli ha affidata la cognizione di quel genere di azioni, ma che non è il Giud.^e da cui dipende la persona del R.^o C.^o Così p. es. se io propongo una domanda di nullità di Matrimonio, innanzi ad una Pretura, questa è incompetente in ragione di materia, perchè la materia della controversia, ossia la nullità del Matrimonio, venne dal Sovrano esclusivamente affidata alla cognizione dei soli Trib.^li di 1.ª Istanza. Lo stesso si direbbe se io portassi direttam.^te ad un Trib.^e d'Appello la medesima domanda, senza averla proposta in 1.^a Istanza. — All'incontro se io domando innanzi al Trib.^e di Padova il pagamento di 1000 lire, che mi sono dovute da una persona domiciliata in Venezia, il Trib.^e di Padova non è incompetente in ragione di materia, perchè le azioni di credito comprese nella classe generale delle azioni civili formano parte della giurisdiz.^e affidata dal Sovrano a tutti i Trib.^li di 1.^a Istanza, ed a tutte le Preture. L'incompetenza adunque del Trib.^e di Padova nel caso supposto dipende soltanto dalla circostanza, che esso non è il Giud.^e personale del R.^o C.^o e quindi è una incompetenza in ragione di persona.

Le disposizioni del Legislatore con cui determina la competenza dei Giud.^i in ragione di materia, sono leggi d'ordine pubblico, tendenti ad assicurare il bene dell'intera Società colla retta distribuzione dei poteri, e colla regolare amministrazione della giustizia. Le disposizioni

invece, con cui il Legislatore determina la compe=
tenza dei Giud.i in ragione di persona, non presentano
il carattere di leggi d'ordine pubblico, perchè sono in=
trodotte soltanto in vantaggio delle parti; e la loro
inosservanza non arreca alcun danno alla Società.
L'ordine sociale sarebbe interam.te stravolto se un
Trib.e Criminale potesse giudicare una controversia
civile; un Giud.e civile infliggere una pena ad un de=
linquente; una Autorità amministrativa decidere
una causa civile etc.: ma niente importa alla Società
che un mio creditore di <u>1000</u> lire faccia valere il suo
diritto innanzi al Trib.e Civ.e di Milano o dalla Pretura
d'Este, piuttosto che avanti al Trib.e di Padova.

Da queste osservazioni ne viene di conseguenza,
che l'incompetenza in ragione di materia non può
mai essere approvata dal consenso delle parti litiganti,
e che lo può essere all'incontro l'incompetenza in ragio=
ne di persona. L'incompetenza in ragione di materia
potrà adunque essere opposta non solo dal Reo, ma
d'ambedue le parti, ed in qualunque stato di causa;
e se anche le parti non l'opponessero, sarà dovere
del Giud.e il rilevarla ex <u>officio</u>, e l'astenersi dal pren=
dere ulteriore cognizione della controversia; e per=
sino dopo che il Giud.e incompetente avrà pronunciata
la sua sentenza, le Parti hanno diritto di accusarla
di nullità. Trattandosi invece d'incompetenza in
ragione di persona, il solo Reo ha il diritto di opporre
l'eccezione declinatoria, perchè l'Attore si è già assog=
gettato volontariam.te al Giud.e incompetente, presen=
tandogli la sua domanda; ed anche il Reo perde questo

diritto subito che espressam.te o tacitam.te riconosce la giurisdizione del Giud.e incompetente, nel qual caso appunto si verifica quella specie di giurisdiz.e, che dai G.ti C.ti è detta prorogata, della quale altrove parleremo.

Il riconoscimento del Reo è espresso quando egli con una formale dichiarazione manifesta la sua volontà di assoggettarsi per la decisione della controversia al Giud.e incompetente per ragione di persona. E' tacito, quando egli o si difende in merito, o lascia trascorrere il termine fissato dalla legge senza opporre l'eccezione declinatoria. Quale sia questo termine, e quale il modo, con cui l'eccezione declinatoria deve essere proposta, lo vedremo più avanti —

Dietro la disposizione dell'Titolo 3. del Codice Civile Italiano, era invalso generalm.te l'uso, che le parti nello stipulare una Convenzione, dichiaravano di assoggettarsi volontariam.te in tutte le controversie, a cui la convenzione poteva dare origine, ad un determinato Giud.e, eleggendo a questo fine il loro domicilio convenzionale in un luogo soggetto alla giurisdizione del Giud.e stesso. Dopo l'attivazione del Codice Civile vigente, i G.ti C.ti furono divisi di opinione intorno all'efficacia di questo patto, finchè sopravenne la Norma di Giurisdiz.e, che espressam.te dichiara,,: che non è valido il patto preventivo, " in forza di cui venisse stabilita la competenza di " un Giud.e diverso da quello determinato dalla legge.,," Lo scopo di questa disposizione, essendo evidentem.te diretto a togliere le accennate questioni di domicilio convenzionale, con cui le parti assoggettavano ad un Giud.e incompetente in ragione di persona, tutte le

controversie, che potevano derivare da un contratto, prima di conoscerne la natura ed il soggetto, io sono di parere, che soltanto a queste elezioni di domicilio convenzionale debbasi restringere la nullità pronunziata dalla Legge. Dunque anche in oggi sarebbe, a mio credere, valido il patto, in forza del quale le parti convenissero di assoggettare una determinata controversia, di cui conoscono preventivamente il soggetto, ad un Giud.e incompetente in ragione di persona, sebbene il patto stesso abbia luogo prima della presentazione della domanda in Giudizio. Così per es. se io in un contratto di vendita o di affittanza, inserisco il patto, che tutte le controversie, a cui un tale contratto desse origine, siano giudicate dal Trib.e di Padova, ancorchè il R.o C.o fosse domiciliato a Venezia; un tal patto è invalido e non può produrre alcun effetto legale; ma se invece dopo la vendita o l'affittanza insorgesse una controversia fra me e l'altro contraente, che io fossi disposto a portare in giudizio, sarebbe, per quanto credo, valido il patto, con cui il compratore o l'affittuale dichiarasse d'essere contento che io presenti la mia petizione innanzi al Trib.e di Padova, piuttostochè a quello di Venezia.

L'incompetenza dei Giudici ordinarj nelle controversie, in cui il reo convenuto è un militare, è senza dubbio in ragione di persona. I principj generali da noi stabiliti ci porterebbero quindi a concludere, che il R.o C.o militare può assoggettarsi volontariamente ai Giudici ordinarj, riconoscendone la giurisdiz.e in modo tacito od espresso. Ma la Norma di Giurisdizione dichiara invece, che le persone Militari non possono sottomettersi ad un Giudice incompetente; (§. 20.) e ciò era

stabilito anche in forza di una Circolare del Consiglio Aulico di Guerra 12. 7bre 1807, la quale dichiara, che nessun individuo militare può abbandonare il proprio foro competente, senza rendersi meritevole di castigo, e che gli atti eseguiti contro un tale divieto sono soggetti a nullità. — Queste proibizioni sono fondate sull'osservazione, che il foro speciale dei Militari non è introdotto soltanto in loro favore, ma involge oggetti di ordine pubblico, in quanto tende ad impedire, che i Militari vengano distratti dall'adempimento dei loro doveri per comparire a difendersi avanti ai Giud.i, che potrebbero forse essere molto lontani dalla loro dimora.

La Norma di Giurisdizione proibisce pure all'Uffizio Fiscale di sottoporsi, senza l'autorizzazione del Governo, ad un Giud.e incompetente: coll'autorizzazione del Governo gli sarà adunque permesso senza dubbio di fatto, purchè si tratti di un Giud.e incompetente in ragione di persona soltanto.

Difficoltà intorno alle regole d'incompetenza.

Le regole da noi stabilite intorno alla competenza dei Giud.i, possono presentare alcune difficoltà nella loro applicazione ad alcuni casi. Cercherò quindi di esaminare le principali; e specialmente quelle, che possono più di frequente verificarsi in pratica.

I.o Se una causa civile propriam.te detta è portata innanzi ad un Trib.e di Commercio, è certo, che questo Trib.e è incompetente in ragione di materia per giudicarla. Le massime da ritenersi nel caso inverso, in cui una causa commerciale sia portata innanzi ad un Trib.e Civile, possono dar luogo ad una ragione di dubbio. Il celebre Pigeau nella sua opera della Procedura Civile

parlando secondo i principj della abrogata legislazione, la quale però al pari della presente non conteneva su questo proposito alcuna precisa determinazione, è di parere che il Reo abbia la facoltà di opporre la eccezione declinatoria nel principio della lite, ma che la perde se riconosce la giurisdiz.e del Trib.e Civile, il quale non deve dichiararsi incompetente ex officio. Ecco le ragioni su cui si fonda.

„Il Trib.e Civile, egli dice, è un Tribunale ordinario, com-
„petente per conseguenza a conoscere di tutte le materie
„senza distinzione di affari o di commercio o d'altro; men-
„tre invece il Trib.e di Commercio è un Tribunale di ec-
„cezione, il quale può conoscere soltanto delle materie,
„che gli sono specialmente attribuite. Il Trib.e Civile,
„dietro la natura del suo stabilimento, può conoscere
„anche degli affari di commercio; egli continua anzi
„a conoscerli ad esclusione d'ogni altro, quando non
„avvi alcun Trib.e di commercio nel suo territorio giu-
„risdizionale. Se d'altronde gli è tolto di conoscerli,
„ciò avviene, perchè le parti hanno la facoltà di
„indirizzarsi al Tribunale specialm.e stabilito per questa
„materia; ma esse, possono rinunziare ad un tale diritto
„puramente facoltativo. Se l'attore colla sua domanda,
„il reo col suo genere di difesa, acconsentono di proce-
„dere innanzi al Trib.e Civile, questo resta regolarmente
„investito della causa, e non può mai pronunziare la
„propria incompetenza.„ ... ...

Scheidlein e Shenover, parlando secondo i principj della Legislazione Austriaca, portano la cosa ancora più oltre, e ritengono che se l'attore in affari mercantili e di cambio, invece di presentare la sua petizione

ad un Trib.e Mercantile, la presenta ad un Trib. Civile, non fa che rinunziare ad una giurisdiz.e privilegiata in suo favore; ed in conseguenza il reo non può opporre l'eccezione declinatoria, nemmeno in principio della lite.

Sebbene io conosca tutto il peso che presenta l'autorità di questi G.i C.i, non credo di poter in tal caso abbracciare la loro opinione, ed eccone i motivi. I Tribunali di Commercio, quand'anche si vogliono considerare introdotti soltanto in vantaggio dei privati, lo saranno sempre in vantaggio d'ambedue le parti litiganti, e non del solo attore. Il reo adunque non potrà essere costretto a difendersi suo malgrado in affari commerciali innanzi ad un Trib.e Civile, e potrà senza dubbio opporre l'eccezione declinatoria, finchè non ne abbia riconosciuta la giurisdizione in modo espresso o tacito. Ma non basta: io sostengo di più, che il Trib.e Civile è in questo caso incompetente di ragione di materia, e che in conseguenza deve astenersi ex officio dal conoscere la controversia, ancorchè le parti si assoggettino ~~[illegible]~~ volontariamente alla sua giurisdizione. Difatti nell'attuale sistema di amministrazione della Giustizia, gli affari commerciali sono divisi dagli affari civili ordinarj, e costituiscono una materia affatto distinta, sottratta alla cognizione delle Preture, sebbene esse pure sieno Giudici ordinarj, ed affidata nelle Provincie di Milano e di Venezia ad appositi Tribunali. Che se nelle altre Provincie la giurisdizione commerciale è affidata assieme alla civile propriamente detta, ai Trib.i di 1.a Istanza, questa circostanza non basta a provare, che la separazione degli affari

commerciali dai civili non sia introdotta in vantaggio dell'intera società, e non involga quindi riguardi di ordine pubblico. Anche la giurisdizione criminale, fuori di Milano e di Venezia, è riunita alla civile propriamente detta, ed alla commerciale nei Trib.i di 1.a Istanza; nessuno però s'immaginerà mai di sostenere per questo, che in Milano ed in Venezia, ove vi sono Trib.i di Commercio, i Trib.i Civili non sieno incompetenti per ragione di materia a conoscere dei delitti ed a giudicare dei delinquenti. Inoltre dalle espressioni adoperate nel §. 13. della Norma di giurisdiz.e si scorge, che il Legislatore considera il Giud.e ordinario come incompetente per ragione di materia a conoscere degli oggetti attribuiti ad un Giud.e speciale, nella stessa maniera, che considera incompetente per ragione di materia un Giud.e speciale nel caso inverso. Ora questo principio richiamato nel §. 20. deve nella sua generalità applicarsi anche agli affari di commercio, e lo si deve tanto più, in quanto vediamo che il Legislatore ha obbligato persino l'Ufficio fiscale a comparire innanzi ai Tribunali speciali per le decisioni delle controversie cambiarie, come ve lo ha obbligato riguardo alle controversie marittime e delle miniere; il che non avrebbe fatto se in tutti e tre i casi non avesse ritenuti incompetenti per ragione di materia i Giudici Civili ordinarj ....

A conferma di questi principj concorre anche la Sovrana Risoluz.e 29. Agosto 1820. pubblicata dal Governo di Venezia con Notificaz.e 4. Xbre dello stesso anno. Ivi il Legislatore dopo di aver stabiliti

i principj relativi al modo di proporre e decidere le questioni relative alla competenza, soggiunge = che le stesse prescrizioni hanno luogo anche nel caso, in cui presso i Trib.li di 1.a Istanza, ai quali è affidata simultaneamente la giurisdiz.e civile ordinaria, e quelli in affari mercantili e di cambio, insorge controversia se debbano riguardare e decidere una causa nella loro qualità di Giudicj civili ordinarj, o di Tribunali mercantili e di Cambio = Da ciò si scorge che i Trib.i di 1.a Istanza fuori di Milano e di Venezia, sono considerati dal Legislatore come due Autorità affatto distinte, secondo che si occupano di una Causa Civile ordinaria, o di un affare Mercantile, e che nel senso del Legislatore med. non passa alcuna differenza tra il caso in cui una controversia puramente civile è portata ad un Trib.e di Commercio, ed il caso inverso in cui una causa di commercio è portata ad un Trib.e Civile.

II.a Un motivo più fondato di dubbio può verificarsi, a mio credere, nel caso che un'azione attribuita dalla legge ad una Pretura Urbana sia portata invece ad un Trib.e di 1.a Istanza. Anche in questa ipotesi, ragionando dietro il rigore dei principj suddetti, si potrebbe ritenere che il Trib.e di 1.a Istanza sia incompetente in ragione di materia, mentre la sua incompetenza non deriva dalla qualità personale o dal domicilio del reo; ma bensì dalla qualità dell'azione. Nondimeno in questo caso si potrebbe eziandio sostenere, e non senza ragione, che l'unico oggetto per cui furono istituite le Preture Urbane, essendo quello di offrire

ai cittadini un'amministrazione della Giustizia più semplice e più pronta nelle controversie di minore importanza, ne viene di conseguenza, che una tale istituzione riguarda soltanto il vantaggio delle parti, e non involge oggetti di ordine pubblico; perlocchè resta libero alle parti stesse di rinunciare al diritto, che loro accorda la legge, e di sottoporre volontariam.te la decisione della causa al Trib.le di 1.a Istanza. A sostegno di questo principio si potrebbe inoltre dire che ripugna alla ragione il ritenere un'Autorità, cui è affidata la cognizione del più, incompetente in senso assoluto a conoscere del meno nello stesso genere di azioni; e che sarebbe assai strano il dichiarare incompetente un Tribunale di 1.a Istanza a decidere una controversia per la quale sarebbe competente una Pretura. Quand'anche però venisse addottata questa opinione, resterà sempre certo che per trasportare al Trib.le di 1.a Istanza una controversia, dalla legge assegnata alla Pretura Urbana, si richiede il consenso di ambedue le parti. Il reo avrà dunque in ogni ipotesi il diritto di opporre l'eccezione declinatoria, purchè lo faccia nel tempo e nel modo stabilito dalla legge.

La competenza del Giud.e essendo determinata, come ho detto altra volta, al momento della introduz.e della causa, bisogna desumerla necessariam.te dalla qualità della domanda proposta dall'attore. Una domanda quindi di pagamento d'Ital. L. 300. dovrà essere presentata al Trib.le di 1.a Istanza, nè il reo potrà opporre l'eccezione declinatoria, sostenendo di essere debitore soltanto di L. 200: il Trib.le ar=g. dovrà pronunciare la sua sentenza definitiva, anche quando credesse di ammettere l'eccezione del reo, e di condannarlo soltanto a pagare le L. 200. Ritenendo un

principio diverso, l'Attore sarebbe collocato nell'impossibilità di far decidere della giustizia od ingiustizia della sua domanda. Difatti da una parte il Trib.e ricuserebbe di pronunziare la sentenza definitiva, perchè i crediti di L. 200. appartengono alla giurisdiz.e delle Preture Urbane; e la Pretura Urbana dall'altra non potrebbe prendere cognizione della controversia, perchè una domanda di L. 300. eccede i limiti di sua competenza in ragione di materia.

Avvertite però che quando la controversia, anche durante il corso della Procedura, viene ad assumere un carattere tale, per cui il Giud.ce che da prima era competente dietro la qualità della domanda, divenuta poi incompetente per ragione di materia, deve egli astenersi ex officio dal giudicarla, e rimettere le parti al Giud.e competente. Così p. e. se si trattasse di esigere il pagamento di livelli scaduti, l'attore produrrà la sua domanda alla Pretura Urbana, che nei Capi-luoghi di Provincia è il Giud.e competente per questo genere di azioni; ma se il reo contestasse il diritto al pagamento del canone, la Pretura Urbana dovrà dichiarare la propria incompetenza in ragione di materia, e rimettere le parti al Trib.e di 1a Istanza. Così parimenti se un Marito vorrà esigere dal Suocero il pagamento della Dote, presenterà la sua domanda alla Pretura, nel cui territorio lo Suocero è domiciliato. ma se il Suocero adducesse in via di eccezione la nullità del Matrimonio, la Pretura dovrà dichiarare la propria incompetenza in ragione di materia, e rimettere le parti al Trib.e di 1a Istanza per la decisione interna della questione sulla validità del Matrimonio. Ed è appunto in forza di questi principj, che, essendo insorta la questione come debba condursi il Giud.e Civ.e quando una domanda civile viene ad essere frammischiata ad un delitto od a una grave trasgressione di polizia, S. Maestà sopra rapporto del Senato Lom-Veneto, e di concerto coi Senati di Vienna, con Sovrana Risoluz.e 29. Agosto 1820. ordinò:

" Dalle combinate disposizione dei §. 522. fino al 525 par:
" te I.; e 398. parte II.ª del Codice penale, come pure dai §.§.
" 1338-39-40. del Codice Civile risulta, che non possono pro:
" porsi avanti a' Trib.li Civ.i quelle cause la cui decisione fin da
" principio si vede dipendere dalla prova, e dalla imputabilità
" di un delitto, o di una grave trasgressione di polizia. Se poi
" nel corso di una causa civile viene una persona accusata
" per modo, che l'accusa debba ritenersi per un sufficiente
" motivo a procedere per delitto o per grave trasgressione di
" polizia, in allora si sospende la Procedura Civile, e si aspet:
" ta il giudizio del Giud.e Criminale o Politico, e ciò in quanto
" l'esito della inquisizione possa avere un'influenza nella causa.
" Se poi l'esito dell'inquisizione è indifferente per la decisio:
" ne della causa civile, il Giud.e Civile deve bensì continuare
" la Procedura, ma deve communicare d'uffizio gli indizj emer:
" si del delitto, o grave trasgressione Politica al Giud.e competente.

III.° ultimo dubbio importante a cui può dar luogo la distinzione della incompetenza in ragione di materia ed in ragione di persona, riguarda la determinaz.e, a quale di queste due appartenga l'incompetenza di un Giud.e ordinario a conoscere di un'azione reale relativa ad uno Stabile che non è situato nel suo territorio giurisdizionale ✕.

Rigorosam.e parlando questa non è incompetenza in ragione di materia, perchè non dipende dal genere dell'azione la cogniz.e del reale è affidata dal Sovrano a tutti i Giud.i ordi: narj. Non è neppure incompetenza in ragione di persona, per: chè non dipende nè dalla qualità personale del R.o, nè dal suo domicilio. Io ritengo però che in quanto agli effetti, debba considerarsi come un'incompetenza in ragione di persona, e quindi che le parti possono sanarla, riconoscendo volonta: riam.e la giurisdiz.e del Giud.e incompetente. Le ragioni di questa mia opinione sono, che una tale incompetenza non involve oggetti d'ordine pubblico, giacchè la cogniz.e in genere delle azioni relative a cose immobili viene affidata dal Sovrano a tutti li Giudici ordinarj, e [illegible] il legislatore [illegible]

✕ parificarsi all'incompe: tenza in ragione di ma: teria, ove avrebbe attri: buito [illegible] Trib. Civ.i di Milano e di Venezia le cau: se [illegible] à parte l'uffizio [illegible], ancorchè si tratti di diritti reali sopra cose immobili poste [illegible] terri: torio giurisdizionale di [illegible]

Promulgazione del Regolamento giudiziario del Processo Civile.

L'ultima delle massime che deve aver presente l'attore, si è, che egli è tenuto a proporre e ad esercitare le sue azioni nei modi e formalità prescritte dalla Legge, ossia dal Reg.to del Processo Civile generale per gli Stati Austriaci in Italia, che costituisce appunto la nostra norma attuale di procedura.

Regnando l'Imper.ce Maria Teresa, era di norma ai suoi popoli negli affari civili il D.o Comune, le consuetudini, e le leggi Statutarie. Fu essa la prima che concepì il grandioso progetto di dare ai suoi sudditi un corpo regolare ed uniforme di Leggi per la retta amministrazione della giustizia. A tale effetto nel 1753 istituì essa un'apposita Commissione, dichiarando la sua volontà che composto fosse questo corpo di Leggi di quattro parti. La 1a dovea contenere i diritti delle persone, la 2a i diritti reali sulle cose, la 3a i diritti personali sulle cose: la 4a il processo civile. Dopo molti anni, compito un tale lavoro, venne assoggettato a S. M., a cui però non aggradì, non corrispondendo esso alla desiderata semplicità e brevità. Non era esso infatti che un ammasso di Leggi Romane, di Consuetudini e di Statuti regolarmente ordinati, componendo [illegible] grossi volumi. Rimandò essa il lavoro, ordinandone la rinnovazione. Ma conoscendo l'Imperatrice che la cosa andava troppo in lungo, e bisogno essendovi, e desiderava un pronto provvedimento particolare per una norma del Processo Civile, ne ordinò la compilazione al celebre Sig.r Froidevo, il quale in pochi mesi ne compì il lavoro. Prima però di promulgarlo e di munirlo della Sovrana sanzione, venne assoggettato all'ispezione di molti celebri G. C., fra i quali il Sonnenfels. Eransi già comunicate tali osservazioni, e già era compita la regolare compilazione quando Essa cessò di vivere, e lasciò la gloria di promulgare tale Regolamento in tutti gli Stati Ereditari Tedeschi all'Im. Giuseppe II.o, ordinando questi con Patente [illegible] servir di norma

cominciando col 1° Maggio 1782. Due sono i vantaggi avuti in mira nella promulgazione di tale Reg.to, cioè:

1° Di render uniforme la procedura Civile in tutti gli Stati —

2° Di rendarla più breve, più facile, e meno dispendiosa: in una parola più conveniente alla retta amministraz.e della Giustizia Civile.

I dubbj insorti intorno all'esecuzione del Reg.to, ed i lumi somministrati dalla pratica diedero origine in seguito a molti rischiaramenti, ed a varie modificazioni communicate ai Trib.li con Risoluz.i Sovrane e con Aul. Decr.i — Allorchè pertanto si trattò di estendere il Reg.to generale dei Proc.ti alla Galizia, si stimò opportuno d'inserire nel testo del Reg.to molte delle accennate modificazioni. Con tali modificazioni venne esso promulgato ed attivato nella Gallizia Occidentale dall'Im. Leopoldo II nel 1797. col preciso nome di Reg.to generale per la Gallizia. Questo Reg.to venne pure attivato nelle Provincie Venete per la prima volta che queste furono aggregate alla Monarchia Austriaca. Passate in seguito queste stesse Provincie a formar parte del Regno d'Italia, venne esso abrogato dal Cod.e di Procedura Italiana pubblicato nel 1808. Riunita finalmente una parte d'Italia agli Stati Austriaci col nome di Regno Lom. Veneto, lo stesso Reg.to generale, però con qualche modificaz.e venne di nuovo promulgato con Sov.a Pat.e 24 Aprile 1815, e messo in piena attività col 1° Luglio 1815 nelle Prov.e Venete, e nelle Lombarde col 1° Gennajo 1816.—

Nella Monarchia Austriaca vi esistono adunque 3 Regolamenti. Il 1° originario promulgato da Giuseppe II°, e questo vige negli Stati Eredi Tedes.ci. Il 2° promulgato da Leopoldo II° per la Gallizia Occidentale, e poi esteso all'Orientale. Il 3° promulgato da S. M. attualm.te Regnante per il Regno Lom. Veneto —

Questo Reg.to costituisce la norma generale da osservarsi negli affari contenziosi civili da tutte le Autorità Giudiziarie. Non solo dunque i Giudici ordinarj, ma anche i Giud.i speciali sono obbligati ad osservarlo, salve soltanto le eccezioni espressam.e stabilite dalla Legge riguardo alla Procedura da seguirsi nelle controversie loro affidate.

Una Sovrana Risoluz.e 14 Giugno 1784 ordinò ai Giud.i d'invigilare, acciocchè le parti ed i loro avvocati mantenghino scrupolosam.e la lingua del Reg.to, ed i termini stabiliti dal med.o. Non basta dunque che i Giud.i obblighino le parti ad osservare le prescrizioni del Reg.to quanto alla sostanza degli atti, ma devono altresì invigilare affinchè non alterino le

nominazioni
stabilite dal Reg.to stesso, e non dieno origine in
tal guisa a confusioni capaci di produrre talvolta
conseguenze nocive.

Chiunque conosce la difficoltà, anzi direi quasi
l'impossibilità di tradurre una legge in guisa, che
perfettamente corrisponda all'originale, deve prevedere,
che s'incontreranno in pratica dei casi, i quali do=
vrebbero essere decisi in una maniera, consultando
l'originale, ed in un'altra maniera diversa, consul=
tando la traduzione. In tali casi dovrà prevalere l'ori=
ginale o la traduzione? A favore dell'originale si
potrebbe dire, che questo solo contiene la volontà del
legislatore, e che le traduzioni non hanno forza di
legge se non in quanto sono conformi all'originale,
ossia al testo. — A favore della traduzione si potrebbe
osservare, che questa sola ottenne forza di legge me=
diante la promulgazione, e che per conseguenza l'ori=
ginale non promulgato non può essere obbligatorio.
Per togliere questo dubbio, l'Aulico Decreto 1.° feb.° 1782
dichiarò espressamente, che in caso di differenza fra il
testo Tedesco e una traduzione, il testo debba conside=
rarsi come prevalente.

— Capitolo I.° —

Del Processo giudiziale in genere —

Il Capitolo primo del Reg.to tratta del Processo
giudiziale in genere, e contiene alcune regole generali,
che devono osservarsi ed applicarsi a tutte le contro=
versie indistintamente, qualora non si trovi, riguardo ad
alcuna di esse, una disposizione espressa in contrario.

La prima di queste regole stabilisce, che il Giud.e
deve procedere soltanto previa petizione. È questo anzi

uno dei caratteri, che distinguono la giurisdizione contenziosa civile dalla non contenziosa e dalla criminale. Il Giud.e deve procedere ex officio alla scoperta dei delitti e dei delinquenti, perchè importa alla società che i colpevoli non restino impuniti. Il Giud.e deve procedere ex officio in molti affari civili non contenziosi, perchè importa alla Società che sieno assicurati i diritti delle persone poste sotto l'immediata protezione della legge. Ma il Giud.e deve procedere soltanto previa petizione della parte negli affari contenziosi civili, perchè niente importa di regola alla Società, che un privato eserciti o non eserciti un suo diritto alienabile in confronto di un altro privato.

Si danno però alcuni casi, le cui circostanze speciali possono indurre il Legis.e ad allontanarsi dai principj generali, ed a permettere ed anche a comandare la procedura ex officio anche negli affari contenziosi civili. Nel Capitolo del Processo Editale più noi troveremo indicati due casi, in cui il Giud.e deve a-
§. 24 prire il Concorso dei creditori contro un oberato, ancorchè ne~~[illegible]~~ssuno lo domandasse. La massima, che il Giud.e non deve procedere ex officio è dunque una regola generale soggetta all'eccezioni, che trovansi espressamente stabilite dalla legge.

Dal principio generale che il Giud.e deve procedere soltanto previa petizione, non ne viene di conseguenza che egli sia obbligato a procedere ogniqualvolta gli viene presentata una petizione. Vi sono infatti dei casi, nei quali il Giud.e invece di dar corso alla petizione e di procedere sulla med.a, è in obbligo di

ordinare che sia immediatamente restituita all'Attore, i quali casi il nostro Reg.to li riduce a tre: § 1. 1057

Il I.o caso si verifica quando la petizione porta l'intestazione di un Attore notoriamente inabile a pro=porre in giudizio da se le proprie ragioni, come p: es: un minore, un mentecatto, un prodigo dichiarato etc. Avvertasi però che l'incapacità dell'Attore a stare in giudizio da se deve essere notoria: se apparisce soltan=to dubbiosa, il Giud.e darà corso alla Petiz.e, ed aspette=rà le ulteriori dilucidazioni, che naturalmente veran=no somministrate dalla risposta del Reo.

Il 2do caso in cui il Giud.e deve rigettare imme=diatamente la petizione, si verifica allora quando ri=guarda una cosa od una persona, che manifesta=mente non appartiene alla sua giurisdizione. Può insorgere però il dubbio, se dietro questa prescri=zione di Legge, il Giud.e debba immediatamente resti=tuire la petizione nel solo caso in cui si conosca incompetente in ragione di materia, oppure anche quando vi si conosca incompetente in ragione di persona soltanto?
Il Carcano ed altri g.ti con lui sostiene che il Giud.e in quest'ultimo caso non debba restituire la peti=zione, perchè il R.o C.o non ha la facoltà di prorogare, volendo, la giurisdizione del Giud.e; ed il Giud.e per con=seguenza non deve privarnelo col rigettare immedia=tamente la petizione. Io crederei invece di adottare l'opinione contraria, la quale mi sembra assistita e dalla lettera e dallo spirito della legge. E assistita

118

dalla lettera perchè il Regol.to indica espressam.e la mancanza di giurisdiz.e riguardo alla cosa, e la mancanza di giurisdiz.e riguardo alla persona, come cause che obbligano il giud.e a restituire la petizione. Nè il Legis.e restringe in alcun modo la parola persona a quei soli individui, cui è tolta la facoltà di prorogare, anche volendo, la giurisdiz.e del giud.e incompetente, come sono i Militari etc. L'opinione stessa mi sembra poi assistita dallo spirito della legge: difatti una volta che il giud.e abbia dato corso alla petizione, il reo deve necessariam.e presentare l'eccezione declinatoria al giud.e stesso, innanzi al quale lo ha chiamato l'attore, mentre, come dicono i Prammatici „ ogni giud.e benchè incompetente è sempre competente a conoscere della sua incompetenza „ Il reo pertanto onde conservare il diritto di difendersi innanzi al suo giud.e personale, trovasi costretto a sottostare alle spese, ed agli incomodi, da cui per legge dovrebbe essere dispensato; ed è chiaro che si verificherebbe in tal modo, almeno in parte, quell'inconveniente che il Legis.e intende di evitare.

Sembra pertanto che il nostro Legis.e ad oggetto appunto di prevenire un simile inconveniente, obblighi il giud.e incompetente a restituire ex officio la petiz.e, senza nemmeno comunicarla al reo, e perciò la sua disposizione viene a comprendere egualm.e ed il caso in cui si tratta d'incompetenza per ragione di materia, e l'altro in cui si tratta d'incompetenza in ragione di persona. A confermare questa opinione

concorrono pure gli Aulici Decreti 15. Genº 1787. e 12. Maggio 1804. i quali impongono al Giudᵉ di avere presenti ex officio i limiti della sua giurisdizᵉ anche nei casi in cui questa potrebbe essere prorogata in forza di un espresso riconoscimento del Rº. Cº. Qualora pertanto le parti sieno già d'accordo fra loro di prorogare la giurisdizᵉ del Giudice incompetente in ragione di persona, l'attore avrà cura di provare od almeno di asserire questo fatto nella sua petizione, onde impedire così che il Giudᵉ gliela restituisca ex officio. –

Avvertite pertanto che la sola incompetenza manifesta, obbliga il Giudᵉ a restituire la petizione. Se invece l'incompetenza è dubbiosa, il Giudᵉ deve dar corso alla petizᵉ, ed attendere le eccezioni del Rº. Cº –

Il 3zo caso in cui il Giudᵉ è in dovere di rigettare la petizᵉ, si verificā allorchè questa sia apertamᵗᵉ mancante delle formalità prescritte dal Regolamento.

Guardatevi però dal credere che il Giudᵉ debba subito esaminare, se la domanda sia fondata od infondata; se le ragioni addotte sieno giuste od ingiuste, poichè questo esame deve essere riservato al momento in cui compiuto il processo, trattisi di pronunziare la Sentenza. Il Giudᵉ deve limitarsi soltanto a riconoscere se la Petizᵉ, in quanto alla sua forma, sia rivestita delle solennità volute dalla legge, ed ordinare la restituzᵉ qualora la trovi mancante di una formalità essenziale. Se la Petizione manca di una formalità di minore

Litt.

importanza, i Giud.i si limitano in pratica ad avvertire il patrocinatore, condannandolo talvolta anche ad una Multa.

Quando il Giud.e ordina la restituz.e della petiz.e all'attore, deve sempre indicare nel suo Decreto i motivi: che se la restituz.e è cagionata dalla mancanza di una qualche formalità, il Giud.e oltre l'indicazione del motivo, deve anche prescriverne la riforma voluta dalla legge.

Degli Atti Processuali.–

A ciascuna delle parti contendenti sono regolar-
§. 2. mente permessi due Atti e non più, cioè all'attore la Petizione e la Replica; al Reo convenuto la Risposta e la Duplica.

Importa alla Società che vi sia un modo per quanto è possibile breve, col quale i cittadini pervenghino al libero esercizio ed alla conservazione de' proprj diritti. Ecco il motivo che indusse il Legisl.e a non permettere più di quattro Atti processuali, ritenendoli sufficienti nei casi ordinarj a somministrare alle parti il mezzo di esporre tutte le loro ragioni.

Importa egualm.e alla Società che la Procedura sia regolata in maniera che non resti tolto alle parti contendenti il modo di far valere in giudizio le loro ragioni. Ecco il motivo che indusse il Legisl.e a non restringere a meno di quattro il numero degli atti processuali. Difatti se per soverchio desiderio di brevità gli avesse ridotti a due soli, il reo avrebbe bensì avuto campo di confutare le ragioni dell'attore, ma non questi avrebbe potuto confutare quelle del Reo, e in molti

casi al momento della Petiz.ne non potono essere prevedute. Era adunque indispensabile di accordare un secondo atto all'attore, e per non rendere dissimile la condizione delle parti era necessario accordare un secondo atto anche al Reo.

Nei casi speciali poi, che richieggono un qualche atto ulteriore, il Reg.to lo accordò in via di eccezione. Così nel Capitolo del Processo in iscritto noi troveremo in alcune circostanze permessa la presentazione della Conclusionale e Controconclusionale, e nel Capitolo §. 46.
della prova per testimonj la presentazione della Probatoriale e Controprobatoriale. §. 234. e seguenti.

Oltre la petizione, risposta, replica e duplica, e gli atti accordati espressamente dalla legge in alcuni casi speciali, il Giud.e non può ricevere altri. Sarà quindi in dovere di restituire immediatam.te tutte quelle scritture, che gli fossero presentate sotto il nome di schiarimenti, supplementi, aggiunte, allegazioni e simili, benchè fossero altra volta in pratica tollerati [illegible]

Ognuno degli atti susseguenti la petizione, è per la sua stessa natura destinato a confutare l'antecedente. Da qui ne viene che se l'atto antecedente non è presentato in giudizio, il susseguente non può aver luogo, quindi se il reo non presenta la risposta, l'attore non può presentare la replica; il reo la duplica se non è presentata la replica.

Un Aulico Decreto 25. Giugno 1787. dichiara espressam.te che è permesso in ogni caso alle parti di convenire fra loro di presentare più o meno di quattro scritture. Questa disposizione che sembra alla già

accennata contradditoria, si può difendere col-l'osservare, che la legge che fissa il numero degli atti processuali, considerata in astratto, può dirsi introdotta a vantaggio della Società, perchè importa alla Società stessa che vi sia un metodo pronto e sicuro per poter ultimare le controversie; ma considerata nella sua applicazione ad una controversia particolare, non presenta il carattere di una legge di ordine pubblico, perchè si limita all'interesse privato delle parti contendenti. Niente impedisce dunque che le parti med.e possino derogarla con una speciale convenzione, adottando un numero di atti o maggiore o minore di quello stabilito dalla legge.

Della Petizione

Ogni Petizione in ultima analisi viene a risolversi in un sillogismo, la maggiore del quale è la legge, la minore il fatto, e la conseguenza è la domanda. Così p: es: se io vorrò domandare in giudizio il prezzo di un fondo venduto, la petizione potrà sempre ridursi al sillogismo seguente: il compratore è tenuto al pagamento del prezzo: ecco la legge; il reo ha comperato da me il fondo: ecco il fatto; dunque il reo deve pagarmene il prezzo: ecco la domanda.

L'ordine logico richiederebbe, che dalla legge avesse principio la petiz.e; ma l'ordine naturale ricerca invece che s'incomincii dall'esposizione del fatto, perchè è dal fatto che nasce il diritto. Inoltre la cognizione della legge deve presupporsi nel Giud.e, il quale essendo tenuto a conformarvi la sua decisione, ha senza dubbio l'obbligo di supplire a tutte le mancanze

delle parti per ciò che concerne il diritto. All'incon=
tro il Giud. non può mai supplire a quanto fosse stato
ommesso dalle parti nell'esposizione del fatto, per=
chè il Giud.e non conosce dei fatti ommessi, e se anche
li conoscesse per accidente, questa cognizione acci=
dentale ed indipendente dalla sua qualità di Giudice,
non può mai essere da lui calcolata nella decisione
della controversia. Il fatto costituisce quindi la par=
te più importante della petizione, su cui l'attenzione
del Giud.e deve specialm.te arrestarsi, ed è perciò che la
pratica costante, conforme allo spirito del Regol.to ha
stabilito come regola invariabile, che la petiz.e debba
sempre incominciare dalla narrazione del fatto.

Il Reg.to prescrive che il fatto debba essere esposto
secondo l'ordine dei tempi, e completam.te con tutte le
circostanze che possono essere atte a comprovarlo. Que=
ste disposiz.i, tendenti a rendere per quanto è possi=
bile chiara la narrazione del fatto, noi le trovere=
mo ancora più sviluppate nel §. 12. del Reg.to stesso.

Narrato il fatto, l'attore nella petiz.e ha senza
dubbio la facoltà di citare e riferire le disposizioni
di legge, che servono di base al diritto, che egli pre=
tende di esercitare, accompagnandole con tutte quel=
le osservazioni e con tutti quei ragionamenti, che ei
reputa vantaggiosi alla propria causa. L'attore però
ha la facoltà anche di ommettere, se vuole, ogni cita=
zione di legge, perchè il Giud.e è in dovere in questa parte

di supplire ex aequo, come ho già detto più sopra. In tale caso, mancando la maggiore, il sillogismo contenuto nella petiz.e, diventa un entimema.

Onde noi determinarsi in pratica a riferire o ad ommettere le prescrizioni di legge, crederò di poter suggerire la seguente regola. Quando si tratta di una legge che è certam.e in attività, che è conosciuta da tutti, e sulla di cui interpretazione ed applicazione al caso del quale si tratta, non può nascere difficoltà, riesce inutile il citarla, e più inutile ancora riescirebbe il riferirla: quando trattasi invece di una legge, che si può ragionevolmente dubitare se sia in vigore, se sia conosciuta da tutti, se sia da tutti intesa nel med.o significato, e ritenuta da tutti applicabile al caso in questione, allora sarà questa necessaria a riferirsi, accompagnandola anche, ove occorra, da tutti i ragionamenti che l'attore crederà opportuni, onde dimostrare l'esistenza del diritto che egli pretende esercitare.

La petizione per ultimo deve terminare colla dimanda, ossia coll'indicazione chiara e precisa di ciò che l'attore vuole che sia ordinato dal Giudice nella sua sentenza.

Nel vigente Codice di Procedura italiana non avvi disposizione alcuna che vieti di riunire in una sola petizione più [illegible]

succedeva quindi di frequente in pratica, che l'at-
tore con una sola Petizione esercitava cumula-
tivamente varj diritti affatto distinti fra loro, e i do-
veri relativi incombevano alla stessa persona.
Il nostro Regol.to invece stabilisce, che nella Petizione
med.a non si possono cumulare più oggetti li-
tigiosi, e solo in via di eccezione permette di riun-
nire quelli che hanno fra di se connessione. Questa
espressione, ch'era la sola contenuta nel Regol.to
pubblicato dall'Imp. Giuseppe II. diede origine in
pratica a molte difficoltà allorchè si trattò di de-
terminare quali oggetti dovessero dirsi connessi
fra loro, e quelli disgiunti. Il Reg.to attuale per to-
gliere tali difficoltà, ha assunta la dichiarazio-
ne = che gli oggetti litigiosi aventi fra se connes-
sione, sono quelli derivanti dallo stesso fatto =
supponete quindi che io abbia prestata una somma per
un anno coll'interesse del 5 %: scorso l'anno io posso
colla stessa petizione domandare la restituzione
del capitale ed il pagamento degli interessi, perchè
questi due oggetti derivano dallo stesso fatto, cioè
dal contratto di mutuo. Così parimenti se uno mi
ha spogliato con violenza del possesso di un mio fon-
do, io posso con una sola petizione domandare la
restituzione del fondo, il pagamento dei frutti ed
il risarcimento del danno sofferto, perchè tutti que-
sti oggetti derivano da un solo fatto, vale a dire
dallo spoglio violento del fondo. Supponete invece

derivanti immediatamente o [illegible] dallo stesso fatto. Si ritengano anche [illegible]

che io presti quest'oggi 100. lire ad un mio amico, e che domani presti altre lire 100. Se vorrò in seguito domandare giudizialmente la restituzione delle due somme, non potrò farlo con una sola petizione, ma dovrò produrre due petizioni distinte, giacchè trattasi di oggetti che derivano da fatti diversi, ossia da due distinti contratti di prestito. In questo ed in altri casi consimili per evitare la necessità di produrre molte petizioni, sarà utile in pratica di riunire al momento del secondo prestito anche il primo che lo ha preceduto, in un solo documento, se pure le circostanze lo permettono, mentre in tal guisa i prestiti, benchè successivi, vengono a costituire un solo oggetto litigioso, e possono essere domandati con una sola petizione.

Volendo attenersi con tutto rigore alla lettera della legge, noi saremo condotti a conchiudere, che le somministrazioni successive fatte da un negoziante, anche al minuto ad una stessa persona, dovendo considerarsi come tanti oggetti distinti, perchè derivanti da fatti diversi, dovrebbero essere proposte in giudizio con altrettante separate petizioni. La pratica però, appoggiata anche ad alcune disposizioni del Reg.to la riggettava questa interpretazione, che diventerebbe imbarazzante al sommo, e direi quasi assurda; ed ha ritenuto che tutte le somministrazioni successive riunite in un solo conto, debbano considerarsi

come un solo oggetto litigioso, od almeno come tanti oggetti litigiosi fra loro connessi, che possono per conseguenza essere riuniti in una sola petizione.

Una petizione contenente più oggetti litigiosi, di cui è proibita l'amalgamazione, è mancante di una delle formalità prescritte dal Reg.to e quindi il Giud.e deve restituirla immediatam.e all'attore, indicandogli che se intende di far valere in Giudizio i suoi diritti, li proponga con petizioni separate. Questa dichiaraz.e ci viene somministrata da due Aulici Decreti 13 8bre 1785 e 27. 7bre 1793.

Della Risposta.

§. 5.

Il secondo degli atti Processuali è la Risposta. Nella stessa maniera che l'attore deve incominciare la petiz.e col racconto del fatto; così parimenti al fatto deve riferirsi la prima parte della risposta del R.o C.o

L'attore nella petizione può avere asserito dei fatti falsi, può avere taciuto dei fatti veri, che riescono importanti per la decisione della controversia; può infine avere alterate le circostanze di fatto, onde presentarle sotto un aspetto a lui favorevole.

Riguardo ai fatti falsi asseriti dall'Attore, il reo è obbligato di negarli espressam.e in particolare e senza ambiguità, perchè altrimenti il Giudice li riterrebbe per veri nella decisione della controversia. L'aggiunta della clausola negativa generale, e la

negative ambigue non producono alcun effetto.

Per clausola negativa generale pare che il Reg.to intenda quella clausola, altrevolte usata in pratica, con cui una parte dichiarava di negare tutti i fatti asseriti dall'avversario, che le potevano riuscire dannosi, ammettendo invece quelli che le fossero favorevoli, ed altre dichiarazioni consimili. Per determinare poi quali negative siano da riguardarsi come ambigue in senso legale, e per conseguenza inattendibili, io credo che si possa stabilire una regola.

Se il R.o C.to dirà che il fatto non è vero assolutamente, la negativa sarà precisa, nè vi sarà alcun dubbio: se poi dicesse che ignora se il fatto sia vero, si può avere anche questa per una negativa non ambigua. Difatti può darsi che il R.o C.to non abbia saputo se il fatto sia vero, ovvero può darsi che avendo saputo un giorno, ora più non se ricordi. È evidente che in ambidue questi casi non si può ritenere obbligato il reo nè a riconoscere il fatto asserito dall'attore, nè a negarlo assolutam.te perchè si esigerebbe da lui l'impossibile morale, non essendo lecito di affermare in giudizio la falsità di un fatto, quando si ignora se questo sia falso o vero. Dicendo adunque che ignora se il fatto sia vero dà una negativa che non è assoluta, ma vale quanto un'assoluta. Di più quando uno nega un fatto, in ultima analisi dice che ignora se sia mai avvenuto; dicendo dunque che lo ignora viene a dire che non è vero

questa seconda negativa è anzi più cauta, poichè come ognuno sa che potrebbe essere avvenuto il fatto, ed essersela dimenticato. Se ciò non si ritrovasse conforme all'intenzione del legislatore, lo si farebbe cadere in contraddizione, poichè egli nel giuramento decisorio vuole che il reo giuri per quanto sa, scienza e memoria, che il fatto non è vero: dunque il legisl. stesso da a queste parole la forza di una negativa assoluta. Sarà poi prudente, per evitare qualunque difficoltà, aggiungere, all'ignoro che il fatto sia vero, la clausola, e perciò lo ritengo falso e lo nego; così si eseguirà anche la materialità della negativa assoluta.

Riguardo alle circostanze di fatto ammesse dall'attore, il reo nella risposta è obbligato di narrarle completamente, secondo l'ordine dei tempi.

Riguardo finalmente alle circostanze alterate, il reo deve rettificarle, e presentarle nel loro vero aspetto.

Esaurito con ciò quanto concerne il fatto, il reo deve addurre nella risposta tutte le sue eccezioni tanto dilatorie quanto perentorie.

Riguardo all'ordine il reo deve aver cura di collocare prima quelle che nascono dal fatto, aggiungendo in seguito le altre che derivano dalla legge.

L'obbligo imposto al reo di esporre tutte le

130. ove eccezioni, di qualunque specie esse sieno,
nella risposta, non comprende nè l'eccezione de-
§. 33 clinatoria del foro, nè quella della cosa giudica-
35. ta, come vedremo nel capitolo del Processo in iscritto.

Il reo termina la sua risposta col fissare la sua domanda, giacchè egli pure deve neces-
§. 6. sariamente domandare qualche cosa, come p. e. che sia rigettata la petizione, che sia ristretta ad una somma minore, che sia differita ad altro tempo e simili.

Tanto l'attore nella petizione che il reo nella
§. 7 risposta, debbono aver cura di stabilire la loro domanda colla massima precisione: difatti senza precisione non vi può essere chiarezza, ed ogni oscurità circa l'oggetto della domanda può trarre in errore il giudice, e condurlo a pronunziare una sentenza, colla quale conceda ad una parte più di quanto ha domandato, o una cosa diversa da quella domandata. La sentenza sarebbe allora infetta di quel vizio che gli C. dicono *ultra petita*, e come tale potrebbe essere impugnata colla querela di nullità.

Essendo altre volte invalso l'abuso, che gli Avvocati nel determinare il punto, che deve formare il soggetto della loro domanda, e quindi del giudizio, non si limitavano al solo punto di merito, ma vi univano eziandio i motivi della domanda, come altrettanti punti di decisione speciali, il Tribunale d'Appello di Venezia

con Circolare 14. 8bre 1820. inerentem.te ad Aulico Decreto 22. 7bre stesso anno del Senato Lombardo Veneto, ha incaricate le prime istanze di vegliare onde per l'avvenire il punto della lite sia limitato al solo merito, senza che vengano intruse come punti decisibili le ragioni alle quali si appoggia il petito.

Della Replica.

Il terzo degli Atti Processuali è la Replica. Il Legislatore determina, prima di tutto, se l'attore nella Replica possa cambiare la domanda proposta nella petizione, e stabilisce la regola generale = che non è mai permesso all'attore di cambiare la domanda proposta nel primo libello quanto alla sostanza, cioè in riguardo all'oggetto, ed al genere dell'azione ...... §. 8.

Bisogna qui distinguere accuratam.te due sorta di cambiamenti: il primo che può dirsi sostanziale, si verifica quando si cambia l'oggetto della domanda, od il genere dell'azione: il secondo, che può dirsi accidentale, si verifica quando si altera la domanda, ma senza cangiare, nè l'oggetto della med.a, nè il genere dell'azione.

Il cambiamento sostanziale è proibito; l'accidentale è permesso. Supponete p.e. che l'attore, dopo di avere nella petizione domandato a titolo di legato un anello, voglia in Replica domandare

collo stesso titolo un Orologio. Questo cambiamento non è permesso, perchè è mutato l'oggetto della domanda. Così parimenti se l'attore dopo aver domandato nella petizione l'anello a titolo di legato, volesse in replica domandare lo stesso anello a titolo di donazione, non potrebbe farlo perchè sarebbe cambiato il genere dell'azione. All'incontro se l'attore nella petizione domanda che il reo sia obbligato a pagargli una somma di danaro, potrà in replica aggiungere che sia obbligato a pagargliela nel luogo in cui l'attore è domiciliato. Questa alterazione è puramente accidentale, perchè non cangia nè l'oggetto della domanda, nè il genere dell'azione.

È manifesto poi che non presentano mai il carattere di un cambiamento le modificazioni con cui l'attore o in vista delle eccezioni del reo, od anche di sua propria volontà restringesse la domanda proposta, mentre nella domanda più ampla spiegata nella petizione era già contenuta la più ristretta, alla quale l'attore si limita nella Replica.

§. 8 I cambiamenti sostanziali essendo proibiti dalla legge, ne viene di conseguenza che quando l'attore si accorge di aver errato nell'oggetto della domanda, o nel genere dell'azione, non ha altro rimedio che quello di recedere dal giudizio, previa rifusione di tutte le spese cagionate al R.° C.° —

Avvertasi però che la volontaria recessione dell'Attore equivale ad un riconoscimento spontaneo, che la domanda da cui recede, è infondata,

e quindi l'attore mad.° perde il diritto di ripro=
durla nuovam.te, come se fosse rigettata da una
sentenza passata in giudicato. È questa un ef=
fetto della recessione volontaria nella nostra
procedura attuale, che la rende ben diversa dalla
rinunzia alla lite ammessa dalla cessata proce=
dura Italiana. Secondo le leggi Italiche una par=
te non poteva rinunciare alla lite, senza il con=
senso dell'altra, ma la rinunzia fatta ed accet=
tata reciprocamente rimetteva le cose nello sta=
to in cui erano prima che fosse incominciata la
lite, e quindi non era mai d'impedimento alla ri=
produzione della stessa domanda. Secondo le leggi
attuali invece l'attore per recedere dal giudizio non
abbisogna del consenso del reo, ma la domanda,
dalla quale egli ha receduto, non può più essere
riproposta. Commetterebbe pertanto un grave
errore colui che accorgendosi di non aver corre=
data la sua petizione con tutti i documenti, e
con tutte le ragioni che possono essere utili alla
propria causa, recedesse volontariam.te dal giu=
dizio; calcolando di riprodurre in seguito la sua
petizione in modo più regolare. Egli verrebbe
con questo passo inconsiderato a recarsi il mas=
simo danno, perchè si priverebbe per sempre del=
la facoltà di presentare in giudizio la propria domanda.

La recessione volontaria non impedisce però
altro all'attore di riprodurre la sua domanda sostan=
zialm.te cangiata od in quanto all'oggetto od in quanto

al genere dell'azione. In questo caso la nuova domanda, essendo in senso legale sostanzialmente cangiata e diversa, l'attore potrebbe riprodurla anche quando la precedente fosse stata rigettata con una sentenza passata in giudicato; può dunque riprodurla del pari dopo di aver receduto volontariamente dal giudizio e [illegible]

La replica è accordata all'attore ad oggetto che egli possa confutare le ragioni addotte dal reo nella risposta, come la risposta è accordata al reo per confutare le ragioni addotte dall'attore nella petizione. L'attore deve quindi osservare le stesse regole già indicate riguardo alla risposta, cioè

1°. Negare espressamente, senza ambiguità ed in particolare le circostanze di fatto false addotte dal reo, narrare le ommesse, e rettificare le alterate.

2°. Addurre tutte le eccezioni che credesse di avere contro le eccezioni dal reo proposte e queste prendono propriamente il nome di replicazione.

3°. Dichiarare se persista nella sua prima domanda, oppure se la modifica, ed in qual maniera.

La Legge proibisce all'attore di ripetere nella replica cosa alcuna della sua petizione. Ogni ripetizione di ciò che è stato detto in un atto processuale antecedente, non serve che ad annojare il giudice, ed a fargli perdere inutilmente il suo tempo.

La Legge proibisce egualmente all'attore di mettere in campo nella replica altre nuove circostanze di fatto, se non in quanto ciò sia necessario per

per confutare e eccezioni del reo. Per ben applicare questa disposizione di legge, bisogna distinguere le nuove circostanze addotte dall'attore in replica, ad oggetto di confutare le eccezioni del reo (ad elidendam exceptionem), dalle altre addotte ad oggetto di appoggiare vieppiù l'azione proposta (ad fundandam actionem). Le prime sono senza dubbio permesse, anzi costituiscono il motivo principale per cui la legge concede la presentaz.e della replica. Le seconde sono proibite perchè non sarebbe conveniente che l'attore fosse in arbitrio di peggiorare la condizione del reo col ritardargli la comunicazione delle circostanze, su cui è fondata l'azione. Io pres. domando la restituz.e di una somma prestata: il reo risponde di averla già restituita: io replico che il pagamento da lui opposto si riferisce ad un altro credito che io aveva verso il med.o Questa nuova introduz.e è permessa in replica perchè trattasi di una circostanza costituente una replicazione con cui cerco di elidere l'eccezione del pagamento opposta dal reo. Supponete invece che il reo nella risposta neghi il fatto del prestito, e che io per dimostrare che il prestito è effettivamente seguito, dichiari in replica di averlo fatto alla presenza delle tali persone, di cui domando l'esame in qualità di testimonj. Questa nuova introduz.e è proibita in replica, perchè essendo diretta ad fundandam actionem, io era in dovere d'inserirla nella mia petizione –

Ad oggetto di procedere con facilità e sicurezza nell'applicaz.e di questa regola, noi riteniamo, che tutte le proposizioni negative del reo convenuto, con cui esso si limita a contraddire i fatti asseriti dall'attore nella ~~[illegible]~~ petizione, non possono essere combattute dall'attore nella replica mediante l'introduzione di nuovi fatti e di nuove prove, che sono equivalenti ai fatti; ma che possono però esserlo le proposizioni affermative del R.o C.o - Quindi se l'attore asserisce un fatto, appoggiandolo a due testimonj, ed il reo si oppone all'esame di un solo dei testimonj perchè furioso, l'attore potrà in replica provare che lo stato di furore del testimonio era cessato prima che fosse avvenuto il fatto; ma non potrà sostituirne un altro, od offerire un nuovo mezzo di prova.

Nel primo caso l'attore fa uso di una replicazione tendente a combattere la proposizione affermativa del Reo, che il testimonio era furioso.

Nel secondo caso non fa che convalidare l'azione, e combattere la proposizione negativa del reo, che il fatto non è vero.

Una limitazione alla regola ora indicata, e della quale limitazione si fa uso assai di frequente in pratica, la troveremo nel §. 40 del Regolamento.

Della Duplica.

Al quarto degli Atti Processuali, ossia alla Duplica si applicano gli stessi principj già stabiliti riguardo alla replica. Il reo nella duplica deve adunque rispondere espressam.te, in particolare e senza ambiguità alle nuove circostanze, che l'attore avesse addotte in replica; ma non gli è lecito di addurre egli stesso nuove circostanze, se non in quanto sieno atte a confutare le nuove circostanze prodotte nella replica, e servano quindi di fondamento ad una duplicazione, cioè ad una eccezione tendente a togliere od a scemare la forza di una replicazione. Questa regola però va soggetta anche riguardo al reo ad una limitazione, che troveremo indicata nel §. 45. del Regolamento.

Disposizioni comuni
— a tutti quattro gli atti processuali suddetti —

Dopo di aver stabilite in tal guisa le regole proprie di ciascuno dei quattro Atti processuali, passa il legisl.e a fissarne alcune altre che sono comuni a tutti indistintam.te gli atti stessi.

Ho già detto che in ogni atto processuale, la Parte deve negare espressam.te, in particolare, e senza ambiguità i fatti falsi che l'altra parte avesse asseriti nell'atto precedente. L'adempimento scrupoloso di questo dovere è di somma importanza in pratica, giacchè per espressa disposizione di legge, le circostanze di fatto esposte da

una delle parti in suo favore, si hanno per vere nella definizione della causa, qualora l'altra parte nell'atto susseguente o non vi abbia data alcuna risposta, o vi abbia data una risposta ambigua. Ogni inavvertenza pertanto, essendo bastante a far sì che il Giud.e ritenga per vero un fatto falso, può decidere talvolta dell'esito della lite, e cagionare un irreparabile danno.

Per determinare poi quali negative sieno da riguardarsi come equivoche, gioverà richiamare quanto abbiamo detto su tale proposito parlando della risposta. Gioverà osservare inoltre che la negativa deve per legge inscriversi nell'atto susseguente a quello che contiene l'assertiva. Il reo nella duplica non sarebbe dunque più in tempo di negare un fatto asserito nella petizione, se avesse ommesso di negarlo nella risposta.

La regola generale, che obbliga il Giudice a ritenere per vero il fatto asserito da una delle parti e non negato dall'altra, va soggetto ad eccezione nel caso, in cui le prove risultanti dagli
+ atti sieno direttam.e opposte al fatto di cui si tratta.

Avvertite però che l'opposizione fra il fatto asserito e non negato, e le prove esistenti in processo deve essere diretta. Un esempio renderà questa osservazione più chiara. Supponete che uno mi chiami in giudizio per la restituzione di 1000 lire, che asserisce di avermi prestati, ed in

prova del suo credito unisce alla petizione un chiro: grafo da me rilasciato per la somma di L. 1000.; ma in calce di questo chirografo trovasi scritta di carattere dell'attore la dichiaraz.ne che in un certo gior: no determinato io gli ho pagate 400 lire in conto. Io non presento alcuna risposta, e trascuro per con: seguenza di negare il fatto asserito nella petizione. Il Giud.e nondimeno nella decisione della causa riterrà per falso che l'attore sia tuttora creditore di L. 1000.; mentre questo fatto è direttamente opposto al chirografo esistente in processo, il qua: le prova che non sono debitore che di sole L. 600. Il Giud.e quindi non mi condannerà che al pagamento di questa somma. Ma supponete che ~~[illegible]~~ producendo lo stesso chirografo, l'attore nella sua pe: tizione abbia aggiunto, che in un determinato gior: no io andai da lui dichiarandogli di volergli pagare 400. lire a conto del mio debito, e che egli in buona fede scrisse in calce di detto chirografo la relativa dichiarazione, credendo che io sborsassi effettivam.te il danaro, quando invece cogliendo un pretesto mi al: lontanai; ragione per cui il suo credito di L. 1000. sussiste ancora per intero. Se io non produco al: cuna risposta, ovvero se nella risposta non nego espressam.te, in particolare e senza ambiguità que: sti fatti, il Giud.e mi condannerà al pagamento di tutte le 1000. lire, perchè ritenendoli come veri, in

140

quanto non sono da me negati; non si può dire che il chirografo colla relativa annotaz.e sia diret=tamente opposto alla sussistenza della totalità del credito asserito dall'attore nella sua petizione.

Avvertite bene che questi principj ricevono la loro applicaz.e solamente riguardo alla circostan=za di fatto, e non possono in alcuna maniera estendersi alla massima di diritto, che il Giudice deve sempre attingere dalla legge, e non dalle asserzioni, negative o ragionamenti che le parti possono od ommettere od inserire nei loro atti processuali. Supponete p. es. che l'attore domandi la nullità di un testamento tutto scritto e sottoscritto dal testatore, perchè man=cante di data. Sebbene il reo non neghi l'asserito principio di diritto, che il testamento mancante di data sia nullo; se stesse il reo arrivi perfino ad ammetterlo egli pure essere, siccome nullo, il giud.e nonostante non dovrà che consultare la legge, e trovando che questa non richiede la data come essenziale requisito alla validità dei testa=menti stragiudiziali scritti senza testimonj, rigetterà la petizione dell'attore, in quanto con questa sentenza non venga ad eccedere la do=manda spiegata dal S.o C.o Il silenzio dunque e le negative ambigue, non possono nuocere in quanto alle massime di diritto ammesse fra

od escluse dalla legge. Qualora però l'attore si limitasse, anche per errore di diritto, a domandare meno di quanto ha facoltà di chiedere, il Giud.e non potrebbe eccedere la domanda; poiché altrimenti sarebbe una sentenza soggetta a nullità. Ciò deriva dal principio, che vieta al Giudice di procedere ex officio negli affari contenziosi civili —

Della maniera di narrare il fatto e di appoggiarlo alle prove.

Qualunque delle parti che adduce un fatto, deve sempre narrarlo secondo l'ordine dei tempi, e puramente senza frammischiarvi ragionamenti §. 12.
od allegazioni di legge. Questa prescrizione tende a render chiara la narraz.e, ed a facilitare per conseguenza al Giud.e la cognizione del fatto: *erit autem perspicua narratio*, dice Cicerone, *si verbis usitatis, si ordine temporum, si non interrupte narravimus*. La disposiz.e del Reg.to non è dunque ~~che~~ che la ripetiz.e di questa massima del Principe degli Oratori Romani:

Quando la parte non voglia correre il rischio di veder distrutte le sue asserzioni intorno al fatto dalla semplice negativa della parte contraria, deve accompagnarle con prove giuridiche; e queste prove devono essere immediatam.te prodotte, vale a dire unite allo stesso ~~atto~~ atto processuale, in cui si racconta il fatto da provarsi. Quindi se io verrò domandone il rilascio d'una casa che mi

fu venduta, non dovrò limitarmi ad asserire nella petizione il fatto soltanto della vendita, ma dovrò anche unirvi le prove giuridiche, poichè altrimenti, in caso di negativa per parte del reo, non mi sarà più lecito di produrre nella replica le prove del fatto esposto nella petizione. Queste prove presenterebbero in allora il carattere di una novità proibita, perchè diretta ad fundandam actionem.

L'obbligo di unire le prove allo stesso atto processuale, in cui si espone il fatto da provarsi, è comune a tutti i generi di prove giuridiche indistintamente, e quindi vuole il Reg.to che sempre sieno uniti agli atti i recapiti relativi come documenti di appoggio, siano essi desunti da contestazioni antecedenti già ultimate, o attualmente pendenti, nonchè i mandati di procura, i giuramenti, ed altre attestazioni, ed amminicoli probatorj.

Se la prova di cui la parte intende valersi è la testimoniale, bisogna indicare il nome, cognome, condizione, ufficio, e luogo di domicilio, o dimora dei testimonj da esaminarsi, ed aggiungere gli articoli probatoriali o posizionali. Questi Articoli altro non sono che proposizioni chiare, colle quali vengono determinate circostanze di fatto, che le parti intendono di provare col mezzo dei testimonj.

Nell'estendere gli articoli probatoriali, bisogna

osservare le seguenti regole:

1°. Ogni articolo deve contenere una sola circostanza di fatto, acciocchè il testimonio possa più facilmente comprendere quanto gli viene domandato, e possa più agevolmente rispondere senza ambiguità o confusione.

2°. Non è permesso d'includere negli articoli circostanze estranee all'assunto della prova. La verità o falsità di queste circostanze, riuscendo indifferente per la decisione della controversia, non possono formare ~~[illegible]~~ un oggetto di esame dei testimonj, dietro la nota massima dei Grammatici:

„ che non si permette la prova
„ di ciò che provato non giova.

3°. Gli articoli finalmente non devono versare sopra i diritti e gli obblighi della parte, ma unicamente sopra le circostanze di fatto. Così se voglio domandare la risoluzione di un contratto di vendita di un Cavallo a causa di una malattia, di cui lo trovo affetto, potrò proporre negli articoli probatoriali; che questo cavallo prima della vendita era affetto da una tale malattia, che lo era al tempo della vendita ec.; ma non potrò proporre come articolo probatoriale, che l'esistenza attuale di questa malattia è ragione sufficiente per ottenere la risoluz.e del contratto di vendita. Questo è un esame di diritto e non di fatto: non dipende dunque, nè può dipendere dalle deposizioni dei testimonj, ma bensì dalle prescrizioni di legge, a cui il giud.e è in

obbligo di confermare la sua sentenza dopo la verificaz.e dei fatti.

§. 12 La regola che obbliga ad unire ad ogni atto processuale, in cui si espone una circostanza di fatto, le relative prove giuridiche, è così generale, che la parte non può dispensarsi nemmeno dal produrre quei documenti che già si trovassero in giudizio, o che fossero comuni anche alla parte contraria. Quand'anche pertanto in prova di un fatto io volessi valermi di una Confessione Giudiziale fatta dinnanzi allo stesso Giud.e della Causa, dovrò nullameno unirla all'atto, sebbene esista già nell'Archivio del Giudice. Così parimenti dovrò unire all'atto una scrittura privata, sebbene la parte avversaria avesse in sua mano uno degli originali dalla med.a, come dovrò unirvi un Istromento Notarile, sebbene la parte contraria ne abbia ricevuta una copia autentica.

Una sola eccezione a questa regola trovasi stabilita dalla Sov.a Risoluz.e 31. 8bre 1785. la quale permette all'attore di deferire il giuramento decisorio nella replica sulle circostanze che furono già addotte nella petizione, e di deferire il med.o giuramento nella duplica sulle circostanze addotte dal reo nella risposta, quantunque per la regola generale questo giuramento al pari di ogni altra specie di prova, si dovrebbe deferire nella petizione, e nella risposta. Questa eccezione è fondata sulla natura particolare del giuramento decisorio, come vedremo allorquando dovremo

partare di questa specie di prova.

Fra i diversi documenti che devono unirsi agli atti processuali, la legge indica particolarmente anche i Mandati di Procura, essendo importante che una persona non venga ammessa a sostenere una lite in nome altrui, senza aver dimostrato prima d'esservi debitamente autorizzata. Senza una tale cautela, la sentenza potrebbe riuscire inutile, mentre la Parte soccombente, negando in appresso di avere autorizzato il preteso suo mandatario a rappresentarla in giudizio, potrebbe sostenere di non essere stata parte nella controversia, e di non avere per conseguenza l'obbligo di sottostare alla condanna portata dalla relativa sentenza. La necessità di produrre gli analoghi mandati di Procura nel primo atto della causa si applica tanto ai Procuratori in generale, quanto ai Patrocinatori propriamente detti. Le clausole speciali, di cui devono essere muniti i mandati di questi ultimi, le troveremo indicate nel §. 34.

Sta in arbitrio della parte il dimettere in giudizio i documenti, di quali intende valersi, o in originale o in copia autentica, od anche in copia semplice. La scelta dell'uno o dell'altro di questi mezzi riesce indifferente alla parte, contro cui il documento è prodotto, poichè se dubita della verità o fedeltà della copia, ha sempre il diritto di domandare

l'ispezione dell'originale, come vedremo a suo luogo.

Tutte le accennate prescrizioni, relative alle prove da unirsi agli atti processuali, diverranno più chiare, dopo che avremo scorsa la lunga ed importante materia delle prove, che occupa dodici intieri capitoli del nostro Regolamento.

Norme ulteriori
da osservarsi nella stesa degli Atti

Le Parti non meno che i loro Patrocinatori, sono tenute a servirsi nei rispettivi atti dell'Idioma Ita-
§. 14 liano. L'uso della lingua del paese negli atti processuali offre considerabili vantaggi, mentre li rende più chiari e somministra alle parti, che d'ordinario non conoscono altra lingua, il modo o di potersi difendere da loro stesse, o d'intendere almeno quanto viene esposto in loro nome dagli altri.

Le prolissità negli atti processuali sono assolutamente proibite, come quelle che generano confusione e costringono il giudice ad un inutile perditempo. Per la stessa ragione è proibito pure d'inserire in un atto processuale circostanze di fatto o deduzioni che non siano attinenti alla cosa controversa.

Sono proibite per ultimo tutte le espressioni offensive, mentre il dovere di rispettare l'onore altrui in ogni luogo, ed in ogni circostanza

diventa più stringente ancora avanti alle pubbliche Autorità, e negli Atti giudiziali, se continuano a sussistere per sempre. Riesce evidente peraltro che la proibizione della legge cessa, allorchè le espressioni offensive sono una necessaria conseguenza della natura stessa della controversia, perchè altrimenti le Parti potrebbero talvolta essere collocate nell'impossibilità di esercitare i propri diritti e di far valere i proprj mezzi di difesa. Il dire rispetto ad una donna, che essa è un'adultera, è un'espressione sommamente offensiva; nondimeno potrà senza dubbio inserirla nella sua Petizione il Marito, che per questa causa vuol domandare la separazione di letto e di mensa. Per la stessa ragione se uno fu costretto con ingiusto timore o con inganno ad assumere un'obbligaz.e, potrà sostenere di non essere tenuto ad adempirla, coll'esporre la storia dei fatti, benchè questi riuscissero offensivi alla parte contraria, da cui è provenuta la violenza o l'inganno. Anche in questo ed altri casi consimili però la parte dovrà limitarsi soltanto a quelle espressioni offensive, che sono indispensabili per l'esercizio o per la difesa dei suoi diritti: tutte le altre non necessarie restano per ciò solo comprese nella proibizione della legge.

Indicazioni
da porsi al di fuori delle Scritture.

Ogni Scrittura presentata in Giudizio deve contenere al di fuori, ossia sulla parte esteriore, §. 15
alcune indicazioni, che sono precisamente stabilite dalla legge, cioè:

1.° Ogni Scrittura deve esprimere l'indirizzo

Art.

al Giudice o Tribunale, cui è presentata. Qualora poi la scrittura sia presentata ad un Tribunale in 1.a Istanza, al quale è affidata simultaneamente la giurisdizione civile ordinaria, e la giurisdizione in affari mercantili e di cambio si deve aggiungere inoltre l'espressione in affari civili, ovvero quella in oggetti mercantili o di cambio, secondo che la Scrittura si riferisce all'una od all'altra delle indicate materie. Questa disposizione è compresa nella Sov.a Risoluz.e 29. Agosto 1820. pubblicata dal Governo di Venezia con Notificaz.e 4. xbre 1820.

2.do Ogni scrittura deve indicare la denominazione che è propria alla med.a, come p: es: Petizione, Risposta etc. Tutti gli atti che non sono distinti dal Reg.ti con nome particolare, negli affari contenziosi civili s'intitolano col nome generale di Istanza.

3.zo Ogni scrittura deve indicare il nome, cognome, condizione, carattere ed abitazione d'ambidue i litiganti. Non avvi dubbio che per nome la legge intende non solo il nome di battesimo, ma anche il nome di famiglia, vale a dire il Cognome. Bisogna poi guardarsi dal confondere la condizione col carattere, considerandole una stessa cosa. La condizione è la qualità che un Individuo ha in Società. Il carattere è la qualità che un individuo ha in una data sede di giudizio. Così p. es: dicendo che un tale è Negoziante, Possidente, Medico, Avvocato etc. indico la sua condizione: dicendo che in una data controversia egli agisce in sua specialità, oppure come Tutore, Curatore, Amministratore, o Procuratore di un altro, indico il suo carattere d'azione

deve senza dubbio esprimersi in tutti i casi; il carat=
tere invece si usa d'indicarlo soltanto allorchè una
persona non agisce in propria specialità. Riguardo
finalmente all'abitazione, quando si tratta di città popo=
lare, non basta d'indicare la città in genere, ma
deve anche aggiungersi il rione della contrada,
il numero civico della Casa, od altre indicazioni equi=
valenti, acciocchè i Cursori possano facilmente eseguire
le occorrenti intimazioni.

4.to Ogni Scrittura deve indicare l'oggetto, ossia
il punto della controversia, esprimendolo colla possi=
bile brevità e precisione. In alcuni Tribunali, oltre
la indicazione del punto che forma il soggetto della
controversia, si esige anche quella del petito, ossia
della domanda contenuta in ogni Scrittura. Il punto
resta sempre lo stesso, e serve a distinguere tutti gli
atti che appartengono ad una med.a controversia. Il
petito invece varia secondo le diverse Scritture, ed
indica la domanda speciale, che ciascuna di esse contiene.

5.to Ogni Scrittura deve per ultimo essere firma=
ta da un patrocinatore abilitato ad agire avanti
il Giud.e della causa. Questa regola soffre eccezione

a) quando non vi siano Patrocinatori, assunti dalla
pubblica Autorità per assistere le parti avanti il Giud.e
della causa.

b) quando la Scrittura è presentata in causa propria
da chi è già abilitato all'uffizio di Giud.e —

c) quando la scrittura è presentata dal Patrocinatore in
causa propria.

In questi tre casi basta che la Scrittura sia firmata
dalla parte, che la presenta in Giudizio —

Capitolo II.°

— Metodi diversi di procedura Civile —

Una controversia a termini del nostro Reg.do può essere trattata con due metodi di procedura distinti, che prendono il nome di processo in iscritto e di processo
§. 18. verbale. Il Processo dicesi in iscritto quando tutti quattro gli atti, che ne costituiscono l'essenza, sono prodotti in iscritto: dicesi verbale quando la risposta, la replica, la duplica sono esposte in giudizio verbalm.te

Per determinare con quale di questi metodi di procedura debba essere trattata una controversia, conviene esaminare il luogo, in cui risiede il Giud.e che deve prenderne cognizione. Quando il Giud.e della causa risiede in Campagna, ha luogo sempre il Processo verbale. E qui avvertite che per Campagna s'intende qualunque Villaggio, Borgo, Castello ed anche città, che non sia Capitale di una Provincia; cosicchè presso di noi tutte le Preture Foresi devono considerarsi come Giud.i di Campagna. Quando all'incontro il Giud.e della causa risiede nella Capitale di una Provincia, fa d'uopo esaminare l'oggetto della controversia. Se l'oggetto della causa non oltrepassa il
§. 16 valore di L. 500. Venete, oppure riguarda ingiurie verbali, ha luogo il Processo Verbale: in tutti gli altri casi ha luogo il Processo in iscritto. Siccome poi le controversie il di cui oggetto non oltrepassi le L. 250. Italiane, o che riguardano ingiurie verbali, sono di competenza delle Preture Urbane; così si può dire che nelle cause che sono di competenza delle Preture Urbane ha luogo il Processo

Verbale: in quelle invece che sono di competenza del Tribunale di 1a Istanza, ha luogo il Processo in iscritto. Queste regole generali sono però soggette ad alcune eccezioni che troveremo espressamente indicate rapporto a certe particolari materie.

Le disposizioni con cui il Legisl.e assegna ad una controversia il processo in iscritto, od il processo verbale, non sono leggi d'ordine pubblico, e per conseguenza possono venire derogate dalle convenzioni delle parti, le quali sono in diritto di sostituire il processo verbale allo scritto, e questo a quello come più loro aggrada. Quindi se le Parti presentano al Giudice una convenzione in forza della quale determinano di comune consenso di trattare la controversia piuttosto a processo in iscritto che a processo verbale, il Giud.e deve stare a quanto le Parti hanno in proposito convenuto. Qualora poi una sola delle parti faccia istanza pel cambiamento del metodo di procedura, stabilito dalla legge, il Giud.e deve ordinare ad ambidue le Parti di comparire innanzi a lui in un giorno determinato per conoscere se la Parte contraria aderisca o no al cambiamento richiesto. Se la parte contraria comparisce nel giorno stabilito, ed acconsente di cambiare la procedura, si segue la forma di processo addottata dal comune consenso delle Parti. Se la Parte contraria comparisce e non acconsente al cambiamento proposto, si segue la forma di Processo stabilita dalla legge; e ciò si fa pure nel caso in cui la parte contraria non comparisca, mentre il solo silenzio, fuori dei casi in cui la legge dichiara § 16. 17

150
6:2

espressamente il contrario, non porta rinunzia ai proprj diritti, dovendosi supporre, che la Parte non comparisca appunto perchè non è disposta di adottare la forma di processo dall'avversario domandata.

Del Processo Verbale.

Stabiliti i casi nei quali ha luogo il Processo Verbale, ed il Processo in Scritto, passa il Legisl.re a determinare nel 12° e 13° Capitolo del Reg.to le forme speciali dell'uno e dell'altro.

Nei casi qualificati nel processo Verbale sta in arbitrio dell'Attore di produrre la petizione verbalm.te od in iscritto, vale a dire con libello, mentre questo nome di libello indica appunto una petiz.ne in iscritto.

Sono eccettuati alcuni casi in cui la Petiz.ne deve esser in iscritto. Vedi i §§ 362 = 373 = 383 =

La Petizione in iscritto, e lo stesso dicasi di tutte le altre scritture in causa per affari contenziosi, si presenta in duplo, acciocchè dopo essersi scritta a tergo d'ambedue gli esemplari la relativa disposizione del giud.e, uno dei med.i sia intimato alla Parte contraria, e l'altro restituito alla parte pro-

§. 19. ducente. In alcuni Tribunali si esige un terzo esemplare in carta semplice per uso interno dell'Uffizio.

Se l'attore preferisce invece di produrre la sua petizione a voce, vuole la legge che questa sia ricevuta nel modo a ciò destinato, e da un Curiale a cui spetti. Il Reg.to adopera quest'espressione alquanto indeterminata di Curiale a cui spetti, per indicare generalm.te quella persona o persone, a cui secondo la prat.a

di ciascun Giud.e o Trib.e è affidato l'incarico di ricevere gli atti verbali.

La Petiz.e esposta dall'attore a voce deve scriversi da una persona d'Uffizio in un Protocollo particolare, cioè in uno o più fogli, coll'osservanza delle regole generali stabilite riguardo a tutte le petizioni. L'attore è in obbligo di dimettere i documenti sui quali intende di fondare la prova dei fatti che egli espone, come se si trattasse di una petizione in iscritto.

Quando l'attore ha prodotta la sua petizione in iscritto, il Giud.e fa intimare al reo uno dei due esemplari della med.a Quando invece la petizione è verbale, il protocollo, come atto d'Uffizio, deve restare presso il Giud.e Il Reg.to quindi dispone che si debba farne un estratto, e comunicarlo al R.o C.o insieme coi documenti dimessi dall'Attore. Avvertasi però che per estratto non s'intende qui un epilogo o un trasunto della petizione, ma una copia fedele della petiz.e intiera, come fu ricevuta a protocollo, affinchè il reo possa conoscere precisamente quanto ha esposto l'attore, e preparare i suoi mezzi di difesa.

Il Giud.e nello stesso decreto col quale ordina l'intimazione della petizione al reo, deve pure assegnare il giorno, l'ora ed il luogo in cui dovranno comparire le parti per il contraddittorio, ossia per esporre a voce la risposta, e gli atti successivi. L'intervallo di tempo che deve passare tra l'intimaz.e del decreto alle Parti, ed il giorno fissato pel contraddittorio non è stabilito dalla legge, e resta per conseguenza abbandonato alla prudenza del Giud.e, il quale

151 si determinerà a fissare un giorno più o meno
lontano dietro le particolari circostanze del caso.
Se il Giud.e lo reputa necessario può anche ordinare
ad una o ad ambidue le parti di comparire in per=
sona. Le parti adunque a senso del Reg.to hanno
il diritto di farsi rappresentare da un procuratore
qualunque, a meno che il Giud.e non abbia loro ordi=
nato di comparire personalmente. Alcuni Tribunali
però esigono, che la parte che non comparisce per=
sonalm.te, debba farsi rappresentare da uno dei pa=
trocinatori abilitati ad agire avanti il Trib.e stesso.

Il Giud.e nel suo Decreto deve inserire due av=
vertenze:

§. 20. 25. I. che in caso di non comparsa di una delle
parti si giudicherà a norma del prescritto del §. 25:
del Reg.to vale a dire pronunziarsi una sentenza
contumaciale, dietro le regole stabilite dalla legge
nel citato paragrafo.

2.do che le parti dovranno pregiudicialmente comuni=
carsi i documenti almeno tre giorni prima della
comparsa. Da qui si scorge che sebbene il termine
fra l'intimaz.e del Decreto ed il giorno del contrad=
ditorio, sia abbandonato alla prudenza del Giudice,
non può essere però minore di tre giorni, perchè
altrimenti le Parti sarebbero nell'impossibilità di
comunicarsi i loro documenti nel tempo stabilito
dalla legge. Da qui si scorge inoltre che nel Processo
Verbale l'attore ha facoltà di valersi al suo ma[illegible] del
contradditorio di documenti e di prove non unite
alla petizione, purchè abbia cura di comunicarle
al reo almeno tre giorni prima della comparsa.

Se la petiz.ᵈ fu presentata in iscritto, il Decreto, come accennai, si scrive a tergo dei due esemplari, uno dei quali viene intimato al reo, e l'altro restituito all'attore. Se la Petiz.ᵈ fu presentata a voce, il Decreto stesso si scrive a tergo dell'estratto del protocollo da comunicarsi al reo, e riguardo all'attore, gli si comunica soltanto una rubrica, ossia una copia della parte esterna della petiz.ᵈ con a tergo il Decreto del Giud.ᵉ, che in tal guisa viene a lui pure comunicato.

Nel Processo Verbale le parti possono comparire in giudizio anche senza essere assistiti da un patrocinatore. Sembra anzi che il Legis.ᵉ ammettendo questa specie di processo, abbia avuto in mira di rendere possibile ad una persona qualunque di far valere in giudizio le proprie azioni e ragioni senza dipendere da persona legale. La legge quindi incarica il Giud.ᵉ di usare tutta l'attenzione, acciocché le parti non vengano pregiudicate nei loro diritti per mancanza delle formalità, e non soffrino danno per l'incapacità loro nel dedurre chiaramente il fatto e le loro giustificazioni.

Il Giud.ᵉ restando al momento del contradditorio deve porre in chiaro tutto ciò che appartiene ad una più accertata cognizione sì del fatto come delle prove, che possono giovare all'assunto dell'una o dell'altra delle parti, in quanto le parti stesse od i loro patrocinatori fossero in ciò mancanti, e singolarm.ᵗᵉ deve esaminare:

In 1.° luogo se la giurisdiz.ᵉ sua sia fondata, sì in ragione di materia che di persona, onde astenersi nel primo caso dal prendere cognizione della controversia, ed eccitare il reo a dichiarare se intende valersi della sua facoltà, o se rinuncia all'eccezione declinatoria del foro –

2.° Se le parti possono stare in giudizio, onde rigettare immediatamente la petizione nel caso che ei conosca che l'una o l'altra parte è incapace di stare in giudizio.

3.° Se l'una delle parti abbia diritto di chiamare un terzo a difesa, onde accordarle il tempo necessario a questo uopo, trasportando, se occorre, il contradditorio ad un'altra giornata.

4.to Deve esaminare in che consista il fatto, al quale ognuna delle parti si appoggia, se sia ridotto a scrittura, se e quali persone vi fossero presenti, e possano farne testimonianza; se una parte possa e voglia deferire all'altra il giuramento, o si esibisca di prestarlo.

5.to Deve richiamare ciascuna delle parti a rispondere precisamente sulle circostanze di fatto addotte dall'altra a proprio favore, onde impedire che l'ommissione della negativa, di cui forse non conoscono la necessità, e l'importanza, non venga a recar loro un irreparabile danno.

[illegible] del resto nel Processo verbale non deve mai dimenticare il suo carattere di Giud.e; e quindi nell'eseguire gli esami sopra indicati deve sempre osservare una scrupolosa imparzialità [illegible] non può suggerire ad una delle [illegible], che essa può presentare, e deve limitarsi a farla solo rischiarare dalla parte stessa, quando sia oscura.

A' termini del Reg.to la prova [illegible] può aver [illegible] in due modi distinti, che trovansi stabiliti, [illegible] l'uno [illegible] più breve, l'altro, che può sostituirsi al primo quando ambedue le parti lo accordino, e che dicesi sommario.

Nel processo verbale pertanto, la legge, onde facilitare

l'introduzione della prova sommaria per testimonj, vuole che quando le parti si riportano alle deposizioni dei testimonj, il Giud.e debba chiamarli, e sentirli in presenza delle parti stesse; oppure ingiungere alla parte che vuol valersi dei testimonj, di produrre le attestazioni in iscritto. Questa disposiz.e diverrà più chiara dopoche avremo scorso il Capit. XVI. che tratta della prova sommaria per testimonj.

Il Giud.e nel suo Decreto ordina alle Parti di comunicarsi le loro prove tre giorni almeno prima della comparsa. Non havvi dubbio pertanto che le parti, onde procedere regolarm.te debbano osservare quanto viene loro ordinato: qualora però mancassero all'adempimento di questo dovere, la legge non toglie loro la facoltà di valersi delle prove non comunicate in tempo, ma soltanto la parte contraria non ha l'obbligo di rispondere [illegible]ito, e gli è concesso il diritto di domandare che il contraddittorio sia trasportato ad altra giornata, dovendo la Parte negligente sottostare alla spesa della proroga.

Avvertite dunque che ambedue le Parti sino al momento del contraddittorio conservano la facoltà di valersi dei loro mezzi di prova non comunicati precedentem.te, e che la parte, contro la quale viene presentato un mezzo di prova intempestivam.te, ha il diritto, ma non il dovere di far prorogare il contraddittorio, e quindi non [illegible] essere se vuole che il contraddittorio [illegible] luogo.

Avvertite per ultimo che la parte negligente non può mai ripetere il risarcimento delle spese per la proroga cagionata dalla sua negligenza neppure quando riesca vittoriosa nella controversia.

Fascicolo V

Protocollo da erigersi [illegible] momento e contraddittorio.

Protocollo

da erigersi al momento del contraddittorio

Sopra gli atti verbali esposti al momento del contraddittorio, si tiene un protocollo fedele, e conforme agli atti seguiti:

Il protocollo deve contenere:

1.° L'indicazione del giorno e del luogo in cui si estende.

2.° Il nome di tutte le persone presenti; cioè tanto del Giud.e, e delle altre persone d'uffizio, quanto delle parti e dei loro procuratori

3.° L'indicazione del punto della causa –

4.° La risposta e gli altri atti successivi, colla citazione dei relativi documenti, avvertendo che i documenti dell'attore devono essere contrassegnati colle lettere progressive dell'alfabeto, e quelli del reo con numeri progressivi arabi –

5.° L'elenco dei documenti dimessi dalle parti –

Il Protocollo deve presentarsi alle parti per la loro sottoscrizione, nel caso in cui tutte e due od una di esse lo domandi – in pratica è però introdotto l'uso di esigere la sottoscrizione delle parti e dei loro patrocinatori, senza aspettare, che essi ne facciano espressa ricerca. La sottoscrizione delle persone d'Uffizio presenti è in ogni caso indispensabile –

Le parti finalmente hanno diritto di domandare la copia del protocollo, che deve essere loro rilasciata irremissibilmente. La Sov.ª Ris.ne 14 giugno 1781 aveva accordato alle Parti il diritto di dettare esse medesime

a protocollo le loro deduzioni. Convien dire però che in pratica siasi consueto frequentemente di questa facoltà, e quindi il Decr. Aulico 30. Luglio 1795. autorizzi le parti a [illegible]tare soltanto il fatto e le circostanze più essenziali delle loro ragioni. Il resto devono esporre a voce, e se ne scrive a protocollo soltanto il risultato.

Se tutti gli atti non si potessero ricevere a protocollo nel giorno stabilito, il Giud.e permette alle parti di continuare le loro deduzioni in un giorno successivo prorogando a questo fine il contradditorio.

Se dentro l'ora destinata alla comparsa delle parti per il contradditorio, una di esse non si presenta, il Giud.e

§ 25 pronunzia nondimeno la sua sentenza, che in tal caso [illegible] chiamasi sentenza in contumacia, ossia contumaciale. Dalle parole se entro l'ora adoperate dal Reg.to si deduce, che non è lecito dichiarare la contumacia delle parti, perchè l'ora destinata per il contradditorio non è trascorsa per intiero; quindi se il Giud.e p: es: ha ordinata la comparsa alle ore nove, non si può dichiarare la contumacia se non quando sono battute le dieci.

§ [illegible] La contumacia di una delle Parti produce l'effetto che si deve anche senza prova prestare piena fede al comparente in ordine al fatto, il che è una conseguenza del principio generale, che le circostanze di fatto esposte da una parte e non negate dall'altra, sono da ritenersi per vere nella decisione della controversia.

La massima per altro stabilita dal Reg.to che debba prestarsi piena fede al comparente in ordine al fatto, è soggetta a due limitazioni, cioè 1.ma

luogo soltanto in quanto il fatto non trascenda l'oggetto della domanda, ed in quanto dalle prove prodotte non apparisca il contrario. Difatti quando il reo non si presenta al momento del contraddittorio, si può ragionevolmente presumere, che la sua assenza sia l'effetto dell'impossibilità in cui si trova di negare i fatti asseriti nella petizione in quanto servono di fondamento alla domanda dell'attore. È quindi giusto e ragionevole, che al suo silenzio venga attribuita la forza di una confessione tacita. Ma questa presunzione non può estendersi in alcuna maniera ai fatti non inseriti nella petizione, o estranei alla domanda insegnata, o eccedenti la domanda stessa, perchè il reo ignora che l'attore voglia servire questi fatti, ed ha diritto di considerarli come inconcludenti nella controversia proposta, e quindi al suo silenzio non può attribuirsi la prova di una tacita confessione.

La seconda limitazione, in quanto cioè dalle prove prodotte non apparisca il contrario, è la stessa di cui abbiamo già parlato esponendo il principio generale che il fatto asserito da una parte e non negato dall'altra, non si deve ritenere per vero nella decisione della controversia ad onta che manchi la negativa dell'altra parte.

Regole da osservarsi per la Sentenza contumaciale

Determinato il fatto, dietro i principj esposti, il giudice pronuncia la sua sentenza contumaciale come di ragione.

62

Avvertite quindi che la contumacia della parte non reca alcun danno riguardo alla questione di diritto, essendo obbligato il Giud.e a supplire in questo, in quanto le parti hanno mancato di adurre, e pronunziare una sentenza conforme alla legge.

Invece di pronunziare una sentenza contumaciale, il Giud.e deve prorogare il contraddittorio nei due casi seguenti:

I°. Quando la parte, presente in persona, ritiene spontaneamente per iscusato il contumace, ed acconsenta alla proroga.

2°. Quando nel giorno assegnato per la comparsa, e mentre il Giud.e siede ancora in giudizio, il contumace giustifica la sua assenza colla prova di un accidente inevitabile.

Da qui si scorge che il Giud.e non deve mai pronunziare la sentenza contumaciale nel giorno destinato per il contradditorio, mentre fino all'ultimo momento in cui egli siede in giudizio, il contumace può giustificare la sua mancanza o in persona o col mezzo di un suo procuratore, con istanza scritta o verbale.

Notate però che secondo la ... disposizione della legge, la giustificazione per essere attendibile deve fondarsi sopra un accidente inevitabile, indipendente dalla volontà del contumace, ed al quale non era in suo potere il resistere. Se l'assente non può presentare la sua giustificazione nello stesso giorno, e mentre il Giud.e siede ancora in giudizio, non ha altro rimedio che quello di domandare la purgazione della contumacia

nel modo, che troveremo indicato più avanti.

La Legge suppone anche il caso che il reo, invece di comparire a rispondere verbalmente, produca la sua risposta in iscritto, domandando così la sostituzione del processo scritto al verbale. In questa ipotesi, se l'attore acconsente al domandato cambiamento di procedura, il contradditorio non ha più luogo; si riceve la risposta in iscritto, la causa si continua colle regole proprie del processo in iscritto. Se all'incontro l'attore non acconsente alla domanda del reo, il contradditorio si proroga ad un giorno successivo; ma il Giud.e deve ordinare al reo di rifondere le spese della proroga all'attore, e deve avvertirlo espressamente d'intervenire nella nuova giornata stabilita, poichè in caso contrario, senza riguardo alla risposta da lui prodotta in iscritto, presterà piena fede al comparente in ordine al fatto, in quanto non trascendi l'oggetto della petiz.e Se poi il reo presentasse la risposta in iscritto prima del giorno prefisso pel contradditorio, il Giud.e ne ordina la restituz.e coll'avvertenza al reo di produrla regolarmente al momento della comparsa. §. 25

Quando e l'una e l'altra parte mancano di comparire al contradditorio, il Giud.e si astiene dal prendere cognizione della causa, dietro il principio generale che gli proibisce di agire ex officio negli affari contenziosi civili. Questa mancanza delle Parti non produce però l'effetto che gli atti di già eseguiti si considerino come non avvenuti: essi restano fermi, ed il Giud.e con suo Decreto deve dichiarare alle Parti §. 26

pl.i vgto

che ad istanza dell'una o dall'altra egli destinerà una nuova giornata pel contradditorio. L'attore quindi non avrà bisogno di riprodurre la sua petizione per continuare la causa; ma basterà che con una semplice istanza domandi la destinazione di un nuovo giorno. La med. facoltà competerà pure al R.o C.o ...

Il Giud.e deve prorogare il contradditorio anche quando una delle Parti o prima del giorno fissato, od anche nel giorno stesso, in persona, o mediante procuratore, con istanza scritta o verbale, provi di non poter comparire per un accidente inevitabile. Se la Parte è in istato di produrre le sue giustificazioni soltanto dopo trascorsa l'ora assegnata pel con-

§. 25 traddittorio, noi vedemmo già le regole che il Giud.e deve seguire.

Comparendo ambedue le Parti, il contradditorio

§ 28 di regola non deve essere prorogato. Qualora però siavi un sufficiente motivo, la proroga può concedersi dal Giud.e, il quale dovrà sempre esprimere nel suo Decreto il motivo per cui l'accorda. Da qui apparisce che la proroga può essere concessa o dietro il consenso d'ambedue le Parti, o dietro domanda d'una sola di essi e non ostante la contraddizione dell'altra. In ambedue i casi è dovere del Giud.e di sentire con attenzione cosa espongono le Parti onde determinare il tempo della proroga, e ciò che incombe all'una ed all'altra di prestare, e produrre in giudizio —

Allorchè il Giud.e ha pronunciato una sentenza contumaciale, la legge accorda alla Parte assente la facoltà di purgare la contumacia, in cui è incorsa, vale a dire di far sì che la sentenza contumaciale si consideri come non pronunziata.

Acciocchè però il contumace possa far uso di questo diritto, si richiede:

1.° Che egli possa provare un accidente inevitabile, a cui debbasi ascrivere la sua mancanza.

2.do Che egli produca la sua giustificazione, corredata degli amminicoli atti a dimostrarla sussistente, entro giorni 14. computabili da quello dall'intimazione della Sentenza contumaciale. Se fosse presentata dopo questo termine, il Giud.e dovrebbe rigettarla ex officio —

Presentata la giustificazione in tempo debito, il Giud.e ordina un contraddittorio, onde sentire le ragioni d'ambedue le Parti, e decide mediante Decreto il punto della purgazione della mora. Se la parte comparsa nel primo contraddittorio dichiara di ritenere sussistente la giustificazione prodotta, o se il Giud.e la riconosce per tale, non ostante le ragioni esposte dalla Parte stessa in contrario, pronunzia che si abbia a recedere dalla cosa giudicata, e che si debba procedere ad una nuova esposizione di causa. Se invece la parte comparente si oppone, ed il Giud.e non riconosce fondata la giustificazione

176

del contumace, egli la rigetta, e resta quindi sussistente la sentenza contumaciale già pronunziata. Onde impedire poi che la parte comparente abusi della sentenza contumaciale, finchè resta dubbioso se questa conserverà la sua forza, ossia dichiarata come non avvenuta, il Reg.[to] prescrive che mentre si tratta della purgazione della contumacia, non si debba intraprendere cosa alcuna nella causa principale.

Capitolo III.

Del Processo in Iscritto.

Stabilite così le forme del Processo Verbale, passa il Legisl.[e] nel Capit. 5° del Reg.[to] a fissar quelle
§. 30. che sono proprie del Processo in iscritto.

In questa specie di Processo la petizione, come dissi altra volta, deve necessariam.[te] presentarsi in iscritto ossia con libello. Se il giud.[ce] non trova che la petiz.[e] prodotta debba essere immediatamente restituita all'attore per uno dei motivi indicati nel §. 1., la trasmette al reo per la risposta, prefiggendogli nel suo Decreto il termine entro il quale dovrà presentarla. Questo termine però non è abbandonato, come nel Processo verbale, alla prudenza del giud.[ce], ma è stabilito dalla legge nel modo seguente: quando il reo si trova nel luogo del giudizio, il giud.[ce] deve prefiggere alla presentazione della risposta il termine di giorni trenta;

quando il reo dimora fuori del luogo del giudizio, ma negli Stati di S. M.ª in Italia, ossia, come dichiara la Sov.ª Risoluz.ᵉ 5. Aprile 1816. entro il Regno Lomb.-Veneto, il Giud.ᵉ deve prefiggere il termine di giorni quaranta cinque; quando il reo dimora negli altri Stati di S. M. fuori d'Italia, il termine da prefiggersi è di giorni settanta; quando finalmente il reo abita fuori degli Stati di S. M.ª, il Giud.ᵉ deve prefiggere il termine di giorni novanta.

Può sembrare a prima vista che il Legislatore prescrivendo i termini di 45-60-90. giorni si occupi di casi impossibili ad accadere, perchè l'attore essendo in obbligo di portare la controversia innanzi al Giud.ᵉ personale del reo, ne viene di conseguenza, che questi deve sempre trovarsi nel luogo del giudizio, e che perciò debba essergli prefisso il termine di trenta giorni per la presentazione della risposta. Questo ragionamento è fallace: la legge per luogo del giudizio non intende già tutto il territorio giurisdizionale del Giud.ᵉ della causa, ma soltanto la Città od il Comune, in cui il giud.ᵉ ha la sua residenza. È dunque frequentissimo il caso di dover assegnare il termine di giorni 45., ancorchè la controversia venghi portata innanzi al Giud.ᵉ personale del reo, poichè è frequente il caso che il reo sia domiciliato nel territorio giurisdizionale di un dato giud.ᵉ, ma fuori del Comune, in cui risiede. Noi vedemmo inoltre che la regola generale che obbliga l'attore a presentare la petizione al Giud.ᵉ personale

del reo, va soggetta a molte eccezioni, come p: es:
quando si tratta di un'azione reale relativa ad uno stabi=
le, quando vi sono varj consorti in lite abitanti
in luoghi diversi; quando l'Attore è il Fisco, e varj altri.
E in tutti questi casi può verificarsi benissimo, che il
reo dimori negli Stati di S. M. fuori d'Italia, ed an=
che fuori dagli Stati di S. M., per cui debba prefig=
gersi alla risposta il termine di 60. ed anche di 90. giorni.

Il Regol.to nell'indicare le circostanze da cui di=
pende l'assegnazione del termine alla risposta, adopera
espressioni diverse. Il termine di 30 giorni lo pres=
crive quando il reo si trovi nel luogo del giudizio.
Si domanda quindi se basti che il reo abbia la sua dimora nel luogo del giudizio al tempo della petizione, o se sia necessario che vi abbia il
suo domicilio? La Sov. Risoluz.e 11. 7bre 1784. rispon=
de, che basta la dimora; mentre, soggiunge la
stessa Risoluz.e; i termini più lunghi di 30. giorni si
permettono al reo assente dal giudizio, soltanto per
la ragione, che egli deve mettersi in corrispondenza
con quello, che sceglie per suo Patrocinatore, onde
istruirlo regolarm.te: ma questa ragione cessa allor=
chè il reo sebbene non domiciliato nel luogo del ~~gi~~
~~giudizio~~ giudizio, vi si trova appunto in quel tem=
po; imperciocchè ~~in~~ tal caso egli, può scegliere tosto
un Patrocinatore ed istruirlo a voce. V. Tuli: Decreto
4. Giugno 1789. si avverte però che la presenza
fortuita del reo nel luogo del giud.o non altera in
alcuna maniera il termine legale.

Riguardo agli altri termini di 45-60-90 giorni,
il Reg.to adopera le parole abitare, dimorare, le quali

si ritengono sinonime, ed indicanti ambedue il luogo in cui il reo ha il suo domicilio. Se poi il reo non ha domicilio, nel fissare il termine alla risposta si avrà riguardo al luogo della sua abitazione al momento nel quale è introdotta la causa, dietro la regola generale, che per coloro, i quali non hanno domicilio, la dimora tien luogo di domicilio. Questo principio trovasi espressamente stabilito da un Aulico Decreto 15. Gennajo 1787.

Le cautele da praticarsi quando l'attore ignora il luogo del domicilio o della dimora del reo, o quando il reo trovasi fuori degli stati di S. M. le troveremo nel Capit. 36. §. 497 e seguenti

Può succedere talvolta che li rei convenuti sieno varj ed abitino in luoghi diversi, in maniera, che il termine da stabilirsi riguardo ad uno di essi non sia applicabile agli altri. In allora l'Aulico Decreto 15. Gennajo 1787. suddetto ordina di prefiggere a tutti indistintamente il termine, che secondo le circostanze comprende la quale, il maggior numero di giorni.

Il termine per la risposta e lo stesso dicasi di tutti gli altri termini incomincia a decorrere dal giorno dell'intimazione del libello al reo, colla avvertenza che il giorno in cui segue l'intimazione non si conta. Se le circostanze speciali del caso impediscono al reo di produrre la risposta nel tempo assegnatogli, esso può con apposita istanza domandare una od anche più proroghe. Questa massima si applica pure a tutti i termini, eccettuati quelli, in cui la legge ordina espressamente, §. 5.. §. 507. 508.

19.

che dopo la scadenza del termine stabilito, la parte
non venga più ascoltata. Le regole da seguirsi
nel domandare e concedere le proroghe d'un termi=
~~ne, le troveremo stabilite nel Capit. 37.~~

§ 11 Se il reo non presenta la sua Risposta nel
32. tempo stabilito, si presta intiera fede all'attore, an=
che senza ulterior prova, intorno al fatto, in quanto
non risulti il contrario dalle prove stesse da lui pro=
dotte. Questa prescrizione non è che un'applicazione
del principio già stabilito nel §. 11. mentre, il reo
che trascura di rispondere, non nega le circostanze
di fatto esposte dall'attore nella petizione.

S'inrotuleranno quindi gli Atti dietro istanza
di una delle parti, ed il Giud.e pronuncierà la sua
Sentenza come di ragione, cioè una Sentenza in
conformità della Legge, rapporto la verità del fatto.
Il modo da tenersi nell'inrotulazione degli Atti,
§ 307 e seguenti formerà il soggetto del Capit. 23. Basterà per ora
indicare che per inrotulazione ossia coordinazione
degli Atti a sentenza, s'intende un'operazione con
cui si mettono in ordine le Scritture, ed i Documenti
rispettivamente intimati alle parti nel corso della
controversia, estendendo un indice, che viene conse=
gnato al Giud.e insieme cogli atti, acciocchè li esami=
ni e pronunci la relativa Sentenza.

Dell'eccezione declinatoria del Foro

Allorchè abbiamo stabilita la regola gene=
rale, che il reo deve proporre tutte le eccezioni, d

qualunque specie esse siano nella risposta, vi avverti, §. 6
che questa regola non si applica all'eccezione d'incom=
petenza, ossia all'eccezione declinatoria del Foro —

Il reo convenuto, che intende valersi di una tale ec= §. 33.
cezione, è obbligato di opporla separatamente, ed entro
la metà del termine assegnatogli dal Giud.e per la
risposta. E qui notate che per istabilire il tempo, en=
tro il quale può essere opposta l'eccezione d'incompetenza,
conviene aver riguardo soltanto al primo termine
fissato dal Giud.e dietro la disposizione della legge,
senza calcolare le proroghe ulteriori che fossero per
avventura concesse alla produzione della risposta.

Qualora poi le circostanze speciali rendessero im=
possibile al reo di opporre l'eccezione declinatoria, cor=
redata dai necessarj ammminicoli, entro il termine
concessogli dalla legge, dietro le regole già indicate di
sopra, può domandare una proroga a questo effetto.

Il reo che intende valersi dell'eccezione declinatoria,
presenta un'istanza al Giud.e della causa, in cui espone
i fatti e le ragioni che a suo credere vagliono a dimo=
strare l'incompetenza, vi unisce le prove necessarie, e
termina col domandare che la petizione sia resti=
tuita all'attore.

Allorchè dai fatti e dalle ragioni esposte dal reo
il Giud.e riconosce manifestamente la propria incompe=
tenza, ordina senz'altro la restituzione della petizione,
facendone intese ambe le parti per loro norma. Allor=
chè invece il Giud.e resta dubbioso intorno alla sua com=
petenza, ei deve esaminare se la causa del dubbio, sia
riposta nella legge o nel fatto: se il dubbio nasce
dalla legge, il Giud.e [illegible] subito l'eccezione col

proprio parere al Trib.le d'Ajello, e questo l'accompagna col suo sentimento al Trib.le Supremo di Giustizia per la decisione intorno al punto d'incompetenza. Se il dubbio nasce dalle circostanze del fatto, il giud.e destina prima una giornata, onde sentire le deduzioni d'ambe le parti, e poi procede nella stessa maniera. X

X. La ragione di questa differenza riesce chiarissima. I Trib.i e specialmente quello di Revisione non abbisognano delle deduzioni delle parti per conoscere se la legge ammetta la eccezione declinatoria: ne abbisognano invece allorchè le circostanze del fatto possono far nascere il caso dell'incompetenza, e perciò in questo caso viene ordinata la comparsa delle parti per le loro ragioni.

Trattandosi d'incompetenza in ragione di persona, se il reo lascia trascorrere la metà del termine assegnato alla risposta senza opporre l'eccezione declinatoria, egli non può più farne uso, ed il giud.e incompetente in origine, diventa competente. Lo stesso ha luogo se il reo prima che spiri la metà del termine, presenta la sua risposta, o riconosce in altra maniera la giurisdizione del giud.e incompetente. Trattandosi all'incontro d'incompetenza in ragione di materia, noi già vedemmo, che può essere opposta in qualunque stato di causa, e che il giud.e stesso deve in ogni tempo riconoscerla, e dichiararla ex officio. —

Le med.e regole stabilite dalla legge riguardo all'eccezione d'incompetenza nel processo in iscritto, devono per analogia applicarsi anche al processo verbale, colla differenza che non essendovi in questo un termine prefinito per la risposta, il reo ha facoltà di opporre l'eccezione declinatoria al momento del contraddittorio, purchè lo faccia prima di riconoscere in modo tacito od espresso la giurisdizione del giud.e. Questa massima stabilita dall'Aulico Decreto 27. Luglio 1792. è una necessaria conseguenza
§. 21 della disposizione del § 40, che obbliga il giud.e ad

esaminare prima di tutto all'atto del contraddittorio, se la giurisdizione sua sia fondata, tanto riguardo alla persona del reo, quanto riguardo all'oggetto della controversia. A che gioverebbe infatti un tal esame se il reo non fosse più in tempo d'opporre l'eccezione declinatoria? —

È chiaro per se che quando il Giud. ordina la restituzione della petizione di propria autorità, riguardando come manifesta la sua incompetenza, si può reclamare al Trib.e Superiore ma se la decisione della questione d'incompetenza proviene dal Trib.e Supremo di Giustizia, non avvi più luogo a reclamo di sorte.

Quando la decisione della questione d'incompetenza, opposta dal reo, viene definitivam.te ammessa, il processo è terminato, e l'attore non ha che la facoltà di ~~riconciliare~~ rinnovare la causa, producendo di nuovo la sua petizione avanti il Giud.e competente. Se all'incontro l'eccezione d'incompetenza viene definitivam.e rigettata, il processo continua, ed il reo può difendersi in merito producendo la sua risposta. La legge a questo fine gli accorda lo stesso termine che il Giud.e gli aveva assegnato dal principio, il quale comincia a decorrere di nuovo dal giorno in cui gli è intimata la decisione, che rigetta l'eccezione declinatoria.

Queste regole relative al modo di proporre e di decidere le questioni d'incompetenza, tanto nel processo scritto che nel verbale, furono nel Regno Lombardo Veneto modificate dalla Sovrana Risoluz.e 29. Agosto 1820. Io ne riferirò le disposizioni in fine del presente Capitolo —

Della eccezione della cosa giudicata —

— Acciocchè le liti abbiano un termine, stabili-
§ 35 rono i Legislatori, che ogni controversia decisa una volta non possa più essere riprodotta, onde il noto assioma: bis in iisdem non judicatur —

Allorchè pertanto il reo crede, che colla petiz.e a lui intimata venga a riprodursi una controversia già decisa altra volta, ha il diritto di esigere che sia restituita all'attore, senza che il giud.e entri nell'esame del merito. Questo mezzo di difesa prende il nome di eccezione della cosa giudicata, ed il Reg.to permette al C.to d'esporla separatamente e prima della risposta —

Avvertite però che, onde ritenere la controversia proposta dall'attore come identica di un'altra precedentemente decisa, bisogna che sia fra le med.e persone, che riguardi la med.a cosa, e che la domanda sia fondata sulla med.a causa. Mancando un solo di questi estremi, la controversia in senso legale non è più la stessa, e l'eccezione della cosa giudicata non può aver luogo —

Concorrendo tutti i sud.etti estremi, l'eccezione della cosa giudicata si presenta con istanza al giud.e della causa, colla quale il reo espone le proprie ragioni, e domanda che venghi restituita la petizione all'attore. Egli è in obbligo di unirvi la sentenza, che a suo credere ha altra volta decisa la controversia, e l'esemplare della petizione che gli venne intimata.

La Legge non fissa il termine entro il quale il reo debba presentare la sua istanza; il che sembra autorizzare a concludere, che egli è in diritto

di fatto durante l'intero termine prefisso alla produzione della risposta.

Siccome poi il Regol.o dice, che il reo potrà opporre separatamente l'eccezione della cosa giudicata; così sembra che egli abbia la facoltà di unirla insieme con tutte le altre eccezioni nella risposta. Vi sono però dei Giureconsulti che ritengono il principio contrario.

Sull'istanza presentata dal reo, il Giud.e ordina una comparsa giudiziale. Se l'Attore convinto del proprio torto; dichiara di desistere dalla petiz.e, il Giud.e ne ordina la restituzione con un semplice Decreto, ed il processo è terminato. Se all'incontro l'attore si oppone, il Giud.e riceve a protocollo le ragioni di ambedue le parti, e decide con Sentenza, se abbia luogo o no l'eccezione della cosa giudicata. Restando soccombente l'attore, il processo è terminato; restando soccombente il reo, il processo continua, ed egli è in diritto di presentare la sua risposta, onde far valere tutti gli altri mezzi di difesa che militassero a suo favore. Quale sia il nuovo termine entro il quale della produrre la risposta, il Reg.o non lo dice; argomentando però per analogia da quanto è stabilito per l'eccezione declinatoria, si può ritenere che sia lo stesso termine assegnato dal Giud.e sulla petizione, il quale torni a decorrere di nuovo dall'intimazione della decisione definitiva, che ha rigettata l'eccezione della cosa giudicata — § . 35

§ .

17

Disposizioni che regolano la produzione della Replica e Duplica —

Prodotta dal reo la Risposta, il Giud.e la spedi=
§. 36 37. sce all'attore per la Replica, prefiggendogli nel suo Decreto il termine entro il quale dovrà presentarla. Questo termine è sempre di 14. giorni, qualunque sia il luogo, in cui dimora l'attore, mentre si suppone che egli fino dal momento, in cui presentò la petizione, abbia preparati i mezzi opportuni, onde confutare le eccezioni del reo, ed abbia incaricato della propria difesa una persona domiciliata nel luogo del giudizio, se egli dimora in luogo diverso. Qualora poi le circostanze speciali impedissero all'attore di presentare la replica entro 14. giorni stabiliti dalla legge, egli ha la facoltà d'implorare dal Giud.e una o più proroghe, dietro la massima generale che accennai parlando della risposta.

Se l'attore non presenta la replica nel termine stabilito, si applica la solita regola, e si ritengano per vere le circostanze di fatto allegate dal reo nella risposta, sia per integrare e rettificare il fatto narrato dall'attore, sia per fondare le proprie eccezioni. Ad istanza quindi dell'una o dell'altra parte si passa all'inrotulazione degli atti presentati fino a quel momento, ed il Giud.e pronunzia la sua sentenza come di ragione.

La legge applica espressamente al processo in iscritto la regola che proibisce all'attore di addurre in replica nuove circostanze o prove, a meno che

non sieno dirette a confutare il fatto, e le eccezioni prodotte dal reo nella risposta. Bisogna adunque richiamare qui la distinzione già fatta altra volta tra le novità dirette ad elidendam exceptionem, e le novità dirette ad fundandam actionem. Le prime sono permesse in replica, le seconde sono vietate, e se vennissero addotte, il Giud. non può avervi alcun riguardo nella Sentenza.

Qualora però il reo nella duplica risponda e contesti senza riserva in ordine alle novità proibite, introdotte dall'attore nella replica, le novità stesse diventano attendibili, ed il Giud.e deve allora avervi riguardo nella decisione della causa; quindi se il reo non presenta la duplica, o presentandola non risponde alle novità proibite introdotte dall'attore nella replica, queste restano innattendibili. Restano pure inattendibili se il reo vi risponde nella duplica ma in via subbordinata soltanto, e coll'espressa dichiarazione che il Giud. non debba avervi alcun riguardo nella decisione della causa. Che se il reo nella duplica risponde alle novità proibite, e vi risponde senza riserva, s'intende egli allora che tacitamente acconsenta a riguardarle attendibili, ed il Giud.e deve ritenerle per tali nella Sentenza.

Ho detto altra volta, che l'Aulico Decreto 31 8bre 1785 permette all'attore di deferire il giuramento decisorio in replica sulle circostanze di fatto esposte nella petizione.

Le regole ora indicate intorno alle novità proibite non si applicano in alcuna maniera nè ai nuovi ragionamenti, nè alle nuove citazioni di legge. La parola novità nel senso del Reg.° si restringe soltanto alla somministrazione di nuove circostanze di fatto, ed alla produzione di nuovi mezzi di prova.

La legge vuole che l'attore nella sua petizione esponga tutte le circostanze di fatto, e produca tutte le prove di cui intende valersi, onde impedire che egli col differire maliziosamente alla replica, non tenti di ritardare il proseguimento della causa o di oscurarla, e rechi così un danno al reo.

§ 40 La regola però acquisterebbe una soverchia durezza, quando fosse mantenuta con tanta severità da escludere assolutamente tutte le novità che l'attore cercasse d'introdurre in replica. Egli talvolta potrebbe averle ommesse nella petizione o per isbaglio, o per dimenticanza, od anche per aver troppo calcolato sulla buona fede del reo, riputandolo incapace di negare in giudizio un fatto, di cui intimamente conosce la verità. Se in questi casi le novità dirette ad fundandam actionem, fossero assolutamente proibite nella replica, la Procedura devierebbe dal fine a cui tende, e produrrebbe l'effetto di favorire il torto e di opprimere la ragione. Il Reg.te pertanto onde evitare un siffatto inconveniente, permette all'attore d'introdurre in replica delle novità per se stesse proibite, quando sia in caso di trovare con validi argomenti

i non avesse ommesse nella petizione a motivo di ritardare la definizione dell'affare o di oscurarlo.

L'attore se vuol far uso di questa facoltà deve domandare al Giud.e con particolare ricorso il permesso di addurre nuovi amminicoli o prima della replica, o contestualmente colla replica stessa. In ambi i casi il Giud.e ordina una comparsa onde sentire le ragioni delle parti sul punto se abbia o non abbia luogo la produzione di nuovi amminicoli, e decide in seguito per Decreto senza permettere alcun raggiro. Se l'istanza fu presentata prima della replica, il Decreto del Giud.e servirà di norma all'attore per inserire od ommettere nella replica le novità di cui si tratta. Se l'istanza fu presentata contestualmente alla replica, il Giud.e collo stesso Decreto col quale ne ordina l'intimazione al reo gli ingiunge l'esecuzione di quanto è risultato dalla sessione giudiziale; quindi se anche il Giud.e negasse l'implorato permesso di produrre novità tendenti ad mutandam actionem, non è necessario che ordini la restituzione all'attore della replica contestualmente presentata acciò la riformi; basta che nel Decreto attergato a essa replica stessa, si avverta ambedue le Parti che non si avrà alcun riguardo alle novità che l'attore vi ha inserite, e di cui non fu concessa l'introduzione. §. 40

Alla Duplica da presentarsi dal reo si applicano esattamente tutte le regole, che indicammo relativamente alla replica. Il Giud.e quindi spedisce la replica al reo, perchè presenti la duplica, prefiggendogli § 41. 42.

il termine, entro il quale dovrà presentarla. Questo termine è sempre di giorni 14. qualunque sia il luogo in cui il reo dimora. Se il reo non produce la Duplica nel termine stabilito, si passa ad istanza dell'una o dell'altra parte all'inrotulazione degli atti, e si pronunzia la sentenza come di ragione, ritenendo per vere le nuove circostanze di fatto regolarmente introdotte dall'attore nella replica.

× quando sieno dirette a confutare le circostanze o prove addotte dall'attore

Il reo nella duplica può introdurre nuove circostanze o prove × addotte dall'attore nella replica. Se il reo ne introducesse dell'altre non tendenti a questo scopo, e che egli era in obbligo d'inserire nella risposta, non si dovrà avervi alcun riguardo nella sentenza. Il reo però potrà addurre nuovi ammini=nicoli, anche non diretti a confutare quelli intro=dotti dall'attore nella replica, qualora sia egli pure in grado di provare con validi argomenti di non averli taciuti nella risposta per ritardare o per oscurare l'affare. Egli deve in tal caso doman=dare al Giudice il permesso di produrli, e sulla sua domanda si procede nella stessa maniera già indicata al §. 41 relativamente all'attore che vuole addurre nella replica novità per se proibite.

Della Conclusionale
e Controconclusionale

§. 46 Colla duplica ha fine d'ordinario il proces=so civile, giacchè la legge di regola generale accor=da a ciascuna delle parti la produzione di due atti

e non più. Qualora però il reo nella duplica abbia prodotto nuove circostanze di fatto, e nuovi mezzi di prova attendibili, bisogna necessariam.te accordare un altro atto all'attore, onde abbia campo di confutarli, ed accordando questo atto ulteriore all'attore, bisogna accordare anche un altro al reo per non rendere disuguale la condizione delle parti.

Questi atti permessi in via di eccezioni, si chiamano conclusionale e controconclusionale. Perchè abbiano luogo è necessario che il reo nella duplica abbia addotte novità attendibili; e ciò può verificarsi in due maniere. (48).

1.° quando le novità della duplica sono dalla legge permesse, perchè dirette a confutare le novità della replica. §. 44.

2.° quando le novità della duplica, benchè in se stesse proibite, vennero introdotte col permesso del giud.ce §. 45

Fuori di questi due casi le novità della duplica sono inattendibili, ed il giud.e non deve aversi alcun riguardo nella decisione della causa. L'attore quindi non ha bisogno di rispondere, e perciò la conclusionale non deve essergli accordata.

Il termine da prefiggersi alla produzione della conclusionale e controconclusionale è sempre di giorni 14. Queste due ultime scritture si accordano soltanto in vista delle novità inserite nella duplica, e devono per conseguenza agirarsi esclusivamente intorno a questo oggetto, ed è proibita ogni prolissità, ed ogni ripetizione di cose già addotte negli atti precedenti. §. 46 47.

Per rispondere alla domanda, se l'attore possa introdurre nuove circostanze di fatto, e nuove prove
§ 16. nella conclusionale, bisogna esaminare il motivo per cui fu accordata la facoltà di presentare questa scrittura. Se la conclusionale venne accordata perchè il reo ha domandato ed ottenuto dal Giud.e il permesso di addurre in duplica delle novità per se proibite, l'attore ha la facoltà d'introdurre nuove circostanze e prove, solamente però in quanto servano a combattere le novità della duplica. Se il reo avesse proceduto regolarmente, ed inserite, come era suo dovere, nella risposta le novità che ha riservate alla duplica, l'attore avrebbe potuto senza dubbio confutarle nella replica coll'introduzione di altre novità nella replica stessa. Deve adunque essergli permesso di farlo nella conclusionale, poichè altrimenti si cadrebbe nell'assurdo di togliere all'attore un diritto
§. 44 per la negligenza del reo. Se poi la conclusionale venne accordata perchè il reo ha introdotte in duplica nuove circostanze o prove unicamente dirette a confutare la novità della replica, e quindi attendibili per se stesse, senza bisogno di permesso del Giud.e, l'attore in questo caso non può introdurre nuove circostanze o prove nella conclusionale.

Nella controconclusionale poi non è mai permesso al reo sotto qualsivoglia pretesto di mettere in campo nuove circostanze o prove. Se così non fosse, bisognerebbe accordare la produzione di atti ulteriori, ed il processo non avrebbe mai fine.

Avvertite anzi, che neppure il Giud.e ha la facoltà

di alterare in alcuna maniera le regole stabilite dalla legge intorno alle novità proibite nella conclusionale e controconclusionale, qualunque sia il motivo su cui la parte appoggia la propria domanda. È questa una notabile differenza che passa fra la replica e la duplica da una parte, e la conclusionale e controconclusionale dall'altra.

Dell'esperimento di Conciliazione

Appendice I. ai primi 3. Capitoli –

Le disposizioni contenute nei Capitoli I. e 14. delle istruzioni per le Preture Urbane e Foresi del Regno, emanate l'anno, poste in attività col 1.º Aprile 1824, fecero un'aggiunta importante alle norme regolatrici il processo civile in generale; io stimo quindi opportuno il riferirle in questo luogo come una prima appendice ai tre Capitoli primi del Regol.to che abbiamo ora percorsi.

Le liti sono una specie di malattia del corpo sociale, che il Sommo Imperante deve cercare di prevenire, non solo collo stabilimento di leggi chiare, e precise, che tolgano per quanto è possibile ogni incertezza nei diritti, ma anche coll'impiego di tutti i mezzi, che sono in suo potere, onde condurre i cittadini a sopire le loro discordie col mezzo di componimenti amichevoli.

A questo fine fino dalla prima formazione del Regol.to si ebbe cura di favorire e promuovere le trattative di accommodamento fra i litiganti, come vedremo nel §. 26; ed a questo fine nelle istruzioni interinali di

contegno e disciplina interna per le Preture, venne ingiunto al Pretore il dovere di tentare prima di tutto nell'Udienza Giudiziale d'indurre le Parti ad un componimento amichevole, e non riuscendovi, di farne annotazione al Protocollo. Ma l'esperienza avendo fatto conoscere che questi mezzi non erano sufficienti ad ottenere il fine desiderato, imperciocchè gli accomodamenti riescono assai più difficili, allorchè gli animi sono esacerbati in forza degli atti giudiziali precorsi, ed allorchè le Parti si presentano in giudizio col mezzo ed assistenza di Legali abituati a considerare le cose dal lato soltanto del rigoroso diritto, e non molto disposti a quei reciprochi sacrifizj, che sono pur necessarj per giungere ad una transazione; così il nostro Legis.re si determinò a ristabilire colle modificazioni opportune l'esperimento di conciliazione già introdotto fra noi sotto il cessato Regno d'Italia, e che fu coronato del più felice successo —

Prima pertanto che venga introdotta una causa con formale petizione, deve tentarsi l'esperimento di conciliazione. Se la causa spetta ad una Pretura sia questa forese od Urbana, l'esperimento di conciliazione deve tentarsi presso quella Pretura ~~[illegible]~~ medesima. Se la causa spetta invece ad un Tribunale di 1.a Istanza, l'esperimento di conciliazione deve tentarsi presso quella Pretura Urbana, che risiede nello stesso luogo del Trib.le di 1.a Istanza.

Chiegli che vuole accampare alcuna pretesa od azione contro altri, deve presentarsi alla Cancelleria della Pretura a ciò destinata, ed insinuare a voce la

sua domanda, onde sia citata la controparte all'esperimento di conciliazione, rilasciando in iscritto il proprio nome e cognome, il Comune o Villa del domicilio, e nelle grandi Città anche la contrada ed il numero della casa. Egli può presentarsi dalle ore nove della mattina sino alle ore tre pomeridiane di ciascun giorno della settimana, eccettuati i giorni feriali.

Dallo spirito della legge, e dalla circostanza che non esige espressamente la comparsa del citante in persona, si può argomentare che questi ha la facoltà di farsi rappresentare all'atto della citazione da un Mandatario nel caso d'impedimento, e coll'osservanza delle regole stabilite più avanti riguardo alla comparsa all'atto dell'esperimento di conciliazione.

Regole per l'esperimento di conciliazione —

Per l'esperimento di conciliazione sono stabilmente destinati due giorni almeno per ogni settimana nelle Preture foresi, e tre giorni per settimana alle Preture Urbane, i quali secondo le circostanze locali sieno i più comodi per le parti. Ciò è reso noto al Pubblico col mezzo di un avviso da tenersi sempre affisso alla Porta della Cancelleria. Il Pretore, però, ove particolari circostanze lo esigano, può disporre l'esperimento di conciliazione anche in tre giornate.

Allorchè taluno si presenta nella Cancelleria della Pretura per domandare l'esperimento di conciliazione, viene al momento esteso il relativo atto di citazione, e destinata una delle giornate a ciò fissate secondo il caso.

e la convenienza delle Parti, non però al di là di giorni 14. In questo atto deve contenersi il nome e cognome delle Parti, la loro condizione, il loro domicilio, e nelle città anche l'abitazione, l'oggetto della domanda, e la giornata ed ora della comparsa. La citazione deve venir stesa in duplo, e qualora sulla stessa domanda abbiano a citarsi più Consorti in lite, si aggiunge ancora un esemplare di più di ciascuno di questi. Tutti gli esemplari devono essere sottoscritti dal Cancelliere per ordine del Pretore &c.

Se l'intimazione deve seguire nel comune di residenza della Pretura, il Cancelliere consegna tutti gli esemplari ad un Cursore della Pretura med.a, il quale fa l'intimazione a ciascun citato personalmente, od a persona dimorante nella stessa abitazione, ed a chi fu fatta, apponendovi la sua sottoscrizione, e consegna poscia il duplo al citante. Se l'intimazione deve seguire fuori del comune di residenza, il Cancelliere consegna tutti gli esemplari della citazione al citante, cui spetta di farli pervenire all'Agente comunale del luogo ove dimora il citato. L'Agente comunale, ritenuto presso di se il duplo, fa eseguire l'intimazione mediante il cursore comunale a ciascun citato personalmente od alla sua abitazione, ed in seguito alla vocale relazione del Cursore nota in calce del duplo la data dell'intimazione, ed a chi fu fatta, vi appone la sua firma e la restituisce al citante, il quale deve pagargli la prescritta tassa d'intimazione a benefizio del Cursore.

L'esperimento della conciliazione si fa sempre nell'Uffizio della Pretura, e nella giornata destinata.

Di regola ciascuna delle Parti deve comparire in persona, portando seco gli identici documenti, dei quali crede potersi valere a sostegno delle sue ragioni. Solo in caso d'impedimento è permesso alle Parti di farsi rappresentare da un Procuratore, munito di legale mandato, contenente anche la facoltà di transigere. Questo Procuratore deve essere un individuo della famiglia, un dipendente, ed anche un'altra persona proba. Non è permesso in nessun caso, nè sotto verun pretesto l'intervento di un Avvocato, meno poi di un Faccendiere. Qualora pertanto si presentasse all'esperimento un Procuratore senza addurre circostanza alcuna probabile, che impedisca alla parte di comparire in persona, o se il Procuratore fosse uno degli individui esclusi dalla Legge, o se il mandato non contenendo la facoltà di transigere, rendesse l'accomodamento impossibile, in tutti questi casi la presenza del Pretore non potrebbe in alcun modo essere calcolata, e si dovrebbero applicare gli stessi principj, come se la parte non fosse comparsa.

Le regole da seguirsi all'atto dell'esperimento di conciliazione sono varie secondo la diversità dei casi che si possono verificare ~~possono verificarsi~~

Può succedere in primo luogo che ambedue le Parti comparissero nel giorno ed ora a ciò destinati. Il Pretore in allora, sentita a voce la domanda del citante, e le ragioni di ambe le parti, deve procurare con prudenza e buona maniera d'indurre le med.e ad amichevole componimento, facendo presenti alle med.e i vantaggi che ne ridondano. Egli però non deve insistere

mai con esortazioni importune, e molto meno con mi=
naccie. Se le parti convengono amichevolmente, la loro
convenzione viene tosto estesa sopra un foglio, se ne
legge loro il tenore, facendone espressa menzione in fi=
ne dall'atto, indi si sottoscrive ciascuna delle Parti, il
Pretore e l'Attuaro. Qualora l'una o l'altra delle par=
ti non sappia scrivere, deve essa apporvi un segno
di propria mano; e se taluno fosse comparso in qualità
di procuratore, la procura deve essere unita alla con=
venzione, e controsegnata col numero della medesima.

Le convenzioni assunte in tal guisa dalla Pre=
tura, hanno forza ed effetto di convenzionale giudiziale,
e quindi hanno diritto all'esecuzione immediata, come
se fossero altrettante sentenze passate in giudicato.
S'intende però da se che simili convenzioni, ove siano
state conchiuse da un Tutore, Curatore o da un Am=
ministratore dei beni dello Stato o di beni Comu=
nali, per essere valide ed operative dovranno ripor=
tare l'approvazione del rispettivo Giud. pupillare, o
dalla competente Autorità superiore, in quei casi
tutti in cui la legge lo richiede.

Tutte le convenzioni conchiuse durante l'anno
presso una Pretura, vengono segnate col numero
progressivo dal 1° di Gennajo fino alla fine di Dicem=
bre, e di tratto in tratto secondo il volume riunite
in un libro. A questo si unisce un repertorio alfabetico,
nel quale viene riportato il nome delle parti in doppio,
cioè sotto la lettera iniziativa del citante e sotto quella
del citato, ed ogni volta vi si nota il numero, col

quale è contrassegnata la convenzione, onde poterla più facilmente rinvenire. Desiderando poi una delle parti in qualunque tempo di aver copia della convenzione, legalizzata o semplice, questa le viene rilasciata coll'osservanza di quanto è prescritto pel rilascio delle altre copie d'uffizio.

Se all'incontro non riesca al Pretore d'indurre le Parti ad un amichevole accomodamento, egli rilascia al citante un Certificato di non seguita conciliazione per renitenza delle parti. L'esperimento di conciliazione deve ultimarsi a richiesta del citante alla prima comparsa, o nell'una o nell'altra delle due maniere indicate, e soltanto col di lui assenso si può destinare un'altra giornata per un ulteriore esperimento. Ad oggetto però di dare tutta la possibile latitudine alle trattative di accomodamento, e d'impedire qualunque danno che potesse derivarne, il Legisl.e dichiara, che qualora la conciliazione non riesca, le dichiarazioni fatte dalle Parti nell'esperimento non potranno pregiudicare veruna di esse, e non si potranno far valere nella via ordinaria civile nemmeno come una confessione stragiudiziale.

Può succedere in 2do luogo che nel giorno stabilito ed entro l'ora destinata nella citazione, il citato non comparisca. In allora il Pretore, se il citante giustifica la seguita regolare intimazione della citazione, gli rilascia un Certificato di non seguita conciliazione per non essere comparso il citato. La parte contumace incorre poi nella multa di Ital. L. 10 da incassarsi nel

modo prescritto per le Tasse.

Può succedere in terzo luogo che nel giorno sta=bilito ed entro l'ora destinata nella citazione, non com=parisca il citante. La legge non contempla espressa=mente questo caso: consultandone però lo spirito, io credo che il Pretore non debba rilasciare il Certificato di non seguita conciliazione, e che il citante per conse=guenza non possa introdurre in giudizio la causa senza tentare prima un altro esperimento concilia=tivo. Egli poi come parte contumace incorrerà nella multa delle Ital. £. 10; e siccome non sembra confor=me ai principj di ragione, che sia in facoltà del citante di moltiplicare gli incomodi e le spese al citato, ob=bligandolo a comparire più volte, quando senza la negligenza del citante avrebbe bastata una sola comparsa, così si può sostenere non senza fondamen=to, che quand'anche il citato, comparso al primo esperi=mento, non comparisca di nuovo nel secondo, non debba incorrere nella multa fissata dalla legge a carico della parte contumace. La pratica però non ha addottate que=ste interpretazioni.

Può succedere in fine ed ultimo luogo, che nel giorno stabilito, ed entro tutta l'ora destinata nel=la citazione, non comparisca nè l'una nè l'altra delle parti. Anche questo caso non è contemplato dalla lettera della legge. Le ragioni però accennate, parlando del caso precedente, mi inducono a ritenere del pari che il Pretore non debba rilasciare il Certificato di non seguita conciliazione, e che diventi indispensabile

un nuovo esperimento. Per ciò che poi concerne la mul=
ta, non avvi dubbio che il citante non v'incorre. Riguar=
do invece al citato la cosa presenta qualche difficoltà,
ma io non sarei lontano dal credere che egli pure deb=
ba andarne esente. Difatti l'assenza del citato di=
venta una circostanza inconcludente del tutto dal
momento che non è comparso nemmeno il citante.
D'altronde se si ammette che il citato incorra nella
multa per la sua mancanza di comparire al primo
esperimento, o bisogna ritenere che egli incorra in
un'altra multa quando manchi di comparire anche
al secondo, o bisogna ritenere che non v'incorra.
Nella prima supposizione si verificherebbe l'incon=
veniente che la negligenza del citante moltipliche=
rebbe le multe al citato, il quale dietro la disposizio=
ne della legge non deve sottostare che ad una sola
multa in pena di non essersi voluto presentare al=
l'esperimento di conciliazione. Nella 2da supposi=
zione il citato non ha più niente a temere, ancor=
chè non si presenti al nuovo esperimento, e quindi
non si otterrebbe l'intento, che il legisl. si è prefisso
infliggendo la multa, quello cioè di eccitare la parte
con questo mezzo a comparire ed a sentire le esorta=
zioni del Pretore. L'opinione all'incontro che esenta
il citato in caso di contumacia d'ambe le parti, dalla
multa tassata, non presenta verun inconveniente.
La multa nella sua qualità di pena presuppone
una mancanza volontaria, e quindi non deve mai
essere inflitta se l'assente giustifica la sua mancanza

colla prova di un accidente inevitabile.

Senza il Certificato di non seguita conciliazione, non si può dar corso ad una petizione nè verbale nè in iscritto, sia questa presentata ad una Pretura o ad un Trib.le di 1a Istanza; perciò si deve sempre farne menzione nella petizione stessa, ed il Certificato deve essere allegato nel duplo della petizione presentato in iscritto, onde essere dimesso in originale al rotolo degli atti.

La legge non avendo fissato alcun termine, ne viene di conseguenza, che quando il citante ottenne il certificato di non seguita conciliazione, può produrre la sua petizione senza bisogno di altri esperimenti, ancorchè sia decorso un lungo intervallo di tempo, ancorchè non sieno più parti in causa le stesse persone fisiche fra le quali ebbe luogo l'esperimento, ed ancorchè i successivi cambiamenti avvenuti nella qualità personale, o nel Domicilio del citato, rendessero necessario di portar la causa innanzi ad un Giud.e diverso da quello, al quale avrebbe spettato il giudicarlo al momento in cui seguì l'esperimento.

Nessun dubbio però, che il Certificato di non seguita conciliazione non abilita il citante a spiegare altra domanda in giudizio fuori di quella indicata nel Certificato stesso. Siccome però la parte è compresa nel tutto; così niente impedisce al citante di presentare una petizione, in cui la domanda indicata nel relativo Certificato di non seguita conciliazione, sia circoscritta a più angusti confini. Niente gl'impedisce

del pari di fare alla sua domanda dei cangiamenti puramente accidentali, purchè questi non tolgano, che in senso legale la domanda sia ancora la stessa.

Le citazioni in conciliazione, non essendo una for= male petizione, non interrompe il corso della prescrizione. Ognuno, cui interessa, avrà cura quindi di far seguire una tale citazione in tempo, onde potere poi accam= pare la sua azione con formale petizione, per l'effetto d'interrompere il corso della prescrizione. Qualora poi il termine della prescrizione fosse prossimo a scadere, colui che vuol accampare la sua petizione, potrà, nel= l'atto di far seguire la citazione per la conciliazione, presentare contemporaneamente anche la relativa for= male petizione; ma questa non verrà evasa fino a che non sia seguito l'esperimento di conciliazione.

Qualora sia stato dato corso ad una petizione senza il previo esperimento di conciliazione, e sia stata agi= tata la causa, non può una tale mancanza formar motivo di nullità della procedura; ma il Tribunale Superiore, cui incombe particolarm.te d'invigilare sull'osservanza di questa salutare prescrizione, deve ri= prendere seriamente il Giud.e negligente, ed anche multar= lo, e nel caso di più recidive denunziarlo al Supremo Tribunale di Giustizia.

Delle domande esentate, e delle affatto escluse dall'obbligo dell'esperimento conciliativo.

Malgrado la regola generale, che esige l'espe= rimento di conciliazione prima che venga introdotta una causa in giudizio, vi sono delle domande esentate

dall'obbligo di questo esperimento preventivo, e ve ne sono bene spesso di quelle affatto escluse.

Tra le domande esentate dall'obbligo del precedente esperimento di conciliazione, alcune lo sono presso tutte le Preture sì Forensi che Urbane, altre lo sono presso le Preture Urbane soltanto.

Dall'obbligo del precedente esperimento di conciliazione presso le Preture indistintamente sono eccettuati i casi seguenti:

I.° ove il vigente Reg.to del processo civile fissa un termine per la presentazione della petizione; p. es: la petizione relativa al provvisionale arresto, o sequestro personale, e la riconvenzione.

2.do Ove si tratti di un urgente provvisionale provvedimento per alimenti, sequestrazioni e simili.

3.zo quando l'una o l'altra delle parti non è domiciliata nel Distretto della Pretura, presso la quale deve incominciarsi la causa.

Dall'obbligo poi del precedente esperimento di conciliazione presso le Preture Urbane sono eccettuati, oltre i casi su indicati anche i seguenti:

4.to ove la domanda è relativa ad affari di commercio.

5.to ove l'Ufficio Fiscale è parte in causa.

In tutti questi casi è certo che l'attore ha la facoltà di chiedere o di ommettere l'esperimento di conciliazione, come più gli aggrada; ma se l'attore lo chiede, sarà il citato in obbligo di aderirvi, e di comparire come se si trattasse di una causa non eccettuata?

Per rispondere a tale ricerca, io credo necessaria

una distinzione. O trattasi di una domanda esentata dall'obbligo del preventivo esperimento di conciliazione in favore soltanto dell'attore, ed allora se questi rinunzia al benefizio accordatogli dalla legge, il citato è tenuto di comparire, se pure non vuole incorrere nella multa stabilita. Ciò si verifica, a mio credere, nei casi indicati sotto i N.i 1=2=4, e ciò si verifica egualmente nel caso contemplato sotto il N.° 3, se il citato è domiciliato nel Distretto della Pretura; e nel caso anche contemplato sotto il N.° 3, se l'Uffizio Fiscale è il citante: o trattasi di una domanda esentata dall'obbligo del preventivo esperimento di conciliazione anche in favore del reo, ed in allora la rinunzia che fa l'attore al beneficio di legge non può nuocergli in alcun modo, ed egli, benchè citato, può tralasciare di comparire senza incorrere nella pena della multa. Ciò si verifica, a mio credere, nel caso contemplato sotto il N.° 3. se il citato non è domiciliato nel Distretto della Pretura, e nel caso contemplato sotto il N.° 3. se l'Uffizio Fiscale è il citato.

Sono poi affatto escluse, come non qualificate per la previa conciliazione, le seguenti Petiz.i ed Istanze:

1.° quelle che feriscono un oggetto che non è d'immediata esclusiva competenza giudiziaria.

2.do le petizioni od istanze sopra punti incidenti in una causa già cominciata.

3.zo le petizioni relative ad un Processo Cridale.

4.to la resa di conti da presentarsi per la giudiziale liquidazione.

5.to le petizioni per separazione di letto e di mensa, per le quali esiste un'apposita Istruzione intorno al modo di procedere.

Quand'anche pertanto l'Attore si presentasse per domandare l'esperimento di conciliazione in uno di questi casi, in cui la legge lo esclude, il Pretore dovrebbe rifiutarsi dal rilasciare la relativa citazione.

Le eccezioni alla regola generale, che esige il preventivo esperimento di conciliazione, diverranno più chiare, allorchè avremo percorse le materie a cui si riferiscono —

Fascicolo VI.°

Modo di opporre l'eccezione declinatoria dal foro.

(Appendice IIa ai capit. 2 e 3 del Regto.

Allorchè ho indicate le disposizioni del Regto intorno all'eccezione declinatoria, ebbi cura di avvertirvi, che le disposizioni stesse erano state modificate nel Regno Lomb.-Veneto in forza di una Sovr. Risoluzne 29. Agosto 1820. pubblicata dal Governo di Venezia con Notificazne 4 Xbre d'anno. Diventa dunque assolutamente necessario per noi il conoscere queste nuove prescrizioni, e siccome si riferiscono tanto al processo in iscritto quanto al verbale, così mi è sembrato opportuno di collocarle in questo luogo, come una seconda Appendice ai Capit. 2. e 3. del Regto

§. 33

NB. Questo paragrafo ed i seguenti sino al Capo 4 sono paragrafi della Sovr. Risoluzione.

§. 1

L'eccezione che al Giudice non compete la giurisdizione nella causa proposta, deve opporsi isolatamente, e senza toccare il merito. Questo principio è fondato nella natura stessa dell'eccezione declinatoria: difatti ogniqualvolta il reo si difende sul merito della causa, riconosce tacitamente la competenza del Giudice, e ne proroga la giurisdizione, imperciocchè difendersi avanti ad un Giudice, e sostenere che egli è incompetente, e che non può prendere cognizione della controversia, sono due idee ripugnanti direttamente fra loro.

Per determinare il tempo entro il quale debba essere prodotta l'eccezione d'incompetenza, conviene

32

§. 2 esaminare se la controversia sia stata introdotta a processo verbale od a processo in iscritto; e se è stata introdotta a processo in iscritto bisogna esaminare di nuovo se il giud.e sulla petiz.e ha ordinata una comparsa delle Parti, oppure se l'ha fatta intimare al reo per la risposta in iscritto -

Nei casi di procedura verbale l'eccezione d'incompetenza di Foro deve opporsi alla prima comparsa ordinata sulla petizione, avvertendo per altro di opporla appena che si apre il contraddittorio, e prima d'ogni altro mezzo di difesa. Lo stesso ha luogo quando il giud.e abbia ordinata la comparsa delle Parti in una causa qualificata dalla legge per la procedura in iscritto. Se poi la petizione senza previa comparsa, fu intimata subito al reo per la produzione della risposta in iscritto (caso che è il più frequente nel processo in iscritto) l'eccezione d'incompetenza deve opporsi per lo meno entro la metà del primo termine fissato per la risposta. Per primo termine s'intende senza dubbio quello fissato dal giud.e dietro la prescrizione della legge, senza aver riguardo alle proroghe che venissero in seguito accordategli [illegible]

Particolari circostanze potrebbero talvolta rendere impossibile di comprovare al reo a dovere, e sull'istante il proprio foro, e di giustificarne in conseguenza l'eccezione declinatoria, di cui intende valersi. La legge gli concede quindi il diritto di chiedere a tal fine una proroga del termine della comparsa. Ma se

colla prima comparsa, o entro la metà del primo termine fissato per la risposta, egli non avrà opposta l'eccezione d'incompetenza, nè chiesta espressamente a tal uopo una proroga della comparsa, o del termine relativo; la legge dichiara, che non sarà più sentito per tale eccezione. Per quanto però queste espressioni della legge siano generali ed assolute, io ritengo senza dubbio, che debbano riferirsi solo all'incompetenza in ragione di persona, e non mai all'incompetenza in ragione di materia, la quale, come ho avvertito più volte, deve essere anche rilevata, e dichiarata ex officio dal Giud.e, e quindi può essere opposta in qualunque stato di causa.

§ 3.

Sull'eccezione d'incompetenza, opposta dal reo nel tempo prescritto, il Giud.e di 1.a Istanza decide mediante Decreto motivato. Se il punto dell'incompetenza è rischiarato abbastanza, decide incontanente; se la cosa invece abbisogna di una maggior dilucidazione, ordina prima un contradditorio, onde sentire le ragioni d'ambedue le Parti.

Contro il Decreto del Giud.e di 1.a Istanza, col quale ammette o rigetta l'eccezione declinatoria, può essere interposto ricorso soltanto entro otto giorni, e nelle cause pendenti presso i Trib.li Mercantili e di Cambio, soltanto entro tre giorni, computabili dal giorno dell'intimaz.e del decreto stesso. Il ricorso presentato dopo questo termine, non verrà più accettato [illegible]

Il ricorso si presenta allo stesso Giudice di 1.a Istanza che ha pronunciato il Decreto, ed esso deve subito innoltrarlo al Trib.e d'Appello. Se il Trib.e d'Appello conferma il Decreto di 1.a Istanza, non ha più luogo alcun reclamo ulteriore, dietro la regola generale, che non si ammette ricorso in Revisione contro due Decreti conformi. Se invece il Trib.e d'Appello riforma il Decreto di 1.a Istanza, la Parte soccombente può ricorrere al Senato Lombardo Veneto del Supremo Trib.e di Giustizia, osservando le med.e prescrizioni. Il ricorso dovrà dunque anche in questo caso, essere presentato al Giud.e di 1.a Istanza entro l'indicato termine di 8 o di 3 giorni, decorribili dall'intimaz.e del Decreto d'Appello. La prima Istanza poi lo inoltra subito al Trib.e d'Appello, e questo lo assoggetta al Supremo di Giustizia.

§. 5. Prima della scadenza del termine stabilito pel ricorso, ovvero prima dell'evasione del ricorso effettivam.e interposto, non può trattarsi la causa di merito. Sarebbe un'assurdità manifesta il procedere alla discussione della causa, mentre pende ancora il dubbio, se il Giud.e sia o no competente.

§. 6 Se l'eccezione d'incompetenza viene definitivam.e ammessa, la controversia è terminata, e l'attore è obbligato di riprodurre la sua petizione avanti al Giud.e competente, se vuole esercitare il suo diritto. Se all'incontro l'eccezione d'incompetenza viene definitivam.e rigettata, la controversia continua,

a si deve lasciar tempo al reo di produrre tutti gli altri mezzi di difesa, che credesse di avere. Nel caso quindi che il Giud.e abbia sulla petiz.e ordinato al reo di rispondere in iscritto, il termine per la risposta in merito decorre dal giorno, in cui il Decreto che ha rigettata definitivam.te l'eccezione declinatoria, è passato in cosa giudicata. Negli altri casi il Giud.e deve ordinare una nuova comparsa per trattare il merito, tostochè sempre il Decreto sud.o sia passato in cosa giudicata.

E qui avvertite che una Sentenza od un Decreto si dice passato in cosa giudicata dal giorno stesso della seguita intimazione alle Parti, se non ammette ulteriore reclamo; e se lo ammette, dal giorno in cui spira il termine concesso alle Parti per interporlo.

Le riferite prescrizioni hanno luogo anche nel caso, in cui, presso i Trib.li di I.a Istanza, ai quali è assegnata simultaneam.te la giurisdizione civile ordinaria, e quella in affari Mercantili e di Cambio, insorga controversia, se debbano riguardare e decidere una causa nella loro qualità di Giud.i Civili ordinarj, o di Trib.li Mercantili e di Cambio; perciò le Parti devono sempre aggiungere nei loro atti processuali ad un Tribunale di tal genere, al di fuori, ossia nella rubrica esterna le parole in affari civili, oppure in oggetti Mercantili e di Cambio. — §. 7.

Coll'Aulico Decreto 20. Agosto 1816, pubblicato dal Trib.le d'Appello di Venezia con Circolare dell'anno

stesso, venne prescritto che tutti gli Avvocati, Patrocinatori, e Parti debbano astenersi dal proporre senza fondamento l'eccezione d'incompetenza del foro, e che in caso che tali eccezioni venissero temerariamente proposte, saranno gli Avvocati, i Patrocinatori, le Parti muniti o multati giusta le circostanze dei casi.

Capitolo IV.°

Della Denunzia della Lite.

Fissate le regole generali, che devono osservarsi in tutte le controversie, secondo, che appartengono alla procedura verbale, o scritta, passa il Regis.° nei Capitoli 4.° e 5.° a stabilire alcune regole applicabili all'attore ed al reo, che si trovassero collocati in speciali circostanze.

§ 17. Succede talvolta che una persona, la quale deve sostenere una lite, o come attore o come reo, trovisi collocata in tali circostanze, che a suo credere le danno il diritto in caso di soccombenza di ripetere un'indennizzazione da un terzo. Io p. es: sono convenuto in giudizio nel rilascio di un fondo che ho comperato da un terzo, e che l'attore domanda a titolo di proprietà, esercitando l'azione vindicatoria. Se resto soccombente, ho senza dubbio il diritto di ripetere dal mio Autore la prestazione dell'evizione, ossia la restituzione del prezzo, ed il risarcimento del danno da me sofferto in conseguenza della perdita del fondo. Ecco un esempio, in cui il diritto d'indennizzazione

spetta al N.° 1.°, e questo è il caso, che in pratica si veri=
fica più di frequente. Supponete invece, che io abbia
comperata una casa coll'assicurazione dal canto del vendi=
tore, che resterà a mia libera disposizione dal mo=
mento della vendita stessa, non essendo affittata
ad alcuno. Io, dopo la compera, trovo la casa abitata
da un preteso affittuale del precedente proprietario,
e voglio quindi convenirlo in giudizio, onde costrin=
gerlo a sloggiare. È chiaro che se resto soccombente
nella controversia, perchè l'affittuale p. es. ha un'af=
fittanza inscritta nei pubblici Registri, io sono in diritto
di domandare l'indennizzazione in confronto del Vendi=
tore, il quale nel relativo contratto mi ha espressamente
garantita la libera disposizione della Casa vendutami
Ecco un esempio, in cui il Diritto d'indennizzazione in
caso di soccombenza appartiene all'attore.

Sia l'attore, o sia il reo, che creda di avere un di= §. 41.
ritto d'indennizzazione in confronto di un terzo, vuole
la legge che egli per conservarsi intatto questo diritto
debba denunziare la lite a colui, dal quale pretende
dover essere indennizzato, ossia parteciparegli giudi=
zialmente la controversia, che il Denunziante intra=
prende, o venne intrapresa in suo confronto –

Se l'obbligo di denunziare la lite incombe
all'attore, egli deve praticare la denunzia prima di
presentare il libello. Se avvenisse però che l'attore
soltanto dopo prodotta la petizione, ed in vista del=
le prove ed amminicoli usati dal reo, venga a conoscere

la necessità della denunzia, egli ha diritto di ritirare la petizione contro la rifusione delle spese, e di denunziare poi la lite al terzo, prima di riprodurre la sua domanda. Questa dichiarazione contenuta nell'Aulico Decreto 15. Gennajo 1807. forma un importante eccezione alla regola generale, che toglie all'attore la

§. 28 facoltà di riprodurre la propria domanda, quando abbia volontariamente receduto dalla med.ª Sarà quindi necessario, che l'attore al momento della retrocessione dichiari espressamente di farla ad oggetto di denunziare la lite, riservandosi a termini dell'Aulico Decreto la facoltà di produrre nuovamente la stessa domanda.

§. 29. Se l'obbligo di denunziare la lite incombe al reo, egli deve praticare la denunzia avanti che sia trascorsa la metà del primo termine assegnato per la presentaz.e della risposta, vale a dire del termine fissato dalla legge, senza alcun riguardo alle proroghe che per avventura fossero state accordate dal Giud.e Succedendo per altro che il reo sia nell'impossibilità di praticare la denunzia al tempo indicato, egli ha senza dubbio la facoltà di domandare una o più proroghe, purchè osservi le regole stabilite dalla legge. Questa massima venne stabilita dall'Aulico Decreto 18. Giugno 1787.

§. 30-31 Il termine della denunzia delle lite riguardo al reo si applica soltanto nel processo in iscritto, giacchè soltanto in questo avvi un primo termine

assegnato alla produz.e della risposta. Nel Processo verbale si può ritenere che il reo abbia la facoltà di denunziare la lite anche al momento stesso del contraddittorio, mentre abbiamo veduto che la legge incarica il Giud.e di esaminare se ad alcuna delle parti comparenti competa il diritto di chiamare un terzo a difesa. A che gioverebbe un tale esame se ambedue le Parti avessero perduta la facoltà di denunziare la lite? Quando la parte avesse bisogno d'una proroga potrà ottenerla anche nel processo verbale, purchè la domandi al momento del contraddittorio.#

La ragione per cui la legge erige la denunzia della lite per parte di colui che vuol conservare intatto il diritto d'indennizzazione in confronto di un terzo, è riposta nella possibilità che questo terzo abbia dei mezzi di difesa e dei documenti ignorati dalla parte, i quali essendo adoperati in tempo, possono farla riuscire vittoriosa nella controversia, in cui altrimenti dovrebbe soccombere. Così, ritenendo gli esempj accennati di sopra, il venditore del fondo potrebbe avere dei documenti a me sconosciuti, ed atti a provare, che l'attore non è proprietario del fondo stesso, che intende di rivendicare. Il proprietario della casa potrebbe avere dei documenti a me sconosciuti, ed atti a provare, che il preteso affittuale non è più tale in fatto, e che la sua affittanza, sebbene inscritta nei pubblici Registri, è cessata

colla vendita della Cosa stessa. La legge esige pertanto, che io partecipi la lite fin dal suo principio a colui, contro il quale intendo di conservare il diritto d'indennizzazione, acciocchè egli possa o somministrarmi in tempo questi documenti, o venire a presentarsi ei stesso; mentre in caso diverso egli non potrà lagnarsi che di se medo, se restando io soccombente, eserciterò il mio diritto d'indennizzazione in suo confronto —

§. 49. Qualora la Parte, obbligata alla denunzia della lite, manca di praticarla nel tempo stabilito, il Regto espressamte dichiara, che non potrà più ricercare nè pel merito della causa, nè per le spese giudiziali alcuna redintegrazione. Il Codice Civile però stabilisce in varj casi una massima alquanto diversa, e meno rigorosa, e specialmte riguardo all'evizione, che più di frequente da luogo in pratica alla denunzia della lite. Determinando infatti le regole, che deve seguire il possessore della cosa, il quale intende che gli sia prestata l'evizione, il detto Codice Civ. nel §. 931. così si esprime:

„ Se il possessore vuol far uso del suo diritto di domandare che sia prestata l'evizione per una pretesa promossa da un terzo, deve denunziare al suo autore la lite secondo le norme stabilite dal Regto del Processo Civile: ommettendo di farlo egli non perde per ciò il diritto di essere risarcito, ma il suo Autore può opporgli tutte le eccezioni non fatte contro

il terzo; e può essere liberato dall'obbligazione del= "
l'indennizzazione in quanto venga giudicato, che in
forza di queste eccezioni, se fossero state opportunam.te "
fatte, si sarebbe in concorso del terzo pronunziata una "
"diversa sentenza.,,

Da qui si scorge, che il reo, il quale in caso di
soccombenza intende di domandare la prestazione
dell'evizione, per agire cautamente, deve denunziare
la lite nel tempo stabilito dal Reg.to; ma se trascura
una tale cautela, secondo la disposizione del Codice,
non perde assolutam.te e senza limitazione il diritto
di essere tenuto indenne; ma lo perde se il di lui au=
tore gli oppone delle eccezioni, di cui egli non fece
uso, e che opposte in tempo opportuno contro l'au=
tore, l'avrebbero fatto soccombere nella causa, in cui
riuscì invece vittorioso: che se all'incontro il di lui
autore non può opporgli alcuna delle eccezioni,
di cui egli non abbia fatto uso; oppure se le nuove
eccezioni non sono giudicate tali, che usate op=
portunamente contro l'autore, l'avrebbero fatto soc=
combere, il diritto all'indennizzazione del reo rima=
ne intatto. Questa massima stabilita dal Codice
è perfettam.te conforme ai principj di equità, e prov=
vede all'interesse di tutti. Impedisce da un lato che
la Parte, la quale ha ommesso di denunziare la lite,
ripeta in seguito il risarcimento di un danno, che
se avesse praticata la denunzia in tempo, non

avrebbe sofferto: impedisce dall'altro, che la semplice ommissione della denunzia liberi il terzo dall'obbligo dell'indennizzazione, allorchè questo terzo non poteva nè suggerire, nè opporre eccezione alcuna sconosciuta alla Parte, e bastante, usata in tempo, a farlo riuscire vittorioso.

Nella contraddizione tra il Regol.to ed il Codice deve senza dubbio prevalere quest'ultimo, perchè attivato posteriormente. Si potrebbe anzi sostenere, che il principio stabilito nel Codice nel caso di evizione, ed in alcuni altri, debba considerarsi come una regola generale applicabile a tutti indistintamente, la quale per conseguenza abbia generalmente modificata la diversa disposizione del Regolamento. Si potrebbe poi sostenere, e con più fondamento, che i casi contemplati dal Codice non sono che eccezioni alla regola generale stabilita nel Regol.to, che la lasciano perciò sussistere, anzi la confermano in tutti i casi non eccettuati.

§. 51. Fatta la denunzia in tempo debito, il denunziante e l'interpellato, possono convenire quale tra loro debba sostenere la lite; oppure se ambedue vogliono sostenerla d'intelligenza come consorti in lite. Quando però non si accordano fra di essi, la lite deve essere sostenuta dal denunziante, che in caso di soccombenza avrà il diritto di domandare all'interpellato la sua indennizzazione.

Avvertite per altro che se anche la lite è sostenuta dal solo interpellato, ciò non reca alcun pregiudizio alla parte contraria, la quale rimanendo vittoriosa potrà sempre procedere all'esecuzione della sentenza in confronto del Denunziante

La Denunzia della lite non è una petizione, ma una semplice istanza, che si presenta al Giud.e della causa, esponendo le circostanze di fatto, che danno luogo alla controversia, e dimandando che sia intimata all'interpellato, onde questi sappia, che in caso di soccombenza, il denunziante intende di esercitare il proprio diritto d'indennizzazione in di lui confronto. Il Giud.e quindi si limita nel suo Decreto ad ordinare l'intimazione della denunzia all'interpellato per ogni effetto di ragione.

Praticata debitam.te la denunzia, non avvi alcun tempo determinato, entro il quale debba essere proposta la controversia che venisse ad insorgere tra il denunziante e l'interpellato, tanto riguardo all'obbligo di assumere la lite, come riguardo all'ammontare dell'indennizzazione. Il denunziante quindi può esporre la sua domanda d'indennizzazione nel momento che più gli aggrada, finchè non è decorso l'intiero termine stabilito dalla legge per la prescrizione di questo genere di azioni. §. 51.

Qualora poi il Denunziante proponga immediatam.te ed insieme alla denunzia, la domanda che l'interpellato sia tenuto ad assumere egli stesso la lite, od un'altra domanda qualunque, allora la

denunzia si cambia in una vera petizione, e come tale deve essere decretata, o per il contraddittorio, se è qualificata per la procedura verbale, o per la risposta, se è qualificata per la procedura in iscritto.

Le controversie che insorgono fra il denunziante e l'interpellato, qualunque sia la loro natura, non ritardano mai il corso del processo principale, che deve essere continuato, come se la denunzia non avesse avuta luogo.

Capitolo V°

— Della Riconvenzione —

Stabilito tutto ciò che concerne la denunzia della lite, passa il Legis.^e a considerare il caso di un reo, che creda di poter spiegare egli pure una domanda in confronto dell'attore, che lo ha convenuto in giudizio, e stabilisce nel Capit. 5. le regole relative alla riconvenzione.

Per determinare cosa s'intende per riconvenzione, bisogna distinguere accuratam.te le eccezioni, colle quali il reo crede di poter distruggere o diminuire l'effetto dell'azione intentata contro di lui, dalle azioni che il reo crede di poter procorre contro l'attore, da cui fu convenuto in giudizio. Il reo deve produrre le eccezioni nella risposta, scegliendo l'ordine della Procedura o scritta o verbale, come già abbiamo veduto. Le azioni bisogna invece che il reo le proponga assumendo ei stesso la qualità di Attore, ed in questo caso si verifica appunto ciò che i G.C. chiamano

riconvenzione, perchè il reo riconviene in giudizio l'attore – Supponete p. es: che uno mi domandi il pagamento di L. 1000. Io credo di avere già pagato il debito; che in ogni evento il diritto dell'attore sarebbe già prescritto; e che l'attore è in obbligo invece di rilasciarmi un anello che egli possiede. Il pagamento e la prescrizione sono eccezioni tendenti a distruggere l'effetto dell'azione intentata, e quindi dovrò opporle in via di risposta, conservando il carattere di reo. Ma se intendo di far valere in giudizio il mio diritto di domandare il rilascio dell'anello, dovrò proporlo in via di riconvenzione, ed assumendo il carattere di attore, la quale non influisce menomamente sull'azione, che egli ha verso di me pel pagamento delle L. 1000. suddette.

Un aulico Decreto 15. Gennajo 1783. dichiarò, che anche il diritto di compensazione dev'essere prodotto in forma di riconvenzione, essendo abolito il principio del D.° R.°, in forza del quale la compensazione poteva, come titolo di estinzione, essere addotta ipso facto nella risposta in qualità di eccezione perentoria. Questa massima però non ha più luogo, a mio credere, dopo l'attivazione del Codice Universale Austriaco, che annovera la compensazione tra i modi con cui si estinguono le obbligazioni, ed al §. 1438. dichiara, che la compensazione equivale per se sola ad un reciproco pagamento. Non avvi dubbio infatti che il pagamento è un

eccezione perentoria, che deve opporsi nella risposta; dunque potrà opporsi in via di risposta anche la compensazione, che per espressa disposizione di legge equivale al pagamento reciproco. Qualora poi la compensazione fra due crediti non siasi fissata, attesa la mancanza di uno degli estremi stabiliti dal Codice, non avvi dubbio che il reo deve esercitare la sua pretesa in via di riconvenzione.

§. 52. Nel caso di riconvenzione, la legge permette al reo di riconvenire l'attore innanzi al med.º Giud.e, innanzi al quale fu già convenuto egli stesso. È questa un'eccezione alla regola generale che obbliga l'attore a seguire il Foro del reo. La facoltà concessa al reo di riconvenire l'attore innanzi allo stesso Giud.e sussiste fintanto che non è pronunziata la sentenza definitiva sulla petizione dell'attore. La riconvenzione può dunque essere proposta innanzi allo stesso Giud.e non solo nel principio della causa, ma in qualunque tempo finchè la controversia continua, e finchè non è stata pronunziata una Sentenza che l'abbia definitivam.e decisa. È perciò che i P.i C. dicono comunem.e che la riconvenzione proroga la giurisdizione del Giud.e

Questa facoltà concessa al reo di presentare la riconvenzione al med.º Giud.e, in quanto appunto è una facoltà, non obbliga il reo a farne uso; quindi se egli vi rinunzia, e produce volontario la riconvenzione innanzi al Giud.e personale dell'attore, questi

non può opporsi l'eccezione declinatoria.

§. 58.

Se avvenisse che l'oggetto della petiz.e soltanto, ma non quello della riconvenzione fosse subordinato dalle leggi alla giurisdiz.e del Giud.e, a cui fu portata la prima domanda, in allora la riconvenzione deve essere portata innanzi al Giud.e competente come se fosse un'altra petizione qualunque, poichè altrimenti si verificherebbe l'assurdo, che il Giud.e dovrebbe procedere in una controversia, riguardo alla quale è incompetente in ragione di materia. La riconvenzione quindi proroga bensì la giurisdiz.e del Giud.e incompetente in ragione di persona, ma non può mai prorogare la giurisdiz.e del Giud.e incompetente in ragione di materia. Suppongasi p. es. che un abitante in Venezia avendo presentata una petizione in mio confronto innanzi al Trib.e di Padova pel pagamento di L. 1000. Io credo di aver diritto di domandargli il rilascio d'un anello. Volendo esercitare la mia azione, di regola sarei obbligato a produrla al Trib.e di Venezia, giud.e personale dell'attore; ma esercitandola in via di riconvenzione, potrò produrla invece, finchè dura la prima controversia, innanzi al Trib.e di Padova, mentre la domanda della restituzione di un anello è una materia che compete egualmente ad ogni Trib.e di I.a Istanza, ed a ogni Pretura. Suppongasi viceversa, che avendo io convenuto innanzi al Trib.e Mercantile di Venezia un Negoziante domiciliato in quella città pel pagamento di una Cambiale, questi

dal canto suo voglia domandarmi il rilascio di un Orologio a titolo di legato. Egli non potrà produrre la sua domanda in via di riconvenzione al Tribun.^le Mercantile di Venezia, perchè questo Trib.^e è incompetente in ragione di materia a conoscere di una controversia civile ordinaria. Dovrà dunque presentare la sua domanda al Trib.^e di Padova, come se tra lui e me non vi fosse alcuna controversia pendente.

Questi principj vennero espressamente ritenuti anche dalla Norma di Giurisd.^e 29. 7bre 1819., la quale al §. 13. dispone, che le domande di riconvenzione secondo il prescritto del Reg.^to del Processo Civile possono proporsi avanti quel Giud.^e, al quale l'Attore in riconvenzione venne impetito dalla parte contraria. Se però la riconvenzione ha per oggetto un affare, che per ragione di materia sia attribuito alla giurisdiz.^e di un Giud.^e speciale, in tal caso la riconvenzione deve proporsi innanzi al Giud.^e speciale; e viceversa non può proporsi avanti il Giud.^e speciale la riconvenzione, che si riferisca ad oggetti stranieri alla sua competenza.

§ 54 La riconvenzione produce bensì l'effetto di prorogare la giurisdiz.^e nel caso che ho indicato, ma in tutto il resto devesi considerare come una controversia affatto distinta. Il reo quindi non può inserire la riconvenzione nella risposta, ma deve produrla con una apposita petizione, poichè altrimenti si verificherebbe l'inconveniente che riguardo alla causa riconvenzionale, l'Attore nella prima causa non avrebbe

che un solo atto, vale a dire la replica, mentre il reo, attore nella riconvenzione, ne avrebbe due, cioè la risposta e la duplica.

Dal principio che la prima causa e la causa riconvenzionale sono affatto distinte fra loro, ne viene di conseguenza, che agli atti processuali della riconvenzione devono unirsi tutti i documenti ed amminicoli necessarj, ed anche quelli che fossero già stati prodotti nella prima causa: quindi è, che se il reo ha bisogno di valersi di uno stesso documento e nella risposta e nella petizione riconvenzionale, deve unirlo ad ambedue le scritture [illegible] §. 54 55

Dallo stesso principio deriva pure la conseguenza, che la causa di riconvenzione non ritarda in alcuna maniera il corso del primo processo, come questo non ritarda la causa di riconvenzione. L'unico effetto pertanto della riconvenzione si riduce a prorogare la giurisdiz.e del Giud.e incompetente in ragione di persona, finchè dura la prima causa, se il reo divenendo attore in riconvenzione lo vuole, e produca per altro la petizione di riconvenzione prima che sia pronunziata la sentenza definitiva sulla petizione del suo attore.

Capitolo VI.°

Della facoltà e dell'obbligo di agire, e di difendersi in giudizio

La facoltà ed obbligo di agire e di difendersi in giudizio forma il soggetto del Capit. 6. del Reg.to intorno alla quale materia il Legis.e fissa le due regole seguenti:

§. 50 1° Ognuno può stare in giudizio, e difendersi contro chiunque, se le leggi non gli hanno limitata la facoltà di amministrare le proprie sostanze. —

2° Le ragioni spettanti a persone, le quali o non sieno ammesse dalle leggi all'amministrazione delle loro
§. 57 sostanze, o ne sieno state rimosse, devono sostenersi sia per la petizione, sia per la difesa, da chi si troverà destinato dalle leggi a tale incombenza.

Per l'applicazione poi di queste regole generali, e per conoscere precisam.te le persone incapaci di stare in giudizio, e quelle che devono sostenere le loro veci, fa d'uopo aver presente il complesso della Legislaz.e e specialm.te le leggi civili e politiche. Così p. es. trovando io che il Codice Civile dichiara che i minori ed i prodighi dichiarati non possono stare in giudizio nè come attore, nè come rei convenuti; conchiudo che devono essere rappresentati dai rispettivi tutori o curatori.

§. 57 Dalla seconda delle indicate regole ne viene di necessaria conseguenza, che non si può accettare alcuna scrittura processuale da coloro che non hanno la facoltà di portare e difendere in giudizio le proprie azioni e ragioni, e che il Giud.e deve ordinare l'immediata restituzione, esprimendo nel Decreto il motivo, per cui l'ordina. Ciò si applica indistintam.e ed alla persona incapace che presenta l'atto in qualità d'attore, ed a quella che la presenta in qualità di reo. Il Giud.e quindi, non solo ordinerà la restituzione immediata della petizione prodotta p. es. da un minore; ma se l'attore ha convenuto in giudizio il tutore, e la risposta

fosse presentata dal minore, il Giud.e dovrà rigettarla egualmente.

Regole da seguirsi riguardo alla incapacità delle parti, dopo accettate le scritture —

Può succedere talvolta, che l'incapacità di una delle parti a stare in giudizio, ignota al Giud.e e forse anche alla parte contraria, venga a scoprirsi soltanto dopo che furono accettate una o più scritture dal canto dell'incapace. §. 58.

Per determinare gli effetti di una tale scoperta bisogna fare una distinzione —

Se al momento in cui si scopre l'incapacità non venne ancora emanato un giudicato, il Giud.e deve dichiarare nullo tuttociò che è stato operato fino a quel momento, ed ordinare che la controversia si incamini col metodo stabilito dalla legge. Se poi è già stato emanato un giudicato, senza che siasi scoperta l'incapacità d'una delle parti a stare in giudizio, il Giud.e non deve ingerirsi di nuovo nella controversia già terminata, nè pronunciare ex officio la nullità del processo; ma il legittimo rappresentante dell'incapace, finchè dura l'incapacità, ha la facoltà di richiedere l'introduzione di una nuova regolare procedura, come se la precedente non avesse mai avuto luogo.

Supponete p. es. che un minore produca in giudizio una petizione; il Giud.e ignorando il fatto della minorità la fa intimare, ed il reo ignorandolo egualmente vi risponde: si continua così la controversia, e soltanto al momento dell'inrotulazione si scopre l'incapacità

dell'attore. Il Giud.e in questa ipotesi pronuncierà subito la nullità di tutto il processo, riservando al tutore la facoltà di riprodurre, volendo, la stessa domanda. Ma supponete invece che l'incapacità dell'attore continui a rimanere occulta, e che si passi per conseguenza a pronunziare una sentenza che decide definitivamente la controversia. Il Giud.e anche avvertito in seguito dell'incapacità dell'Attore, non pronunzierà ex officio la nullità del processo; ma il tutore come legittimo rappresentante del minore avrà la scelta di lasciare sussistere la sentenza definitiva già pronunziata, o di riprodurre la stessa domanda, chiedendo l'introduzione di una nuova regolare procedura, come se la prima non avesse mai avuto luogo. S'intende da se, che il Tutore dovrà preferire quello dei due partiti, che troverà più conforme all'interesse del minore.

Avvertite però, che il rappresentante dell'incapace conserva la facoltà di domandare l'introduzione di una nuova procedura soltanto finchè dura la incapacità; vale a dire nella nostra ipotesi, finchè il minore non è divenuto maggiore.

Avvertite pure che la parte capace, la quale non può aver risentito alcun danno dalla circostanza, che la parte incapace sia stata in giudizio da se, non ha mai il diritto di domandare l'introduzione d'una nuova procedura. Qualora però una tale domanda venisse proposta dal rappresentante dell'incapace, restano illese alla parte capace tutte le sue ragioni ed

eccezioni, comprese anche quelle che fossero state definitivamente escluse colla sentenza già pronunziata, la quale si considera come non avvenuta.

In quanto all'obbligo di agire in giudizio, il § 60 stabilisce la massima generale, che nessuno può obbligare il suo avversario a portare le proprie ragioni in giudizio. Le leggi infatti accordano ad ognuno la facoltà di esercitare le proprie azioni in giudizio in quel momento che gli aggrada meglio, purchè non lasci trascorrere l'intiero termine fissato per la prescrizione. Non è lecito quindi di togliere o di limitare una tale facoltà costringendo una persona a far valere in giudizio le proprie ragioni, quando essa non lo voglia. Supponete pertanto che una persona vicina ad allontanarsi per molto tempo dal suo domicilio, od in qualunque altra circostanza, provocasse col mezzo di pubblici avvisi, tutti coloro che avessero un qualche diritto in suo confronto, a produrlo in giudizio entro un determinato termine, che altrimenti non potranno più farlo valere. Produrrà alla questa comminatoria un qualche effetto legale? No certamente, ed i creditori che non avessero proposto in giudizio i loro diritti nel termine stabilito, conserverebbero tuttavia la facoltà di esercitarli anche in seguito. Ciò venne espressamente dichiarato da un Aulico Decreto 28 Xbre 1791. —

Vi sono però alcuni casi in cui la legge stabilisce delle eccezioni alla regola generale, che enunciammo, e concede la facoltà di costringere l'avversario a portare

le proprie ragioni in giudizio se non vuol perdere per sempre il diritto, od almeno pregiudicarlo. Il processo prende in questi casi il nome particolare di provocatorio ed il Reg.to ne ammette principalm.te quattro, che formano il soggetto dei seguenti 4. Capit., che sono:

1.° Il processo provocatorio per diffamazione –
2.° La provocaz. in causa d'una fabbrica da intraprendersi.
3.° Il Processo Edittale.
4.° Il Processo in causa di rendimento di conti.

Capitolo VII.

Del Processo provocatorio per diffamazione.

Chi si vanta di avere delle azioni in confronto di un terzo, può con questo semplice fatto recargli un gravissimo danno, qualora le ragioni vantate non sussistano. Se uno si vanta di essere proprietario di una casa da me posseduta, io troverò difficilmente chi voglia comperarla, quando abbia bisogno di venderla, o chi voglia riceverla in ipoteca quando abbia bisogno di prendere a prestito una somma di danaro. Se uno si vanta d'avere crediti vistosi in confronto di un negoziante, questi perderà il suo credito, che forse è il più prezioso capitale, e troverà difficilm.te chi voglia affidargli delle mercanzie senza l'immediato pagamento. Il Legisl.e quindi per impedire che la leggerezza o la malvagità di taluno si valga di questo mezzo della diffamazione per recar danno ad un altro, fa una eccezione alla regola generale, che

vieta di costringere l'avversario a produrre in giudizio le sue ragioni, e permette al diffamato di produrre in giudizio il diritto vantato, mentre in caso diverso egli sarà imposto perpetuo silenzio sul diritto med.°

Questa procedura provocatoria deve la sua origine al D.° R.°, e propriamente alla Leg. 3. Cod. de ingenuis manumissis, che stabilisce che colui, contro del quale erano sparsi dei dubbj intorno alla sua qualità di persona libera (ingenua), poteva costringere il diffamante ad esercitare le sue ragioni entro un termine determinato, e quindi si provocava nel caso di una diffamazione sparsa intorno allo stato di una persona ingenua.

L'equità della massima stabilita in questo caso particolare, indusse i Grammatici ad estenderla a tutti gli altri casi consimili, ed a applicarla per conseguenza a qualunque diritto, di cui uno si fosse vantato, e riguardo appunto ad ogni specie di diritto indistintamente l'ammise, pure il nostro Legislatore.

La provocazione onde costringere il diffamante a produrre in giudizio il diritto, di cui si è vantato, sotto comminatoria di essere altrimenti condannato ad un perpetuo silenzio, si presenta al Giud.e personale del provocante, e forma quindi un'eccezione alla regola generale, che obbliga l'attore a seguire il foro del reo – §. 61

Il processo provocatorio per diffamazione presenta infatti due parti ben distinte fra loro. Nella prima si disputa se la provocaz.ne sia attendibile, vale a dire se il provocante abbia diritto di costringere il provocato a produrre in giudizio le proprie ragioni, ed in questa parte il provocante sostiene le parti di attore, ed il provocato quelle di reo. La sda parte del processo provocatorio per diffamazione incomincia, quando il provocato o volontariam.te o costretto dalla sentenza del Giud.e fa valere in giudizio il diritto, di cui si è vantato, ed in questo processo il provocato è l'attore ed il provocante è il reo. Volendo adunque conservare intatto il principio, che l'attore deve seguire il foro del reo, la pma parte del processo provocatorio dovrebbe essere trattata dinnanzi al Giud.e personale del provocato; la sda d'innanzi al Giud.e personale del provocante. Il Legisl.e però non riuscendo conveniente il dividere due cause strettam.te connesse fra loro, ha voluto che tutte e due sieno trattate avanti al med.o Giud.e, ed ha preferito il Giud.e personale del provocante, si perchè la causa principale è quella, in cui il provocante è reo, si perchè sarebbe assurdo, che il diffamante potesse colla diffamazione migliorare la propria condizione, e togliere al diffamato la facoltà di difendersi avanti al suo Giud.e personale.

Supponete p.e. che una persona domiciliata in Venezia si vanti di avere un credito di L. 1000 in

mio confronto: se io fossi obbligato di presentare la mia provocazione al Trib.le Civ.le di Venezia, ne avverrebbe uno di questi due inconvenienti, o che il provocato al momento in cui volontario o costretto dal Giud.e vuol proporre la sua domanda pel pagamento delle L. 1000. dovrebbe presentarla al Trib.e di Padova, che è il mio Giud.e personale; ed ecco le due parti del processo provocatorio divise fra loro, ed assegnate a due Giud.i diversi; oppure converrebbe concedere al provocato la facoltà di far valere il suo diritto avanti al Trib.e di Venezia, ed egli col fatto della diffamazione avrebbe migliorata la sua condizione, ed acquistata la facoltà di trattare innanzi al suo Giud.e personale una controversia, che altrimenti avrebbe dovuto portare innanzi al Trib.le di Padova. Per evitare entrambi questi inconvenienti, la legge vuole che io presenti la provocazione al mio Giud.e personale, cioè nella fatta ipotesi al Trib.le di Padova.

Notate però, che se il diritto di cui il diffamante si è vantato, non è tale, che egli esercitandolo volontariamente [redacted] avrebbe dovuto proporlo innanzi al Giud.e personale del diffamato, bisogna in allora presentare la provocazione non al Giud.e del provocante, ma al Giud.e competente per legge a pronunziare sul diritto, a cui la provocazione si riferisce. Senza questa limitazione la regola non toglierebbe in ogni caso i due inconvenienti accennati di sopra. Una persona p.e. domiciliata in Venezia si vanta

di essere proprietario di una casa da me posseduta, e situata in Vicenza. Se io presentassi la provocazione al mio Giud.e personale, ossia al Trib.e di Padova, allorchè il provocato venisse in seguito ad esercitare il suo preteso diritto di proprietà, dovrebbe presentare la petizione relativa al Trib.e di Vicenza; giacchè trattasi di un'azione reale riguardante uno stabile situato nel Distretto di Vicenza; ed ecco, che le due parti del processo provocatorio verrebbero così a dividersi fra due Giud.i diversi contro l'intenzione del Legislatore.

Fu senza dubbio questa osservazione che diede origine all'Aulico Decreto 23. Maggio 1793, il quale rischiarando la disposizione del §. 61. del Reg.to stabilì il principio generale, che la petizione provocatoria debba presentarsi innanzi al Giud.e personale, presso il quale il provocato avrebbe dovuto produrre la petizione in merito, s'egli volesse senza provocazione valersi contro il provocante del diritto di cui si è vantato. Lo stesso principio è pure stabilito dalla Norma di Giurisdiz.e, la quale al §. 12. dispone, che le domande di provocazione debbansi spiegare, giusta le norme del Reg.to del Processo Civile, avanti il Giud.e competente della causa principale, che forma l'oggetto della provocazione.

La regola quindi per determinare il Giud.e, a cui la provocazione deve essere prodotta è semplice: si esamini a qual Giud.e il provocato avrebbe dovuto presentare la sua petizione, volendo esercitare spontaneam.e

in confronto del provocante il diritto, di cui si è vantato, ed allo stesso Giud.e deve in ogni caso esser presentata la provocazione.

Regole da seguirsi nel processo provocatorio per diffamazione.

Acciò la provocazione riesca fondata, bisogna che il provocato siasi vantato o a voce od in iscritto, che gli competa una qualche azione in confronto del provocante, poichè altrimenti resta ferma la regola generale che non permette di obbligare l'avversario a produrre in giudizio le proprie ragioni. §. 60. 61.

Il Legis.e però ebbe cura di prevenire l'abuso, che potrebbe farsi del processo provocatorio, onde cercare di distruggere le prerogative, che per legge vanno unite al possesso. Io p.e. sono in possesso di una servitù di passaggio sul fondo del mio vicino. Il possesso porta con se la presunzione della sua legittimità, e quindi il proprietario del fondo inserviente se vuole sottrarsi alla continuazione della servitù, deve proporre ei stesso l'azione negatoria, e dimostrare che il diritto di servitù di cui sono in possesso, non mi compete. Se egli non è in istato di somministrare questa prova, deve tollerare la continuazione della servitù, quand'anche io non produca titolo alcuno, che valga a giustificarla. In questa situazione di cose, potrà il proprietario del fondo serviente riguardare i fatti, coi quali esercito il diritto di servitù,

come una diffamazione, ed eccitarmi in conseguenza o a farlo far valere in giudizio, proponendo io stesso l'azione confessoria, ò a tollerare che mi sia imposto silenzio sul diritto med.°, cioè a perdere per sempre la facoltà di esercitarlo? No certamente, perchè questa procedura, colla quale si verrebbe a rovesciare sul possessore il carico della prova di legittimità del pos=

§ 62. sesso, è contraria alla legge. Ecco il motivo per cui il Reg.to dichiara in generale, che i fatti coi quali si esercita qualunque siasi possesso, non si debbano riguardare come una diffamazione qualificata nel possesso di provocazione. Chi pretende di esser leso in conseguenza di questi fatti, deve provare il suo diritto nelle vie regolari, cioè dietro i principj stabiliti dal Codice Civile relativamente alla materia del possesso.

§ 63. La provocazione, come già ho avvertito, si fonda sulla seguita diffamazione, e tende a costrin=gere il provocato o a produrre in giudizio il diritto vantato, od a perdere per sempre la facoltà di eser=citarlo. Da qui ne viene

1.° Che il provocante deve unire nelle debite forme alla petizione provocatoria le prove giuridiche, colle quali intende di dimostrare la seguita diffamazione, nel caso che venisse negata dal provocato.

2.do Che il provocante deve esporre con precisione l'oggetto della contesa, e la ragione vantata dal provocato, acciochè si sappia senza equivoco qual'è azione ch'il dalla ordinarsi di produrre, ed a quali diritti si estenda

perpetuo silenzio, che gli fosse ingiunto dal Giud.e in
caso di mancanza.

Presentata la petizione provocatoria, il Giud.e ne § 64, 65
ordina l'intimaz.e al provocato, ingiungendogli nel
suo Decreto o di rispondere sulla diffamazione, o di
presentare la sua petizione, avvertendolo nel Decreto
med.o, che qualora mancasse di fare o l'una o l'altra di
queste due cose, gli verrà imposto perpetuo silenzio sulla
causa, a cui la provocazione si riferisce.

Se la provocazione invece di essere qualificata per la § 20
procedura in iscritto, lo fosse per la verbale, il Giud.e dovrà
al solito ordinare nel suo Decreto il contraddittorio, av=
vertendo il provocato, che al momento della comparsa
dovrà difendersi sulla provocazione o produrre la sua peti=
zione, poichè altrimenti gli sarà imposto perpetuo silenzio.

Il termine però da assegnarsi al provocato o per di=
fendersi sulla provocazione, o per produrre la sua petizio=
ne, tanto nel processo verbale che nello scritto, è quello
stesso che competerebbe per legge ad un reo convenuto
per la presentazione della risposta in iscritto, vale a § 3
dire di 30. 45. 90 giorni a norma del luogo, in cui si trova
il provocato o in cui egli ha il suo domicilio. Avvertite
però che nel caso di provocazione, il termine è fis=
sato dalla legge, anche se la causa è qualificata
pel processo verbale, contro la regola generale, che
in questa specie di procedura rimette all'arbitrio
del giud.e lo stabilire il termine.

§ 66 67 Dietro quanto il Giud.e ordina nel suo Decreto, con cui partecipa la provocazione al diffamante, due sono i partiti, a cui questi può appigliarsi. Si appiglia al primo se intende di difendersi sulla provocazione sostenendone la inattendibilità, ed in allora espone le sue ragioni in via di risposta. È questo il caso, in cui il processo provocatorio propriamente detto si verifica, nel quale il provocante sostiene la parte di Attore, ed il provocato quella di reo. Questo processo è soggetto alle solite regole, e viene deciso con formale sentenza al pari d'ogni altra controversia. Se la Sentenza dichiara inattendibile la provocazione, tutto è finito; se invece la ritiene attendibile, il Giud.e deve assegnare nuovam.te al provocato per la produzione della petizione lo stesso termine che già gli aveva fissato da principio, e questo termine incomincia a decorrere dal momento in cui la Sentenza è passata in giudicato.

L'altro partito a cui può appigliarsi il provocato consiste nell'esercitare il diritto a cui la provocazione si riferisce, producendo la relativa petizione nel termine fissato dal Giud.e In allora il processo provocatorio propriam.te detto, è terminato, e resta soltanto una controversia ordinaria che non ha niente di particolare e nella quale il provocato sostiene le parti di attore, ed il provocante quelle di reo.

Che se il provocato non si appigliasse nè all'una nè all'altra delle due strade, che gli sono indicate,

cioè non presentate nel tempo stabilito dal Giud.e nè la risposta sulla diffamazione che gli è imputata, nè la petizione relativa ai diritti, di cui si è vantato, allora il provocante ha il diritto di domandare l'in= notulazione degli atti, ed il Giud.e deve con sentenza imporre al provocato un perpetuo silenzio. Onde poi non resti dubbioso quali sieno i diritti sui quali il provocato non può più esser ascoltato in giudi= zio la legge ordina al Giud.e d'indicarli chiaramente nella sentenza

Capitolo VIIII.

Della provocazione in causa di una fabbrica da intraprendersi.

Un'altra specie di procedura molto simile a quella di cui ora parlammo, forma il soggetto del Capit. 8.o nel quale il Legis.e tratta della provocazione in causa di una fabbrica da intraprendersi

Avvertite bene che in senso di stretto diritto le stesse regole valgono egualmente per la demolizione e rinnova= zione di una fabbrica [illegible]

La costruzione d'una nuova fabbrica da luogo facilmente a moltissime controversie essendo fre= quentissimo il caso, che i confinanti ed i vicini cre= dono di esser lesi nei loro diritti; succede quindi tal= volta, che dopo costrutta una nuova fabbrica, il suo Autore, restando soccombente nelle liti intentate contro di lui trovasi costretto a smantellarla, ed anche [illegible] dal tutto con suo [illegible] danno.

3 bi -

e non sarebbe ancora difficile che per sottrarsi ad un tanto pericolo vi fosse chi trascurasse perfino di costruire una nuova fabbrica utile a se medº, e forse anche alla società.

Ad oggetto pertanto di prevenire questi inconvenienti, il Legisl. offre a colui che è disposto a costruire una nuova fabbrica, il mezzo di conoscere prima d'incominciarla, tutte le opposizioni che possono essergli fatte, acciocchè, esaminata e decisa giudizialmente la loro sussistenza od insussistenza, possa egli determinarsi od a costruire la fabbrica stessa, od a modificarla o ad abbandonarne il pensiero, e dispone, che chiunque vuol costruire una fabbrica, è obbligato prima di tutto a presentare il disegno chiaro ed esatto dell'opera all'Autorità Politica del luogo, in cui vuole costruirla, domandando il permesso di darvi esecuzione.

L'Autorità Politica esamina attentamente il disegno per ciò che concerne le viste politiche, vale a dire la pubblica e privata sicurezza, la salute pubblica; onde determinarsi sotto questi rapporti od a permettere, od a negare, od a modificare l'esecuzione dell'opera ... le viste politiche niente osta all'esecuzione del disegno l'autorità stessa passa a sentire i vicini ed i confinanti, onde rilevare se abbiano qualche opposizione da farvi. Se i confinanti ed i vicini rispondono negativamente, la loro dichiarazione ricevuta a protocollo dall'autorità politica garantisce il fabbricatore da ogni opposizione successiva; se

...sorgono invece delle opposizioni, l'autorità politica deve procurare di comporne le differenze in via amichevole, e le condizioni dell'accomodamento, ricevute a protocollo dall'Autorità stessa, impediscono ogni ulteriore litigio; che se finalmente all'Autorità Politica non riesce di comporre in via amichevole le differenze insorte, permette l'esecuzione della fabbrica per quanto concerne i riguardi politici, e nel resto rimette le parti all'ordinaria via di Giustizia.

In questo ultimo caso colui che vuol fabbricare, ha la sua facoltà di presentare la sua petiz. provocatoria al Giud. a cui è sottopposto il fondo sul quale vuol fabbricare, in confronto di tutti quelli, dalle cui opposizioni intende di garantirsi; egli deve unire il diseguo dell'opera in doplo, domandando che venga ingiunto ai provocati o di produrre le ragioni che avessero in contrario, o di attendersi che venga loro imposto perpetuo silenzio, e posto esso provocante nella libertà di eseguire l'opera secondo il diseguo presentato. Un esemplare del diseguo si consegna ad uno dei provocati coll'obbligo di mostrarlo a tutti gli altri: il secondo esemplare si conserva nell'archivio del Giud., onde poter conoscere in ogni tempo, se la fabbrica costruita sia conforme al diseguo. Nel rimanente si procede in tutto come nel processo provocatorio per diffamazione. § 68 § 64 67

Notate però che tra il processo provocatorio per diffamazione, e quello per fabbriche da intraprendersi

possano due importanti differenze. Riguardo al primo l'Autorità competente è il Giud.^e personale del provocante, e più esattamente il Giud.^e innanzi al quale deve essere portata l'azione, a cui la provocazione si riferisce. Norma di Giurisdiz.^e §. 61. Riguardo al secondo, l'autorità competente è il Giud.^e, nel cui territorio giurisdizionale è situato il fondo, sul quale si vuol fabbricare. Nel primo è necessaria la diffamazione; nel secondo la provocazione può essere diretta anche in confronto di coloro, che non si fossero mai vantati d'avere opposizioni contro la fabbrica che si vuole costruire.

Capitolo IX

Del Processo Edittale, ossia del Concorso dei Creditori.

Il terzo dei processi provocatorj forma il soggetto del capit.^o 9.º del Reg.^to e prende il nome di Process.^to Edittale, ossia del Concorso dei Creditori.

La complicazione di questo Processo mi induce ad allontanarmi assai più che non ho fatto finora dall'ordine dei §.§. del Reg.^to onde classificare le analoghe disposizioni in modo di renderle più facili ad intendersi.

Noi esamineremo quindi:

1.º cosa s'intenda per concorso dei creditori

2.º presso qual Giud.^e si debba aprire il Concorso

3.^zo in quali casi lo si debba aprire

4.º quali operazioni debba fare il Giud.^e al momento del ricorso, e come il concorso si apra —

quali sieno gli effetti del Concorso aperto.

come si proceda alla liquidazione dello stato attivo dell'oberato, ed alla classificazione dei Creditori — 5° Come si proceda alla liquidaz.e dello stato attivo. 6° Come si effettui il soddisfacimento dei creditori

Cosa s'intende per Concorso dei Creditori —

Per concorso dei Creditori s'intende una procedura giudiziaria, con cui vengono decise le pretese di tutti i creditori di un oberato tanto rapporto alla liquidità dei loro crediti quanto riguardo ai loro gradi di preferenza, e vengono convertiti i beni dell'oberato a pagamento dei creditori med.i —

— Giudice presso del quale si apre il Concorso —

Onde determinare il giud.e presso il quale si deve aprire il Concorso, noi fisseremo le 4 regole seguenti

1.a Regola. Il Concorso si deve sempre aprire presso il giud.e al quale l'oberato è sottoposto in riguardo alla sua qualità personale. Noi determineremo adunque il Giud.e personale dietro la qualità della persona, dietro il luogo di domicilio dell'oberato, e in mancanza di domicilio dietro il luogo di sua dimora. Quindi il Concorso sui beni di un oberato Militare si aprirà presso il Giudicato del Reggimento a cui appartiene, e se non appartiene ad alcun Reggimento, si aprirà presso il Giud.e delegato Militare, nel di cui territorio ha il suo domicilio, ed in mancanza di domicilio la sua dimora. Il concorso sui beni di una persona non militare si aprirà presso il Trib.e di 1.a istanza, o presso la Pretura nel di cui territorio ha il suo domicilio, ed in mancanza di domicilio la sua dimora il Trib.e §. 70

di Commercio, come Giud.e d'eccezione, a cui è affidata soltanto la cognizione di alcune speciali materie, non ha alcuna giurisdizione personale; e quindi non è mai competente per gli atti di concorso, neppure nel caso in cui l'oberato sia un Negoziante. Questo principio venne espressam.e stabilito con l'Aulico Decreto 21. Luglio 1818. del Senato Lombardo Veneto, comunicato dal Trib.e d'Appello di Venezia a tutti i Prime Istanze con Circolare [?] Agosto dello stesso anno.

§. 73 II.a Regola. Se l'oberato non possiede beni immobili in altre Provincie, il Concorso si apre soltanto presso il Giud.e personale, e si estende a tutti i beni indistintamente, ancorchè soggetti ad altre giurisdizioni. Così p. e. se io possiedo degli stabili in Este, e dei mobili in Vienna, il Concorso dovrà nullameno aprirsi presso il Trib.e di Padova, che è il mio Giud.e personale, e resteranno compresi nel Concorso aperto presso il Trib.e di Padova, tanto gli stabili in Este situati nel territorio giurisdizionale di un altro Giud.e, ma nella stessa Provincia, quanto i mobili di Vienna, ancorchè si trovino in una Provincia diversa.

§. 74 III.a Regola. Se l'oberato ha dei beni immobili in altre Provincie, si deve in ciascuna Provincia, per rapporto al patrimonio in beni mobili ed immobili ivi esistente, aprire il Concorso avanti al Giud.e di quel luogo al quale l'oberato sarebbe soggetto in ordine alla sua qualità personale, se egli avesse in quella Provincia la sua dimora. Supponete p. es. che io abbia

un fondo nel Distretto di Este, una casa con dei mobili a Vienna, ed alcuni mobili a Trieste. Il concorso dovrà aprirsi senza dubbio avanti il mio Giud.e personale, ossia avanti il Trib.l di Padova, ma avendo io degli stabili in altre Provincie, vale a dire in Vienna; bisognerà aprire il Concorso anche in questa Città.

Per determinare poi quale fra le diverse Autorità giudiziarie di Vienna, debba aprire il Concorso, fa d'uopo esaminare a quale di esse io sarei soggetto, se avessi colà il mio domicilio; quindi se fossi militare si aprirebbe il Concorso innanzi al Giudizio Delegato Militare Misto; se fossi nobile, il Concorso si aprirebbe innanzi al Trib.e dei Nobili; ma essendo io un cittadino ordinario, il Concorso si aprirà d'innanzi al Giud.e civile ordinario. Riguardo poi alle mie sostanze, i beni tanto mobili quanto stabili situati nella Provincia di Vienna, resteranno soggetti al Concorso aperto in quella Città. All'incontro lo stabile situato nel Distretto di Este, resterà soggetto al Concorso aperto in Padova, poichè trovasi nella stessa Provincia, al quale resteranno pure soggetti i mobili che trovansi in Trieste, perchè ivi non essendovi stabili di mia ragione, non si deve aprire il Concorso

IV.a Regola. Le azioni attive dell'oberato siano sopra fondi pubblici ovvero presso persone private, con, o senza ipoteca, appartengono in ogni caso alla cognizione di quel ~~Giud.~~ Giud.e, che come Giud.e personale dell'oberato ha aperto il Concorso. Quindi ritenendo l'esempio già proposto, oltre la casa ed i Mobili in Vienna, io avessi pure un credito di f. 1000. verso una persona domiciliata in Vienna, ed assicurato anche sopra un fondo posto nel Distretto di Vienna, questo credito non resterebbe soggetto al Concorso apertosi in Vienna, ma bensì al Concorso §. 72

aperto in Padova è questa una conseguenza della natura stessa delle azioni, che come diritti sono inerenti sempre alla persona di colui al quale appartengono, e devono perciò rimanere soggetti al suo giud.e personale.

Nell'applicare questa regola però bisogna aver presente la disposizione del § 129. della Nor. di Giurisdiz.e cioè, che sotto la denominazione di Provincia, di cui si fa uso nel Cod. Civ. Univers. s'intende compreso tutto il territorio soggetto o all'uno o all'altro dei due Governi di Milano e di Venezia. Lo stesso significato dovrà dunque di regola attribuirsi alla parola Provincia adoperata nel Reg.to, e ciò tanto più negli affari di Concorso, giacchè un Sovrano Decreto 19. Aprile 1804. dichiarò, fin dalla prima volta, che queste Provincie vennero assoggettate all'Impero Austriaco, che i Capitanati e Distretti, ossiano Provincie subalterne, non formavano che una sola Provincia soggetta ed amministrata da un solo Governo residente in Venezia, e che perciò non poteva essersi questione di aprire il Concorso in ogni Provincia subalterna, ove un oberato possedesse dei beni stabili. Anzi dalla disposizione del § 18 della med.a Nor. di giuris.e il quale stabilisce in genere e senza veruna limitazione, che in caso di aprimento di Concorso dei Creditori, il giud.e competente per gli atti di concorso è quello, a cui era soggetta la persona dell'oberato si potrebbe forse dedurre con qualche fondamento, che, sotto questo rapporto tutto il Regno Lomb. Veneto sia da considerarsi come una sola Provincia.

Casi nei quali si apre il Concorso

Fascicolo VII.—

Casi nei quali si apre il Concorso

Il Concorso dei Creditori si apre in tre casi:
1.° Per volontà del debitore.
2.° Dietro istanza di uno o più creditori.
3.° Ex officio dal Giud.e

Si apre il Concorso per volontà del debitore in tre modi:

a) Allorchè il debitore stesso dichiara giudizialmente la propria incapacità di pagare i suoi debiti. Quando la dichiaraz.e d'insolvenza è giudiziale, non importa che sia §. 74
fatta piuttosto a voce che in iscritto. La dichiaraz.e stragiudiziale fatta in qualunque modo, non è attendibile per procedere immediatam.te all'apertura del Concorso.

b) Allorchè il debitore domanda di essere ammesso § 4?7
alla cessione dei beni. Questo benefizio è concesso al debito- 475
re che per causa d'infortunio e senza sua colpa, trovasi ridotto all'incapacità di pagare i suoi debiti; in forza del quale benefizio cedendo egli ai creditori tutte le sue sostanze, viene dichiarato libero dall'esecuzione personale, ritiene i vestimenti, letti, ed altre suppellettili indispensabili a lui, alla § 4?8
Moglie ed ai figli non d'altronde provveduti; ed in concorso di alcuni creditori determinati dalla legge, può chiedere anche la continuazione degli alimenti necessarj per sè stesso, per la Moglie e pei figli non altronde provveduti di sussistenza. Riesce evidente pertanto che la domanda di essere ammesso al benefizio della cessione dei beni, comprende necessariamente la dichiaraz.e giudiziale d'insolvenza, e deve quindi dar luogo all'immediata apertura del Concorso.

c) Quando alla morte di alcuno, colui che si è dichiarato erede col benefizio dell'inventario, risponde in § [illegible]

mancanza di erede, il Curatore dell'eredità giacente, domanda l'apertura del concorso sopra la sostanza lasciata dal defunto. È necessario dunque che l'erede abbia accettata l'eredità col beneficio dell'inventario, poiché altrimenti in forza dell'accettazione pura e semplice, siccome il patrimonio del defunto si sarebbe confuso col patrimonio dell'erede, così questi non potrebbe domandare l'apertura del Concorso sul patrimonio del defunto senza domandarla nello stesso tempo anche sul proprio.

Si apre il Concorso ad istanza dei creditori quando
§. 75. 76. uno o più di essi lo domandano con ragione. Se non è manifesto che la domanda sia mal fondata e diretta soltanto a vessare il debitore, il Giud.e ordina una comparsa giudiziale nel più breve termine possibile, ed ingiunge al debitore o di rendere coperti i creditori, che hanno domandato il concorso, o di formare il suo stato attivo e passivo, e di presentarlo alla prossima seduta giudiziale. Quando il debitore non rende legalmente coperti i creditori che hanno domandato il concorso; ed inoltre o non comparisce nel giorno stabilito, o comparendo non presenta il suo stato attivo e passivo, o presentandolo, non fa constare della sua capacità di soddisfare tutti i creditori, si apre il concorso senza ulteriore ritardo: in caso diverso la domanda dei Creditori viene rigettata.

Con queste disposizioni il Legis.e assicura possibilmente l'interesse di tutti: assicura l'interesse dei creditori ordinando al Giud.e la massima celerità nella procedura onde impedire che il Debitore non abusi della dilazione per nascondere i propri crediti, e per stipulare atti fraudolenti: assicura l'interesse del debitore somministrandogli il mezzo d'impedire l'apertura del concorso ogni qualvolta

non sia effettivamente oberato. Non esige quindi ch'egli paghi i creditori istanti; ma si contenta che li renda coperti, vale a dire, che con pegno, ipoteca, fidejussione, o con altra cauzione legale li renda certi di ottenere il loro pagamento; e prevedendo inoltre che una persona, benchè non oberata, può trovarsi talvolta nell'incapacità e di pagare e di rendere immediatam.te coperti i creditori che domandano l'apertura del Concorso, si contenta anche che il Debitore faccia constare la sua solvibilità mediante la presentazione del suo stato attivo e passivo.

Avvertite però, che se per evitare la apertura del Concorso, il debitore si appiglia alla strada del pagamento, o dell'assicurazione, basta che egli paghi o renda coperti li debitori istanti: ma se si appiglia invece al partito di presentare il suo stato attivo e passivo, deve far constare la sua capacità di soddisfare tutti li creditori suoi indistintamente. Difatti nel primo caso i creditori istanti, avendo già ottenuto od almeno assicurato il loro pagamento, non hanno più interesse di domandare il Concorso, nè il Giud.e deve punto provvedere ex officio all'interesse degli altri creditori, che non hanno presentata alcuna istanza. Nel 2do caso all'incontro per negare ai creditori istanti l'apertura del Concorso, bisogna che il debitore provi l'inutilità di questa misura straordinaria, ossia bisogna che egli provi di essere in istato di pagare tutti i suoi creditori.

Il Concorso si apre finalmente ex officio dal Giud.e §. 74
in due casi, i quali diventano per conseguenza due eccezioni alla regola generale che obbliga il Giud.e a procedere soltanto previa petizione negli affari civili contenziosi.

§. 74. Il primo caso si verifica quando contro un arrestato per debiti si manifestano altri nuovi atti esecutivi. Il complesso di queste circostanze viene considerato dal Legis.re come equivalente ad una dichiarazione giudiziale d'insolvenza. Bisogna però se la persona si trovi arrestata per debiti: quindi non si potrebbe avere alcun riguardo ad un arresto dipendente da qualunque altra causa, come p. es. da una inquisizione o da una condanna sia politica che criminale. Bisogna inoltre che i nuovi atti sopravvenuti sieno atti esecutivi, vale a dire atti coi quali si esercita un diritto già effettivamente riconosciuto in forza di una Convenzione giudiziale, o di una sentenza passata in giudicato. Contro petizioni p. es. presentate contro un arrestato per debiti, non autorizzerebbero il giud.e di aprire ex officio il Concorso.

§. 75. Il 2do caso, in cui il giud.e deve aprire ex officio il concorso si verifica quando un debitore notoriam.e oberato si dà alla fuga, ovvero si tiene nascosto senza che apparisca palesamente altra causa fuorchè quella dei debiti. È necessario però che le tre circostanze accennate, cioè

1° la notorietà dell'insolvenza

2° la fuga od il nascondimento

3° la nessuna altra causa apparente, fuorchè quella dei debiti, si verifichino tutte cumulativamente, quindi, come lo avverte anche l'Aulico Decreto 5 9bre 1790, la pubblica voce, e la sola presunzione dell'insolvenza di un Negoziante anche assente, o di qualche altro privato, non è mai motivo sufficiente perchè si possa aprire ex officio il Concorso –

Operazioni da farsi dal Giudice al momento che si apre il Concorso.

Le operazioni che un Giud.^e deve fare al momento dell'apertura del Concorso, possono ridursi a quattro:

1.a La prima consiste nell'ordinare allo stesso atto, che si apre il concorso, il sequestro, la descrizione, e la stima immediata di tutta la sostanza del debitore, per quanto spetta al Giud.^e l'aprire il concorso sulla med.^a Il modo di mandare ad effetto questi atti appartiene alla parte del Processo Edittale, che riguarda la liquidazione dello stato attivo dell'oberato, di cui parleremo più avanti. §. 93.

Colla 2.da operazione, il Giud.^e deve fare in modo che venga nominato un Amministratore, il quale assuma tantosto l'amministrazione di tutta la sostanza soggetta al Concorso. L'Amministratore è destinato: §. 84

1.° a prender cura di tutti gli interessi della Massa Concorsuale. §. 86

2.° deve amministrare i beni, che gli sono affidati colla diligenza di un buon padre di famiglia. Egli però non è tenuto a diffendere la massa contro le pretese prodotte in giudizio dai creditori, essendo questo incarico affidato ad un'altra persona, cioè al curatore delle liti.

L'amministratore deve essere eletto di regola dai Creditori. Il Giud.^e pertanto deve convocare i creditori presenti nel luogo del giudizio, od a lui noti in conseguenza degli atti esecutivi intrapresi prima dell'aprimento del Concorso, o perchè apparenti dai registri e libri pubblici dei luoghi nei quali l'oberato ... [illegible] §. [illegible]

beni immobili, o dai libri del di lui negozio od arte, oppure risultanti dallo stato passivo da esso lui sottoposto.

La legge ordina la sola convocazione dei creditori presenti nel luogo del giudizio, e noti al Giud.e, perchè la conservazione della sostanza soggetta al concorso richiede che sia sollecitamente affidata ad un amministratore, per la di cui nomina se si dovessero chiamare anche i creditori lontani bisognerebbe ritardare la convocazione, locchè talvolta potrebbe recare danni gravissimi ai creditori stessi

L'elezione dell'amministratore si fa a pluralità di voti dei creditori comparenti alla convocazione. I voti si contano in ragione del numero delle persone, senza riguardo alla maggiore o minore importanza dei diritti che essi vantano. Se i voti fossero pari, sebbene la legge non lo dica espressamente, si può ritenere che il Giud.e col suo voto debba togliere la parità. Qualora poi le circostanze sieno così urgenti, che rendano pericoloso ogni ritardo, il Giud.e deve nominare ex officio l'amministratore, senza convocare i creditori, avvertendo però di scegliere un uomo probo e domiciliato nel paese. Dovrebbe necessariamente dirsi lo stesso anche nel caso, in cui non vi fossero nel luogo del giudizio dei creditori noti al Giud.e, o quando nessuno dei creditori chiamati comparisse alla convocazione.

Avvertite che questo amministratore nominato
§. 17 all'apertura del concorso è soltanto interinale, e noi vedremo più avanti come debba essere eletto l'amministratore definitivo -

Di regola non si elegge che un solo Amministratore, § 85
il quale riceve l'amministrazione di tutti i beni dell'oberato soggetti al concorso. Quando però nella Massa del Concorso si trova un'Amministrazione postale, si deve nominare un apposito amministratore capace, esperimentato ed approvato dal Magistrato Politico provinciale, il quale continui nella Direzione dell'Uffizio a vantaggio della Massa, e passi il danaro nelle mani dell'amministratore dei beni. Quest'amministrazione postale non può durare più di sei mesi, ed in questo frattempo si deve cercare la licenza di alienarla.

La terza operazione a cui è tenuto il Giudizio al momento in cui si apre il concorso, consiste nel costituire ex officio senza dilazione un Difensore della Massa, ossia un curatore alle liti, il quale è destinato a difendere in giudizio la massa concorsuale sopra le pretese di qualunque persona. Quando nel luogo vi sono legali autorizzati al patrocinio delle cause, il Giudizio è obbligato di nominare per curatore uno di questi: se non ve ne fossero, egli deve scegliere un'altra persona intelligente. Sulla condotta del curatore alle liti il Giudizio deve vegliare ex officio, e nel caso che occorresse, astringerlo a continuare gli affari che gli incombono con la dovuta sollecitudine, ed assidua diligenza.

L'Amministratore dei beni, ed il difensore della Massa, ossia curatore alle liti, sono dunque due persone ben distinte, e riguardo al loro incarico, e riguardo al modo con cui vengono nominati. Il primo è destinato

a prender cura degli interessi della Massa in generale; il 2do a prender cura degli interessi med.i nel solo caso in cui si tratti di difenderla dalle pretese proposte in giudizio contro la stessa massa. Il primo di regola è nominato dai soli creditori, e soltanto può essere dal Giud.e in alcune circostanze particolari, ed in via di eccezione: il 2do è sempre nominato dal Giud.e

Quando si apre il Concorso vuole la legge che si estenda a tutto il patrimonio dell'oberato.
La 1ma operazione pertanto a cui è tenuto il Giud. che primo apre il Concorso, consiste nel farne subito la partecipazione ai Giud.i delle altre Provincie, nelle quali l'oberato possiede dei beni immobili, onde l'apertura del Concorso abbia luogo anche in queste.

Modo con cui si apre il Concorso

§. 78 Il Concorso si apre mediante la pubblicazione di un Editto, col quale si eccitano tutti i creditori a produrre le loro ragioni entro un tempo determinato. Il Concorso è dunque una specie di processo provocatorio, colla sola differenza che negli altri processi di cui abbiamo parlato, la provocazione ha luogo mediante petizione di una delle parti, ed in queste invece mediante editto del Giud.e

Il Concorso si ha per aperto, riguardo agli effetti legali che ne derivano, dall'ora della pubblicazione dell'Editto; per la qual cosa deve il Giud.e disporre colla massima sollecitudine la pubblicazione, e notare l'ora precisa in cui è seguita, imperocchè nei casi che restassero incerti, costituisce il momento in cui il Concorso è aperto mediante

la pubblicazione dell'Editto, onde poter decidere le contro=
versie che insorgessero intorno all'efficacia degli atti pro=
cessuali praticati dall'Oberato stesso ed anche dai terzi §. 82.

Il Regol.to dice soltanto che l'Editto si affiggerà e pubbli= Vedi una recentissima
cherà come sarà di stile in ciascun luogo. La Sovrana Not.a Gover.le del 16
Patente 4 7bre 1785. relativa ai Trib.li collegiali, ordina
generalmente che gli Editti devono affiggersi in tre luoghi
differenti da destinarsi stabilmente dal Trib.le, ove gli
sembrerà più acconcio. Le istruzioni interinali per la
Pretura, §. 56. ordinano invece, che gli Editti giudiziali
debbano sempre pubblicarsi in due esemplari da affig=
gersi in due luoghi differenti, cioè uno avanti la Can=
celleria, l'altro in un luogo pubblico della residenza della
Pretura, ove per lo passato si usava di affiggerlo. Nel caso
poi che l'Editto concursuale riguardasse un oberato, domi=
ciliato bensì in una Comune soggetta alla Pretura ma non
nel luogo pubblico della residenza di lei, vogliono, che si
debba affiggere un terzo esemplare dell'editto nel Comu=
ne ove l'oberato ha il suo domicilio, e precisamente nel
luogo ove sogliono affiggersi gli ordini dell'Autorità
Politica. La Sovrana Patente 9 7bre 1785. esige inol=
tre che gli editti siano inseriti per tre volte nei pub=
blici fogli. Notate però che la pubblica affissione
dell'editto è per se sufficiente ad aprire il Concorso ri=
guardo ai suoi effetti legali, e che la inserzione poste=
riore nei pubblici fogli non tende che a maggiormen=
te divulgare l'apertura del Concorso già avvenuto.

Parti essenziali costituenti

[illegible] l'Editto del Concorso [illegible]

Le parti essenziali che devono comporre l'Editto, sono:

1° L'indicazione del giud.e o giud.° che apre il concorso.

2° Il nome, cognome, condizione e domicilio dell'oberato nelle cui sostanze si apre il concorso stesso.

3° Il nome della Provincia in cui il concorso è aperto.

§. 79 4° La diffidazione a tutti coloro che hanno qualche pretensione contro l'oberato, d'insinuare le loro ragioni, qualunque ne sia il fondamento, al giud.e del concorso.

§. 80 5° L'indicazione del termine, entro il quale i creditori saranno tenuti ad insinuare le loro pretese. La fissazione di questo termine è affidata alla prudenza del giud.e, il quale dovrà regolarsi a norma delle circostanze. La legge però vuole che il termine non sia maggiore di sei mesi, nè minore di 30 giorni, comprese le ferie. Notate inoltre che il termine non deve essere fissato dal giud.e in astratto ad un dato numero di giorni, ma colla indicazione precisa della giornata, in cui spira il termine stesso.

6° Il nome e cognome del curatore alle liti nominato dal giud.e, contro del quale dovranno i creditori produrre le loro pretese, e dimostrarne la liquidità.

7° La comminatoria ai creditori che mancando di produrre le loro ragioni entro il termine stabilito, verranno esclusi dalla sostanza soggetta attualm.e al concorso, o che venisse in seguito ad aggiungersi, in quanto la med.a si troverà esaurita dai creditori comparsi, non ostante le loro compensazioni sopra un effetto esistente nella massa.

il Diritto di dominio o di pegno, od avvero un diritto di compensazione; per modo che in questo ultimo caso saranno tenuti a pagare il loro debito rispettivo verso la massa. Sono questi appunto gli effetti che produce la mancanza d'insinuazione, come vedremo più avanti. § 100 e seguenti

4°. Finalmente la determinazione di un giorno, in cui i Creditori dovranno comparire, per trattare tra loro l'elezione di un Amministratore definitivo, e quella della Delegazione dei Creditori stessi. Questo giorno deve essere posteriore alla scadenza del termine fissato per le insinuazioni, affinchè tutti i creditori interessati possano concorrere a tale elezione: anzi un Aulico Decreto 11 Maggio 1790: ordina precisamente, che la elezione debba essere stabilita nell'Editto nel terzo giorno dopo la scadenza del termine alle insinuazioni. In pratica però non si usa di rigorosamente stabilire il terzo giorno ecc. § 81.

Oltre queste parti essenziali dell'Editto, si usa altresì d'inserirvi un'altra clausola benchè non richiesta espressamente dal Reg.to, diretta ad indicare il modo, con cui essi devono procedere; si avvertono cioè i creditori

a) che dovranno presentare le loro insinuazioni in guisa di formale libello e in iscritto ... § 103.

b) che dovranno aggiungere le prove non solo della sussistenza delle pretese, ma anche del diritto per cui domandano di essere collocati in una tale o tal altra classe. § ...

c) che trattandosi di azione reale o rivendicatoria di preteso dominio, si dovrà esprimere nel libello anche ciò, che si domanda nel caso, che fosse bensì dichiarato §

quido il credito, ma non venisse aggiudicato il preteso diritto di dominio

Le avvertenze alle §§ trovansi inserite anche nella modula di Editto prescritta dalla Sov.a Patente 9. 7bre 1785.

§. 57. Istruz. p. le Preture. Il cursore in calce dell'Editto deve indicare l'ora precisa in cui lo affigge, ed è da questa ora appunto che si ritiene aperto il concorso; è poi dovere del cursore med.o di osservare di tempo in tempo se gli Editti sono stati lacerati o sottratti, nel qual caso è tenuto a renderne avvisato il Giud., perchè possa disporre prontam.e per l'affissione di un altro esemplare.

Il termine fissato nell'Editto per l'insinuazione delle pretese contro l'oberato è operativo per tutti i creditori in generale, e quindi, come avverte l'Aul. Decr. 9. Aprile 1790. procederebbe irregolarmente il Curatore alle liti, se, venendo in cognizione di un qualche Creditore non insinuato, presentasse in suo confronto una

§. 100 particolare petizione provocatoria. Nondimeno i creditori prenotati nei pubblici Registri devono essere specialmente avvertiti del Concorso aperto. Per creditori prenotati s'intendono senza dubbio tutti quelli che hanno una prenotazione propriam.e detta. Con questa disposizione il Legisl.e assicura sempre più i diritti inscritti nei libri pubblici, e garantisce coloro a cui spettano, anche dal danno al quale potrebbero andar soggetti se ignorando l'apertura del concorso, tralasciassero di presentare in tempo debito le loro ragioni. Non è però necessario, che il Curatore alle liti presenti una

particolare petizione provocatoria in confronto di ogni prenotato; ma basta che egli indichi questi creditori al Giud.^e^, il quale notificherà poi a ciascuno di essi la seguita apertura del Concorso, nonchè il termine stabilito all'insinuazione delle pretese rispettive. La notificazione dovrà essere fatta nella stessa maniera, con cui si fa l'intimazione di un pretorio decreto, dietro il disposto del Capit. 36.

Effetti del Concorso aperto

L'apertura del Concorso produce varj effetti di somma importanza.

Il primo effetto si è che l'oberato dal momento in cui è aperto il concorso, perde l'amministraz.^e^ di tutte le sue sostanze, tanto note che ignote, non che di quelle che per qualunque eventualità pervenir gli potessero in appresso.

Qualunque sostanza, o anche taciuta o nascosta al momento in cui si apre il Concorso, ed acquistata soltanto in seguito dall'oberato, è ipso facto devoluta alla massa, fino a che tutti i creditori insinuati in tempo siene intieramente soddisfatti. Questi creditori considerati in astratto come una persona morale, diventano gli amministratori delle sostanze dell'oberato, in quanto sono necessarie al pagamento dei loro crediti; quindi qualunque fatto dall'oberato posteriore all'apertura del Concorso non può mai attribuir alcun diritto ad un terzo sulla sostanza soggetta al concorso, o che venisse ad aggiungersi in seguito, in quanto questa sostanza è necessaria a pagare i creditori anteriori al Concorso che insinuarono in tempo debito le loro ragioni. Così p: es: se l'oberato contrae un'obbligazione dopo pubblicato l'Editto il creditore non potrà far valere il suo diritto verso la

Massa concorsuale, vale a dire non potrà pretendere di essere pagato ne' suoi beni spettanti all'oberato al momento in cui si aprì il Concorso, nè con quelli che gli pervenissero in pendenza del Concorso stesso. Potrà però far valere il suo diritto sui beni della Massa che per avventura rimane, però dopo sod= disfatti tutti i creditori insinuati, e così pure su quelli che l'oberato venisse ad acquistare dopo ter= minato il Concorso. Che se l'oberato avesse contratta la obbligazione, mentre il Concorso già aperto presso il di cui Giud.e personale, non lo è ancora in un'altra Provincia, dove egli possiede beni stabili; riguardo alla sostanza mobile e stabile posta in questa Provincia il creditore ha senza dubbio la facoltà di far valere il proprio diritto di credito [illegible]

§. [illegible] Senza l'espresso consenso dei creditori, l'oberato non è autorizzato a domandare neppure il proprio mantenimento sui beni della Massa a meno che egli non sia stato ammesso alla cessione dei beni, nel qual caso devono osservarsi le relative disposizioni

§. 467 468 di legge, capit. [illegible]. Si deve però sempre assegnare al= l'oberato il vitto ed alimento [illegible] egli risparmiava colla propria industria, onde abbia un qualche mezzo di sussistenza.

§. 83. Coll'apertura del Concorso i beni dell'oberato re= stano devoluti a tutti i creditori, acciocchè questi li convertino a pagamento dei loro crediti, secondo i di= ritti di cui sono in qual momento investiti, e quindi nessuno di essi può con atti posteriori migliorare la propria condizione, anche fosse in istato di farlo

senza l'intervento dell'oberato. Da qui ne viene che dal momento in cui il concorso è aperto, non può alcun creditore ottenere validamente sopra la sostanza dell'oberato nè notifica, nè ipoteca, nè qualunque altro mezzo di assicurazione. Supponete p. e. che l'oberato prima dell'apertura del concorso abbia ottenuta a prestito una somma accordando al mutuante l'ipoteca sopra uno stabile, coll'autorizzazione d'inscriverla nei pubblici Registri, e che il mutuante abbia fatto l'inscrizione dopo l'apertura del concorso. Egli può far valere il suo diritto contro la Massa come un creditore personale, ma non può esigere di essere collocato nella classe dei creditori ipotecari, perchè egli nel momento in cui si è aperto il concorso, non aveva ancora acquistato il diritto reale d'ipoteca mediante l'inscrizione nei pubblici Registri, e perciò questa nessun atto posteriore ha potuto attribuirglielo.

Notate però che questi principj si applicano unicamente alla sostanza soggetta al concorso, ed in quanto è necessaria al pagamento dei creditori anteriori al concorso stesso, che insinuarono in tempo debito le loro ragioni; quindi nella nostra ipotesi se il fondo accordato in ipoteca al mutuante è posto fuori della Provincia del Giud.e personale dell'oberato, e se l'iscrizione è presa mentre il Concorso, già aperto presso il Giud.e personale, non lo era ancora presso il Giud.e della Provincia in cui è posto lo stabile; il mutuante può far valere il suo diritto come credito personale sulla sostanza soggetta

al Giud.e personale, ma innanzi all'altro Giud.e potrà farlo valere come credito ipotecario. Così parimenti se il mutuo e l'iscrizione avessero ambedue avuto luogo dopo l'apertura del Concorso, il mutuante non potrebbe far valere il suo diritto contro la Cassa concursuale, come noi abbiamo veduto; ma se dopo soddisfatti tutti i creditori insinuati in tempo, avvanzasse all'oberato il fondo ipotecato pel mutuo, il mutuante potrebbe su di esso far valere il proprio diritto, come un credito ipotecario dal giorno dell'iscrizione in poi, tanto in confronto degli altri creditori posteriori all'apertura del Concorso, quanto contro i creditori anteriori che non avessero insinuate in tempo debito le loro pretese.

§.83 Il 2do effetto che produce l'apertura del Concorso, si è, che nessun altro Trib.le o Giud.e fuori di quello del Concorso, può ulteriormente validamente procedere contro il debitore.

Onde non errare nell'applicazione di questa massima bisogna distinguere le cause contro l'oberato pendenti in 1.a Istanza al momento in cui si apre il Concorso, e le cause pendenti all'Appello od in Revisione e tra quelle pendenti in 1.a Istanza bisogna distinguere le cause in cui non è ancora chiuso il processo, e quelle in cui il processo è già chiuso. Le cause pendenti in 1.a Istanza, per le quali non è chiuso ancora il processo, si dovranno tutte rimettere al Giud.e innanzi al quale pende il Concorso; per quelle poi, nelle quali il processo è già chiuso l'apertura del Concorso non impedisce nè la decisione, nè la

pubblicazione della sentenza, nè i necessarj atti di appellazione e revisione. Egli è avvertito che se il processo è in iscritto dicesi chiuso dal momento in cui è seguita l'inrotulazione degli atti; e se il processo è verbale, dal momento in cui è chiuso il protocollo ~~in modo che non resti altro che di pronunziare la sentenza~~ a sentenza. Riguardo poi alle cause contro l'oberato pendenti in Appello od in Revisione, l'apertura del Concorso non ne sospende il proseguimento. In tutti i casi per altro gli atti posteriori all'apertura del Concorso non devono essere prodotti in nome dell'oberato nè in confronto dell'oberato, il quale riguardo ai beni componenti la Massa concursuale, diventa una persona incapace di stare in giudizio da se, ma devono essere prodotti invece dai rappresentanti la massa, ed in loro confronto.

La legge, dichiarando che nessun creditore può ulteriormente e validamente procedere contro del debitore dopo aperto il concorso, da a divedere abbastanza, che questa disposizione è relativa soltanto alle cause, in cui l'oberato è reo convenuto, le cause quindi in cui l'oberato sostiene le parti di attore, o siano già pendenti al momento dell'apertura del Concorso, o siano da incominciarsi in seguito, dovranno essere proposte innanzi al giudice competente, qualunque esso sia, come se il Concorso non fosse stato aperto. Siccome poi l'amministrazione del patrimonio dell'oberato, in cui si comprendono anche le azioni, spetta ai creditori dopo aperto il Concorso; così i soli rappresentanti la Massa avranno

la facoltà di continuare od intraprendere gli atti giudiziarj in nome dell'oberato, e non mai l'oberato stesso od il procuratore che egli anche prima dell'apertura del Concorso avesse destinato a rappresentarlo, gli atti dell'oberato e del suo procuratore dovrebbero considerarsi come atti di una persona incapace a stare in
§. 5.° 58. e seguenti giudizio da se, e sottoposti quindi soggetti alle regole contenute nel Capit. 6.°

Avvertite però che l'incapacità dell'oberato a stare in giudizio è relativa soltanto ai beni componenti la Massa concursuale, quindi se si tratta di una controversia sopra diritti puramente onorifici, e che non influiscono per nulla nella sostanza soggetta al Concorso, l'oberato potrebbe continuarla od intraprenderla egli stesso anche dopo l'apertura del Concorso. Parimenti l'apertura del Concorso è bensì un ostacolo a chi volesse agire contro l'oberato avanti ad un altro Giud.°, ed in modo diverso da quello stabilito pel Processo Editale, quando si voglia colpire la sostanza soggetta al Concorso, ma se il creditore credesse di sperimentare le sue ragioni contro la persona del Debitore coll'arresto personale, o contro i suoi beni situati in altre Provincie, e non soggetti al Concorso aperto, queste ragioni sarebbero valide ed ammissibili tanto in pendenza del Concorso, quanto dopo la sua estinzione, e sebbene il creditore non si fosse insinuato presso il Giud.° del Concorso entro il termine fissato nell'Editto. Questa dichiaraz.e venne somministrata dall'Aulico Decreto 12. 9bre 1787. L'apertura del Concorso non toglie neppure a ciascuno dei
§ 41.

creditori la facoltà di chiedere l'arresto personale dell'oberato, in quanto può aver luogo secondo il disposto del Reg.to

Il 3.zo effetto che produce l'apertura del concorso, consiste nell'obbligare l'oberato ad indicare al Giud.ce del concorso tutte le sue sostanze. Qualora l'oberato contro la disposizione del Reg.to tace, o sottrae studiosamente qualche cosa o si dichiara falsam.te impotente a soddisfare al suo debito affine d'impedire ai creditori l'esecuzione e la percezione dei frutti o per fare loro molestia, deve essere consegnato al Giud.e criminale, che procederà contro di lui secondo il prescritto del Codice penale. Deve praticarsi lo stesso riguardo a coloro, che avendo in mano qualche effetto dell'oberato con intelligenza maliziosam.te lo occultano. Le azioni indicate quando siano fatte studiosam.te e falsamente, vale a dire con dolo, rendono l'oberato colpevole del delitto di truffa o stellionato, contemplato dal §. 178. del Codice penale Austriaco, come rendono complici del delitto medesimo quelli, che maliziosam.te gli prestano ajuto, e l'uno e gli altri devono essere immediatam.te consegnati ai Giud.i criminali, che soli hanno diritto di procedere contro i delinquenti. §. 71

La legge ordina inoltre, che in qualunque aprimento di Concorso il Giud.ce debba esaminare ex officio l'intrinseca qualità dell'insolvenza, e ciò può essere considerato come un quarto effetto prodotto dall'apertura del Concorso.

Se dall'esame praticato dal Giud.e intorno alla causa del fallimento risulta

1.° che l'oberato sia divenuto insolvibile per causa di infortunio è per se evidente, che non si può assoggettarlo a castigo.

2.do Se l'oberato non è poi in grado di provare l'infortunio, od almeno di avere, allorchè contrasse i debiti, creduto con buon fondamento di essere capace di soddisfarli, lo stesso Giud.e del Concorso deve sottoporlo ad una pena proporzionata.

§. 178 Cod. dei delitti. 3.° Se risulta finalmente che l'oberato abbia occultato qualche cosa del suo patrimonio; abbia dato in nota debiti fittizj; od abbia in altra guisa commessa frode o dolo, si procederà contro di lui in via criminale. In quest'ultimo caso specialm.e potrebbe l'oberato cercare di sottrarsi colla fuga al meritato castigo; quindi s'egli fosse sospetto di fuga, si deve subito ordinare l'arresto, e se è già fuggito si deve inseguirlo, e mettere in opera i mezzi opportuni per arrestarlo, rimanendo poi a carico della massa concursuale le spese occorrenti a tale effetto —

Liquidazione

— dello stato passivo dell'oberato —

§. 181. La liquidazione dello stato passivo dell'oberato è affidata specialmente al Curatore alle liti. Questo deve procedere indilatamente alla liquidazione coi Creditori già noti, e cogli altri a misura che si insinueranno.

La Legge ordinando al curatore di procedere

alla liquidazione coi creditori già noti, presuppone senza dubbio che questi abbiano presentata la loro insinuazione, poichè altrimenti non sarebbe lecito al Curatore alle liti di provocarsi, neppure affine di affrettare maggiormente la procedura, come ho già avvertito altra volta. Decr.° aul.° 9. aple 1790

Il curatore alle liti non è neppure autorizzato a procedere alla liquidazione in via stragiudiziale; egli è obbligato a continuare nelle forme legali la procedura incominciata colla insinuazione, onde il giud.e pronunci in seguito con sentenza intorno alla liquidazione delle pretese proposite.

Tutti i creditori devono presentare le loro insinuazioni al giud.e presso il quale pende il concorso. Da questa regola generale è eccettuato il fisco soltanto, il quale può fare le sue insinuazioni, ed istituire le prove occorrenti tanto in ordine alla liquidità, ove alla classe, che pretende, avanti il foro suo proprio, ove si proceda in contraddittorio del suo Curatore alle liti, e coll'osservanza dei termini prescritti generalmente riguardo a tutti gli altri Creditori. §. 102.

Il Fisco può anche avanti lo stesso suo foro fare le sue eccezioni nelle contestazioni che insorgessero fra i creditori, in quanto al diritto di preferenza, come vedremo più avanti. Può similmente manifestare allo stesso foro il suo sentimento negli affari, nei quali nelle occorrenze di concorso egli avesse diritto di darlo, e questo suo scritto deve trasmetterlo al Giud.e del Concorso. Dall'accennato diritto del Fisco risulta un dovere nel giud.e del Concorso, il quale tosto che rileva in qualunque siasi modo che intervengano nel Concorso ragioni, la cui i[illegible] spetta §. 131

all'Uffizio fiscale, è tenuto di partecipare l'aprimento del concorso al foro fiscale, affinchè il fisco venga obbligato ad insinuare e giustificare le ragioni che gli incombe di rappresentare.

Notate però che il diritto concesso al fisco di agire avanti il suo foro proprio, anche nei caso di concorso, non ha luogo rapporto ai beni dei Conventi, Istituti, Chiese, e sue fondazioni sottoposte all'Amministrazione economica dello Stato. In questi casi il fisco deve rivolgersi al Giud.e committente del concorso, e nominare ricorrendo un procuratore nel luogo ove pende.

Tutte le insinuazioni devono presentarsi in guisa di formale libello, ed in iscritto; restano dunque assolutam.e escluse le insinuazioni med.e a protocollo verbale, ancorchè il concorso penda presso di un Giud.e di campagna, ed ancorchè si tratti di una pretesa inferiore alle flor. L. 500.

§. 17 Il reo convenuto contro cui si presentano le petizioni d'insinuazione è il Curatore alle liti, indicato a tal uopo nell'Editto di convocazione.

Ogni insinuazione da origine quindi ad una particolare controversia, nella quale il creditore insinuante sostiene le parti di Attore pel proprio interesse, ed il Curatore alle liti quelle di reo convenuto per l'interesse della Massa concorsuale, ossia di tutti i creditori considerati complessivamente come una persona morale.

§. 10 Il creditore nella sua petizione deve dunque provare in

1.º luogo la liquidità del proprio credito, ed in

2.º luogo il diritto, in virtù del quale domanda di essere

collocato in tale o tal altra classe, oppure di essere come
proprietario preferito a qualunque altro creditore.
Anzi in questo ultimo caso, quando cioè l'azione è reale §.103.
vindicatoria di preteso dominio sopra un effetto esistente
nella massa, il creditore deve esprimere anche ciò, che do=
manda pel caso che fosse bensì dichiarato liquido il credito,
ma non venisse apprezzato il preteso diritto di dominio.
Supponete per es. che un creditore voglia esercitare un'azio=
ne per un credito munito d'ipoteca; egli dovrà nell'insi=
nuazione proporre e provare in
1.° luogo l'esistenza del suo credito, ed in
2.° luogo il diritto d'ipoteca, dichiarando in conseguenza,
che intende di essere collocato nella seconda classe in qua=
lità di creditore ipotecario.
Supponete invece che dopo di aver prestato un anello ad
una persona, gliel'abbia dietro sua richiesta venduto sen=
za ritirarne il prezzo; che in seguito nasca ivi il concorso
ai beni del compratore, e che l'anello si trovi ancora in
natura nella massa. Se dietro queste circostanze io ri=
tengo di essere tuttavia proprietario dell'anello, comincierò
la petizione d'insinuazione col proporre l'azione vindica=
toria, e domanderò che l'anello mi sia restituito in natura,
ed a preferenza di tutti gli altri creditori; passerò in seguito
a supporre il caso che il giud.e riguardi come insussistente il mio
diritto di dominio, e dichiarerò quale sia in questa ipotesi
la pretesa, che intendo di esercitare in confronto della
massa, indicando anche la classe, in cui domando di essere
collocato, ed aggiungendo sempre i documenti, e gli altri

mezzi di prova che si rendessero necessarj.

La Sovr. Risoluz. 21. Luglio 1825. pubblicata dal Governo di Venezia con Notificaz. 11. 8bre dello stesso anno, conferma la massima che l'azione vindicatoria da insinuarsi entro il termine fissato nell'Editto, deve regolarsi secondo il §. 103. del Regol. giudiziario, indicando perciò le pretensioni eziandio, che s'intendessero d'insinuare anche per qualsiasi altra ragione, nel caso supposto, che non venisse aggiudicata la chiesta proprietà.

§. 108. Benchè il creditore nella petizione d'insinuazione debba esprimere e provare anche il diritto di preferenza che egli reclama, nondimeno la controversia, che si agita tra ognuno dei creditori ed il Curatore alle liti, si restringe soltanto alla liquidità delle pretese, ed unicamente su questo il Giud. deve pronunciare la sua sentenza, rimettendo per le questioni di anteriorità i creditori alla risultanza della classificazione, come vedremo più avanti.

L'indicazione della classe e le prove relative sono unicamente richieste dalla legge onde il Giud. possa estendere la classificazione dei creditori dopo di aver pronunciato intorno alla liquidità delle pretese proposte. Da qui ne deriva che il Curatore alle liti deve usare la massima attenzione di opporsi alle pretese dei creditori, allorchè non le riconoscesse fondate in quanto alla liquidità; ma non è in nessun modo obbligato di rispondere e contestare sul preteso diritto di anteriorità. Il suo silenzio nella risposta, e per fino la sua espressa adesione non potrebbe mai ritenersi come una confessione che

renda incontrovertibili i fatti addotti dal creditore, che rimuova il suo diritto di preferenza. Supponete che un creditore insinui il suo diritto di esigere la restituzione di una somma di danaro, aggiungendo che gli venne a cauzione accordata l'ipoteca di uno stabile determinato, che egli ha inscritta nei pubblici Registri, e che per conseguenza domanda di essere posto nella seconda classe fra i creditori ipotecarj. Quand'anche il Curatore non neghi il fatto dell'accordata ipoteca, e della pretesa iscrizione; quand'anche arrivi ad ammettere espressam.e come vera e l'una e l'altra, il Giud.e dovrà nullameno ritenerle per false, finchè non venissero esibite le prove. Questi principj non impediscono però al Curatore alle liti di opporsi anche al proposto diritto di anteriorità, se egli crede opportuno di farlo; ma le sue ragioni presentano su questo punto il carattere di semplici osservazioni, a cui il Giud.e al momento della classificazione darà quel peso che stimerà conveniente ~~ad~~ [illegible]

Di mano in mano che si presentano le insinuazioni, si dovrà tenerne esatta nota, ~~qua~~ tanto nel protocollo giudiziale, quanto dal Curatore alle liti. Colla scorta di tale registro, subito dopo scorso il tempo prefisso per l'insinuazione delle pretese, si forma una specifica regolare di tutte le petizioni presentate, la quale deve poi essere prodotta a suo tempo per la classificazione dei creditori. § 184.

Sopra ogni insinuazione prodotta dai creditori nel caso di pubblico Editto, si procede nel modo prescritto per ogni altra petizione. Il Reg.to però stabilisce, che generalm.te § [illegible]

avrà luogo il Processo Verbale; si dovrà quindi senza
dubbio seguire questa specie di procedura, ancorchè il
concorso penda presso un Trib.le di 1.a Istanza, ed il Credit=
§. 16 to insinuato ecceda il valore di Ven. L. 500. Prendi=
mo dalla parola generalmente adoperata dalla leg=
ge, noi siamo autorizzati a conchiudere, che il Giud.e può
ammettere, in via di eccezione, anche la procedura in iscritto,
se il creditore insinuante ed il curatore alle liti sono fra
loro d'accordo su questo punto.

§. 106 Ho già detto che il Curatore alle liti nella qualità
di R.o C.o deve opporsi a tutte le domande insinuate senza
sufficiente fondamento, per quanto concerne la loro
liquidità. Siccome però egli potrebbe mancare delle op=
portune notizie di fatto; così la legge impone all'oberato
il dovere di comunicargli tutte le cognizioni e tutti
i documenti che possono servire alla difesa della massa.
Se poi il Curatore alle liti secondo l'intima sua per=
suasione non sapesse addurre alcuna eccezione fondata
contro l'insinuazione, deve dichiararlo al Giud.e in luogo
di produrre la risposta. Bisogna dunque guardarsi dal
credere che il Curatore alle liti sia in dovere di contra=
stare tutte le domande dei creditori, mentre sarebbe
assurdo ed immorale nel tempo stesso il costringerlo
a sostenere contro coscienza un'opposizione ingiusta. Se la
causa è trattata a processo verbale, il Curatore che non
ha niente da opporre ne fa la dichiarazione al momento
del contraddittorio [in via di risposta]; se, così la causa è a processo scritto, esso
deve invece di risposta presentare subito un'istanza per
l'introduzione degli atti, indicando il motivo di questa

ma condotta. Tanto in un caso, quanto nell'altro, il Giud.e pronuncia come di ragione sulla liquidità della pretesa insinuata, senza bisogno di atti ulteriori.

Merita però di essere avvertito che, nel libello d'insinuazione è stata proposta un'azione vindicatoria, il Difensore della Massa non può, senza aver sentito la Delegazione dei creditori, nè trattare il processo sopra questa domanda, nè dare veruna dichiarazione sulla pretensione dell'attore. Sovr.a Risoluz.e 21 Giugno 1825.

Potrebbe avvenire talvolta che il curatore alle liti, §. 107.
o per negligenza, o per favorire taluno dei creditori insinuati, non procedesse colla regolarità e celerità volute dalla legge. Ad evitare questi inconvenienti, il Reg.to obbliga il Curatore a giustificarsi di due in due mesi avanti il Giud.ce del concorso, rendendo conto di ciò, che ha fatto in ordine a ciascuna insinuazione, esponendo il motivo della pendenza, e dimostrando che dal canto suo non ha ommesso cosa alcuna.

Regole intorno alla sentenza sulla liquidità delle pretese.

§. 108.

La controversia che pende tra ciascuno dei creditori insinuati ed il curatore alle liti, si restringe essenzialmente, come ho già detto, alla liquidità delle pretese. Le altre pretese relative al diritto di anteriorità devono agitarsi separatamente fra i creditori insinuati ed interessati dopo la fatta classificazione, come vedremo più avanti. A misura quindi che è chiuso il processo sopra ciascuna insinuazione, si deve senz'altro e subito rispetto alla liquidità della pretesa proferire ed intimare particolare sentenza, rimettendo il diritto di

anteriorità, il Giud.e rimette nella sentenza stessa il creditore alle risultanze della classificazione.

Trattandosi di insinuazione rivindicatoria, il Giud. nella sentenza di liquidità aggiudica ovvero nega all'attore la chiesta proprietà. Se la proprietà gli viene negata, si deve nella stessa sentenza giudicare sulle altre pretese o diritti, che per questo titolo avesse l'attore insinuati. (Sovrana Risoluz.e 11 Luglio 1825. N. 53 —) In ambedue i punti la sentenza serve di norma negli atti giudiziali ulteriori e nella classificazione, ed in tutti gli altri casi.

§. 138. Ai creditori non si possono aggiudicare le spese da essi fatte per la liquidazione delle loro pretese. Ogni qualvolta pertanto resta soccombente il Curatore alle liti, il Giud.e deve dichiarare compensate le spese giudiziali fra le parti.

§. 139 Contro alla sentenza pronunciata in Istanza Prima sulla liquidità del credito, è libera, tanto al creditore, come al curatore alle liti la via dell'Appellazione, qualora o l'uno o l'altro se ne creda aggravato. Se l'Appello conferma la sentenza di 1.a Istanza non può insorgere veruna altra difficoltà: se poi l'Appello la riforma, bisogna fare una distinzione; o la sentenza d'Appello viene trasmessa al Giud.e del concorso prima che sia fatta la ~~liquidazione~~ classificazione, e questi nel farla deve senza dubbio uniformarsi a quanto viene ritenuto dal Trib.le d'Appello; o la sentenza d'Appello viene trasmessa al Giud.e del concorso dopo che la classificazione è già fatta, ed in allora bisogna nuovam.e distinguere; o l'Appello ha dichiarata insussistente una pretesa ritenuta sussistente dalla 1.a Istanza, ed in allora questa si ha per non

inserita nella classificazione; o l'Appello ha dichiarato sussistente una pretesa ritenuta per insussistente nella 1a Istanza, ed il Giud.e del concorso dal momento, che la sentenza d'Appello è passata in giudicato, senza aspettare il ricorso del creditore, deve decretare e disporre che questa pretesa sia inserita nella classificaz.e Il Giud.e del concorso, mentre deve ordinare, che l'aggiunta fatta alla classificazione, sia notificata a ciascun creditore, o parificato o posposto al creditore di nuovo compreso. Sarebbe inutile di notificarla ai creditori collocati in una classe anteriore, perchè a questi l'inserzione della nuova pretesa riesce del tutto indifferente. Le stesse regole ricevono la loro applicazione anche nel caso, in cui essendovi una disparità fra le due sentenze di 1a Istanza e d'Appello, il creditore ed il Curatore alle liti fosse ricorso in Revisione.

Si può domandare, se dopo che una pretesa venne riconosciuta liquida in confronto del Curatore alle liti, uno, o più degli altri creditori siano in diritto di nuovamente impugnarla, sostenendo che qualora il Curatore avesse adempiuto fedelmente al proprio dovere, la pretesa stessa sarebbe stata dichiarata insussistente? Io credo che si debba rispondere negativamente, perchè la controversia è già stata giudicata in confronto di un legittimo contradditore. Il Curatore infatti, destinato dal Giud.e a difendere l'interesse complessivo di tutti i creditori, deve considerarsi come un loro mandatario, e quindi non possono impugnare

il di lui operato, come le Parti non possono impugnare l'operato del patrocinatore, al quale hanno affidato la difesa dei proprj diritti. Nel caso poi di negligenza del Curatore possono i creditori implorarne la destituzione, e potranno pretendere anche in suo confronto il risarcimento del danno sofferto, come lo potrebbe la parte in confronto del proprio patrocinatore.

§. 110. Noi abbiamo veduto come si proceda alla liquidazione dei creditori debitamente insinuati. Riguardo a quelli che nel termine fissato dall'Editto non hanno insinuate le loro pretese, bisogna ritenere, dietro il principio altra volta enunciato, che non possono più essere ascoltati in ordine ai beni della Massa.

Avvertite anzi, che il termine stabilito nell'Editto non può essere prorogato, e che il creditore, il quale lo ha lasciato scadere infruttuosamente, può ricorrere soltanto, se avvi luogo, al rimedio della restituzione in intiero, di cui si tratta nel Capit. 34. Si possono però concedere delle proroghe a norma delle addotte sussistenti ragioni per la produzione del regolare libello d'insinuazione. Questa dichiarazione ci viene somministrata dall'Aulic. Decr.º 13. Febb. 1795. Riesce quindi manifesto, che il Sind.co deve rigettare ex officio ogni insinuazione presentata dopo la scadenza del termine, senza neppure farla intimare al Curatore alle liti [illegible]

§. 110. Il principio che proibisce al Sind.co del Concorso di ascoltare in ordine ai beni della Massa i creditori, che non insinuarono in tempo la loro pretesa, deve

applicarsi anche a coloro, a cui competesse il diritto di
compensazione, o che avessero ottenuto contro l'oberato
una sentenza, o che volessero ripetere dalla massa una
bene di loro proprietà, o che producessero un credito as-
sicurato con pegno. Da qui ne viene che se il creditore
non insinuato in tempo, fosse anche debitore verso
la Massa, sarebbe tenuto a pagare il suo debito senza
riguardo alcuno al diritto di compensazione, di proprie-
tà, o d'ipoteca, che altrimenti avrebbe potuto esercitare.
Questa disposizione continua a sussistere senza modi-
ficazione di sorta anche dopo attivato il Codic. Civile
Universale, che annovera la compensazione fra i modi,
con cui si estinguono le obbligazioni; mentre il §. 1439.
dello stesso Codice espressam.te dichiara, che in quanto
abbia luogo la compensazione in caso di concorso con-
tro la Massa dell'oberato, viene determinato dal Reg.to

La perdita del diritto di compensazione però non §. 111
riguarda quei creditori, che si trovassero in corrispon-
denza di Negozio o Commercio col debitore, ed avessero
rispetto a questo negozio tenuto un regolare libro
di conti, ossia bilancio mercantile. Tali creditori non
sono obbligati d'insinuarsi al concorso, se non in quan-
to abbiano a proporre qualche pretensione verso la
massa per causa di un civanzo, o restanza attiva, e
perciò non sono tenuti all'insinuazione rispetto alle
partite attive e passive, che risultassero conguagliate,
e comprovate dal libro dei conti; salvo tuttavia l'obbligo
di rispondere al patrocinatore della massa, sia sulla regolarità

a liquidità del conto, sia su qualunque restanza attiva pretesa del patrocinatore stesso.

§. 112. Anche il creditore che avesse in pegno una cambiale accettata, potrebbe percepire il pagamento dall'accettante alla sua scadenza, e scontare così la sua pretesa quand'anche non l'avesse insinuata; egli sarà solo in obbligo di restituire fedelmente alla massa l'avvanzo eventuale.

Classificazione dei creditori insinuati

§. 113. Quando sopra tutte le insinuazioni fatte negli atti sino alla scadenza del termine stabilito nell'editto, vennero proferite le relative sentenze, si passa a formare la classificazione di tutti i creditori insinuati. Di regola per procedere alla classificazione, bisogna che sia stata pronunciata la sentenza su tutti i processi d'insinuazione, poichè altrimenti la classificazione riuscirebbe inconcludente. Siccome però alcuni pochi processi d'insinuazione, ed anche un solo potrebbero talvolta ritardare di molto la classificazione con dispendio degli altri creditori, così la legge accorda ai creditori medi la facoltà di domandare, che si proceda tosto alla classificazione, offerendo di assicurare l'importo della pretesa o pretese sulle quali non fosse ancora pronunziata la sentenza. Questa assicurazione consiste nel garantire in modo legale qualunque il pagamento del preteso credito, quando venga giudicato sussistente, nella stessa maniera che questo pagamento avrebbe avuto luogo se si fosse ritardata la classificazione sino alla emanazione della sentenza, e la legge in talguisa provvede

e all'interesse dei creditori in generale, ed a quello del Creditore o dei Creditori, sulle cui pretese pende ancora il processo d'insinuazione.

La classificazione è un atto, mediante il quale il Giud.e del concorso stabilisce l'ordine, con cui dovranno essere soddisfatte le pretese insinuate, e giudicate liquide, distribuendole a tal fine in diverse classi. La classificaz.e, benchè si faccia dal Giud.e in forma di sentenza, non è però tale in origine, perchè non dà e non toglie alcun diritto ai creditori. Essa è soltanto un abbozzo ed un progetto, con cui il giud.e, dietro quanto i creditori hanno dedotto e provato nelle loro insinuazioni, indica l'ordine, secondo il quale egli ritiene che debbano essere soddisfatti. È libero quindi a ciascun creditore di opporsi § 128 alla classificazione nel modo e nel termine dalla legge fissato, come vedremo più avanti. E soltanto nei punti, in cui la classificazione non è reclamata, essa acquista la forza di sentenza definitiva subito dopo la scadenza del termine stabilito dalla legge alla produzione del reclamo.

Nella classificazione deve il giud.e attribuire a ciascun creditore il diritto che gli compete secondo la legge, e anche riguardo alla priorità non è obblig.to di stare all'ammissione espressa o tacita del Curatore delle liti. Così p.e. se un creditore avrà domandato di essere posto fra gli ipotecarj, senza provare il suo diritto di ipoteca, il Giud.e non aderirà alla domanda, sebbene il curatore delle liti non l'abbia contraddetta e tacitamente o l'abbia anche espressamente riconosciuta e ammessa.

Regole da seguirsi dal giudice nella classificazione [illegible]

§. 110 Tutte le pretese che possono aver luogo contro un oberato si distinguono dalla legge riguardo all'ordine da osservarsi nel soddisfarle, e devono per conseguenza essere distinte dal Giud.^e nella classificazione in un'avanti classe, ed in 6 classi.

Nell'avanti classe e prima di tutti i creditori, devono essere posti [illegible]

1° quelli che ripetono un bene mobile od immobile di loro proprietà, che al tempo dell'aprimento del concorso si è trovato esistere in natura presso la massa. Essi propriam.te parlando non esercitano un diritto di credito, ma rivendicano una loro proprietà su cui gli altri creditori non possono vantare azione alcuna.

2° quelli che dopo fatto il concorso hanno fatto qualche spesa utile e necessaria, e qualche lavoro per la massa [illegible] come p. e. il patrocinatore e l'amministratore di essa. Questa disposizione è richiesta dalla giustizia e dall'interesse dei creditori. Se coloro che sono chiamati a prestare l'opera loro, e che fanno od autorizzano delle spese per la conservazione e miglioramento dei beni componenti la massa dopo aperto il concorso, non fossero certi di ottenere il pagamento, ricuserebbero di prestarvisi, e ciò potrebbe recare un sommo danno alla massa, e perciò ai creditori.

5° I diritti doganali che restano a pagarsi per merci che esistono ancora presso la massa, in quanto esse bastano pel loro soddisfacimento.

4° Le pubbliche imposte per gli ultimi tre anni soltanto.

Può succedere talvolta che la massa sia così tenue, che non basti neppure a soddisfare tutte le pretese collocate nell'avanti classe. Sorge in allora il dubbio, se i beni della massa debbano essere distribuiti fra tutti i creditori dell'avanti classe in proporzione dei loro crediti, oppure se debbano essere soddisfatti progressivamente dietro l'ordine indicato dalla legge? Io credo di poter preferire la seconda [illegible] ato, mentre in tutte le altre classi in cui il Legis.^o ha voluta la distribuzione proporzionale lo ha dichiarato espressam.te, come vedremo più avanti. §. 118.

Qualora poi i beni non fossero sufficienti a soddisfare tutti i creditori, che la legge nomina assolutamente come p. es. quelli che hanno incontrate spese, e fatti lavori per la massa concursuale, avrà luogo senza dubbio fra questi la distribuzione proporzionale. §. 21

Nella 1.a classe devono collocarsi quei creditori, ai quali viene attribuito dal Reg.to il diritto di prelaz.e, e sono

1. le spese necessarie fatte per la sepoltura del debitore.
2. i danari di ragione militare o dello stato consegnati al debitore per causa del suo ufficio, e più non esistenti. § [illegible]
3. i domestici che abbiano prestato il servizio al padrone per ricevere il vitto od il salario, ovvero l'uno e l'altro, rispetto all'importo delle loro mercedi non percepite durante il triennio da computarsi dall'aprimento del concorso in dietro, quand'anche fossero fuggi dal servizio, od al tempo del concorso non si trovassero più al servizio.
4. i Medici, i Chirurghi e Speziali per quello che avranno a pretendere dal debitore da un anno per la cura; ovvero per le medicine somministrate.

3.° Le pretese dei padroni del dominio diretto che hanno verso i livellarj per gli ultimi tre anni; e che derivano appunto dal dominio diretto, solamente però in quanto, possono essere soddisfatte sul fondo medesimo.

4.° Lo stesso dovrà osservarsi nella red.a graduazione rispetto alle pretese dei livellarj verso i padroni del diretto

Il diritto, che hanno i creditori indicati di essere posti nella prima classe essendo una prerogativa singolare loro accordata dalla legge, deve restringersi rigorosamente entro i limiti stabiliti; e cessa d'aver luogo ogni qual volta manchi anche un solo degli estremi richiesti dalla legge. Non avranno dunque tale privilegio le spese di coltura, se eccedono il necessario, i danari di ragione militare e dello Stato se non furono consegnati all'oberato per causa del suo ufficio, i servigj prestati, onde si deve salario, se chi li prestò non era un domestico, e così discorrendo.

5 6 La prerogativa che la legge accorda ai creditori della prima classe non si estende tanto oltre, che li autorizzi a distruggere o diminuire l'effetto delle ipoteche speciali validamente acquistate dai creditori in altre classi. Supponete p.e. che l'oberato avanti l'apertura del concorso mi abbia specialmente ipotecata una casa di sua ragione a garanzia di un mio credito, e che io abbia inscritta questa ipoteca nei tempi nei pubblici registri. Riguardo al prezzo ricavato dalla vendita della casa io dovrò essere soddisfatto a preferenza dei creditori della prima classe, e solamente su ciò che resta dopo pagato il mio credito, potranno essi far valere il loro

...distretto di preferenza. A questa regola però non sono soggetti i padroni del diretto, i quali conservano la loro prerogativa d'essere soddisfatti a preferenza anche dei creditori ipotecarj speciali. Il diritto infatti del padrone del dominio diretto è inerente al fondo già gravato del diritto stesso e che perciò soggiace a quelle diminuzioni, che ne sono conseguenza. Riesce quindi manifesto che se l'oberato stesso ipotecato il fondo, mentre egli ne aveva il dominio pieno, e soltanto in seguito fosse passato all'alienazione del dominio diretto, il creditore ipotecario, che dovrebbe in tal caso essere preferito al padrone del diretto, anche riguardo al suo diritto di dominio, dovrà esserlo a maggior ragione riguardo alle pretese derivanti dal dominio med.

Se la Massa dei beni cadente sotto il concorso non fosse sufficiente a soddisfare tutti i creditori componenti la prima classe, si deve ripartir fra loro senza alcuna preferenza in proporzione dell'importo delle rispettive pretensioni. ... per altro dietro il principio = vinco vincentem te, ergo ... essere eccettuati da questa regola i padroni del diretto, perchè essi sono dalla legge anteposti ai creditori ipotecari speciali, a cui tutti gli altri creditori della prima classe sono posposti. Difatti se il dominio utile del fondo fosse stato ipotecato specialmente ad un creditore, questi dovrebbe preferirsi pel diritto stesso; quindi il padrone del diretto dovrebbe esserlo tanto più agli altri creditori della prima classe. §. 118

Nella seconda classe devono porsi coloro che a norma delle leggi sono muniti di pegno o d'ipoteca, o sopra la sostanza tutta del debitore ovvero sopra una parte di essa, ma in riguardo però solamente di meri i effetti §. 119

sui quali cade il loro diritto di pegno o d'ipoteca, ed a
misura del tempo in cui l'avranno acquistato. Per quella
parte poi, per la quale il fondo oppignorato non basta per
l'intiero soddisfacimento, devono essi venire collocati
in una delle susseguenti classi secondo la qualità della loro
pretesa.

Se il credito assicurato mediante ipoteca produce in-
teresse, per determinare la classe in cui devono collocarsi
§. 120 gli interessi che fossero dovuti al creditore, bisogna aver
22 presenti le seguenti regole. Gli interessi che decorrono in
pendenza del giudizio di concorso, hanno la stessa priorità
che compete al Capitale, per cui sono dovuti. Ciò ha luogo
pure riguardo agli interessi di un triennio, da compu-
tarsi dal giorno dell'apertura del concorso in addietro.
Qualora poi l'azione pel pagamento degli interessi fos-
se già stata intentata in giudizio prima dell'apertura
del concorso, e proseguita senza interruzione, compete
la stessa priorità del capitale tanto agli interessi ma-
turati da un triennio retro da computarsi dal giorno
della presentata petizione giudiziale, come a quelli
decorsi dopo la petizione sino all'aprimento del concorso.
§. 1124 Tutti gli altri interessi ancorchè dovuti per un capitale
assicurato con ipoteca, devono essere posti nella 5ª classe
come vedremo. Le regole fissate valgono anche per tut-
te le annuali prestazioni o corrisponsioni, che sono con
ipoteca assicurate sopra un fondo stabile.

§. 121 Alla 3za classe appartengono coloro ai quali il Cod.
attribuisce un diritto di priorità avanti li chirografarj, cioè
§. 1° I pupilli e coloro che dalla legge sono parificati ai pu-
pilli, allora ed in quanto essi non sono assicurati con

pegno od ipotecato, quando l'oberato sia stato loro tutore, curatore, amministratore, o loro Giud. avente la superio- re autorità tutoria. Riguardo ai crediti verso persone, che non fossero state loro tutori, curatori, amministratori, o Giud. aventi la superiore autorità tutoria; ed anche riguardo ai crediti verso le indicate persone, che non di- pendono dalla loro amministrazione, i pupilli, e quelli che dalla Legge sono pareggiati ai pupilli, non godono di alcuna prerogativa speciale. La nostra Legislazione poi non accorda mai loro in verun caso quella ipoteca legale, che era loro concessa e dal Dir.° Rom.° e dalle leggi Italiane.

2.do Il Fisco, per ciò di cui sia creditore verso i pubblici Impiegati per causa del loro impiego. Il credito del Fi- sco verso una persona, che non è pubblico Impiegato, od anche verso un pubblico Impiegato, ma non per causa del suo impiego, non godono alcun diritto di preferenza.

3.zo Le fabbriche provinciali, ed i manifattuieri degli Stati di S. M.a rispetto alle merci da loro fabbricate di telarie, bombari, cotoni, sete, corami, vetri, oro ed altri metalli, pei crediti verso i commercianti per quanto trattasi di merci lavorate da dette fabbriche e da detti Manifattuieri, ed affidate un anno avanti l'aprimento del concorso. Questa disposizione è diretta ad animare e proteggere l'industria dei fabbricatori e Manifattori nazionali, che secondo gli usi di commercio trovansi sovente obbligati di rilasciare le loro merci ai negozianti sen- za esigerne l'immediato pagamento.

Avvertite però che il diritto di prelazione non com- pete mai ai Fabbricatori e Manifattuieri nazionali se

il loro credito non dipende da somministrazioni di merci di una delle classi espressam.te indicate dalla legge, e da essi fabbricate, se il debitore non è un negoziante, e se il debito esiste da più d'un anno, da computarsi dall'apertura del concorso in addietro. Avvertite pure, che in questo luogo sembra essere corso un errore nella traduzione del Reg.to e che invece di merci di cotone, bombace ecc. debba leggersi = merci di lino, di lana, di cotone ecc.

4.° Ciascun creditore riguardo a ciò che in danari, o merci nell'ultimo anno precedente al fallimento avrà dato a prestito alle sopranominate Fabbriche o Manifatturieri degli Stati di S. M.tà per il sostenimento del loro rispettivo Negozio. Questa disposizione tende al med.o scopo della precedente, giacchè spesso il Fabbricatore, o Manifatturiere è in necessità di prender merci a credenza, o danari a prestito, senza essere in istato di cautare il creditore con pegno od ipoteca.

Anche qui però merita di essere osservato, che il creditore non può esercitare il diritto di preferenza, se il credito non dipende da somministrazioni di merci o di danaro; se la somministrazione non è fatta pel sostentamento del Negozio, Fabbrica, o manifattura; se se la data del credito precede da più di un anno l'apertura del Concorso

5.° [illegible] Maglie dall'[illegible]

Fascicolo VIII

5°. La Moglie dell'oberato rapporto alla Dote realmente se-
gnata e sino allora non restituita, non meno che rapporto
alla controdote promessa in quanto questa non oltrepassa
l'importo della Dote numerata, nel caso che tali ragioni non
potessero altrimenti essere assicurate con ipoteca.

Per ben comprendere gli effetti di questa disposizione, bi-
sogna confrontarla colle prescrizioni relative del Cod. Civ. al Capitolo dei Pat-
ti Nuziali. Aprendosi il Concorso sui beni del Marito, la Moglie
che pretende di esercitare dei diritti a motivo della sua Dote,
deve prima di tutto provare che la Dote è stata realmente
consegnata. Conviene avvertire che la dichiarazione del
Marito in iscritto od a voce, di aver ricevuto la Dote, fa ben-
sì prova contro chiunque se è stata fatta prima della pubbli-
cazione del Concorso, ma se fosse posteriore alla detta pubbli-
cazione non ha contro i creditori alcuna forza di prova.

Per determinare poi i diritti della Moglie in caso di con-
corso, bisogna distinguere se la dote è stata data al Marito
in semplice usufrutto, o se in proprietà. La Dote data a sem-
plice usufrutto, ed esistente in natura al momento in cui si
apre il concorso, può essere domandata dalla Moglie colla azione
rivendicatoria, come cosa di sua proprietà, e quindi essa deve
soddisfarsi in tal caso nell'avanti classe. I frutti però della Dote
stessa competono ai creditori del Marito sino allo scioglimen-
to del Matrimonio, come sarebbero appartenuto al Marito
se il Concorso non fosse stato aperto. Se poi la Dote in usu-
frutto non esiste in natura nella massa, oppure se trattasi
di Dote data in proprietà, la Moglie non che una semplice
creditrice, e come tale deve essere collocata nella [illegible] classe.

di cui parliamo. La Moglie però a termini del §. 1260 del Cod. Civ. non avendo diritto in tal caso di esigere dai creditori l'effettiva restituzione della Dote può pretenderne l'assicurazione nel caso di scioglimento del Matrimonio.

Lo stesso principio si applica anche alla contradote promessa dal Marito alla Moglie, coll'avvertenza che se la contradote non eccede l'importo della dote numerata, deve pure posta nella 3za classe insieme alla Dote, e se l'eccede viene collocata in una classe inferiore.

Lo stesso paragrafo 1260 del Cod. Civ. da me citato, se priva la Moglie della facoltà di esigere la restituzione della Dote e la consegna della contradote finchè il Matrimonio sussiste, le accorda il diritto di pretendere dal tempo della pubblicazione del Concorso il godimento dell'assegno vedovile, e se questo non fu stipulato il godimento della Dote, purchè non si provi che la Moglie sia stata la causa del fallimento del Marito. Ma ora dunque determinare in qual luogo debba essere collocata la Moglie riguardo a questi diritti.

Per quanto concerne al godimento della Dote, sembra certo che la Moglie resti nella stessa classe, in cui è collocata la Dote, o nell'antecedente classe o nella 3za classe, secondo la distribuzione sopra stabilita e sembra doversi ritenere lo stesso anche riguardo il godimento dell'assegnamento vedovile fino allo scioglimento del Matrimonio, in quanto non eccede il godimento della Dote, di cui tien luogo, poichè altrimenti si verificherebbe l'assurdo, che la Moglie, a cui non fu costituito un assegno vedovile, si troverebbe a miglior partito. Qualora poi il godimento dell'assegno

vedovile eccedesse il godimento della Dote di cui tien luogo, il di più dovrebbe porsi in una classe inferiore, come deve porsi senza dubbio in una classe inferiore la totalità dell'assegno vedovile dopo lo scioglimento del Matrimonio, poichè in allora la Vedova ottiene la restituzione effettiva della Dote, e quindi l'assegno vedovile non tiene più luogo del godimento della Dote stessa.

I principj indicati ricevono la loro applicazione nell'ipotesi che le ragioni della Moglie non siano garantite da ipoteca; quando lo fossero si applicano le stesse regole; ma la Moglie invece di essere collocata nella terza classe, deve porsi nella seconda con tutti gli altri creditori ipotecarj. Così pure dovrebbero essere collocati nella 2da classe tutti gli altri creditori cui la legge assegna la terza, quando il loro credito fosse assicurato con ipoteca o con pegno.

I creditori della 3za classe nel caso che la sostanza non sia sufficiente a soddisfarli per intiero, devono contentarsi di ricevere il pagamento con un riparto proporzionato ai loro crediti senza che possano pretendere alcuna prelazione fra loro.

Per gli interessi che decorrono in pendenza dell'Concorso, come per quelli all'atto dell'aprimento del Concorso erano tuttavia scaduti nelle partite collocate nella 3za classe si osservano le stesse regole stabilite per gli interessi dei creditori muniti d'ipoteca. § 121
120

Nella 4ta classe dovrà essere collocato il Fisco per quello che il med.o pretende in virtù di un contratto, e tutti gli altri creditori Chirografari. Tutti questi creditori saranno partecipi della rimanente sostanza, senza differenza, ed in proporzione dei loro rispettivi crediti [illegible]

interessi si dovrà osservare la stessa norma che è prescritta al § ..., per gli interessi dei Capitali ipotecarj. E quindi non bastano a pagare tutti i creditori della 4ta classe, essi devono dunque essere partecipi della rimanente sostanza in proporzione dei rispettivi loro crediti. Il fisco stesso non potrebbe quindi pretendere di essere soddisfatto a preferenza degli altri. ~~[illegible]~~

§ 221. Alla 5ta classe appartengono gli interessi a cui la legge non concede una priorità uguale a quella che si presta al capitale, e così ancora le annue prestazioni al di là dei tre anni.

La disposizione che colloca in questa classe inferiore gli interessi, a cui la legge non concede la stessa priorità del Capitale ha per oggetto d'impedire, che un creditore colla sua trascuratezza nel non esigere il pagamento degli interessi e delle annualità per un lungo corso di anni, non rechi pregiudizio agli altri creditori della 4ta classe in caso d'insufficienza. I beni della Massa devono essere soddisfatti senza [illegible] solamente in proporzione dell'importo dei loro crediti —

§ 222. Nella 6ta classe finalmente vengono collocati tutti coloro, che hanno diritto di esigere dalla Massa qualche cosa a titolo lucrativo. Questi vengono posposti a tutti gli altri creditori in forza del noto principio di diritto: melior est conditio ejus, qui certat de damno vitando, quam ejus qui certat de lucro captando.

Appartiene quindi alla sesta classe:

1° La Moglie dell'oberato pel trattenimento annuale dal giorno dell'apertura del Concorso nella proporzione, che essa se lo avrà convenuto coi patti nuziali per lo stato vedovile.

[illegible] merito [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] della [illegible] nella stessa [illegible] della [illegible] [illegible] [illegible] l'altro [illegible] procedimento della [illegible] [illegible] a [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] doversi [illegible] nella [illegible] classe, [illegible] però [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], come [illegible] sostenere [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

2do — Tutti coloro, la pretensione dei quali deriva da un semplice atto di beneficenza del debitore, come p. e. i donatarj e quali [illegible] senza [illegible], [illegible] [illegible] dei loro crediti.

3zo Finalmente il Fisco per le multe aggiudicate al med.o, mentre anche il Fisco [illegible] domanda il pagamento di una multa cerca di ottenere un lucro, e non di evitare un danno.

[illegible] [illegible] se i creditori della sesta classe debbano dividere proporzionalmente fra loro i beni che rimangono, quando non sono sufficienti a soddisfarli per intiero, oppure se siano da soddisfatti successivam.te secondo l'ordine con cui vengono [illegible]icati dal Reg.to? [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] meglio fondata. La legge in tutte le altre classi ove ha voluta la divisione proporzionale, lo ha espressam.te ordinato, [illegible] [illegible] [illegible] parola, ed anzi in certo tal qual modo la esclude, dicendo. Le dovranno collocarsi in primo luogo la Moglie dell'oberato, dopo questa quelli la cui pretesa deriva [illegible] un atto di [illegible]ficenza. [illegible] [illegible] [illegible], ed in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dopo questa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

§. 114
1.7
1.3
1.1

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]creditori [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

concorsuale ciò che non ha tutto riguardo agli altri cre-
ditori [illegible] procedenti per atto di beneficienza non godono
fra loro alcun diritto di preferenza e perciò sono indi-
compresi sotto uno stesso numero; perchè il Reg.to lo
dichiara in modo espresso. Quando le creditrice, che dietro la
loro natura sarebbero da collocarsi nella sesta classe, sieno
assicurate con pegno ed ipoteca, dovranno invece essere poste
nella seconda...

Nella classificazione il Giud.e deve inoltre dichiarare
espressam.e che restano esclusi senza eccezione tutti i cre=
ditori che non furono nominati nel termine stabilito.

Fatta la classificazione, il Giud.e la rimette per esteso
al Curatore della massa ed all'Amministratore. Co=
munica inoltre a ciascun creditore per estratto la sua gra=
duazione colla facoltà di [illegible] ispezionare la classificazione
intera presso il Patrocinatore ed Amministratore della
massa, e di prenderne copia dalla Cancelleria. In questo modo
si evitano le perdite di tempo e le spese [illegible]
[illegible] per intero a tutti i
creditori, senza che resti pregiudicato il loro interesse, men=
tre [illegible] ed esaminarla tanto presso il Cu=
ratore, quanto [illegible] ed anche se loro
[illegible] della Cancelleria [illegible]
[illegible]

Dopo intimata la classificazione, non ha più luogo la
[illegible] nel [illegible] dato [illegible]
[illegible] contro la sua [illegible]
alle [illegible], deve essere richiesta entro giorni 14;

dentro le stesse regole stabilite dal §. 3..., in cui si tratta [illegible] della restituzione in intiero. Se poi la restituzione in intiero venisse richiesta prima dell'intimazione della classificazione, questa non deve perciò tenersi in sospeso, ma le [illegible] posteriormente le [illegible] si dovranno aggiungere [illegible].

[illegible] detto di sopra che la classificazione non è una sentenza, [illegible] [illegible] [illegible] abbiamo [illegible] detto [illegible]. Ho detto parimenti che i processi d'intimazione e confronto del curatore altro non si aggirano unicamente sulla liquidità [illegible] [illegible] e che l'indicazione che deve fare il creditore nell'intimazione della classe [illegible] non intende di essere fatto, e si presta soltanto onde il giudice abbia qualche idea [illegible] [illegible] stendere la classificazione.

Questi due principj servono di base alle disposizioni del [illegible] relative alle controversie di priorità fra i creditori d'un [illegible] [illegible]. Difatti la classificazione non essendo una sentenza, ne viene, che se un creditore si ritiene pregiudicato nei suoi proprj diritti non deve proporre il suo reclamo al Giudice Superiore in via di appellazione, ma deve presentarlo invece allo stesso giudice del Concorso, ed in via di petizione.

Il termine per la produzione del Gravame, ossia della petizione di priorità è fissato a giorni 30. e decorre, per ogni creditore dal giorno, in cui gli fu intimata per estratto la [illegible] [illegible]. Qualora poi il gravame di priorità [illegible] [illegible] [illegible] addizionale della classificazione, il termine per la presentazione corre dal giorno in cui la classificazione addizionale è stata intimata ai creditori.

Il creditore che vuole [illegible] [illegible] [illegible] è in grado di [illegible] la petizione di priorità nel ter[illegible]

stabilito deve avanti la scadenza del termine stesso domandare una proroga in contraddittorio di quelli, contro dei quali [illegible] dovrà essere diretta e dietro tale domanda il giud.e applicherà le norme stabilite nel art. 3° riguardo ai termini in generale. Il creditore che lascia trascorrere infruttuosamente il termine fissato dalla legge alla produzione del gravame di priorità, perde il diritto d'impugnare la classificazione, [illegible] a [illegible] si riguardo a tutti contro di lui la forza della cosa giudicata.

Casi nei quali si può reclamare la Classificazione.

Ogni creditore può [illegible] in diritto d'impugnare la classificazione per due motivi.

1.° Per esser stato posto in una data classe, mentre egli ritiene di dover esser anteposto a tutti i creditori o di dover essere collocato in una classe migliore. In questo caso il reclamante domanda di cangiar posto egli stesso.

2.do Perchè un altro creditore fu collocato in una classe anteriore alla sua, quando doveva essere posto nella classe stessa, o in una inferiore, oppure perchè un altro creditore fu [illegible] quando invece che in una [illegible]. In questo caso il creditore reclamante domanda [illegible] sotto ad un altro creditore.

1.° Caso di reclamo —

Cominciando a parlare del primo dei due casi da noi [illegible] quello fra i creditori che vuol muovere querela sul punto della priorità [illegible] che [illegible] diritto migliore [illegible] esprimendo produrre la petizione, ossia gravame di priorità contro tutti quelli,

che, di per tal causa intendesse di convenire. Ciò dice e conviene
alcuni sì, ed altri no, anche riuscendo vittorioso, può far va:
lere il luogo [illegible]
[illegible]

Riguardo però ai Creditori convenuti, l'effetto della
sentenza migliorata deve calcolarsi come se il creditore real:
mente avesse proposta la sua petizione in confronto di tut:
ti, ma che in conseguenza [illegible] deve convenire ai [illegible]
[illegible] pregiudicarsi
nei proprj diritti, deve presentare il gravame di priorità
in confronto di tutti gli altri creditori che nella classifica:
zione furono a lui anteposti o parificati, ai quali do:
manda di essere parificato od anteposto.

Supponete che un creditore posposto dal Giudice nella
6.a classe, perchè ritenuto creditore a titolo gratuito, voglia
conseguire di essere collocato invece nella 4ta. egli deve
proporre la sua petizione in confronto di tutti i credito:
ri della 5a e 4a classe perchè a tutti questi importa, ch'egli
rimanga dov'è; quindi bisognerà, che faccia valere in con:
fronto di ognuno di loro il luogo migliore a cui aspira, se
pure viene ad ottenerlo. Egli non deve proporre la peti:
zione contro il Fisco per le multe, perchè questi gli è sem:
pre inferiore; egli parimenti non deve proporre la peti:
zione contro i creditori delle classi precedenti la 4ta, perchè
essi sono sempre anteriori, e quindi ad essi il domandato
cangiamento di luogo riesce del tutto indifferente. Sup:
[illegible] sia di [illegible]; che gli altri

crediti chirografarj ammontino complessivamente a
100 che egli nella sua petizione abbia ommesso di con=
venire un creditore chirografario di 20.; e che il residuo
dell'asse, dopo pagati i creditori della 3za classe sia di 80.
Il reclamante riuscendo vittorioso non potrà far valere il
luogo migliore da lui conseguito in confronto del credi=
tore non da esso convenuto. Questi dunque dovrà essere
collocato, come se il creditore reclamante fosse ancora
nella 3za classe e come dividendo pro rata fra i cre=
ditori di 100. egli sarà in diritto di ritirare 16. per il suo
credito di 20. In quanto poi agli altri creditori convenuti,
essi non devono sentir danno per l'ommissione del re=
clamante ed hanno perciò diritto di domandare il riparto,
come se egli avesse presentata la petizione in confronto di
tutti quelli che era in obbligo di convenire. Si deve dunque suppor=
re che la totalità dei crediti chirografarj ammonti a 100.
[illegible] dai quali deve impiegarsi il residuo 80. i
creditori ~~[illegible]~~ convenuti ritireranno 16/56 del residuo stesso,
[illegible] il creditore non convenuto ha già ritirato 16/[illegible]
e quindi al creditore reclamante non resteranno che 24.
S'egli invece avesse proposto il reclamo in confronto di
tutti avrebbe ritirato 30, ed il creditore ommesso, che
nella superiore ipotesi ha avuto 16, sarebbe rimasto con 1[illegible].
L'esempio proposto serve nel tempo stesso ad a far cono=
scere l'importanza dell'ommissione di alcuno dei creditori,
che devono essere convenuti ed a determinare gli effetti
dell'ommissione med.a

[illegible] N.° 40 [illegible] il vero credito [illegible] N.° 20 [illegible]

quando l'residuo della sostanza non eccedesse l'importo dei crediti già collocati nella classe, in cui il creditore reclamante domanda di essere trasportato egli potrebbe anche senza danneggiarsi ommettere di agire contro i creditori delle classe seguenti. Sarebbe però sempre pericolosa questa ommissione,

1.° Perchè è difficile che al momento del reclamo si conosca positivamente l'ammontare delle classe altiori.

2.° Perchè la classificazione potrebbe venire alterata dietro i reclami d'altri creditori. Siccome poi è d'altronde al creditore reclamante, che il numero dei N.i C.i sia maggiore.

Giova avvertire inoltre che il creditore reclamante deve pure convenire anche quelli, contro cui esso non è certo, è almeno possibile che egli debba farsi valere in luogo migliore a cui aspira. Così nell'esempio già proposto, il creditore della sesta classe, se domanda di essere posto nella quinta, se aver vuol, necessario certamente, deve presentare la sua petizione anche in confronto dei creditori ipotecari della seconda classe quando dubiti se i beni soggetti alle loro ipoteche non siano a soddisfarli intieramente, e che per conseguenza il residuo dei loro crediti venga a cadere sulla terza classe.

Dall'altro principio che i protocolli d'insinuazione in confronto del curatore delle liti riguardano la sola liquidità del credito, ne viene di conseguenza, che nella petizione in priorità l'attore non è ristretto puramente a quanto ei ha detto nella insinuazione riguardo al diritto di preferenza, ma è autorizzato a produrre altri documenti nuovi, anzi egli conserva persino il diritto di domandare di essere trasportato in un'altra classe migliore.

§ 129 Il creditore che domanda un cambiamento di luogo nella classificazione, deve quasi sempre ricorrere à petizione in confronto di moltissime persone; quindi se tutti i rei convenuti avessero la facoltà di difendersi separatamente, la causa diverrebbe imbarazzante al sommo, senza profitto dei medesimi rei convenuti, giacchè il punto di questione da trattarsi in loro confronto è un solo, e le ragioni, con cui possono combattere le domande medesime, sono comuni a tutti i [illegible]; pertanto vuole che il creditore reclamante nell'atto stesso, in cui produce il gravame di priorità, onde ottenere un luogo migliore di quello attribuitogli nella classificazione debba con separata istanza domandare, che venga destinata una giornata, in cui sarà da eleggersi un patrocinatore comune in confronto del quale si dovranno fare gli atti ulteriori.

Arrivato il giorno stabilito dal giud.e devono i rei convenuti eleggere un <u>Patrocinatore comune</u>. Se fossero in ciò discordi, si deve nominarne uno, che abbia in se la pluralità dei voti dei rei convenuti presenti, senza riguardo all'importo delle loro pretensioni, e se essi non nominassero alcuno, deve il giud.e con decreto ed a loro pericolo destinarne uno, esprimendo con esattezza per quali creditori, e contro chi debba egli prestare il patrocinio, e notificando la nomina al creditore, che pretende la priorità.

§ 130 Stabilito così il Patrocinatore comune dei R.i C.i, si deve intimargli la Petizione di priorità, e si deve procedere in di essa come si procede sopra ogni altra petizione, colla sola differenza che il primo termine per la presentazione della risposta, o delle altre scritture in causa, si deve fissare a soli <u>14</u>. giorni —

[illegible] spese della lite vanno a carico dei creditori appresentati nel concorso [illegible] comune, in proporzione delle loro pretese, a meno che i creditori non abbiano fra di loro diversamente convenuto. § 30

Quando il Fisco abbia da prender parte nella querela di priorità devesi questa proporre innanzi al di lui [illegible] competente, e gli altri Creditori [illegible] consorti in lite, sono in libertà o di rimettersi tutti per la diffesa al Fisco stesso, o di nominare un altro Patrocinatore, il quale faccia per essi le deduzioni unitamente al Fisco. § 31

II.° Caso in cui si può reclamare nella Classificazione

§ 1

Il secondo caso in cui un creditore può riportarsi in diritto d'impugnare la classificazione si verifica allorchè egli conosce bensì giusto il luogo assegnatogli, ma ritiene che sia stato a lui [illegible] un creditore che doveva essergli parificato o posposto, oppure che sia stato a lui parificato un creditore che doveva essergli posposto [illegible] [illegible] un creditore non potrebbe mai presentare un gravame di priorità per domandare che da una classe migliore anteriore alla sua sia trasportato in un'altra parimenti anteriore, nè per domandare che da una classe [illegible] alla sua sia trasportato in un'altra parimenti inferiore, mentre in ambedue i casi egli non ha [illegible] [illegible] [illegible] ricercato. Il creditore per tanto che vuole contrastare il luogo assegnato nella classificazione ad un altro creditore [illegible] presentare [illegible] [illegible] zione in di lui confronto nel ter[illegible] [illegible]

per la produzione del gravame di priorità. Se egli intendesse di contrastare il luogo assegnato a molti creditori dovrebbe presentare una petizione contro ciascuno di essi separatamente ossia dovrebbe presentare tante petizioni quanti sono i creditori, a cui intende di far cambiare luogo

§ 3. Notate adunque un'importante differenza tra il caso in cui il creditore reclamante domanda di cambiar luogo egli stesso, ed il caso in cui domanda di far cambiar luogo ad altri creditori.

Nel primo caso la controversia è sempre una sola, qualunque sia il numero dei rei, i quali debbono per conseguenza difendersi tutti insieme come consorti in lite, e sono obbligati a valersi dell'opera di un patrocinatore comune.

Nel 2do caso si verificano tante controversie distinte quanti sono i creditori a cui l'attore contrasta il luogo loro assegnato nella classificazione, perchè possono addursi particolari ~~[illegible]~~ ragioni in confronto di ciascuno di essi e ciascuno di essi può produrre particolari difese.

Qualora avvenisse il caso che in confronto di un solo creditore fossero proposte molte petizioni tendenti tutte allo stesso scopo di farlo trasportare dal luogo che gli fu assegnato nella classificazione ad un altro, la controversia anche in questo caso sarebbe una sola. Mi sembra quindi che riguardo a quest'identica controversia di priorità proposta da molti in confronto di un solo, si potrebbero applicare per analogia le stesse massime fissate dalla legge rapporto all'identica controversia di priorità proposta da un solo in confronto di molti e che per conseguenza gli attori

dovrebbero essere richiamati a nominare un Patrocinatore comune, acciocchè li rappresenti tutti nel resto della loro causa.

Quando la petizione, colla quale l'attore contrasta il luogo assegnato nella classificazione al reo, viene a riconoscersi sussistente, la sentenza giova a tutti coloro ai quali il reo era stato anteposto, oppure parificato, quando anche non avessero avuto parte nella petizione presentata.

Supponete p. e. che un creditore della sesta classe presentì una petizione di priorità in confronto di un creditore della terza classe, domandando che questi debba essere trasportato alla 6.ª fra coloro, i cui diritti dipendono da un semplice atto di riconoscenza dell'oberato. Se il reclamante giunge ad ottenere una sentenza favorevole, la sua vittoria giova anche a tutti i creditori della 4.ª 5.ª e 6.ª classe, sebbene non abbiano in ciò fatto alcun reclamo, e quindi nel riparto il creditore convenuto e soccombente, si deve calcolare nella sesta classe in confronto di tutti. Avvi perciò una differenza importante tra il caso in cui taluno domanda di cambiare luogo egli stesso, ed il caso in cui domanda di far cambiar luogo agli altri.

Nel primo caso, se riesce vittorioso, la sua vittoria gli giova contro quei creditori che egli ha convenuto in giudizio, e non gli da alcun diritto in confronto di tutti gli altri.

Nel secondo caso invece, se riesce vittorioso la sua vittoria giova anche a tutti gli altri interessati, sebbene non siano stati posti in causa. Quello o quelli però che sostennero il processo, e ottennero vittoria, hanno diritto di farsi in proporzione rimborsare l'importo delle spese del processo da quelli che ne ricavarono profitto —

La Sovrana Risoluzione 21 [illegible]

dichiara, che la sentenza di liquidazione pronunziata sopra un'azione vindicatoria, deve servire di norma negli ulteriori atti giudiziali e nella classificazione, e non può mai essere impugnata con azione di priorità dell'attore. Quindi nè il creditore, a cui la sentenza di liquidazione ha negato il diritto di priorità, può con un gravame di priorità domandare che non sia classificato come proprietario nella cui sentenza di liquidazione ha aggiudicato il diritto di priorità.

Se fosse permessa o l'una o l'altra di queste due specie, il gravame di priorità non tenderebbe solo a cangiare la classificazione, ma anche ad alterare la sentenza di liquidazione; il che non può mai aver luogo.

Un Aulico Decreto 15. Giugno 1787. ordina di terminare con sentenza tutte le cause di priorità colla maggiore possibile sollecitudine, mentre succede alle volte, che sino al loro termine conviene tenere in sospeso tutto il riparto della massa.

Della Liquidazione

Dello stato attivo dell'oberato

Come la liquidazione dello stato passivo dell'oberato è essenzialmente affidata al Giudice del Concorso; così la liquidaz.e dello stato attivo o passivo è affidata all'Amministratore della massa, il quale è incaricato di conservare gli effetti componenti la massa, di farne seguire la vendita nel modo stabilito dalla legge, ed impiegarne il ricavato a pagamento dei Creditori.

L'amministratore eletto o dai Creditori o dal Giud.e al momento dell'apertura del Concorso, non è che interinale,

come avvertii altra volta, ed è perciò che fra diverse clausole costituenti, l'editto di convocazione, abbiamo annoverato anche quella con cui il giud.e fissa un giorno posteriore alla scadenza del termine stabilito alle intimazioni di tutti i creditori, acciocchè trattino questi fra di loro dell'elezione di un amministratore effettivo, e della Delegazione dei Creditori.

Nel giorno determinato dall'Editto ha luogo la sessione dei Creditori, alla quale devono essere chiamati anche l'amministratore interinale, e il curatore alle liti.

In questa sessione i Creditori devono in

1.° luogo, o confermare l'amministratore de' Beni già nominato interinalmente od eleggerne un altro. Quando si nomina un nuovo amministratore, è per se manifesto, che l'amministratore interinale deve consegnargli tutti gli effetti della Massa, deve giustificare le mancanze che si riscontrassero negli effetti stessi e rendergli conto della propria amministrazione. In

2.do luogo devono eleggere una Delegazione, ossia deputare alcuni fra di essi destinati a rappresentare tutti gli altri negli affari del concorso. Il Sovrano Decreto 10. Maggio 1790. succitato, vuole che il giud.e consigli ai creditori di nominare una Delegazione composta di tre individui, perchè il fondare i proprj diritti sopra un solo voto sarebbe temerario; due voti potrebbero essere discordi e l'intervento di molti ritarderebbe e renderebbe più difficile la definizione degli affari: In

N.B. ove è il 2do luogo deve leggersi anche contiene il 3zo

3.° luogo, devono definire tutti quei punti che hanno rapporto alla futura amministrazione, se l'amministratore

debba prestare cauzione e quale, se gli effetti preziosi ed il
danaro debbano restare in sua mano, o siano invece da
depositarsi in giudizio: a quali epoche dovrà rendere i conti,
e quale debba essere il suo salario. Qualora poi vi fosse
pericolo, che l'amministratore nominato potesse pregiudi=
care la sostanza della Massa, i creditori previa saputa ed
approvazione del Giud.e del Concorso sono abilitati anche
in seguito a sostituirne un altro. Questa dichiarazione
ci è somministrata dall'Aulico Decreto 18. Maggio 1790.
In 4° luogo, devesi determinare la facoltà compe=
tente alla Delegazione stessa negli affari del Concorso, ed
in quanto l'amministratore sia da ritenersi vincolato
§.88. alla determinazione della Delegazione. Si stabiliranno
perciò in quali casi l'Amministratore dovrà sentire il pa=
rere della Delegazione, ma soltanto per lume e direzione,
ed in quali casi sarà obbligato d'uniformarsi a ciò che sarà
stato stabilito dalla Delegazione, ed in quali casi sarà te=
nuto a consultare la totalità dei Creditori. Fra le altre
cose dato lo stesso Aul. Decr. 18. Maggio 1790. spetta ai
creditori il fissare, se, e quali premj ed onorarj siano da
accordarsi alle persone componenti la Delegazione.

Senza bisogno poi di alcuna dichiarazione espressa
l'amministratore è sempre tenuto a rendere i conti
alla Delegaz.e e questa deve fare o giudizialmente o stragiu=
dizialmente i suoi rilievi se trova mancanze od irregolarità,
oppure confermarli se li trova regolari. Ciò non toglie però
a ciascun creditore il diritto di chiedere anche da parte
propria l'ispezione di questi conti, essendo così allontanato
il pericolo di un fraudolento concerto fra la Delegazione
e l'amministratore a danno dei creditori in generale.

Tanto per l'amministratore, come per membro della Delegaz. non può essere nominato un forastiere. Questa § 7
incapacità però resta tolta se il nominato amministratore promette di continuare il suo domicilio nella Provincia, ed il nominato membro della Delegaz. si obbliga a dimorare nel luogo in cui pende il Concorso, finchè questo sarà per durare ed inoltre non può essere nominato se non chi ha per se stesso un credito verso la Massa. Nessuno è tenuto ad assoggettarsi contro sua voglia all'elezione che fosse da lui fatta, o come amministratore, o come membro della Delegazione dei Creditori, quegli però che volontariam.te accetta questo incarico diventa risponsabile delle proprie mancanze, se ne tralascia i doveri.

Tutte le determinazione della Sessione, di cui abbiamo parlato, non si prendono a pluralità di voti dei creditori presenti, ma in proporzione dell'importo delle ragioni da essi insinuate. Se i voti fossero eguali per la nomina dell'amministratore, ovvero di un membro della Delegaz.ne il Giud.e toglie la parità, confermando uno dei § 8
proposti soggetti a suo arbitrio. Se i cui creditori non volessero nominare l'amministratore, ovvero la Delegazione, § 10
e così pure se niuno di essi comparisce nella giornata stabilita, il Giud.e fa la nomina a loro pericolo.

Modo da tenersi nella liquidazione dello stato Attivo –

Determinata la persona incaricata all'amministrazione, prima interinale, e poi definitiva dei beni della Massa, si regna [illegible] [illegible] [illegible]

effettuarsi per giungere alla [illegible] dello stato attivo del debitore.

[illegible] già detto che la prima operazione del Giud. al momento
§ 7. che si apre il concorso consiste nell'ordinare il sequestro, descrizione stima immediata di tutta la sostanza del debitore per quanto a lui spetta d'aprire il concorso su d'essa. Questa un'importantissima disposizione della legge, onde garantire i creditori dalle sottrazioni e deterioramenti che potrebbero essere commessi tanto dall'oberato stesso, quanto dall'amministratore della Massa.

Il Giud.e procede alle operazioni indicate o immediatamente o mediante lettere requisitorie. [illegible] immediatamente riguardo ai beni che si trovano nella sua giurisdizione: procede mediante lettere requisitorie, riguardo ai beni che sono fuori della sua giurisdizione, e che nondimeno fanno parte della massa concorsuale. [illegible] le regole stabilite di sopra, il Giud.e requisito ha [illegible] di presta[illegible] [illegible] [illegible] fatta [illegible], e [illegible] rimettere in seguito il [illegible] dell'affare al Giud.e del concorso.

[illegible] sono interessate a vegliare più di tutte le altre, onde [illegible] a [illegible] della Massa
§ 1. il loro giusto valore [illegible] creditori, [illegible] [illegible] sugli stabili stessi. Questo il motivo per cui, quando si [illegible] descrivere e stimare un fondo appartenente alla [illegible] la [illegible] che [illegible] i creditori prenotati [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], e che si notifichino loro i [illegible] al Giud.e [illegible] [illegible] le eccezioni che

are contro le persone nominate, possa il Giud. sostituirne dall'altre. Onde risparmiare in effetto tale partecipazione si usa di una Circolare, in cui il Giud. ordina di ~~[illegible]~~ intimare il debitore ed a tutti i creditori presentati. La descrizione e la stima per altro si eseguiscono nel giorno destinato e notificato, quand'anche non comparissi alcun creditore, e nemmeno il debitore.

I Periti devono descrivere il fondo appartenente al Concorso, tanto in generale e per intiero, come ancora nelle singole sue parti di cui è composto: devono in seguito rilevare il valore del fondo nel suo totale, quando resti unito, e finalm. nel caso che ne fosse praticabile la divisione notare in quante parti ed in qual modo possa venir diviso senza diminuire il valore di tutto il fondo, ed esporre l'importo di ciascuna porzione in particolare. §. 9

Sopra ogni descrizione e stima, è facoltativo a ciascun creditore presente, e così ancora al debitore, di dare dei ricordi ai Periti. Questi ricordi si devono marcare nel Protocollo coll'avvertenza, se, ed in quanto i Periti ne abbiano avuto riguardo. Nè il debitore, nè gli Ufficiali agenti sul fondo possono negare ai Periti veruna notizia interessante per la stima, nè l'ispezione originale dei conti di rendite annuali, quando essi la ricercassero. Le disposizioni indicate hanno luogo per oggetto di somministrare ai Periti tutti i mezzi possibili, onde la loro operazione riesca più facile ed esatta.

Anche il patrimonio taciuto o nascosto dall'oberato, e così pure quello da lui acquistato dopo aperto il Concorso, forma parte della Massa Concursuale, e resta soggetto ai creditori insinuati fino all'intera loro soddisfazione. §. 10

vedremo parlando degli effetti del Concorso. Da questo principio ne deriva [illegible], che venendosi a scoprire in pendenza del Concorso qualche bene taciuto, o nascosto, o nuovam.te acquistato dall'oberato, il Giud.e deve ordinare il sequestro e stima nella stessa maniera stabilita dalla legge riguardo a tutti gli altri effetti componenti la Massa. Qualunque disposizione, che l'oberato avesse fatta degli oggetti taciuti o nascosti al momento del Concorso, od acquistati in pendenza del med.o, dovrebbero considerarsi riguardo all'interesse dei creditori insinuati, come fatta da chi non aveva diritto di disporre degli effetti med.i

La cosa sarebbe però diversa, quando l'oberato acquistasse un nuovo patrimonio dopo finito il Concorso, mentre col terminare del Concorso, l'oberato ricupera la libera amministrazione dei beni che acquista, ed ha diritto di disporne a proprio piacere. Nondimeno i creditori insinuati che per insufficienza dei beni della Massa non hanno potuto conseguire in tutto od in parte il loro pagamento, conservano il diritto di produrre nuovam.te la loro pretesa già giudicata, e possono ricercare contro l'oberato una nuova esecuzione, la quale può anche dar luogo ad un secondo Concorso, quando si verificano le circostanze dalla legge richie[illegible]. Anche i Creditori anteriori al Concorso che hanno trascurato d'insinuarsi, possono senza dubbio esercitare i loro diritti sulla sostanza acquistata dall'oberato dopo terminato il Concorso al pari dei creditori insinuati, che non hanno ottenuto il loro pagamento.

§ [illegible] Oltre le disposizioni relative al sequestro, descrizione, e stima degli effetti della Massa la legge, [illegible]

...alla vista di assicurare possibilmente l'interesse dei cre=
ditori, ordina che l'amministratore interinale detto
debba depositare in giudizio tutto il danaro e le cose pre=
ziose, sempreché i creditori non avessero dichiarato es=
pressam.te di volerle lasciare nelle sue mani. In quanto al=
l'amministratore definitivo non abbiamo dal Reg.to che
le regole della sua amministrazione abbiano a fissarsi
dai Creditori nella stessa sessione, in cui lo eleggono.

Una delle operazioni più importanti della liquida=
zione dello Stato Attivo dell'oberato, consiste nel ridurre
possibilm.te in danaro tutti gli effetti componenti la Massa,
onde soddisfare i creditori. A questo fine fa d'uopo:

1°. di riscuotere i crediti della Massa.

2°. di vendere tutte le cose che la compongono.

In quanto alla riscossione dei crediti, la legge incarica l'am=
ministratore interinale di esigere in via amichevole, e di
giustizia le partite attive della Massa. Siccome poi succe=
derà quasi sempre, che l'Amministratore interinale ver=
rà a cessare prima di aver ultimata l'esazione di que=
ste partite; così non avvi dubbio che lo stesso dovere pas=
sa in tal caso all'Amministratore definitivo

L'esazione della partita in via amichevole incombe
all'amministratore; qualora poi sia necessario di ricorrere
alla via giudiziale, l'amministratore deve essere assistito
dal Curatore alle liti, il quale perciò è tenuto a giustifi=
care ogni mese presso il Giud.e del Concorso l'andamento
degli atti pei crediti della Massa, che deve esigere in di=
verse giurisdizioni, e per tutto ciò che fu fatto in ciascun
fatto ed affare, dimostrando le da parte sua ... [illegible]

trasmurato o lasciato giacente. Questa dichiaraz.e è contenuta nell'Aul. Decr. 31. 8bre 1785. In quanto poi alla vendita di tutti gli effetti componenti la massa, questa deve farsi all'asta giudiziale, e si deve in essa tenere l'ordine stabilito nel Capit. dell'esecuzione, osservate però anche tutte le altre disposizioni proprie del caso di Concorso, che noi qui indicheremo.

Dell'Asta giudiziale

per la vendita dei Beni componenti la Massa.

§ 8. L'Amministratore interinale deve sottoporre in tempo all'incanto giudiziale i Capi deperibili, e quelli, la conservazione dei quali fosse troppo costosa, o di niun uso. Anzi ovelora tali cose non potessero conservarsi senza pericolo di danno fino al secondo ovvero al terzo incanto, devono essere vendute alla pubblica subasta prima anche ad un prezzo minore della stima.

§ 121 Per ben comprendere questa disposizione gioverà l'avvertire che, secondo le regole generali stabilite al Capitolo dell'esecuzione, le cose poste in vendita non si deliberano al primo, od al secondo incanto, quando non venga offerto un prezzo maggiore, od almeno uguale alla stima. Nel terzo incanto poi si deliberano anche ad un prezzo inferiore. Ivi ora nella Massa vi fossero dei mobili, che possono essere conservati, e per i quali, se non rendono verun utile, non si fanno neppure delle spese maggiori del vantaggio che rendono, l'amministrat.e si atterrà a quanto i creditori avranno trovato opportuno di stabilire al momento della [illegible] no: [illegible] con l'Aulico Decreto in Maggio 1806.

L'Amminist.e confermato, o nuovam.te eletto deve aver cura, che segua senza ritardo la vendita all'Asta giudiziale della residua sostanza sempre coll'ordine prescritto nel capitolo dell'esecuzione. L'Amminist.e definitivo dunque, appena dopo la sua elezione, e benchè i processi d'insinuazione non sieno ancora decisi, deve fare istanza per i primi due incanti di tutti gli effetti mobili e stabili componenti la massa, e questi si devono deliberare al maggior offerente ogni qualvolta l'offerta equivalga alla stima o la ecceda. §.139

Allorchè però s'intraprende la vendita di un fondo stabile si devono rendere intesi tutti i Creditori prenotati sul fondo stesso, come anche tutti gli altri creditori, oppure se questi non sono presenti nel luogo del giudizio, i loro patrocinatori, del giorno, ora, e luogo della vendita, onde possano intervenire e colle proprie obblazioni riparare il loro danno. La maggiore importanza, che presentano generalm.te parlando gli stabili, è la causa di questa prescrizione tendente a dare ai creditori il mezzo d'impedire la vendita al prezzo non minore di un minuto, offerendo essi stessi un prezzo maggiore.

Tutto ciò poi, che alla prima ed anche alla 2da apertura dell'asta non può essere venduto per lo meno al prezzo di stima, deve conservarsi finchè sia fatta la classificaz.e, e sieno decise le competenze di ~~prelaz~~ collocazione. Difatti a questo momento soltanto i Creditori sono in istato di conoscere precisamente i loro diritti, e di prendere in conseguenza quelle determinazioni, che reputano le più convenienti al loro interesse. §

Regole da seguirsi per l'incanto.

Fatta la classificaz.e, e decise le competenze di prelazione, tutti i rimanenti effetti mobili e spendi[illegible] le azioni, ed altri crediti della Massa [illegible] ancora riscossi, si vendono all'incanto [illegible] [illegible]giore offerente, e senza riguardo alla stima, sempre che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]ramente [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]canto [illegible] ind.e dunque prima del terzo incanto, e dopo [illegible] tutti [illegible] [illegible] [illegible] deve [illegible] i creditori [illegible] se sieno disposti a ricevere gli effetti mobili in tutto od in parte [illegible] della [illegible], [illegible] al terzo incanto [illegible] [illegible] [illegible] un prezzo [illegible]. Se rispondono affermativamente, non [illegible] [illegible] effetto al terzo incanto ad un prezzo inferiore alla stima [illegible], [illegible] ad un prezzo [illegible] [illegible].

[illegible] prima vista può comparire inutile questa convocaz.e [illegible] creditori, perchè se sono disposti a ricevere gli effetti [illegible] della stima, possono comparire all'Asta, e da= [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] creditori [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] disposto a ricevere gli effetti in [illegible] [illegible] di stima [illegible] [illegible] [illegible] l'asta [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] farne l'incanto [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] precedente stima, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Riguardo agli stabili se alla prima e 2da [illegible] non si trovassero compratori al prezzo di stima, il Giudice prima della pubblicazione [illegible] per la terza [illegible], [illegible] ove a [illegible] una [illegible] [illegible] creditori prenotati sul fondo, col-l'avvertenza, [illegible] quello [illegible] [illegible] [illegible] da [illegible], da [illegible] ha per iscopo [illegible] [illegible].

[illegible], [illegible] quali fra i creditori [illegible] [illegible]-to disposti a lasciare i loro capitali sul fondo [illegible] in subasta [illegible] al terzo, [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] maggiori offerente [illegible] quale altro vantaggio sia per concedergli. Questa [illegible] è volta a facilitare la vendita dello stabile, e ad ottenere il maggiore prezzo possibile. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] le [illegible] che avessero prese dai creditori, devono inserirsi nella pubblicazione [illegible], [illegible] terzo incanto; così pure [illegible] [illegible] la vendita [illegible] del fondo, si deve indicare nello stesso [illegible] [illegible] quando [illegible] non possa [illegible] [illegible] [illegible] vendita [illegible].

[illegible] [illegible] della [illegible] [illegible] [illegible] dei creditori prenotati sino alla stima, e [illegible] se in caso fossero concordi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] stesso in [illegible] di pagamento, [illegible] incanto non fosse fatta offerta, [illegible] offerte inferiori al prezzo di stima.

[illegible] le [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] al[l']incanto [d]ella [s]ua totalità al prezzo di sti=
ma, si deve, se ciò è possibile, mettere in vendita le singole
[p]arti, e subito che per tale vendita si giunge a ricavare
l'importo della stima in totale, si deve senza altro conchiu=
[der]e l[']intratto coi maggiori offerenti. Acciocchè poi [si]
[r]enda possibile la vendita parziale [d]el fondo, non basta, che
[i] [per]iti l'abbiano riconosciuto [suscettibile] di [div]isione ma
bisogna inoltre, che i riguardi Politici non vi frappongano
[ost]acolo. L'Amministratore deve dunque aver
[cu]ra che ciò [sia] rilevato e schiarito prima di addivenire
[a]lla terza subasta.

[illegible] terzo incanto non si trova [alcun] compratore [d]el
[fon]do, nè in totale nè in parte al prezzo di stima, bisogna
[esa]minare se i creditori prenotati [s]ino [all]a stima, abbiano
[c]oncordamente dichiarato nella Sessione già tenuta, di
[a]ccettare lo stabile al prezzo di stima, o se non abbia
[a]vuto luogo questa unanime dichiarazione.

Nel 1.° caso il Giud.[e] ~~[illegible]~~ accorda loro immediatam.[te]
[illegible] il fondo a prezzo di stima in luogo di paga=
mento, e d'allora in [poi] il fondo dipende solo da essi, senza
che il Giud.[e] vi si possa più frapporre per determinare il modo
[di] [am]ministrarlo, di percepirne i frutti e di ritrarne il
prezzo.

Nel 2.do caso se non vi si presentano oblatori al 3.zo In=
canto, [d]eve [illegible] il fondo al maggiore offerente, sen=
za [illegible] [riguar]do alla stima, quand'anche fosse il solo
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] al terzo incanto non vi fosse stat[a]
[alcun]a oblazione di sorta, in allora si dovrà ripetere la su=
basta di tre in tre mesi, finchè venga fatta un'offerta, [c]o[n]
[l'a]vvertenza di scegliere per l'incanto quelle epoche, nelle

quali non siavvi particolari ostacoli alla distrazione dei beni
stabili [illegible] subastarsi, sopra ammo [illegible] questi [illegible] in ante
si procede nel modo stesso prescritto per il terzo incanto.
Si potrebbe dubitare se chi al primo incanto ad alcuno do
ha offerto un prezzo inferiore alla stima, ma superiore a quello
che so dassi altri, resti vincolato alla sua offerta in modo
che debba mantenerla, qualora al 3zo incanto non se ne
fatta un'altra maggiore. Questo dubbio è tolto dalla [illegible]=
vrana Risoluzione 11. 9bre 1784., la quale decide che offerta
non accettata non può [illegible] obbligar l'offerente, eccet=
tuato il caso, che egli stesso siasi volontariamente esibito di
voler mantenere la sua parola. La stessa Sovrana Risolu=
luzione decide altresì, che se due offrono il med° prezzo, sen=
za che abbia luogo altra offerta maggiore, spetta la prela=
zione a quello [illegible] che ha fatta la sua oblazione anteriorm.te

Ogni qualvolta si verifichi, che alcuno acquisti in proprie= §
tà un bene stabile della Massa in qualunque modo legit=
timo, [illegible] deve farsi avere il documento necessario pa.
[illegible] [illegible]. [illegible] di [illegible] acquistare la pro=
prietà di uno stabile della Massa, sono o la [illegible] all'asta,
o l'accettazione a pagamento. Il documento da rilasciarsi tan=
to nell'uno che nell'altro caso, deve essere tale che possa [illegible]
[illegible] di fondamento all'acquirente per [illegible] nel [illegible]
to nei pubblici Registri; a termine di quanto dispone il Co=
dice Civile. Il Giudice deve rilasciare questo [illegible] sen=
za bisogno di aspettare alcuna istanza dal lato dell'acqui=
rente [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mol=
[illegible] [illegible]

Del Riparto della sostanza tra i creditori, e finale loro pagamento

L'ultima parte del Processo Edittale è relativa al riparto della sostanza fra i creditori, ed al loro pagamento. Di regola alcun creditore ha diritto di essere soddisfatto prima del riparto della sostanza. Vi sono però due eccezioni:

La prima riguarda gli interessi e le annue prestazioni decorse dopo aperto il Concorso e dovute ai creditori muniti d'ipoteca. Queste devono essere pagate anche in pendenza del Concorso col prodotto del pegno, ed in quanto esso sia insufficiente, secondo l'ordine del diritto risultante dai pubblici atti, od altrimenti apparente.

§ 18 La seconda eccezione riguarda quei creditori, ai quali compete incontrastabilmente un diritto di priorità. Essi devono dimettersi [illegible] prima che si [illegible] il riparto, e tale dimissione deve essere inferita e giustificata negli atti, nel modo che indicheremo [illegible] de' Creditori [illegible]. Allorchè si tratta però [illegible] di effettuare tale pagamento, esaminerà bene [illegible] credito sia liquidato, e se al creditore competa incontrastabilmente un diritto di priorità in guisa, che gli altri creditori non possano mai per ciò sentirne alcun pregiudizio. [illegible] di altro qualunque [illegible] [illegible] pagamento [illegible] Concorso). La [illegible] anche sottoporre [illegible], l'emergenza al [illegible] Concorso. [illegible] [illegible] tà aggiudicata a colui, che ha proposta un'azione

-indi atoria, non può essergli consegnata avanti la sca=
denza del termine fissato nell'Editto per le insinuazioni; se
però per la durata di quel termine non presta cauzione alla
Massa per il caso che in mezzo venissero insinuate delle
pretese in quel med° oggetto —

Prima che si venga al riparto della sostanza deve
l'Amminist. quando al tempo della sua destinazione, non fos=
se stato previam.te stabilito l'importo della sua mercede, così
pure il Patrocinatore della Massa, presentare al Giud.ce la nota
ossia distinta delle sue competenze e dare la prova di cia=
scuna delle operazioni ..., coll'acchiudervi gli
atti relativi; su di che il Giud.ce deve sentire ... dei
dei Creditori, e se l'importo fosse eccedente, moderarlo
anche ex officio. Non si potrebbe infatti procedere al ri=
parto senza conoscere l'ammontare delle somme dovute al=
l'amminist.re ed al curatore alle liti, che sono dalla legge
annoverati fra i creditori dell'avanti classe.

Il riparto della Cassa può essere o generale o parziale.
Il riparto parziale può aver luogo nei seguenti casi:

1.° quando pendono lunghe controversie di priorità,
ed i creditori si determinano di lasciare frattanto nella
Massa l'importo dei crediti ... per decidersi
... .

2.° quando trovasi tanto ... in cassa, ... da
soddisfare i creditori di un'intiera classe, alla quale ...
... il diritto di preferenza.

3.° quando nasce questione intorno ad un effetto, o bene
della Massa, nel quale non siavi motivo di sospendere
il riparto degli altri beni

4.° quando ... d'importanza e che

il prezzo ricavatone debba essere diviso fra i creditori aven= to diritto d'ipoteca sul med.°, in quanto gli altri creditori che li precedano, non facciano pretese in contrario.

§. [illegible] Onde poi abbia luogo il riparto parziale, è sempre neces= sario che ne facciano esposita istanza i creditori nel mag= gior numero almeno di quella Classe che lo domanda.

§. 148. Il riparto generale o finale della Massa, ha luogo ogni qualvolta è stata realizzata tutta la sostanza concur=

§. 149. suale. Questo riparto però non si sospende per non essersi in tempo, od in pendenza degli atti di liquidazione, esatto ovvero venduto un qualche credito appartenente allo stato attivo; ma si deve in tal caso rimettere in [illegible] ai creditori, [illegible] L'Amministratore non è obbligato di procedere al riparto generale subito dopo realizzata la sostanza senza che occorra alcuna [illegible] istanza [illegible] i creditori –

[illegible]odo da tenersi nel fare il Riparto

El riparto tanto parziale che generale, deve essere fatto secondo la priorità competente a ciascun creditore in forza della Classificazione, e dei successivi giudicati.

L'Amministr.e consegna il riparto corredato di tutti [illegible] atti alla Delegaz.e [illegible] ricevuta, [illegible] fatta consegna al Giud.e unendovi la ricevuta med.a

Questo [illegible] il giorno, ora ed il luogo, in cui sarà aperto [illegible] ciascun creditore la ispezione del riparto stesso si deve pure rendere avvisato di ciò ciascuno dei creditori esisten= ti nel luogo del Giudizio, od ivi rappresentati da un pro= curatore. L'Amminist.e dunque notifica ~~[illegible]~~ al [illegible] [illegible] del riparto [illegible] di una [illegible] tutte le indicazioni relative alla leg= ge, [illegible] della Delegazione [illegible]

ne da notizia ai creditori col mezzo di una Circolare.
Giova avvertire che questa circolare deve intimarsi a tutti i creditori indicati dalla legge, sia o non sia loro assegnata nel riparto una quota di pagamento, quando tanto l'uno che l'altro hanno diritto di esaminare e riconoscere la regolarità.

È permesso a qualunque creditore di leggere presso la Delegazione, e di esaminare l'atto di riparto come pure di produrre giudizialmente le eccezioni che avesse in contrario. §. 1. c
Un creditore p. es. potrebbe sostenere che non fu notato il vero importo del suo credito, che non furono computati gl'interessi, o della [illegible] che venne calcolato come un creditore chi non lo era, o soltanto lo era per una somma minore che si è alterato l'ordine stabilito dalla classificazione e dai successivi giudicati. Un creditore che vuol fare dell'eccezioni contro l'atto di riparto deve proporle entro 14. giorni dal momento in cui gli fu intimata la Circolare del Giud.e, che lo avverte del giorno, ora, e luogo in cui comincia ad essere ostensibile l'atto di riparto, altrimenti non può più essere ascoltato. Questo termine è assolutam.e perentorio, nè sta in arbitrio del Giud.e di prorogarlo. Chi lo lasciò trascorrere infruttuosamente non ha altro rimedio, che quello della restituzione in intiero, quando si verificano i suoi favore gli estremi voluti dalla legge a tal uopo.

Le eccezioni prodotte contro il riparto devono decidersi, sentiti prima tutti i creditori che vi hanno interesse. Il creditore reclamante deve dunque [illegible] una domanda contro l'Amminis.e e contro tutti i creditori, che verrebbero a entrare nel [illegible] dall'ammissione dell'eccezione proposta. Il giudice [illegible] §. 150

rimette alla Delegaz. l'atto di riparto coi relativi allegati, e destina un giorno pel contradittorio, dietro il quale se non riesce a conciliare le parti, pronuncia la sua decisione sulla sussistenza o meno delle eccezioni proposte.

§. 12 Quando non siasi prodotta entro 14 giorni alcuna eccezione contro il riparto, o quando le eccezioni prodotte sieno state già decise, la Delegaz. rimette l'atto di riparto, da essa prima sottoscritto, al Giud. presso il quale deve restare. All'Amminis. però se ne consegna una copia, coll'ordine di pagare di conformità e senza ritardo i creditori che s'insinuaranno. L'Amminis. in esecuzione dell'ordine ricevuto paga ai creditori di mano in mano che essi presentano la somma loro rispettivamente assegnata nel riparto. Se il creditore riceve l'intiero pagamento del suo credito, l'Amminis. prima di soddisfarlo deve esigere la restituzione dei chirografi e polizze, su cui il credito è fondato, e la consegna di tratti di cessione. Se poi il creditore riceve il suo pagamento soltanto in parte, non si può esigere da lui la restituzione dei documenti perchè può avervi anche in seguito bisogno, [illegible] [illegible] oberato di [illegible] in altro [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] del rimanente suo credito. L'Amminis. pertanto [illegible] in questo caso i documenti in mano del creditore, ma [illegible] nota [illegible] [illegible] chirografo o polizza originale [illegible] [illegible] [illegible] del fatto pagamento. In ambi i casi poi l'Amminis. deve ritirare dal creditore pagato in tutto od in parte la relativa quitanza. [illegible] [illegible] ai creditori che lasciano trascorrere il termine di tre mesi senza insinuarsi per ricevere il loro pagamento, l'Amminis. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

custodia la somma loro spettante dietro il riparto. Il deposito poi deve esser fatto riguardo a ciascun creditore separatamente, e quelli poi che volessero in seguito ritirarlo, dovranno rivolgersi direttamente al Giudice ed adempiere in di lui confronto quanto impone loro la legge in confronto dell'Amministratore –

Quando il Concorso viene aperto in diverse Provincie, tanto i Giudici del Concorso, come gli Amministratori e la Delegazione devono mantenere fra loro una continua corrispondenza onde nessun creditore conseguisca nelle diverse Provincie il pagamento di una somma maggiore di quella che gli è dovuta.

Gli Amministratori [illegible] unitamente insieme alla Delegazione [illegible] presentare al Giudice un'esatta relazione dei pagamenti, e depositi effettuati, dimostrando di aver adempito quanto gli imponeva la legge e di non aver più nulla in mano della sostanza concorsuale. Onde effettuare questa dimostrazione, la relazione deve essere accompagnata dai documenti giustificativi, cioè delle quitanze rilasciate da ciascun creditore, dei chirografi restituiti cogli atti consegnati e finalmente delle ricevute giudiziali delle persone depositate per la giudiziale custodia –

Il termine a produrre la relazione è di tre mesi decorribili dal giorno, che la copia dell'atto di riparto venne spedita alla Delegazione. Questo termine però non è di rigore in molti casi anzi sarebbe impossibile l'osservarlo, poichè i creditori potranno presentarsi al fine del terzo mese

e quindi è necessario un termine posteriore, onde l'Amminis.re depositi in giudizio le somme dai creditori non riscosse, stenda la relazione, la comunichi alla Delegazione, e questa l'esamini. Il Giud.e dunque deve accordare una proroga conveniente quando le circostanze lo richiedono.

Il Giud.e esamina attentam.te la relazione, e se vi trova qualche mancanza od irregolarità, ne ordina la restituzione all'Amminist.re ed alla Delegaz.e per le correzioni opportune se trova invece che il pagamento dei creditori sia stato fatto a dovere ed in conformità dell'atto originale di riparto in giudizio dichiara finito il Concorso.

Casi in cui il Giud.e deve e può tentare un componimento amichevole

§. 78 La lunga serie degli atti costituenti il Processo Edittale, di cui fin ora abbiamo parlato, essendo diretta unicam.te al vantaggio delle persone interessate nel Concorso, ne viene di conseguenza che se queste persone si accordano amichevolmente fra loro tutto è finito, nè vi è bisogno di atti ulteriori. La legge quindi in alcuni casi obbliga il Giud.e a tentare di dar fine al Concorso con un amichevole accomodamento, ed in alcuni altri gliene accorda la facoltà. Il Giud.e deve tentare la via amichevole:

1.° quando il Concorso è aperto presso un Giud.e di campagna.

2.° quando trattasi di una Massa del tutto irrilevante —

3.° quando la Massa viene assorbita intiera da una pretesa avendo incontrastabile diritto di anteriorità —

Il Giud.e poi ha la facoltà di esperimentare la via amichevole ogni qualvolta si manifesta una fondata speranza

di poter in qualche modo ultimare l'affare di consenso[?] ge[?]mente di tutti gli interessati

Il Giud.e onde esperimentare la via amichevole, chiama avanti di se tutti i creditori insinuati. Il giorno destinato a questa convocazione, deve però essere sempre posteriore al termine delle insinuazioni, onde si conoscano e possano intervenire tutti i creditori che hanno diritto di essere soddisfatti coi beni della Massa. Finchè pende il termine alla insinuazione, non può dunque aver luogo accomodamento alcuno e gli atti del Concorso devono progredire col metodo stabilito dalla legge.

La Convocazione dei creditori si fa o mediante Circolare che s'intima a ciascuno di essi, o con una clausola che si inserisce nell'Editto. In questo ultimo caso per non moltiplicare inutilmente le sessioni giudiziali si può destinare per la trattativa dell'accomodamento amichevole la stessa giornata che deve essere destinata per l'elezione dell'Amminis.re definitivo e della Delegazione.

Qualora l'accomodamento amichevole non abbia luogo, deve senza dubbio passare alla liquidazione regolare del Concorso. Siccome poi non si possono costringere i creditori ad accomodarsi loro malgrado, ed un semplice silenzio non produce alcuna conseguenza legale; così non si può ritenere che i creditori non comparenti acconsentino all'accomodamento amichevole. Quand'anche pertanto alcuno de i creditori comparsi desiderassero di metter fine fra loro al Concorso, il Giud.e deve ciò non ostante procedere alla liquidazione regolare. Questa dichiarazione è contenuta negli Aulici Decreti 11 7bre 1784, e 15 Giugno 1787

Dagli indicati principj nasce necessariamente la conseguenza, che per terminare il Concorso con un componimento amichevole fa d'uopo che tutti gl'interessati intervenghino alla sessione, e che tutti prestino il loro consenso, ma pluralità dei voti non basta, a meno che i creditori che acconsentono all'accomodamento, non fossero disposti ad accordare l'intiero pagamento a coloro che negano di acconsentirvi.

Modo con cui devono essere trattati i Creditori forestieri

§ 55 Per determinare quali diritti in caso di Concorso competono agli stranieri creditori dell'oberato, la legge fissa a regola generale, che ai sudditi esteri in ordine ai loro crediti si deve accordare trattamento eguale a quello dei Nazionali, eccetto se il credito riguarda sudditi di uno Stato, che ai sudditi della Monarchia Austriaca, non accordasse diritto eguale a quello che accorda ai propri sudditi, nel qual caso si deve esattamente osservare il reciproco.

Per non cadere in [illegible] intelligenza di questa disposizione bisogna distinguere due sorta di reciprocità.

L'una può dirsi reciprocità assoluta, e si verifica quando si trattano i forestieri presso di noi come sono trattati i Nazionali nel paese cui lo straniero appartiene: l'altra può dirsi reciprocità relativa, ed ha luogo quando si applica presso di noi la stessa differenza tra il Nazionale e lo straniero, che è ritenuta nel Paese, a cui lo straniero appartiene, fra i sudditi dello Stato ed i nostri Nazionali. Questa seconda specie di reciprocità, che è quella in generale adottata dalla Legge Austriaca, lo è pure nel caso di Concorso.

supponete p. es: che nel Paese a cui lo straniero appartiene nel caso di Concorso, come in qualunque altra distribuzione di credito, tanto gli Stranieri quanto i Nazionali debbano pagare una Tassa. Ammessa la reciprocità assoluta, si dovrebbe esigere presso di noi dal creditore straniero il pagamento della stessa tassa: ammessa invece la reciprocità relativa non si dovrà esigere cosa alcuna. Al contrario supponete che nel Paese, a cui lo straniero creditore appartiene, i sudditi delle altre nazioni in generale, ed i sudditi Austriaci in particolare sieno nel caso di Concorso posposti ai creditori Nazionali: anche ammettendo la reciprocità relativa, i nostri Giud.i dovranno applicare la stessa massima, e per conseguenza il creditore forestiero verrà soddisfatto soltanto con quello che restasse dopo pagati tutti i creditori Nazionali.

Nascendo dubbio, se nello Stato a cui lo Straniero appartiene, si lasci godere ai Sudditi della Monarchia Austriaca un diritto eguale a quello dei propri sudditi, il Forestiero è tenuto a somministrarne le prove colla produzione di documenti della sua Superiorità. Dietro un Aulico Decreto 6 Agosto 1817. del Senato Lom.-Veneto comunicato alle Prime Istanze con Circolare del Trib.le d'Appello di Venezia 21 Agosto d.o anno, i documenti da prodursi dallo straniero consistono in una Reversale, munita delle solite firme e sigillo, rilasciata dal rispettivo Giud.e del distretto, in cui il suddito è domiciliato, che certifichi non farsi differenza alcuna tra i sudditi dello Stato ed i sudditi Austriaci rapporto ai diritti di cui si tratta. Questo

Aulico Decreto parla del caso d'eredità devoluta ai sud=diti esteri, e per identità di ragione deve senza dubbio ap=plicarsi anche a tutti gli altri casi in cui la legge ammette la reciprocità relativa –

Riguardo poi ai Sudditi della Porta Ottomana, e pe=nalmente riguardo ai sudditi di questi Stati, nei quali la parità di trattamento è notoria, basta che il suddito este=ro provi di appartenere a quello Stato, e non fa mestieri che somministri altre prove circa la reciprocità. Lo stesso si deve ritenere a maggior ragione riguardo ai sudditi di questi Stati, nei quali la parità di trattamento è sta=bilita in forza di un espresso trattato fra Nazione e Nazione.

Capitolo X°

– Del Processo in causa di rendimento di Conti –

L'ultimo dei quattro Processi provocatorj, che forma soggetto di un Capitolo particolare del Reg.to è il Processo in causa di rendimento di Conti.

Il rendimento di conti può dare origine a due specie di controversie ben distinte fra loro.

Può succedere infatti, che la persona a cui devono essere resi i conti, proceda contro l'altra obbligata a renderli, onde costringerla all'adempimento del proprio dovere: e può suc=cedere che la persona obbligata al rendimento dei conti li abbia già resi, e proceda contro l'altra per costringerla ad approvare questi conti, od a produrre le mancanze, che credesse di riscontrarvi.

Nel primo caso la controversia non ha niente di partico=lare, ed il Giud.e trovando sussistente la domanda, condan=na il reo al rendimento dei conti, e se non adempie volontariam

al proprio dovere, impiega per costringerlo i mezzi, che trove=remo stabiliti nel Capit. dell'Esecuzione, allorchè si vuol costringere una persona alla prestazione di un fatto. Nel secondo caso invece la controversia assume il carattere di un Processo provocatorio, ed è soggetta ad alcune regole particolari, che formano la materia di questo Capitolo.

Chi dona di aver reso i conti a qualcuno, vuol doman=dare che sia ingiunto a quello, al quale li ha resi, o di ap=provarli, o di produrne le mancanze, può di regola presen=tare la sua petizione avanti il Giud.e al quale egli stesso è sottoposto. Questa eccezione alla regola generale, che obbliga l'attore a seguire il foro del reo è fondata nelle stesse ragioni che indussero il Legis.e ad ammetterla nel Processo provocatorio per diffamazione. Difatti ritenendo ferma la regola generale, si verificherebbe necessariamente anche qui uno dei due inconvenienti altra volta accenna=ti, vale a dire, o che il provocato ~~potrebbe~~ dovrebbe produrre le mancanze riscontrate nei conti innanzi ad un giud.e diver=so da quello, a cui fu presentata la provocazione, dividen=do in tal guisa due cause strettam.e congiunte fra di loro, o che il provocante, costretto a rispondere innanzi al giud.e del provocato alle mancanze pretese riscontrarsi nei conti, verrebbe a perdere il diritto, che naturalm.e gli compete, di difendersi innanzi al Giud.e suo proprio. Avvertasi però che se il giud.e personale del provocante fosse incompeten=te per ragione di materia a conoscere della regolarità dei conti di cui si tratta, in allora la provocaz.e non po=trebbe più essergli presentata, ma dovrebbe prodursi al Giud.e competente per ragione di materia. Per questo motivo aggiunto un Aulico Decreto 17. Xbre 1791. ha §. 16

denso, che nelle controversie intorno al rendimento dei conti tutelari, il Giud.e competente è sempre il Giudizio Delegato Militare misto.

Noi dunque potremo stabilire la seguente regola generale. La provocazione va sempre proposta innanzi a quel Giud.e, al quale il provocato avrebbe dovuto presentare i propri reclami contro i conti già resi, se egli avesse volontariamente e senza alcuna provocazione presentati. Questa regola combina col §. 12. della Norma di Giurisdizione altra volta da noi riferita.

§. 156 157 Le domande di provocazione devono spiegarsi, giusta le norme stabilite dal Regolamento, avanti il Giud.e competente per la causa principale, che forma l'oggetto della provocazione. Il Giud.e in vista della petizione, assegna al provocato un termine commisurato alle circostanze per l'approvazione dei conti, e per la produzione delle mancanze; colui che ha reso i conti può fare istanza per la inrotulazione degli atti, ed il Giud.e deve dichiarare approvati i conti.

La Legge non contempla il caso, in cui il provocato voglia sostenere l'inattendibilità della provocazione, perchè pref. i conti in forza d'una speciale convenzione, devono essere resi, soltanto dopo un certo termine non ancora scaduto. Argomentando per analogia di quanto è
§. 64 66. disposto riguardo al processo, provocazione per diffamazione si potrebbe ritenere, che il provocato debba produrre la sua opposizione in via di risposta conservando il carattere di reo in confronto del provocante che ritiene quello di attore. La controversia dovrebbe in allora ultimarsi

al solito, e restando soccombente il provocato, il giud.e gli assegnerebbe di nuovo per la produzione delle mancanze, o per l'approvazione dei conti lo stesso termine già sin da principio stabilito per la provocazione. Argomentando invece da quanto è disposto riguardo alle eccezioni d'incompetenza, e della cosa giudicata, si potrebbe ritenere che il provocato debba sostenere e presentare la sua opposizione col mezzo di una istanza, e domandare che la provocazione venga restituita al provocante. Su questa istanza dovrebbe in allora il Giud.e ordinare un contraddittorio, e se essa viene rigettata fissare un nuovo termine commisurato alle circostanze per l'approvazione dei conti, o per la produzione delle mancanze.

L'argomento di analogia, che serve di fondamento al secondo degli indicati metodi di procedura, è meno stringente di quello, che serve di fondamento al primo; ma seguendo quello bisogna presentare una risposta non ordinata dal giud.e, il che sembra poco conforme ai principj del nostro Regolamento.

Qualora poi il provocato nel termine stabilito produca le mancanze, il processo provocatorio propriam.te detto è terminato, ed il provocato assume nella controversia il carattere di Attore. Le mancanze devono rilevarsi ciascuna separatam.te e sotto numeri progressivi, indicandone con esattezza il fondamento. Tutte le mancanze in quanto vengono a costituire altrettanti punti di controversia, devono necessariam.te inserirsi nella prima Scrittura, nè sarebbe lecito d'introdurne in seguito di nuove. §. 158 159

Sopra le mancanze, ossia primi rilievi che tengono luogo di petizione, si presentano gli schiarimenti, i quali tengono luogo di risposta; quindi i rilievi ulteriori, che tengono luogo di replica, e sopra questi gli schiarimenti finali, che tengono luogo di Duplica. I termini da prefiggersi dal Giud.e alla produzione di queste scritture sono i med.i stabiliti dalla legge per gli atti, cui tengono luogo.

Le cause di rendimento di conti si devono dunque trattare sempre in iscritto qualunque sia il valore delle partite controverse, ed ancorchè pendino presso un Giud.e di Campagna. Gli atti processuali inoltre, invece dei soliti nomi di petizione, risposta, replica e duplica, devono essere intitolati, mancanze o primi rilievi, schiarimenti, rilievi ulteriori, e schiarimenti finali.

Per la Contestazione degli atti, emanazione della sentenza, appellazione, revisione ed esecuzione si procede come in qualunque altra causa.

Avvertite soltanto che il Giud.e deve pronunziare sopra ciascuna mancanza in particolare, e dalla Sentenza devono inoltre apparire tutte le partite, in cui le Parti sono d'accordo fra loro, acciò non abbiano in seguito ad insorgere nuove difficoltà

Capitolo XI -

Della Prova in generale

fascicolo IX

Indice

Delle materie contenute nel presente Volume

1. Origine e necessità della procedura (1)
2. Capo I. Delle azioni (13)
3. Capo II. Delle eccezioni (37)
4. Capo III. Della giurisdizione (45)
5. Promulgazione del Regolam. giudiz. del Processo Civile (113)
6. Capo I. Del Processo Giudiziale in genere – (115)
7. Degli atti processuali (120)
8. Della Petizione (122)
9. Della Risposta – (127)
10. Della Replica (131)
11. Della Duplica (137)
12. Disposizioni comuni a tutti quattro gli atti processuali predetti /137/
13. Della maniera di narrare il fatto e di appoggiarlo alle prove /141/
14. Norme ulteriori da osservarsi nella stesa degli atti. /146/
15. Indicazioni da porsi al di fuori delle scritture. /147/
16. Capo II. Metodi diversi di procedura civile /153/
17. Del Processo Verbale – /152/
18. Protocollo da erigersi al momento del contradditorio. /157/
Regole da osservarsi per la sentenza contumaciale /161/
19. Capo III. Del Processo in iscritto. /166/
20. Dell' eccezione declinatoria del Foro – /170/
21. Dell' eccezione della cosa giudicata. /174/
22. Disposizioni che regolano la produzione della Replica e Duplica. 176
23. Della Conclusionale e Contraconclusionale /180/
24. Dell' esperimento di conciliazione – /183/

25. Regole per l'esperimento di conciliazione — |185|
26. Delle domande esentate e delle affatto escluse dall'obbligo dell'esperimento conciliatorio — |193
27. Modo di opporre l'eccezione dell'incompetenza del foro — |197
28. Capo IV. Della Denunzia della lite — |202|
29. Capo V. Della Riconvenzione |210|
30. Capo VI. Della facoltà e dell'obbligo di agire e di difendersi in giudizio — |215|
31. Regole da seguirsi riguardo alla incapacità delle Parti dopo accettate delle scritture. |217|
32. Capo VII. Del Processo provocatorio per diffamazione |220|
33. Regole da seguirsi nel Processo provocatorio per diffamazione |225
34. Capo VIII. Della provocazione in causa di una fabbrica da intraprendersi |229|
35. Capo IX. Del Processo Editale, ossia del concorso dei Creditori 232
36. Casi nei quali si apre il concorso. |237|
37. Operazioni da farsi dal giudice al momento che si apre il Concorso — |241|
38. Modo con cui si apre il concorso |244|
39. Parti essenziali costituenti l'Editto del Concorso |246|
40. Effetti del Concorso aperto. |249|
41. Liquidazione dello stato passivo dell'oberato. |256|
42. Regole intorno alla sentenza sulla liquidità delle pretese |263|
43. Classificazione dei creditori insinuati. |268|
44. Regole da seguirsi dal giudice nella classificazione |270|
45. Casi nei quali si può reclamare la classificazione |281

46. Della liquidazione dello stato attivo dell'oberato /292/
47. Modo di tenersi nella liquidaz.e dello stato attivo /295/ 300.
48. Dell'asta giud.le per la vendita di beni componenti la massa.
49. Regole da seguirsi per l'incanto /302/ 306.
50. Del riparto delle sostanze fra i creditori, e sul loro pagamento
51. Modo di tenersi nel fare il riparto /308/
52. Casi in cui il giudice può o deve tentare un componimento amichevole /312/
53. Modo con cui devono essere trattati i creditori forestieri /314/
54. Del Processo in causa di rendimento di conti – Capo X – /316/

Fine del Primo Volume –

38
88
290

88

[illegible]

[illegible] basta che [illegible] venuto a [illegible] sosti [illegible] manifestazione, bisogna: [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] da sopra le persone a cui [illegible] le presunzioni [illegible] essere [illegible] sottoporre al Giud.e del Concorso la mia sostanza § 9

Gl'interessati nel Concorso potranno domandare [illegible] la mia deposizione [illegible] fosse [illegible] [illegible] degli effetti [illegible]

... di l'asgio ne f[illegible]ero ... ol[illegible] interie sa[illegible] ... diritto di erigere la dichiarazione di questi Agenti sotto il

olo di giuramento di manifestazione.

Ambedue questi giuramenti [illegible]

[illegible] al

[illegible] la [illegible] del [illegible]

[illegible]

[illegible]

Capitolo XXII°

— Regole comuni a tutti i giuramenti in genere —

Stabilite le regole generali proprie di ogni specie di [illegible] che sono proprie di tutti

§. 148 [illegible]

col proprio giuramento, deve prestarlo entro 3 giorni dacchè la Sentenza è passata in giudicato, cioè prima che [illegible]

[illegible]

[illegible] gli è stata intimata altrimenti [illegible] è perduta.

[illegible]

§. 7. ~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

[illegible] assolute, non [illegible] si applica al giura[illegible] deferito mentre se [illegible] venne il quanto di prestarlo [illegible] stabilito [illegible] presentare [illegible] a ciò [illegible] la ~~[illegible]~~ zione della prova [illegible], ma il giuramento si riguarda invece come tacitamente riferito alla parte contraria.

2do Che sebbene le parole della legge sembrino au-
torizzare a conchiudere che dato al quale è rimesso il
giuramento debba effettivamente prestarlo [illegible]
[illegible] doversi tenere. [illegible]
che esprima della [illegible]
[illegible] onde fissi il giorno per la presta-
zione del giuramento e nel giorno prefisso comparisca
a prestarlo. [illegible] si contolse la difinizione [illegible] par-
lano [illegible] contrario [illegible] si ri-
putrebbe [illegible] il Giudice destinando [illegible] presta-
zione del giuramento [illegible] alla cadenza
del termine, [illegible]
[illegible]

[illegible] obbligo
del giuramento [illegible] la
parte contraria diviene fa la remissione, ma acciò la remis-
sione [illegible] valida bisogna che sia fatta da una persona che
abbia diritto di [illegible] della cosa contro-
versa: quindi il Fisco, il Tutore, il Curatore, il Procuratore
[illegible]
[illegible] di donare, la cosa controversa, non possono
validamente [illegible] il giuramento alla parte contraria.
Il giuramento rimesso da chi ne ha diritto produce gli stessi
effetti del giuramento prestato.

Il Giudice riceve il giuramento anche senza citare la §. 292
parte contraria quando questa sia [illegible] luogo
del [illegible]
[illegible]
altra volta che di termini di una Risoluzione Sovrana

[illegible] tre [illegible] 8[illegible] ma [illegible] anche [illegible] il giuramento
senza citare la parte contro [illegible]
[illegible] ta un forte rimprovero, ma il giuramento prestato
conserva il vigore legale.

§ [illegible] [illegible]
[illegible] solennità e formalità diverse da quelle sopra in-di-
[illegible] della [illegible]. [illegible]
giudiziale non può mai prestarsi validamente col mez-
zo [illegible]
[illegible]
[illegible]

§ [illegible] [illegible] tali cautele,
se fosse [illegible] il giuramento
[illegible] la [illegible]
[illegible] personale del giurante, doveva procurare [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

§ [illegible] [illegible], e [illegible]
[illegible] a prestare il giuramento [illegible] grave spesa
ed incomodo, deve entro il termine prefinito fare istan-
[illegible] del suo procuratore per impetrare una let-
tera requisitoriale al Giud.e del luogo in cui [illegible]
[illegible] il giuramento secondo le
[illegible]
[illegible] in uarità della parte
[illegible] personalmente [illegible] il giuramento,

o di sostituire a tal fine un'altra persona. Se ciò però non avviene si riceve il giuramento anche in assenza di essa parte, e di ciò si fa menzione nella risposta alla requisitoria. 290

Qualora non sia possibile di fare mediante requisitoria ricevere il giuramento, basta che quella [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] po che dura l'impedimento, la forza di un giuramento formalmente deposto, e la parte cui spetta entra con ciò al possesso delle ragioni che le competono in vigore della sentenza, solo [illegible] di domandare una cauzione secondo la natura delle circostanze per quel tempo [illegible] parte che fosse tolto [illegible] impedimento [illegible] prestasse [illegible].

Da quelli che per causa di malattia o di vecchiaia non possono comparire [illegible] per prestare il giuramento si deve [illegible] nella loro abitazione per mezzo [illegible] uno o di due Delegati. § 293

Se prima della prestazione del giuramento una parte scopre nuovi mezzi di prova, ed è in grado di mostrare [illegible] [illegible] le accorda la facoltà di domandare che la parte contraria [illegible] giuramento [illegible] go invece alla deduzione della nuova prova o riprova.

Nel caso supposto la parte che vuol far uso dei nuovi mezzi di prova, presenta la sua istanza o prima del

[illegible] stesso. [illegible] queste [illegible]
[illegible]
[illegible] che [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] deve [illegible]
[illegible]
[illegible] del fatto [illegible]
[illegible] deve [illegible]
[illegible]
[illegible] da evasione a termini di legge; ed insorgendo
[illegible] metodi soliti,
[illegible]
Queste dichiarazioni ci vengono [illegible] da [illegible] Decreto 31 8bre 1788. [illegible] però che [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Dopo la prestazione effettiva del giuramento l'altra parte non può essere ammessa alla produzione di nuovi mezzi di [illegible] innanzi al Giud.^e Civile, e non le resta altro rimedio che quello di [illegible] lo spergiuro al Giud.^e Crimin.^e; come vedremo al §. 299 et seq.

La legge suppone anche il caso, che colui, il quale offerse [illegible] e decide che si abbia per deposto il giuramento med.^o, se la morte avvenga prima o dopo la Sentenza quando si verifichino i seguenti estremi; 1.º che il defunto abbia accettato il giuramento giudizialmente; e 2.º Che non ne abbia ritardata la prestazione coll'interporre l'appello od in altro modo —

A termini degli Aulici Decreti 15. Luglio 1784 = 26 Aprile 1792 = 5. Marzo 1795. l'offerta si reputa giudiziale,

1° – Quando la parte si è esibita al giuramento o personalmente o col mezzo di procuratore in una giornata di sessione tenuta dal Giud.e, e che questa offerta siasi ricevuta a protocollo –

2do – Quando la parte ha di proprio pugno firmata l'istanza con cui offre il giuramento

3° – Quando l'Avvocato o Patrocinatore è munito d'una specie di fatto, sottoscritto di proprio pugno dalla parte, da cui consti che la parte stessa lo autorizzò espressam.e ad esibire il giuramento in questione.

La stessa presunzione che ritiene come deposto il giuramento in caso di morte di chi deve prestarlo, è applicabile anche ai testimonj, quando però in esso si verifichino tutti i casi seguenti:

1° Che il testimonio o verbalm.e in una sessione giudiziale, o mediante [illegible] scritta siasi giudizialm.e offerto a confermare con giuramento la sua attestazione. La clausola inserita dal testimonio nel certificato che rilascia; di essere pronto a giurare il contenuto, non basta: così l'Aulico Decr.to 15. Gennajo 178[illegible]

2do Che la parte contraria abbia aderito alla giurata conferma, [illegible] al diritto di produrre gli interrogatorj –

3° Che siasi proferita in seguito la Sentenza per la giurata conferma.

4° Che la morte abbia impedito al testimonio di prestare [illegible] senza che sia avvenuto alcun ritardo per parte di quello, a di cui vantaggio avrebbe dovuto servire –

§ 199. Prestato il giuramento da una delle parti in modo legale;
la Parte contraria non ha più alcun mezzo di rivocare in dub=
bio innanzi al Giud.e Civ.e la verità del fatto giurato. Ora se
però credesse di poter provare che l'avversario ha deposto un
falso giuramento, deve consegnare tutte le [illegible]
Criminale, che procederà in seguito all'Inquisizione ex
officio a norma delle circostanze. Il Giud.e Civ.e non può mai
entrare nell'esame della verità o falsità del fatto giura=
to, perchè giusta il § 178. del Cod.e penale, colui che in causa
propria si offre in giudizio a prestare un falso giuramento,
ed effettivamente lo presta, si rende colpevole del delitto di
truffa, anzi commette la più grave delle truffe possibili, e
dietro il disposto del successivo § 183. oltre alla pena ordina=
ria del Carcere duro da 6 mesi a 5 anni, deve essere esposto
anche alla berlina e [illegible] col falso giuramento ha
cagionato un danno assai rilevante, deve essere punito
col Carcere duro sino a 20 anni, ed anche perpetuo secon=
do le circostanze. Quindi la parte soccombente nel giudizio
Civile ha solo il diritto di denunziare lo spergiuro al Giud.e
Crimin.e come avrebbe diritto di denunziare un altro delitto
qualunque; ed il Giud.e Crimin.e deve intraprendere ex officio
l'inquisizione contro il colpevole [illegible] dalle pro=
ve somministrate dal denunziante, od in altro modo rac=
colte, risultano indizj legali bastanti a fondare l'impu=
§ 200 tazione, siccome poi nella nostra Legisl.e è regola generale,
che il delinquente debba sempre risarcire tutti i danni re=
cati col suo delitto; così ne viene che l'accusato convinto, o
confesso di falso giuramento, è tenuto non solo a risarcire
i danni e le spese dell'avversario, ma anche a restituire tutto
ciò che ha conseguito mediante il giuramento

[illegible] guardo alla parte condannata come § 302
colpevole di spergiuro ricevono la loro applicazione non
solo nel caso in cui abbia prestato un falso giuramento, ma
anche quando abbia indotto uno o più testimonj a prestarlo.
[illegible] stato [illegible] del codice [illegible]
[illegible] testimonianza [illegible] + si rende colpevole di truffa, e la parte che indusse il delinquente a questa azione deve § 30 senza dubbio essere considerata [illegible]
di presentare la sua denunzia al [illegible], e se dietro
l'inquisizione da intraprendersi ex officio a termini di legge,
la complicità risulta legalmente provata, tanto il falso
testimonio, quanto la parte a cui favore depose, non
solo devono essere condannati a subire la pena meritata
ma anche essere [illegible] a prestare una piena indennizza=
zione. Che se dall'inquisizione criminale [illegible]
provato, che i testimonj deposero un falso giuramento, ma
non [illegible] del pari provata la complicità della parte, a di
cui vantaggio deposero, bisogna in allora esaminare se i
testimonj siano stati condannati perchè confessi del loro
delitto, o perchè convinti. Quando la prova legale della reità
dei testimonj risulta dalla loro confessione [illegible] com=
plice che vinse la causa [illegible]. [illegible] non è tenuta di
a restituire nè a risarcire cosa alcuna, salvo alla parte soccom=
bente [illegible]
[illegible] Questa disposizione è fon= § 165
data sul principio che la confessione [illegible]
tanto contro il confesso, e non in sua contro [illegible]

Quando invece la prova legale della reità dei testimonj
risulta dai mezzi di convinzione [illegible] enale
[illegible] del falso giuramento [illegible]

La parte dunque con[tro] cui ebbe luogo la [illegible] testimonianza [illegible]

[illegible] confronto dei testimonj stessi, [illegible] confronto d'[illegible] [illegible] tra persona e le loro [illegible] [illegible] [illegible] credibilità [illegible]

[illegible] escludendo e riguardando quindi come di nessun [illegible] le deposizioni dei testimonj convinti di spergiu= [illegible]

1.° [illegible] [illegible] [illegible] letto, a cui le deposizioni med.e erano relative.
2.° [illegible] le restituzione prova semipiena più che semipiena
3.° [illegible] le restituzione [illegible] che [illegible] [illegible]

[illegible] caso la [illegible] [illegible] è [illegible] a resti= tuire cosa alcuna alla parte soccombente.
Nel 2.do caso si deve procedere nel modo prescritto pel giuramen= [illegible]

Nel 3.zo caso la parte deve restituire ciò che conseguì me= [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tenuto a [illegible] [illegible] [illegible] di danni, poichè non essendo provata la sua complicità, non si può dire che abbia contribuito [illegible] [illegible] condizione [illegible]

Capitolo XXIII.°

[illegible] irrotulazione degli atti e Sentenza.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] materia delle prove, passa il Legisl.re nel Cap. 23.° a parlare dell'irrotu= lazione, ossia [illegible] degli atti a Sentenza.

L'irrotulazione o [illegible] degli atti è la [illegible] [illegible] [illegible] delle Scritture ed Allegati, che furono loro prodotti [illegible] nel corso della controversia.

L'inrotulazione non può eseguirsi che in forza di un Decreto del Giud.e che la ordina ex officio o dietro [illegible] causa, o dietro istanza di una delle parti. Quando la procedura è condotta regolarmente al suo termine in guisa, che vennero presentate in giudizio tutte le Scritture in causa, il Giud.e ordi= na la [illegible] del [illegible] contraria per l'ispezione, e nel Decreto med.o senza bisogno di apposita i= stanza, fissa il giorno per la inrotulazione degli atti

Per conoscere [illegible] l'ultima Scrittura in ca[illegible] il Giud.e deve aver presenti le disposizioni del Reg.to [illegible] o l'ultima Scrittura è la Duplica [illegible] introdotte novità attendibili, l'ultima Scrittura è la Controcon chiusionale; che se fosse stata ammessa ed ultimata una prova testimoniale, o una perizia ordinata [illegible], l'ultima Scrittura per la seconda [illegible] [illegible]

una delle parti non presenta in tempo debito la sua Scrittura in causa, la parte contraria può fare istanza pe[illegible] zione degli atti. Finchè una delle part[illegible] [illegible] presentare la Scrittura in causa anche dopo trascorso il termine prefisso; ma scorso il giorno in cui fu prodotta l'istanza [illegible]

che nel giorno stesso una delle part[illegible] [illegible] sa, è quest'ultima [illegible] che deve essere ammessa, e si fa luogo alla procedura ulteriore. Da qui [illegible] [illegible]

provvisoria [illegible]

[illegible] dalla [illegible]

[illegible] nuovo [illegible]

[illegible] debito [illegible]

[illegible] ciò [illegible] certo certo

[illegible] ragione [illegible]

24 [illegible] Del [illegible]

[illegible]

§ 30
30 bis [illegible]

[illegible] doveva essere [illegible]

[illegible] Decreto del [illegible]

[illegible] alla [illegible]

[illegible]

[illegible] volta [illegible]

[illegible]ificazione [illegible]

[illegible]

[illegible] questa persona è [illegible]

re, e nelle Preture è Pretore [illegible]

devono essere assistiti [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] recat [illegible]

e la Duplica del reo coi relativi allegat[illegible]

si osserva riguardo alla conclusionale e contro[illegible]

[illegible] nonchè riguardo ad ogni altra Scrittura. Questa

disposizione che sembra contr[illegible] ter[illegible]

[illegible] dopo [illegible]

[illegible] nelle voci [illegible]

[illegible] e intimato alla parte contrar[illegible]

[illegible] a recarsi un qualche danno, e non dia origine a con-
troversie incidentali che imbarazzino e ritardino il corso del-
[illegible] usa processuale.

Nessuna delle parti è tenuta a permettere che si conse-
gnino al momento dell'inrotulazione, altri atti ed allegati
fuori di quelli che le furono regolarmente intimati: Esse
[illegible] gli [illegible] diritto [illegible] e [illegible] tali, e
non un dovere, sta in loro arbitrio il farne o non farne u-
so. il Giud.e quindi non può rigettare un Documento ad
officio [illegible] la parte contro [illegible] presentato [illegible] espres
[illegible] o tacita [illegible] ammessa [illegible] validità.
Questa dichiarazione ci venne somministrata dall'Aulico
[illegible] rescritto [illegible] accorda alle
[illegible] di mettere gli allegati [illegible]
ed anche in copia semplice; così nè l'una nè l'altra di
esse non può mai essere costretta a presentare nell'inro-
tulazione gli Originali. Vanno eccettuati però, e devono
di [illegible] originali [illegible]
cui furono rilevati dei vizj visibili al momento dell'ispe-
zione giudiziale altrimenti il Giud.e nella decisione della
controversia riterrebbe sussistenti i vizj stessi, come vedrem-
mo quando si è parlato [illegible] di
scritt[illegible]

[illegible] che l'ora de [illegible]

gione e [illegible]

[illegible] che [illegible] iato [illegible]

[illegible]

[illegible] rotte [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] interesse dei [illegible]
non le potrebbero [illegible] in [illegible]
[illegible] in danno dei loro clienti.

[illegible]

[illegible] Della [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] tato [illegible]

[illegible]

[illegible] mot[illegible] [illegible]

[illegible]

fatta la corrispondente annotazione al protocollo delle inrotulazioni, che deve tenersi dal segretario, al quale il Presidente assegnò questa incombenza. È chiaro, che ...

... abita in persona, tutte le operazioni sopraindicate do... eseguirsi dal Curiale destinato all'inrotulazione ne... In questo caso il Curiale destinato all'inrotulazione ... obbligato di rimettere subito gli atti, inrotulati, al ...

Nei processi verbali non ha luogo un'inrotulazione propriamente detta, perchè le ragioni esposte verbalmente dalle parti al momento del contraddittorio sono già ... del momento del contraddittorio ...

... della qualità e data del documento ... lo ha dimostrato questo

... sentenza,

... giorni computato

... che in iscritto: o dal giorno in cui fu ... il

[illegible]

[illegible]

...strument ... che ...

...

...te intorno alle spese giudiziali, o ... l'abbonamento alle parti inj giustie solo nelle ...
...te fra le parti, ed aggiudicandone, tolte se ali e ammessa la ...; soslocuto.
prova ordinaria per testimonj, si deve defe...
...ra le spese ... di ... istanza ... alla sentenza
...to da ... ricono...

... senza in altro luogo deve essere firmata dal Pre...
...sidente o Vice Presidente, e da un Segretario, se è pronunciata
da un tribunale Collegiale, o dal Pretore o dal ...
e pronunciata da una Pret...

Che le Sentenze di qualsivoglia ... o ... de...
... ...
o sempre avere la stessa forma, e ritenere solo la denominaz...
generale di Sent...

La Sentenza nè si legge in giudizio nè si pubblica, ma il § ...
Giud.^e deve intimarla alle parti facendola rimettere nelle loro
proprie mani, od in quelle del loro rispettivo patrocinatore. La
Sentenza deve quindi essere sempre intimata alle Parti od
ai loro Patrocinatori in persona, e si deve cercare che l'intima-
zione sia fatta ad ambe le Parti nello stesso giorno. Quando ciò
non possa aver luogo perchè le persone sono troppo distanti

... ltra, l'intimazione deve essere fatta nel ... ...
... ..., e sempre prima alla parte soccombente con
la Sovrana Risoluzione 14 Giugno 1784.

Nelle Sentenze non si deve mai fare ... § ...
...te determinarono il ... a giudicare ... ...strimenti; ma ... 318
...ra le sentenze, contro alle quali è permesso d'inte...
...zione, si devono comunicare alle parti i motivi stessi, ...

[illegible]

alla materia [illegible] il fine [illegible]

iorre divisio [illegible] quando
[illegible] tà e [illegible] prefazione
[illegible] è la [illegible] ella, e [illegible]
[illegible] è la ca[illegible]

Perchè [illegible] alle da [illegible]
ste, si osservi [illegible] riola [illegible]
delle regole [illegible] di determina il
[illegible] e, ponendo, [illegible]
rate delle [illegible] in decisione [illegible]
traria, di [illegible] intenze [illegible]
piate da un [illegible] deria, la [illegible]
tenze [illegible] tare in giud[illegible]
da se; le [illegible] a domanda [illegible]
la parte, e le a[illegible] delle [illegible]
Una sentenza [illegible] [illegible]
le formalità [illegible] condanna [illegible]
una parte [illegible] lascio di una
cosa, et a [illegible] di pagare, o di
lasciare, è [illegible] tenza [illegible]

Chiam[illegible] sentenza anche [illegible]
materiale, [illegible] il [illegible] merito, [illegible]
guardi le [illegible] ioni [illegible] giunde, [illegible]
condizioni [illegible] le rigu[illegible] [illegible]
l'appellazi[illegible] [illegible] [illegible]
li [illegible] [illegible] controversia, [illegible]
caso [illegible] scritt[illegible] [illegible]
sostanz[illegible] [illegible] le ne [illegible]
Questo [illegible] dunque [illegible]
mente [illegible] dele[illegible]
è lecito [illegible] are

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Luglio

[illegible] che [illegible]

[illegible]

[illegible] tare [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] meritò [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] en [illegible] di [illegible]

[illegible] pronunzia [illegible]

[illegible]

[illegible] deter [illegible]

[illegible] sia [illegible]

[illegible]

[illegible] quello

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] del [illegible]

[illegible] breve [illegible]

[illegible] conoscono

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

rivendicazioni

[illegible]

[illegible] la revisione non si può concedere *ordinario* quando la Senza di I istanza fu confermata dal giud. d'Appello. Da qui ne [illegible] *stessa* sentenza [illegible] parte [illegible] [illegible] la seconda sentenza è differente dalla prima.

[illegible] pendenza degli atti di Revisione non può il vincitore in Appello chiedere quelle provvidenze interinali, che può [illegible] in pendenza degli atti di appello. Tuttavia le provvidenze interinali che fossero state date in pendenza del giudizio d'Appello, devono restare ferme senza mutazione anche in pendenza del giudizio di revisione, ma se la parte che ha chiesto la prima volta l'appello, e vinta in [illegible] istanza riportata una sentenza favorevole nel giudizio di revisione, la parte contraria è obbligata a [illegible] all'esecuzione già prescritta. [illegible] non potrà mai, in pendenza del giudizio revisorio, chiedere nè il deposito degli effetti, nè la cauzione per il loro valore. Interposta la revisione, i due giudizj contraddittorj si distruggono a vicenda, [illegible] mettono la controversia nello stato in cui si trovava in pendenza degli atti di I istanza. All'incontro se, essendo stata [illegible] il deposito degli effetti, o la cauzione per il loro valore; queste [illegible] anche in pendenza del giudizio [illegible] confermando la sentenza di I istanza, [illegible] la domanda. Ma se la Senza [illegible] quella d'Appello, io devo [illegible] del deposito o della cauzione [illegible]

Della querela di nullità

... a pieno il metodo, ... dell'appellazione e revisione, resta ora a vedersi quali siano le regole d'applicarsi all'altro mezzo ordinario, con cui si può reclamare contro una sentenza ... alla querela di nullità ossia ... di nullità

Se una parte crede di ... querela di nullità contro una Sentenza, deve credere e poter mostrare ... contiene una nullità manifesta - Avvertasi ... il rimedio della querela di nullità è più ampio di quello ... appellazione e revisione, in quanto vi sono delle sentenze ... contro le quali non si può ricorrere in appello ... delle Sentenze d'Appello contro le quali non si può ricorrere in revisione: ma la querela di nullità può essere proposta contro qualunque Sentenza indistintamente. §.332 §.319 330

La querela di nullità si deve proporre presso il Giud. Inferiore entro il termine già stabilito riguardo all'insinuazione d'appello, e così riguardo alla produzione dei gravami, e della relativa risposta si osserva il prescritto pel caso di appellazione. Qualora sia aperta anche la via all'appellazione ed alla revisione, la ... di nullità deve altresì ricorrere al ... revisione, e produrre nel tempo stesso i gravami ... suscettibile d'essere impugnata col mezzo dell'appellazione e revisione. La parte in questa ipotesi non deve contentarsi di proporre la sola querela di ... avendo lasciato trascorrere il termine ... §.333

[illegible]

querela [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nullità, [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] Superiore [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] deve cassare la sentenza del
Giud.ce Inferiore, ed ordinare con Decreto un nuovo e regolare
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] della
[illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Giud.e Inferiore, il Giud.e Superiore deve ingiungergli
[illegible] [illegible] del [illegible] o [illegible] da [illegible] dal
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] e sotto pena [illegible] [illegible] altra superiore,
[illegible] avuta una tale [illegible] in ordine alla mediante il Giud.e
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] che la [illegible] non può mai essere condannato al rifacimento delle spese e del danno verso le parti;
ma che deve invece essere condannato se per sua colpa ma[illegible] [illegible] la [illegible] è [illegible] [illegible]. Due ragioni giustificano tale differenza.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], può talvolta [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] causa in quanto al merito, anzi talvolta ancora

Dopo ultimata la controversia, [illegible] dubbioso quale fra le varie Sentenze sia la più conforme alla giustizia. Nel incontro [illegible] Giud^e qualunque è in obbligo di conservare le regole essenziali della procedura, e se le violò per colpa manifesta, gli è stato tolto [illegible] a qualunque giustificazione.

2do La Sentenza ingiusta del Giud^e inferiore o non reca danno alcuno, o tutto al più un danno leggero alla parte, dal momento che il Giud^e Superiore l'emenda. La Sentenza nulla invece può venire [illegible] atti [illegible], obbligando [illegible] la causa. Il Giud^e Superiore deve procedere nel modo indicato anche quando la parte non interpose la querela di nullità e la nullità stessa venne avvertita [illegible] ex officio [illegible] di revisione. § [illegible]

Né mancanze però che non [illegible] la sostanza della [illegible] né della procedura, per cui non ostante le medesime si può con fondamento proferire in sentenza nella causa principale, non possono servire [illegible] a [illegible] nullità. Nondimeno il Giud^e Superiore nell'ultimazione [illegible] tare i rilievi sulle mancanze commesse dal Giud^e di 1ª istanza, ed unirli all'accompagnatoria degli atti nel caso che venisse portata la causa al giudizio di revisione.

[illegible] debba procedere il Giud^e Superiore quando si [illegible] nullità nel giudizio d'appello o di revisione [illegible] quella proposta dalla parte, ma se all'incontro il gravame di nullità risulta insussistente, il Giud^e Superiore rigetta la querela di nullità, e condanna il querelante [illegible] pena ~~[illegible]~~ proporzionata qualora apparisca che essi l'abbia proposta temerariamente. § [illegible]

[illegible]

per ciò che [illegible] di speriare [illegible]

[illegible]

eclamare

[illegible]

Il reclamo contro un Decreto non sospende il corso degli ... fin a che se ne sia proferita la sentenza; ... la parte ottie= e dal Giud.de Superiore un Decreto comprovante il ricorso a lui presentato, oppure se essa dimostra in altro modo d'aver in= terposto regolarmente il ~~Reclamo~~, il Giud. inferiore sospende di pronunciare la decisione della Sentenza §. 33..

Il Giud.e Superiore ha la facoltà di citare, se lo crede ..., il Giud.e inferiore a dire le sue occorrenze d'Ufficio, cioè ad esporre tutto ciò che si credesse opportuno di addurre ... Decreto, ... §. 33..

..., dietro istanza della parte reclamante devono a questa es= ... rilasciate in ...

... Superiore esamina ex officio l'affare di divers= te il ricorso, e dà al più presto che può la relativa decisione. Se il Giud.e Superiore conferma il Decreto del Giud. inferiore non vi è luogo ad ulteriore reclamo. Se all'incontro il Giud.e Superiore ... emenda il Decre= to, ... la irregolarità del Decreto ne pro= ceda da colpa manifesta del Giud.e inferiore, lo condanna alla rifusione del danno cagionato alle parti e delle spese, nella stessa maniera come se si trattasse di una Sentenza dichiara= ta ... libero per tanto alla parte contraria, come al Giud.e inferiore, in quanto si riputassero gravati dal Decreto d'ap= pello ... §. 343 §. 344 345

... abbia dichiarata nulla la Sentenza di I.a istanza §. ...

... importanti differenze. Difatti

1.° — L'insinuazione d'... deve essere prodotta al Giud.e stesso, che pronunciò la sentenza appellata

il ricorso contro un Decreto si presenta invece direttamente al Giud. Superiore.

2° L'insinuazione d'Appello contro una Sentenza deve
§. 319 essere presentata entro 14 giorni al Giud. stesso: il ricorso
340 contro un decreto si presenta invece direttamente al Giud. Superiore.

3° L'insinuazione d'Appello ed i gravami quando siano
§. 324 ammessi devono intimarsi alla parte avversaria per la
342. risposta: il ricorso contro un Decreto non si comunica in alcun modo alla parte avversaria, ed il Giud. l'esamina ex officio.

4° Nell'emendare una Sentenza il Giud. Superiore non
§. 335 può condannare il Giud. Inferiore a verun risarcimento
ivi verso le parti, purchè non si tratti di Sentenza cassata come nulla: nell'emendare un Decreto il Giud. Superiore invece deve sempre ordinare questo risarcimento quando risulti che l'irregolarità sia proceduta da colpa manifesta del Giud. Inferiore.

Capitolo XXXVI
Dei Componimenti amichevoli

Noi abbiamo veduto finora come [illegible] debba essere la decisione di una controversia pronunciata dalla Autorità a ciò destinata dal Supremo Imperante [illegible] mezzo col quale le parti possono terminare [illegible] [illegible] altri due, che formano il soggetto dei §§. 126. e 127. del Regol.to cioè i componimenti amichevoli e [illegible].

I componimenti amichevoli, ossiano le transazioni, dietro la definizione che ne dà il Codice Civile al §. 1380 = sono contratti di novazione mediante i quali si [illegible] diritti litigiosi o dubbj per modo che ciascuna delle parti si obbliga verso l'altra a dare, a fare od a tralasciare qualche [illegible] che [illegible]

delle persone che hanno la facoltà di transigere dei diritti; sui
[illegible] transigere, e dai principj che regolano la transazione,
[illegible] tutto [illegible] [illegible]
[illegible] non si [illegible] convenzione [illegible] se non in [illegible]
to hanno o [illegible] relazione con un processo già incominciato.

[illegible] libero a ciascuna delle parti di proporre una transa=
zione, ossia componimento amichevole tanto in giudizio, come
fuori di giudizio. Le trattative stragiudiziali d'accomoda=
menti però, qualora non occorra la previa dichiarazione in
iscritto presentata da ambe le parti, non possono sospendere
il [illegible] principio [illegible] ed
avere il suo libero corso. Quindi se una delle parti adducendo
[illegible] trattative [illegible] accomodamento [illegible]
[illegible] del [illegible] alla produzione d'una
[illegible] contraddittoriale, od al termine stabilito alla pro=
duzione d'una Scrittura, il Giudice deve [illegible] rigettare
l'istanza. All'incontro se ambedue le parti dichiarano con=
cordemente ed in iscritto, che sono in trattato di convenirsi
amichevolmente, e domandano la sospensione della causa, il
Giudice deve astenersi [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
la [illegible] tenga in questione; ma nel primo caso egli deve con
Decreto rimettere le parti supplicanti alla Sentenza già spedita.
[illegible] però che il Senato Lomb.-Veneto di concerto coll'Aulica
Camera Generale dichiarò con Aul. Decr. 5 7bre 1818 che l'ono=
rario della Sentenza deve pagarsi ogniqualvolta il ricorso di
sospensione si presenti dopo [illegible] la

e tosto [illegible]

[illegible]

calcolato e taluno potrebbe anche sostenere che questa massima debba anch[illegible]

perentorj – Si potrebbe però addurre forti argomenti an[illegible] in favore dell'opinione contraria. [illegible] [illegible] tenuto di aver conchiuso un componimento

[illegible] stragiudiziale col [illegible] dietro la prescrizione del [illegible] [illegible] 30 9bre 1789 [illegible] terminata la causa. Il Giud.e dovrà fare lo stesso a maggior ragione allorchè la par[illegible] [illegible] del seguito amichevole componimento stragiu[illegible] [illegible]

La trattativa amichevole [illegible] fin[illegible] finchè [illegible] e proferita ~~[illegible]~~ la Sentenza di I istanza.

D. 316 – 1° [illegible] che [illegible] da [illegible] delle parti.
2° [illegible] [illegible] anche senza incarico delle parti –

Se la controversia è a processo scritto, il Giud.e sopra istanza [illegible] [illegible] una per la trattativa di accomodamento una giudiziale com[illegible] [illegible] [illegible] per non moltiplicare gli atti che la trattativa di [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

subito [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

... si compromesso la persona o le persone destinate dalle [parti] a deciderla si chiamano arbit[r]i e la decisione di questi [illegible] tale [illegible] tale, [illegible] le disp[osizioni] sull'arbitramento giudiziale come terza ed [ultima maniera di prevenire] o di ultimare le liti, formano il soggetto del capo 27°.

[illegible] lo considerato in relazione alle parti interessate, [illegible] ha analogia colla transazione, e ne presenta in certo modo il carattere in quanto le parti si dichiarano di essere contente almeno di elegger persone ad ultimare la controversia nel [illegible] il compromesso stabilito dal giudizio arbitramentale.

[illegible] non devono confondersi dal prendere in senso troppo ampio [illegible]

[illegible] che per loro natura non ammettono [transazione], come quella in cui si tratta dello stato e della [illegible]

[illegible]

non sono autorizzati a transigere come i tutori, i curatori, il §. 233

[illegible] Procuratori non muniti di speciale mandato, non possono 1009

[illegible]

[illegible] detto §. [illegible]

nessuna persona non [illegible]

ora e indispensabile, che sia fatto [illegible]

[illegible]bale ed in cui non sia stato [illegible]

scritto o pubblico o privato [illegible]

e ancor [illegible] presente [illegible] per la validità

delle [illegible] in qu[illegible]

L'arbitro nominato dalle parti nel compromesso può [illegible]

[illegible]

in maniera [illegible] sentenza, può impedire loro

anche di convenire nell'elezione del terzo arbitro

Dietro l'espressa dichiarazione contenuta nell'Real. Dec.to 15 Gennaro 1767. le Parti sono anche autorizzate a scegliere due arbitri [illegible] non avvi dubbio che conservano la facoltà di reclamare a questo ultimo contro la Sentenza promunciata dal primo.

Acciocchè il compromesso ottenga il suo effetto [illegible] che gli arbitri mettino l'incarico loro affidato. Se gli arbitri, od anche uno di essi soltanto non può o non vuole assumere questo Uffizio, il compromesso perde intieramente la sua efficacia [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Siccome [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] della arbitramento [illegible] [illegible] hanno [illegible]

[illegible] dall'arbitramento [illegible]

[illegible] alle parti la tendenza arbitramentale; [illegible] ascoltata. In questo secondo [illegible]

arbitramento [illegible] la [illegible] a [illegible] il giu= [illegible]

[illegible] ordinario.

[illegible] giacchè egli deve [illegible] presentare [illegible] a petizione [illegible] contraria a [illegible] per conseguenza si è [illegible] tato. [illegible]

[illegible] nel compromesso [illegible] contro [illegible] che [illegible] seguito [illegible] Portiamo che [illegible] contraria alla legis= [illegible] ne presente; quindi se venisse in [illegible] il patto = che il rifiuto di eseguire l'arbitramento farebbe in= [illegible] la parte da cui procede il rifiuto, nella pena pattuita= [illegible] dell'esito della contro= [illegible] introdotta innanzi al Giud.^e ordinario.

L'obbligazione importa alle parti di stare all'arbitra= [illegible] alla facoltà di reclamare [illegible] la [illegible] e tale sia vali= da; e non è valida se l'arbitro non l'ha pronunciata in conformità del Compromesso, unico fondamento di sua [illegible] 2. in quanto l'arbitro non avrà eccedúti i limiti

delle facoltà ricevute, ò l'arbitro pria che pronunciasse

scaduto sopra il termine fissato dalle parti, o [illegible]

le parti non attribuivano alla decisione, o che eccedesse i limiti

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] si intende [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] le forme essenziali della procedura convenzionale stabilita dalle parti. In ambedue le ipotesi l'arbitramento non è valido.

Se la controversia se abbia il Giud. arbitramentale eccedu= to o no i limiti della facoltà impartitagli, deve prodursi innanzi il Giud. ordinario di 1ª istanza entro 14 giorni dall'intimazione dello [illegible] entale, altrimenti il silenzio delle parti si con= sidera come una tacita adesione all'arbitramento, che toglie in seguito la facoltà d'impugnarlo. §. 354.

Se la petizione colla quale una delle parti domanda la nul- lità dell'arbitramento [illegible] è rigettata perchè insussistente, tutto è finito; se all'incontro il Giud. ordinario pronunzia la nullità del giudizio arbitramentale od in tutto od in parte, si applicano allora le stesse regole già indicate riguardo al caso in cui le parti non rinunzia= rono espressamente alla facoltà di reclamare contro l'arbitramento. §. 35[illegible]

La parte dunque che si crede lesa in conseguenza del giudizio arbi= trale [illegible] da quello in cui è passata in giudicato la sentenza di nullità, intro= durre la causa avanti il Giud. ordinario, e condurla a fine senza riguardo agli atti ed all'arbitramento. Spirato questo termine essa perde il diritto di essere ascoltata, ed il giudizio arbitramentale

[illegible] efficacia benchè il Giud.e ordinario l'abbia dichiarato [illegible] alcun articolo, od anche nella sua totalità.

[illegible] tai principj sembrano applicabili per analogia [illegible] [illegible] una delle parti, non ostante il patto espresso di [illegible] sentenza arbitramentale, voglia valersi del [illegible] [illegible] di reclamare accusando l'arbitro di [illegible] [illegible] da astarsi [illegible] alle pubbliche Autorità in [illegible] niente di particolare [illegible] [illegible] questa specie [illegible] reclamo al Trib.e Superiore, [illegible] al Giud.e ordinario di pr.a [illegible] sentenza di Istanza, ed [illegible] [illegible] dichiarato dall' [illegible] 15. Genn.o 1787.

Le parti interessate possono bensì attribuire ad una o [illegible] [illegible] decidere una controversia, [illegible] ma non possono attribuir loro la facoltà di costringere il soccombente ad eseguire la sentenza a [illegible] [illegible] sociale, a [illegible] [illegible] del proprio ~~[illegible]~~ potere. Da qui ne viene che, pronunciato il [illegible] ramento, l'ufficio e l'autorità dell'arbitrio cessa [illegible] e che essi non deve arrogarsi la facoltà di [illegible] [illegible] esecuzione e che [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Capitolo [illegible]

[illegible]

[illegible] che l'esistenza [illegible] non si può nello stato [illegible] [illegible] che la forza pubblica per ciascuno [illegible] regola gen[illegible]

[illegible]

[illegible] cosa [illegible] [illegible]

[illegible] tendenti ad assicurare più che si può l'effetto [illegible] [illegible] del diritto venga [illegible]

[illegible] mezzi costrittivi di semplice cautela, che non confon[illegible] coi mezzi di esecuzione propriamente detta, formano soggetto dei tre capitoli seguenti, riguardanti [illegible]:

1° Dell'arresto o sequestro personale

2° Del sequestro dei mobili esistenti in mano d'un terzo

3° Delle sequestrazioni ed altre cautele provvisionali

Capitolo XXX

D[illegible]

[illegible]

[illegible] restituzione [illegible] [illegible] o predette pri[illegible]
[illegible]

[illegible] caso d'arresto personale di quelli che si saranno resi [illegible] per [illegible] o insolvenza. In tal caso qualo[ra]
357
3[illegible] [illegible] l'arresto del debitore abbia prodotti [do]cumenti, che ove venissero riconosciuti per buoni dall'[avversa]rio, farebbero piena prova del credito preteso, si do[v]rà concedere l'arresto senza indugio. All'incontro se il petente non avrà prodotte prove sufficienti l'arresto non [pot]rà [accordar]si che dopo aver prestata idonea cauzione per [illegible] soddisfazione che competesse o potesse competere [illegible] e per [illegible]

[Da] ciò si deduce che [illegible] l'arresto deve nella istanza

1° [illegible] resa sospetta di fuga

2° provare che la [illegible] debitore.

3° presentare documenti o pubblici o privati, ma tali, che quando venissero riconosciuti per buoni dall'avversario, farebbero piena prova del credito [illegible] documenti [illegible] prestare una cauzione sufficiente, onde garan[tire] [illegible] dall'ingiuria e dal risarcimento dei danni, qualora questo [illegible] venisse in seguito [illegible].

Notisi dunque che la cauzione supplisce bensì alla mancanza di documenti atti a provare l'esistenza del credito, ma non dispensa in alcun modo il petente dall'obblig[illegible] [illegible] provare il sospetto di fuga dell'avversario, e di fuga per causa d'insolvenza.

L'arresto provvisionale essendo solo una cautela tendente ad impedire che il debitore non fugga o non si ascondi dall'arresto di esecuzione, ne viene di conseguenza, che contro le persone non soggette all'arresto di esecuzione non può neppure essere decretato l'arresto provvisionale –

L'arresto provvisionale non può essere decretato che dal Giud. avanti il quale si può convenire il debitore, di cui si vuole domandare l'arresto. Si eccettua il caso, in cui il debitore si trova [illegible] [illegible] attuale fuga od almeno in [illegible] [illegible] di fuggire, mentre in allora l'arresto può decretarsi anche da qual[illegible] Giud. nel [illegible] [illegible] giurisdizionale si trova. §. 759

La procedura da seguirsi è semplicissima –
Il petente presenta la sua istanza documentata al Giud. competente per [illegible] [illegible] [illegible] l'arresto [illegible] [illegible] esamina, e se manca di alcuno dei tre requisiti voluti dalla legge, la rigetta; se la trova regolare decreta subito l'arresto, e mette in opera i mezzi opportuni onde il debitore sia effettivamente arrestato –

Il Giud. non [illegible] alcun [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in altro modo il debitore a produrre le proprie ragioni: poichè altrimenti, essendo presto avvertito del [illegible] imminente pericolo, potrebbe più facilmente [illegible] minarsi alla fuga. [illegible] quindi che l'originale dell'istanza [illegible] [illegible] Decreto debba intimarsi alla parte contraria solo al[illegible] [illegible] [illegible] segue l'arresto. Sia poichè il Decreto d'arresto otten[illegible] [illegible] [illegible] effetto, sia che non l'ottenga, a motivo della fuga [illegible]

nascondimento del debitore, ne avverte il petente a sua norma.

§ 360. Dipende poi dal prudente arbitrio del Giud.e il determinare se quello contro cui è decretato l'arresto, debba custodirsi nella propria abitazione, oppure nel pubblico luogo di arresto ovvero in qual altro modo convenga assicurarsi della sua persona. Chi però volesse scansare l'arresto comune, deve anticipare le spese di tempo in tempo.

§. 451. Il Reg.to parlando dell'arresto di esecuzione stabilisce, che se il debitore non ha mezzi per procurarsi la sua sussistenza, non può continuarsi contro di lui l'arresto se non in quanto il creditore gli presti gli alimenti [illegible] la somma di soldi 20. nè esser meno di soldi 10. per ciascun giorno. Questa disposizione si applica naturalmente anche all'arresto provvisionale; e quindi verificandosi il caso contemplato dalla legge, sarà conveniente che il Giud.e nel Decreto stesso con cui ordina l'arresto, determini anche l'importo giornaliero degli alimenti, ed avverta il creditore di pagarli anticipatamente [illegible]

§. 362 Il petente oltre l'istanza con cui domanda l'arresto provvisionale del debitore [illegible] la petizione proporre in giudizio la pretesa, a motivo della quale sino allora l'arresto [illegible] presentarsi [illegible] atto separato, entro 14 giorni computabili da quello, in [illegible] to lo domandi. Il termine di giorni 14, lo dichiara anche l'Aul.o Decr.o 13 Genn.o 1786. può prorogarsi dal Giud.e [illegible] e qualunque altro riguardo al quale la legge non ordina espressamente che dopo la scadenza del termine la parte [illegible] venga più ascoltata.

Il Reg.to non dice espressamente avanti a quale Giud.e la petizione formale debba presentarsi. Se l'istanza per l'arresto viene prodotta al Giud.e, avanti al quale può convenirsi il debitore, la cosa non offre alcuna difficoltà, e la petizione deve senza dubbio presentarsi al Giud.e stesso. Se invece l'istanza per l'arresto viene prodotta ad un Giud.e diverso (come vedemmo potersi procedere allorquando il debitore è in attual [illegible], od almeno in procinto di fuggire §. 339) in allora sembra che stia in facoltà del creditore di presentare la pe[illegible] allo stesso Giud.e che ha decretato l'arresto, od al Giud.e competente dietro la qualità della pretesa. Questa regola si desume per analogia da quanto troveremo disposto nel capitolo [illegible] riguardo al sequestro di mobili e[illegible] presso un terzo.

[illegible] e la ragione senza dilazione [illegible]

[illegible]

ma il Giud.e avrà cura invece che la controversia venga decisa con la massima sollecitudine.

[illegible]

[illegible] arresto provvisionale

L'arresto provvisionale finisce o colla liberazione dell'arrestato, o cangiandosi in arresto di esecuzione.

Finisce colla liberazione dell'arrestato in primo luogo, tostochè questi ha prestata cauzione a chi ha implorato l'arresto per l'importare della sua pretensione. In tal caso il Giud.e [illegible]

l'arresto [illegible]

[illegible]

[illegible] conseguenza [illegible]

l'arresto provvisionale [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] la cauzione prestata [illegible]

[illegible] della pretesa [illegible]

[illegible]

[illegible] vetro.

[illegible]

[illegible] superiore [illegible]

[illegible] dovrebbe [illegible]

[illegible]

la domanda di soddisfazione deve presentarsi [illegible] dalla parte che ha [illegible] il [illegible] caso assume il carattere di [illegible] resto è libero all'arrestato [illegible] sentare il suo libello in forma di riconvenzione anche avanti il giudice da cui venne ordinato arresto. Ciò si raccoglie da [illegible] un caso consimile, a cui ha luogo il sequestro dei mobili nelle case di un debitore [illegible]

[illegible] colla liberazione dell'arrestato [illegible] a richiesta per la [illegible] ato e [illegible] in modo intieramente soddisfatto.

L'arresto provvisionale finisce cangiandosi in arresto di esecuzione [illegible] che vi ha dato luogo venne rico[illegible] [illegible]

[illegible] XXIX

[illegible]

[illegible] purga all'arresto di esecuzione potrebbe pure abusarne per sottrarre i mobili di sua proprietà che trovansi nelle [illegible] alienarli, nasconderli, consumarli, e sottrarli così alle azioni dei creditori [illegible]

al primo degli inconvenienti suindicati permettendo nel Capit. [illegible]
[illegible] personale, [illegible] permettendo nel Capit. [illegible]
sequestro dei mobili nelle mani dei terzi, quando si verifichino
le seguenti condizioni

§ 364. „ Il creditore ha diritto di far porre sotto sequestro a misu=
„ ra della sua pretensione i beni mobili spettanti al suo debitore
„ [illegible]
„ [illegible] sarà in pericolo per mancanza di suf=
§ 366. „ ficienti mezzi di [illegible] del debitore. Quando il postulante
„ produrrà documenti tali, che ove siano riconosciuti per buo=
„ ni dalla parte contraria facciano piena prova del credito, si
§ 367. „ procede all'arresto dei mobili senza dilazione. All'incontro se il
„ postulante non produrrà mezzi sufficienti di prova, non si po=
„ trà concedere l'arresto reale, se non dopo che avrà esso prestata
„ idonea cauzione per l'eventuale soddisfazione che competesse
„ al [illegible];

Da questi prescritti dunque si scorge che il postu=
lante l'arresto reale, ossia sequestro, deve nella sua istanza.

1.° provare che la sua ragione sia in pericolo
2.° provare che questo pericolo è cagionato dalla mancanza di suf=
ficienti mezzi di solvenza nel debitore.
3.° produrre documenti o pubblici o privati, che ove siano ri=
conosciuti per buoni dalla parte contraria, facciano piena
prova del credito: oppure in mancanza di questi documenti
produrre un'idonea cauzione bastante ad assicurare al con=
venuto il soddisfacimento dell'ingiuria e dei danni [illegible]
[illegible] sequestro.

[illegible] la cauzione supplisce bensì alla man=
canza di documenti atti a fare piena prova del credito, ma non
[illegible]
[illegible] in pericolo per mancanza di [illegible]
[illegible]

solo fine del sequestro essendo quello di assicurare il diritto [illegible] sugli effetti sequestrati ne viene, che quegli effetti §. 402. 403.
i quali a senso dei §. 402. e 403. del Regol. non possono sottopor=
si [illegible] o sotto [illegible] sequestro

Così pure gli effetti affidati alla [illegible] di Posta, che [illegible] da vero [illegible] Stati Ereditarj non possono sottoporsi a sequestro, prima che siane seguita la consegna. Trattandosi quindi di ef=
fetti del debitore, che trasmette ad un terzo col mezzo della [illegible] di Posta prima di sequestrarsi [illegible] che l'Uffizio Postale li abbia consegnati alla persona cui sono diretti: Trat=
tandosi invece di effetti che un terzo col mezzo della Carrozza di Posta [illegible] al debitore, neppure dopo la seguitane conse=
gna [illegible] Uffizio Postale potrà aver luogo il sequestro, § 377. 378.
di [illegible], ma bensì quello contemplato dai §.§ 377. 378.
[illegible] di legge poichè qui si tratta del sequestro dei mobili esistenti nelle mani d'un terzo, e non al=
trimenti. [illegible] non [illegible] nei casi non eccettuati [illegible] non [illegible] dubbio che sugli effetti affidati alla [illegible] di Posta [illegible] Stati Eredi=
tarj, può essere accordato il sequestro anche prima che ne sia seguita la consegna.

[illegible] penultimo che [illegible] 31 Mag=
gio 1813 ordinò che in corso dei contratti conchiusi dai privati coi Militari, sia per somministrazioni di generi, sia per noleg=
gi od altri oggetti, non possono [illegible] effetti da somministrarsi, nè sulle rate o pagamenti dovuti dall'E=
rario [illegible] Imprenditori, [illegible] l'adempimento dei contratti [illegible] credito verso l'Erario Militare.

Con altra [illegible] Risoluz.e 20. Gennaro 1815 venne pure ordinato
che la stessa [illegible] giudiziali [illegible] assegnazioni
[illegible] contratti [illegible] coi Militari, abbia luogo anche
in seguito per tutti gli altri contratti stipulati dall'Erario dello
Stato. [illegible] obbligate da
Governo di Venezia con Notificaz.e 24 Febb.o 1815., ciò, che scioglie
[illegible] se siano o no applicabili al Regno Lombardo Veneto

§ 28 [illegible] e quello contro il quale viene ricercato il sequestro
si trova nel luogo stesso nel quale esistono tanto i beni da
sequestrarsi, quanto il Giud.e personale del debitore, dovrà il se=
questro venire ricercato a questo Giud.e; ma se il R.o C.o si trova
in luogo diverso da quello nel quale esistono gli effetti, su
[illegible] ricerca il sequestro, è in libertà del sequestrante di chie=
derlo al Giud.e personale del R.o C.o ovvero a quello del luogo, nel
quale [illegible] esiste, e non esiste la persona del
reo [illegible] questa disposizione del
[illegible]
[illegible] Patente 27 Xbre 1790, mi sembra che ne risulti
la seguente [illegible]
[illegible] il Giud.e nel [illegible] territorio [illegible] il quale esistono
[illegible]
della pretesa per cui viene domandato il sequestro, l'istanza
del sequestro si presenta a lui solo. Se invece il [illegible]
territorio giurisdizionale esistono i beni da sequestrarsi non
[illegible] del R.o C.o
[illegible] domandato
il sequestro, l'istanza nel sequestro [illegible] presentata tan=
to al Giud.e competente [illegible] dei Giud.i [illegible]
nere la pretesa, quanto al Giud.e del luogo in cui esistono gli
effetti da sequestrarsi, che sarebbe il competente a conoscere
della pretesa se il R.o C.o avesse il suo domicilio in quel luogo.

Così p. e. se io domandassi il sequestro a danno di un mio debitore do[m]iciliato [illegible] Padova, [illegible] effetti [illegible] [illegible] potrei domandare il sequestro tanto al Trib.le di Padova quanto a quello di Vicenza. Non devesi però [illegible] che [illegible] possa presentarsi ad un Giud.e del luogo che sia incompetente in ragione di materia. Lo spirito della legge potrebbe [illegible] durre a far eccezione a tal regola nel caso che gli effetti sie[no] [illegible] nella giurisdizione del Giud.e competente [illegible] quando risieda molto lontano, come p. e. se trattandosi d'azione marittima, io domiciliato in Milano domandassi il sequestro di alcuni effetti esistenti in Milano. Sembrerebbe che siccome la legge ha in vista la sollecitudine, io potessi domandare il sequestro al [illegible] o [illegible] al [illegible] Marittimo di Venezia. Il dubbio però svanisce se si osserva che nessun Giud.e in nessun caso può conoscere di una materia, a cui la legge suppone che non sia atto.

La procedura da seguirsi nel caso di sequestro [illegible] [illegible] [illegible] abbiamo [illegible] il sequestro presenta la sua istanza documentata in triplo, od almeno in duplo con una Rubrica al Giud.e competente. Se questi non la trova conforme alla legge, la rigetta immediatamente se all'incontro la riconosce fondata, concede l'arresto reale o sia sequestro dei mobili senza distinzione [illegible] re sentire la parte contraria. Nel decreto di sequestro il Giud.e mette in avvertenza il detentore degli effetti sequestrati di non [illegible] [illegible] [illegible] poi si comunica in via di allegato non solo alle parti ma anche col triplo dell'istanza o colla rubrica al detentore degli effetti [illegible]

370 Se il sequestro viene accordato sopra danari che il R.° C.° ...

... farà intimare alla rispettiva Cassa l'avviso del decretato sequestro, indicandovi chiaramente il nome ed il carattere ... la quale ... intraprendere subito la registrazione del sequestro.

... dovrà nel med.° tempo rendere ... Questore, al quale la Cassa, cui si intimò l'avviso di sequestro, è subordinata. Questa disposizione suppone necessariamente che la somma, che il reo convenuto ha da percepire da ..., sia suscettibile di sequestro, poichè altrimenti ...

§. 371 Gli effetti posti sotto sequestro che fossero soggetti a deperimento o la conservazione dei quali fosse troppo dispendiosa, devono ad istanza dell'una o dell'altra parte e con previa stima essere venduti all'incanto, ed il danaro ricavato dalla vendita deve consegnarsi ne ... giudiziale custodia. Riguardo al modo di procedere alla vendita, mi sembra per analogia ... ne' capi deperibili o di conservazione troppo costosa nel caso d... ... Editale.

... creditore ottiene col sequestro soltanto che il debitore non possa ritenere o disperdere gli effetti sequestrati, ma non ... il diritto di pegno sugli effetti med.ⁱ, a meno che ... un altro titolo; imperciocchè come ... Scheidlein ...

... anno 1789 dichiara, che un sequestro ... in caso di ... e per conseguenza ... diritto di pegno

1° — L'Aulico Decreto 10 Luglio 1787 dichiara, che il deposito dell'importo controverso nelle mani del Giud. in pendenza del giudizio d'Appello non produce in favore del creditore verun diritto di pegno, e quindi si deve applicare per analogia lo [illegible]

2° — [illegible] dichiara, che il sequestro degli effetti nelle mani di un terzo non pregiudica il diritto di chi fa eseguire una sentenza [illegible] emanata quand'anche l'istanza per l'esecuzione fosse stata presentata più tardi. Dal che si scorge che il sequestro non attribuisce alcun diritto di pegno a chi l'ha domandato, e che ognuno può ricercare l'esecuzione sugli effetti sequestrati —

[illegible] un marò entro giorni [illegible] che senza istanza della parte contraria presentare in separato libello la petizione relativamente alla pretensione, per cui egli ha ricercato il sequestro. Questo termine però può essere prorogato dal Giud., giacchè, come osserva l'Aul. Decr. 13 Genn. 1786, la legge non ordina espressamente che dopo la scadenza dei 14 giorni la parte non venga più ascoltata.

[illegible] la petizione deve essere presentata, bisogna fare una distinzione. Se il sequestro venne domandato al Giud. competente o ad uno dei Giud. competenti a conoscere della pretesa, per cui venne implorato [illegible] deve essere presentata [illegible] stesso Giud. Se il sequestro invece venne domandato al Giud. del luogo in cui esistono gli effetti da sequestrarsi, sebbene egli [illegible] Giud. competente a conoscere della pretesa, sta in facoltà del [illegible] o di presentare [illegible] presentarla al Giud. competente, o ad uno dei Giud. competenti a conoscere della pretesa. In questo ultimo caso però egli deve

nel termine di giorni 14 legittimarsi appresso il Giud.e dal quale gli è stato accordato il sequestro, documentando di avere presentato il formale libello al giud.e competente.

[illegible] credo che si debba ritenere la regola generale da me indicata, sebbene il Reg.to riportandosi al caso più frequente, invece di [illegible] del Giud.e [illegible] o dei Giud.i competenti [illegible] parli soltanto del Giud.e personale del Reo Convenuto —

[illegible] il sequestro [illegible] mobili esistenti nelle mani di un terzo

[illegible]

[illegible]

Quando il debitore convenuto ha prestata sufficiente cauzione, si deve ad istanza del debitore levare il sequestro, e qua[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Quando [illegible] ricorso [illegible] del Giud.e superiore [illegible] disposto [illegible]

[illegible] prefisso [illegible] alla produzione del libello, senza che il sequestrante lo abbia presentato. In tal [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] libello od in altro [illegible]

5.° — Finisce il sequestro ogniqualvolta è [illegible] data insistente la pretensione della parte che lo ha domandato.

In questi tre ultimi casi la parte contro [illegible] il sequestro, [illegible] ad una congrua soddisfazione per l'ingiuria e per i danni sofferti. La petizione relativa finchè dura il sequestro, deve essere [illegible] [illegible] cui è stato ordinato; e dopo levato il sequestro [illegible] giudice [illegible] sonale [illegible] [illegible]

[illegible] Il sequestro finisce quando è soddisfatta la pretensione per la quale venne domandato [illegible].

7.° — Il sequestro finisce per ultimo; allorchè il [illegible] [illegible] [illegible] sequestrati, o del prezzo ricavato dalla loro vendita per soddisfare il sequestrante [illegible]

Capitolo XXX

Delle Sequestrazioni ed altre caut[illegible]

Oltre all'arresto personale ed al sequestro dei mobili esistenti nelle mani d'un terzo, il legisl.° ammette alcune altre [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] possa domandare ed ottenere [illegible] tela
[illegible] sono necessarj gli estremi seguenti:

1° [illegible] domanda il sequestro o il deposito [illegible] sia controverso.

2° [illegible] sia in grado di provare incontanente il suo diritto.

[illegible] degli estremi richiesti dalla legge noi siamo [illegible] a conchiudere, che all'attore non è lecito di domandare [illegible] sequestro o deposito [illegible] di aver presentata la sua petizione, nè il reo prima di aver presentata la sua risposta; inoltre [illegible] di questi due atti soltanto ciascuna delle parti può rendere controverso il possesso d'una cosa o ragione. Vi sono anzi [illegible] quali ritengano, che neppure l'attore possa domandare il sequestro o deposito di cui parliamo prima della produ[zione] [illegible] Una tale opinione però mi sembra [illegible]

Dal secondo degli estremi richiesti dalla legge conchiude[re] [illegible]

[illegible] o, deve prima sentire le parti; poichè altrimenti come potrebbe egli riconoscere che ciascuna di esse non è in grado di provare [illegible]

[illegible]

[illegible] definiti [illegible]

[illegible] e così [illegible]

[illegible] vi tr. [illegible]

[illegible] l'ottore e [illegible] il sequestro dell [illegible] ragion[illegible]

[illegible] e simile, [illegible] l'altre non [illegible]

[illegible] cosa [illegible] fatto [illegible]

[illegible] tendenza della ca[illegible]

[illegible] vicaria [illegible]

e o dan[illegible] [illegible]

[illegible] ragione [illegible]

Diciamo dunque [illegible] sequestro [illegible]

— Che [illegible] l'altrui [illegible] sequestro [illegible]

[illegible] da sequestrarsi [illegible]

[illegible]

— Bisogna che l'altrui [illegible] constare [illegible] ragione da sequestrarsi [illegible] della [illegible] corsi, o [illegible] deperire o [illegible] veggiare.

— Bisogna che l'attore [illegible] sufficiente cauzione [illegible]

[illegible] sequestro [illegible]

[illegible]

[illegible] con [illegible] solo [illegible]

[illegible]

dall'autore

[illegible]

[illegible] selva [illegible]

[illegible] Dimento [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ardo alle Condensioni [illegible] ho avvertito a maraviva, che sotto questo nome il Legis. comprende soltanto le Convenzioni Giudiziarie, colle quali si da fine ad una

traversia già incominciata. Vi fu un tempo, [illegible] erasi in alcuni luoghi introdotta la costumanza [illegible] si domandavano al Giud.e la destinazione [illegible] onde confermare in giudizio la convenzione da esse già con[illegible] sa stragiudizialmente, cangiandola così in una Conve[illegible] e giudiziale suscettibile di esecuzione imme[illegible] questa usanza contraria allo spirito del Reg.o fu tolta dal [illegible]

Sopra domanda umiliata a S. M. = Se anche in avvenire abbiasi a lasciare libero [illegible]

sulle Scritture private, [illegible] obbligazioni [illegible] [illegible] tale nuovo artifizio deg[illegible] ebbe essere abolito, è [illegible] si luogo all'istanze per [illegible]

[illegible] torta interpretazione data da alcuni a questa Risoluzione, immaginandosi [illegible] private di obbligazione, diede origine al seguente Aulico Decreto [illegible]

[illegible] sopra consulta [illegible] dell'Appello Generale [illegible] Supremo di Giustizia [illegible] In alcuni luoghi delle Provincie Austriache [illegible]

[illegible] obbligazione per causa di debito tra esse pa[illegible] poi alla scadenza del termine prefisso al pagam[illegible] pronta l'esecuzione. Questo atto si denominava

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ovvero a prestare un lavoro o fatto; poichè nel primo caso [illegible] luogo la pattuizione di alcun termine rispetto a quello, cui versi [illegible] [illegible] caso [illegible] [illegible]

Spirato il termine prefinito, è in arbitrio dell'attore [illegible] l'esecuzione avanti il [illegible] che proferì la sentenza, o a[illegible] [illegible]anti del quale è stata stipulata la [illegible] [illegible] nel modo stabilito [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]osizione il Legisl. adotta la regola de[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che proferì la sentenza o [illegible] del qua[illegible]le [illegible] [illegible]ata la [illegible]venzione da eseguirsi [illegible] tale, [illegible] o parebbe a prima vista sembr[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] è scritta nel §. 25. della [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e [illegible] che si trovano nel Di[illegible]retto [illegible] [illegible] [illegible]iono alla sua giurisdizione in quanto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in altro Giud.de non potrono essere mandati ad esecuzione, o [illegible] [illegible] Giud.e nel cui Distretto esiste la persona o la cosa. La contraddizione però è solo apparente, e le due prescrizioni di leg[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tra loro. I decreti di esecuzione devono pronunciarsi dal Giud.e che ha emessa la sentenza, o innanzi cui seguì la convenzione; ma se questi decreti devono colpire cose o persone che non sono soggette alla sua giurisdizione il Giud.e che li pronuncia non può egli stesso mandarli ad effetto [illegible] [illegible] dal[illegible] [illegible] nel [illegible] della [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]getta la persona o la cosa, dirigendosi a tal uopo le [illegible] [illegible]ttere requisitor[illegible]

Non sempre il Giud.e che ha pronunciata la sente[illegible] [illegible] [illegible]so il quale è stata [illegible] [illegible] la convenzione o quel [illegible]

[illegible] Se [illegible] ,

1° [illegible]

[illegible]

[illegible] la sarebbe stato competente per decidere quel-

[illegible]

2° [illegible] pronunziata da un Giud.e Criminale o politico

[illegible] un risarcimento, nel quale si dovrà [illegible]

[illegible] a cui si sarebbe dovuto portare il reclamo.

[illegible]

1° [illegible]

[illegible] la legge attribuisce

[illegible]

[illegible] sarebbe stato

[illegible]

2° [illegible]

[illegible] Bisogna [illegible] se la [illegible] forese,

[illegible] controver-

sia [illegible] o si a lei stessa si darà [illegible] esecuzione.

[illegible]

[illegible] : o la controversia sarebbe stata di compe-

tenza [illegible]

[illegible] Ma la Convenzione o la competenza sarebbe

[illegible] del Tribunale di prima Istanza, ed allora pa-

rebbe che si sarebbe domandata l'esecuzione a questo

ultimo, poichè allora non sono che Convenzioni Giu-

diziali [illegible] chiarato

dalla legge, quando dice soltanto, che ne attribuisce

[illegible]

Reale

[illegible] alle Sentenze [illegible]

[illegible]

Risoluzione di Massa [illegible]

[illegible] che ne venga [illegible] alla [illegible]

[illegible] sia stato [illegible]

3 Che la Sentenza [illegible] originale, e che [illegible]

mediante [illegible] stesso, allorchè la [illegible]

[illegible] essere la Sentenza [illegible]

[illegible]

01

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] lettere [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Non sarà inutile l'avvertire, che nella procedura esecutiva, quella parte che domanda l'esecuzione dicesi attore e quello contro cui è domandata. dicesi reo senza alcun riguardo alla qualità che l'uno o l'altro aveva nella controversia ultimata mediante Sentenza o Convenzione Giudiziale, di cui si domanda l'esecuzione

[illegible] avvertire parimente [illegible] dell' Inl. Decr. 5 Aprile 1791 il processo verbale si limita [illegible] to a ciò che viene trattato fino all'emanazione della Sent[illegible] di merito, e quindi l'istanze per esecuzione si presentano in iscritto

Dietro la Sentenza o Convenzione Giudiziale, di cui si domanda l'esecuzione, l'obbligo del reo può consistere

- 1.° Nella cessione di un bene stabile
- 2.° [illegible] cessione d'un diritto
- 3.° Nella consegna d'un bene mobile determinato
- 4.° Nella consegna d'un bene mobile indeterminato
- 5.° [illegible]
- 6.° Nel pagamento d'una somma di danaro

Il Legislatore quindi stabilisce le regole [illegible] comune

1. Quando il reo ha l'obbligo di cedere all'attore un bene stabile [illegible] dietro istanza dell'attore deve dare le necessarie disposizioni acciò questi possa conseguire il dominio mediante la prenotazione nei pubblici Registri della Sentenza o Convenzione [illegible] altro modo praticato in ciascun paese per l'effetto reale, e perchè venga posto in possesso dello stabile aggiudicatogli. Se lo stabile di cui si tratta non è soggetto alla giurisdizione del Giud.^e che concede l'esecuzione, abbiamo veduto ch'esso non può mandare ad effetto il proprio decreto esecutivo, ma [illegible] Giud.^e Superiore del luogo in cui è situato lo stabile

01

[illegible] senza ritardo contro pagamento delle legit[illegible]
[illegible] al Decreto che il Giud.e requirente è in obbligo [illegible]
ficarsi al tempo med.o e direttamente mediante [illegible]
[illegible] ale, avendo conseguenza deve introdurre l'attore ne[illegible]

2 Quando il reo è tenuto a cedere un diritto [illegible]
e di sua ragione viel: un diritto di servitù o di
uso, il Giud.e ad istanza dell'attore deve dare con Decreto le
opportune provvidenze acciocchè in conformità delle [illegible]
[illegible]
[illegible] ei
[illegible] registri, o come è di pratica in ciascun luogo [illegible]
[illegible] ove esiste l'effetto, deve dare
[illegible] esecuzione, il determi[illegible]
quali siano dietro le leggi civili attualmente in vigore pres[illegible]
[illegible] le formalità indispensabili per l'acquisto di molti
[illegible]
[illegible] difficoltà, e che da origine in pratica a controversie imbarazzanti
3 Quando il reo è condannato alla [illegible]
[illegible]
[illegible] lo, di un determinato quadro, di un determinato anello, [illegible]
[illegible] tinguere se questo mobile esiste ancora in natura, o
[illegible] viste più, e quando esista bisogna distinguere di nuovo
se si trova nelle mani del reo, od in quelle di un terzo
[illegible] mobile esiste e si trova nelle mani del reo il Giud.e [illegible]
[illegible] deve dar ordine al Cursore, ossia al Messo
della Curia, onde il mobile venga da lui tolto dalle mani
del reo, e consegnato all'attore contro ricevuta
Se il mobile determinato esiste e si trova nelle mani di un
terzo, è libero all'attore di convenire a norma delle leggi ci-
vili od il med.o detentore per la consegna, oppure il reo per la

prestazione tanto del valore [illegible] della cosa quanto del suo danno. Riportandosi espressamente il Regolamento alle leggi civili, non avvi dubbio che l'attore non può convenire il detentore per la consegna del mobile determinato in tutti i casi, in cui le leggi civili non gli accordano un tale diritto. Gli stessi sembrano doversi applicare per analogia anche quanto al [illegible] mento dell'esecuzione lo stabile che il reo deve cedere, o su cui deve cadere un diritto reale all'attore, fosse presso di un terzo il quale lo detenesse in nome del [illegible] 8. [illegible]

Se finalmente il mobile determinato non si trova più in essere, [illegible]

[illegible] per la prestazione tanto del valore della cosa quanto del suo danno, dietro il prescritto delle [illegible]

4 Quando il reo è in dovere di rimettere all'attore un bene mobile [illegible] ato d'un certo genere, o d'una certa quanti- 391

[illegible], bisogna distinguere se il reo [illegible]

[illegible], il Giudice deve a domanda dell'attore dar [illegible] perchè si porti a levare dal reo quel tanto che è dovuto [illegible]

[illegible] non richiede il genere da lui dovuto [illegible] attire facoltà all'attore di comperarlo nel modo il meno [illegible] ioso ad amendue le parti, o di riparsi del [illegible] prestazione del valore della cosa e del suo danno

5 Quando il reo è obbligato a prestare un fatto, ossia lavoro, bisogna distinguere se questo fatto è eseguibile [illegible] 8. 30

eseguibile anche per mano d'un terzo [illegible]

[illegible] facoltà all'attore di farlo eseguire da un terzo nel modo però meno 01

[illegible] integrare [illegible]

[illegible] al reo [illegible]

fatto [illegible] e del suo danno. Se il fatto non è eseguito [illegible] terzo, [illegible] rendimento di conti [illegible] dell'attore compellere il reo con pena [illegible] corporale all'adempimento del suo [illegible] la libertà dell'attore, che non era [illegible] lavoro, di domandare il [illegible] del danno.

[illegible] nell'impossibilità di eseguire il fatto [illegible] è per se evidente che l'uso della pena [illegible] sarebbe un'assurdità manifesta. [illegible] el lavoro ed il risarcimento del danno [illegible] accordano il diritto.

Avvertenza

[illegible]

[illegible] agement [illegible] ottenere [illegible] [illegible] che [illegible]

Dopo [illegible] e che se nell'esecuzione intrapresa si [illegible] Credit, tutto è terminato. [illegible] il Decreto del [illegible] [illegible] dell'altro [illegible]

non [illegible] essere esecuzione dal reo. [illegible] di l'attore è

[illegible] con [illegible] petizione

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] esecutiva. [illegible]

imporre a reo [illegible]

[illegible] di cui [illegible]

petizione [illegible] sentenza [illegible] procedura [illegible]

[illegible]

[illegible] che il reo [illegible] sentenza [illegible]

[illegible] è [illegible]

esecutiva si ottiene l'effetto che il mobile sia tolto dalle mani del reo e consegnato all'attore, tutto è finito. Ma supponiamo invece che il Cursore riferisca di non aver potuto eseguire l'operazione di cui era incaricato, perchè il mobile si tro[illegible] [illegible] tal caso [illegible] mediante il quale [illegible] ad [illegible] che [illegible] resta [illegible] di [illegible] [illegible] ed [illegible] oppure il reo per la prestazione [illegible] [illegible], quanto del suo danno, e così [illegible] termine la [illegible] l'attore ha la scelta o di presentare una formale petizione in confronto del reo, acciochè sia condannato a pagargli il va[illegible] [illegible] una formale pe[illegible] [illegible] confronto del detentore [illegible] si appiglia al primo par[illegible] [illegible] si appiglia al secondo [illegible] che

almeno lo detto [illegible] mobile [illegible] nelle mani di [illegible] altro detentore e che [illegible]
religione [illegible]
[illegible]
[illegible] le [illegible]
[illegible]

[illegible]

Regole da osservarsi quando il reo è tenuto a pagare una somma di danaro

§. Allorchè finalmente il reo è in obbligo di pagare una somma di danaro all'attore, questi deve nell'istanza per l'esecuzione denunziare quei beni di ragione del reo, sopra i quali intende conseguire il suo soddisfacimento, e questa elezione gli compete [illegible] nel caso che il suo credito fosse assicur[illegible] conserva tuttavia la facoltà di [illegible] tanto sugli altri stabili del debitore, quanto sopra i mobili; come del pari [illegible] creditore cui fu dato in pegno un mobile conserva [illegible] l'esecuzione tanto sopra gli altri mobili [illegible] sopra gli stabili.

[illegible] il pagamento della somma [illegible]

1° Danaro che il reo percepisca da una pubblica Cassa –
2° Redditi di un Beneficio Ecclesiastico.
3° Crediti spettanti al reo
4° Frutti e rendite
5° Beni stabili –
6° Mobili –

La diversa qualità dei Beni, sui cui l'attore denunzia nell'istanza per l'esecuzione di voler conseguire la sua soddisfazione, dà luogo all'applicazione di regole diverse –

Qualora l'attore voglia soddisfarsi col danaro, che il reo percepisce da una pubblica Cassa, deve il giudice assegnargliene tanto, quanto corrisponda all'importo del suo credito, §. 401

ed a tale effetto fare immediatam.te e sollecitam.te il Decreto di assegno alla Cassa, cui spetta, spiegando chiaram.te il nome ed il carattere del debitore, unitamente all'indicazione della qualità del credito, e renderne ex officio di ciò inteso ad un tempo il Dicastero, al quale la Cassa è subordinata. La Cassa poi ha da tenere registro di questo decreto d'assegno, ed in seguito fare all'attore alla rispettiva Epoca il pagamento delle corrispondenti rate –

„ Ai termini del Reg.to i Salarj e le Pensioni dei Regj Impie- [illegible]

[illegible]

„ [illegible] questa disposizione venne notabilmente modificata dalla [illegible]

[illegible]

„ mare con Risoluzione 26 Maggio anno corrente che la seguente „ Normale 20 Xbre 1796 relativa ai debiti degl'Impiegati, venga „ pubbl.ta [illegible] anche in tutti gli Stati nuovamente acquistati, e che „ abbia forza di legge dal giorno stesso della sua promulgazione, „ restando però in vigore le leggi nelle rispettive epoche vegliánti „ riguardo ai debiti incontrati dagl'Impiegati prima della noti- [illegible]

„ [illegible] le sconsigliatam.te s'incon- „ trano da parecchi Impiegati, dovettero da un canto eccitare la „ nostra disapprovazione, non abbiamo d'altronde potuto non „ commiserare quelli, che costretti da circostanze veramente urgenti „ si trovarono nella necessità di contrarre dei debiti, e di procurarsi „ qualche sovvenzione alle più pesanti e rovinose condizioni. Per „ frenare adunque la sconsigliatezza degli uni, e soccorrere gli altri

„ [illegible]

„ [illegible]

[illegible] avrà da qui innanzi effetto [illegible] la contanea
cessione, e l'Ipoteca del Soldo degli Impiegati
[illegible] potrà accettare alcuna sospensione giu[illegible]
" del Soldo, nè potranno le Autorità Giudiziarie permettere e de[illegible]
" [illegible] cedere [illegible] generale [illegible] di Im=
" piegati alle loro funzioni: all'incontro dovrà ricuperarsi e re
[illegible] il Soglio di [illegible]
" fosse per avventura dato in cauzione
[illegible] 2.° Gli Impiegati, che contravvenendo alla presente [illegible]
" bizione, inducessero qualchedeuno a far loro un imprestito; che
" [illegible]
" saranno trattati con tutto il rigore, e dimessi senza riguardo al
[illegible] "
Seguono quindi alcune [illegible]
[illegible]
tro soggetto

Alla riferita Notificazione tenne dietro un Dub.° del
30. Maggio 1816. del Senato Lom.-Veneto del Supremo [illegible]
nale di Giustizia, il quale è diviso in due parti. [illegible]
scioglie i dubbj insorti intorno all'applicazione [illegible]
8bre 1775 [illegible]
[illegible]
soluzione 24 Maggio 1816. Nella seconda dichiara, che ri=
guardo all'[illegible] delle [illegible]
[illegible] provvigioni, od altre [illegible] conversioni;
[illegible]
a S. M.ª d'ordinario, che anche nelle Provincie [illegible]
[illegible] oltre [illegible]
genza dei casi in diverse epoche furono prescritte nell'anche
provincie, [illegible]

[illegible] le disposizioni [illegible]
[illegible] comunicato alle I.e Istanze con Circola[illegible]

[illegible] 1818. [illegible] preuamente [illegible]

[illegible] valvolta si concede l'esecuzione sopra il salario di un Im= [illegible] del Principe o del Pubblico, si deve ciò indicare [illegible] senza ritardo.

[illegible] succedere in 2do luogo che l'attore voglia ottenere il suo [illegible] sui redditi di un Beneficio posseduto dal reo, giacchè [illegible] soggetti all'esecuzione anche i redditi di un be= neficio [illegible] colla limitazione però, che a quegli che ne per= cepisce il godimento si corrisponda il mantenimento con[illegible] [illegible] non [illegible] procedura da eseguirsi in tal caso [illegible] da quan= to troveremo stabilito più avanti relativamente all'esecuzione accor

§. 403 data sopra frutti o rendite spettanti al reo. I proventi pii e l'elemo= sine non potranno venire assoggettati all'esecuzione.

Può succedere in terzo luogo che l'attore si contenti di rice=

§. 404 [illegible] In questo caso deve assegnarsi un tal credito a misura della propria di lui competenza o dar ordine al Cursore perchè levata dalle mani del reo lo scritto d'obbligo, se non eccede il valore del credito, lo conse= [illegible] [illegible] a [illegible] al reo.

[illegible] edito fosse [illegible] fondo [illegible] [illegible] ad istanza dell'attore l'annotazione nei pubblici Registri, od in altri modi praticati in ciascun luogo provvedere [illegible] effetto, che egli conseguisca il diritto reale, per la qual cosa [illegible] far tenere il [illegible] di assegno alla suddetta [illegible]

l'obbligo nel debitore del reo convenuto di pagare il suo debito in tutto od in parte all'attore incomincia soltanto dal momento, in cui ... l'assegno fatto dal giudice, l'attore deve dunque comunicargli ... decretato ... perchè altrimenti il debitore non ha alcun fondamento legale, che lo dispensi dal pagare il suo debito al reo e a lo pagasse, non competerebbe all'attore alcuna reintegrazione in di lui confronto. L'attore però conserva senza dubbio in tal caso la facoltà di rivolgere l'esecuzione sopra gli altri beni del reo.

Se il debitore del reo, anche dopo la regolare comunicazione dell'assegno, non si presta volontario al pagamento del debito nelle mani dell'attore, questi non può procedere immediatamente in via esecutiva contro di lui, poichè egli non fa parte ... sentenza ... le ha dato luogo al ... L'attore pertanto esercitando le azioni del reo, che gli ... dovrà presentare una formale ... in confronto del debitore del reo. Questi dal canto suo potrà far uso di tutte le eccezioni che crederebbe ... e soltanto dopo che l'obbligo di pagare sarà stato definitivamente ... con altra ... giudiziale, sarà lecito all'attore di chiedere l'esecuzione contro il debitore del reo.

Il reo è tenuto a rispondere della liquidità ed esigibilità del suo credito assegnato all'attore ... del reo riguardo alla liquidità del credito è illimitata ... che ... sia divenuto litigioso ... tenuto ... di denunciargli la lite come a suo attore. Questa ultima disposizione è ... generali stabiliti ... della ... di lite ...

vennero modificati coll'attivazione del Cod. Civ. si potrebbe
quindi sostenere con fondamento, che in oggi la mancanza di
[illegible]
pondere della liquidità del credito, ma lo autorizzi soltanto
[illegible] in confronto dell'attore tutte le ragioni, che non
[illegible] a questo [illegible] contro [illegible] attore [illegible]
ate cooperate in tempo opportuno, avrebbero fatto pronun=
[illegible]

[illegible] reo [illegible] esigibilità
[illegible], è limitata [illegible]
[illegible] se l'attore in al=
[illegible] riceve, o non lo riceve regolarmente. Siccome con
espresso precetto il Legisl. obbliga il reo a rispondere dell'insol=
[illegible] non è [illegible] così lo au=
[illegible] tto di al=
[illegible] to [illegible] tempo della scadenza.

L'obbligo del reo di rispondere della liquidità ed esigibi=
lità del credito [illegible]
[illegible]
[illegible] attore acquista il diritto di [illegible] l'esecuz=
[illegible] altri beni del reo. Ma quali [illegible] le cir=
[illegible] questo diritto?
[illegible] dichiarando, che ogni qualvolta
[illegible] credito [illegible] divenuto controverso o che l'attore
[illegible]
[illegible]
[illegible] attore.
[illegible] che il credito alienato sia divenuto
[illegible] la istanza, [illegible] attore

obbligo ... di agioni, ... si fondati sostenga ...
... di non essere tale autorizza l'attore a riguardare il ...
come illiquido; e così pure la circostanza, che dopo ottenuta
... i beni del debitore si trovassero insufficienti
per la sicurezza del credito assegnato, autorizza l'attore a ri=
guardare il credito come inesigibile. In ambedue i casi ... può
considerare l'assegno ... dal Giud.e come non avvenuto,
e ... l'esecuzione sopra altri ... del reo.
Siccome però è questo un diritto e non un dovere; così non v'ha
dubbio, che l'attore può anche continuare la procedura contro
il debitore, avvertendo soltanto nel caso di controversia di denun=
ziare la lite al reo ... per pregiudicare le proprie ragioni,
se ... non ... ottenesse ... il pagamento del cre=
dito assegnato.

Le regole sin qui indicate ricevono la loro applicazione ... 10
... l'attore ... la ... del ... credito ...
tante al reo verso un terzo. Qualora invece l'attore ... me=
... le ... persone privato, co=
me mobile ...
... le vedremo più avan=
... all'esecuzione sopra mobili

... la ... generale ... sopra ... può 140
tuttavia ... se ... la ...
bile prima ...
... patti ...
e ...
... essere ...
... soltanto ...
... libertate, e se ... primo e secon=
... per l'im=
posto indicato, ... per ...

[illegible] o succedere in quarto luogo che l'attore domandi per l'esecuzione frutti o rendite di spettanza del reo: e qui possono [illegible] mersi tre casi, secondo che l'attore vuole essere pagato sui frutti o rendite* di un credito prenotato sopra un fondo stabile, o finalmente sui frutti o rendite di un credito non prenotato.

*di un fondo stabile, o sui frutti o rendite

[illegible] Ora quando l'attore domanda per l'esecuzione [illegible] o rendite di un fondo stabile, [illegible] circostanza [illegible] [illegible] mento ec. ordinare nel med.° tempo che la [illegible] convenzione sia notata nei pubblici registri, ed altri [illegible] provveduto per ottenere un diritto reale. La [illegible] fondo ec. alle quali il Giud.e per via di requisitoria [illegible] comunicare il decreto di prenotazione, deve eseguir- [illegible]

[illegible]

[illegible] opposte delle eccezioni per parte del reo, il Giud.e chiama sen- [illegible] ambedue le parti, e se non vanno d'accordo circa [illegible] tutte.

11 – Intorno ai poteri del sequestratario, si applicheranno per ana[illegible] stesso noi si avverte che riguardo all'interesse dei creditori ipotecari [illegible] relativa [illegible]

[illegible]

[illegible] frutti [illegible] che [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] [illegible] potrebbe [illegible] segna dei frutti o rendite del credito, mediante l'ordine a quello, che deve fare il pagamento.

Nel terzo caso, quando s'intraprende l'esecuzione per un credito non ipotecato sopra frutti o rendite consistenti in danaro si ne deve fare l'assegnamento all'attore subito, e senza la dovuta [illegible] sequestrazione [illegible] [illegible] pagarsi tali frutti entro [illegible] all'attore, [illegible] mandato di pagamento [illegible] o di essi alla cassa od alla persona, cui spetta di pagare il danaro [illegible]. §. 614

[illegible] che l'attore domandi [illegible] §. [illegible]
[illegible] stabile. [illegible] tal caso deve [illegible] l'istanza accordarsi [illegible] il distretto reale [illegible] secondo la pratica del luogo il pegno [illegible] in [illegible] il [illegible] deve essere immediata [illegible] alle lettere requisitoriali che si [illegible] a tal effetto [illegible] sollecitudine. Se poi l'attore avesse già conseguito il diritto [illegible] pegno [illegible] ignoranza mente si eseguirebbe un atto del tutto inutile e [illegible] non dovrebbe essere né richiesto né accordato.

Tosto che l'attore conseguì con effetto il pegno giudiziale può chiedere al giudice [illegible] il fondo è soggetto, la stima del med.mo e questi deve [illegible] accordargliela [illegible] §. [illegible]

dello Stabile deve domandarsi al [illegible] [illegible], come [illegible] à [illegible]
[illegible], od innanzi al quale ebbe luogo la convenzione. Di [illegible]
[illegible] [illegible] ordina [illegible] ancorchè il fondo non
§. 390. [illegible] soggetto all'a[illegible] [illegible], come [illegible] [illegible] tal caso
[illegible] [illegible] le lettere req[illegible] [illegible] a [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] a [illegible] [illegible] [illegible] dell'attore
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
§ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] stima si effettua
6 [illegible] [illegible] regole [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] dei Stabili

[illegible] entro trenta giorni da contarsi da quello
§ 118 [illegible] il documento della stima può levarsi in cancelleria,
4 7 [illegible] che deve notarsi sul documento stesso, [illegible] [illegible] altra
parte abbia fatta istanza per la subasta del fondo, l'attore è
obbligato di a[illegible] lo stabile al prezzo della stima, ed il
reo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] contratto di compra è vendita non restino pregiudicati
i diritti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] che non fossero con=
[illegible] [illegible] [illegible] della stima per rilevare se taluno di loro
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dell'attore
[illegible] [illegible] il fondo a prezzo della stima [illegible] vendere
all'asta. Se ciò venisse [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] loro diritti [illegible] [illegible] [illegible] a
facoltà di far valere i loro [illegible] [illegible] stabile [illegible] al
[illegible] a prezzo [illegible], [illegible] [illegible] appartenenza
del reo, ove se il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
Il termine da [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], deve [illegible] [illegible] [illegible] della loro dimo=
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

cuno di loro venire sentito. Da questa disposizione si scorge

1° che non vi è bisogno di sentire i creditori prenotati [illegible] all'importo della stima, perchè questi [illegible] stima, [illegible]

[illegible] creditori [illegible] stima [illegible] dalle parti.

[illegible] che il Giud.e non deve destinare un giorno per la con[illegible] dei creditori [illegible] la loro dichiarazione in iscritto.

[illegible] Decreto [illegible] essere intimato [illegible] creditori da [illegible] ai §§ 411 a 499.

[illegible] il fondo [illegible] la vendita all'asta, non è più lecito di assegnare [illegible] attore [illegible] stima.

[illegible] attore [illegible] il fondo [illegible] stima [illegible] cedere [illegible] all'attore.

Del modo di procedere
quando è domandata l'Asta

§ [illegible] Quando nell'intervallo di 30 giorni ~~[illegible]~~ da contarsi da quel [illegible] il [illegible] in Cancelleria l'una o l'altra [illegible] istanza per la Subasta, [illegible] dare subito [illegible] [illegible]asta. Il Giud.e quindi assegna a tal fine il termine di 30 giorni [illegible] del giorno, ora e luogo, in cui seguirà l'incanto, e lo rende universalmente noto mediante la [illegible]ione di un Editto. Non effettuandosi la vendita in [illegible] prezzo di stima, o ad un prezzo maggiore, il [illegible] senza attendere una nuova istanza pubblica l'Editto per [illegible] [illegible]anto, ed in caso, che anche in questo non si trovasse [illegible] [illegible] [illegible] prezzo [illegible] della stima [illegible]

§ 4 Il termine venne modificato [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] rendere il primo termine a giorni 60. ed anche a 90. [illegible] tutti i casi poi egli può abbreviare o prolungare di due o tre [illegible] oltrepassare [illegible] il [illegible] per tutti e tre i termini [illegible]

Negli Editti per le Subaste si deve contenere ed avvertire: [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

17

luogo dell... [illegible] contenere ... descrizione [illegible]
ta dei beni da vendersi. [illegible]

[illegible]

[illegible] apprezzo [illegible]
[illegible] stima ... purche sarà venduto [illegible]
minore della stima, e finalmente che i concorrenti [illegible]

[illegible]

[illegible] e la stima del fondo [illegible]
[illegible] venduto [illegible] della [illegible] del
prezzo [illegible] la stima [illegible]
[illegible] ordinata [illegible]
1856 [illegible] dal Supr. Trib. di Giust. [illegible] 20 [illegible] 1856.

[illegible] ed oltre [illegible] editti [illegible]
[illegible] consuetudine di ciascun luogo, ed almeno tardi 3 gior[ni]
[illegible] accordata la subbasta [illegible]
[illegible] da osservarsi nella pubblicazione [illegible]
[illegible] processo [illegible]
[illegible] della [illegible]
oltre [illegible] esemplari [illegible] editto [illegible]
[illegible] farà in terza, e si affiggerà nel [illegible] dove è [illegible]

[illegible] creditore [illegible] stato [illegible]
[illegible] stimato [illegible] della
l'editto giudizialmente, e contemporaneamente all' [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] nella maggior [illegible]
[illegible]
[illegible] e la stima del fondo [illegible]
[illegible] venduto

[illegible] concorrenti all'asta sarà permessa l'ispezione di questi
atti, ed essi avranno diritto di poterne anche levare le co[pie] [illegible]

[illegible]

[illegible] persona [illegible] di [illegible] cancelliere; e nelle [illegible]

[illegible] in [illegible]

[illegible] stabile, i per [illegible]

[illegible] sopra [illegible] ato e [illegible] ven-

[illegible] tosi [illegible] to.

[illegible] creditore non può concorrere all'asta in qualità d'offerente. Quando dopo la prima offerta si fa [illegible] degli offerenti si [illegible] verà [illegible] la maggiore offerta [illegible] alle [illegible] volta e si [illegible] tuno voglia offrire di più. Sopra ulteriore silenzio, si ripeta [illegible] coro [illegible] volta [illegible] offerto di [illegible] e che [illegible] ito [illegible]

[illegible] dell'incanto, oppure [illegible] questo, ma non determinate numericamente, non [illegible] vo, se nel valore dell'asta uno o più o= [illegible] deliberare, si dovrà [illegible] do per un quarto d'ora circa; mai però più d'una volta. [illegible] da volta [illegible] migliore [illegible] proclame [illegible] uno [illegible]

121 [illegible] miglior oblazione, si chiuderà l'incanto colle parole [illegible] aggiu[illegible] rente, se a termini di legge [illegible] deliberato, dietro [illegible]

[illegible] al secondo incanto non si delibera lo stabile se il maggior offerente [illegible] po di stima. Al terzo incanto invece si delibera il [illegible]

al maggior offerente; ancorchè la sua offerta sia inferi
alla stima. soltanto quando nella subasta di ... fondi ...
[illegible]
dovessero venir soddisfatti tutti i creditori avanti
... già prenotati, non si venderà lo Stabile, e si pro=
cederà invece nel modo prescritto per la vendita dei beni
si, che già vedemmo a suo luogo. Quando al
[illegible]
... sotto amministrazione il fondo, o §. 140
di ricercare una nuova subasta, nella quale si dovrà
... tutto ciò che è stato ordinato per il terzo incanto §. 8.
... in un incanto qualunque due offerenti esibiscono un
... al prezzo, ed in seguito non è obblazione maggiore si
[illegible] ... è stato il primo ... offerta.

~~...~~ in un incanto qualunque un offerente esibisce un
prezzo ... [illegible]
l'offerta eccedeva l'introito della stima ... ragione a ...
a quella, che aveva offerto prezzo ... [illegible]
zione pel pagamento in rate; eccetto

1.° Nell'Editto fosse già stabilito il pagamento in rate
2.° quello, che pel soddisfacimento dell'offerto è certo ...
subasta, accordasse il pagamento in rate

Lo Stabile si delibera dietro le regole ora indicate al
maggior offerente, ancorchè egli sia il med.° Attore, ed an=
[illegible]
un'offerta. Nessuno ~~compratore~~
prelazione ... creditori del debitore ... posso
no pretendere di essere preferiti a qualunque altro com=
pratore. Così parimenti nè i creditori del debitore, nè il
... stesso ... al ...
... del quale il maggior offerente ...
nello stabile da lui acquistato all'asta. Se qualuno

[illegible] atto particolare notificato nei pubblici R[illegible]
[illegible] ti; ovvero sul fondo subastato il diritto
[illegible] ominio per un dato importo [illegible]
[illegible] i prima della subasta; altrimenti non [illegible]
[illegible] in ordine al suo diritto rie all'atto [illegible] dovrà [illegible]

[illegible] offerente [illegible] si fu deliberato lo Stabile,
[illegible] tualmente i termini stipulati pel p[illegible]
In caso diverso si passerà ad istanza
[illegible] a subastare di nuovo
[illegible] secondo il prescritto del §. 42[illegible] senza [illegible]
[illegible] per venderlo
[illegible] pericolo di altro deliberatario [illegible] impre[illegible]
[illegible] Se tuttavia il maggior offerente
prima dell'ora dell'apertura dell'incanto, pagasse incon-
tante il [illegible] dito, e le [illegible] che dalla di lui mora si accet-
[illegible] pagamento, e resta sospeso l'incanto. Lo Stabile
[illegible] proprietà
[illegible]
[illegible] pagamento, o che
[illegible] essati in
[illegible]

[illegible]

[illegible]

sore. Qualora poi l'attore nello scegliere i mobili non avesse osservate le limitazioni sopra indicate, o volesse sottoporre all'esecuzione una quantità maggiore di mobili di quanto occorra il suo soddisfacimento, il Giud[e] prescriverà al Cursore le misure da osservarsi, onde l'oppignorazione riesca regolare e conforme ai prin[illegible].

[illegible] l'incarico di oppignorare i mobili, deve sotto pena di essere [illegible] [illegible] l'ordine, portarsi dal reo coll'attore [illegible] presentare allo stesso una copia del [illegible] esecutivo, e fare l'inventario dei mobili da oppignorarsi, con che l'attore consegue sopra i mobili l'effettivo [illegible].

[illegible] oppignorati [illegible] [illegible] [illegible] la casa del reo med[esim]o mediante l'apposizione del sigillo giudiziale, o si rilasciano i mobili e semoventi oppignorati, come Cavalli, Vacche ec. al reo per averne cura, ed anche per gli usi consueti. La scelta fra [illegible] l'attore [illegible] [illegible] di esigere che i mobili oppignorati fossero consegnati ad un terzo [illegible] ei stesso indicare questo terzo, e fino al momento della loro con=
[illegible]

Quando il messo arrivato sul luogo non trovasse nè il reo, nè altra persona che mostrasse i mobili [illegible] pignorarsi, esso deve indicare subito l'emergente al Giud.e, e questi accorderà [illegible]rito, per ora sia d'uopo, l'assistenza del braccio forte per l'adem[illegible] [illegible] dell'esecuzione. [illegible] il reo [illegible] altre [illegible] opporsi [illegible] forza [illegible] esecuzione [illegible] oltre [illegible] via di fatto, ma dovrà indicare senza dilazione il fatto al Giud.e, il quale provvederà con quei mezzi coattivi che saranno del [illegible] astringer al dispregiatore della [illegible]

[illegible] il messo indicherà [illegible] [illegible] dei mobili pignorati [illegible] [illegible] in cancelleria, e se ne rilascerà copia [illegible]

In ordine alla stima, conseguente l'istazione e vendita dei [illegible] pignorati, si osserverà il disposto [illegible] col[illegible]

[illegible] degli incanti non devono essere maggiori di [illegible] per ciascuno.

[illegible] qualora la [illegible] a incantarsi non sia di gran valore [illegible] [illegible] più non è [illegible] a far procacciare la maggior offer[illegible] [illegible] di, nè a concedere l'indugio di [illegible] [illegible]

[illegible] in forza della procedura esecutiva contro [illegible] [illegible]tore; di cui parlammo sin ora, l'attore non a[illegible] [illegible] [illegible] il suo soddisfacimento, [illegible] nostra Legislazione [illegible] [illegible] autorizza a rivolgere l'esecuzione contro la persona stessa [illegible] debitore, ed arrestarlo [illegible]

[illegible]

il reo alcuna cosa pignorabile, o che i mobili pignorati non bastassero a coprire il credito dell'attore, deve il Giud. sopra istanza del creditore corredata dal relativo certificato [illegible] giungere al reo la notificazione di tutto il suo avere da farsi entro [illegible] giorni sotto [illegible] arresto [illegible] [illegible] tre giorni, il Giud. ad [illegible] teriore istanza dell'attore accorda la catturazione del reo; e la farà seguire uniforme [illegible] ~~[illegible]~~ nel luogo.

Si noti dunque

[illegible] che [illegible] zione giudiziale non può mai aver luogo l'istanza di [illegible] atto giudiziale della notificazione di tutto [illegible] [illegible] anche da un [illegible] [illegible]

2.° Che quando il Cursore non trova cosa alcuna pignorabile, o trova soltanto mobili insufficienti a coprire l'interesse del [illegible] deve subito [illegible] relativo certificato, e sull'appoggio di questo certificato l'attore può domandare [illegible] ingiungere al reo la notificazione di tutto il suo avere —

[illegible] Che se il reo entro i tre giorni, notificando tutto il suo avere, [illegible]

e su cui l'attore può dirigere l'esecuzione, l'arresto personale [illegible]

[illegible] che se il reo entro i tre giorni [illegible] tutto [illegible] non [illegible] [illegible] opinione però, sebbene assistita in qualche modo dalla lettera del §. 448, non è ricevuta in pratica; e ben a ragione, poichè non può conciliarsi colla disposizione del § 467. [illegible] libera dall'esecuzione personale soltanto coloro, che per causa [illegible] [illegible] di pagare i propri debiti vengono ammessi al beneficio della cessione dei beni —

Notisi per ultimo che nel § 448. sembra che vi sia corso [illegible] errore [illegible] tradizione [illegible] [illegible] delle parole = scaduto [illegible] fruttuosamente [illegible]

[illegible] scaduto infruttuosamente il termine dei tre giorni [illegible] [illegible] le facoltà del reo si devono riguardare [illegible] [illegible] errore. [illegible]

venga liberato il reo dall'arresto personale, sempre che [illegible], o

le abbia accettate prima [illegible] pagamento.

[illegible] essere [illegible]
contro quelle persone, che per disposizione [illegible]
soggette a questa specie di esecuzione [illegible]
altre persone addette ai rami dello [illegible]

[illegible]

[illegible] 1817 [illegible]

[illegible]

[illegible] errore [illegible]

[illegible]

Per nuovi debiti [illegible] contratti [illegible] assoluta [illegible]
[illegible]

[illegible] [illegible]
venzione permesso di false rappresentazioni per [illegible]
della sua sostanza ovvero avesse agito [illegible] o in altro mo=
do, dovrà il Giud.e procedere ex officio secondo le leggi [illegible]
[illegible] in Criminale. Queste azioni fanno colpevole il debitore
del delitto di [illegible].
termine del Codice dei D. [illegible].

Ultime avvertenze generali sulla procedura esecutiva

Nella Procedura Esecutiva bisogna per ultimo
[illegible]
[illegible] ottenuto il [illegible]
[illegible] istanza [illegible]
siano preceduti; quindi p. es. nell'esecuzione contro gli stabili
[illegible] istanza [illegible] stima [illegible], [illegible]
[illegible] nell'istanza per la subasta deve [illegible]
[illegible] del Giud.e [illegible]
dare o commettere l'esecuzione devono [illegible]
[illegible] del Tarto [illegible] o dell'[illegible]
[illegible] ordinari [illegible]
Certo si uniformano le istruzioni per le Preture del Regno Lom=
[illegible]
corda l'esecuzione devono essere muniti del sigillo giudiziale.
Essendosi introdotto l'uso di far sospendere l'esecuzione
[illegible] richiedenti la nullità degli atti es[ecu]=
tivi per circostanze di fatto, che ebbero o si fingeva che avesse=
ro avuto luogo dopo la Sentenza, taciute queste, o raccontate
falsamente [illegible]
[illegible] del 11 8bre 1816 dichiarò: non doversi

a [illegible] e re à don [illegible] liti da [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
a che invece si può presentare una petizione per quel di:
ritto che vede commettere [illegible] atto esteriore alla Sen:
tenza la qual petizione però non sospende gli atti esecutivi
tranne il caso, in cui il reo dimostri la verità del fatto con un
[illegible] to pienamente provante, il quale tolga il diritto al
[illegible] tal caso non è necessario presentare una
petizione; ma basta un'istanza, nella quale il Giud.e ordina
[illegible] arsa, dove, sentite le deduzioni delle parti; deci:
[illegible] [illegible] ese[illegible]one.

[illegible] egole son qui stabilite riguardo all'esecuzione so:
no suscettibili di qualche modificazione in alcune particola
[illegible] ostanze che possono dar luogo a delle procedure par
[illegible]ali. Il Legisl.e quindi ne tratta nei Capit. 32 e 33 nel [illegible]
[illegible] nella sez. Moratorio e del fatto pregiudiziale, e nel
[illegible] dalla Cessione dei Beni —

Capitolo XXX

[illegible] Il Moratorio è la sospensione ordinata dal Giud.e di tutti
[illegible] atti esecutivi contro una determinata persona, o per un
determinato tempo.

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] volonta [illegible] o sono
obbligati a rimettere una parte delle loro pretensioni conten
tandosi di ricevere soltanto una parte di ciò che è loro dovuto.

[illegible] che un debitore il quale senza sua colpa, e benché
[illegible] ro di beni sufficienti a pagare tutti i suoi debiti, trovava:
[illegible] [illegible] istante per non avere
[illegible] to il danaro occorrente, usava di rivolgersi al Giud.e p
[illegible] impetrare da lui un moratorio, ossia la sospensione di
[illegible]

[illegible] totale.

[illegible]

D'ora la facoltà di accordare [illegible] il moratorio soltanto per dichiarare che in avvenire non [illegible] 1040 -

Il patto pregiudiziale all'incontro è ammesso nella [illegible] stesso

1° - Uno dei Creditori od un terzo deve assume[illegible] che resti [illegible] dopo il diffalco dal[illegible]

2° - Il pagamento assunto [illegible] creditori [illegible] le quali [illegible] pesare [illegible]

3° - L'assuntore dei debiti ossia quegli [illegible] solvente a scarico del debitore [illegible] pagare intero i creditori a tenore dei patti [illegible] inoltre, anche ad istanza d'un solo creditore [illegible] diretta [illegible] diritto [illegible] e coi creditori singoli. -

4° - Il patto pregiudiziale deve essere accettato dai creditori almeno a pluralità di voti. §. 4

Qui si avverta che la pluralità ossia preponderanza dei voti non si desume dal numero delle persone votanti, ma dai [illegible] rio [illegible] che accettano il patto, sono eguali a quelle degli altri, che lo ricusano, si deve attenersi al numero delle persone [illegible] che [illegible] ribasso, e dagli altri che lo ricusano, sono eguali e per importo delle pretensioni, e per il numero delle persone, deve prevalere il numero dei ricusanti —

[illegible] a poi il debitore potrebbe facilmente deludere la
[illegible] alità [illegible] fatti in favore
[illegible], facendo comparire creditori fitizj;
[illegible] rinunciare alcuno sia
[illegible], devono i pro:
[illegible] e le loro pretensioni
[illegible] Deputare e a nominarsi anche altro a stu:
[illegible] ati dai creditori che ricusano il patto medesimo.
La Legge oltre obbliga il debitore [illegible] ad istanza [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] o dei creditori particolari verrà in:
[illegible] che agli altri creditori [illegible]
[illegible] che sono
coperti d'un ipoteca o d'un pegno, e volessero attenersi unica:
mente a questo, non sono tenuti ad entrare nel componimen:
to [illegible]
cedere alla concussione presa a pluralità de voti. La giusti:
zia di questa massima è per se evidente. Fra i creditori, che
[illegible] ad esser soddisfatti coi beni del loro
debitore, è ben ragionevole che il voto della pluralità sia
considerato come il voto di tutti. L'ostinazione dei pochi
che ricusano non deve privare i molti che acconsentono, di
quei vantaggi, che oltre il patto pregiudiziale [illegible]
[illegible]
Ma i creditori che possono pretendere di essere soddisfatti
prima degli altri, o in forza d'una prerogativa speciale loro
accordata immediatamente dalla legge, od in forza del diritto di
[illegible] trovarsi in una situazione affatto diversa. Il patto
pregiudiziale utile al resto dei creditori, può loro riuscire
[illegible]

[illegible] nell'altro [illegible] ed [illegible]

il diritto di priorità e sembra che debbano riguardarsi come tali tutti quelli che in caso di concorso vanno collocati nella terza nella prima, e molto più nell'avanti classe conservano i loro diritti senza alterazione di sorta anche dopo il patto pregiudiziale, a meno che non vi avessero volontariamente rinunciato.

I creditori poi muniti d'ipoteca o di pegno, qualora abbiano volontariamente aderito al patto pregiudiziale, conservano [illegible] e le [illegible] dal pegno [illegible] [illegible] o [illegible] ma [illegible] e quindi non possono più procedere nè contro la persona, nè contro la rimanente sostanza del loro debitore quand'anche coll'esercizio dell'azione ipotecaria non potessero riuscire ad esse [illegible]

[illegible]

[illegible] la persona [illegible]

[illegible] ripartita, [illegible]

[illegible]

[illegible] debitore [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] stanza del patto pregiudiziale, il Giud. deve subi[illegible] ex officio tutti i creditori mediante pubblico Editto [illegible]o, coll'avvertenza, che gli assenti, in quanto agli non avessero diritto di priorità d'ipoteca, o di pegno, verranno considerati, come se avessero aderito alle deliberazioni prese dalla pluralità dei [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

21 [illegible] evute a [illegible]

[illegible] parse [illegible]

[illegible] di [illegible]

[illegible] di Decreto [illegible]

[illegible] entro [illegible]

[illegible] loro petizio [illegible]

[illegible] rinusanti, [illegible]

[illegible] non fossero state [illegible]

[illegible] lo stesso [illegible]

[illegible] sotto [illegible]

[illegible] nel [illegible]

[illegible] del Decreto [illegible]

[illegible] versie distinte, che [illegible]

[illegible] volta [illegible]

[illegible] formale [illegible]

[illegible]

solo creditore tutti quei provvedimenti che sono prescritti
nei casi di Concorso aperto a favore dei Creditori. Questi provved[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ... [illegible] maggio[illegible]
dichiarava, che la pendenza relativa al patto pregiudiziale non può
mai sospendere od interrompere il corso dell'esecuzione. Questa
[illegible]ima non presenta alcuna difficoltà, allor che si applica ai credi=
tori che godono un diritto di priorità, oppure ai creditori, che
hanno acquistato prima dell'istanza del patto pregiudiziale
un diritto d'ipoteca o di pegno [illegible] intraprendere o

[illegible]

[illegible] ... il patto preg=
iudiziale, non possono fare ostacolo alle loro procedure esecutive
quanto non gli farebbe ostacolo il patto pregiudiziale della
[illegible] ammesso ed ottenuto. [illegible]
[illegible] a tutti i Creditori in genere, taluno potrebbe soste=
nere, che non è conciliabile collo spirito del Decr.to [illegible]
patto pregiudiziale, ~~[illegible]~~ ed il relativo Editto si cangerebbe al=
lora in un avviso diretto ai creditori per eccitarli a muoversi
contro il debitore in via esecutiva. Coloro a cui le circostanze
permettessero una maggiore sollecitudine, invaderebbero co[n]
[illegible] pignoramenti tutta la sostanza del debitore, si dispen=
serebbero per conseguenza di entrare nel patto pregiudiziale

[illegible] del'Abi- [illegible]

[illegible] della [illegible]

[illegible] prima alle [illegible]

[illegible]

[illegible] vi seguito [illegible]

ulteriormente molestato nè riguardo alla sua persona
guardo ai suoi beni presenti e futuri [illegible]

edura, il suo patrimonio fosse stato sequestrato, finita [illegible]

deve essere rimesso a sua libera disposizione [illegible]

editori nella conclusione del patto preagiudiziale si fossero

riservati diritti maggiori di quelli che loro a [illegible]

[illegible]

senza espressa conservano i diritti di esigere un'in-
dennizzazione dal debitore, ogniqualvolta possono provare, che
per ottenere la conclusione del patto [illegible]
creditori supposti, siavi occultata una parte del patrimonio
o praticata un'altra frode qualunque. È inutile qui ripete-
re ciò che fu detto riguardo ai creditori aventi diritti di priorità
o con diritto ipotecario [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] stabilito [illegible]

[illegible]

[illegible] sensi del 1147 si dovrà farne rapporto al
[illegible] o Tribunale competente [illegible]

[illegible]

[illegible] per il componimento dei creditori si ebbero a proporre.

È per se chiaro che il componimento dei creditori non libe-
ra il debitore dal [illegible]
vole [illegible] presentano il carattere di [illegible] debito [illegible]
[illegible] se il debitore fosse [illegible]
per fondati motivi [illegible]

[illegible]

stizia.

[illegible]

[illegible] forma l'oggetto di questo [illegible] abba[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] consistono nel poter domandare

• [illegible] libero all'esercizio [illegible]

• [illegible] vestimenti, letto [illegible] altro [illegible]

• [illegible] di assistenza [illegible] assolutamente [illegible] per ciascuna [illegible]

[illegible]

• [illegible] da una divisione, o altro [illegible]

... congiunti di ... ascendenti e di ... [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

sistenza; il che deve riconoscersi e da [illegible]

[illegible]

[illegible]

... e di conseguenza che sono [illegible]

[illegible]

... è evidente che le massime stabilite da [illegible]

... no la loro a... [illegible]

... nea retta, la Moglie, i fratelli e le [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] stato attivo e passivo, e presentare l'uno e l'altro [illegible] alla giurisdizione competente, con una supplica, nella quale egli deve esporre tutto ciò che crede interessante in confronto de' suoi creditori. Questa supplica in quanto contiene la domanda dei benefizj legali annessi alla cessione dei beni presenta il carattere di una vera e formale petizione. Il debitore quindi in qualità di attore deve non solo addurre, ma anche provare di essere ridotto all'incapacità di pagare i suoi debiti per causa d'infortunio e senza propria colpa. Altrimenti la semplice negativa dei creditori [illegible] basterebbe a farsi, che questi fatti fossero ritenuti per non veri. Il debitore inoltre, se pure non vuole che la supplica gli sia restituita, ed [illegible] nella domanda, deve specificare chiaramente quali sono le suppellettili che intende di ritenere per quali [illegible], e su qual ragguaglio intende perchè gli siano continuati gli alimenti.

La confessione del debito contenuta nell'elenco unito alla supplica per cessione dei beni, fa prova soltanto contro il debitore, e non pregiudica punto il diritto degli altri creditori di chiederne la regolare liquidazione. Così dichiara [illegible] 178[illegible]. Ho già avvertito altra volta

che a termini d'altra Sovr. Ris.ne 21 . . . 1818 del Senato Lomb. Ve=
neto, i Tribunali Mercantili, a cui non è superstite alcuna giu=
risdizione personale, non sono competenti negli affari di ces=
sione dei Beni, neppure trattandosi di un debitore commerciante.

Sopra la supplica o sia petizione del debitore il Giud.e asse= §. [illegible]
gna una giornata per conoscere del merito, e dopo sentite le
parti nelle loro deduzioni colle regole solite della procedura
verbale, decide con Sentenza ciò che trova di ragione, vale a di=
re concede o ricusa, a termini di legge, i benefizj richiesti dal Debitore.

Quando tutti i creditori concorrenti fossero concordi nel=
l'aderire alla domanda del debitore la pendenza potrebbe essere
terminata anche con una convenzione Giudiziale. Il Reg.to vuole
che non sia permesso al supplicante alcun raggiro. Il debitore
che intende di fare la cessione dei beni, è tenuto anche ad istan=
za d'un solo creditore, a confermare con giuramento lo stato §. [illegible]
attivo e passivo da lui presentato, e di promettere pure sotto giu=
ramento ch'esso pagherà possibilmente i suoi debiti a misura
dei mezzi che potrà acquistare nel tratto successivo. Qualora per=
tanto all'atto del contradditorio alcuno fra i creditori abbia
chiesto la prestazione dell'uno o dell'altro o di ambedue questi
giuramenti, il Giud.e ingiungerà al debitore colla Sentenza l'ob=
bligo di prestarli seguendo le solite regole

La domanda del Debitore di essere ammesso alla cessione §. [illegible]
dei beni, contenendo necessariam.te la dichiarazione giudiziale della
propria insolvenza, rende indispensabile l'apertura del concorso
dei creditori. Il Giud.e perciò è in obbligo di [illegible]
e di procedere senza dilazione a tutte quelle operazioni, che so=
no prescritte dalla legge in tal caso.

La pendenza sui benefizj legali chiesti dal debitore deve
essere trattata a parte, e non sospende il Processo Edittale. A ter=
mini per altro dell'Aul. Decr. 21. Maggio 17[illegible] [illegible]

dal debitore non può essere mandato ad esecuzione, finchè non è decisa la questione relativa al beneficio della cessione de' beni.

§. 1 1 0. Il debitore ridotto insolvente senza sua colpa, fatta la cessione dei beni, può ritenere sopra la sostanza acquistata in seguito quella porzione che sarà necessaria al mantenimento suo, della moglie e dei figli non d'altronde provveduti. E questo il secondo vantaggio della cessione dei beni, il quale però non ha luogo che in confronto degli antichi creditori, a cui il debitore cedette i suoi beni. I creditori posteriori possono esercitare i loro diritti sulla sostanza nuovamente acquistata, come se la cessione non avesse mai avuto luogo.

§. 1 1 1. La cessione dei beni accordata come un beneficio al debitore sfortunato, non può giovare in alcun modo al debitore che colle sue azioni si è reso meritevole di castigo. Il Reg.to quindi dichiara che se il debitore avrà [illegible] si sarà occultato, o non potrà dimostrare un vero infortunio, ovvero dopo che gli era già nota la sua impotenza di pagare, avrà pagato o preferito alcuni creditori, o contratto nuovi debiti, o non avrà manifestato sinceramente il suo stato attivo e passivo, o finalmente [illegible] doloso [illegible], in tutti questi casi si dovrà procedere ex officio all'inquisizione criminale.

Oltre alle regole proprie di ciascuna parte di procedura delle quali ci siamo occupati finora, ve ne sono delle altre applicabili a tutte le procedure in genere, che formano il soggetto dei seguenti capitoli del Reg.to, nei quali il legisl. tratta:

1. Della restituzione in intero
2. Delle ferie
3. Dell'intimazione dei decreti ed ordini giudiziali
4. Dei termini.
5. Delle spese giudiziali.

Noi li scorreremo partitamente.

Restituzione in intiero.

Alcuni [illegible] invocano la restituzione in intiero in due casi: §. 47

1.° – Contro la scadenza di un termine perentorio

2.° – Contro una Sentenza

Bisogna ben guardarsi dal confondere queste due specie di restituzione, essendo molto diversi, e i casi in cui è permesso di domandarle, ed i [illegible] effetti che producono.

Perchè competa ad una parte il diritto di chiedere la restit. in intiero contro una Sentenza già emanata, è necessario: §. 7.

1.° che abbia trovati nuovi mezzi probatorj [illegible]

2.° che li abbia [illegible] contro cui domanda d'essere restituito in intiero

3.° che questi nuovi mezzi sieno attendibili

4.° che non abbia potuto saperli o ritrovarli prima

Perchè competa ad una parte il diritto di chiedere la restituzione in intiero contro la scadenza d'un termine perentorio, basta che il termine sia scaduto senza sua colpa. Contro la scadenza [illegible] per la produzione dei gravami [illegible] d'appello e di Revisione, non ha luogo la restituzione in intiero. Alcuni [illegible] la legge [illegible] non venga più ascoltata, e che per conseguenza non possono essere [illegible] restituzione in intiero. Ma il Senato [illegible] ritenne la massima opposta, ed annullò i loro Decreti. §. 2

Perchè la restituzione in intiero, [illegible] alle parte generali [illegible] tranne quello per la produzione dei gravami d'Appello e di Revisione.

1.° – [illegible] non voluta: il caso non eccettuato è compreso nella regola generale

2.° Perchè [illegible] evidentemente si ha un'aggiunta alla legge –

2.° — Perchè la restituzione in intiero non proroga il termine, ma per finzione della legge fa che non sia mai cominciato, e per conseguenza [illegible] decorso

[illegible] o la lettera della legge, e dietro molte luminose considerazioni [illegible] o franiamo, che ad eccezione dei termini per la [illegible] gravami o loro risorse d'appello e di revisione, [illegible]

[illegible] a favore della parte che li ha lasciati scadere senza [illegible]

§ 277 La restituzione in intiero contro una sentenza può domandarsi [illegible] alla [illegible] natore [illegible] non [illegible] di [illegible] luogo alla prescrizione del suo diritto, che [illegible] [illegible] finchè non è intieramente decorso il tempo prefisso alla prescrizione del diritto che [illegible] non era tenuto a prestare.

§ 278 [illegible] restituzione in intiero contro la scadenza d'un termine perentorio [illegible] entro [illegible] giorni dopo [illegible] altrimenti che non sarà più [illegible] Questi 14 giorni si devono contare dal giorno in cui [illegible] nel quale avrebbesi dovuto dare esecuzione entro un dato termine [illegible] al di lui patrocinatore, e che l'impedimento che vi esisteva sarà cessato

[illegible] L'ultima parte della riferita disposizione, che non si trova nel Reg.to [illegible] ad oggetto di rischiarare, o piuttosto modificare la prima, potrebbe essere [illegible] da cui [illegible] diversa, e di [illegible] da quello in cui la trasmissione del termine [illegible] della parte od suo patrocinatore. La pratica costante che si ha presso di noi, che [illegible] in cassa [illegible] tro 14 giorni dall'intimazione del Decreto che ordina l'esso [illegible] [illegible] altra [illegible] 1781

aveva dichiarato [illegible] che i 14 giorni dovevano computarsi da
quello [illegible]

Avvertite però che i 14 giorni per la domanda di restituzione in intiero [illegible] finchè sussiste la causa, che ha impedito alla parte od al suo patrocinatore di fare ciò che era in obbligo di fare entro il termine [illegible]. Questa massima è fondata tanto nelle regole, quanto nello spirito [illegible] inoltre le [illegible] quità naturale cercano possibilmente d'impedire che per una semplice mancanza nelle forme processuali [illegible] delle parti litiganti, che altrimenti avrebbe forse potuto re vittoriosa. In pratica quindi [illegible] intiero contro la scadenza [illegible] dare con una certa facilità [illegible] in diretta opposizione colla legge, o non presentino l'aspetto [illegible]

A termini del D° Romano la restituzione in intiero era un [illegible] §. 117.

[illegible]

La restituzione in intiero si dovrà in ogni caso domandare [illegible] §. [illegible]
[illegible] prima istanza la lite. Nella domanda da presentarsi all'uopo dovrà con precisione esprimersi il fine per cui viene prodotta. Ora queste due regole si riferiscono ad entrambe le specie di restituzione in intiero: nessun dubbio pertanto che la domanda di restituzione dovrà presentarsi al Giud^e di prima Istanza, sia essa o nel caso in cui sia proposta contro una Sentenza pronunciata dal Supremo Tribunale di Giustizia

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

In lettera al [illegible]

[illegible]

[illegible]

§ 411. dichiara espress[illegible]

[illegible] tiero entro 14 giorni non sarà più ascoltata. Qualunque però sia l'opinione, che si credesse di dovere adottar in proposito, [illegible] [illegible] fatti esposti nell'istanza [illegible] o non apparisca ancora scaduto il termine [illegible] legge a prodotta. Se il termine non apparisce scaduto, il Giud.e non solo deve dar corso all'istanza, ma se dal giorno stabilito la parte [illegible] fatti [illegible] per [illegible] di [illegible] ed accordare per [illegible]

[illegible]

[illegible] principj di equità [illegible] non [illegible]

[illegible] formando quelli di 1a Istanza accordano la restituzione in intiero [illegible] dovrà [illegible] quella [illegible] 4. [illegible] 1a istanza la negano [illegible] luogo a qualche dubbio, io sono di parere che debba restar ferma la regola generale, che non ammette [illegible]

In forza della restit[illegible] termine perentorio, la parte riacquista [illegible]

[illegible] che ai [illegible]

[illegible]

[illegible] reintegro [illegible]

[illegible] a delle parti [illegible]

[illegible] restituzione [illegible]

[illegible] esito.

[illegible] restituzione [illegible]

[illegible] ostinata [illegible]

[illegible] le [illegible]

[illegible] dell'avversario,

[illegible]

[illegible] ingiunta la refusione delle spese causate ad ambe le parti.

Alla domanda se [illegible] alla restituzione in [illegible] il legislatore risponde [illegible] la causa di restituzione [illegible] introdotta [illegible] termine perentorio [illegible] l'effetto, che sino all'ulti[illegible]

[illegible]

[illegible] avvertire [illegible] restituzione [illegible]

[illegible] generale, che concede il diritto di priorità a quello, che [illegible] Registri.

[illegible]

Capitolo XXXI.

Delle Ferie

Vi sono [illegible] giorni [illegible] complessivamente alcune di ferie, in cui il Legis.re, entro alcuni limiti di giorni, sospende il corso dell'amministrazione della giustizia civile [illegible] tutte le persone che devono rendervi parte a non sieno distolte dall'esatto adempimento dei doveri [illegible], o [illegible] un qualche riposo ed abbiano campo di accudire a loro affari [illegible] — § 485

[illegible] questo [illegible] e scopo sono compresi [illegible] tutte le Domeniche e Feste di precetto, i giorni delle feste [illegible] tale sino all' [illegible], dalla Domenica delle Palme sino [illegible] Pasqua [illegible] tre giorni delle Rogazioni [illegible] [illegible] ottobre

[illegible] determinare esattamente [illegible] ferie [illegible] amministrazione della Giustizia Civile, il Reg.to ci somministra le seguenti norme —

I. [illegible] giorni di ferie [illegible] § 485

[illegible] giudiziali [illegible] la dilazione [illegible]

[illegible] valore [illegible] anche fuori [illegible] casi [illegible]

[illegible] giornata [illegible]

[illegible] le loro [illegible]

proferire la Sentenza. Ma se questa si emanasse in contumacia di una parte, [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2. Anche nei giorni [illegible] ferie [illegible] — § [illegible]
le Scritture in causa [illegible]

[illegible] informazioni [illegible]

[illegible] sarà [illegible] — 4

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] esecuzione [illegible] — § 490

[illegible] negli altri atti ammessi nel Capitolo che tratta [illegible]

si potrà [illegible]

[illegible] di ferie. Solo allora [illegible] alla

presenza [illegible] fatto ossia [illegible] il Decreto [illegible] il decreto [illegible] [illegible] e [illegible] de[illegible] [illegible] e [illegible] raccolta a dalla [illegible].

Riguardo alle prime tre regole, è certo che il Leg[illegible] [illegible] dei giorni di feria [illegible] [illegible] de tanto le dome [illegible] parte [illegible] viene prescritto, [illegible] gli [illegible] feriali [illegible] che [illegible] [illegible] [illegible] con [illegible] nascere [illegible] [illegible] altra già [illegible] quest'è stessa che stabilisce [illegible] differenza fra le dome[illegible] [illegible] parte [illegible] prescritto, e gl'altri giorni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] del [illegible] [illegible] [illegible] gli atti di esecuzione ulteriore.

La quinta regola [illegible] lascia luogo ad un dubbio, che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] regola [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] anche alla 5.ª o [illegible] [illegible] tratta del [illegible] di una somma di danaro, e se [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ai [illegible] anche [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dopo assicurato [illegible] nese dell'attore potrà [illegible] essere [illegible] senza [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] le [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] del § [illegible] [illegible] [illegible] dalla [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], che dove la legge non ha stabilita un'[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dubbio [illegible] [illegible] anche [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] negativa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

S.° 511 L'altra regola, relativa ai giorni di feria, in forza della [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] espresso nel Capit. 13.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 7bre 1817 [illegible] che gli [illegible] [illegible] [illegible] non abbiano ad essere [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sono dichiarati [illegible] [illegible]. Questa [illegible] [illegible] [illegible] comunicata al [illegible] d'Appello [illegible] [illegible] [illegible] Decr.° 17 7bre 1817, e dal Trib.l d'Appello [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Marzo 1818 —

Capitolo 30

[illegible] [illegible] [illegible] Decreti ed ordini giudiziali

Fascicolo XV

Capitolo XXXVI.

Dell'intimazione [illegible] il [illegible] si [illegible] ove si tratta dell'intimazione [illegible] colla seguente regola generale „tutte le ordinazioni che dal Giudice emanano, tanto nel corso del [illegible] si devono far intimare tanto alla parte dalla cui istanza derivano, come ancora alla parte contraria„ = Questa regola benchè concepita in termini generali va soggetta ad eccezione, quando il Giudice nega di dar corso all'atto, o lo restringe ~~[illegible]~~ [illegible] reso, che ordina [illegible] si intima ~~[illegible]~~ in tal caso soltanto alla parte producente.

[illegible] d'intimazione ammesse dalla nostra attuale Legislazione, si possono [illegible] cioè

1ª intimazione			Dal Cursore
2ª			Di requisitoria
3ª		col mezzo	Dell'Uffizio Postale
4ª			Di Pubblicazione
5ª			[illegible]

[illegible] col mezzo dei Cursori [illegible] pone ad uno dei Cursori [illegible] insieme [illegible] alla persona, alla quale è diretto. Questa specie d'intimazione s'impiega riguardo a [illegible] o nel territorio giurisdizionale del Giudice, ed in pratica la più frequente.

L'intimazione col mezzo di requisitoria [illegible] vece a riguardo di quelle [illegible] trovano fuo[ri] [illegible] rio giurisdizionale. [illegible] lettera requisitoriale al Giudice [illegible] alla quale l'ordine è diretto [illegible] di farne esecuzione. [illegible] per

[illegible] insieme [illegible] ritornero uniti alla
[illegible] e [illegible]

[illegible], di cui parlam-
mo, si eseguiscono mediante opera d'un Custore, colla diffe-
renza [illegible] riceve il suo incarico da
[illegible] intimarsi, e nella [illegible]
[illegible] d.º diverso

§ 506 Anche l'intimazione [illegible] dell'Uffizio Postale s'impie-
ga [illegible] persone che non si trovano nel
[illegible] e si fa consegnando l'ordine
agli atti annessivi alla Porta [illegible]
[illegible] Diretto [illegible] trova che l'ordine è
[illegible] pervenuto a questa persona, il Reg.to prescrive, che
[illegible] ad una parte dimorante [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ragione [illegible], ed il giorno in cui
[illegible] Uffizio Postale [illegible] ricevuta alla parte, che
a consegnato la lettera od [illegible] contenente l'ordine da inti-
mar [illegible] intimare [illegible]
[illegible] Che se la parte
[illegible] non si lasciasse trovare, si dovrà
[illegible]
[illegible] procedersi come è prescritto pei casi, nei quali
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
lite, deve sempre farsi tenere al reo med.° ~~[illegible]~~ in mano dalle perso-
ne di casa, tale essendo il significato che si deve attribuire alla
[illegible]
[illegible] adoperata nel Testo. Un Decr.° [illegible] 28 Aprile 1812 dichiara
che dietro la disposizione ora riferita, la prima Scrittura, [illegible]
[illegible] prima volta portata in giudizio la lite, deve essere inti-
mata alla parte contraria in proprie mani: ma che riguardo
a quelle prime Scritture che sono prodotte incidentalmente [illegible]
[illegible] le parti in pendenza della lite principale, e prima della de-
cisione di essa, basta che siano intimate ai Patrocinatori [illegible]
[illegible] delle parti [illegible]
nunziarsi una giudiziale sentenza. A termini poi del § 124 della
Sovrana Patente 1° ottobre 1781 gli ordini giudiziali riguardanti
Società interessate nelle Miniere, Officine, ed altri oggetti mon-
tanistici devono intimarsi all'istituito [illegible] Direttore o
Ispettore della Miniera etc., il quale poi deve darne notizia alla
[illegible].

Non è impossibile che una delle parti cerchi talvolta
di sottrarsi all'intimazione d'un Ordine giudiziale, usando
l'avvertenza di non lasciarsi mai ritrovare dal Cursore desti-
nato ad eseguirla. Il Legis.° quindi ben conoscendo le dannose
conseguenze che questo sutterfugio potrebbe produrre, ebbe cu-
ra di prevenirlo. Se il Cursore, il quale ha da eseguire l'intima-
zione rimarca, che la parte si tiene nascosta, deve affiggere
alla porta di sua abitazione l'avviso scritto dell'ora, in cui
egli ritornerà di nuovo il giorno seguente, per fare questa
intimazione. Se la parte non si lascia nemmeno allora ritro-
vare, il Cursore deve affiggere alla porta della di lui casa il
Decreto che dovrebbe intimarle, e questa affissione sortisce l'effetto
stesso, come se l'intimazione si fosse fatta nelle di lui mani.

Importa molto alle parti interessate in una controversia, che le intimazioni degli Ordini giudiziali e degli atti relativi possano essere fatte con facilità e sollecitudine, e col minor dispendio possibile. A questi importanti fini sono dirette le cinque disposizioni seguenti:

§. 413 1.° Quando per parte del reo vi saranno più Consorti in lite; il primo Decreto colla Scrittura e suoi Allegati dovrà consegnarsi a quello, che sarà nominato il primo nella Scrittura, ed agli altri se ne farà tenere solo un estratto, ossia rubrica della Scrittura con una copia del Decreto, onde sarà libero a ciascun ~~[illegible]~~ Consorte di farsi comunicare il libello coi suoi allegati per l'ispezione da quello, a cui sarà stato consegnato. La pratica ha introdotto una ragionevole modificazione a questa massima allorchè i rei non dimorano nel med.° luogo, si esige in tal caso che ad ogni reo dimorante in un luogo diverso, debba essere intimato un esemplare intero della Scrittura ed allegati, e ciò ad oggetto di risparmiargli l'incomodo e la spesa, a cui dovrebbe andar incontro per ottenere la comunicazione dal primo nominato, il quale potrebbe essere anche ad una grande distanza.

§. 414 2.do Una parte, che durante la lite vorrà mutare la sua abitazione, dovrà notificare in tempo debito e giudizialmente all'avversario il nuovo alloggiamento, ossia il nuovo luogo di sua abitazione, altrimenti il Decreto verrà affisso nel luogo del giudizio, e tale affissione avrà lo stesso effetto come se fosse seguita l'intimazione. Il Cursore in questo caso dovrà ritenere presso di se gli allegati appartenenti al Decreto giudiziale e consegnarli sopra insinuazione a quello, al quale si aspettano.

§. 415 3.° Quando dall'una parte o dall'altra vi saranno più Consorti di lite, essi dovranno notificare all'avversario quello tra loro, a cui avranno da intimarsi gli ulteriori Decreti giudiziali,

altrimenti l'intimazione si farà in mano di chi sarà nominato
il primo nella prima scrittura.

4° — Quando l'una o l'altra parte non dimorerà nel luo= §. 496
go del giudizio, dovrà l'assente essendo attore, subito nel primo
libello, e se reo, prima della scadenza del termine che gli sarà
prefinito per la risposta, destinare e rendere nota all'avver=
sario una persona abitante nel luogo, a cui debbano rimet=
tersi i Decreti giudiziali; altrimenti la parte assente dovrà
portare le spese d'intimazione. In qualsivoglia caso sarà
poi dovere della parte che avrà impetrato il Decreto, di anti=
cipare provvisionalm.te le spese per conto dell'altra.

5° — Se l'una o l'altra parte avrà costituito un procurato= §. 501
re, l'intimazione dei Dei giudizj si farà nelle di lui mani, si=
no a che non ne sarà stato nominato un altro. Non basta a=
dunque che la parte abbia rivocato il Mandato, ma è necessario
che abbia eletto un n.vo procuratore, acciò le intimazioni non
possano più essere praticate validam.te nelle mani del primo
costituito —

In quanto finalm.te al modo materiale di stendere i De= §. 502
creti da intimarsi, e di farne eseguire l'intimazione, il Reg.to 503
dichiara, che ogni scrittura da comunicarsi alla parte contra= 504
ria deve presentarsi in duplo, onde però uno dei duplicati
contenga tutti gli allegati; e sopra ciascun duplicato si esten=
de un egual Decreto. Il Giud.ce deve far tenere al Cursore quan=
do prima la scrittura, su cui è fatto il Decreto, con tutti gli al=
legati, ed incombe quindi allo stesso Cursore di consegnarla
tosto con tutti gli allegati alla parte cui spetta. Il med.o dovrà
pure certificare la seguita intimazione sulla copia, ossia
duplicato della scrittura, e restituire la copia alla parte, che
l'ha presentata —

Quando il Decreto è da intimarsi a più Consorti in lite, il Petente deve unire alla Scrittura tante rubriche, ossia estratti, quanti sono i Consorti in lite, e notare sopra ciascuna il luogo di abitazione di quello, a cui deve rimettersi. Il Giud.e vi aggiunge l'emanato Decreto, e fa quindi seguire l'intimazione col mezzo del Cursore. Accennai già poco fa la modificazione introdotta dalla pratica, in cui i Consorti in lite dimorano in luoghi diversi, e specialmente lontani.

§. 503 Le regole fin qui indicate ricevono la loro applicazione riguardo agli atti e Decreti da intimarsi alle parti. Ogni qual volta invece dovranno citarsi dei testimonj, non si comunicherà ai citati nè la Scrittura della parte, nè la Rubrica col Decreto; ma solo s'ingiunge loro a nome del Giud.e la comparsa nel tempo fissato per deporre la testimonianza.

Capitolo XXXVII

Dei Termini

[illegible]

termine stabilito, la parte non [illegible]

ato ad accordare la [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] il termine [illegible]

per segue non possono [illegible]

ostiva l'istanza, Quando [illegible]

le di proroga, il [illegible]

ta calcolata in unione [illegible]

[illegible]

nire il termine fissato dal [illegible]

[illegible]

[illegible]

accordata anche senza sentire la parte [illegible]

la proroga oltrepassa il termine [illegible]

parla immediatamente rigettando l'istanza [illegible]

ordarla senza prima sent[illegible]

sto effetto si fa intimare l'istanza [illegible]

che un termine di breve intervallo [illegible]

giorni le ragioni che credesse di [illegible]

altrimenti il suo silenzio verrà [illegible]

adesione alla proroga domandata [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] a dichiarazione negativa.

Nel primo caso il [illegible]

[illegible]

casi che l'adesione fosse accordata solo dal patrocinatore senza scien-
za e consentimento del suo cliente, al quale ne deriverebbe un
pregiudizio, perciò in allora potrà chiedere il sentimento immediato

[illegible] la loro applicazione anche [illegible] alc[illegible] a[illegible] [illegible] non essere [illegible] [illegible] e[illegible], per [illegible] [illegible] del tutto [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] molto [illegible] Essendo il [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Affinchè il [illegible] possa facilmente conoscere se la [illegible] data in unione alle altre che fossero già state accordate [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] che permisero l'una [illegible] dilazione. § 309

Contro il Decreto che accorda [illegible] o parte che si reputa lesa, [illegible] la via del Ricorso [illegible] seguendo le solite regole.

[illegible]

[illegible]

Riguardo ai [illegible] [illegible] arrestò. Ogni termine si com[illegible] prossimo successivo a quello, in cui sarà seguita l'intima[zione] alla parte contraria alla quale dovrà effettuarsi. [illegible] [illegible] ordine a quei termini, che dovranno aver [illegible] re all'Uffizio Postale tener luogo d'una reale intimazione

[illegible] capitolo

[illegible] credere [illegible]

[illegible] assegnato all'afrente

[illegible] la conclusione

[illegible] contribuito

[illegible] autore per conseguenza [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] tate [illegible]

[illegible] la parte nel [illegible]

[illegible] altrimenti [illegible]

[illegible]

[illegible], perocchè in ordine [illegible]

[illegible] stano anche [illegible]

[illegible] tutti [illegible]

questo principio, che il Senato [illegible]

[illegible]

[illegible] trova [illegible] nè nell'art[illegible], siono

[illegible]

[illegible] so col [illegible] gen[eral]e del

[illegible] anche l'[illegible] ritenere [illegible]

[illegible]

[illegible] la proroga del termine vie

[illegible] contrario della parte tutti ancora [illegible]

[illegible] quel termine stesso per la cui proroga erasi presen=

tata [illegible] della seguita consegna del ricorso non

[illegible] di questa regola non

[illegible]

[illegible] che il soccombente reclami contro il Decreto

[illegible] ma viene

[illegible] Appello dietro il ricorso interposto dalla parte con

[illegible] luogo reclamo ulteriore. Ma se avvenisse

[illegible] già negata dal Giud[ic]e di prima istanza, dietro [illegible]

[illegible] fosse negata anche dal Giud[ic]e d'Appello, si dovrà

[illegible] tutto il tempo decorso dalla presentazione

[illegible] all'intimazione del decreto negativo

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] che in pendenza del-

[illegible] Appello la proroga dovrà ancora risguardarsi

[illegible] concedata, e che se il Giud[ic]e non ha voluto, ciò

[illegible] la parte, la quale ha differito in buona fe:

[illegible] nella supposizione che il Giud[ic]e di l'istan

[illegible] la proroga richiesta, non deve a parità di

[illegible] pregiudicata nemmeno la parte la quale ha di:

[illegible]

[illegible] gli verrebbe accordata dal Giud[ic]e [illegible]

A favore della sudd.a opinione si può dir[illegible] che l'istituto [illegible] gomento di parità fra i due casi non [illegible] reale [illegible] negativo di istanza [illegible] gli il concederla di poter migliorare la propria condizione coll' esporre un ricorso infondato contro un giusto decreto, sarebbe un'assurdità manifesta, e sarebbe nell'istesso tempo una violazione del §. 341, ove trovasi espressamente dichiarato che il ricor- §. 341
so [illegible] [illegible] rari casi particolari [illegible]

[illegible] caso possibile a verificarsi ed è quello, in cui la propria negativa del primo Giud.e sia con[illegible] [illegible] opinione si è che debba essere con[illegible] tra il tempo decorso dalla presentazione dell'istanza [illegible] del [illegible] parità che non reggeva nel caso precedente, regge nell'attuale, e diventa un vero argomento dal meno al più [illegible] leva prima dell'intimazione del [illegible]

Capitolo XXXVI

Delle Spese Giudiziali

[illegible] tr al principio di ragione e si vegge che in [illegible]
[illegible] di risarcire il danno recato con dolo o con colpa, è
[illegible] enza, che vieda fra le parti, la quale ha dovuto in [illegible]
[illegible] lle spese, o per l'ingiusta domanda o per l'ingiusta
[illegible] parte contraria è in diritto di esserne compensata.
[illegible] giusta domanda e l'ingiusta difesa sta a carico
[illegible]
seguente regola generale. La parte soccombente nel [illegible]
[illegible] della causa sarà tenuta regolarmente ad abbonare
alla parte contraria le spese giudiziali che la medesima avrà fatt[illegible]
salvo, che, qualora il Giud.e stimasse per motivi rilevanti, di
chiarar doversi per compensate le spese giudiziali fra le pa[illegible]
[illegible] diversi motivi, che possono dirsi rilevanti ad og
getto di dichiarare compensate le spese il Regol.to [illegible] deter[illegible]
[illegible] e resta adunque rimesso il calcolo alla p[illegible]
[illegible] lo si deciderà a norma delle circostanze, e prendendo in
esame la maggiore o minore disputabilità della causa, la buo[illegible]
[illegible] mala fede del soccombente, ed il minore o maggiore fon[illegible]
[illegible]
[illegible] ditto naturale [illegible]

Il Reg.to stesso determina invece i vari casi in cui non è
[illegible] lo al Giud.e di dichiarare compensate le spese, e questi sono:
[illegible]
[illegible] le dipendeva la decisione della controversia, e ne sarà
[illegible]

4º [illegible] passi senza produrre altre prove, avrà deferito al la parte contraria il giuramento decisorio, e questa l'avrà altresì [illegible]

5º Se alcuno si avrà appellato dalla sentenza proferita in 1ª istanza [illegible] questo ultimo caso [illegible]

Basta esaminare ad uno ad uno i cinque casi indicati per riconoscere che tutti escludono l'esistenza di quei motivi rilevanti, che soli possono autorizzare il Giud. a dichiarare compensate le spese.

[illegible] condannata alla rifusione delle spese giudiziali [illegible] parte che [illegible] aveva prima che sia stata decisa con sentenza. All'incontro chi ha una volta riportato [illegible] dal [illegible] Una volta pertanto il Trib. d'Appello [illegible] compensate le spese, e la stessa dichiarazione deve farsi pure dal [illegible] Supremo di Giustizia, sia che confermi la sentenza d'Appello sia che confermi quella di 1ª istanza. Ciò però non impedisce a mio credere alla parte vittoriosa in 1ª istanza che si credesse [illegible] l'appellazione, e di chiedere al [illegible] compensate. In nessuno di questi casi si contraviene alla massima [illegible] abbastanza

151

[illegible] ogiato dal [illegible] che [illegible] mette [illegible] e [illegible] [illegible] do [illegible] spese giudiziali, e se [illegible] giustizia [illegible] potrebbe [illegible] l [illegible].

[illegible] ata [illegible] [illegible] detto [illegible] la parte [illegible] favore [illegible] ata [illegible] spese [illegible] condannata nelle spese [illegible].

§ [illegible]. [illegible] contestazioni [illegible] nel caso di [illegible] ono [illegible] spese [illegible] principale [illegible] tanto [illegible] parte [illegible] di sopra, è tenuta a portare le spese giudiziali [illegible] [illegible] ata [illegible] e non soggiungere [illegible] to se [illegible] [illegible] condannata anche [illegible] [illegible] 7bre 1797 il quale [illegible] relative al domandato permesso di [illegible] [illegible] prov [illegible] spese giudiziali [illegible] lasciarsi in sospeso fino all'emanazione della Sentenza nella causa principale.

§ [illegible]. [illegible] sia [illegible] le quali viene [illegible] differire la cognizione circa le spese giudiziali di [illegible] istanza sino [illegible] che saranno con [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] l'appellazione [illegible]
esigerne la restituzione subito che la Sentenza d'Appello conferma quella di 1ª istanza. Ciò venne confermato con Decr. 13 Gennaro 1787.

[illegible]
a istanza di parte, o dichiarare espressamente la compensazione § 522
delle spese giudiziali ad [illegible]
parte a cui compete. È questo forse l'unico caso in cui [illegible]
ad una parte ciò che essa non ha domandato.

Il Giud.e deve pure moderare nella sentenza l'importo delle spese aggiudicate ad una delle parti, cioè determinare la somma precisa, che la parte contraria è tenuta di pagare a titolo di risarcimento di spese. Sono perciò obbligate le parti a consegnare sotto perdita dell'abbuonamento, negli atti una specifica, ossia nota delle spese giudiziali da essa incontrate.

[illegible] fatto dalla parte litigante stessa o
sia da un Avvocato in causa propria, si rifonderà la mede § 523
[illegible]
fosse stata comportata da un terzo. All'patrocinatore che sarà stato dato ex officio alla parte povera, si doveranno dell'altra parte che sarà stata condannata nelle spese [illegible]
[illegible]

§ 245 La rifusione delle spese di viaggio non avrà luogo se non [illegible] avranno

[illegible] Giud.^e avere intrapresi di suo ordine.

[illegible] sarà stato [illegible] dovranno queste andar a carico

el fondo pubblico cui la causa appartiene, e frattanto verran [illegible]

[illegible] sono caricate alla part. [illegible]

[illegible] rico dovranno queste [illegible] all'Erario [illegible]

[illegible]

L'Attore, che nella Provincia nella quale deve agitarsi la [illegible] storia non provvisto di sufficienti facoltà, deve [illegible] per le [illegible]

la eventuale delle spese [illegible] to [illegible] ossia della sua [illegible] presta [illegible] in

si dovrà agire ad istanza della [illegible]

[illegible] al [illegible]

[illegible] ossia [illegible]

[illegible]

di giurar se occorre, di non essere in caso di prestarla, unita

alla circostanza che la procedura relativa a questo incidente

non sospendono veruna il corso della causa principale, pro [illegible]

[illegible] l'effetto, che in pratica sono rarissimi, in cui i rei si [illegible] di questa [illegible]

§ 246 [illegible]

contraria, importa in generale al soccombente in una contro[versi]a civile, il nostro Legis.^e ha creduto opportuno d'impiega=

=re i mezzi più rigorosi, allorchè il soccombente presenta an[c]he il carattere di un temerario litigatore. Tutte le volte per

tanto che dall'attitazione della causa, o dall'interrotto [illegible]

[illegible] al Giud.^e che [illegible] parte abbia

agito con manifesta ingiustizia, e specialm.^te coll'aver negate [illegible]

[illegible] stanze vere, o [illegible] circostanze false, egli dovrà condannar[e]

la parte [illegible]

[illegible]

[illegible] XXXIX

Degli [illegible]

[illegible]

1.° [illegible]

[illegible]

4.° [illegible]

dell [illegible] il quale fece la malizia, al Trib.e d'Appello [illegible] Ulivi Decreti li [illegible] febbraro 1783 e 12 Aprile [illegible] della quale [illegible] [illegible] attestati [illegible] [illegible] condotta dell [illegible] [illegible] avendo lo rico [illegible]

[illegible]

[illegible] Quali siano le ragioni da cui si trova assistita per [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] § 5[illegible]

[illegible] § 5[illegible]

5° Se non vi siano più persone, che debbano essere consorti in lite

[illegible] Se alcuna di esse sia soggetta a curatela

[illegible] In qual modo si abbiano a raccogliere previamente [illegible]

[illegible]

[illegible] A qual giurisdizione il reo sia soggetto

[illegible] ove non debba dirigersi contro più persone

13 Se alcuna di queste sia soggetta a curatela

[illegible] Se si abbia a denunziare la lite a qualcheduno

[illegible] Se fino all'ultimazione della causa non debbano prendersi altre cautele provvisionali legali.

L'avvocato non può sotto grave responsabilità e castigo ricusare di assumere il patrocinio per [illegible] § 5[illegible]

[illegible]

[illegible] intraprendere la clientela [illegible]

[illegible]

[illegible] Dev[e] pa[illegible]

[illegible] generalle [illegible]

[illegible]

[illegible] quire il processo senza
terruzione, anche qualora fosse già addetta la morte del man[illegible]
[illegible] ogni altro
[illegible]

[illegible]

contraria, l'Avvocato indica anche il

risulta

tendere la specie di fatto

to nella ragione cont

tatto manoscritto

sottoscrivere della parte

a stata da lui firmata. Essa sarà pure

i specie di fatto al Giud.e ad ogni

ta non sarà stata comunicata alla pa

si potrà avere alcun riguardo nella def

Avvocato avrà trascurata l'una o l'alt

dedurre, e che non abbia adotto

i quali avrebbe dovuto far uso, e non lo

nell'incursi contro di lui la presunzio

l'avversario

discussione avanti la rinfrontanza

Giacchè l'Avvocato che abbia cura di

lo che riguarda i fatti ed alle prove

te attenuto, resta libero da ogni risponsa

ato del proprio cliente, quanto in

sarebbe a desiderarsi pertanto che

con tutta diligenza l'obbligo loro imposto

ommettessero

[illegible] ocato deve invitare [illegible] d'apparire, e presentare le sue [illegible] e senza cue [illegible]

[illegible] proseguire la causa già [illegible] fondamento e fondatissimo [illegible] e quando egli sia indotto a ciò la [illegible] rinunziarle giudiziale alla parte [illegible] presentarla anche dopo la giudiziale do[illegible] dal giorno in cui sarà [illegible] tempo utile al termine che [illegible] produzione d'una risposta, eccet[illegible] il caso [illegible] di detto termine costituito un [illegible]

[illegible] primo nominato resti sciolto dal[illegible] avvocato [illegible] sua volontà [illegible] per dispensarsene, che le [illegible] proprio cliente, e che questi lasci decor[illegible] [illegible] produzione d'una risposta senza [illegible] l'uno e l'altro dei [illegible] avvocato primo nominato resta sciolto [illegible] al futuro, salvo solo il do[illegible] nella vertenza dell'avv[illegible] stata fatta in cui a termini del [illegible]

[illegible] avvocato di prestare la sua opera [illegible] o nella stessa [illegible]

[illegible] nella causa in detto [illegible]

[illegible] trattare alcun [illegible]

[illegible] materia [illegible]

[illegible]

[illegible] Attivinseno valido atto

[illegible] tre essere punito. Questa

[illegible]

bisogno di molto [illegible]

l'Avvocato [illegible] della [illegible] cliente [illegible]

[illegible]

[illegible] la controversia potrà

[illegible] proporzionata [illegible]

[illegible]

[illegible] si possono essere fatte [illegible] stesso, che risiederà il

esito della causa. Niente [illegible] dice all'Avvocato

[illegible] tacito, con cui il Cliente

[illegible] la mercede [illegible]

[illegible] la grandissima chi

[illegible] patto preventivo

[illegible] aggio 1747 [illegible]

[illegible] patrocinio di stimolare

[illegible] onorario, ovvero di rimandare

[illegible] essere rimesso dall'Avvocatura

[illegible] ragione dell'ultima [illegible]

[illegible] e appello e [illegible]

[illegible]

[illegible] onde che a tale di ciascun

[illegible] scrittura per cui egli è [illegible] la mercede [illegible]

[illegible] pone uno spazio, nel quale [illegible] possa contrapporre la

[illegible] che avrà moderata. [illegible] e detto l'Avvocato in

[illegible]
tensione delle sue competenze ed in iscritto o verbalm.
[illegible]
[illegible] venisse trascurata la [illegible] della [illegible]
[illegible] sufficienza non debbe [illegible] la
[illegible] traria nella riduzione delle spese, dovrà egli esprimere
[illegible] se il trasgressore resta privato delle spese
[illegible] o che egli è in debito di [illegible]
[illegible] che avesse per avventura già ricevuto.
[illegible] in prescrizione di legge [illegible] unita la
[illegible] tima scrittura in causa, si è in varj mag[illegible]
[illegible] che in molte controversie trattate a proces.
scritto, gli avvocati nell'ultima scrittura si riservano
[illegible]
[illegible]
[illegible] danno che reca alle parti [illegible]
[illegible] che introduce nella procedura [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] la [illegible] al solo oggetto di [illegible]
[illegible]
[illegible] indifferente, che vi sia una sola [illegible]
[illegible]
[illegible] trasgressore delle spese sostenute, e
[illegible] che egli è obbligato a restituire alla parte [illegible]
[illegible] corretta allorchè avendo egli trascurata la dimissione
[illegible]

[illegible] nel quale [illegible]

[illegible] delle [illegible] to, dovrà [illegible]

[illegible] metere [illegible]

[illegible] dall'Avvocato dalla parte contra [illegible]

[illegible] dovrà moderare la competenza [illegible]

a pagare al suo proprio Avvocato, sanonché [illegible]

[illegible] una simile moderazione [illegible]

L'opera dell'Avvocato non si potrà va[illegible]

ro dai testi delle Scritture, né da quello del [illegible]

ma se ne dovrà apprezzare il merito [illegible]

[illegible] stabilito fra l'Avvocato med.° e la parte [illegible]

[illegible] dovrà avere in vista i seguenti [illegible]

[illegible] l'Avvocato ha impiegato una [illegible]

rare i mezzi ed ammenicoli onde istituire [illegible]

redare fondatam.te le Scritture in causa

2.° Se il merito intrinseco della Scritt[illegible]

una singolare diligenza e non mediocre [illegible]

3.° Se esso abbia condotto la lite colla solleci[illegible]

4.° Se abbia esattam.te osservate le ordine pres[illegible]

5.° Se lo stato della facoltà della pa[illegible]

[illegible] moderazione

[illegible] Dimostrazioni riferite antecedente[illegible]

nano i doveri dell'Avvocato, sarebbero [illegible]

[illegible] se il Legis.re avesse trascurato di [illegible]

sanzione sia minacciando delle pene a coloro [illegible]

e promettendo dei premj a quelli che [illegible]

nazione di queste pene e di questi premj, [illegible]

[illegible]

[illegible] colpa dell'Avvocato avrà [illegible]

in causa, dovrà egli senza con[illegible]

danneggiato, ed inoltre castigato secondo [illegible]

costanze che verranno rilevate. [illegible]

di casi in cui l'Avvocato meriterà [illegible]

e per determinare il modo dell'indennizzo [illegible]

sultare il Cap. 30 Parte II.ª del Cod. Civ. Austriaco [illegible]

1320 = 1323 = 1324

[illegible] confusioni [illegible] tra [illegible]

[illegible]

[illegible] estinguendo [illegible]

[illegible]

[illegible] contravvenzioni, e non giovasse la pena inflitta dal [illegible] Avvocato [illegible] manifesta ingiustizia, o si fosse permesso fraudolenti raggiri, [illegible] dell'Avvocato [illegible] complesso, [illegible] carat[illegible] [illegible] fede [illegible] delitto, o dovrà imporgli una proporzionata multa pecuniaria, o sottoposto all'arresto, od escluderlo dall'esercizio dell'Avvocatura [illegible]

[illegible] della di lui [illegible] fermo [illegible] escludere [illegible]

[illegible] ... Sinbene da [illegible] ... dal Dec.to [illegible] ... [illegible] ... del [illegible] Uffizio [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... qgli, od in qualunque altro modo con i consigli o col fatto si [illegible] ... d'Avvocato [illegible] Uffizio, [illegible] pena del carcere duro da uno a cinque anni, e secondo la gravità del danno recato, e la qualità del dolo, può essere prolungato fino a 10 anni. Nessun dubbio [illegible] ... [illegible] ... del delitto, dovrà egli essere [illegible] Criminale [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible].

Al contrario agli Avvocati [illegible] ... amministrazione della giustizia, con abilità e probità avranno disimpegnato questo loro per il pubblico bene interessante Uffizio, [illegible] ... Certificato dei meritati elogj, verranno appoggiati con riguardo per il loro avvanzamento, e nelle proposizioni che si avranno a fare per rimpiazzare le cariche di Giud.e, si avrà a valutare come argomento [illegible] ... considerazione [illegible] Avvocatura [illegible] lungo tempo sostenuto con costante riputazione —

Capitolo XI.
Del Giudice

[illegible] ... [illegible] ... sia stata sperimentata e riconosciuta sufficiente la sua dottrina, ed abbia compito il prescritto corso dello studio giuridico in [illegible] dalle Università degli Stati di S. M. Gli studj giuridici fatti all'Estero non sono dunque valutabili; ma non si esige,

[illegible] ancora d'ottenere le [illegible]

[illegible] Gimnasio

degli Stati di S. M. le cognizioni procuratesi nella Giurisprudenza [illegible] di tali soggetti, potranno venire ammessi uomini forniti di prudente discernimento, e per più anni [illegible] maneggio degli affari giudiziari sperimentati.

[illegible] in materia agli studj, [illegible] tanto [illegible] alla carica di [illegible]

[illegible] compiuta l'età di 24 anni.

[illegible] nella spedizione degli affari giu[illegible]

[illegible] ad un [illegible]

[illegible]

[illegible] soggetti.

Dal [illegible] dei requisiti [illegible] in ogni giudice [illegible] [illegible] ne viene di conseguenza:

1° Che sono inabili ad ottenere la carica di giud.e, e che [illegible] [illegible] la costanza dei quali e [illegible] [illegible] non abbiano giustificata pienamente la loro innocenza.

[illegible] è stesso di quelli che sono stati giudizialmente dichiarati prodighi.

[illegible]

[illegible] dicati [illegible]

quone i principali d'avere. Non può

orrenti nel causa d'ufficio fuori de 4

Dovranno però essere vendute nell'

re percepisca la menoma

dall'accettazione di alcun

o momentaneamente nelle sue

mettere al Trib.° a cui è soggetto in

trovano residenti nella sua

seguenza non permetterà mai

vase, si dovrà ricevere la

[illegible] allora [illegible]

[illegible]

Tra la necessità [illegible] tre avere [illegible] io,
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] à in tal propo[illegible]
[illegible] le au
[illegible] verso [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] na, che
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible], ed ai nessi [illegible]
[illegible]
[illegible] estimazione [illegible]

1° [illegible]

[illegible] io le norme stabilite dal Cap. 41 del Reg.to Giudiziario della Gallizia. [illegible] Capitolo intitolato del Processo avanti i Giud.i di Commercio, [illegible]

[illegible] al Cap. 41 aggiunto al nostro Reg.to in forza della citata Notificazione 27 Luglio 1813, tolte solo alcune modificazioni [illegible] onde uniformarsi alle leggi di Commercio Ital.ne [illegible]

[illegible] 24 Aprile 1824 pubblicato dal Governo di Venezia [illegible] nella Edizione [illegible] la Circolare 22 7bre 1816 dell'Appello di Venezia deve ritenersi per l'unica, legale, ed ufficiale; così io la seguirò fedel[illegible] correzioni, benchè in alcuni punti non [illegible] trovi in armonia colla legislazione commerciale vigente nel [illegible]

Le norme prescritte dal Reg.to Giudiziario si devono osservare anche nello [illegible] avanti i Giud.i di Commercio, in quanto non sia altrimenti ordinato in questo Capitolo; il Giud.o Mercantile di Bolzano solo si attiene allo Statuto [illegible]

[illegible] disposizioni [illegible]

[illegible] tenere [illegible]

[illegible]

16 [illegible]re, le cause che vengono trattate in via [illegible], devono [illegible]

[illegible]

[illegible] Replica e Duplica, [illegible] generalità stabilite [illegible]

[illegible]

... ossia alla prova per mezzo di docume- [illegible] munite dei requisiti prescritti dalle leggi di commercio attualm.te conservate in vigore, non abbiano quei requisiti ulteriori che general.te [illegible] toriali sono prescritti, giacchè questi conservano il loro [illegible]

Riguardo al Cap. 17, ossia alla prova col mezzo dei testimonj anco per quei casi, ove nelle cause mercantili e di cambio si avesse ad istituire la prova mediante testimonj, avrà da osservarsi il prescritto del sudd.o Cap. 17. del Giudiziario Reg.to [illegible] che in genere stabilisce le [illegible]

Riguardo al Cap. 24. ossia alla Sentenza, li ricorsi dei giudi- [illegible] entro 24 ore.

[illegible] di nullità, l'insinuazione d'Appello, la querela di nullità, il gravame ed il controgravame dietro la Sentenza di 1.a Istanza, devono presentarsi entro il termine perentorio di tre giorni utili. Entro lo stesso termine si devono produrre gli atti sovraportati anco in [illegible] revisione, e così pure contro gravame, che nel corso di pro- [illegible] si volesse a [illegible] superiore

Ad oggetto di rendere più precisa questa disposizione, l'Aulica Cancelleria riunita col già citato Dispaccio 14 Aple 1824 pubblicato dal Governo di Venezia con [illegible] durante le [illegible] e a rendere [illegible] e le rimettere [illegible] onde, non vanno calcolati i giorni

Lo stesso Aul.° Decreto dichiarò, che i termini ad adire [illegible] accordati dai §.§ 210 - 251 - 272 - 288 del Reg.° giudiziario, vengono in affari commerciali e di cambio fissati [illegible] i. nei quali non vanno computati i giorni di ferie. Questi termini cominciano a decorrere dopo il passaggio in cosa [illegible] dell'interlocutoria Sentenza vale a dire dopo lo spiro del [illegible] ine ad interporre l'appello e la Revisione contro la med.ª e cò [illegible] fatte dalla emberita [illegible] stanza: e finalm.te in caso di espressa rinunzia all'appel= [illegible] dopo l'intimaz.e della dichiaraz.e di rinuncia.

[illegible] ai, art. 51, ossia all'esecuzione, al pagamento dei [illegible] mercantili e di cambio verrà nella Sentenza prefisso il ter= [illegible] e di tre giorni. Il Trib.e di Commercio deve non solo placita= [illegible] a anche intraprendere l'esecuzione sopra i mobili del debi= [illegible], o coll'indicare i propri Ufficiali giudiziari, oppure col ricer= [illegible] il Giud.e del [illegible] nel cui distretto si trova il [illegible], deve bensi il Trib.e di Commercio placitare egualm.te l'esecuzione, ma l'adempimento ne resta a quella istanza, sotto la cui giu= [illegible]

Riguardo al Cap. 35 ossia alle ferie, per gli affari di com= [illegible] non hanno luogo altre ferie, che nei giorni di domenica, di festa di precetto o di pubblica preghiera:

[R]iguardo al Cap. 36 ossia all'intimazione dei Decreti ed Ordi= [illegible] Giudiziali, l'intimazione di questi che deve farsi personal= [illegible] la firma.

Riguardo finalm.te al Cap. 37, ossia agli Avvocati, chi aspira ad essere ammesso come Notajo presso il Trib.e di Commercio, deve sottomettersi ad [illegible] Dalle Cause presso il Trib.e di Commercio, deve sottomettersi

all'esame sulle cognizioni mercantili e di cambio. Un Notajo inol=
tre che voglia essere abilitato al patrocinio delle cause presso i
[illegible] di Commercio, od altro [illegible] deve ottenere [illegible] l'e-
sercizio della professione d'Avvocato a norma delle generali pre-
scrizioni [illegible] Il Mandato [illegible]
vare una Ditta mercantile viene rilasciato da chi ne ha la firma.

II° — Alla Parte, continua l'Aut° Decr° reso noto colla
Circolare 22 8bre 1816 dell'Appello di Venezia, dopo di aver col §. I
messo in attività anche nel Regno Lombardo Veneto il Reg° [illegible]
per la Gallizia, di cui abbiamo ora percorse le disposizioni / Alla Par=
te [illegible] dipendentemente da atti di Commercio avrà rispetto al
preteso credito ottenuto in I^a istanza favorevole Sentenza, deve
sopra la relativa istanza accordarsi dal Giud^e l'interinale assi=
curazione del suo credito, sia con atto di pignoramento, o con altro
mezzo analogo alla natura dell'affare di cui si tratta. Cosa debba
intendersi per atto di Commercio ce lo insegnano gli articoli 628-629
del Codice di Commercio. §. 628 629

La Legge reputa atti di Commercio qualunque compra di der=
rate e mercanzie per rivenderle sia in natura, sia dopo averle la=
vorate e poste in opera, od anche per locarne semplicemente l'uso.
Ogni impresa di manifattura, di commissione di trasporto per ter=
ra o per acqua.
Ogni impresa di somministrazione, di agenzie istituite a comodo
pubblico di stabilimenti di credito all'incanto, di spettacoli pubblici.
Ogni operazione di cambio, di banca e Sensaria.
Ogni [illegible] di Cambio [illegible]
[illegible]
[illegible] lettere di Cambio [illegible]
za fra ogni sorta di persone.
La Legge reputa parimenti atti di Commercio ogni impresa di cos=
truzione, ogni compera, vendita o rivendita di Bastimenti, per la
[illegible]

[illegible] marittima.

[illegible]

[illegible]

[illegible] contrattio [illegible] commercio [illegible]

[illegible] 2991.

[illegible]

[illegible]

771 [illegible] levato debitamente
§. 751 il protesto di non accettazione o di non pagamento a termini dell'Art.° 175 e seguenti del Cod.e di Commercio, è in diritto di chiedere dal traente o indossante, sul fatto, vale a dire nel termine di ore 24, il pagamento della Cambiale, dai rispettivi [illegible] e d'altri danni [illegible]

11. [illegible] dal [illegible] istanza [illegible] lettera originale di Cambio [illegible] o della [illegible] debitamente rilasciata a termini dell'Art.° 176, e del conto originale di ritorno confermato e certificato a senso del [illegible] Art.° 181 del citato Codice, o sostenuto dal Biglietto [illegible] protestate in [illegible]

I. [illegible], senza [illegible]

[illegible] il traente od indossante impetito eccepisse dal pagamento, esso è tenuto di proporre e di documentare avanti [illegible] termine di ore 24 [illegible]

I. [illegible]

[illegible] cambiario, l'immediata [illegible] il [illegible] [illegible] indicato termine avesse presentato eccezioni tali; che

lasciassero di che dubitare del suo obbligo a ragione, tanto, in tal caso [illegible] d.o l'istanza [illegible] diretta all'Attuazione dell'esecu-
zione, non rilascia se non [illegible] ed
effetto del regno [illegible], sia con far [illegible] quanto
basta al coprimento del preteso complessivo credito, sia colla ve-
rificazione dell'effettivo pignoramento, e rimette l'istante creditore
[illegible] al giorno [illegible]
[illegible] contradditorio ver-
bale all'effetto della Replica e Duplica rispettiva.

Queste disposizioni meritano di essere tanto più ritenute, quanto
più si allontanano dalle regole solite della Procedura. Difatti se nel-
le 24 ore successive all'intimazione del precetto di pagamento at-
[illegible]
[illegible] girante non produce eccezioni [illegible]
[illegible] il Giud.e nella [illegible] istanza [illegible]
l'esecuzione immediata, e quindi sembra che non abbia luogo in tal
caso la regola generale stabilita nel § 385, che proibisce di ac-
cordare l'esecuzione quando non esista o una Sentenza o Convenzione
Giudiziale. Invece se il Traente o Girante presenta nel termine sta-
bilito eccezioni tali, che rendano almeno dubbioso il suo credito,
in allora ha luogo una Procedura tutta speciale di questo caso. La pri-
ma istanza del Possessore, con cui domanda il pagamento, tiene il
[illegible]
tiene luogo di Risposta. Sopra di questo il Giud.e ordina un contrad-
dittorio, acciocchè le parti [illegible] dedurre verbal[illegible]
Duplica rispettiva, e dietro questo Processo mezzo in iscritto, e
mezzo verbale pronuncia [illegible] una Sentenza [illegible]
cuzione seguendo le regole solite. In pendenza della lite l'in-
teresse [illegible]
delle cautele provvisionali, che dietro la sua sola istanza
devono essergli accordate dal Giud.e senza neppure [illegible]
[illegible]
avesse fatto uso —

VII. — Quanto trovasi disposto ai num.i 3-4-5-6 della Risoluz.e di cui [illegible]attiamo, ha luogo non meno rispetto ai biglietti all'ordine [illegible] [illegible], qualora siano conformati a tenore dell'Art. 188 del Cod.e di Com[illegible] [illegible] [illegible] il biglietto all'ordine è conforme al metodo [illegible] [illegible] è datato e contiene la somma da pagarsi, il nome di colui al di cui ordine è sottoscritto, l'epoca in cui si deve effettuare il pa[illegible]amento, ed il valore che è stato dato in danaro, in merce, in conto [illegible] in qualunque altra maniera.

Si avverta per ultimo che il Governo Generale di Venezia [illegible] Notificaz.e [illegible] Maggio 1824 ha [illegible] a pubblica notizia che per disposizione dell'Ecc. I.R.o Senato Lombardo-Veneto del Supremo Trib.e di [illegible] dietro gli accordi presi coi Senati Presidenti di Vienna, e con la Commissione Aulica in oggetti di legislazione, la procedura sommaria prescritta in oggetti di Cambio contro il traente [illegible] [illegible]ranti siane applicata anche contro gli accettanti.

E mediante altra Notificaz.e 10 Maggio 1824 lo stesso Governo [illegible]rale di Venezia ha parimenti portato a pubblica notizia [illegible] [illegible] [illegible] procedura sommaria [illegible] in oggetti di cambio contro il traente e i giranti [illegible] applicata anche contro gli accettanti; si dichiara a maggior intelligenza [illegible] dell'Eccelsa I.R.a Aulica Cancelleria riunita inerente ai concerti presi coll'Ecc. I.R.o Senato Lomb.-Veneto del Sup.o Trib.e di Giustizia [illegible] [illegible] tale disposizione avrà luogo [illegible] [illegible] la quale sia stata rilasciata [illegible] [illegible] [illegible] venga presentata entro quindici giorni dal giorno della [illegible] [illegible] pagamento, salvo dopo tal termine la Procedura ordinaria [illegible] luogo.

[illegible]

[illegible]

[illegible] vole, che per [illegible] in pratica [illegible] e senza [illegible] e lunghe procedure, [illegible] le determinazioni generali [illegible] minacciato, o per [illegible] [illegible]ente trattandosi di confini, acquature ed acquedotti —

[illegible] questo [illegible] è una sommarissima [illegible]

1° [illegible]

2° [illegible] recentemente [illegible] o ~~[illegible]~~ turbato [illegible]

Occorre però, che in ambi i casi [illegible] al più tardi entro 30 giorni continui [illegible] dal giorno che si venisse a notizia del turbato o minacciato possesso, [illegible] al giud.e, e si spieghi con precisione la sua domanda. Dopo la scadenza del termine, il possessore turbato non [ha] altro rimedio che di ricorrere alla Procedura ordinaria.

Nella Procedura sommarissima trattasi meramente dell'indagine e della prova materiale dell'ultimo possesso di fatto, e del turba[mento] del med.o; ed il giud.e deve nella sua decisione limitarsi a proteggere ed a restituire il possesso [illegible]

[illegible] venuta [illegible] predetta [illegible] possessore [illegible] alla [illegible] ommessissima [illegible] [illegible] pretese d'indennizzazioni [illegible] riferite [illegible] [illegible] [illegible] commessi [illegible] [illegible] manifeste [illegible]

2° [illegible] attore [illegible] possessore [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

3° [illegible] attore [illegible] 30 giorni [illegible] [illegible] stato [illegible] possessore [illegible] [illegible]

[illegible] attore [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pare [illegible] [illegible] nelle pro- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ridotta, [illegible] riferite [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non si possono né trattare né decidere le questioni relative alla legittimità od illegittimità dei titoli, alla buona o mala fede [illegible] possessore, ed alle pretese d'indennizzazione, ammenoché queste ultime non cessino d'essere controverse, in quanto [illegible] parti le [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

/ Una qualche difficoltà presenta il rispondere [illegible] alla domanda, se la Procedura sommaria abbia ad applicarsi generalmente qualunque sia la cosa [illegible] l'usufrutto [illegible] di essere turbato, o minacciato, o sia solo applicabile se trattasi d'un immobile o di un diritto reale sopra un immobile.

La prima opinione pare la meglio fondata, essendo [illegible] la lettera della Sovr. Risoluz., in cui si dichiara [illegible] possesso d'ogni specie senza distinzioni, nonchè [illegible] dei paragrafi del Cod. Civ. a cui quella si riferisce; la maggior parte dei quali, cioè i §.§. [illegible] 328 – 333 – 339 – 343 [illegible] comprendono [illegible] nella loro generalità [illegible] non è concesso valersi della Logica e d'altra; perchè altrimenti il Giud. in cambio di essere l'esecutore, si costituirebbe critico censore della Legge. Ed inoltre anche rapporto ai mobili si possono verificare, sebbene più di rado, gli stessi [illegible]

[illegible] fautori della 2.da opinione cercano di avvalorarla [illegible] supponendo che la necessità delle nuove regole processuali [illegible] verifica[illegible]no, o solo in grado minore. Però quand'anche si preferisse questa [illegible] resterebbe esclusa la Procedura sommaria riguardo [illegible] di [illegible]gare [illegible] do ad essi l'azione possessoria in via ordinaria contro un possessore [illegible] § del Cod. Civ. [illegible] –

Le questioni per turbamento di possesso sono di esclusiva competenza delle Preture [illegible] nel rispettivo circondario giurisdizionale, in cui si trova l'oggetto della controversia. Dietro questa regola generale, le questioni di turbamento di possesso saranno sempre di competenza esclusiva di un Pretore, anche se è parte in causa una persona, che in oggetto di giurisdizione gode di prerogative speciali come [illegible] etc. Ma cosa dovrà dirsi nel caso, in cui sia parte in causa un Pretore costituito in Uffizio, cioè quello che presiede alla Pretura, nel cui circondario trovasi l'oggetto della controversia? [illegible] ragione [illegible] la Norma di Giurisdizione ha deferito al [illegible] di 1a istanza le cause, in cui è parte un Pretore costituito in Uffizio, milita anche in questo caso, e può servire di fondamento a chi vuole sostenere, che dalla detta massima non sia escluso il caso proposto. La lettera della legge [illegible], che dichiara di esclusiva competenza delle Preture le questioni relative al turbamento di possesso senza distinzione, [illegible] alle circostanze importanti che [illegible] una [illegible], e la grave difficoltà, e per considerare l'impossibilità di seguire presso i Trib.li di 1a istanza le regole prescritte dal Legisl.e, richieggono che la massima [illegible] al caso in questione. In questo dubbio [illegible] la massima [illegible] invece della generale, e però la controversia deve essere trattata innanzi alla Pretura competente [illegible] la regola generale e però dovendo gli atti [illegible] essere continuati dall'individuo incaricato [illegible] e la giurisdizione in mancanza od assenza del Pretore; e la [illegible] del Pretore ex officio devono domandare al Trib.le d'Appello la delegazione d'un altro Pretore come prescrive la Norma di Giurisdizione quando il competente è legalmente [illegible]. Sembra più conveniente questo 2do mezzo.

Per turbamento di possesso si procede verbalm.te colla maggiore celerità, viene escluso l'intervento degli avvocati, e gli atti possono [illegible] corso in qualunque giorno feriale.

La petizione può essere presentata in iscritto, o dettata in giudizio a Protocollo. Nel primo caso si nota nella med.a sulla parte esterna = urgente per turbamento di possesso = L'attore deve poi spiegare con precisione la sua domanda. La Legge non esige il primo esperimento di conciliazione, che resta escluso anche a termine dell'Istruzioni per le Preture, trattandosi di Petizione che per legge deve presentarsi entro un certo tempo [illegible]

Dietro la Petizione il Giud.e cita subito le Parti a comparire entro il più breve termine possibile, cioè anche nel giorno med.o, o nel susseguente, avvertendole dell'obbligo che loro incombe di portare tutti i documenti, di condurre seco tutti i testimonj dei quali vogliono far uso, e che in caso di contumacia di una parte, si presterà fede all'asserzioni dell'avversario, e si giudicherà secondo queste. Se una Parte non comparisce nella sessione indicata si ritiene per vero quello stato di possesso, che viene indicato dalla parte presente, e si conserva ~~[illegible]~~ mediante Decreto contumaciale. Se comparis[illegible] le Parti il Giud.e procura prima d'ottenere una transazione sulla questione di merito, od almeno una di[illegible] temporaria fino alla decisione della med.a. Se questo esperimento non riesce, si procede agli atti, come è prescritto [illegible] soltanto per turbamento di possesso.

Senza consenso d'una parte non si concederà proroghe all'altra quando nell'attivazione non osti un impedimento manifestamente inevitabile. Sui fatti controversi si sentono occorrendo i testimonj ed [illegible] ex officio

10

usando del Processo [illegible] dipende dalla [illegible] del Giud.e i[illegible] sare quali e quanti testimonj e periti debba-
no [illegible] e quali siano le interrogazioni da farsi. I te-
stimonj ed i periti non prestano giuramento, ma si fa
loro l'ammonizione, che se asconderanno con asserzioni ed
attestazioni false contro verità, o celandola, si renderanno
responsabili al risarcimento dei danni ed ai castighi.
In questa Procedura non è ammesso il giuramento delle
Parti. Quando già dalla Petizione si manifesta la necessità
di un accesso Giudiziale, può il Giud.e stesso tener la prima
sessione sul luogo, o far ivi comparire i Periti. In tutto il
corso della Procedura poi il Giud.e per effetto del suo Ufficio
deve tener presente ed indicare alle parti la massima
[illegible] trattarsi principalmente delle indagini e della prova materiale
dell'ultimo possesso di fatto, e del turbamento, e che la sua
decisione deve limitarsi a proteggere ed a restituire il pos-
sesso turbato, dunque ne viene che l'attore sarà costretto a
determinare con precisione la sua domanda, e ciascuna parte
dare dichiarazione distinta sui fatti addotti dalla parte contraria.

Tutte le riferite disposizioni meritano di esser bene
intese [illegible] dal Reg.to Giud.e Difatti si notano:

1.° Dal § 20 che obbliga le parti a comunicarsi almeno tre giorni
prima del contradditorio giudiziale, ed estragiudizialmente
i loro documenti e mezzi di prova, mancando il Giud.e di
rendere avvertite [illegible] le parti nel Decreto -

2.° Dallo stesso § 20 in quanto implicitamente ritiene, che fra il
contradditorio e la intimazione del Decreto che lo ordi-
na, vi siano almeno tre giorni

3.° Dal § 62 che proibisce al Giud.e di esigere dalle parti una
prova non volontariamente esibita, o maggiore di quella volon-
tariamente esibita.

4° Dai §.§. 200 e 210, che avanti di procedere all'esame dei testimonj, richieggono che questa specie di prova sia stata ammessa con sentenza interlocutoria, ... [illegible] i testimonj [illegible].

5° Dai §. 223. 236, che obbligano i testimonj a deporre, ed i periti a fare le loro relazioni sotto vincolo di giuramento.

6° [illegible] e seguente del Reg.to, che ammettono fra le prove legali negli affari civili anche il giuramento delle parti, [illegible]

Per quanto però il Legisl. abbia cercato di rendere sollecita la procedura giudiziale, potrebbero tuttavia verificarsi gravi disordini, se durante il corso della med.a ciascuna delle parti tenendosi in possesso della cosa o diritto controverso, potesse a tenore del §. 344 del Cod. Civ. riguardarsi e mantenersi in sua propria autorità, e respingere colla forza gli atti dell'altra parte pretendesse di esercitare. Onde a [illegible] immediatamente ed anche prima della decisione definitiva le parti in questo stato d'incertezza [illegible] occasione di violenza e di delitti, il Legisl. trovò opportuno di ammettere le seguenti misure interinali.

1° Nei casi di nuova costruzione d'un Edifizio, o di un'altra opera, nei quali giusta i §. §. 340-341-342 del Cod. Civ. ha [illegible] di [illegible] la innovazione sino alla decisione della controversia [illegible] istanza dell'attore, [illegible] nell'atto che [illegible] corso alla domanda.

2° Anche negli altri casi di [illegible] o d'ingiusto pregiudizio [illegible] al P.° C.° di astenersi fino all'esito della questione di tutte le azioni di [illegible] genere, e da ogni innovazione nell'oggetto di [illegible] ... [illegible] de multa ad [illegible]

3º – Ad effetto poi d'impedire atti di violenza, o di evitare un pregiudizio irreparabile, e specialmente se fosse incerto chi abbia il possesso non vizioso, si potranno anche pendendo la procedura ed avanti l'termine della med.ª richiedere, ed il G.e [illegible] accordare dei provvedimenti interinali. A questo fine il G.e ordina il sequestro [illegible] [illegible] del Cod. Civ., o vieta ad ambe le parti ogni atto di possesso, od affida l'oggetto controverso a quella parte che presta cauzione al suo avversario, ovvero se altri riguardi presi in considerazione a termini di diritto le circostanze, hanno fondamento prevalente a chiedere la protezione da [illegible].

[illegible] intende però che tutti questi provvedimenti interinali [illegible] [illegible] non [illegible] d'ufficio, ma ad istanza di parte, giacchè nella prima e 2.da disposizione riferita, il Legisl.e lo dice [illegible], e si [illegible] anche da [illegible] argomento [illegible] [illegible] [illegible] poi se si consulti la massima generale, che [illegible] al G.e di procedere ex officio [illegible] [illegible] [illegible] ammenochè la Legge in alcuni casi non ordini espressamente il contrario.

[illegible] gli atti viene tolto, e se è possibile [illegible] [illegible] med.º [illegible] la decisione mediante decreto, che contiene [illegible] [illegible] e che s'intima senza indugio ad ambe le parti. [illegible] decisione [illegible] a una norma [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la [illegible] [illegible] obbligo di dare cauzione, [illegible] [illegible] [illegible] delle parti [illegible] [illegible] [illegible] diritto prevalente al possesso ed alle azioni che ne derivano.

[illegible] è permesso soltanto contro [illegible] [illegible] definitivamente, e non lo si ammette contro i provvedimenti, e le disposizioni interinali [illegible] nel corso della procedura, contro le quali è riservato a ciascuna delle parti d'insinuare [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ricorso. Sono esclusi tutti gli altri rimedi della legge, ed in particolare [illegible] restituzione in intiero

Questo Ricorso si presenta in iscritto al Giud. di 1a Istanza, ovvero si detta verbalmente a protocollo entro 8 giorni continui; passato questo termine viene rigettato ex officio.

Se il ricorso è insinuato entro il termine, la Pretura trasmette tostan. al Trib. d'Appello tutti gli atti senza tenere veruna sessione per coordinarli, e vi unisce in originale i processi verbali degli accessi e verifiche, e degli esami dei testimonj qualora le parti non li abbiano prodotti in copia.

Si accorda senza dubbio alla parte vittoriosa la esecuzione del Decreto di 1a Istanza anche avanti la scadenza del termine per il ricorso, e senza riguardo al ricorso, che si fosse eventualmente insinuato. Dipende poi dalla prudenza del Giud. di 1a Istanza il determinare se ricevendo il ricorso al Giud. sup. i provvedimenti e le disposizioni interinali accennate nell'atto di dar corso alla procedura e durante la stessa, debbano tosto cessare ovvero continuare fino a che il Decreto sia passato in giudicato.

Da ciò ne viene:

1° Che nella Procedura sommaria nel turbamento di possesso non si dà mai il caso, che il Giudizio si termini con una Sentenza, e per conseguenza l'una o l'altra parte abbia ad interporre un'appellazione propriamente detta

2° Che contro il Decreto con cui il Giud. di 1a Istanza decide definitivamente la controversia per turbamento di possesso, si può [illegible] col solito mezzo del ricorso al Trib. d'Appello, e di pari al Supremo [illegible] contro il Decreto d'Appello quando però non vi sia conforme a quello di 1a Istanza.

3° Che il ricorso non si vuole diretto al Trib. contro cui si reclama, ma si presenta al Trib. di 1a Istanza

4° Che il termine di 14 giorni accordati generalm. per ricorrere contro un Decreto è ridotto a soli 8 giorni continui -

5° – Che tutti i Decreti preparatorj con cui il Giud.e da provvedimenti e disposizioni interinali, non possono essere reclamati, finchè non è pronunciato il Decreto definitivo, ma lo possono col Decreto definitivo med.o, e coi mezzi soliti e colle forme nel termine med.o.

6° – Anche i Decreti preparatorj, che definitivi non possono impugnarsi con altri rimedj di diritto eccettuat.e ola restituzione in intiero.

7° – Che il diritto definitivo non impedisce somministrare eccezioni alcuna contro le azioni che il convenuto propone in via ordinaria, sia che proceda in petitorio, o solo in possessorio.

Essendo poi di tutta evidenza che l'interesse della Società esiga seriam.e la scoperta dei delitti, e la punizione dei delinquenti; crediamo di dover dire che se dagli atti risultano indizj di grave trasgressione politica o di delitto, il Giud.e eseguisca le prescrizioni del Cod.e penale, e riguardo all'oggetto della controversia in quanto appartiene alla giurisdizione civile, proceda nel tempo med.o indilatam.e secondo le regole suindicate.

S'intende da se, che le prescrizioni delle Leggi provvisionali in genere, si applicano alla procedura sommarissima per turbamenti di possesso, in quantochè il legisl.e non le ha esplicitam.e od implicitam.e escluse.

Fine
della Procedura Sommarissima

Segue la procedura sommaria pure dispostta in [illegible] manuale del Prof. Amati –

Procedura giudiziaria
negli affari Civili non contenziosi
Premesse

Dopo aver percorso le norme che riguardano la Procedura giudiziaria negli affari contenziosi, dobbiamo occuparci anche di quelle, che riguardano la Procedura giudiziaria negli affari civili non contenziosi.

Gli oggetti principali della Giurisdizione non contenziosa nella nostra Legislazione attuale, si riducono a due:

1° Alla liquidazione dell'Eredità

2° Alla Procedura [illegible]

Le norme regolatrici queste materie ci sono somministrate in parte dal Cod. Civ., specialmente nel Capitolo IV della Parte I e nel Cap. XV Sezione I Parte II, ed in parte dalla Norma di Giurisdizione, dall'Istruzione per le Preture [illegible] contenziosi; e dai Cap. 5-6-7 Parte I della Sovrana Patente [illegible]

Sarebbe cosa del tutto inutile il ripetere qui le prime, che già avete percorse: ci limiteremo dunque a riferire le altre

Capo I

Del Giudice competente per la liquidazione

Il Giud. cui compete la giurisdizione negli affari contenziosi in riguardo alla persona, è pure competente per essa [illegible] a questo principio fondamen[illegible]

[illegible] la liquidazione [illegible] soggetta la persona della [illegible]

[illegible]

rapporto è in Corpo determinato, il G.do [illegible] te ser-
guidere a sorte l'Auditorato del Corpo, a cui era soggetto
defunto: se di un Militare non [illegible] il ter-
[illegible] nel cui ter=
ritorio il defunto aveva il suo domicilio, od in mancanza
di domicilio la sua dimora: se finalmente di un individuo non
Militare, sarà il Giud.e ordinario nel cui territorio il defun
to aveva il suo domicilio, od in mancanza di questo la sua dimora.

Riguardo poi ai Militari morti in età minore, che
lasciano un peculio castrense, e dei beni loro spettanti
come minori: l'Aul.o Dec.o 5 Gennajo 1792 dispone, che il Reg=
gimento od il Giudice Delegato deve aver cura della li-
[illegible] eredità per quanto [illegible] il peculio ca-
strense; ma che riguardo ai beni soggetti al G.do civile e
[illegible] della eredità deve rilasciarsi al Giud. pupil-
lare med.o, per locchè gli devono [illegible]
[illegible] Reggimento [illegible] Delegato [illegible]
[illegible]
[illegible] state [illegible]

[illegible] Austriaca [illegible] stranieri
[illegible]
[illegible] per le Provincie Lombarde, ed a quello di Venezia per
le Provincie Venete, ne viene di conseguenza, che in quanto
potesse verificarsi la liquidazione della loro eredità in
[illegible] sarebbe di esclusiva [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Non havvi poi certamente bisogno presso di noi di aggiungere ulteriori eccezioni relativamente ai Nobili ed al Clero, giacché queste classi di persone nel Regno Lom.-Veneto [illegible] preservativa speciale [illegible]

[illegible]

Riguardo alle persone [illegible] [illegible] beni di loro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] restano soggetti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dal Stato e alle Leggi del luogo, in cui sono situati.

[illegible] viene espressamente [illegible] dalla Norma di Giurisdizione al Giud.e nel cui distretto [illegible] §. 24.
[illegible] o la maggior parte di essi si trovavano; [illegible] [illegible] [illegible] eredità [illegible] ovvero la confezione degli Inventarj, e la stima dei beni [illegible] dal defunto situati in altri distretti [illegible]

[illegible] [illegible] zione di una [illegible] [illegible] esclusivamente riservati al [illegible] [illegible] di conseguenza, che mancando di vita [illegible] persona [illegible] [illegible] [illegible] onde [illegible] [illegible] [illegible] eredità [illegible] Norma di Giurisdiz.e prescrive, che morendo alcuno [illegible] §. 30.
[illegible] distretto [illegible] rispetto alla sua persona, è tenuto questo Giud.e di [illegible]

[illegible] esame

[illegible] ... conia al Giud^e competente colle sue informazioni.

[illegible] ... Giud^e

[illegible] in giurisdizione [illegible] riguar-

do alla persona, è pure competente per essa negli affari non con

[illegible] della sua [illegible] delle [illegible]

Riguardo alla tutela [illegible] la stessa

regola [illegible] § 8, del Cod^e [illegible]

ato come Giud^e competente per la procedura relativa ad una

tutela, quello [illegible] giurisdizione è soggetto il minore.

[illegible]

[illegible] come tale dalla legge, il Giud^e compe-

[illegible] soggetta

[illegible] poichè la tutela incomincia col ces-

[illegible] la patria podestà, ed i figli illegit-

timi [illegible] dalla legge vengono equiparati ai legit-

timi sono soggetti al Giud^e competente per la tutela, che

[illegible] sono soggetti al momento in cui

[illegible] ritenuto però, che sebbene i figli il-

legittimi [illegible] di famiglia della Madre, non pos-

[illegible] alle armi [illegible]

[illegible]

Riguardo [illegible] il §. 280 del Cod^e Civ^e si comunica:

[illegible] determinazione: d'ordinario il Giud^e

[illegible] del tutore, ha diritto di deputare sotto

[illegible] colle stesse regole, anche il Curatore. Se

[illegible]

[illegible] già di un altro Giud^e, a questo ul-

timo [illegible] nomina del Curatore.

[illegible]

[illegible]

[illegible] sostanza di una determinata persona, ed anche

[illegible] e ora [illegible] veda [illegible]

[illegible] ordinamenti [illegible] atti [illegible]

[illegible] le distro [illegible] posto

[illegible] essi devono [illegible] rispettare [illegible]

[illegible] fuori [illegible] risiede.

[illegible] fedecom[illegible] modi

[illegible] one [illegible] soggetto [illegible]

[illegible]

3º Quelle [illegible] determ-

inato affare, p: es: la destinazione d'un Curatore [illegible]

[illegible] ovvero per gli interessati in qualche affare nel Giud.º igno

[illegible] fuori degli Stati di [illegible]; e sono di competen-

[illegible] d.º, alla cui giurisdizione appartiene l'affare, che ren-

[illegible] curatore.

Insorgendo però una lite fra due o più minori sog-

getti ad uno stesso tutore, la nomina d'un Curatore speciale

a ciascuno di essi, benchè circoscritta ad un determinato affa-

re spetta a mio credere al Giud.º pupillare, anche quando la

[illegible]

be non trattarsi che di nominare altre [illegible]

[illegible] del tutore, [illegible] legge in questa [illegible]

[illegible] di difendere [illegible] minori. Lo stesso prin-

cipio [illegible] caso, in cui occorra la desun-

[illegible] curatore [illegible] riguardo agli affari [illegible]

[illegible] tra [illegible] tutore [illegible]

[illegible] Il Giud.º che [illegible] cominciato ad esercitare la giu-

risdizione [illegible] atti di tutela se lo stesso dovrà dirsi per a-

[illegible] ad essere competente

per tali atti sino al cessare della tutela, [illegible]
[illegible] un Gen. co valsato sotto ad altro [illegible], o per can=
giamento di domicilio, o per cangiamento di qualità perso=
nali [illegible] quello [illegible]
[illegible] potente si trovi legalmente impe=
[illegible] prudente discernimento di passare
a tale delegazione ad istanza della parte, anche fuori del
caso d'un legale impedimento non meno nella generalità [illegible]
[illegible] tanto negli affari contenziosi, quanto in quelli
non contenziosi.

[illegible] rapporto ai conflitti di giurisdizione,
la legge stabilisce le regole seguenti:

1. [illegible] concontenziosi ad affari criminali [illegible] istanza [illegible]

[illegible] di loro conveniente [illegible] al Trib.le
d'Appello [illegible]
[illegible], ed in pari tempo sottopone il caso
alla decisione del Trib.le Supremo. Frattanto però non deve
[illegible] l'amministrazione della Giustizia: ma il
Giud. [illegible] provvedere nell'affare, continua il cor=
so [illegible] questione decisa.

2. Se la giurisdizione viene contrastata da un Giud.e di Estero
Stato [illegible] del Regno Lombardo Veneto, questo non può
[illegible] in quanto lo carica la pro=
[illegible], e deve sottoporre il caso con tutti
[illegible] Trib.le d'Appello alla decisione del Su=
premo [illegible].

Capo [illegible]

Della [illegible] dell'Eredità

L'intervento del [illegible] nella liquidazione dell'Eredità è diretto a tre oggetti [illegible]

1. [illegible]

2. [illegible] erede

3. Ad aggiudicare e rilasciare l'Eredità [illegible] il primo degli oggetti indicati si ottiene coll'apposizione dei suggelli giudiziali, e colla formazione dell'[illegible] il 2.do colla citazione dell'Erede e colla sua dichiarazione, il 3.zo coll'aggiudicazione e consegna dell'Eredità.

Io parlerò di ciascuna di queste operazioni in relazione alle Preture [illegible] che sono una necessaria conseguenza della [illegible] di Giudici collegiali [illegible]

[illegible] procedere colla massima sollecitudine alla [illegible] dell'Eredità ogni Pretore deve [illegible] di conoscere immediatam.te tutti i casi di morte che sono e [illegible] accadono nel suo circondario giurisdizionale. Le comunicazioni [illegible] migliore dei mezzi a questo fine. Il Pretore deve intrapren= §. 12
[illegible] immediatam.te [illegible] dell'Eredità [illegible] morto [illegible] dichiarazione di morte passò in giudicato. Pervenuta al Pre= §. 4.
tore la notizia della morte di alcuno, ha egli tosto da recarsi in persona all'abitazione del defunto, oppure secondo le circostanze ha da spedirvi due persone d'Uffizio. Queste devono [illegible] trasferirsi all'indicata abitazione del defunto, ed ivi coll'intervento di due persone della famiglia del med.o, ed in mancanza di queste, in presenza di due testimoni [illegible]

1° All'applicazione dei sigilli giudiziali.
2° All'investigazione.

Dell'apposizione dei Sigilli giudiziali

L'apposizione dei sigilli giudiziali è un atto, con cui [illegible] manifesta d'aver interposta la sua autorità nella [illegible] dell'Eredità ed [illegible] provvede, onde non vengano sottratte le cose [illegible] spettanti all'Eredità.

Allorchè l'apposizione dei sigilli tende solo al primo dei fini indicati, chiamasi [illegible] e l'eredità [illegible] custodia [illegible]. Allorchè invece tende ad ambedue [illegible] strettamente [illegible] custodia.

La custodia semplice ha luogo quando l'eredità si trova nelle mani di quelli che furono dal testatore richiesti di [illegible] la sua ultima volontà oppure nelle mani dei [illegible] abilitati a disporre liberamente delle proprie sostanze, e che non siano d'altronde persone sospette [illegible]. In tutti gli altri casi [illegible] allorchè non vi sia alcuna persona [illegible] che ne prenda cura dell'indivisa eredità, oppure in caso che siavi pericolo di trafugamento, [illegible] devonsi apporre la stretta custodia [illegible] dal vedere, come [illegible] che la custodia stretta debba sempre aver luogo anche quando fra i [illegible] [illegible] avevavi alcuno non abilitato a disporre liberamente delle proprie sostanze, e per conseguenza anche se l'eredità trovasi nelle mani degli esecutori testamentari nominati dal testatore e senza che vi sia pericolo di trafugamento. Questa [illegible] generale oltre al non essere [illegible] conciliabile [illegible] riferita disposizione; è anche direttamente opposta al § 223 del Cod. Civ., il quale [illegible] dal patrimonio dei pupilli, [illegible] che l'apposizione [illegible] per la custodia delle cose

movibili, cioè la stretta custodia, avrà luogo nel solo caso, in cui ciò sia necessario per la sicurezza di esse

[illegible]

le circostanze rinchiusa in un [illegible]

[illegible]

economica, domestica o rurale

[illegible]

[illegible]

[illegible] nosizione [illegible]

[illegible]

[illegible] necessità [illegible]

[illegible]

[illegible] matrimoniale [illegible]

[illegible]

figli [illegible] del defunto [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] tutti gli [illegible]
esenziali dalla legge prescritti; rendersi perciò inutile [illegible] in alcuni casi particolari, di rassegnare alla Pretura relazione al- [illegible] 7.

[illegible]
[illegible] in cura d'anime, o di qualche altro Ministro di Religione si trovassero documenti riguardanti la cura dell'anime, oppure le funzioni dell'Uffizio da esso coperto, da lasciarsi necessariamente nelle mani degli Ecclesiastici, come sarebbero i libri Parr. [illegible] ecclesiastici, ed in affari spirituali, i documenti ri- [illegible]
o dalle persone accattoliche al loro Ministro; oppure in oggetti disciplinari [illegible] al defunto dal suo Superiore

[illegible]

[illegible] le quali [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] salmed.[o]
[illegible] da consegnarsi negli atti ereditarj. [illegible]
[illegible] sotto la [illegible] responsabilità di [illegible]
[illegible] presso il defunto vengano presi
[illegible]

[illegible] Avvocato il Pretore dispone
[illegible] ti, mezzi di prova, e carte al med.[o] dalle
[illegible] e tosto poste sotto sicura custodia nella
[illegible] e più sollecitamente che sia possibile conse=
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] la pubblicazione del testamento
[illegible]
[illegible] però questi ultimi comparissero. Il [illegible]
[illegible] in considerazione, e stabilisce [illegible]
[illegible] dell'Eredità per le spese
[illegible] dell'avimento di quelli, ai quali [illegible]
[illegible]

[illegible] fa-
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Direttore [illegible]

[illegible]

[illegible] di qualunque classe. Le Croci [illegible] lere, come pure le Chiavi [illegible] Scal[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] nciremo a di uno degli eredi, o di una [illegible] ia. Questo aggiunte [illegible]

[illegible] dice che l'Inventario deve essere fatto [illegible] dai coeredi abbia accettata l'eredità [illegible] questo beneficio; ed il Cod. attribuisce [illegible]

[illegible] va [illegible] tta a 2 eccezioni, e la Pretura deve, giusta [illegible] del Cod. Civ. procedere d'Uffizio alla formazione [illegible]

[illegible] o dei coeredi fosse affatto ignoto [illegible]

[illegible] raccorre l'eredità coll'obbligo di [illegible] equità ad altri in tutto od in parte

[illegible] in casi di eccezione, e l'Inventario deve es[illegible] [illegible] che il Pretore ha ricevuta la relazione del

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] prevenire nelle istruzioni [illegible]

[illegible]

[illegible] il [illegible]

[illegible] mezzo [illegible]

Allorchè nella sostanza lasciata da [illegible] della Defunta vi fossero varie abitazioni separate, in tal caso gli effetti mobili che si trovassero in queste si prendono [illegible] secondo l'ordine loro, e previa la stima giudiziale, s'inseriscono nell'inventario generale facendo l'osservazione a qual [illegible] [illegible] alla stima dei mobili attengono la mercede giusta la viger[illegible]

[illegible]

[illegible] vienzi [illegible] convenevoli [illegible]

[illegible]

[illegible] esse la domanda, o perchè non è possibile [illegible]

[illegible]

Quando fra gli effetti ereditarj si ritrovano dei libri, [illegible] legati [illegible] all'Inventario. Il catalogo si ordina [illegible], che dalla precisa indicazione del titolo, del nome [illegible] <u>luogo</u> [illegible] [illegible] al moment[illegible] [illegible] Delegazione Provinciale per quella incombenza dell'Uf= [illegible] da le disposizioni perchè non [illegible] [illegible] Capitali [illegible] [illegible] contanti [illegible] [illegible] salarj delle persone di servizio, si accenna se [illegible] [illegible] trati; per le pensioni si rimarca se la prestazio= [illegible] tta con effetti in natura, oppure in danaro; ed [illegible] ntino gli arretrati fino all'epoca della morte del testatore; per le importe arretrate devonsi [illegible] specifi= [illegible] posto, e nel tempo stesso notare in qual Cassa devono [illegible] versate; per i Legati pii o di altra spezie si notano nel= [illegible] tario con esattezza e precisione i fondi o le persone [illegible] no devoluti. Trattandosi della sostanza d'una persona ecclesiastica beneficiata, si marca nel giudiziale Inventario, [illegible] l'importo delle cose mancanti [illegible]

[illegible] verrà indicato [illegible] commissarj delegati per parte dell'Auto: [illegible] il quale rimarco si deve eseguire [illegible] mora

I Commissarj incaricati dell'erezione dell' [illegible] [illegible] di non prolungare senza bisogno [illegible] è necessario; di non ommettere [illegible] alcuna parte spettante all'eredità [illegible] medi l'appropriarsi la più piccola cosa dell' [illegible] il prezzo [illegible] dalla [illegible] e contro qualunque altro abbuonamento; sotto grave responsabilità ed inevitabile castigo

Ad oggetto di conseguire l'uniformità nella formazione dell'Inventario, vuole il Legisl.° che [illegible] distintam.te sotto le seguenti [illegible]

Riguardo allo Stato Attivo

1° – I beni mobili ed immobili di piena ed indivisa proprietà.
2° – I beni immobili sui quali i diritti sono in tal modo divisi che all'uno spetti il dominio diretto, ed all'altro l'utile
3° – Le case ed altri Stabili nelle Città e comuni
4° – Il denaro contante
5° – Le carte di obbligazioni pubbliche coll'indicazione dei rispettivi loro interessi scaduti fino al giorno della morte
6° – Le obbligazioni private coi rispettivi loro interessi scaduti, e calcolati fino al giorno della morte
7° – Le pretese ed [illegible] della [illegible] pei quali mancano i ricapiti
8° – Gli effetti d'oro e d'argento, ed altre cose preziose
9° – [illegible]
10° – Gli abiti e le biancherie della persona
11° – Gli utensili della [illegible] [illegible]
12° – Le provvisioni di vino, farine, oglio, ed altre [illegible] nell'abitazione del Defunto

[illegible] le provvisioni ed altri effetti esistenti nelle possessioni, come [illegible] grano [illegible] da [illegible] da tiro

11.° I libri

[illegible] Le robbe e gli effetti che da altri vengono [illegible]

§ Riguardo allo Stato Passivo

1.° I debiti della Massa Ereditaria -

2.° Le pensioni ed i salarj arretrati -

3.° Le imposte pubbliche arretrate -

4.° Le spese funebri -

5.° I Legati pii -

6.° I Legati d'altro genere

L'Inventario formato in tal modo si sottoscrive dai Commissarj delegati, dai due testimonj che furono presenti alla sua formazione, e dai periti in quei casi, in cui essi avranno prestata l'opera loro.

[illegible] fogli [illegible] quali sono uniti si debbono all'estremità assicurare mediante [illegible] sigillo [illegible] sigillo non possa venire staccato o levato alcun foglio. I testimonj che sono provveduti di sigillo devono corroborare la loro firma coll'apposizione del proprio sigillo. Quando vi intervenissero testimonj illetterati, si assume un terzo testimonio che sappia scrivere, il quale sottoscrive separatamente il nome e cognome dei testimonj illetterati, e questi aggiungono [illegible] testimonio che sottoscrive per gli altri, nota presso la propria firma di aver sottoscritto il nome e cognome dei testimonj illetterati. S'avverta però che simili testimonj non si assumono che nel caso, in cui non si [illegible] avervene di quelli che sappiano scrivere.

L'Inventario per ultimo [illegible] [illegible] azione, si rimette in seguito [illegible] alla Pretura per mezzo del Protocollo [illegible] ogni altro [illegible]

Capo III°

Del riconoscimento ecc.

Rilevato ed assicurato in quest [illegible]

[illegible]

Affinchè pertanto il compimento [illegible] dell'eredità non venga protratto [illegible], ed acciocchè i diritti non rimangano [illegible] incerti [illegible]

[illegible]

La Pretura conserva diligentem.te negli atti di ventilazione dell'Eredità [illegible] al momento della regolare intimazione del Decreto.

A misura della diversità dei casi la legge stabilisce diversi termini:

1° Per gli Eredi noti al Giudizio aventi il loro domicilio nel Regno Lom-Veneto, il termine a presentare la dichiarazione di Erede viene fissato a mesi 6 decorribili dal giorno dell'intimazione del giudiziale Decreto

2° – Per gli Eredi not[illegible] [illegible] perchè sia noto il luogo della loro dimora, come pure

3° – Per gli Eredi di [illegible] [illegible] Reg.[illegible] [illegible] nella [illegible] [illegible] luogo [illegible] finalm.te

– [illegible] [illegible] noto il nome ed il luogo [illegible] degli Eredi, [illegible] ad un anno.

[illegible] tempo [illegible] stabilito dalla Legge per [illegible] eredi, decorre parimenti a beneficio anche degli altri.

[illegible] casi [illegible] la Pretura [illegible] [illegible] Eredi [illegible] Curatore, qualora non siasi presentato un [illegible] ed a questo Curatore si rilascia [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] chiedere [illegible] che mediante pubblico Editto sia reso noto il caso del[illegible] [illegible] per tre volte venga inserito nella Gazzetta. Ricadendo ad un tempo parecchi consimili casi, si può far uso di un solo Editto [illegible]

[illegible]

[illegible] questo [illegible]

[illegible] Della dichiarazione [illegible] casi sopra [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] mento, che trascorso inutilmente il termine abb[illegible]

[illegible]zione, il possesso dell'Eredità sarà ad istanza dal R.° Fisc[illegible]

[illegible] del Cod.e Civ.e In questo

ultimo caso però all'atto [illegible] ordinanze dell'Editto si fa nota

[illegible]

Affinchè la dichiarazione di Erede possa [illegible]

[illegible] fatta entro il termine [illegible]

[illegible]ori, dalle Tutrici, dai Curatori in nome dei minori e cura[illegible]

[illegible] la relazione del[illegible]

[illegible] onde informati anche questi del caso di morte

[illegible] della cui eredità si tratta, e del modo sopra indicat[illegible]

[illegible] liquidata l'Erede [illegible]

fesse l'istanza pupillare dei minori e curandi, essa deve con:

temporaneamente partecipare il caso apertosi a loro favore al:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

non esistessero [illegible]

cettare l'eredità

Riguardo agli eredi noti al Giudizio, e dimoran:

ti negli altri [illegible] Stati ad uno Stato Estero, e di cui non è

noto il luogo di dimora [illegible] il Decreto di citazione [illegible]

[illegible]ratore che viene loro desti[illegible]ato. Se questi [illegible]
[illegible]
[illegible] in anno
[illegible] presentare
[illegible]
[illegible] senza [illegible]
[illegible]
[illegible] Delle
[illegible]
[illegible] presentata [illegible] il [illegible]tore [illegible]
[illegible] prossima di [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] disposto dei com[illegible]
[illegible]

[illegible] il caso in cui agli eredi testamentarj o legittimi affatto noti subentra il Fisco; e deve a mio credere estendersi anche al caso [illegible], in cui all'erede od agli eredi testamentarj affatto ignoti vengano subentrare altri eredi testamentarj, oppure eredi legit[illegible]

Si avverta però, che anche dopo l'aggiudicazione dell'eredità ad una determinata persona, quegli che pretende di avere un diritto di succe- [illegible]

[illegible] stata consegni, o la divida con lui. Questo diritto qui è concesso [illegible] dal § 823 del Cod. [illegible] e non si perde [illegible] stabilito per la prescrizione

[illegible] Ad oggetto [illegible] dell'eredità [illegible] fuori del luogo della residenza [illegible] il Pretore nell'atto di deliberare [illegible] alle persone che hanno diritto alla [illegible] davanti la Pretura ed in tale incontro avvisa da fare la dichiarazione [illegible] in qual modo intendono di [illegible] che seco porta [illegible] fatto, e, avvenuta questa avvertenza, riceva a protocollo la loro dichiar[illegible], oppure la dichiarazione di eredi.

[illegible] assunto dal Pretore, letto all'erede, e da questo firmato, si conserva negli atti del Giudizio. Qualora però gli Eredi fossero ignoti o non fossero soggetti alla giurisdizione della Pretura, o non comparissero benchè chiamati, o non volessero fare alcuna dichiarazione bisogna, ch'è a mio credere praticare in loro confronto la citazione formale dietro le regole stabilite di sopra

[illegible] All'atto dell'aprimento e pubblicazione del testamento, ed all'atto [illegible] relazione del suggellamento la Pretura provvede [illegible] casi.

Qualora nel testamento appariscano porzioni ereditarie o legati a minori o curandi, e qualora essi sieno soggetti alla giurisdizione

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] oltre [illegible] alle

[illegible]

[illegible]

° [illegible] all'appoggio dei titoli diversi e che l'uno contrasti all'altro il diritto di successione: in questo caso le diverse dichiarazioni di erede non si considerano come formali libelli, ossiano petizioni; ma la Pre= [illegible] [illegible] [illegible] giudizio nella qualità di attore, e presentare la formale petizione contro gli altri. Questa è poi nelle vie ordinarie [illegible] limitata ai diversi pretendenti per la risposta: la causa si tratta al pari d'ogni altra causa civile, e la Pretura [illegible] [illegible] il controverso diritto di successione. Fino alla decisione di questa causa, la Pretura [illegible] [illegible] alla [illegible] della [illegible].

° [illegible] il defunto [illegible] [illegible] godeva una pensione od un soccorso, che dalla liquidazione dell'eredità [illegible] [illegible] questo godimento [illegible] tanta facoltà la quale se in allora fosse stata nota, l'avrebbe escluso dal perce= [illegible] la pensione [illegible] soccorso una tale [illegible] [illegible] [illegible] tosto partecipata all'Autorità Politica.

Se in pendenza del termine stabilito a presentare la
dichiarazione di erede, alcuni effetti spettanti all'eredità, e
notati nell'inventario, non si potessero conservare senza peri
colo di guasto o di diminuzione del loro valore; questi effet-
ti senza attendere la dichiarazione di erede, si ponno stimare
se prima non fossero stati stimati; e previe le pubblicazioni
solite a praticarsi in ciascun luogo, si possono vendere
all'incanto. Il danaro [illegible] deve di regola essere depo-
sitato [illegible] o consegnato [illegible]

[illegible]
in presenza di due persone [illegible] in presenza
[illegible] persona [illegible] e di due testimoni. La subasta di un
bene immobile deve sempre eseguirsi in presenza del Preto-
re e di un impiegato pubblico che fa le veci di Attuaro
[illegible]
devono sempre intervenire due di quegli individui del Co-
mune, che dietro quanto troverassi stabilito più avanti,
devono essere stati [illegible]
[illegible]
[illegible]
dal caso di un rilevante motivo [illegible]
quell'ordine, secondo il quale [illegible]
[illegible]

Nel Protocollo di licitazione si nota nella colonna
1.ª [illegible]
2.ª L'indicazione di ciascuno di questi effetti; nella
3.ª [illegible] prezzo di stima [illegible]
4.ª La maggior offerta, ossia il prezzo di vendita; nella
5.ª Il nome e cognome del compratore.

Terminata la licitazione, il Protocollo viene fir-
mato nel primo caso dalle persone [illegible]

dal Commissario delegato e dai testimonj, e tali cose [illegible] [illegible] così si presenta alla Pretura con una succinta relazione accompagnatoria il danaro ricavato unitamente al protocollo [illegible]

[illegible] anche persone d'età minore e soggette a cura, si deve nella vendita delle cose tanto mobili che immobili, osservare ciò che è prescritto dai §. §. [illegible]

Capo [illegible]

Della dichiarazione di erede —

L'Erede può dare la sua dichiarazione di Erede o verbalmente al protocollo, od in iscritto, nel qual caso la dichiarazione si fa in quella forma che dalla legge è prescritta per un documento, che abbia a meritare piena fede. Se il suo diritto di succedere deriva da una disposizione d'ultima volontà, o dalla legge, o da altro titolo: in tutti casi si deve produrre il titolo del preteso diritto di eredità.

[illegible] aggiudicazione dell'eredità —

Fatta dall'Erede o dagli Eredi la dichiarazione di accettare l'eredità, e riconosciuto il loro diritto, il Giudice procede all'aggiudicazione e consegna dell'Eredità stessa. Prima però di passare a questo atto con cui si dà fine alla [illegible] gli Eredi devono fare constare [illegible] leggi, ed il Giudice [illegible] invigilare che le prove [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] se ritardò, la Pretura deve citarli innanzi a sè, deve sentirli a Protocollo, ed esige da essi la dichiarazione: [illegible] diritto [illegible] preteso dai singoli coeredi, ed in qual modo.

2° – Se essi abbiano eseguito il pagamento delle Tasse di ogni altra competenza relativa al caso di morte.

3° – Se a misura delle circostanze abbiano tutti adempiuti gli obblighi loro imposti dalla legge e dal testatore

Quando dalla dichiarazione delle parti e dai documenti prodotti, che sono da unirsi al protocollo, emerge, [illegible] essi al [illegible] dell'eredità, ed [illegible] ultimazione [illegible] viene chiuso il Protocollo e firmato dal Pretore e dalle parti, da conservarsi negli atti ereditarj co' prodotti documenti. Nel caso opposto, all'atto di deliberare il protocollo si ordina alle parti di [illegible] entro un termine da fissarsi secondo il prudente arbitrio del Giud.e, a [illegible] rimanete ancora da eseguirsi. Questa citazione non ha luogo se entro il termine fissato dalla legge per fissare e deliberare, alcuno degli Eredi non avesse presentata [illegible] però il detto termine può il Giud.e senza ostacolo far luogo alle disposizioni precedentem.e descritte in concorso di quelli che si saranno insinuati.

Oltre a queste operazioni che devono in ogni caso [illegible] dell'eredità altre ve ne sono, di cui il Giud.e è incaricato in alcune circostanze particolari e quindi [illegible]

1° [illegible] quelle persone che si trovano in rapporti di contabilità coll'Erario, la Pretura non fa la consegna dell'eredità [illegible] fino a tanto che [illegible] stato [illegible] autorità

2do [illegible] la Pretura dovrebbe liquidarsi l'Eredità [illegible] persona appartenente allo stato [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]assa ad insinuare nel termine di [illegible] mesi i loro cre-
diti e l'Editto si comunica d'Uffizio col mezzo del Ge-
nerale Comando Militare della Provincia al Supremo
[illegible] acciocchè dall'Uffizio di Contabilità
addetto a [illegible] possa essere indicato l'importo del credito
erariale [illegible] in tempo debito insinuato e
liquidato dall'Uffizio Fiscale.

In tutti i casi nei quali l'intera Eredità o una parte di
essa dovesse essere trasportata in Estero Stato il Giud[illegible]
[illegible] provvisoriamente una porzione corrispondente alla Tas-
sa d'emortazione le solite competere all'Erario, e nel
tempo stesso ne da notizia all'I. R. Governo

Capo I

[illegible]

[illegible]

[illegible]

... to assegnato a ciascuno degl'eredi venga

... nell'Uffizio dei Depositi annotato come una porzio-

ne ereditaria. Nel sud° caso ricusa l'as[illegible]

... alle parti i nobili. L'istrumento

[illegible]

comunica alle parti in copia certificata

... do avesse lasciato dopo di se un

solo Erede, e questo sia minore oppure soggetto a cura; in

tal caso ... luogo la Divisione ...

[illegible]

... stato altero desunto dal

[illegible]

... nificazione, ed altre competenze; ed in fine si ass...

[illegible]

... tte ed osserva se il calcolo sia giusto, e se ...

[illegible]

regola, viene approvato e conservato fra gli Atti

... oposte e ...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 51

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Capo VII –

Protocollo da tenersi dal [illegible]

[illegible] ciascuna eredità e [illegible] [illegible] tore si porta [illegible] [illegible] e progressivamente gli oggetti seguenti nelle rispettive rubriche [illegible], cioè

1° – Il nome, cognome, stato e condizione del defunto

2° – Il giorno ed il luogo in cui è accaduta la di lui morte

3° – Il nome della Moglie superstite

4° – Il nome dei figli lasciati, accennandone la loro età ed il [illegible] della loro dimora

5° – Il giorno del Testamento nuncupativo o scritto, e dello [illegible], ed il giorno della sua pubblicazione, oppure l'osservazione che non esiste alcuna disposizione d'ultima volontà. Se vi fossero più atti d'ultima volontà si dovrà notare il giorno, in cui ciascuno è stato fatto, e [illegible]

6° – Il giorno della presentata dichiarazione di Erede, [illegible] [illegible] adito l'eredità in forza del testamento, oppure ab intestato, come pure se sia stata adita con o senza il beneficio dell'Inventario

7° – Il giorno della formazione dell'Inventario

8° – Le cause che ritardano il corso ed il compimento della liquidazione di Eredità

9° – Il Giorno del rilascio e della consegna dell'Eredità

Le Preture sono provvedute a misura del bisogno di questi Protocolli, a stampa, i quali conservansi uniti e legati in un libro [illegible]

[illegible]

[illegible]

... [illegible] di esentare per quanto è possibile nelle eredità di poca importanza la classe più indigente degli abitanti del paese ed i non possidenti, dalle spese di viaggio che sono accordate ai commissari e dalle diete all'occasione [illegible] di queste operazioni di Agenti Comunali colle seguenti modifica-

1° Gli Agenti Comunali [illegible] fuori [illegible] la residenza della Pretura ove è avvenuto il caso di morte [illegible] avuto riguardo alla maggiore o minore importanza dell'eredità, senza attendere dalla Pretura un'or- [illegible]

alla Pretura col mezzo di sicura occasione, oppure trasporta
alla stessa in persona [illegible]
[illegible]
[illegible] eredità [illegible]
vità, importi non meno di L. 300 Italiane, nè più di L. 1000
si rimettono all'Agente Comunale L. 3 Italiane, e delle m[illegible]
le in su L. 4. Nelle Eredità che non ascendono a L. 300
Italiane, l'atto di suggellamento viene eseguito gratuita=
mente. Pei viaggi dei Cursori si pagano soldi 10 Italiani
per ogni miglio di strada tra andata e ritorno

2.° [illegible] nel [illegible] suggello [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
di osservare nella licitazione le discipline prescritte [illegible]
[illegible]
del [illegible] che sarà stato [illegible]

[illegible]
[illegible] registro [illegible]
con cui vennero assunti, ed alla fine d'ogni mese lo rimet=
[illegible]
[illegible]

[illegible] immediatamente devono prestare giuramento. [illegible]

[illegible] o Segretario stabile [illegible] dovranno prestare il relativo giuramento. Nel caso, che [illegible] o Segretario militassero [illegible] riguardo si verificassero impedimenti [illegible] altro ind[illegible] oppure [illegible] Comune deve nominare [illegible] di sperimentata pro[illegible] sono assunti in cia[illegible] caso [illegible] il Segretario per assiste[illegible] alla formazione dell'Inventario [illegible] al Pretore [illegible] nei singoli casi agli [illegible]

§ 1[illegible]

[illegible]

[illegible]

il patrimonio appartenente ai maggiori di età ... a cui la legge non ha accordata, oppure ha nuovamente tolta ... ministrazione de' propri beni, e sono tenute di prendere ... deliberazione e dar fine a questi affari, secondo il prescritto dalle leggi.

Per ciascun Pupillo o Curando si deve tenere un Protocollo pupillare contenente le seguenti rubriche

1.° Il nome del pupillo o curando, e la di lui età

2.° Il nome del tutore, curatore, od amministratore ...

3.° Il luogo ... e ... di ...

4.° Il patrimonio del med.° coll'indicazione da farsi brevem.te in che consista, da chi sia pervenuto, citando i documenti dai quali occorrendo si tragga maggior lume.

5.° D'anno in anno se ed in qual giorno il tutore abbia resi ... conti ... medesimo ... mediante

6.° Tutti i Decreti di giudiziale assenso, che durante la minorità saranno stati impetrati per affari gra...

7.° La seguita divisione della sostanza rispetto ... che possegono una sostanza ... comune.

8.° La cessazione della tutela, accennando l'istromento di ... della sostanza, oppure

9.° La dichiarazione che per avventura fosse seguita ... tivamente all'incapacità di ottenere l'esercizio dei diritti della capacità maggiore.

Capo X.°

... Rendimento dei conti ...

... curatori sieno riveduti ed esaminati, e che in quanto ... visi facciano i convenienti riscontri, ... esequire una tal incombenza da se sola, oppure in quanto lo ... necessario mediante la cooperazione di ... idonei ed imparziali ... pupillo ... circondario ... della tutura

[illegible]

[illegible] paragonato [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

n.° [illegible] chi rende il conto non abbia usato [illegible] [illegible] [illegible] per [illegible] tenuto a impetrare [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

rezza per l'avanzo attivo

[illegible] rilievi e decisione segue [illegible] che [illegible] presi per ciascuna partita ommessa [illegible] motivi dell'ommissione od esclusione, [illegible] vi si indica [illegible] [illegible] [illegible] rende il conto [illegible] buonare in contanti [illegible]

In egual modo chi rende il conto è tenuto di [illegible] tare in ogni conto l'importo dell'intero stato attivo [illegible] risultante dall'Inventario, e di accennare in fine l'aumento o la diminuzione dell'uno o dell'altro. Tale metodo di render conto si osserva in tutti i [illegible] maniera che [illegible] [illegible] pertanto alla Pretura [illegible] di dare pronte e sollecite deliberazioni sopra quelli che saranno stati fatti, acciocchè il tutore o curatore sia abilitato a portare nel conto successivo lo stato dell'anno precedente [illegible] il patrimonio [illegible] [illegible] [illegible] conto avrà debitamente corrisposto a ciò che gli fu ordinato, ed avrà dati sufficienti schiarimenti [illegible] alla Pretura rilasciato [illegible]

Finita la tutela o la cura, [illegible]

[illegible]

[illegible] senza ostacolo la comunicazione dei conti [illegible] tela di una esatta descrizione loro, e di una [illegible]

[illegible]

è [illegible] la quietanza. Un'altra esatta consegna non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] al [illegible]

Procedura civile

Capo 1°

Origine dei litigi

[illegible] seri ragionevoli, in parte ipotetici, cioè dipendenti da fatti speciali, da cui traggono la loro origine. In quanto ai primi la sola qualità di uomini basta ad ogni individuo per provarne l'esistenza in ogni tempo ed in confronto di qualunque persona: in quanto ai secondi invece, la loro esistenza non può essere dimostrata, amenochè non si abbiano i mezzi, coi quali dimostrare l'esistenza del fatto che loro serve di fondamento. Io non ho d'uopo che d'essere uomo per dimostrare agli altri uomini che ho di[illegible] re ucciso, ferito, violentato, infamato, perchè questi sono altrettanti diritti assoluti. Ma se vorrò sostenere che un terreno è mio, dovrò dimostrare, che è realmente avvenuto il fatto dell'occupazione o della tradizione, da cui deriva [illegible] deve cedermi una cosa che egli possiede, o che deve prestarmi un servigio bisognerà che io dimostri ch'è realmente avvenuto il fatto della convenzione, che serve di fondamento alle mie pretese: lo stesso si dica di ogni altro diritto ipotetico.

[illegible] necessità [illegible] dei propri diritti ipotetici è dunque una conseguenza dalla natura stessa delle cose, e si verifica anche nella supposizione che tutti fossero onesti e virtuosi. La buona fede del mio debitore sarebbe bensì sufficiente a garantirmi durante

[illegible] vita, [illegible] non potrebbe essere di alcun giovamento [illegible] de suoi eredi, che ignorassero il fatto dell'obbli=gazione [illegible] sostibile che in una Società nume=rosa [illegible] onesti e virtuosi, così la necessità di queste [illegible] permanenti diventa ancora maggiore in vi=[illegible] umana malizia, [illegible] a negare la data fede e ad [illegible] altrui [illegible] abbia il mezzo di farlo.

Passati gli uomini dallo stato di società naturale a quello di Società civile, col moltiplicarsi delle relazioni e dei bisogni, si moltiplicarono pure i diritti ipotetici, e con essi [illegible] Fu quindi immediata=mente sentita [illegible] necessità di poterne provare l'esistenza, ed è perciò che l'invenzione di alcuni mezzi atti a dar certezza alle azioni più importanti della vita civile è una delle più antiche invenzioni dei popoli. Nei tempi più remoti onde perpetuare la memoria [illegible] gli atti più importanti, si ricor=[illegible] loro la massima pubblicità onde [illegible] Abra=mo comperò da Efraim una caverna per riservarsi il cor-[illegible] popolo. [illegible] l'ultima sua volontà in mezzo alla [illegible] che formava in allora tutta la [illegible] Dionigi d'Alicar=nasso [illegible] che i contratti si facessero in Roma alla presenza di tutto il popolo, ed ognuno sa che le prime di=sposizioni testamentarie dei Romani furono dichiarate nei Comizj.

Cresciute in seguito le popolazioni, e dilatati gli imperi, divenne impossibile il celebrare tutti gli atti della

vita civile nel modo usato da prima, e quindi è facile l'immaginare, che progredendo di mano in mano dagli atti più importanti ai più [illegible], fu forza di sostituire alla presenza di [illegible], quella di un numero di testimonj proporzionato alle circostanze.
A questa maggiore o minore pubblicità si aggiunsero inoltre dei contrassegni forti e durevoli, capaci di perpetuare la memoria dei fatti, allorchè la loro natura lo permetteva. Noi ne abbiamo un esempio nella cura che ebbero gli antichi legislatori di obbligare ogni uomo a fissare l'estensione del proprio terreno con pietre o con altri segni difficili a distruggersi, ed a trasportarsi —

Ma sorse fra gli uomini la cognizione dell'arte meravigliosa di dipingere la parola e di renderla stabile e permanente, onde usare l'espressione di un celebre scrittore, si offrì un mezzo più facile di perpetuare la memoria dei fatti. Cominciò in allora ad introdursi l'uso di consegnare la prova delle convenzioni ad uno scritto che le parti ed i testimonj firmavano e munivano di un loro sigillo, o d'altro contrassegno difficile ad immutarsi.
Allorchè poi l'accresciuta malizia fece conoscere che neppure questo genere di prova era sufficiente a garantire in ogni caso i diritti dei cittadini, venne loro accordata la facoltà di celebrare gli atti alla presenza di un Magistrato oppure di altre persone investite di pubblico carattere, e d'incombenzarle di custodirli, onde cautarli da furti o falsificazioni.

Sotto i Re e ne' primi tempi della Repubblica, l'Agricoltura e la Guerra erano le sole occupazioni che gli antichi Romani riputavano degne degli uomini liberi; tutte le altre

Origine dei Uffizj dei Tabellioni.

erano per loro un oggetto di disprezzo. Da qui ne venne che lo Stato trasse dalla classe degli schiavi perfino coloro che erano destinati alla custodia dei pubblici archivj, ed a tenere il conto dei pubblici denari. Tale è l'origine dei così detti Tabullarj detti anche Notaj, perchè destinati a tener nota dei documenti e dei denari che [illegible]. Ma a questo incarico loro imposto dal pubblico, ne aggiunsero essi ben presto un altro, che li rese sommamente utili. I Romani dei primi tempi per la maggior parte non sapevano scrivere; s'indirizzavano quindi ai Tabullarj acciochè stendessero le loro con[illegible] [illegible] oltre [illegible] [illegible] Se un [illegible] non aveva uno schiavo proprio, che potesse stipulare in di lui nome, riceveva la promessa del [illegible] con [illegible] per mezzo del [illegible] portanti. Merita però d'essere osservato [illegible] a conservare il carattere di [illegible] ma restavano [illegible]

Ma colle ricchezze dall'Asia e dell'Africa [illegible]

[illegible]

e le convenzioni verbali e le scritture private che

avevano sin allora assicurato i diritti dei cittadi

non furono più sufficienti ad un popolo corrotto, e di

cui erano conosciuti i costumi. Divenne quindi necessario

[illegible] dalle [illegible] di [illegible] e [illegible]

acciochè dassero agli atti una specie di autenticità

[illegible] a garantirli contro gli attentati della frode

[illegible] Tabellioni, nei quali ci

riscontriamo il modello di [illegible]

le moderne regioni o Nazioni.

I Tabellioni [illegible] formavano in [illegible] qualità

Roma un gran Collegio sotto di un Capo che diceasi

[illegible]. Dovevano essere G. C. dotti nell'arte di scrivere

[illegible]

loro di eleggere i candidati che si presentavano, ma

[illegible]

dalle loro cognizioni e dai loro talenti. I Tabellioni

[illegible]

magistrati tutti giuravano, che nè l'indulgenza, nè

[illegible]

[illegible] riceveva dal Prefetto il dono di un anello con un

impronto ad uso di sigillo

Dietro quanto è sin qui esposto si riconosce [illegible]

[illegible]

ai Tabellioni hanno creduto che queste due parole

[illegible]

[illegible] che a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] solo [illegible] [illegible] in forza d'una legge degli Imperatori.

Arcadio ed Onorio venne ordinato che [illegible] di tabulario fossero per l'avvenire conferiti a persone [illegible]. I Tabellioni all'incontro erano sempre persone libere [illegible] spesso promossi alla dignità di [illegible] [illegible] e [illegible] di [illegible] di cui non solo erano in[illegible] [illegible] destinati [illegible] [illegible] autenticità. I Tabularj invece in forza del loro impiego erano [illegible] a tenere i conti del pubblico [illegible] e a custodire gli archivj e soltanto per accidente erano impiegati a scrivere e sottoscrivere per gli illetterati, ed a stipulare per gl'incapaci.

Fu dunque dai Tabellioni e non dai Tabularj dei Romani, che le Nazioni moderne trassero l'idea degli attuali Notaj, i quali dietro il senso generale attribuito a questa parola possono essere definiti: „quelle persone destinate dalle Pubbliche Autorità a ricevere e custodire gli atti della volontà legittima dei cittadini, onde [illegible] una prova piena e perpetua.„

Basta questa semplice definizione per conoscere, che l'Uffizio del Notajo non può essere nè più onorevole, nè più geloso, e che l'arte o procedura Notarile, cioè il complesso delle regole da osservarsi nell'esercizio, mat[illegible]

dell'Uffizio di Notajo, è un'arte importantissima, perchè determina la retta applicazione di quanto dalle leggi viene disposto agli atti volontarj dei cittadini, e quindi da essa dipende in gran parte la pubblica e privata tranquillità delle famiglie.

Necessità di questo studio

Nè la cognizione delle regole di quest'arte notarile deve essere ristretta alle persone che esercitano la professione di Notajo; mentre è pure necessaria agli Avvocati bene di spesso chiamati a suggerire le cautele da osservarsi da quelli che vogliono stendere un atto, ed ai Giudici che devono ad ogni momento pronunziare Sentenza sulle discussioni e controversie a cui gli atti danno luogo. Errarono dunque doppiamente coloro che credettero di poter degra= dare la professione di Notajo, dicendo e volendo che ai tempi dei Romani era una professione vile esercitata soltanto dagli schiavi. Errarono in 1.° luogo, perchè abbiamo ve= duto che gli antichi Notaj corrispondevano ai Tabellioni dei Romani, cioè a persone libere, dotte nella Giurisprudenza, d'illibata onestà, ed alle quali era aperta la strada a degli impieghi luminosi. Errarono in 2.° luogo perchè quan= d'anche il fatto da essi asserito fosse, che non è, vero, la stima dovuta alla professione del Notajo dovrebbe sempre essere determinata dietro l'intrinseca sua natura ed indole, e non dietro la pregiudicata opinione di una Nazione particolare. Devono così pur ricordarsi che per molti secoli fra le mura della Dominatrice del Mondo, i Grammatici, i Filosofi, i Me= dici furono o schiavi o liberti, senza che tali professioni sieno decadute in alcun modo nell'opinione degli uomini per il disprezzo o per la non scienza che pure dimostrò a loro riguar= do un popolo ancor rozzo, e tutto guerriero —

Capo II°

— Leggi regolatrici l'Arte Notarile. —

La prima cosa di cui ora dobbiamo occuparci, è quella di determinare [illegible] leggi dalle quali è regolata [illegible] tre [illegible], e di riconoscere quale efficacia presentino oggigiorno gli atti ricevuti dai Notai giacchè trattasi di una materia in cui sono il seguito continuamente di diverse non poche ancora delle stabilite disposizioni.

[illegible] le leggi [illegible] devono servire di norma al Notajo nell'esercizio delle sue funzioni basta richiamare due principii [illegible] ed incontrastabili di giurisprudenza, vale a dire:

1° Che una legge continua a sussistere finchè non è stata abolita dal legislatore

2° Che una legge può essere abolita espressamente, se il legislatore la distrugge con una nuova disposizione, o tacitamente se il legislatore promulga una nuova legge incompatibile colla precedente

[illegible] [illegible] ed [illegible] tenuto il [illegible] [illegible]

[illegible] complesso generale della Legislazione vigente, in quanto [illegible] riferiscono all'esercizio delle sue funzioni. Quest'obbligo è inerente all'essenza stessa del [illegible] cui esercizio [illegible] [illegible] [illegible] volontari [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] manifesto pertanto che il Notajo deve in ogni [illegible] [illegible] le [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] manifesto [illegible]

esaminare anche [illegible] gate [illegible]

[illegible] le morte cont[illegible]

ne espressamente né tacitamente abolite, e formano parte [illegible]

conseguenza della Legislazione vigente

Ora tra le Leggi del cessato Governo Italico, una se ne incontra promulgata li 17. Giugno 1806. sotto il nome [illegible] attenzione, perchè contiene il complesso delle disposizioni [illegible] Notariato [illegible] sta-ta pur ora espressamente abolita. [illegible] Regolamento del Notariato [illegible] sieme con tutte le altre Leggi del cessato Governo non es= pressamente abolite, continua ad avere vigore e deve osservarsi [illegible] Notaj, ad eccezione soltanto di quelle disposizioni che essendo incompatibili con alcuna delle Leggi posteriori de-vono riguardarsi come abolite tacitamente

Si noti però, che per considerare una Legge posteriore come incompatibile con un'altra Legge anteriore è neces-sario che non possano sussistere ambedue nel medo tempo. Il Regto pel Notariato però richiamando espressamente le disposizioni del Codce Civle Italiano stabilisce che il testa-mento mistico, ossia secreto, deve essere fatto alla presenza del Notajo [illegible] Il Codce Cle [illegible] [illegible] della [illegible]

[illegible]

[Margin note: [illegible]]

[illegible] disposizione del [illegible] notariato [illegible]

[illegible] testa [illegible]

[illegible] esposizione fra [illegible]

[illegible]

[illegible] ogni [illegible]

[illegible]

[illegible] testatore [illegible] vuole che

[illegible] testamento abbia [illegible] notarile [illegible]

[illegible]

[illegible] notariato [illegible]

[illegible] leggi [illegible]

[illegible]

[illegible] esame che ora intraprendiamo [illegible]

efficacia che deve attribuirsi in oggi agli atti Notarili

Efficacia attuale degli atti Notarili

[illegible]

[illegible] copia le [illegible]

[illegible] Notarile potevano quindi essere praticati precetti di [illegible] dite tornate, ed altri atti [illegible] essere praticati di [illegible] vietata.

[illegible]

la esecuzione se non sopra sentenza o convenzione [illegible]
[illegible] disposizione [illegible]
tra è impossibile che sussistano ambedue nel med.° tempo
Difatti se si deve accordare esecuzione soltanto sopra
Sentenza o convenz.e Giud.e, non si può accordarla anche
sopra atti Notarili e se si accorda sopra atti Notarili, non
si accorda sopra una Sentenza o Convenz.e Giudiziale soltanto.
Certo dunque che la disposizione del Reg.to del Processo Civile
ha derogato tacitamente a quella del Reg.to sul Notariato e
alle Leggi relative: ed è certo per conseguenza che gli atti
notarili in qualunque tempo siano stati celebrati non
attribuiscono più in oggi la facoltà di procedere all'esecu-
zione [illegible]
[illegible] salva se [illegible]
della [illegible] Reg.to
del [illegible]

[illegible] del Reg.to del Processo Civile [illegible]
[illegible] tutto [illegible] atti [illegible]
[illegible] dovessero essere parific[ati] [illegible]
ulati privatamente fra le parti. Difatti nel Cap.° XIII. del ci-
tato Reg.to [illegible] che tratta [illegible]
zo di documenti scritti, non s'incontra altra distinzione che
quella di atti pubblici e privati, e fra gli atti pubbli[ci]
[illegible] nel § [illegible] non trovansi [illegible]
[illegible] solo [illegible]
[illegible] da un pubblico Notajo debitamente abunto per quan-
to le Leggi nell'uno o nell'altro paese vigenti, attribui-
[illegible]
[illegible]
rasi nella classe dei documenti privati; e così venne infatti

[illegible] dalle [illegible] Tedesche dagli [illegible]blici Decreti 10 9bre 1782; 13 Giugno 1788; 1° febbrajo 1790 [illegible] Gennaro

Questa massima però non può essere ammessa dopo la Notificaz.e 31 8bre 1817, colla quale il Governo di Vene[zia] pubblicò la dichiarazione della Commissione Aulica [di Le]gislazione Giudiziaria, che gli atti Notarili anteriori [illegible] alla [illegible] dei [docu]menti pubblici in quelle Provincie, in cui il sistema [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ed ebbe vigore per lo passato, se gli atti Notarili [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tutta via la qualità di documenti pubblici.

Nè credasi che la differenza fra i documenti pub[b]lici e privati sia di poca importanza. Egli è vero che il [illegible] del [illegible] Civile attribuisce si agli uni che agli al[tri il c]arattere di piena prova; ma non havvi motivo di [cr]edere che abbia voluto [illegible] quelle [illegible] che [illegible] furono sempre [illegible] e che rendono assai [migl]iore la condizione di chi in giudizio appoggia la sua [ragio]ne ad un documento pubblico: anzi in certo modo la [illegible] documenti pubblici [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

non basta. Colui che si appoggia ad un documento privato [illegible] egli stesso [illegible] quando
suo avversario lo impugni come falso, od anche quando
egli soltanto [illegible] [illegible] [illegible]
lazione ei non può dire, che l'avversario sia l'autore del
documento e debba far fede contro chiunque e contro di
lui. Chi invece si appoggia ad un documento autentico
quando ha dimostrato che il documento presenta infatti
questo carattere, ha per se la presunzione della veracità
di ciò che l'atto contiene, ed incombe all'avversario il dovere di dimostrare la falsità. Ora è agevole il conoscere
come l'obbligo della prova addossato piuttosto all'una
che all'altra delle parti, decide spesse volte dell'esito della causa
[illegible] [illegible] che io domandi in confronto dell'Erede l'esecuzione di un contratto che asserisco di avere stipulato col
testatore. Se questo documento è privato, e l'erede nega la
verità del carattere, io devo dimostrare che la firma apposta al documento è di mano del testatore, altrimenti
la prova da me prodotta perde tutta la sua efficacia. Se
il documento è un atto notarile, incombe all'erede che
[illegible] la verità del carattere, l'obbligo di provare che il Notaro attestando essere la firma dell'atto di mano del testatore, ha asserita una falsità. Ecco dunque che se [illegible] le parti non sono in istato di provare l'una la verità
l'altra la falsità della firma, la decisione
[illegible] natura del documento in causa, che
se è privato resta soccombente l'attore se è pubblico resta
soccombente il reo. Lo stesso dicasi in [illegible] [illegible] altri ca[si]

[illegible]

[illegible] la [illegible]

[illegible] pubblici è necessario che siano estesi nelle forme pres[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] il cessato Governo e che fin ora non furono espres[illegible]

[illegible] abrogati. Ciò serve a dimostrare sempre più la [illegible] dei principj stabiliti di sopra, che i Notaj sono obbligati all'osservanza del Regol.[to] sul Notariato e delle altre disposizioni relative del cessato Governo, qualora [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] tarili, ma quelle soltanto che si rendono necessarie per [illegible]

[illegible]

dalle sole forme prescritte dal Cod.[e] o dal Reg.[to] per gli atti [illegible] sarebbe bensì un atto valido, ma [illegible] [illegible] le forme [illegible] prescritte lo considerano come tale.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] dal Reg.[to], vale a dire in oggi e presso di noi [illegible] del cessato Governo, che sono [illegible] queste materie nel Regno Lombardo-Veneto

Dal complesso delle fatte osservazioni [illegible] la seguente regola generale. Un atto Notarile [illegible] alle forme [illegible] stabilite dal [illegible] Italiano [illegible] è un documento pubblico —

Merita però di essere ben ritenuto, che in quanto [illegible] Leggi Austriache per la validità [illegible] di atti [illegible] richie= dono una formalità che non era prescritta [illegible] [illegible] Italiane per gli atti Notarili, ancorchè le due disposizio[ni] non possano dirsi assolutamente incompatibili, pure [il] Notajo che brama di procedere cautamente, e di esonerarsi da ogni responsabilità, deve avere cura d'osser[vare] [illegible] Difatti [illegible] [illegible] [illegible] contro la [illegible] parere che se il Notajo adempie fedelmente la pres[criz]ione dal Reg.to sul Notariato, l'atto Notarile è valido

[illegible] che [illegible]
[illegible] può
essere [illegible] il Notaio che [illegible]
[illegible] procedere [illegible], deve eseguire tanto la prescri
zione del [illegible] Notariato [illegible]
[illegible] del Processo Civile, poiché in tal caso riede in
[illegible]
[illegible] la deve osservarsi anche in
[illegible] il Notaio che la dimenti:
[illegible]
[illegible]

Distinzione [illegible] della [illegible]

[illegible]

[illegible] regole [illegible]

[illegible]

Nan d.A … formalità …

Quanto però ventilare nell'esame di queste regole, osserveremo:

1.° che non basta la violazione d'una formalità qua=lunque perchè l'atto Notarile debba essere considerato nullo, e di nessun valore: ai termini del Reg.do sul Notariato vi sono delle formalità, la cui mancanza rende l'atto assoluta-mente nullo, o soltanto relativamente; e vi sono delle [illegible] la cui mancanza lasciando sussistere l'atto, fanno incor-rere il Notajo in una pena determinata. Egli è perciò che indicando le diverse formalità, avremo cura d'indicar sempre ad un tempo anche l'effetto che la loro mancanza produce.

[illegible] anche gli atti Notarili espressam.te dichiarati [illegible] sul Notariato, conservano nondimeno il valore [illegible] scrittura privata, qualora vi sia la sottoscrizione delle parti [illegible] contro questa disposizione sono dichiarati nulli [illegible] come Scritture private gli atti Notarili non sottoscrit=ti dalle parti, e mancanti di alcune delle formalità richie=ste sotto pena di nullità. E ciò è ben naturale, perchè la [illegible] in ogni caso indispensabile per la validità d'una Scrittura privata; ai termini del Reg.to del Codice Civile in acco[illegible] [illegible]onte, un documento privato può invece esser va[illegible] [illegible] una tale sottoscrizione, anche contenga alcuna [illegible] testimoni e le altre formalità prescritte dalla Legge.

[illegible] osserveremo dunque che un atto Notarile nullo con[illegible] tuttavia in oggi il valore di documento privato quan[illegible] [illegible] tutti gli estremi richiesti dal § 13.2 e seg.ti del [illegible] sul Codice Civile. Ciò non toglie sempre però quanto sia importante che il Notajo nel ricevere gli atti non tra[illegible] l'osservanza di nessuna delle formalità prescritte dalle [illegible] vigenti riguardo ai documenti notar[illegible]

[illegible]

[illegible] delle [illegible]
[illegible] alle [illegible]
[illegible] dello [illegible]

[illegible] aveano distinguersi [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] alla [illegible] a una [illegible]

Il Notajo è nominato a vista dei [illegible]

[illegible] aspira al Notariato, deve giust[illegible]

1° Di godere dei diritti di [illegible]

[illegible] chi gode attualmente di questi diritti non conviene più [illegible] riguardo al titolo 1.° del Cod.e Civ.e Italiano, ma bensì [illegible] 28. del Cod.e Civ.e Austriaco, ed alle Leggi di Emigrazione [illegible] menzionate.

2° Di avere soddisfatto alla Legge sulla Coscrizione Milita[re]

3° Di [illegible] l'età [illegible]

[illegible] Di avere fatto in una delle Università del Regno [il cor]so degli Studi prescritti dal Piano di pubblica Istru[zione] [illegible] corrispondente grado accade[mico] [illegible] esame il grado accademico [illegible] Notaj [illegible] di Dottore in Legge. La Notificazio[ne] [illegible] un corso particolare di stu[di] [illegible] provvisoria disposizione continua [illegible] dell'Università del Regno Lom. Veneto, S. M.a si riservò di dare in seguito [illegible] opera conveniente per l'istruzione dei Notaj.

5° Di aver successivamente fatta la pratica Notarile presso un Notajo in attualità di servizio nel corso di un triennio.

[illegible] soltanto per difetto di prove legali, non possono essere ammessi all'Uff[icio] di Notajo.

7° Di avere fama di probità e di onestà.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] istituto con fedeltà [illegible]

[illegible] dell'Padre, della [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] erra [illegible]

[illegible]

[illegible] Castellamare

[illegible]

[illegible]

[illegible] le armi del Regno [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Regno [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] dalla [illegible]

[illegible]

[illegible]

10 [illegible]
[illegible] oberato [illegible]

2° [illegible]

3° [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] vocale [illegible]

[illegible]

[illegible] stabilito [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] il corpo richiesto dalla natura de [illegible] nelle ore [illegible] le parti interessate. [illegible]

[illegible] se lo [illegible]

[illegible]

[illegible]

Alcune volte invece significa coloro, in di cui nome, e pel cui [illegible] esse è stabilita la disposizione o convenzione nella [illegible] [illegible] [illegible] quanto senso si dica parte il mandante, il minore, l'interdetto, e non mandatario, il tutore, il curatore. Alcune volte fina[lmente] [illegible] [illegible] [illegible] ra sotto il nome di Parti si comprendono tanto il mandante come il mandatario tanto il tutore quanto il minore, e così discorrendo.

° Che la parola Parti nel suo proprio significato si riferisce solo agli atti tra vivi, mentre negli atti di ultima volontà, colui che colla prestazione del proprio consenso da origine all'atto, dicesi testatore o [illegible].

° Premesse queste due osservazioni [illegible] [illegible] [illegible] fatta alla presenza delle Parti. Altrimenti l'atto [illegible] il Notajo soggiace alla multa di L. 100 [illegible] [illegible] [illegible] dei tre significati indicat[i] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sarebbe necessario, perchè sia valido, che il testatore o disponente in persona intervenga alla sua celebrazione.

Da questa prima regola, che l'atto deve essere celebrato alla presenza delle parti e del disponente ne deriva

[illegible] a seconda [illegible]
[illegible] le persone [illegible]
[illegible]
[illegible] persona [illegible]
[illegible] l'altra persona eguali [illegible]
[illegible]
[illegible] il Notaro [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] alla [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] regola [illegible] il [illegible] loro
[illegible] avere un atto, in cui sieno parti [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] La ragione di questa massima è fondata su
[illegible] che il Notajo presenta il carattere di un test[illegible]
[illegible]to, per lo che non deve ammettersi la sua
[illegible]tazione nè a favore di lui stesso, nè a favore delle [illegible]
[illegible] è unito con istretto vincolo di [illegible]
[illegible] pur si scorge che in questo caso la legge colla pa[illegible]
[illegible] intende soltanto [illegible]
[illegible] consenso vengono a stabilire la dispo[illegible]
[illegible] o convenzione, a cui l'atto deve servire di prova
ma anche coloro, per il cui interesse la disposizione
è stabilita. Taluno potrebbe quindi sostenere che qui la
parola parti comprende soltanto questi ultimi. Noi però
altro siamo d'opinione che debba estendersi a tutti,
chè tutti hanno o possono avere un interesse nell'atto.

Nessun dubbio che un Notajo non può ricevere un
atto che contenga una disposizione in favor della moglie,
sebbene il Decreto non lo dica espressamente. Ciò che è stabilito
riguardo agli affini, deve necessariamente applicarsi a mag-
gior ragione alla Moglie, che è la causa dell'affinità.

Si può dubitare se le parole congiunti od affini usate
dal Decreto comprendono soltanto coloro che sono tali in conse-
guenza di un legittimo matrimonio, ovvero anche quelli
che lo sono per conseguenza di un illecito commercio. A f
[illegible]ore della prima [illegible] dire che [illegible]

il significato di una parola unita al legisl., bisogna [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ben nel [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il legisl. ha voluto [illegible] stati in forza d'una [illegible] legittima [illegible] [illegible] [illegible] articoli [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] retta, ed in linea trasversale [illegible] in grado di fratello e sorella ammette la qua[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ammissione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la Legge [illegible] [illegible] [illegible] affinità [illegible] attinenza [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] dell'una [illegible]

[illegible] legittimi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] naturali, qualora [illegible] [illegible]

[illegible]

legittimi dell'altro coniuge. Qualora invece [illegible]

[illegible] naturale [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Diritto Canonico è sempre sconosciuta alla legisl.ne

[illegible] Notajo

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

che il Notajo [illegible] astenersi dal ricevere un atto,

[illegible] favorevoli ad una persona,

[illegible]

[illegible] del Cod.e Italiano si poteva soste-

[illegible]

[illegible] dietro il disposto dell'Art.o 348

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

rono soltanto [illegible]

Qualche Scrittore [illegible] espressi nella [illegible] del

[illegible]

dalla causa, ossia del Matrimonio, deve procurre à cessazione dell'effetto; ossia dell'Affinità, massime trattandosi [illegible] che deve essere interpretata res[illegible] [illegible]; osserviamo [illegible] contraria, la quale oltre ad essere la più cauta, ci sem[illegible] [illegible] che lo stesso Legisl.e [illegible] fu promulgato [illegible] nel Notariato [illegible] compresi in altri luoghi sotto la parola affini [illegible] [illegible] sono [illegible] tuttavia [illegible] che quelli che lo sono per Matrimonio disciolto. Noi ne abbiamo un esempio negli Art. 161-162 del Cod. Civ. Sta[illegible] [illegible] in cui è proibito il Matrimonio tra tutti gli affini in linea retta, ed in linea collaterale [illegible] al grado di fratello e sorella. E chè questa proibizione se l'affinità non fosse considerata sussistente dal Legisl.e anche dopo lo scioglimento del Matrimonio, che vi ha dato origine!

[illegible] è disposizione che proibisce al Notajo di ricevere un atto che contenga qualche disposizione a suo [illegible] persone [illegible], è soggetto ad [illegible] allorchè la disposizione si trova in un atto [illegible] Notajo. [illegible] sizione apparisce fondata nella presunzione legale, che il Notajo ignori, od almeno non sia certo, che la Carta suggellata contiene una disposizione a favor suo, o de' suoi [illegible] [illegible] zione, che gli proibisce di ricevere un atto a favor suo, o di alcuno de' suoi Congiunti ed Affini nelle linee e gradi in[illegible] dicati ovvero in cui essi o questi congiunti ed affini sieno [illegible] atto non è nullo assolutamente, ma è nullo soltanto [illegible] Notajo [illegible], ed ai congiunti ed affini.

Capo VI

Dei testimoni

[illegible] tassata di [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Governo, non ommettendo di accennare l'alterazioni, a cui possono aver dato luogo le leggi posteriori.

Il Reg.to richiede che chi deve servire da testi in un atto Notarile

1° – sia idoneo, vale a dire atto [illegible] il significato di questa voce latina. [illegible] che [illegible] per [illegible] fatto [illegible] perchè non [illegible] muti, ed altri simili. Ma cosa dovremo di[illegible] nè gli altri: si potrebbe quindi sostenere che [illegible] testimoni idonei, e che lo stesso debba dirsi dei minori qualora abbiano compito il decimo quinto anno, mentre [illegible] testimoni irretrattabili nonchè nelle contravvenzioni giu[illegible]

[illegible] meno la pratica Notarile tanto anteriore che posteriore [illegible]

al [illegible] [illegible] stato [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in testimonio in [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] senza quel Notajo che adoperasse co[illegible] tali [illegible] od un minore. Dopo la promulgazione del [illegible] del Codice Civile [illegible] [illegible] non sono ammessi [illegible] gli Ebrei [illegible] alla [illegible] di un atto, in cui intervengono Ebrei e Cristiani, poichè [illegible] [illegible] §§ [illegible] [illegible] stesso. gli Ebrei che [illegible] a favore d'un Ebreo [illegible] [illegible] un Cristiano, sono testimonj vizioni, e quindi si potrebbe forse sostenere che abbiano perduta la qualità di testimonj idonei. Per la stessa ragione non dovranno ammettersi coloro che vivono in grave [illegible] [illegible] [illegible] 1815.

[illegible] Il testimonio deve essere [illegible] [illegible] per decidere se uno determinato ind[illegible] [illegible] o straniero, non bisogna più ricorrere [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] testimonio

[illegible] Il testimonio deve essere domiciliato nel Distretto dove l'atto è rogato. Si noti dunque che la semplice dimora nel Distretto non è sufficiente, mentre la [illegible] [illegible] che il testimonio vi abbia il suo domicilio.

[illegible] Il testimonio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Se il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] al Notajo [illegible] ar[illegible]

[illegible] come sostanza [illegible] che non sia ne=

[illegible] ecessario nè che i testimonj personalmente conosca=

[illegible] nè che il Notajo conosca personalmente i testimonj

[illegible] per parte del Notajo, se

gli avvenerà di conoscere personalmente in ogni caso i testi=

moni [illegible] di [illegible] testimoni

che conoscano personalmente le parti.

5to Il testimonio [illegible] congiunto ed af=

fine [illegible] Notajo [illegible] in qualunque grado se

trattasi di linea retta, e sino al grado di [illegible]

[illegible] tra i [illegible]

[illegible] queste parole [illegible]

[illegible] osservare [illegible] deve

prendersi nel suo più ampio significato [illegible]

[illegible] essere congiunto ed affine [illegible]

[illegible]

del Processo [illegible] il Notajo [illegible]

[illegible] cugini delle parti, nè gli affini nello stes=

so grado [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

quali §.§ 170–173 205 [illegible] 208 del [illegible]

[illegible] si dovranno escludere quelli che furono giudicati

rei di un pubblico delitto qualunque, e quelli che dopo

[illegible] inale per un pubblico de=

litto [illegible] sotto [illegible]

di prove sufficienti

8° — Il testimonio non deve essere addetto al servizio [illegible] Notaio, [illegible]. Questa espressione addetto al servizio [illegible] comprende [illegible] servitori propriamente detti ma [illegible] persone, che stabilm.te e per intiero si prestano al servizio di una persona determinata in [illegible] di opere per locazione. Non com[illegible] prende [illegible] esercitando una professione del[illegible] [illegible] hanno convenuto [illegible] pagamento a tariffa od in proporzione dell'opera, una mer[illegible] cede annuale [illegible]. Anche in questo caso attribuiscasi alla parola Servi il suo più ampio significato —

9° Sono esclusi dal far testimonianza [illegible] [illegible] Come Scrittori d'un Notaio però si devono intendere soltanto quelli che sono stabilmente addetti al di lui studio, e non già coloro di cui il Notaio si serve qualche volta [illegible].

Quanto al numero dei testimonj, bisogna fare una distinzione. O l'atto è ricevuto da due Notaj, e non vi ha bisogno di alcun testimonio: o l'atto è ricevuto da un Notajo solo, e devono necessariam.te intervenire due testimonj. Qualora poi il Notaio od i Notaj non conoscano personalm.te le parti od il Disponente, è indispensabile, come si è già detto altra volta, che due testimonj intervenuti all'atto, o due altri assistenti a [illegible] atto, e personalm.te conosciuti dal Notaio o dai Notai [illegible] [illegible] delle parti o del Disponente sotto vincolo di giuramento

La violazione di qualunque delle [illegible]

[illegible] nullità dell'atto [illegible] alla nullità [illegible] potrebbe di trarre soltanto [illegible] testimonio non nazionale o non domiciliato nel distretto [illegible] atto è rogato [illegible] espressamente [illegible] però il Nod.[to] [illegible] nullità dell'atto [illegible] in testimonio [illegible] potrebbe forse sostenere che deve sempre considerarsi come [illegible] il testimonio mancante [illegible] requisito [illegible] comunque voluto dalla Legge. [illegible]

Tuttociò che abbiamo detto fin ora intorno ai testimonj [illegible] la sua intiera [illegible] riguardo [illegible] Riguardo agli atti d'ultima volontà hanno [illegible] gli stessi principj, ma colle modificazioni [illegible]

1° Quando sia ricevuto da un solo Notajo è necessaria la presenza di 4. testimonj [illegible]

2° Quando sia ricevuto da due Notaj, necessaria è la presenza di 2. testimonj.

3° — Quando sia ricevuto in Campagna, basta che la [illegible] dei testimonj sappia scrivere.

[illegible] Non possono [illegible] testimonj i legatarj [illegible] sia il loro titolo [illegible] dal [illegible] ano [illegible] un leg. tario universale, od a titolo universale.

[illegible] Non possono essere testimonj i congiunti ed affini dai legatarj fino al 4.to grado inclusive, o dell legatario a titolo universale.

Se trattasi di un testamento [illegible] testimonj devono tutti poter scrivere ed essere in numero di sei, [illegible] il testatore [illegible] firmato la sua disposizione che consegna al Notajo. Quando non l'abbia firmata, devono essere [illegible]

numero di sette. In tutte e due le specie di testamenti poi è incontrastabile che i testimonj devono essere maschi, maggiori di età, domiciliati nel Regno e godere dei diritti civili, sotto pena di nullità. Intorno ai testimonj non domiciliati nel distretto, resta lo stesso dubbio come negli atti tra vivi.

Dietro il disposto del § 971 e segti del Cod. Civ. vigente, il Notajo cauto dovrà in oggi, oltre l'esatta osservanza delle regole sopraindicate, escludere anche dal far testimonianza in una disposizione d'ultima volontà

a) Li membri di un ordine religioso

b) quelli che non conoscono la lingua del testatore

c) i condannati per delitto, crimine, o altro [illegible] so per [illegible]

d) quelli che non professano la Religione cristiana, [illegible] do si tratta di disposizioni [illegible]

Difatti l'intervento di uno di questi testimonj produce la nullità dell'atto testamentario a termini del § [illegible] del citato Cod. Civ. vigente —

Capo VII

Della celebrazione e forme materiali degli atti Notarili

Vedi Fascicolo XVIII —

Capo VII

Della celebrazione, e delle forme materiali degli Atti Notarili. —

La quarta delle classi, in cui abbiamo distinte le regole relative alle forme esterne degli atti notarili, comprende quelle, che riguardano la celebrazione, e forma materiale degli atti. Esse possono ridursi alle seguenti:

Iª Regola. Gli Istrumenti, ossiano atti notarili possono celebrarsi validamente in qualunque giorno anche feriale. Con questa espressa prescrizione il Reg.to ha abolito la massima osservata per l'addietro in varî luoghi, che vietava di celebrare atti notarili nei giorni di festa di precetto, eccettuati soltanto i casi che non ammettono dilazione.

IIª Regola. Gli Istromenti, i testamenti, e gli altri atti devono essere estesi dal Notaio in lingua italiana. Da ciò taluno, da queste espressioni della legge credette di poter conchiudere, che il Notajo è obbligato in ogni caso a comporre l'atto egli stesso, ed a scriverlo di suo pugno. Tale però non è il senso da attribuirsi alla Legge, la quale ha inteso soltanto di proibire che gli atti notarili siano espressi in una lingua straniera. I soli testamenti per atto pubblico devono necessariamente essere scritti di pugno del Notajo, e tutto al più questa massima si può estendere per maggior cautela agli atti di soprascrizione dei testamenti mistici. L'atto Notarile steso in una lingua diversa dall'italiana [illegible] Notajo [illegible] multa di L. 100

III^a Regola. L'atto deve essere scritto in carta bollata, e coll'esatta osservazione di tutte le prescrizioni di legge relative a questo oggetto. In forza della legge 17 7bre 1802 l'atto esteso in carta non bollata era nullo; ma non deve più riputarsi tale dopo il Decreto 12 Maggio 1811 che impone soltanto una multa all'autore dell'atto scritto in carta senza bollo.

IV. Regola - Ogni facciata dell'atto deve essere composta di 30 linee, ed ogni linea per lo meno di 24 lettere. Siccome la Legge accorda al Notajo un compenso per la scrittura degli atti in ragione d'ogni foglio; così la regola era indicata per iscopo d'impedire al Notajo di aumentare indebitamente il compenso assegnatogli, scrivendo l'atto con carattere eccessivamente largo. È quindi evidente che la violazione di questa regola non produce la nullità dell'atto, ma dà diritto alla parte di diminuire il compenso al Notajo ragguagliandolo al numero delle facciate, di cui l'atto sarebbe composto, se ognuna di esse comprendesse il numero di linee e di lettere voluto dalla Legge

V Regola - Gli atti devono essere scritti in carattere chiaro ed intelligibile, senza intervalli, lacune ed abbreviature nelle parti sostanziali. Un atto che per l'oscurità del carattere o pel tipo delle abbreviature, fosse difficile a leggersi, oppure potesse leggersi in varie maniere, darebbe origine a controversie, che il Legis.e deve cercare per quanto è possibile di prevenire. Ciò dimeno la violazione di questa regola non produce la nullità dell'atto, anzi non si trova nemmeno che il Decreto assoggetti in tal caso il Notajo a una multa

VI Regola – A termini del Reg.to ogni atto Nota=
rile deve incominciare colle parole Regno d'Italia,
coll'indicazione del giorno, del mese ed anno dell'Era
comune adottata nel Regno, e del nome del Sovrano
regnante. La prescritta indicazione del giorno si riferi=
sce evidentem.te al giorno del mese. Nondimeno i No=
taj hanno continuato ad osservare la pratica antica
d'indicare anche il giorno della settimana. L'espressione
poi dell'Era comune adottata nel Regno viene adoperata
ad oggetto di abolire le leggi e le consuetudini vigenti
in alcune parti del Regno, in forza delle quali si ado=
perava un Era diversa dalla comune, e si cominciava
anche l'anno in un giorno diverso dal 1.° Gennajo.
È poi evidente che alle parole Regno d'Italia biso=
gna sostituire in oggi [illegible] Decreto [illegible]. Deter=
minare l'effetto della violazione di questa regola, con=
viene fare una distinzione. L'atto manca della data, ed
è nullo; o manca delle altre indicazioni prescritte, vale
a dire dell'indicazione del Regno, e del nome del Sovrano
Regnante, e l'atto è valido, ma il Notajo è multato in L. 30

VII Regola. Il Notajo deve dichiarare nel [illegible]
lo di conoscere le parti ed i testatore. Non basta
dunque che il Notajo abbia [illegible] personale del=
le parti e del testatore, come abbiamo già detto di sopra,
ma bisogna inoltre ch'egli lo dichiari espressamente nell'atto.
Anche la mancanza di questa sola dichiarazione produce
la nullità dell'atto, e la multa di L. 100 nel Notajo, tan=
to se si provi [illegible] con mezzi di prova estrinseci
che il Notajo conosceva le parti ed il testatore. Come

[illegible] detto procedere quando le parti ed il testatore sono conosciuti dal Notaro, l'abbiamo già veduto.

VIII Regola. Il Notajo deve istruire le parti ed il disponente del tenore delle leggi alle quali devono conformarsi. Il Notajo quindi per adempire questo dovere è non solo tenuto, quando un atto sia contrario alla legge, di renderne avvisate le parti ed il disponente nel momento in cui rinsalda [illegible]; ma è tenuto inoltre a spiegare il senso delle clausole anche lecite, che le parti che persone vogliono inserire, quando [illegible] di dubitare che non ne conoscano precisamente la forza. Non si tratta però che la violazione di questa regola [illegible] la nullità dell'atto, nè che faccia incorrere il Notajo in [illegible] multa.

IX Regola. È vietato di deferire alle parti alcun giuramento [illegible], o di apporre nel Rogito la clausola pro [illegible], od altra equivalente, [illegible] tutti i casi, in cui il giuramento [illegible] della legge [illegible] la validità o regolarità dell'atto. Venendo inserite tali clausole, o deferito giuramento, le clausole si hanno per non apposte, ed il giuramento per non deferito, e tutto [illegible] l'atto [illegible] la sua forza e validità; ma il Notajo è multato di L. 20

X Regola. L'atto deve essere pubblicato, cioè letto per intiero a chiara ed intelligibile voce alle parti ed ai testimonj [illegible], simultaneamente presenti. [illegible] all'atto devono essere pubblicati [illegible], in maniera che tutti gli inserti, [illegible], certificati [illegible] ed atti allegati [illegible]

che le Parti ad i testimonj sieno simultaneamente presenti durante tutto il tempo che s'impiega a preparare ad a stendere l'atto. Basta che lo sieno al momento della pubblicazione, la quale unita alle [illegible], costituisce ciò che dicesi propriamente celebrazione dell'atto. La mancanza della pubblicazione nel modo stabilito dalla legge produce la nullità dell'atto, e fa incorrere il Notajo nella multa di [illegible].

XI. [illegible] L'atto deve terminare coll'indicazione del Comune, del Dipartimento in oggi della Provincia, della Casa e della Camera dove è stato fatto e pubblicato, e colla dichiarazione del nome, cognome, [illegible] ed abitazione dei testimonj alla cui presenza è celebrato. Otto sono dunque le indicazioni da inserirsi in fine dell'atto. Le prime quattro riguardano il luogo, e la loro mancanza produce la nullità dell'atto. [illegible] vuol essere avvertito, che l'espressione Casa e Camera usata dalla legge devono ritenersi [illegible] [illegible] ed oggetto di far conoscere l'obbligazione che incombe al Notajo di eseguire [illegible] [illegible] il luogo, in cui è seguito il deposito, e non già tassativamente per obbligarlo a non ricevere atti fuori d'una Camera o d'una Casa [illegible] [illegible] [illegible] celebrare un atto [illegible] in una [illegible], Piazza, [illegible] ad altro luogo [illegible].

Le altre quattro indicazioni riguardano i testimonj, e qualora sieno omesse, il Notajo è tenuto multato in L. 30, ma l'atto resta valido.

XII Regola. L'atto deve essere sottoscritto in fine dalle Parti, dai testimonj e dal Notajo, e [illegible] [illegible] aggiungere alla propria firma la sua qualità [illegible].

l'atto è ricevuto da due Notaj senza l'intervento di un testimonio, riesce evidente che basta la firma delle [illegible]. Se le parti od una di esse o non sa, o non può scrivere, il Notajo deve fare menzione in fine dell'atto della [illegible]. Si avverta che il Notajo non deve egli stesso annunziare i motivi per cui manca la firma di una delle Parti, ma deve annunziare la dichiarazione che la Parte stessa ne ha fatto. Si guarderà dunque dal dire in un contratto di vendita che il compratore non ha sottoscritto per esser illetterato, si dirà invece che il compratore ha dichiarato di non poter sottoscrivere per essere illetterato. In oggi quando una delle Parti non sappia scrivere, il Notajo che [illegible] esigerà inoltre che un testimonio sottoscriva invece di lei, e che essa confermi una tale sottoscrizione con un segno fatto di sua propria mano, come dispone il § 151 del Reg.to del Processo Civile. I testimonj devono sempre sapere e poter scrivere: Se l'atto occupa più fogli, ogni foglio deve esser firmato dalle Parti, onde togliere la possibilità di maliziose sostituzioni; e se le parti o non sanno o non possono scrivere, ogni foglio deve essere segnato dal Notajo e dai testimonj, oppure da due Notaj intervenuti all'atto. La violazione di queste [illegible] porta con se la nullità dell'atto, e la condanna del Notajo ad una multa di L. 100

XIII [illegible]. Negli atti la data del giorno, mese ed anno, e così pure la quantità e la somma devono essere scritte in lettere ed in abaco; e ciò per riunire i vantaggi che possono [illegible] due metodi, vale a dire

la maggior facilità di rilevare il numero, che si verifi:
ca quando è scritto in abaco; e la maggior difficoltà di alterarlo quando è scritto in lettere. La contravvenzione a questa regola assoggetta il Notajo alla multa di L. 30, ma non toglie all'atto la sua validità

XIV Regola – Gli atti devono essere scritti senza ve:
runa abrasione, cancellatura o postille. Siccome poi è as:
sai difficile che in un atto complicato, qualora non sia stato preventivam.te preparato, non occorra di levare od aggiungere qualche cosa, così la legge permette ambe:
due queste operazioni, purchè si usino le cautele seguenti: Le cose levate devono interlinearsi in modo, che si pos:
sano leggere [illegible], facendone analoga annota:
zione od in margine od in fine. Le aggiunte devono farsi in modo di postilla da collocarsi parimenti in fine od in margine, e tanto le annotazioni, quanto le postille devo:
no essere sottoscritte dalle stesse persone obbligate a fir:
mare il rogito: le annotazioni o postille mancanti del:
le forme volute dalle leggi si hanno per non fatte, e per non interlineate le parole mancanti dell'annotazione analoga, ed il Notajo è multato di [illegible] in:
terlineazione, annotazione o postilla non dichiarata, o non sottoscritta legalm.te Ciò essendo l'atto conserva la piena sua validità.

XV Regola. Perfezionato il Rogito, qualunque altro atto ulteriore [illegible] deve stendersi sepa:
ratam.te, e non mai aggiungersi all'atto precedente. Una sola eccezione a questa regola avrà luogo nel caso contem:
plato dall'art. 397 del Cod. civ. generale, la cui disposizione in oggetto più non [illegible]

Capo VIII

[illegible]

[illegible] scritto [illegible]

[illegible] di ultima volontà [illegible]

[illegible] oltre l'osservanza di alcune altre solennità loro

[illegible]. Gli atti Notarili di ultima volontà possono esse-

[illegible] testamenti [illegible]

[illegible] negli [illegible] l'indicazione del gior-

no, mese ed anno vi deve essere inserita anche [illegible]

[illegible] tutte, sotto pena di nullità

[illegible] pel Notajo. [illegible]

[illegible] di dubitare che un atto d'ultima volontà deb-

[illegible] paro-

le Regno d'Italia [illegible]

[illegible] della [illegible] del no-

me, cognome, [illegible], paternità, [illegible]

[illegible]

avvertito, non bastino a produrre la nullità degli atti

[illegible]

Oltre a ciò il testamento per atto pubblico:

[illegible] in presenza di [illegible] testi-

[illegible] in presenza di 2 testimonj.

2.° Deve essere dettato dal testatore

3.° Deve essere scritto dal Notajo [illegible]

[illegible] egli stessi [illegible] quali

[illegible] lettera.

[illegible]

[illegible]

il testatore di dettare [illegible] parola [illegible] Notajo [illegible]

le sue disposizioni, e l'obbligo al Notajo di scriverle [illegible] i detti vocaboli usati dal testatore; la parola dettato significa soltanto, che le disposizioni contenute nel testamento non devono risultare da una semplice aderenza del testatore all'altrui domanda, ma da una spontanea e chiara manifestazione della sua volontà; e le parole scritte nei termini stessi, significa soltanto, che il Notajo non deve nè levare, nè aggiungere cosa alcuna a quanto è dichiarato dal testatore. Se non si ammette questa interpretazione, il Notajo sarebbe obbligato a scrivere il più delle volte i testamenti nel dialetto particolare del testatore, contro il disposto del Regol.to che gli impone obbligo di stendere i suoi atti in lingua italiana.

4°- Il testamento deve esser letto al testatore in presenza dei testimonj

5°. Si deve fare di tutto ciò espressa menzione nell'atto.

Non basta dunque che tutte queste formalità del testamento pubblico siano osservate, ma bisogna inoltre che l'atto contenga la menzione espressa dell'adempimento di ognuna di esse in modo, che la lettura [illegible] dell'atto basti a provare che furono osservate [illegible] adempiute. Questa materia venne sostenuta [illegible] pratica [illegible] [illegible] quanto del cessato Regno d'Italia

Nel testamento mistico, che può essere fatto soltanto da chi è capace almeno di leggere, oltre le formalità comuni a tutti gli atti, [illegible] cagione dell'ora, di cui abbiamo parlato, si richiede le seguenti speciali [illegible]

1.° La disposizione d'ultima volontà deve essere sottoscritta dal testatore, tanto se l'ha scritta egli stesso, come se l'ha fatta scrivere da altri.

2.° Qualora il testatore non sappia scrivere, o non abbia potuto fare la propria sottoscrizione quando fece scrivere la sua disposizione, è necessario l'intervento di un testimonio di più, e si deve esprimere il motivo per cui il testimonio viene richiesto.

3.° La carta in cui sono estese le disposizioni del testatore, oppure quella che le serve d'involto, deve essere chiusa e sigillata.

4.° Il testatore deve presentarla chiusa e sigillata al Notajo innanzi a 6 testimonj almeno, o farla chiudere e sigillare in loro presenza: se il testatore non ha saputo o potuto sottoscrivere le proprie disposizioni, essendo necessario un testimonio di più, questi devono essere almeno 7.

5.° Il testatore deve dichiarare che il contenuto in quella carta è il suo testamento da sè sottoscritto, o da altri scritto, e da esso firmato.

6.° Il Notajo deve formare l'atto di soprascrizione stendendolo sulla carta med.a, ovvero nel foglio che serve d'involto.

7.° Tutto ciò devesi far di seguito, e senza deviar ad altri atti.

8.° Se il testatore per un impedimento sopraggiunto dopo aver firmato il testamento non potesse sottoscrivere l'atto di soprascrizione, si deve esprimere la dichiarazione che ne avrà fatto, senza che sia necessario in questo caso di accrescere il numero dei testimonj.

Qualora il testatore non possa parlare, ma possa scrivere, per la validità del testamento mistico, si richiede:

1° Che la disposizione sia interamente scritta, datata, e sottoscritta di sua propria mano, e ~~sottoscritta~~.

2° Che egli la presenti al Notajo e testimonj, e che a fronte degli atti di soprascrizione, scriva in loro presenza, che la carta ch'ei presenta, è il suo testamento.

3° Che il Notajo scriva in seguito l'atto di soprascrizione, esprimendovi che il testatore ha scritto le indicate parole alla presenza del Notajo e testimonj.

4° Che nel resto si osservino tutte le formalità comuni agli altri testamenti mistici. La violazione di qualunque delle formalità prescritte per testamenti, ne produce la nullità, ed il Notajo è multato di L. 100.

Resta di essere osservato, che sebbene la legge non esiga espressamente nell'atto della soprascrizione del testamento mistico, la menzione dell'adempimento di tutte le solennità, [illegible] tuttavia considerata assolutamente necessaria alla validità del testamento, perciocchè senza una tale menzione manca la prova che le formalità siano state osservate, prova che deve sempre risultare dall'atto stesso e non da mezzi estrinseci. Resta pure di essere osservato, che sebbene le leggi romane permettano l'atto di soprascrizione anche sulla carta che serve d'involto, ordinariamente il Notajo [illegible] oggi [illegible] distenderlo sempre sopra la carta stessa che contiene le disposizioni

di ultima volontà giacchè il §. 579 del vigente Cod.e
civ.e prescrive, che nei testamenti stragiudiziali in
iscritto, i testimonj devono sempre sottoscriversi sul
documento stesso e non sull'involto

Capo IX.

Regole relative alla conservazione e custodia degli atti –

[illegible] ultima [illegible] regole riguardanti le formalità esterne degli atti Notarili, secondo la distinzione [illegible] alla conservazione e custodia degli atti. Esse si riferiscono

1.° Alla registratura degli atti nel Repertorio del Notajo

2.° Alla presentazione degli atti all'Uffizio del Registro.

3.° Alla [illegible] degli atti.

4.° Alla loro custodia

Operazione I.a I Notai devono tenere un apposito Repertorio sul quale [illegible] senza lasciarvi bianco od interlineazione, ed a numero progressivo tutti gli atti [illegible] ed [illegible] nel proprio protocollo.

I Repertori vengono somministrati dall'Archivio Notarile contro il corrispondente importo, e sono [illegible] volume di 25 o di 50 o di 100 fogli di carta bollata, numerati e contrassegnati in ogni pagina col sigillo dell'Archivio.

È proibito ai Notaj di valersi di Repertorj non somministrati dall'Archivio. Prevalendosene, sono sospesi per un determinato tempo ad arbitrio del [illegible] d'Appello, e multati di L. 15 per ogni atto non registrato.

Il Repertorio è diviso in sei colonne

La prima contiene il numero progressivo dell'atto. Il Notajo deve mettere contemporaneamente lo stesso numero in margine tanto dell'atto, quanto degli allegati che vi fossero inseriti. Omettendo di farlo, incorre nella multa di L. 15 per ogni contravvenzione.

La 2da colonna contiene l'ora, il giorno, il mese e l'anno dell'atto.

La 3za la sua natura.

La quarta il Nome, Cognome, domicilio delle parti, ed il nome e cognome dei testimonj.

La quinta l'indicazione della cosa che forma il soggetto dell'atto, ed il valore capitale della med.a, qualora sia determinato dall'atto.

La sesta è riservata per indicare la data del Registro da farsi all'Uffizio del Registro degli atti [illegible]. Riguardo ai testamenti mistici che vengono consegnati chiusi al Notajo, la memoria da farsene al Repertorio contiene il Nome, cognome, ed il giorno, mese, ed anno [illegible] quale è seguita.

Se il Registro è ricevuto da due Notaj, sono tenuti ambedue di farne registro nel Repertorio rispettivo, ma l'atto cogli allegati se ve ne sono resta presso quel Notajo, che le Parti hanno fra loro convenuto, ed in mancanza di

93

convenzione presso il Notajo più anziano, il quale ne da una copia autentica al Notajo rogato

Il Repertorio è firmato ad ogni foglio dal Notajo ed è corredato da un indice alfabetico dei cognomi, e nomi delle Parti. È proibito al Notajo di cominciare a registrare in un nuovo repertorio se non è compito il primo, e chiuso coll'apposizione del segno del Tabellionato, e della sottoscrizione. L'Archivio tiene espressamente un libro dinotante la qualità e quantità dei repertorj somministrati ai Notaj rispettivi, ed il tempo della fattane consegna.

Operazione II.a Dopochè il Notajo ha fatta la corrispondente annotazione nel Repertorio e nell'Indice, la seconda operazione a cui è tenuto consiste nel presentare l'atto all'Uffizio del Registro; e ciò entro il termine, e sotto pene in caso di contravvenzione, che sono stabilite dalle Leggi a questo oggetto.

Operazione III.a Il Notajo è obbligato a notificare gli atti da esso rogati. I Notaj pertanto entro i primi otto giorni d'ogni mese devono presentare all'Archivio a cui sono soggetti una copia esatta del registro fatto nel Repertorio di tutti gli atti rogati nel mese precedente. La copia deve essere collazionata, e firmata dal Notajo coll'apposizione del segno del suo Tabellionato, il tutto sotto pena di [illegible] di ritardata presentazione.

Operazione IV. Finalmente la materiale custodia [illegible] e relativi allegati è affidata al Notajo ed

che li ha ricevuti, sino al momento in cui muore, od è inabilitato per sentenza all'esercizio [illegible], o trasferisce il proprio domicilio in un altro distretto, [illegible] in un'altra [illegible]. Verificandosi uno di questi tre casi, la custodia degli atti viene affidata all'Archivio Notarile.

Lo scritto steso al momento della celebrazione dell'atto, e che ne contiene la celebrazione la disposizione, dicesi Matrice ossia Minuta. Il Notajo è obbligato di conservare con esattezza ed in luogo sicuro le Matrici dei rogiti coi loro allegati, disponendo il tutto od in albo libro, od in filza con ordine cronologico e corrispondente al numero progressivo del Repertorio. Se manca di tenere e custodire i Rogiti nell'ordine prescritto, è multato di L. 15 per ogni contravvenzione.

È vietato al Notajo di rilasciare le Matrici alle parti, od a qualunque altra persona sotto pena di L. [illegible]

Questa regola va però soggetta a due eccezioni.

1.° Riguardo ai testamenti mistici, disponendo il Reg.to che se il testatore che ha consegnato al Notajo il suo testamento mistico [illegible] averlo revocato, vuole ritirarne le cedole, il Notajo gliele restituisce, conserva [illegible] e l'atto di rivocazione in originale, od in copia autentica.

2.° Quando il Notajo [illegible] obbligato a presentare od a [illegible] nei casi prescritti dalla legge, od in forza d'un giudicato che ne ordina l'esibizione. In questo caso prima di presentare la Matrice [illegible]

ne estrae una copia perfettamente simile, la quale dopo la controfirma del Presidente del Trib.e di 1.a Istanza o del R.o Procuratore, fino che vi fu questo pubblico funzionario, rimane in luogo della Matrice sino al momento in cui viene restituita. Il Notajo non è tenuto a rilasciare questa copia ad alcuno, neppure dopo che gli è ritornata la Matrice.

Degli Archivj Notarili

Nel Capoluogo di ogni Dipartimento havvi un Archivio generale degli Archivj Notarili, ed il Governo inoltre può conservare e stabilire degli Archivj sussidiarj in alcune delle Comuni principali del Dipartimento, spiegando loro il rispettivo circondario. È obbligo del Cancelliere e del Coadiutore dell'Archivio di formare li corrispondenti indici, di disporre gli atti, e riordinarli in modo, che tolga ogni confusione, e sia facile di rinvenire quelle Scritture e notizie, di cui si può aver bisogno. [illegible] [illegible], e fatti gli indici, nonchè le cautele tendenti ad allontanare ogni pericolo di dispersione o distruzione degli atti, e fatti gli indici, [illegible] consultare il Tit.o V. del Reg.to su tale materia

Dei Certificati e ricognizioni di firme

Quanto abbiamo detto finora intorno alla conservazione e custodia degli atti prima presso i Notaj, e poi negli Archivj, si riferisce in genere a tutti gli atti Notarili ricevuti colle solennità prescritte dalla legge, ed indicati col nome d'Istromenti

Vi sono però alcuni atti, di cui il Notajo rimette l'originale alle Parti invece di ritenerlo presso di se. Questi atti possono riferirsi a due specie:

La prima comprende quelli che in Francia diconsi istromenti per brevetto, e con cui si rilasciano i certificati pel dì della vita d'una persona, le procure speciali e quitanze di affitti, salarj, arretrati di pensioni, rendite, e tutti gli atti semplici, cioè non contenenti obbligazione corrispettiva.

La seconda specie comprende gli atti di ricognizione della propria scrittura. Perchè taluno vuol dare alla propria firma il carattere di autenticità, dichiara innanzi ad un Notajo e due testimonj, ovvero innanzi a due Notaj, che quella firma è di sua mano; oppure la scrive alla presenza delle indicate persone; ed in prova di ciò il Notajo stende in seguito una formale istromento sulla medesima carta. Gli originali di queste due specie di atti essendo consegnati alle Parti, il Notajo non deve neppure registrarli nel suo Repertorio.

Delle formalità intrinseche degli atti

Veduto in tal guisa quanto concerne la formalità esterna degli atti Notarili, l'ordine delle materie ci condurrebbe naturalmente a considerare le regole relative all'intrinseca essenza degli atti medesimi. Siccome però queste regole non sarebbero che una ripetizione di quanto abbiamo già veduto negli studj anteriori, e principalmente in quello del Dritto civile, così ommettiamo di parlarne, e passiamo invece a trattare dell'ultimo dovere e diritto de' Notaj di rilasciare le copie gli estratti e i certificati

Capo X

Delle copie, estratti ed epiloghi

L'istituzione del Notariato serve a consolidare, e perpetuare la prova dei diritti ipotetici dei cittadini. Ora, per giungere a questo fine non basta che l'originale minuta dell'atto sia diligentemente conservata, ma è necessario inoltre che le Parti e qualunque altra persona interessata abbia il mezzo di conoscere in ogni tempo ciò che contiene questa originale minuta; e di averne presso di se un documento provante, onde servirsene ogniqualvolta lo stima opportuno. Si è provveduto a questo bisogno coll'edizione delle copie, degli estratti, e degli epiloghi.

Il Notajo sua vita durante finchè risiede nello stesso Distretto, e non cessa dal suo ufficio, ha esclusivamente il diritto di rilasciare le copie degli atti rogati, e di percepirne gli emolumenti. Ogni copia rilasciata deve essere:

1° Perfettamente conforme all'originale, cioè deve contenere tutto ciò che l'originale contiene senza alcuna ommissione, aggiunta od alterazione. Un Notajo che rilascia dolosamente una copia discorde dalla matrice è reo di falso.

2° Ogni copia deve essere scritta con carattere chiaro, intelligente, senza intervalli, lacune ed abbreviature nella parte sostanziale, e senza veruna cassazione, cancellatura o [illegible]. Accadendo però qualche ommissione od errore nella copia dell'atto, può emendarsi con una o più postille in margine od in fine della copia med.ª, purchè siano [illegible] dal Notajo colla

una sottoscrizione portante il suo nome, cognome, e qualificazione di Notajo. Senza una tale sottoscrizione la postilla non fa alcuna prova.

3° - Ogni copia deve essere collazionata dal Notajo, ossia, il Notajo deve confrontare egli stesso la copia coll'originale, onde esser certo della loro perfetta conformità.

4° - La copia deve contenere il numero del Repertorio segnato nella Matrice.

5° La copia di tutte le firme apposte nel Rogito.

6° - La copia degli inserti.

7° - L'impressione del segno del tabellionato

8° - La sottoscrizione del Notajo. Questa sottoscrizione poi deve esprimere il nome, cognome, paternità, e residenza del Notajo, nonchè la sua qualificazione di Notajo, deve contenere l'attestazione del fatto rogito, dell'apposizione del segno del tabellionato, e la dichiarazione se la copia sia stata trascritta da altra mano, e deve terminare alla data del giorno in cui è autenticata la stessa copia. La copia non rilasciata nelle forme prescritte non si ha per autentica, e quindi non fa alcuna prova.

Le copie degli atti Notarili sono di due specie, cioè copie autentiche di prima edizione, e copie autentiche semplici. Le copie autentiche di prima edizione sono quelle, a cui le Leggi Italiane concedevano forza esecutiva al pari che ai giudicati dei Tribunali e delle Corti. A termini del Reg.to pertanto ognuna di queste copie doveva essere munita della formula esecutiva; vale a dire di un Ordine in nome del Sovrano a

tutti gli Uscieri richiesti di dare esecuzione all'atto; a tutti i Comandanti, ed Uffiziali della forza pubblica di prestar mano forte venendone legalmente richiesti; ed ai Regj Procuratori presso le corti, ed ai Trib.i di accudirvi l'esecuzione.

Questa formula terminava con l'indicazione per parte del Notajo, che la copia a cui era apposta, era copia autentica di prima edizione, e coll'indicazione della persona a cui veniva rilasciata.

Dopo il seguito cambiamento di Governo, tutti i Notaj riconobbero la necessità di fare nella copia esecutoria non solo le mutazioni indispensabili riguardo all'indicazione del Regno e del nome del Sovrano, ma anche di alterare le imperative espressioni, che non corrispondono al nuovo ordine di cose. Siccome però queste alterazioni vennero fatte da ogni Notajo di sua privata autorità, così non deve recar meraviglia se le formule costituite sono alquanto diverse le une dalle altre, e nelle copie rilasciate in diversi paesi, ed anche nelle copie rilasciate da diversi Notaj d'uno stesso paese. In seguito un Coll.o Dec.o 7. Aprile 1818 dell'Imp.o Senato di Giustizia comunicato dal Trib.e di Appello di Venezia alle Camere di Disciplina Notarile con Circolare 2. Maggio anno stesso, ordina espressam.te ai Notaj di astenersi dal porre nella spedizione dei loro atti la formula esecutoria, e quindi in oggi si aggiunge in fine la dichiarazione soltanto che la copia è copia autentica di prima edizione, ed il nome della persona, a cui è rilasciata.

Dopo quanto abbiamo detto fino da principio intorno all'efficacia attuale degli atti Notarili, è inutile il ripetere, che dopo l'attivazione del vegente Reg.to del Processo Civile anche le copie autentiche di prima edizione sieno o non sieno munite della formula esecutiva, non hanno più diritto di domandare l'esecuzione immediata.

Il Notajo non può rilasciare che una sola copia autentica di prima edizione a ciascuna delle parti interessate, facendone analoga menzione sulla minuta dell'atto, pronunziando il nome della parte, a cui la rilascia, ed inserendovi l'indicazione che quella è copia di prima edizione. In caso di contravvenzione, il Notajo è sospeso dall'esercizio del Notariato per un tempo non minore di sei Mesi, e salva anche la Procedura criminale a termini di ragione.

Dopo rilasciata alle parti la relativa copia autentica di 1.a edizione, il Notajo non può rilasciarne veruna altra, a meno che non lo faccia o dietro un ordine del Tribunale di 1.a Istanza, o col consenso delle Parti. L'ordine del Trib.e deve esser dato previa citazione delle parti, ed il Notajo nel rilasciare la copia, è in obbligo non solo di indicare la persona a cui la rilascia, ma ben anche di ritenere l'ordine originale presso la minuta facendone sulla med.a analoga menzione non meno che del seguito rilascio della copia. Se poi la copia è rilasciata di consenso delle parti, bisogna che tutte sieno presenti e consenzienti o personalmente o col mezzo d'un legittimo rappresentante. Nel caso che l'atto non sia stato ricevuto da due Notaj,

Le copie autentiche di 1.a edizione ponno essere rilasciate soltanto da quello presso cui esiste l'atto originale, altrimenti ne verrebbe l'inconveniente, che ciascuna delle … potrebbe … le due copie di 1.a edizione.

Copie autentiche semplici

Le copie autentiche semplici, che costituiscono la seconda classe in cui abbiamo distinte le copie degli atti Notarili, si rilasciano in qualsivoglia numero a chiunque le richieda, ed in ogni tempo, e devono essere fornite di tutti i requisiti già indicati riguardo alle copie in generale, e differiscono da quelle di 1.a edizione in quanto:

1.° Non sono munite della formula esecutoria.

2.° Non esprimono le persone a cui vengono rilasciate.

3.° Non contengono la dichiarazione d'esser copie di 1.a edizione.

4.° Non si fa sulla matrice l'annotazione della loro edizione.

La prima delle indicate differenze resta tolta da che fu interdetto ai Notaj l'uso della formula esecutoria anche nelle copie autentiche di 1.a edizione.

Le regole relative alle copie degli atti Notarili in generale si applicano anche ai testamenti; coll'avvertenza però, che durante la vita del testatore, il Notajo non ne può rilasciare copia ad altri che al testatore medesimo; dopo la morte di questo, tutti gli eredi, legatarj, e donatarj hanno il diritto di domandare il rilascio d'una copia autentica di 1.a edizione, giacchè ciascuno di essi assume in allora il carattere di Parte interessata nell'atto —

Nel caso che il Notajo non possa rilasciare la copia per infermità, per sospensione, o per altro impedimento, la Camera Notarile, a cui è subbordinato, nomina un altro Notajo, il quale profitta del quarto dell'onorario, rimanendo gli altri tre quarti a vantaggio del primo. Il Notajo nominato ad autenticare le copie, deve farne menzione della delegazione avutane dalla Camera.

— Copie da rilasciarsi dall'Archivio —

Dopo la morte, o la perpetua inabilitazione del Notajo; o dopo che questi ha cessato di appartenere al Dipartimento, le copie si rilasciano dal suo Archivio. Gli Eredi del Notajo mancato di vita, e lo stesso Notajo inabilitato, o che ha trasferito fuori di Dipartimento il proprio domicilio, hanno diritto di conseguire gli onorarj dovuti per le prime copie, benchè siano rilasciate dall'Archivio; le tasse di tutte le altre copie che si rilascieranno dall'Archivio, appartengono ai med.i. I Notaj però, che hanno trasferito il loro domicilio in un altro Dipart.o, e gli Eredi immediati dei Notaj estinti gli uni e gli altri loro vita durante partecipano per metà degli onorarj che esige l'Archivio.

Le copie da rilasciarsi dall'Archivio non potendo essere sottoscritte dal Notajo che ha ricevuto l'atto, devono essere munite del Certificato del Cancelliere, o di uno dei Notaj coadjutori, e del sigillo dell'Archivio. Il Certificato attesta l'estrazione fatta dall'originale esistente nell'Archivio tra la Matrice del Notajo da individuarsi col suo nome, cognome, residenza e domicilio, porta la data dell'autenticazione, e marca i difetti della Matrice, se

ve ne sono, e che ~~altri~~ sono tali, che altrimenti non po-
trebbero scorgersi nella ~~[illegible]~~ copia. Nel resto anche
le copie rilasciate dall'Archivio sono soggette alle stes-
se regole prescritte per quelle rilasciate dal Notajo, che
ha ricevuto l'atto.

— Estratti ed Epiloghi —

Oltre le copie, di cui abbiamo parlato finora, il Notajo è in diritto ed in dovere di rilasciare gli estratti e gli epiloghi degli atti da lui ricevuti. L'estratto è la copia conforme d'una porzione dell'atto, od anche d'un inserto: l'epilogo è un trasunto dell'atto, od ~~anche~~ un trasunto d'una parte del med.° Tanto gli estratti, quanto gli epiloghi devono essere certificati dal Notajo, firmati, e muniti del segno del suo Tabellionato, come le copie. Dopo la morte, o la perpetua inabilitazione del Notajo, o dopo che questi ha cessato di appartenere al Dipart.°, gli estratti e gli epiloghi si rilasciano dall'Archivio nel modo stesso delle copie.

— Onorarj e Tasse

La determinazione degli Onorarj e delle Tasse relative al Notariato, forma il soggetto d'una Tariffa annessa al Reg.to, la quale però dopo il seguito cangiamento di governo, venne provvisoriamente modificata in forza della Notificaz.e 1 Febb.° 1814 del Governo generale civile e Militare, nonchè degli avvisi 9. e 19. Agosto 1814 della Procura Generale provvisoria presso la Corte d'Appello in Venezia.

Le regole riguardanti la Camera di disciplina Notarile, e l'ispezione della Corte d'Appello relativa ai Notaj, possono vedersi nel testo del Reg.to

Fine della Procedura Notarile

Introduzione

Stile degli Affari
(above "degli", written in: "allo")

Chiunque facciasi a considerare imparzialmente le [illegible] e [illegible] presso quasi tutte le moderne Nazioni, dovrà a buon diritto maravigliarsi d'incontrarvi quasi sempre una som= trascuratezza dell'arte dello stile. Basta girare lo sguardo sulle tante collezioni di leggi e decreti per in= contrarvi continui esempj di scorrezioni, confusioni, pro= lissità anche presso quei popoli stessi, cui il perfezionamen= to delle scienze e lettere ha indotti ad occuparsi con som= [illegible] studio nell'arte del ben scrivere; nè raro è il caso, che nelle composizioni scritte ed anche stampate da pub= blici Impiegati si trovi adoperato uno stile, che ogni colta persona troverebbe [illegible] in una lettera famigliare, e quasi direi meno famigliare [illegible]

La cagione che servì a render comune un sì strano inconveniente è forse riposta nell'universale pregiudi= [illegible] che ogni uomo [illegible] eloquente abbastanza; [illegible] anche le persone più dot= te non seppero sempre guardarsi [illegible] nel conferi= re gli impieghi, [illegible] di affidarli a nomi= ni capaci [illegible] in ri= guardo all'essenza delle cose, nella supposizione che essi [illegible] delle cognizioni necessarie per scrivere in modo conveniente gli atti del loro uffizio. [illegible] quanto [illegible] dal vero lo [illegible] Illud verum, egli dice, neque quemquam in eo disertum esse posse quod nesciat, neque [illegible] sciat, ignarusque sit [illegible] diserte id ipsum [illegible] sciat dicere.

Ripetiamo dunque con lui, che s'è vero da un canto, che nessuno può scrivere bene quando non conosca le cose di cui scrive, è vero egualmente dall'altro, che colui, il quale ignora l'arte di discorrere e pulire il suo discorso, non può mai scriver bene neppure intorno alle cose che ei sa. Ed è forza l'ammettere, che questa verità fosse sentita ed universalmente conosciuta presso i Romani; imperciocchè quanto ci rimane nei Digesti delle Risposte dei loro G.C. non solo è scevro da ogni errore di lingua, ma ci offre un perfetto modello della più pura latinità e della brevità, e dell'energia mentre le scritture dei giuristi dei G.C. moderni sono ben lontani generalmente parlando dal meritare tal elogio.

Giova però osservare a nostro conforto, che verso la fine dello scorso secolo s'incominciò a sentire il bisogno d'introdurre uno stile conveniente anche nelle Scritture d'affari, e che d'allora in oggi ebbero luogo sotto questo rapporto importanti miglioramenti. Il Sig.r Sonnenfels colla sua energica operetta sullo Stile d'affari contribuì forse più d'ogni altro a far conoscere in tutta la Germania i difetti delle composizioni indirizzate a pubblici Impiegati, o da essi scritte, per quanto concerne lo stile. L'Imperatore Giuseppe II.°, a cui si devono tante utili istruzioni ordinò pure che in ogni Governo Generale, i Decreti, e le Scritture da pubblicarsi dovessero essere composte da persone destinate a quest'uopo, e particolarmente versate nella cognizione della lingua, onde comparissero alla luce in uno stile chiaro, breve, ed esente da errori —

Ed ad oggetto di promuovere il desiderato perfezionamento delle Scritture occorrenti nei pubblici impieghi con mezzi sempre più validi ed efficaci, il nostro Sovrano aggiunse lo Stile degli Affari alle altre materie d'insegnamento costituenti il complesso degli studi politico legali; ed esso formerà il soggetto delle nostre ultime lezioni, in cui seguirò fedelmente le orme del citato Sonnenfels per quanto lo permetta la differenza delle due lingue, Italiana e tedesca. E se da una parte la ristrettezza del tempo mi costringe ad una brevità proporzionata all'estensione della materia, io confido dall'altra, che i pochi e generali principj, che mi accingo ad esporvi, saranno a voi sufficienti, a voi e per regole teoriche, e per non mai interrotto esercizio nell'arte dello scrivere esperti.

Definizione e proprietà dello Stile

Tutti gli uomini hanno i loro interessi, i loro affari; e [illegible] per amministrarli hanno bisogno di prendere in mano la penna, e le loro cognizioni diventano altrettante Scritture d'affari. Un registro quindi, una ricevuta, talvolta una lettera entrano nella classe delle Scritture d'affari; e colui che volesse occuparsi dello stile degli affari in generale, farebbe [illegible] imperfetta qualora trascurasse queste ed altre simili composizioni. Il nostro scopo però non è così generale, ed il senso della parola *affari* è da noi circoscritto a quegli interessi soltanto, che hanno relazione coi pubblici impieghi. Diremo dunque che lo stile degli

affari, di cui imprendiamo a trattare, è la maniera, nella quale devono essere scritte le composizioni occorrenti nei pubblici negozj, o che sono diretti a privati in negozj, o che sono dirette a pubblici Impiegati in esercizio d'Ufficio. Questa speciale maniera di stile viene ancora da taluno indicata col nome di stile curiale, o di stile di Cancelleria

Ogni genere di composizione richiede una maniera particolare e determinata di scrivere, che forma propriamente il suo Stile particolare. La Storia, l'Eloquenza, la Poesia, le Scienze, non solo sono fra loro distinte per le cose che trattano, ma lo sono anche per la maniera nella quale le trattano; ed incorrerebbe certamente nella censura delle persone fornite di buon senso il Matematico, che usasse lo Stile dello Storico, lo Storico quello dell'Oratore et cetera. Ognuno dunque prima di scrivere deve formarsi un'idea precisa dello stile ch'ei deve usare, ed il migliore mezzo per giungervi si è il determinare le proprietà tanto comuni, quanto particolari di cui lo Stile medesimo deve essere fornito.

Queste proprietà per quanto concerne lo stile degli affari possono ridursi a quattro, e sono:

1° La semplicità, e la precisione.

2° La chiarezza

3° La brevità

4° Il decoro.

Il trascurarle renderebbe talvolta non lieve pregiudizio all'affare a cui la Scrittura si riferisce, e sarebbe sempre un motivo di vergogna per lo Scrittore.

Della purità dello stile

La purità, ossia la correzione del linguaggio è una proprietà essenziale ad ogni genere di stile, e non può essere trascurata senza gravi inconvenienti: nondimeno è forza il convenire che questa purità mantenuta con sommo studio nelle composizioni letterarie, venne e viene anche in oggi generalmente negletta nelle composizioni d'affari, e persino in quelle che hanno per oggetto gl'interessi più importanti del cittadino. Non è anzi difficile d'incontrare taluno, che per la stranezza dei vocaboli, per la violazione delle regole grammaticali, lascia appena distinguere la lingua in cui pretese di scrivere.

Questo disordine dipende forse in parte dall'esempio di molti uomini dotti, i quali avvezzi a rintracciare la verità delle cose, stimano quasi di degradare la loro dignità, e consumare il loro tempo, occupandosi del modo di esprimere correttamente i loro pensieri: errore grave, imperciocchè, quando gli scrittori in generale si facessero lecito di trascurare la purità della lingua, questa diverrebbe in breve incapace di corrispondere allo scopo per cui venne introdotta, vale a dire allo scopo di manifestare agli altri i propri pensieri con esattezza e precisione. Pompeo era in procinto di dedicare un Tempio alla Vittoria, allorchè sorse il dubbio, se nell'iscrizione si dovesse usare l'espressione = Consul tertio - ovvero quella = Consul tertium. Si consultarono con somma cura i più dotti della città, e trovandoli di parere discordi, aderì al consiglio di Cicerone, e fece incidere la parola in questione in abbreviatura,

onde evitare il pericolo d'errare, l'uomo che non e-
bbe timore di degradarsi nello spingere tant'oltre la cura per la purità del linguaggio, aveva trionfato di Mitridate, della Sicilia, e di altri popoli; e per usare dell'espressione di Floro, aveva fatto centro all'Impero Romano quella Provincia che n'era l'estremo.

La purità del linguaggio deriva dall'esatta osservanza delle regole grammaticali, e dalla scelta dei vocaboli. In quanto alle regole grammaticali, se crederei di far torto alle vostre cognizioni, se mi fermassi un sol momento a mostrarvi quanto sia grave errore il violarle massime negli scritti d'affari, che hanno per unico scopo l'esprimere esattamente i pensieri dello Scrittore. In quanto poi alla scelta delle parole, tre sono i rimproveri che si fanno generalmente allo Stile degli affari, cioè

= l'uso delle parole straniere.
= l'uso delle parole provinciali
- l'uso delle parole nuove, che diconsi parole di cancelleria.

Le parole provinciali e straniere hanno un rapporto più diretto alla chiarezza. Basterà dunque per ora il fare alcune osservazioni intorno alle parole di Cancelleria. Dovranno queste essere escluse da tutte le ogni Scrittura d'affari, onde possa dirsi conservata la purità della lingua? Io penso con Sonnenfels, che si debba rispondere negativamente. Ogni scienza, ogni arte, o mestiere ha le sue parole particolari, alcune delle quali prese da lingue straniere, insieme colla cosa significata, altre nuovamente create per esprimere nuovi oggetti; altre adoperate in un senso diverso da quello com

attribuito dall'uso comune. Perchè dunque ciò che è permesso ad ognuno nella sua Scienza, e nel suo mestiere, sarà [illegible] interdetto a colui, che deve parlare o scrivere sopra oggetti di pubblica amministrazione? Se la lingua comune è per lui troppo povera; se le espressioni ne sono troppo indeterminate; se ciò, che nel discorso comune dovrebbesi esprimere con una lunga circonlocuzione, può dirsi con una parola; perchè dovrà essergli proibito di adoperarla quando questa parola d'altronde, dietro la sua derivazione e formazione sia giusta e conveniente all'indole generale della lingua

I vocaboli particolari di [illegible]ria sono indispensabili al pari di tutti quelli delle altre Scienze, e furono in uso in tutti i luoghi, dove si trattarono interessi di Stat[illegible] ce ad in iscritto, dove si amministrò giustizia, dove si [illegible] perchè senza di essi la lingua comune non è sufficiente. Si osservò già quanto gli antichi Romani fossero gelosi della purità della lingua; [illegible] frammenti di decreti giudiziali, di disposizioni politiche, di leggi commerciali, di pubblici trattati, che inseriti nel Digesto, sono arrivati sino a noi, hanno dovuto [illegible] far uso [illegible] con significazione aggiunt[illegible] a fine di spiegarne il senso, di mostra ad evidenza [illegible] questa proposizione. Che se in ogni tempo, ed in ogni luogo nelle Scritture d'affari [illegible] d'uopo di ricorrere all'uso di vocaboli particolari [illegible] a maggior ragione assolutamente

indispensabile presso di noi: le opere de' nostri classici scrittori, che contribuirono alla formazione e perfezione della nostra lingua, rade volte si aggirano sopra oggetti di giurisprudenza e di pubblica amministrazione, oggetti, che per inveterata consuetudine vennero sino quasi ai nostri giorni trattati in latino. La nostra lingua quindi rimase difettosa nella parte che concerne l'amministrazione dei pubblici affari, ed anche quelle voci che essi ci somministrano, riescono molte volte inutili, perchè non corrispondenti alle nuove leggi, ed ai nuovi metodi, che il continuo avvicendare dei Governi ha successivamente introdotti tra noi.

Ogni cangiamento di legislazione produce un cangiamento particolare degli affari, e si renderebbe meritevole di giusta censura quello scrittore, il quale per amore eccessivo di purità ricusasse di adottarneli. Non solo dunque potrà chi compone una scrittura giudiziale, potrà senza scrupolo adoperare le parole di replica = conclusionale = gravame = patto moratorio, e simili, benchè non le incontri nei classici nostri scrittori; ma anzi dovrà essergli imputato a difetto se per evitarle ricorre ad altre espressioni non egualmente determinate e precise.

Ma se è forza concedere allo scrittore di composizioni d'affari l'uso delle parole particolari di Cancelleria, bisogna ricordarsi però, che la sola necessità è quella che lo autorizza a far uso di una simile concessione, e che egli pecca contro la purità della lingua

ogniqualvolta o ricorre senza bisogno ad una di que=
ste parole, oppure fra diverse parole corrispondenti
egualmente al fine, non sceglie la più conforme all'indo=
le della lingua. Diremo dunque con Sonnenfels, che sen=
za addottare in tutta la sua estensione il linguaggio
di Cancelleria con tutte le sue espressioni fabbricate
[illegible] a dispetto della lingua, ma anche sen=
za spingere troppo oltre la delicatezza, e rigettare co=
me non italiana qualunque parola di Cancelleria, che
non si trovasse nei classici scrittori; giova prendere
una via di mezzo, ed attenersi alla massima seguente:

Quando il linguaggio comune somministra
una parola atta ad esprimere l'oggetto di cui si tratta
in modo chiaro, intelligibile, determinato e breve,
od almeno senza lunghe circonlocuzioni, allora fa d'uo=
po attenersi alla parola comune. All'incontro se al lin=
guaggio comune manca l'espressione propria, ed una
se ne incontra nel linguaggio degli affari che abbia pro=
prietà, indicando [illegible] l'esattezza della derivazione,
e formazione, si adoperi pure questa, senza inquietu=
dine. Ciò sia detto in quanto alla purità.

Della chiarezza dello Stile

In quanto alla chiarezza, non avvi dubbio che
debba riguardarsi come la proprietà la più essen=
ziale dello Stile degli affari. Nelle opere letterarie l'oscu=
rità reca danno soltanto alla fama dell'autore, ed in=
teresse dell'autore, ma nelle composizioni di affari
si oppone non di rado al pubblico bene. Una Supplica
mancante di chiarezza rimane senza effetto; un'oscura

evidenza invece di terminare una lite, ne produce di [illegible] di un Magistrato non arrivano a persuadere; le leggi scritte in un modo non intelligibile o non sono eseguite, o sono informemente, e non lo sono nel senso del Legisl.e in una parola la oscurità rende lo scritto soltanto disgustoso; l'oscurità il rende spiacevole, e nello stesso tempo insensibile.

Ogni composizione deve essere chiara in quanto alla materia, ed in quanto al discorso. La chiarezza in quanto alla materia deriva unicamente dall'ordine, che assegna a tutte le parti il luogo più conveniente onde possa scorgersi con facilità la loro reciproca unione, e la loro relazione col tutto. Questo ordine non è arbitrario, ma dipende dalla diversa qualità delle composizioni che possono essere di genere narrativo, o risolutivo, o [illegible]

[illegible] *narrativo* appartengono tutte le composizioni, nelle quali si fa il racconto di avvenimenti successi, o nelle quali si [illegible] a ciò, che deve succedere. In queste composizioni la connessione delle idee deve seguire [illegible] dai tempi, cioè devono esporsi le cose come sono avvenute, o come si vuole che avvengano.

Al genere risolutivo appartengono tutte le composizioni, nelle quali [illegible] oggetto deve essere diviso nelle sue parti individuali come sono i progetti, i piani, gli statuti relativi ad una professione, ad un mestiere, e simili. Queste composizioni richiedono l'ordine analitico. Bisogna cominciare coll'esposizione generale dell'oggetto [illegible], indicandone lo scopo, e dividendolo nelle sue parti principali; quindi bisogna passare alla

divisione di ciascuna delle parti principali, e così di mano in mano fino a che si arriva alle parti individuali, che non possono essere suddivise più oltre. Egli è vero, che questo metodo riesce assai scabroso, e richiede nello scrittore una mente chiara, ed una compita cognizione del soggetto sì nel tutto, che in ogni sua parte; ma è vero d'altronde, che è il solo capace di dare alle composizioni molto estese la necessaria chiarezza; e siccome obbliga lo scrittore a formarsi da prima uno schizzo del suo lavoro; così lo preserva da ogni ommissione e superfluità, e dal pericolo di collocare in differenti luoghi le cose connesse fra loro.

Al genere dimostrativo sono da ascriversi tutte le composizioni che giustificano con ragione ciò, che è avvenuto e ciò che si vuole che avvenga come p. es. la supplica d'un privato, il parere di un Magistrato, il voto particolare d'un Consigliere etc. In queste composizioni è indifferente che le ragioni siano anteposte o posposte alla domanda, ò a ciò a cui servono di fondamento. L'ordine però da seguirsi è sempre il sintetico, e gli argomenti devono essere collocati in guisa, che le anteriori rischiarino le posteriori, mentre queste accrescono forza ed energia alle anteriori.

Le composizioni di genere misto sono in pratica assai numerose, ed in ciascuna delle loro parti bisogna seguire l'ordine richiesto da quel genere a cui appartiene.

La chiarezza in quanto al discorso deriva dalla costruzione del periodo, e dall'ordine, e dalla connessione delle individuali idee e dalla scelta delle parole con cui

queste idee vengono espresse. Un periodo comprende di=
versi pensieri, come parti, ovvero membri, i quali consi=
derati separatamente non presentano un senso finito, ma
hanno una relazione fra loro, ed in forza d'una comu=
ne conclusione sono legati in un tutto compito. Accioc=
chè dunque un periodo sia chiaro, la relazione fra i suoi
membri deve essere vera e manifesta, ed il tutto, che ne
risulta deve scorgersi facilmente. Questa regola princi=
pale comprende in se tutte le regole particolari relative
alla convenevole costruzione del periodo, contro cui gli
scrittori di composizioni d'affari sogliono peccare in dif=
ferenti maniere.

Alcuni affastellano in un solo periodo diversi pen=
sieri, i quali non hanno alcuna relazione fra loro, e quin=
di non possono aver nemmeno una conclusione comune;
altri per un errore direttamente opposto separano talvolta
dai pensieri che hanno fra loro una vera relazione, e
che divisi l'uno dall'altro non offrono un senso compito,
perchè la loro relazione non è manifesta. È questo l'errore
ordinario di coloro che troppo imbevuti della lettura di
scrittori francesi, si danno ad imitare lo stile altrui li=
mili, immemori della diversa indole delle lingue; essi
ommettono le congiunzioni anche dove la connessione
del senso e delle cose la rende indispensabile. Le loro
composizioni riescono quindi per così dire tagliate a pez=
zetti, ed offrono soltanto una serie di proposizioni succes=
sive, senza che il lettore rilevi il filo che lo guidi da una all'altra.

Nè mancano scrittori che peccano contro la rego=
lare costruzione del periodo, ommettendo quelle proposizioni
intermedie, che sono necessarie per scorgere [illegible]

rassa tra le proposizioni espresse e le taciute. È questo anzi un difetto, in cui sogliono cadere anche gli uomini più dotti. Siccome essi sono capaci di supplire senza difficoltà alle proposizioni ommesse, così si dimenticano facilmente che non tutti i loro lettori saranno forniti di eguale capacità.

Assai più frequente però è l'errore di coloro che sopraccaricano il periodo di proposizioni incidenti, che e per il loro numero, e per la loro lunghezza, soffocano direi quasi la proposizione principale, cosicchè il lettore ha bisogno di molta fatica per raccoglierne il senso. La causa di questo errore consiste in una certa premura dello scrittore di liberarsi tutto ad un tratto delle idee che gli cadono in mente, quasi temesse che gli potessero sfuggire nella mancanza d'ordine fra le idee che gli si presentano, e finalmente nella incapacità di fare le necessarie distinzioni fra le idee principali e le accessorie.

Ma il vizio forse più comune d'ogni altro, che si rimprovera in ragione agli scrittori di composizioni di lettere, è l'eccessiva lunghezza dei periodi, i quali d'ordinario, come diceva l'autore delle lettere Persiane parlando dello stile di un eccessivo, basterebbe o a quarire da l'asma chi che fosse capace di leggerli in un sol fiato. Il dare ai periodi una conveniente estensione è cosa lodevole e ... ed assai conforme all'indole della nostra lingua. Appena cominciato il periodo, il lettore vi prende parte, ed è costretto a seguire lo scrittore fino alla fine onde comprendere il senso. Il lettore quindi trovasi in un aggradevole aspettazione, che lo sforza ad un'attenzione

continua, ma quando il periodo diventa eccessivamente lungo [illegible], [illegible], e finisce col non intendere cosa alcuna.

Il determinare quando la lunghezza del periodo diventi eccessiva, è cosa che dipende principalmente dall'intimo sentimento, e dalla osservazione dello scrittore. [illegible] crede di poter segnare la seguente regola. Un periodo è troppo lungo ogniqualvolta per intenderlo intieramente il lettore ha bisogno di ritornare indietro una o più volte, onde richiamarsi alla mente le cose già dette.

In quanto all'ordine ed alla connessione dell'idee individuali nel discorso, la regola fondamentale è presso a poco la stessa già fissata più indietro riguardo ai [illegible] membri di un periodo. Le circonlocuzioni, il posporre ad un'idea quella che naturalmente dovrebbe essere anteposta, sono alle fiate sempre lodevoli per l'Oratore e per il Poeta, ma non meritano il nome di bellezza nelle Scritture d'affari, in cui l'ordine il più naturale che offre al lettore il senso aperto e senza fatica, è il più addattato, ed il migliore.

In quanto alla scelta delle parole giova considerare che lo scopo delle scritture è riposto nel cercare di produrre nel lettore le stesse idee intorno al soggetto di cui egli tratta. È dunque manifesto che per esprimere queste idee, si deve scegliere parole che siano [illegible] atte a che i lettori non possano intendere in un senso diverso da quello che egli si è proposto. Quand'anche [illegible] di parole [illegible] non fosse già contraria alla purità della lingua, meriterebbe sempre d'essere censurata, per lo discapito di chiarezza, non potendosi supporre che tutti i lettori Italiani debbano intendere le

parole latine e francesi, e molto meno le greche e le tedesche, che piacesse allo Scrittore di adoperare sia nella loro forma primitiva, sia con un cangiamento di terminazione che le avvicini in qualche modo al suono delle parole Italiane. Avvertasi però che al numero delle parole straniere non debbano ascriversi quelle, che, sebbene tali in origine, divennero nondimeno Italiane a forza dell'uso e dell'esempio di buoni scrittori

La stesse osservazioni c'inducono a riprovare l'uso delle parole nuove, cioè di quelle che o non furono mai adoperate da altri, o non hanno ancora ricevuto nel linguaggio comune un senso determinato. Difatti ancorchè anche potessero dirsi regolari dietro la loro derivazione e formazione; ciò nonostante la maggior parte dei lettori non le intendono e lo Scrittore s'espone in dovere di farsi intendere da tutti, specialmente nelle composizioni dirette a tutte le classi del popolo. Se poi le parole straniere o nuove appartengono al linguaggio particolare di una scienza, fa d'uopo in allora applicar loro la regola già stabilita di sopra.

Sogliono indicare col nome di municipali quelle parole, o frasi, che sono ricevute solo in una determinata Provincia, ed alle quali possono essere sostituite altre espressioni proprie della lingua generale della Nazione. Simili espressioni devono certo essere sbandite dalle Scritture dirette al popolo di uno Stato composto di Provincie diverse, nonchè delle Scritture dirette ai Magistrati, i quali sono in obbligo di conoscere la lingua nazionale. Nelle Scritture però dirette agli abitanti d'una determinata Provincia, può essere talvolta lecito ed

anche lodevole l'uso dell'espressioni provinciali, qualor siavi ragione di credere che l'espressioni corrispondenti della lingua Nazionale sarebbero difficilmente intese da tutti i lettori.

Una composizione che non può essere facilmente intesa a causa delle parole straniere, nuove, o provinciali in essa contenute, dicesi oscura. Una composizione nella quale trovansi usate espressioni di significazione indeterminata, ovvero in cui le parole sono disposte in maniera che rendono il senso indeterminato, dicesi ambigua.

In quanto all'ambiguità dipendente dalla significazione indeterminata delle espressioni, basta per evitarla il far uso di parole proprie ad esprimere il pensiero in guisa, che il lettore non possa intenderle in un senso diverso, nè attribuir loro un estensione maggiore, o minore. Le voci di significato dubbioso, le figure, e tutti gli ornamenti spesso lodevoli nelle composizioni letterarie sono affatto fuori di luogo nelle [illegible] In quanto poi all'ambiguità dipendente dalla disposizione delle parole, si potrebbero fare diverse osservazioni. Ci limiteremo però a fare osservare, che questa specie di ambiguità si verifica particolarmente ogniqualvolta riesca dubbioso a quale dei precedenti sostantivi abbia relazione col seguito del discorso. Converrà dunque mettere una particolare attenzione nell'uso dei pronomi, i quali, potendo molte volte riferirsi indistintamente a diversi sostantivi, sono spesso la causa dell'accennato disordine —

Della brevità dello Stile

Una composizione d'affari oltre all'essere corretta e chiara, deve anche essere breve. Onde conoscere però se sia fornita di questo terzo requisito, non bisogna considerare l'estensione della Scrittura in modo assoluto, avendo la brevità un necessario rapporto col soggetto intorno al quale si scrive, e collo scopo, per il quale si scrive. Col soggetto; ed è perciò che un Cod.e Civ.e o Criminale non dovrà essere breve come una Notificazione, che proibisca di vendere merci in giorno di festa. Collo scopo; ed è perciò che nell'esame di un testimonio o di un imputato, devono esprimersi circostanze e parole che in altra Scrittura si potrebbero ommettere come inutili. La brevità dunque consiste nell'evitare tutte le superfluità, vale a dire tutto ciò, che si può lasciare fuori senza rendere difettoso il soggetto intorno al quale si scrive, e senza mancare allo scopo, per il quale si scrive. Un Decreto di una sola riga può essere troppo lungo; una composizione di molti fogli, può essere troppo breve.

La mancanza d'ordine è una delle cause principali che si oppongono alla brevità. Se lo Scrittore non sa disporre le materie in modo conveniente, è impossibile che schivi le ripetizioni e le prolissità: s'egli manca di penetrazione, esprimerà nelle composizioni di genere narrativo delle circostanze che o possono sottintendersi, o sono insignificanti, o non appartengono per nulla al soggetto: caricherà le composizioni di genere risolutivo con ispiegazioni e suddivisioni inutili sotto qualunque rapporto: finalm.te nelle Scritture

di genere dimostrativo esporrà circostanze che non ammettono la forza delle ragioni, o proverà al lungo cose che è superfluo di provare, sì perchè la loro certezza niente contribuisce alla prova principale, sia perchè si possono o si debbono riguardare come già note ai lettori, a cui la scrittura è diretta. E qui si osservi che lo Scrittore commette una specie d'inciviltà, allorchè si diffonde a provare dei principj che debbono risguardarsi come noti necessariamente alle persone costituite in quella carica a cui indrizza la sua composizione; questa condotta fa nascere facilmente il sospetto, che egli diffidi delle loro cognizioni, e ciò viene riguardato a ragione come una specie di disprezzo –

Un altro motivo dell'inutile prolungamento delle composizioni d'affari, è riposto nel difetto di alcuni Scrittori, i quali dubitano sempre di non aver data al loro soggetto la necessaria forza e chiarezza. Da ciò deriva principalm.te che tante composizioni vengano prolungate con inutili ripetizioni di parole; e come inutili ripetizioni di parole non solo deve considerarsi l'uso di diverse voci sinonime, ma anche ogni altra accumulazione di più frasi e parole, se le ultime accoppiate non aggiungono niente di essenziale alle precedenti. Lo Scrittore, che a motivo della sua limitata cognizione della lingua od è imbarazzato nel trovare l'espressioni proprie, o non ne conosce la proprietà, ricorre all'espediente di queste aggiunte, onde determinare più esattam.te il senso delle parole o frasi anteriori, quando gli

sembrano o troppo deboli, o troppo forti in confronto dell'idea che si vuole esprimere; ma la sua fatica è in ogni caso gettata, sia che la parola aggiunta abbia lo stesso significato della precedente, sia che ne abbia uno diverso. Se la parola aggiunta ha lo stesso significato della precedente, riesce affatto inutile: se ha un significato diverso che esprima più esattamente l'idea, riesce inutile allora la parola precedente.

— Del decoro dello Stile —

Il decoro, in cui fu da noi riposta la quarta proprietà dello stile d'affari, richiede che lo scrittore abbia sempre presente la relazione che passa tra lui, ovvero tra quello in nome del quale egli scrive, e quello al quale la composizione è diretta. Il linguaggio dell'inferiore al superiore deve mostrare rispetto; quindi lo stile di ogni composizione che un inferiore dirigge ai suoi superiori, deve essere non ornato, ma nel medesimo tempo non trascurato, perchè la trascuranza fa sempre [illegible] una mancanza di attenzione. Dire le cose colla massima brevità possibile, temendo di costringere il superiore a gettare inutilmente il suo tempo destinato a molti ed importanti affari; dichiarare la propria opinione senza vacillare, ma sempre come un'opinione, e non come una sentenza; eccitare ad una determinazione più colla forza delle ragioni che col modo decisivo d'esporla; aver il coraggio, se lo richiede il dovere, di presentare delle dimostranze anche contro una [illegible] già stabilita.

avvertendo però di dar loro l'aspetto non di obbiezioni ma di dubbj, che il proprio dovere non permette di occultare: ecco presso a poco la maniera, con cui si dimostra il rispetto.

Il linguaggio d'eguale ad eguale, sia fra due Magistrati diversi, sia fra due individui dello stesso Magistrato, deve mostrare una reciproca stima. Nelle composizioni di questa classe si dovranno dunque usare tutti quei riguardi, che le persone distinte per nascita e per educazione osservano costantem.te nel trattare fra loro; quand'anche insorgesse una diversità di opinioni, ognuno deve sostenere la propria, ma senza disprezzare l'altrui, senza mostrare di credersi esclusivam.te dotato di penetrazione, ed incapace di errare, ricordandosi ognora che la civiltà e la modestia nell'esporre le proprie opinioni non diminuisce, anzi ne aumenta la forza.

Il linguaggio finalm.te del Superiore agli Inferiori deve mostrare dignità; giova osservare però che la serietà e la sostenutezza non vanno confuse colla durezza, e colla superbia. I Superiori non si dimenticano del grado loro, parlando agli inferiori con bontà, ed anche con una certa confidenza, se pure le circostanze non esigono apertamente il contrario. Nelle principali composizioni di questa specie, cioè nelle Leggi, si usò talvolta con buon successo presentare il comando sotto l'aspetto dell'istruzione, e cangiare il linguaggio del Sovrano

coi suoi sudditi nel linguaggio del padre coi suoi figli: anzi negli oggetti di maggiore importanza il Legisl.e senza degradare la propria dignità, può indicare le ragioni che servono di fondamento ai suoi comandi aspettando così dalla persuasione dei [illegible] ciò, che forse non potrebbe ripromettersi di ottenere con pari felicità e prontezza dalla semplice loro obbedienza.

Da qui si scorge che quelle espressioni di Cancelleria che uno Scrittore è in dovere d'impiegare, allorchè parla al Sovrano o del Sovrano onde prestargli il [illegible] parte egualmente allorchè prepara una composizione, che deve riputarsi scritta [illegible]. Il Codice Giustinianeo è pieno di espressioni ampollose, poche senza ragione in bocca al Sovrano, e che servono solo ad attribuirgli un carattere eccessivamente superbo. "nostro numine refulgente facere [illegible] sperare, neque optare ausus [illegible] auctoritatem [illegible] quasi nostro divino ore profusam; liberalitati nostri numinis cum solito more [illegible] majestate petatur, per hanc [illegible] tantum nobis ~~tamen~~ benignitati adest" –

Frasi consimili, benchè alquanto più moderate vennero spesso poste in bocca anche ai Principi delle moderne Nazioni; ma nei tempi a noi più vicini furono quasi del tutto sbandite. L'uso che in oggi tuttavia si conserva d'introdurre il Sovrano a parlare

nel numero del più, non deve riguardarsi come una delle [illegible] ampollose maniere, che anzi merita di essere [illegible] e mantenuto, poichè il Sovrano rappresenta il suo popolo, e parla in nome di tutta la Nazione.

— Conclusione —

Ma dall'aver noi ristrette le proprietà dello Stile degli affari alle sole quattro, di cui ci siamo fin ora occupati, dovremo concludere che tutte le altre di cui lo Stile in generale è capace, non abbiano mai ad avervi luogo? No. – Noi conchiuderemo soltanto che lo Scrittore non deve mai andarne in cerca, sebbene non di rado vi s'introducano, come una conseguenza delle proprietà di cui si parlò. L'ordine [illegible], l'espressioni proprie e determinate daranno spesso forza allo Stile; il linguaggio giusto ed accurato lo renderà elegante; le circostanze di un fatto semplicemente narrati [illegible] potranno produrre una viva commozione d'affetti; ma lo Scrittore d'affari [illegible] dalla sua strada, che deve sempre tendere all'intelletto, [illegible] al cuore de' suoi lettori, qualora direttamente usasse uno Stile forte, elegante, commovente.

Ecco quali sono le poche regole che la brevità del tempo mi [illegible] di darvi riguardo allo Stile degli affari.

Fine [illegible]

dello Stile degli Affari, e
delle Lezioni di Procedura Civile
del Sig.r Professore Racchetti.

Capitolo XI.

Della prova in generale

È regola fondamentale di procedura, che colui, il quale adduce un fatto in giudizio, debba provarlo, poichè altrimenti la semplice negativa dell'avversario basta a farlo riguardare come non vero nella decisione della controversia. Il Legisl. nel Capit. XI.° del Reg.do parla della Prova in generale, e passa nei capitoli susseguenti a trattare delle differenti sue specie.

Prima però d'incominciarvi ad esporre le disposizioni positive della nostra Legge in proposito, io reputo conveniente di richiamarvi ad alcune osservazioni, che vi somministreranno intorno a questa materia idee più precise di quelle, che d'ordinario s'incontrano nell'opere dei Giureconsulti.

Una proposizione considerata in se stessa deve necessariam.te essere vera o falsa; ma siccome i limiti a cui sono circoscritte le nostre cognizioni, non ci permettono di conoscere in ogni caso, senza tema di errare, la verità o falsità di una proposizione così ne viene di conseguenza, che la proposizione stessa, considerata in relazione a noi, diventa ora certa, ora probabile, ora dubbia, secondo che l'animo nostro trovasi nello stato di certezza di probabilità, o di dubbiezza intorno alla verità o falsità della proposizione di cui si tratta.

La certezza altro non è che lo stato dell'animo nostro sicuro della verità di una proposizione, ed i Filosofi ne distinguono tre specie, cioè la Metafisica, la Fisica, e la Morale.

Se un'uomo riconosce la verità di una proposizione per evidenza di sentimento, o per evidenza di ragione, che in ultima analisi viene a dire lo stesso, egli ne acquista la certezza metafisica, perchè il contrario gli diventa metafisicamente impossibile. Io sono capace di sensazioni: ecco una proposizione di cui sono metafisicamente certo per evidenza di sentimento. Due e due fanno quattro: ecco una proposizione di cui io sono metafisicamente certo per evidenza di ragione, la quale evidenza di ragione si risolve, come ho detto, in evidenza di sentimento, mentre dicendo che 2. e 2. fanno quattro, non dico altro in fine se non che 2 e 2 fanno 2 più 2, e quindi sono metafisicam.te certo per evidenza di sentimento, che una quantità qualunque è sempre eguale a se stessa.

Se un uomo riconosce la verità di una proposizione, perchè il fatto asserito cade immediatam.te sotto i suoi sensi convenientemente sani e disposti, egli ne acquista la certezza fisica, mentre il contrario per lui diventa fisicam.te impossibile. Io quindi sono fisicam.te certo di essere in questa scuola, e di toccare questo tavolino.

Se un uomo finalmente riconosce la verità di una proposizione deducendola da una o più altre, di cui è metafisicam.te o fisicam.te certo, e colle quali è in un tale rapporto, che dietro una lunga e costante esperienza, non possono essere vere le seconde senza che sia vera [illegible], egli ne acquista la certezza morale, perchè il contrario diventa per lui moralm.te impossibile. Io quindi ho la certezza morale, che esiste

Napoli, sebbene non l'abbia mai veduta: come pure che ogni uomo abbia il polmone ed il cuore etc.

– Che se il rapporto tra la proposizione o le proposizioni, di cui un uomo è certo e le altre di cui cerca di conoscere la verità, è tale, che dietro una lunga, e costante esperienza, la verità delle prime non esclude la possibilità morale della falsità delle seconde; egli non si trova più nello stato di certezza, ma soltanto nello stato di probabilità. Questa probabilità però diminuisce di mano in mano, che aumenta la possibilità morale della falsità delle seconde proposizioni. Non ostante la certezza delle prime da cui sono dedotte, finchè somministrano queste stesse argomenti e per la verità e per la falsità di quelle, l'uomo si trova in uno stato dubbio –

Supponete che dieci persone mi attestino la verità di un fatto che esse ne hanno veduto: [illegible] non [illegible] certezza che il fatto sia vero mentre non è moralmente impossibile che dieci persone siensi [illegible] ingannate o siano d'accordo per ingannarmi: Io avrò adunque soltanto una probabilità che il fatto [illegible] sia vero e questa probabilità andrà diminuendo di mano in mano che diminuirà il numero dei testimonj, o che insorgeranno altri testi[mo]nj sufficienti a [illegible] dietro l'esame di tutte le circostanze io arriverò al punto [illegible]

[illegible]

allora nello stato di dubbiezza.

[illegible]

[illegible]

[illegible] le [illegible]

[illegible] ragioni che [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] questa [illegible]

[illegible]

[illegible] nella fine [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] bellezza [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] o nelle [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] le [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] dal [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] le

[illegible] quelle [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 10. [illegible]

[illegible] tale [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] delle

[illegible] perche [illegible]

[illegible] falso [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] abbiamo l'idea di ciò [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] la

[illegible] falsa

le dimostrazioni [illegible] si può ritenere [illegible] morta in [illegible] in tutte le altre dis[illegible]

[illegible] provato [illegible] consiste in ciò, [illegible] sui mezzi di prova. [illegible] legge fisica, ed il [illegible] da provare, [illegible] soltanto la certezza [illegible] la verità della [illegible] condizioni [illegible]

[illegible] fisica, [illegible] la prova, [illegible] il fatto [illegible] legale. Che se da quel fatto [illegible] legalmente certo, [illegible] onde che il [illegible] è [illegible] [illegible] un [illegible]

[illegible], e [illegible] in po[illegible]
[illegible] [illegible] quello della
[illegible].

[illegible]

[illegible]
[illegible];
[illegible] e [illegible] quelle, [illegible]
[illegible]

[illegible] e
[illegible] dalle [illegible].
[illegible]
[illegible], [illegible] non basta a
[illegible] fatto [illegible], [illegible] può [illegible]
[illegible] stabilire [illegible] lega-
gere, [illegible] a altre prove
della [illegible].

[illegible] in
[illegible], [illegible] e [illegible],
[illegible]
[illegible] e per quelle,
[illegible] come
[illegible] altresì
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

dai soli ragionamenti del Giud.[illegible]

Regole generali intorno alle prove

Il nostro Legis.[illegible] premette al trattato delle prove [illegible] regole generali, che formano il soggetto del [illegible] tit. XI. del Regolamento.

Colla 1.a regola egli [illegible] che chiunque, sia attore, sia reo, allegherà in giudizio un fatto, sarà obbligo di provarlo, altrimenti un tale fatto in [illegible] verrà contraddetto dalla parte avversaria, non potrà aversi per vero nella defin.e della causa. Questo principio è evidentemente conforme ed alla ragione ed alla natura stessa delle cose, ed è perciò che lo troviamo concordemente ammesso [illegible] tutti i Legislatori. È conforme alla ragione, [illegible] [illegible] patto, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] È con= forme [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] me= [illegible] il luogo, oppure non osano la conseguenza di una affermativa. Non sarà talvolta impossi= bile p: es: di provare che un individuo in un [illegible] non si è trovato in un determinato luogo, producendo la testimo= nianza delle persone che erano là presenti; [illegible] [illegible]

negative, che meriteranno una fede più o meno
grande a norma delle circostanze, sempre però
minore di quella [illegible] ritano [illegible] po-
sitive, potranno in qualche modo concorrere a sta-
bilire la verità della negativa, [illegible] nella
[illegible] imitata [illegible]
riguardo al luogo, [illegible]
Pietro è figlio di Anna, io vengo a provare nel
[illegible]
una tale negativa è la necessaria conseguenza
[illegible] provata. [illegible]
[illegible]
to in Padova in un giorno determinato, se pos-
[illegible].
[illegible] di questi ed altri casi consimili le ne-
gative che prendono il nome allora di [illegible]
non sono suscettibili di prova, e per natura
impossibile che io dimostri in generale di non
aver ricevuto una somma a prestito, di non
aver concluso un contratto, di non aver consegui-
to un pagamento: la legge dunque che obbligas-
se la parte che nega un fatto, a somministrare la
prova della sua negativa, cadrebbe spesso nell'assur-
do di esigere una cosa per natura impossibile.
[illegible]
[illegible] fatto; [illegible]
[illegible] affirma = onus probandi

incumbit actori = Ritenettero però che l'obbligo stesso incombe anche al reo, quando egli voglia dedurre in Giudizio dei fatti a fondamento delle proprie eccezioni, ed adottarono parimenti la le= [illegible] massima = reus excipiendo fit actor =

Avvertasi però che il nostro Regolamento stabi= [illegible] te non si deve ritenere per vero nella deci= [illegible] causa il fatto [illegible] [illegible] che [illegible] in quanto [illegible] contraddetto dalla parte contraria = e ciò [illegible] il principio generale, che obbliga il Giu[dice a] riguardare come vero il fatto anche non pro[va]to se una parte lo ha asserito in giudizio, e l'al[tr]a nell'atto susseguente non lo ha negato in [mod]o chiaro ed [illegible]

La II.ª regola fissata dal Reg. si è, che quelle presunzioni soltanto che sono fondate in [illegible] legge particolare, possono esimere dal= l'obbligo della prova. Le presunzioni juris et de jure e le presunzioni juris soltanto, come quel= le che hanno il loro fondamento in una legge particolare, dispensano presso di noi dall'obbligo di produrre altre prove a conferma del fatto pre= [su]nto [illegible] le presunzioni comuni devono in generale calco= larsi come inattendibili, a meno che in alcuni casi speciali la legge non dichiari espressamente il contrario –

[illegible] prove [illegible]
[illegible] riservati dal Regolamento [illegible] non
può [illegible] le parti [illegible] eseguire
una prova [illegible]
le loro [illegible] [illegible] [illegible]
un fatto [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] il fatto [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] generi di prova [illegible]
[illegible] sono i seguenti
1. [illegible] prova per confessione
2. [illegible] [illegible]
3. [illegible] testimoni
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]

[illegible]
[illegible] del [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] o una o l'altra [illegible] prova [illegible]
[illegible] effettuarsi [illegible]
[illegible]
[illegible] incertezza [illegible] un patto o [illegible]
mente una specie particolare di prova, oppure
esclude espressamente una specie particolare di
[illegible]. Io trovo [illegible] a termini del §. 943. del
[illegible] iv. acciocchè il Donatario abbia diritto di [illegible]
[illegible] della cosa donata, bisogna
che [illegible] per [illegible]

Io, concluderò dunque che la Parte, la quale
asserisce il fatto della Donazione, onde fondare
la sua domanda di rilascio della cosa donata, deve
[illegible] una prova scritta, [illegible]
[illegible] di prova sarà da calcolarsi come inattendibile.
[illegible]
[illegible]
[illegible] il contratto è stato [illegible]
[illegible]
[illegible] nello [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ta specie di fatti [illegible]
[illegible] ti del Cod. Civ. In questi casi il Legisl. richiede
[illegible] samente per [illegible]

fatto una determinata specie di prova. In [illegible] invece di un caso, in cui il Legis.e esclude una specie particolare di prova, ammettendo [illegible] le altre, ci somministra il §. 99. dello stesso Codice - Sebbene l'impedimento che osta alla validità di un matrimonio possa in generale essere provato in un [illegible] di prova qualunque [illegible] esclude espressamente la confessione ed il giuramento dei coniugi. [illegible]

[illegible]

[illegible] la persona [illegible] attestare la verità di un fatto [illegible] l'interesse [illegible]

[illegible] l'attestazione prende il nome di confessione, [illegible] quello di testimonianza.

[illegible] confessione [illegible] è giudiziale quando è fatta [illegible] in tutti gli altri casi è stragiudiziale.

Della Confessione giudiziale

La confessione giudiziale [illegible] fa piena prova contro il confesso, [illegible] sima = confessus pro iudicato habetur = Quando una persona conoscendo tutta l'importanza della sua dichiarazione, giacchè la depone in giudizio [illegible]

[illegible] autorizza [illegible]

[illegible] fatto è vero. D'altronde se anche [illegible]

[illegible]

persona [illegible] ad affermare [illegible]
[illegible] a [illegible] danno, questa persona
non potrebbe lagnarsi che [illegible], nè alcun
[illegible] ha interesse d'immischiarsi ulteriormente
[nell'e]same della verità del fatto confessato; per[chè]
[ne]i giudizj civili trattasi d'ordinario di di[r]itti alienabili, di cui le parti possono liberamente [di]sporre come loro più aggrada.

La seconda osservazione ci dà a conoscere [il] motivo, per cui la confessione che fa per se [piena] prova negli affari civili, non fa piena prova nei criminali, quando non sia accompagnata da altri amminicoli. Nelle procedure criminali trattasi dell'onore, della libertà, della vita dell' [illegible], di cui egli non ha la libera disposizione. La nuda confessione quindi, destituta d'ogni altro appoggio, non basta a rendere il legisl. pienamente tranquillo [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

come [illegible] della [illegible], il legisl.[e] non attribuisce più alla confessione il carattere di piena prova.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

procuratore, tutore e simili, fa piena prova contro [illegible] rappresentata, salvo a questa il diritto di ripetere la sua indennizzazione dal rappresentante a termini [illegible] pregiudicata colle confessioni di un terzo [illegible].

Dalla regola ora indicata ne viene di conseguenza che la confessione di uno dei Consorti in lite [illegible] pregiudicare soltanto a [illegible], benchè si tratti di un solo fatto in confronto [illegible]. Così p. es. se due persone a cui ho prestato 100 zecchini, una confessa il fatto [illegible], [illegible] lo nega, il Giud.e riterrà per vero il prestito in confronto della prima, e lo riterrà per falso in confronto della seconda. Questa massima che sembra a prima vista assurda, è fondata nella ragione che [illegible], la quale traendo tutta la sua forza dalla spontanea dichiarazione del confesso, non può mai servire di prova contro un terzo. Inoltre ammettendo una massima diversa, si aprirebbe un largo campo alle frodi, poichè uno dei consorti in lite d'accordo colla parte avversaria, potrebbe mediante la fraudolenta confessione di un fatto falso, far restare soccombenti contro giustizia gli altri consorti in lite.

... parte che lo attesta, non dicesi neppur confessione nel linguaggio del foro, ma chiamasi ... asserzione, la quale non fa alcuna prova.

3.° — Acciocchè la confessione faccia piena prova ... che la confessione stessa ed il fatto ... si riferisce, siano stati esposti ed ammessi ambidue in quel giudizio nel quale si vuole che la confessione serva di prova ... e quindi emessa in un giudizio non fa piena ... un altro giudizio, ancorchè si tratti del medesimo fatto, ... ancorchè le parti contendenti sieno ... le stesse.

... principj da noi indicati riguardo alla confessione espressa, si applicano pure alla tacita, ossia quella che si verifica ogniqualvolta una parte trascura di negare espressamente, chiaramente ed in particolare un fatto esposto dalla parte avversaria. Questa confessione giudiziale tacita fa piena prova al pari dell'espressa, quando presenti tutti e tre i requisiti di cui abbiamo parlato.

— Della confessione stragiudiziale

... stragiudiziale, ... comune la massima che nessuno è obbligato a fare una confessione relativamente ai suoi ... a si applica l'enunciato principio, sebbene il ... parli di confessione in genere. Difatti quando ...

... ... onta nei torti o di

confessione tacita, che esiste all'epoca. ...

sere o tacita o espressa. ...

... poichè fuori di ... non es-
sendo alcuno obbligato a rispondere, ... si-
lenzio non presenta mai il carattere d'una confessione.

Quand'anche poi taluno di sua spontaneità con-
fessi stragiudizialmente un fatto, questa confessione
puramente stragiudiciale non libera la parte con-
traria dal carico della prova ... ragioni princi-
pali di questa importante differenza fra la confes-
sione giudiziale e la stragiudiziale ...

... si è, che nel diritto esterno non è vietato di
asserire fatti non veri, se queste asserzioni non reca-
no danno ad alcuno.

... può
essere ... leggerezza, o d'una ... per cui non si può
ragionevolmente attribuirle la forza di prova per-
fetta.

... anche la confessione ...

... cause ... da cui il confesso sapeva che
... interesse ...

... parole della legge si deduce, come osserva
... che tre estremi ... con-
fessione stragiudiz...

... prova

... deve essere fatta dietro domanda –

... La domanda deve avere un interesse di sapere ... verità intorno al fatto, a cui la domanda si riferisce.

... La domanda deve avere manifestato questo ... interesse alla persona che confessa –

... mi offre la cessione di un vaglia rilascia= to da Pietro e non ancora scaduto: io prima di a ... ettarlo vado da Pietro, e dopo di avergli esposto il caso in cui mi trovo, gli domando se il vaglia è di ... carattere, e se non l'ha ancora estinto. Se egli risponde affermativamente la sua confessione ... benchè stragiudiziale fa piena prova contro di lui. La ri= ... escludere lo scherzo e l'inconsideratezza, e l'interpellato non può dissimulare a se stesso che non gli è più lecito di mentire neppure nel diritto esterno, perchè la ... menzogna diverebbe nociva all'interpellante.

Avvertasi però che l'interpellato conserva sempre il diritto di non rispondere cosa alcuna ... prima già indicata di sopra: che fuori di giudizio nessuno è obbligato a dare veruna ... e relativamente ai suoi diritti ed obblighi= ... nei casi del resto che il Giud.° non potendo avere ... della confessione stragiudiziale, la parte che vuol servirsene a proprio vantaggio deve sempre dimostrare la verità con altri ...

La confessione giudiziale o stragiudiziale che alcuno fa ad oggetto che serva di prova ad un altro fa contro lui stesso piena prova. Pietro pres: presta L. 1000 a Paolo e ad Antonio, i quali si obbligano solidariamente alla restituzione. Pietro conviene in [illegible] a mia testimonian= za onde provare la verità del prestito. Se in seguito io divento erede di Antonio, non mi è più lecito di rivocare in dubbio il prestito seguito, per[illegible] la confessione giudiziale da me fatta in qualità di testimonio, [illegible] Pietro, fa piena prova anche contro di me.

Chi fonda unicamente la sua prova nella con= fessione [illegible] contraria, [illegible] per vera nel totale suo complesso, cioè così come [illegible] guita nel discorso med.°, [illegible] il med.° oggetto [illegible] far valere le circostanze che gli sono favorevoli [illegible] rigettare [illegible] quelle che non gli sono favorevoli. Questa massima che i G.ᵉ C.ˡⁱ es= primono d'ordinario dicendo = che la confessione è indivisi[illegible] buona fede dell'altra, e non permette che uno [illegible] questo si trovi collocato nell'alternativa o di di= re una menzogna, o di sottostare [illegible] zione che non gli incombe — Suppongasi [illegible] che una persona mi abbia [illegible]

prestate L. 1000 coll'obbligo di restituirle [illegible]

[illegible] di 4. anni, [illegible] [illegible] di mesi [illegible]

ditore mi conviene in giudizio per il pagamento.

[illegible] la confessione fosse divisibile, io mi troverei

appunto nell'alternativa [illegible]. [illegible]

[illegible]ramente il fatto, darei adito all'avversario di

desumere dalla mia confessione la prova del presti=

[illegible] senza ammettere il termine prefisso alla resti=

tuzione, e di abusare in tal guisa della mia buona

fede per costringermi al pagamento di un debito

non ancora scaduto. Negando intieramente

il fatto asserito dall'attore, io violerei uno dei

primi doveri della morale, e mi renderei col=

[illegible]vole di una giudiziale menzogna. La massima

dell'[illegible]ità della confessione impedisce

questo [illegible] [illegible] [illegible] regolarmente nar=

rare il fatto, poiché se il mio avversario vuol ser=

virsi della mia confessione [illegible] [illegible] il prestito,

deve ritenere per vera anche la circostanza, che fu

prefisso il termine di 4. anni alla restituzione;

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] confessione nella par=

te concernente il termine stabilito, non può

[illegible] [illegible] [illegible] provare il fatto asserito.

[illegible] La disposizione del Reg.to che dichiara indivi=

sibile la confessione [illegible] è questa nel

[illegible] corso med.o [illegible] d'oggetto, ha origine

ad una questione, che divide le opinioni dei

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] d'oggetto

[illegible] ella [illegible]

[illegible], [illegible] onde [illegible] o [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] la [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] altri [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] fatto [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Il nostro ...

... Tutti i documenti scritti ...

... pubblica impiegato ...

... ed altri Uffizi ... civici. S'intendono ...

documenti eretti da persone impiegate ...

... di quelle che sono specialmente ...

... documenti ...

... Magistrato competente, ...

... da abilitato a ...

... documenti devono

essere eretti da un pubblico impiegato.

e dietro un'espressa autorizzazione

Saranno quindi documenti pubblici ...

ipotecari rilasciati da un Conservatore ...

ma non lo saranno ...

... medi, come non lo sarà ...

... innanzi ad un Regio ...

un Commissario Distrettuale, ...

... Aulico Decreto 9. Aprile 17..

... l'applicazione del sigillo d'Uff.

3° – Sono documenti pubblici tutte le Scrit=ture fatte in Stato estero da persone, che [illegible] [illegible] autenticati [illegible] consuetudine del paese. Se nel paese estero da cui proviene l'Atto, risiede un Ambasciatore o Console Austriaco, l'atto med° deve di regola essere munito anche della firma di questo Amba=sciatore o Console. Questa formalità venne [illegible] ordinata anche dall'Appello di [illegible] alle Procure, proteste cambiarie, ed altri scritti [illegible] provenienti da Stati esteri

4to – Sono documenti pubblici i protesti di Cambio [illegible] nelle forme regolari da un [illegible] leggi nell'uno o nell'altro paese vigenti attri= [illegible] [illegible] vili, i soli protesti di Cambio presentano il carat=tere di documenti pubblici, ed anche questi non in tutti i paesi, ma in quei soli, in cui le leggi attribuiscono loro questa prerogativa. Ciò venne pure [illegible] 1° feb°

[illegible]

[illegible]

[illegible] Sono documenti [illegible]

[illegible] pubbliche Autorità

[illegible] contratti [illegible]

[illegible] loro Registri prendon [illegible] il carat[illegible]

[illegible] pubblici documenti, [illegible] sieno [illegible]

[illegible] richiesto dalle Leggi

[illegible]

[illegible]

otti.) li'fua firma

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] di [illegible] ente [illegible]

[illegible] tutte [illegible] bilità [illegible] agi

[illegible] stato [illegible]

[illegible] itano

[illegible] [illegible] devo

[illegible] visti [illegible] enti [illegible] remo

[illegible] che [illegible] ment. [illegible]

[illegible] agere, [illegible] ciò [illegible] altri

[illegible] noi il [illegible] debba

[illegible] in [illegible] in mio [illegible]

[illegible] obbligo [illegible] conoscere [illegible]

[illegible] admin [illegible] e [illegible]

[illegible] del paese [illegible] si [illegible]

[illegible] degli [illegible] 1716.

Giugno 1789.

Ciò come di [illegible] [illegible]

[illegible] coll'osservanza di tutte [illegible] altre [illegible]

[illegible] relative [illegible]

[illegible] stato [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] entramente [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] primo [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] nel qual [illegible]

[illegible]

[illegible] p[illegible] meno

[illegible]

[illegible] Generalmente [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] degli artisti

[illegible]

[illegible]

[illegible] dorando [illegible] mesi non [illegible]
[illegible] di credito [illegible]
[illegible] che la legge [illegible]
[illegible] dei Negozianti e degli Artisti
[illegible] tese che [illegible]
[illegible] in confronto [illegible]
[illegible]
[illegible] questi libri [illegible]

[illegible] dalle leggi del paese in cui il Negoziante estero [illegible] il [illegible] di [illegible] estero [illegible] corrispondente [illegible] nazionali ha forza di prova [illegible] il Negoziante estero è in grado di provare che nel paese [illegible] si attribuisce forza di prova ai libri [illegible]

Per [illegible] regolarità ed irregolarità dei libri dei Negozianti Esteri, bisogna dunque [illegible] colle leggi vigenti nel paese in cui il Negoziante dimora. [illegible] volta poi che se ne sia riconosciuta la regolarità [illegible] nel nostro Stato [illegible] il principio della reciprocità, coll'avvertenza che, dietro espressa disposizione del Reg.to, la reciprocità in questo caso è assoluta e non relativa, e che i libri del Negoziante estero non possono in nessun caso somministrare più di una prova semipiena.

[illegible] espressamente [illegible] na
[illegible] Libri regolari dei Negozianti Esteri nel caso ora indicato, e non fa parola dei Libri degli Artisti Esteri. Argomentando a contrario noi saremmo condotti [illegible]
[illegible] che i libri [illegible] non [illegible]

[illegible] [illegible] il [illegible], per analogia, saremmo invece condotti a concludere, che [illegible] dei [illegible] [illegible]. Ambedue queste opinioni possono essere sostenute con ragioni [illegible] a favore della [illegible].

I libri di qualunque persona [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], non [illegible] fede alcuna a vantaggio dell'[illegible]. Per somministrare [illegible] una prova [illegible] [illegible] dei Medici dei Chirurghi ecc. [illegible] da un Sovrano Decreto 20 Giugno 1782.

Norme per procedere al riconoscimento dei Documenti per decidere le relative controversie

§. 1 Dopo di avere [illegible] i documenti [illegible] che valgono a somministrare una prova piena o semipiena, resta ora a vedersi come si proceda al [illegible] riconoscimento [illegible] come si decidono le [illegible] [illegible].

La parte che produce un Documento in giudizio, non deve comunicarlo per estratto, ma per intero, [illegible] [illegible] denominazione che in questo caso significa uno scritto contenente più e diversi atti obbligatori, e non veramente [illegible] [illegible] a comunicare la copia di tutte le partite che riguardano [illegible] [illegible]

prescrizioni di legge è libero alla parte di rimettere il documento in originale ed in copia autentica o in copia semplice. È quindi facile l'immaginare, che le Parti in pratica si appigliano a questo ultimo mezzo, perchè più pronto e meno dispendioso –

Se la Parte, a cui venne comunicata la copia di un documento, è certa che l'originale esista, ed esista quale dalla copia apparisce, non ha alcun interesse di domandare l'ispezione dell'originale, e deve necessariamente restringere la propria difesa all'esame dei vizj intrinseci, di cui il documento fosse infetto, ed a combattere le conseguenze di diritto, che la parte contraria pretende [illegible]. Ma se all'incontro la Parte, a cui venne comunicata la copia del documento, dubita; o che l'originale non esista, o che la copia non sia conforme all'originale, o che nell'originale vi sieno dei vizj visibili, che non si possono riconoscere nella copia: in tutti questi casi diventa per lui importante di valersi [illegible] dell'originale [illegible] la Legge glie ne accorda il diritto. Così pure se io, certo dell'esistenza del documento prodotto dall'Avversario, [illegible] stretto così fondato timore, che le espressioni contenute nel med.o non presentano il significato, che si [illegible] di attribuire loro o simili, [illegible] te l'esame dell'originale diventa per me una osservazione del tutto inutile.

All'incontro se io dubito che la supposta copia del [illegible] dell'[illegible]

[illegible]

[illegible] é cesto [illegible]

[illegible] bien [illegible]

[illegible]

[illegible] ... ando ... ti alle
[illegible] ... to. ... uver ...
[illegible] ... lir ... alle.
[illegible] ... riguardo
[illegible] ... ense ... dal ...
[illegible] ... Maggio 1774.
[illegible] ... bale, li=
[illegible] ... dimandata
[illegible] ... iale.
[illegible] ... fifonto
[illegible] ... avertiro=
[illegible] ... visi=
[illegible] ... porre l'e=
[illegible] ... e ... i riuono:
[illegible] ... dal ... l'originale.
a Parti ... detto ... giudizio
[illegible] ... stra=
bisogna ... se=
originali ... vizj
[illegible] ... contratto
[illegible] ... na=
[illegible] ... da
[illegible] ... nella
[illegible] ... com=
[illegible] ... al
[illegible]
[illegible] ... ssatrice
[illegible] ... nella
[illegible] ... oselli

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] passeranno più ora, [illegible] ne; avendo riscontrate i prodotti dall'avversario, [illegible] vizi visibili [illegible] ... novità [illegible] contro le suc[c]essive alterazioni [illegible] potrebbe forse tentare [illegible] meno visibili i vizi riscontrativi, e meno facili [illegible] riconoscerli.

x si lasciano nelle mani della parte che li presentò. Può succedere in 2.do luogo che la Parte che ha domandata l'ispezione

In questa ipotesi se [la] Parte, contro cui fu chiesta l'ispezione [illegible] sua dichiarazione [illegible] deposito, restano salve [illegible] diritto di addurre le loro ragioni quanto ai pretesi vizj nei successivi atti [illegible] parte, contro cui fu chiesta [illegible] ispezione, si oppone [illegible] pretesi vizj, piuttosto [illegible]

[illegible]

[illegible] quesito

[illegible]

[illegible] però di rivenire [illegible]

[illegible] di questo punto [illegible]. Né così

[illegible] controversia [illegible]

[illegible] pregiudiziale degli originali [illegible]

[illegible] protocollo [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] quegli [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] sono della [illegible]

[illegible] siano=

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] vano [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ufficiato [illegible]

[illegible] non [illegible]

[illegible]

dimettere all'ipotecazione l'originale

~~[illegible]~~

~~[illegible] non presentata [illegible]~~

[illegible]

[illegible] prima [illegible]

[illegible]

[illegible] sta [illegible]

[illegible]

Capit[illegible]

[illegible]

[illegible] assai m[illegible]

[illegible]mento sarà dichiarato [illegible]

in questo caso il [illegible]

[illegible]

egli non ha fondate eccezioni di oppor[illegible]

[illegible] citare quegli che avesse in suo pote[illegible]

[illegible] perduto, trascorrendo il termine di un anno [illegible]

[illegible]

nullo il documento. Se poi entro l'anno il documen=
to smarrito venisse presentato, la procedura per l'an=
[illegible]ne è terminata e non può insorgere più
[illegible] a controversia tra il detentore del documento
stesso, e chi asserisce di averlo perduto, relativamen=
te alla proprietà del documento, la quale deve
essere trattata e decisa nelle forme ordinarie.

La Procedura di cui parliamo è di un caso non raro
[illegible] pratica, specialmente riguardo ai Chirografi. Il
debitore che ha rilasciato un Chirografo, secondo le pre=
[illegible] D. [illegible], non è obbligato a pagare il suo
debito senza la contemporanea restituzione del Chi=
[illegible] fo [illegible] [illegible]
trovarsi in seguito esposto ad ulteriori molestie
[illegible] pertanto
trovasi nell'impossibilità di restituire il Chirogra=
fo, perchè lo ha smarrito, il debitore che paga ha
[di]ritto di esigere cauzione o di depositare in giudi=
[z]io quanto deve, domandando che il creditore faccia
[illegible]
[gi]udiziale e garantisca l'autore del Chirografo da
[illegible] di
ottenere lo svincolo della cauzione o di ritirare
[la] somma depositata.

Ci abbiamo veduto come si possa domanda=
re ed ottenere l'annullazione di un documento [illegible]
[illegible]
desimo. Ma cosa dovrà dirsi del caso, in cui taluno
[illegible] fia dire l'adempimento di un'obbligazione non

ostante la perdita del documento che gli serviva di pro=
va. e l'avversario contro cui procede o nega che il do=
cumento abbia mai esistito, o sost [illegible]
dare l'obbligazione asser [illegible]

[illegible] a rata [illegible]
[illegible] il documento sia stato [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] caso è [illegible]
[illegible]
non sia possibile nè a lui nè all'altra parte di prova
[illegible]
ra le mie parte: io domando in seguito il paga=
mento di una somma, e dichiaro nella petizion
che mi trovo nell'impossibilità di produrre il Va=
glia rilasciatomi dal reo in prova del seguito presti=
to, perchè rimase abbruciato, Se il reo nega di aver
ricevuta a prestito la somma, e di avere rilasciato
il Vaglia, o sostiene che questo vaglia risguardava una
somma minore, io sono in dovere di provare l'esi=
stenza del Vaglia ed el mio credito con altri mezzi
prova, perchè nella fatta ipotesi il reo non ebbe colpa
[illegible] nella distruzione del Vaglia,
che una persona mi dichiari che una cosa da
seduta è di sua proprietà, e che quando io non
sposto a rilasciargliela spontaneamente farà
le proprie ragioni in giudizio. Io possesso

Documento atto a provare [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] o non [illegible] a conseguargliela
[illegible] intelligenti se ne convinca
[illegible] a un'impresa che re=
[illegible] ad entrambi. [illegible]
[illegible]
[illegible] dimeno presenta in qu=
[illegible] una cosa. [illegible]
[illegible]
[illegible] in altra maniera
[illegible]
[illegible] tenore [illegible] sicuramente
[illegible]
[illegible]
[illegible] Avvertite però
[illegible] servirà bensì a con=
[illegible] in confronto [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

se segreto: se all'incontro tutti od a [illegible]

[illegible] e [illegible] ragione in via di sentenza.

[illegible] tal Procedura deve seguirsi, a mio credere, nel caso in cui si tratti di un documento non ancora del tutto illeggibile, ma che minaccia di divenirlo. Ma anzi che la Parte a cui importa che il documento [illegible] provvedere che meglio al proprio interesse presentando la domanda di rinnovazione, mentre il documento può ancora leggersi, onde evitare ve: le difficoltà cui andrebbe incontro, aspettando a produr: la dopo che il documento è divenuto illeggibile.

[illegible] contempla per ultimo caso quello, § 197 [illegible] venga in controversia la verità del carattere di un documento, il che avviene per lo più in due ma: niere:

1° [illegible] come scritto di mano della parte contraria, e questa nega che il carattere sia suo.

[illegible] dice [illegible] non vera

[illegible] il carico della [illegible] sta a chi produce il documento, perchè egli è che adduce in giudizio il fatto, ch [illegible]

[illegible] specie di prova, anche sia perfetta, può servire [illegible]

indica particolarmente due, come quelle, a cui più comunemente si suole ricorrere.

[illegible] la prima nella comparazione [illegible]

[illegible] pero che il confronto deve essere fatto con altre scritture le quali sieno indubitatamente [illegible] di colui, che si asserisce autore del documento prodotto, ed avverte inoltre che verrà sempre in arbitrio dei Giud.[ci] secondo la qualità [illegible] di decidere qual fede possa meritare il confronto. ×

[illegible]

[illegible], che forma il soggetto del Capit.° XVIII.° Non sarà inutile l'osservare, che ambedue le specie di prova indicate dal Red.[re] e che pure sono le sole, alle quali [illegible] si può ricorrere per dimostrare la verità del carattere, riescono bene spesso pericolose in pratica ed incerte. È pericolosa la comparazione dei caratteri, perchè non sempre si possono trovare scritture che sieno indubitatamente di mano [illegible] specialmente se trattasi di persona già morta, e [illegible] quando pure queste [illegible] si trovasse.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible], è ancora incerto se il Giud.[ce] esaminate le [illegible]anze, gli attribuirà la forza di piena prova.

[illegible] ancor più la decisione del

199. × [illegible] decreto [illegible] [illegible] particolarmente, deve pure produrre [illegible] documenti [illegible] servire [illegible] il Giud.[ce] riterrà [illegible] nella la provocata [illegible]. Ben inteso [illegible], che qualora [illegible] si trovasse [illegible] che non [illegible] la comparazione dei caratteri, indichi le circostanze [illegible] è possibile la qualità di [illegible]

ramento [illegible]
viene in ta [illegible]
[illegible]
[illegible] capit. XI

[illegible] anno conoscer [illegible]
[illegible]
documenti [illegible]
[illegible] validità [illegible] accorrendo dei
[illegible] ove la validità delle [illegible]
[illegible]
[illegible] quando si dall' [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] VII

dei [illegible]

[illegible] ammessa dall' [illegible]
[illegible]
[illegible] la nostra [illegible] un
[illegible] altresì [illegible] loro [illegible]
[illegible]
[illegible] tamente [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] capacità procede da una
causa [illegible]
[illegible] to di mente o di corpo
[illegible] tutto [illegible]
[illegible] ilesta [illegible]

che sono stati [illegible] o da altro

[illegible]

[illegible] di guadagno. Per ben intendere il senso

[illegible] osservare:

[illegible] 1.° che [illegible]

[illegible] bastano a rendere [illegible] testimonio assoluta:

mente [illegible] non [illegible]

[illegible] sia stato [illegible]

[illegible] pronunzia[illegible] di lui sentenza definitiva

[illegible].

2.° che la parola dolo non è qui usata nel senso ovvio

dei Criminalisti, cioè per volontà deliberata di

violare la legge. Il dolo in questo senso è uno degli

[illegible] essenziali del delitto, e quindi l'espressione

commesso per dolo sarebbe un pleonasmo, non po:

tendovi essere un delitto che non sia commesso con

[illegible]o. Perciò la parola dolo e lo dichiara lo stesso legis[illegible]

[illegible] di volontà di recar danno ad un

[illegible]tro, e sembra anzi doversi restringere alla sola

volontà di [illegible] Sarà

quindi testimonio assolutamente inabile il giu:

[illegible]to reo di furto o di latrocinio, ma non lo sarà

giudicato reo di omicidio commesso per gelosia o

per [illegible].

[illegible] che [illegible] dichiara testimoni assolutamente inabili

giudicati [illegible] di un pubblico delitto, e quindi lascia

[illegible]re, che non appartengono a questa

classe i giudicati rei di una o più gravi trasgressioni

[illegible] polizia, quando pure le abbiano commesse o per

recar danno ad un altro, o per desiderio di guadagno.

Questa ultima conseguenza però può andare sog:

[illegible]ti.

Al momento in cui si promulgò il Reg.to del Processo [illegible] delitti e delle gravi trasgres: sioni di [illegible] stabilita come lo è in oggi. [illegible] allora intendevano i G.C. dietro i principj del [illegible] un'azione [illegible] potevasi investigare e punire ex officio; e ciò appunto [illegible] dal delitto [illegible], cioè [illegible] potevasi procedere soltanto dietro istanza del: [illegible] offesa. Ora essendo [illegible]

[illegible] che [illegible] [illegible] essere in: vestigate e punite ex officio nei casi del [illegible] [illegible] delitti e bastano [illegible] assolutamente inabile il testimonio, quando si verifichino gli estremi voluti dal Reg.to stesso.

Non ostante la forza a cui si accordia tale argomento, io non saprei però indurmi ad addot: tare questa opinione, che [illegible] con altre chiare disposizioni di legge. Il Codice pe: nale ai §.§. 384 e 403. della Parte I.a, ed al §. 366. della Parte II.a stabilisce, che nella Procedura Criminale [illegible] da fede di un testimonio non è indebolita [illegible] se non [illegible]

[illegible]

di [illegible] la parola delitto non [illegible]

può quindi sostenere senza un'assurdità manifesta [illegible] senza dubbio negli affari Criminali e negli affari Civili, in cui esigonsi prove più rigorose, la testimonianza dei con[illegible] [illegible] una [illegible] [illegible] [illegible] soltanto [illegible] e altri affari civili di minore importanza.

I testimoni [illegible]

[illegible]:

[illegible] i Consanguinei in linea ascendente e discendente.

[illegible] il [illegible] e la Madre.

[illegible] quelli i quali nella stessa causa sieno stati, ossieno attual[illegible] [illegible] testimoni;

[illegible] quelli che abbiano ad aspettare un danno, od un utile mediato od immediato dal processo.

[illegible] sono:

6.107 [illegible] i primi cugini o congiunti di sangue anche prossimiori del producente in linea trasversale. e gli affini entro il medesimo grado.

[illegible] in attuale servizio del Padrone o padrona.

[illegible] gli Ebrei deponenti a favore d'un Ebreo contro un Cristiano.

[illegible] quelli, che non hanno ancor compiuta l'età d'anni 18.

[illegible] [illegible] compiuta l'età [illegible] [illegible] sopra fatti accaduti allorchè non erano [illegible] arrivati a questa età.

[illegible] quelli che vivono in grave inimicizia colla parte contraria.

10 tutti quelli [illegible] stati [illegible] [illegible]

9 [illegible] quelli, che [illegible] [illegible]

[illegible]

... si abbia ... che la legge non dichiara
nè inabili nè viziosi, debbonsi riguardare come n[illegible]
[illegible], e quindi appartengano a questa classe
anche coloro, che dopo stabilita l'inquisi[illegible] cri-
minale per un pubblico delitto hanno [illegible]
trovata la loro innocen[illegible]

— ammissibili ad ogni classe

[illegible] testimoni assolutamente inabili [illegible] p. 1204

[illegible] sono ammessi al giuramento e quindi

[illegible] per prova se non dietro [illegible]

parte contraria. I testimoni assoluta[illegible]

[illegible] tale non sono ammissibili al giuramento, ed

[illegible] prova, quando la parte avversaria li abbia eccepiti.

Tra i testimoni assolutam. inabili per causa fisica

ed i testimoni assolutamente inabili per causa [illegible]

[illegible] anche questa differenza, che il silenzio della

parte contraria basta ad [illegible]

[illegible] i secondi.

Supponete per es. che io esibisca la testimonianza

d'un fanciullo di anni 13: ancorchè l'avversario non

faccia alcuna opposizione, il Giud. ricuserà la testi-

monianza offerta, e non l'ammetterà che quando

[illegible]

Supponete invece che io esibisca la deposizione d'

uno che fu condannato per furto: se l'avversario

[illegible]

sarà che quando l'avversario la eccepisce espressam.te

[illegible] inabilità dei testimoni assolutamente

inabili per causa [illegible] dichiarano

altri [illegible] che furono adoperati per testimoni [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ~~[illegible]~~ fina.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] che il Grad. debba [illegible]

[illegible] uerle considerazioni, e

[illegible] ile di tempo a di[illegible]re, che

[illegible] egola

[illegible] la prova.

[illegible] on giova.

[illegible] a prova nei testimonj, lo

[illegible] terlocutoria, e qui questa

[illegible] aprendersi che da [illegible] ello,

[illegible] itoria [illegible] a

[illegible] ed chiaramte espr[illegible]ere

[illegible] enze presunzioni, e ni

[illegible] tenere siano di [illegible] =

[illegible], com[illegible] sare [illegible]

[illegible] i testi [illegible]

[illegible] gli no [illegible]

[illegible] teriori [illegible]

Decisione [illegible] viene [illegible] la det=

[illegible] ve [illegible] sol[illegible] te=

[illegible] te [illegible] e

[illegible] toria [illegible] ed og[illegible]

[illegible] che so[illegible]ali

[illegible] deve e[illegible] imere, [illegible] =

[illegible] muni di ques[illegible] ich

[illegible] settat[illegible] attore, [illegible] pre=

[illegible] robato [illegible] pos=

[illegible] i [illegible] Ero d'=

[illegible] ti sono [illegible] ievanti,

le tre test[illegible] [illegible]

[illegible] e senza [illegible] tra [illegible] =

[illegible], di due [illegible]

ammette [illegible]

[illegible]

are i testimonj esclusi ed ammessi col loro nome [illegible]

[illegible]

La Sentenza interlocutoria si limiterà solo all'ammissione od al rifiuto degli articoli e testi proposti, senza decidere neppure condizionatamente [illegible]

Doveri della Parte ammessa [illegible] testimoniale. —

[illegible] dei testimonj in conformità di quanto come ritenuto [illegible] da esaminarsi, [illegible] agli articoli, su cui deve cadere gli esami.

Se la Sentenza interlocutoria è suscettibile di reclamo, l'adizione della prova deve farsi tre giorni dopo scaduto il termine prescritto all'interposizione del gravame, cioè prima che scorra il 18.° giorno; ben inteso però, che ciascuna delle Parti abbia reclamato contro la Sentenza, poichè altrimenti convien aspettare la Sentenza del Giud. superiore. Se poi la Sentenza interlocutoria è pronunciata in ultima Istanza, l'adizione della prova ~~detta~~ deve farsi entro 14. giorni computabili da quello dell'intimazione. Se trattasi pertanto

di una Sentenza di 1.a Istanza, la Parte ammessa alla prova deve sempre lasciar decorrere i 14. giorni concessi dalla legge per l'appellazione, e quando l'appellazione non venga interposta, deve adire la prova nei tre giorni susseguenti, cioè prima che spiri il 18.° giorno dalla intimazione della Sentenza. Così parimenti se la Sentenza interlocutoria è pronunziata in Appello, e riforma quella di 1.a Istanza, la parte ammessa alla prova deve lasciar decorrere i 14 giorni accordati per la Revisione, e se la Revisione non è interposta, deve adire la prova nei tre giorni susseguenti, ossia prima che spiri il 18° giorno dell'intimazione della Sentenza d'Appello. Finalmente se la Sentenza è pronunziata in Appello, e conferma quella di 1.a Istanza, ovvero è pronunciata dal Supremo Tribunale, la parte ammessa alla prova deve adirla entro 14. giorni computabili dall'intimazione della Sentenza

Se la parte ammessa alla prova lascia trascorrere infruttuosamente il termine stabilito, la prova è perenta, e non può più essere ricevuta. Il giudice nella Sentenza interlocutoria deve perciò indicare il termine entro il quale la parte è tenuta ad adire la prova, esprimendo anche la comminatoria della perenzione in caso di mancanza. che se per avventura in una Sentenza d'Appello o di Revisione fosse ommessa l'indicazione del termine per adire la prova, l'Aulico Dec.° 6 8bre 1797. dichiara, che il Giud.e di 1.a Istanza deve supplirla, cioè inserirla nel Decreto col quale comunica alle parti la Sentenza del Tribunale Superiore —

La Parte che vuol adire la prova, presenta un'apposita istanza al Giud.e della causa gli articoli probatorj ammessa dalla Sentenza interlocutoria; nomina i testimonj parimenti ammessi dalla med.a Sentenza, marca sopra quali articoli abbia ad esaminarsi ciascun testimonio, e domanda finalmente l'assegnazione del giorno, ora, e luogo dell'esame. Avvertite però che il producente ha bensì il diritto, ma non il dovere di domandare l'esame di tutti i testimonj ammessi dalla Sentenza interlocutoria. Sta dunque in suo arbitrio di ommetterne uno o più coll'istanza, con cui adisce la prova, ma questa ommissione fa sì che egli in seguito non può più riassumere l'esame dei testimonj ommessi. Ogni persona cauta si guarderà pertanto dal non nominare nell'adizione della prova alcuno dei testimonj ammessi dalla Sentenza interlocutoria, se prima non è ben certa, che la deposizione dei testimonj, di cui si limita a domandare l'esame, sia sufficiente a somministrare una prova piena del fatto in questione. § 210

Ma se il producente nell'adizione della prova può scostarsi dalla Sentenza interlocutoria, tralasciando di nominare alcuno dei testimonj ammessi, potrà scostarsi egualmente col nominare dei nuovi? No certo. Questa facoltà di regola non gli è accordata. Qualora però uno dei testimonj ammessi venisse a morire nel tempo intermedio tra la Sentenza interlocutoria e l'esame, ed il producente fosse in grado di sostituirne un altro in di lui luogo della med.a qualità, egli ha, fino a che non è scorso il termine fissato per l'esame, la facoltà di domandare, che sia ammesso. Questa § 1211

eccezione è fondata nei principj [illegible] causa [illegible]

[illegible]

ad una delle Parti la facoltà di valersi di una prova, che è in grado di [illegible]. Per [illegible]

[illegible] il producente domanda l'ammissione del nuovo testimonio con apposita istanza, sulla quale il Giud.e ordina una comparsa [illegible]. Se l'avversario [illegible] a detta costituzione [illegible] nuovo testimonio [illegible] defunto, il Giud.e da quistione al Protocollo consenziente [illegible] che se l'avversario si oppone, il Giud.e sentite le eccezioni [illegible] Parti ammette o rigetta il testimonio con sentenza interlocutoria.

§ 912. Per determinare come si proceda all'esame dei testimonj ammessi, fa d'uopo esaminare se sono immediatamente soggetti alla giurisdizione del Giud.e innanzi al quale pende la controversia, oppure se sono soggetti ad un Giud.e diverso. Nel primo caso il Giud.e della causa dietro istanza del producente assegna un giorno per l'esame dei testimonj ad un termine commisurato [illegible] senza differenza [illegible] dalla [illegible] legata. Per se evidente che il Giud.e deve anche aver cura di citare i testimonj a comparire in giudizio nel giorno, ora, e luogo destinati per l'esame. [illegible]

Esame dei testimoni

[illegible] le leggi [illegible] interrogatorj speciali, i quali [illegible] generali e speciali.

Diconsi interrogatorj generali quelli che servono a determinare la persona del testimonio [illegible]

distinguere da qualunque altra; ed a mettere in chiaro
le circostanze di fatto influenti sul maggiore o minor
grado di fede che merita la sua deposizione.
[illegible] che si riferiscono
al fatto su cui la persona deve deporre in qualità di
testimonio.
I primi restano sempre gli stessi; i secondi variano
necessariamente a seconda dei casi e delle circostanze; ed
ecco il motivo, per cui gli uni prendono il nome di inter-
rogatorj generali, e di speciali gli altri

Il producente determina i fatti sui quali vuole
che siano interrogati i testimonj col mezzo degli arti=
coli probatoriali, e noi già vedemmo che questi articoli
devono unirsi alla [illegible] esibire [illegible]
per testimoni, e riprodursi poi al momento dell'esa=
me in conformità di quanto viene ritenuto dal Giudice
nella Sentenza interlocutoria.

Ma anche la Parte contraria può avere un in=
teresse di chiedere [illegible]
su tutte le circostanze che possono servire a scemare
il valore delle loro testimonianze. La legge quindi
ordina al Giud.e di trasmettere entro tre giorni il De=
creto assegnatorio del termine cogli articoli probatorj
alla [illegible]
facoltà di presentare nel giorno assegnato per l'esa=
[illegible]
[illegible]
accorda a colui contro il quale vengono prodotti
testimonj [illegible] infirmare la loro deposizione [illegible]
[illegible] o per dolo possono non essere

Il mio avversario p. es: propone contro di me il seguente articolo probatoriale = [illegible] ro e luogo Pietro consegnò 100 zecchini a Paolo = Se io ritengo che i testimonj [illegible] sono [illegible] ad affermare que: sto fatto [illegible] furono tratti in errore, io farò che sia loro domandato = Come sappiano che colui al quale viddero consegnare il dana: ro era effettivamente Paolo. Se lo conoscevano prima, o se in quel punto o momento soltanto l'abbiano sentito a chiamare con questo nome; se lo hanno attentamente osservato; se il luogo era bastantemente illuminato. = Ognun vede come questi interrogatori possono sortire [illegible] di cosa od inattendibile nella de: scrizione, che altrimenti sarebbe ritenuta come certa ed assoluta. Se invece io dubito che i testimonj sieno [illegible] fatto [illegible] co: [illegible] proporrò degli interrogatori [illegible] circostanze concomitanti [illegible] senso io farò che sia loro domandato in qual ora [illegible] la consegna del danaro, [illegible] testimonj [illegible] altro. se restarono in piedi, o se si misero a sedere; se ven: nero chiamati, o se si trovarono presenti per acci: dente [illegible] = [illegible] che i testimonj, essendo [illegible] circostanze [illegible] specie d'interrogatorj [illegible] conseguenza concertare le loro risposte, cadranno in contraddizione fra loro, e verranno così a scemare od a distruggere la forza delle loro testimonianze.

Queste osservazioni ci daranno anche a conoscere [illegible]

[illegible] terrogatorj speciali nel giorno stesso assegnato per [illegible] se dovessero essere presentati prima, il produ= [illegible] potrebbe [illegible] testimonj e renderli quindi affatto inutili.

In quanto agli interrogatori [illegible] stabilisce, che non si possono proporre che i seguenti.

1.° — Quale sia il nome e cognome del Testimonio
2.° — [illegible]
3.° — Di quale stato, professione e carattere.
4.° — Se congiunto [illegible] affine [illegible].
5.° — In qual grado
6.° — Se esso non porti gravi inimicizie contro la parte contraria
7.° — Quale ne sia la causa.
8.° — Se egli ne abbia a sperare un utile ovvero a temere un danno dal Processo
9.° — In cosa l'uno o l'altro consista.
10.° — Se sia stata data o promessa cosa alcuna in riguardo all'attestazione, cosa precisamente, e da chi.

Riguardo agli interrogatori speciali, il [illegible] [illegible] biamo concludere che sta nell' [illegible] [illegible] riescono quindi opportuni per farli cadere in contrad= dizione [illegible] [illegible] interrogatori [illegible]

[illegible]

del Giud.re della causa. Se invece i testimonj [illegible] soggetti alla giurisdizione di un altro Giud.e, il Giud.e della causa non può più fissare ei stesso il giorno dell'esame, mentre non ha autorità di costringere a comparire innanzi a lui persone che da lui non dipendono: la procedura quindi diventa molto d[illegible]

Se l'atte ammessa alla prova l'addice al solito col mezzo di un'istanza presentata al [illegible] da quia in luogo di domandare che questi a[illegible] [illegible] italia a [illegible] o altre [illegible] toriale da spedirsi al [illegible] alla [illegible]

[illegible]

[illegible] interrogatori questi si [illegible]

[illegible] ordine [illegible]

[illegible] stati [illegible]

[illegible] ordine o lettera [illegible]

[illegible]

[illegible] e ad astringere [illegible]

[illegible] esaminare nelle cause, rende[illegible] suo [illegible]

perciò non deve rifiutarsi il Tri.l Civ.e all'esecuzione

cile sue lettere requisitoriali dirette ad ottenere l'esame dei testimonj stessi —

Ad oggetto poi d'impedire che le parti non abbiano a risentire un danno per la soverchia lentezza delle pubbliche Autorità nell'esaminare ad assumere le deposizioni dei testimonj, il Regol.to dichiara, che qualora l'esame nei ~~quelli~~ casi in cui i testimonj [illegible] sono soggetti alla giurisdizione del med.o Giud., non fosse terminato entro giorni 14. da contarsi da quello, nel quale i testimonj prestarono il giuramento, oppure incorresse mora rispetto ai testimonj soggetti ad altre giurisdizioni, il producente dovrà indicare il ritardo al Giud.e della causa, e questi procurerà, sia con precetto penale, sia con rivolgersi al Giud. superiore di quello che avrà a sentire i testimonj, che l'esame non venga differito — §. 22,

Delle Solennità delle Deposizioni —

Ai gli abitanti dello Stato sono in dovere di manifestare in giudizio i fatti, di cui hanno cognizione, quando ne siano legalmente richiesti. Chiunque pertanto [illegible] dal competente suo Giud.e a deporre una te[stimonianza], deve farlo; ed in caso che non si prestasse volontariamente all'adempimento di questa sua obbligazione, [illegible] [illegible] [illegible] — § 2

Le deposizioni di regola generale si devono fare in giudizio. Qualora però il testimonio fosse ammalato [illegible] [illegible] altra grave causa, è in facoltà de[l] [illegible] §. 230

[illegible]

Nell'esame dei testimonj si possono distinguere tre punti cioè

1.o — Il giuramento

2.do — La deposizione

3.o — La conferma —

Ogni testimonio avanti d'incominciare la sua de=
posizione deve premettere un giuramento [illegible]
[illegible] verità sopra ciò che gli verrà proposto, senza
simulazione, [illegible] ubriezza, [illegible]
come promessa, e pensando [illegible] senza rispianità,
o malevolezza per chicchessia, e senza tacere veruna cir=
costanza, e finalmente che non paleserà le sue deposi=
zioni ad alcuno prima che siano [illegible] in giudizio.

8 Colui che giura, sia egli Laico od Ecclesiastico, ma=
schio o femmina, deve nell'atto di giurare alzate il
[illegible], e le prossime due dita della mano destra. [illegible]
[illegible] d'altra formula che della re=
[illegible] per gli Ebrei si os=
serva [illegible]
[illegible] per le tribune e l'[illegible]
[illegible] che il testimonio giuri, il Giud.e deve fargli
[illegible] ione colla quale
[illegible] senso della formula del giuramento.
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ben anche risarcito ogni danno
[illegible] ad altri derivato
[illegible] tirà espressamente dalle pene stabilite [illegible]
[illegible]
[illegible] regione, acciò sappia tutte le conseguenze
[illegible] detto.
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Le [illegible] dovere presenti [illegible] prestazione del giuramento o [illegible] ecc. [illegible] nessuno [illegible] all'esame [illegible] potessero essere presenti [illegible] nè gli altri testimonj.

[illegible] la deposizione e prestato il giuramento [illegible] [illegible] avvertimento [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] persona [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cangiamento delle espressioni usate dal testimonio anche fatto ad oggetto di rendere più breve e chiara la deposizione, potrebbe talvolta alterarne il significato.

[illegible] la deposizione il testimonio deve confermarla [illegible] altro [illegible] che [illegible] all'esame. A questo fine [illegible] e da se sarà leggere [illegible] la sua deposizione [illegible] firma [illegible]. Se egli non sa scrivere [illegible], o farla sottoscrivere da un altro in sua vece.

[illegible] caso che [illegible] [illegible] aggiungere [illegible] alla deposizione, si dedon scrivere le variazioni sotto la medesima ritenute [illegible] non si deve cancellare nè mutare cosa alcuna

[illegible] Per decidere poi se i testimonj abbiano diritto ad una [illegible] esame [illegible] il testimonio di regola non ha diritto di esigere cosa alcuna [illegible] [illegible] dal [illegible] D. Claud. [illegible]

[illegible]

stato [illegible] del [illegible], [illegible] pagate [illegible]

[illegible] devevarnosi fatte dal [illegible] [illegible]atore, [illegible]

[illegible] gazioni occorse ai testimonj sono a carico del producente

salvo [illegible] diritto di ottenere la rifusione dalla parte con=

traria, unitamente alle altre spese [illegible] nei casi stabiliti dal=

la legge.

Della Riprova

[illegible] ma [illegible]

[illegible] provar [illegible] fatto a [illegible] [illegible]

[illegible] gare gli effetti [illegible] di

[illegible] a provare dalla [illegible] altro

[illegible] Ne abbiamo in allora l'idea di ciò che si chiama=

[illegible]

[illegible] può tendere:

[illegible] la [illegible] dimostrare

[illegible] o almeno a rendere incerto l'altro fatto a cui

[illegible] la prova.

[illegible] può tendere a stabilire la verità di un fatto [illegible]

[illegible] da [illegible] le conseguenze legali dell'altro fatto a cui

la prova si riferisce.

[illegible] [illegible] [illegible] a [illegible] [illegible] in quel giorno

[illegible]

[illegible] mando di essere ammesso a provare che nel giorno

[illegible] ato era a Vienna; ecco un caso in cui la riprova

[illegible] a [illegible] vuole a dimostrare la fal=

[illegible] la prova, [illegible]

trattasi di due fatti, che non possono essere veri ambedue

[illegible]

[illegible] anteriore a quello in cui l'at=

tore asserisce di avere prestate le L. 1000, [illegible]

[illegible] dichiarò che era vera

[illegible]

[illegible] cosa alcuna [illegible] conversioni e quale ecco un fatto [illegible]

[illegible] a distruggere le conseguenze legali [illegible] altro fatto

[illegible] riferisce la prova [illegible] obbligo [illegible] resti=

tuire all'attore la somma in questione.

[illegible] alla [illegible] una parte alla prova [illegible]

[illegible] sentenza [illegible]

[illegible] al [illegible] la somma [illegible] qualche

[illegible] [illegible] obbliamo

[illegible] questa di [illegible] del [illegible]

[illegible] che obbligò [illegible] testimonianza di [illegible]

[illegible] provato [illegible]

[illegible] si estende anche alla parte che esibisce la

riprova; e lo stesso deve dirsi riguardo all'obbligo imposto

al [illegible] sentenza [illegible]

[illegible] articoli [illegible] che

esclude.

[illegible] che il [illegible] estere

[illegible] la [illegible]

[illegible] anche soli a

rendere incerto il fatto a cui si riferisce la prova; oppure se

[illegible] servire [illegible]

[illegible]

deve essere ammessa: se la riprova non può produrre

[illegible] di questi [illegible]

[illegible] esser rigettata.

Il Giud. pertanto ammetterà la riprova nel 1.° caso

[illegible]

fatto a cui si riferisce la prova, l'ammetterà nel 2.°

perchè tende a distruggere le conseguenze legali del

fatto stesso. Ma supponete invece [illegible]

[illegible] di due testimonj asserisca di avermi pre[illegible]

[illegible] di libbre acciò me ne servissi in una festa

[illegible]solenne e che [illegible] domandi d'essere ammesso a provare [illegible] sono [illegible] alla testa [illegible] o che [illegible] sono intervenuto [illegible] pubblico, o [illegible] contro l'attore. La riprova in questa ipotesi non è di alcuna rilevanza, perchè i fatti a cui si riferisce, ritenuti anche per veri, non [illegible] falso, [illegible] il fatto, a cui [illegible] riferisce la prova [illegible] a distruggere [illegible] diminuire le conseguenze legali del fatto stesso. [illegible] prova adunque dovrà essere ricusata.

§ [illegible] [illegible] entro [illegible] giorni [illegible]tabili da quello, in cui furono comunicati gli articoli della prova alla Parte che vuol fare la riprova, altri[illegible] [illegible] Giud.e quindi [illegible] la prova [illegible] avvertire ambe le Parti [illegible] obbligate [illegible] Avvertasi però che se la Parte a cui incom[illegible] [illegible] All'incontro se la Parte a cui [illegible] la [illegible] di udirla, l'altra Parte [illegible] procedura relativa alla prova deve essere condotta [illegible] avente si osserva per [illegible] è prescritto per la prova.

Disposizioni [illegible] alla prova per i testimonj

Esaminati tutti i testimonj che sono stati nominati, e ridotte in processo le loro deposizioni, si deve ciò notificare mediante cedola da affiggersi in giudizio, ed è quindi libero ad ambe le parti di levarne le copie dalla Cancelleria, la quale deve notare in margine di ciascuna di esse il giorno in cui le medesime furono levate.

Su questa disposizione è da osservarsi:

1°. Che il giudice della causa se non ha ancora ricevute le deposizioni da tutti i testimonj nominati nell'ordinanza della prova, [illegible] non può comunicarle in verun modo alle parti quand'anche i testimonj avessero a essere esaminati da giudici diversi. Il [illegible] decreto [illegible] agosto 1809 dichiara per altro che la mancanza della deposizione di un testimonio morto nel frattempo, non ritarda la notificazione e comunicazione delle altre deposizioni, e così parimenti le rinuncie totali o parziali fatte dalla parte producente di rinunziare ad alcuno dei testimonj nominati, bene inteso che non può più valersi in seguito dei testimonj a cui rinunziò. La parte che calcola di avere una prova nella deposizione dei testimonj già esaminati può essere indotta a questa rinuncia o dal desiderio di accelerare la decisione della controversia, o dalla difficoltà di ottenere l'esame di alcuno dei testimonj dimoranti in altro stato o in lontano paese.

2°. Che la notificazione di essersi ricevute le deposizioni suddette si fa mediante cedola da affiggersi in giudizio. Non s'intima dunque nessun atto o decreto

alle parti; ma solo in una cedola che si attigge in un luogo a ciò destinato, e dal quale può essere esaminata da ognuno, si avvisa che le deposizioni dei testimonj sono tutte pronte in Cancelleria; e che è libero alle Parti di levarne la copia. [illegible]

[illegible][20] Che sulle copie rilasciate alle parti la Cancelleria non deve indicare il giorno, in cui sono [illegible], ma quello in cui erano pronte, e potevano quindi levarsi.

f. 274 Seguita la notificazione d'essersi ridotte a processo tutte le deposizioni dei testimonj, la parte producente è in facoltà o di fare istanza senza ulteriore processo, perchè si passi alla inrotulazione degli atti ad indi alla Sentenza, ovvero di presentare una scrittura [illegible] istoriale, purchè la produca entro [illegible] giorni computati dal [illegible] in cui le copie delle deposizioni erano pronte in Cancelleria.

Scorso questo termine la Scrittura probatoriale per disposizione di legge non è più ammissibile.

[illegible] Dunque è illegale [illegible] al giudice di accordare [illegible]; e così venne dichiarato con Sovrano Decreto 13 Gennaro 1787. [illegible]

f. 351. [illegible] entro il termine [illegible] dal producente la Scrittura probatoriale, si comunica la med[esim]a alla Parte contraria per la risposta, ossia per la Contro-probatoriale da [illegible] nel perentorio termine di giorni 14. Quand'anche il producente non abbia presentato alcuna Scrittura, [illegible] o in facoltà dell'altra Parte di presentarne una per la deduzione [illegible]

dalla prova per testimonj [illegible] o [illegible] tro [illegible] giorni dalla [illegible] il termine [illegible] dalla legge al producente per la Scrittura probatoriale. [illegible] in ambo i casi per la produzione della scrittura contro probatoriale, sono perentorj, e per conseguenza non possono essere prorogati.

Il producente che trascurò di produrre in tempo debito la probatoriale, non può essere più sentito nel caso in cui l'altra Parte valendosi del diritto accordatole dalla legge [illegible] a sua Scrittura.

Nelle Scritture [illegible] cortroprobatoriali [illegible] § 236
non si possono allegare circostanze di fatto, nè prove [illegible] sieno state dedotte prima della sentenza in-
terlocutoria accennata per la [illegible] dei testimo- 237.
nj, altrimenti non si [illegible] riguardo a tali
[illegible] indicate è assolutamente
proibito alle Parti di produrne alcuna altra.

Capitolo XVI
Della Prova sommaria per testimonj

Noi fin qui abbiamo veduto quali siano le regole [illegible] generalmente [illegible] la prova ultimata secondo queste regole [illegible] per testimonj [illegible] permette [illegible] di usare una procedura molto più breve [illegible] prova allora prende il nome di prova sommaria per testimonj ed il [illegible] nel [illegible].

Quando sopra una o più circostanze di fatto una delle Parti ha prodotte attestazioni scritte, e la Parte [illegible] è contenta [illegible] da coloro che le hanno rilasciate, dimettendosi [illegible]

diritto di proporre interrogatorj, tanto nel processo Verbale, quanto nel processo scritto, non si deve rinunciare per una formale rinunzia, ma per la giurata risposta delle attestazioni. Anzi nel Processo verbale, ove abbia luogo la prova sommaria, non è nemmeno necessario, che la Parte abbia prodotto delle attestazioni scritte. Il giudice senza di queste [illegible], sempre però dietro l'adesione della parte contraria, può chiamare al contradittorio i testimonj stessi in persona, quando siano soggetti alla sua giurisdizione, ricevere a protocollo le loro deposizioni, presenti ambedue le Parti, e senza entrare nella prova ordinaria per testimonj, pronunziare per la giurata conferma delle deposizioni medesime. Abbiamo già veduto,

§. 22. d'avuto occasione d'indicare questa regola parlando del processo verbale. [illegible]

Merita d'essere ritenuto, che per autorizzare la sostituzione della prova sommaria all'ordinaria, non basta il silenzio della Parte, contro cui i testimonj sono prodotti, ma è necessario suo consenso espresso. Diverso di più questo di nesto principio.

§. [illegible] È regola generale, che il semplice silenzio non si può riguardare come una tacita rinunzia ai proprj diritti, ed una tale regola verificata tanto più deve applicarsi nel caso di cui parliamo, inquantochè la Parte contro cui i testimonj sono prodotti, può risentire un grave danno dalla prova sommaria, la quale togliendole specialmente la facoltà di presentare gl'interrogatorj la priva del mezzo più efficace accordatole dalla legge, onde distruggere o diminuire l'effetto delle loro deposizioni —

[illegible] le la [illegible]

[illegible]

[illegible] vincolo [illegible] mento [illegible]

[illegible]

aratte [illegible]

[illegible] a prova per mezzo [illegible]

possono mai formare [illegible]

[illegible] testimoni —

Pronunciata [illegible]

a conferma con giura[illegible]

Dotte od assunte [illegible]

[illegible] che venga [illegible]

[illegible] to [illegible]

[illegible] perletto [illegible]

[illegible]

[illegible] dato [illegible]

[illegible]

[illegible] debito [illegible] è

[illegible].

[illegible]

[illegible]

[illegible] le se [illegible] commette [illegible]

[illegible] testimoni sono [illegible]

[illegible]

[illegible] testimoni [illegible]

[illegible]

[illegible] sono soggetti [illegible]

[illegible] volontarie

[illegible]

[illegible]

[illegible] non ha luogo alcun

[illegible]

[illegible] affettiva [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] stevo [illegible]

i diritti [illegible]

[illegible]

[illegible] tutti [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

rare la domanda in confronto di questo pare [illegible]

[illegible] torio, sente le deduzioni da [illegible]

[illegible] dei estremi voluti dalla legge [illegible]

[illegible]

è in diritto di presentare i suoi interrogatorj generali

e speciali ed ultima [illegible]

[illegible] onde [illegible] in seguito avesse uso,

[illegible] inconveniente nella controversia futura

o pendente. [illegible] a perpetua memo=

ria [illegible] senza sentire la

[illegible] contraria, o perchè questa non era ben nota, o per

l'urgenza del pericolo, il Giud.e in allora assume l'esame

dei testimonj [illegible] probatoria [illegible]

[illegible] potenza di proporre ex officio gli interrogatorj ge=

nerali; e d'insistere sulla ragione della scienza d'ogni

teste che affermano. [illegible] però non si [illegible]=

[illegible] sotto

[illegible] insorta, o che venisse

ad insorgere [illegible] ira

l'fisso all'ultimo [illegible] stes=

sa, questo ultimo oltre a [illegible] di opporre [illegible]

eccezioni ch'ei crede contro i testimonj già esaminati

o contro [illegible] della prova, può anche pro=

durre nell'ultima sua Scrittura in causa gl'interroga=

torj [illegible] non hanno reso

inpossibile un nuovo esame dei testimonj. Il Giud.e con

sentenza interlocutoria pronunzia sull'ammissione

dei testimonj [illegible] esaminati a perpetua memoria,

e se li ammette, dietro istanza della Parte contraria, tor=

na [illegible] ad esaminarli sui proposti interrogatorj

[illegible]

[illegible] Il [illegible]

nuovo esame si rilascia copia e delle prime e delle se=

conde deposizioni ad ambe le Parti, e si procede in

tutto il resto, come in ogni altro caso di prova ordi=

naria per testimoni —

Se [illegible] ottenuto l'esame dei testimonj a perpetua memoria nel corso della controversia, oltre ai testimonj già esaminati, ne produce dei [illegible] con una sola [illegible] ammissione dei primi [illegible] non [illegible] esaminati [illegible] per [illegible] non [illegible] ottenute [illegible] Codice [illegible] tre [illegible] dichiara [illegible] [illegible] senza [illegible] [illegible] dirsi [illegible] per sentire le deduzioni delle Parti, od anche senza di questo nei casi in cui la legge lo accorda, debba con un semplice Decreto ammettere o ricusare la prova, che venne richiesta; avvertendo in caso di ammissione di stabilire nel Decreto stesso il giorno dell'esame dei testimonj, e di citarli a comparire ex officio senza bisogno di altra nuova istanza per parte del produttore.

Capitolo XI.

Della Prova per mezzo dei Periti

Un'altra specie di prova ammessa dal [illegible] § 24. è quella che risulta da una legale [illegible], ossia dal conforme deposizione di due Periti, chiamati a pro[illegible] [illegible]

modi e colle formalità stabilite dalla legge.

Col nome di Periti s'indicano generalm. coloro che sono forniti di [illegible] cognizioni onde saper giudicare esattamente sulle qualità dell'oggetto in questione. Da ciò si scorge che la qualità di Perito è [illegible] relativa all'oggetto [illegible]. [illegible] di valore d'una gemma, i periti dovranno essere giojellieri; trattandosi di determinare se un cavallo è [illegible], i periti dovranno essere veterinarj [illegible].

La prova col mezzo di Periti non può istituirsi se non quando è stata ammessa ed ordinata dal Giud.e, nè il Giud.e può ammetterla se non in vista della necessità, e per conseguenza dopo di avere [illegible] cognizione dell'oggetto con[illegible], che la prova col mezzo dei periti deve ammettersi dal Giud.e con Sentenza interlocutoria, mentre, generalm. parlando, [illegible] essere la necessità della med.a per la decisione della controversia, se prima non è chiuso [illegible] tenza, o non è seguita l'introduzione [illegible] casi di eccezione però [illegible] ammettere la prova di cui parliamo mediante Decreto. [illegible] ciò appunto la prova col mezzo dei periti si distingue dalla testimoniale, che deve sempre essere ammessa mediante Sentenza interlocutoria.

La prova col mezzo dei periti può essere ordinata con Decreto, e sopra istanza delle

[illegible]

[illegible] ... ontroverso

già per mutare la sua forma prima che il Giud.^e [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ... contra[illegible]

3.° — Quando dico essersi sentita la parte contraria,

non [illegible] ordine alla prova alcun contra[illegible]

Il compratore di una data quantità di grano

nega di riceverne la consegna, sostenendo che è [illegible]

Rimanendo giacente per lungo tempo il gra[illegible]

[illegible]

[illegible] ... oso

perizia [illegible] in [illegible]

ed il [illegible] eccezioni delle Parti, lo ordinerà

con Decreto. Che se il pericolo di cangiamento nella qua=

lità del grano controverso fosse [illegible] da non con=

cedere il tempo necessario per ordinare il contradditto=

rio [illegible]

[illegible] Decreto [illegible]

semplice istanza [illegible]

in prova di un fatto da lui asserito domanda una

perizia, [illegible] negar bensì che il fatto sia vero, ma ri=

[illegible] il bisogno [illegible] della perizia ri=

chiesta, a cui acconsente, il Giud.^e l'ammetterà subito con

Decreto, senza bisogno di aspettare che sia chiuso il processo.

[illegible] la prova col mezzo dei periti [illegible]

[illegible] ... parte, a cui

incombe la prova deve fare istanza per la destinazione

d'una giornata, nel modo già stabilito di sopra

[illegible] ione dalla prova testimoniale. [illegible]

prodotta da [illegible] parte, il Giud.e destina il giorno, l'ora, e il modo per l'eseguire ispezione della cosa controversa: nomina i periti e se [illegible] l'istesso all'i[illegible] [illegible] uno o due Delegati.

[illegible] ando invece la perizia è ordinata mediante De[illegible] [illegible] del Decreto [illegible] senza bisogno d'altra [illegible] stanza della parte, si determina il giorno per l'ispezion[e] [illegible] lare, e nomina i periti ed anche i Delegati se oc[corre] [illegible] vessero. In ogni caso è dovere del Giud.e di citare [illegible] i Periti a comparire nel giorno, ora e luogo de[stinati] all'ispezione . . . .

Alla nomina dei Periti il Giud.e deve osser[vare] le seguenti regole:

§ 251 Regola I.a [illegible] periti autorizzati per qual genere d'incombenza di cui si tratta, il Giud.e non può nominare altre persone. [illegible] di determinare il valore [illegible] mobili, e che vi siano nel luogo degli stima[tori] di mobili legalmente autorizzati: sarà tra questi stimatori che il Giud.e dovrà scegliere i Periti a [illegible]

§ 257 Regola II.a – Il Giud.e non può nominare come periti senza la loro adesione, quelle persone che per effetto dell'arte, condizione od impiego loro, non fanno pro[fessione] [illegible] della [illegible] delle [illegible] cui la controversia appartiene. Da ciò dobbiamo conchiudere: [illegible] che se una persona fornita delle cognizioni ne[cessar]ia, di cui però non fa pubblica professione, accon[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ienza e [illegible] condicion [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1612

[illegible] delle [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] al [illegible]
[illegible] neces-
sità di dover [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] delle [illegible]

[illegible] ata al [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 15 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

vicende [illegible] prestazione o non presta
to deferito o riferito.

[illegible]

alle [illegible] del giuramento [illegible]

oppure quando la parte che deferisce il giuramento
ha la capacità di stipulare una transazione, come
per es. il Fisco, un Tutore etc. Anche queste persone però
[illegible] deferire il giuramento decisorio
[illegible]
che le abilitasse a stipulare una transazione
sarà quindi valida la delazione del giuramento
[illegible] dal Fisco col permesso del Governo
[illegible] coll'approvazione del Giudice
[illegible]
[illegible] Vetro. i Curatori sembra, che, ma e [illegible]
[illegible] stabilita dal Ved.º debbasi ritenere il pri[illegible]
[illegible] persona mai né accettare né riferire
giuramento, se il mandato non viene loro espressam
[illegible]
a transigere non autorizza il mandatario
accettare o riferire giuramenti, come viceversa il man
dato a riferire, accettare o riferire [illegible]
[illegible] il mandatario a transigere. [illegible]
a il suo [illegible]

Che le circostanze di fatto a cui il giura-
mento si riferisca, siano contraddette dalla parte avversa-
ria. Colla delazione del giuramento, la parte che asse-
risce una proposizione di fatto, eccita l'avversario a
confermare la proposizione contraria mediante giu-
ramento. La contraddizione dell'avversario è dunque
essenziale all'idea del giuramento decisorio: ecco dun-
que il motivo per cui la già citata Aulica Risolu-
zione 31 8bre. 1785: contro la regola generale che
la prova deve sempre essere inserita nella stessa
Scrittura che contiene il fatto da provarsi, accorda
§ 137 alla parte la facoltà di deferire il giuramento
14 nella Replica e Duplica intorno ai fatti asserti
12 nella Petizione e nella Risposta. Non è però vie-
tato alla parte di deferire il giuramento decisorio
nella stessa Scrittura in cui espone il fatto da pro-
varsi; anzi questo metodo è il più regolare; ma la
delazione del giuramento diventa in tal caso condi-
zionata, e ottiene il suo effetto solo quando l'avversa-
rio nell'atto susseguente contraddice il fatto, a cui

la delazione del giuramento deve servire di prova.
Avvertasi per ultimo che se l'avversario sostiene la lite non in suo nome, ma per un terzo, il giuramento decisorio può essergli deferito unicamente sui fatti §. 270
suoi propri. Se l'avversario agisce invece per se stesso, 207
il giuramento può essergli deferito tanto sui proprj che sui fatti altrui, sempre però in quanto egli ne ha scienza e memoria, come vedremo più avanti.
Suppongasi p.e. che io come erede di Pietro, chiami Paolo in giudizio onde costringerlo a soddisfare un suo debito di L. 1000. Egli risponde d'averle pagate a Pietro, mentre era in vita, ed in mancanza d'altra prova mi deferisce il giuramento decisorio. Siccome io agisco per me stesso, così la delazione del giuramento è valida, ed io debbo giurare, che il pagamento, di cui si tratta non è avvenuto per quanto ne ho scienza e memoria, od impiegare gli altri espedienti ammessi dalla legge nei casi di un giuramento validamente deferito, seppure non voglio che il fatto del pagamento non sia ritenuto per vero. Suppongasi invece, che io abbia intentata la domanda non come erede, ma come Curatore di Pietro interdetto per imbecillità o per furore. La delazione del giuramento da canto del reo sulla circostanza d'aver egli pagato il debito a Pietro, mentre era sano di mente, diventa inattendibile, perchè io sostengo la lite per un terzo, e la delazione del giuramento riguarda un fatto altrui. Conserverebbe però la sua efficacia quando il R. C. invece di di aver pagata la somma a Pietro mentre era sano di mente, dicesse d'averla pagata a me stesso nella mia qualità di Curatore, dappoichè in questo caso il giuramento mi verrebbe deferito sopra un fatto mio proprio.

§ 260. Deferito il giuramento decisorio avverrà necessariamente che la parte contraria, o si esibisca alla difesa della coscienza, od accetti il deferitole giuramento, o lo riferisca; o si astenghi dal dare una dichiarazione precisa negli atti della causa.

Se l'avversario si esibisce alla difesa della coscienza mediante legittime ragioni, il giud.e deve ammetterlo a produrle, e se dipendessero dall'esame dei testimonj deve pronunziare la solita sentenza interlocutoria. Questa disposizione ha per oggetto di proteggere per quanto è possibile l'onore e la delicatezza della parte, cui è deferito il giuramento.

Quando taluno si determina a deferire il giuramento sopra una circostanza di fatto, gli uomini inclinano naturalmente a riguardarla come vera, poiché altrimenti non si saprebbe vedere il motivo che abbia potuto indurlo a mettere in operazione espediente che non può riescergli di alcun vantaggio; quindi se la parte avversaria accetta e presta il giuramento defertole, il pubblico suppone d'ordinario che essa abbia comperato a prezzo d'uno spergiuro o un diritto che non le competeva, o la liberazione d'un obbligo a cui era soggetta. Oltre di questo discredito al proprio onore, la parte che accetta e presta il giuramento defertole, può temere qualche volta che l'avversario valendosi dell'opera d'altri malvaggi, o di combinazioni accidentali, l'accusi di spergiuro, e lo esponga ai danni ed alle inquietudini che un criminale processo porta sempre con se. Il Leg.re offre soltanto a colui, al quale venne deferito il giuramento un mezzo da sottrarvi senza danno agli indicati pericoli, quando sia in istato di mostrare egli stesso con altri mezzi di prova, che il fatto asserito dall'avversario è falso.

[illegible] però, che molti credono [illegible] la difesa della coscienza mentre per espressa disposizione di legge, se le prove prodotte a questo uopo risultano in seguito insufficienti la parte non può ulteriormente accettare il deferitole giuramento, nè riferirlo.

Se colui, al quale venne deferito il giuramento, lo ha negli atti del Processo espressamente accettato il Giud.^e lo deve condannare a prestarlo, coll'avvertenza che in caso diverso il giuramento si ha per riferito. Osservisi dunque che l'accettazione anche espressa del giuramento deferito fatta nel corso della controversia non toglie la facoltà di riferirlo espressamente o tacitamente dopo pronunziata la Sentenza; come vedremo più avanti.—

Se colui al quale venne deferito il giuramento, lo riferisce espressamente negli atti del Processo alla parte contraria, questa deve essere condannata a prestare il giuramento riferito, e deve effettivamente prestarlo senza eccezione.

Se colui finalmente al quale venne deferito il giuramento non ha fatto negli atti processuali alcuna dichiarazione precisa, il Giud.^e deve condannarlo ad accettare il giuramento, [illegible] [illegible] a riferirlo.—

Quando il giuramento decisorio per la qualità delle circostanze non può essere riferito a colui che lo deferisce, la parte contraria di regola generale non può essere costretta ad accettarlo. Ciò venne dichiarato dagli Aul. Decr.^ti di Aprile e 6 Maggio 1788. Nondimeno nel caso di contestazione, se il giuramento deferito possa venire riferito dipende dal Giud.^e il determinare a misura delle circostanze, come ed in quanto la parte contraria possa tuttavia essere obbligata ad accettarlo, e se il Giud.^e dichiara che abbia luogo la

prestazione del giuramento, la parte deve prestarlo senza eccezione.

Il Giud.e deve nella Sentenza prescrivere esattamente
§ [illegible] la formula del giuramento, e qualora fra le circostanze, sulle quali una parte ha deferito all'altra il giuramento decisorio, alcune fossero apertamente estranee all'oggetto della causa, non può averci alcun riguardo, e deve ommetterle quand'anche la Parte contraria avesse assunto il giuramento senza contraddizione. Notisi però che colui, il quale ha assunto il giuramento decisorio sopra circostanze addotte dalla parte contraria, è tenuto solo a contraddirle per quanto ne ha scienza e memoria; mentre in
§ 169. vece colui che deve giurare sopra circostanze addotte da lui med.o è tenuto a prestare il giuramento senza limitazione. Pietro per es: mi domanda il rilascio d'una cosa, che egli asserisce di aver comperata da Antonio, di cui io sono l'erede, ed in mancanza d'altre prove mi deferisce il giuramento sulla verità del contratto di compra e vendita. Trattandosi in questa ipotesi di un fatto addotto dalla parte contraria, se io accetto il giuramento deferitomi, sarò obbligato a giurare solo per quanto ne ho scienza e memoria, che il contratto non è seguito: se invece mi appiglio al partito di riferire il giuramento a Pietro, egli deve giurare assolutamente e senza limitazione che il contratto di vendita è seguito, perchè trattasi di un fatto addotto da lui med.o, e di cui egli per conseguenza non può asserire in giudizio la verità senza averne scienza e memoria.

La

espressamente, e se,

giuramento le fu risposto

[illegible]

[illegible]

57. [illegible]

375 [illegible]

84. [illegible]

[illegible]

la Decisione

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

57.

84.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] fabula

[illegible]

[illegible]

[illegible] della [illegible]

[illegible]

[illegible] le [illegible], [illegible] [illegible] per

pretendere qualche cosa da un altro, ma non ha addotte sufficienti

prove per far constare dell'importo della sua pretesa, può il

Giudice [illegible] essere ammesso a provare col proprio giuramento

l'importo di ciò che gli compete.

Il Giud. esamina se l'attore avrebbe potuto procurar=

si [illegible] sufficienti prove dell'ammontare della sua pretensio=

ne, oppure se la stessa natura dell'[illegible] lo abbia collocato

nell'impossibilità [illegible] —

N. Nel primo caso il Giud. ammette bensì il giuramento estimatorio,

ma nella sentenza deve moderare l'importo della pretensio=

ne in ragione di equità, dopo matura ponderazione di tutte le

circostanze, e sempre con maggiore riguardo della parte contraria.

Nel 2do caso il Giud. ammette l'attore a giurare la quantità

della pretesa, come fu dall'attore stesso proposta, a meno che

dagli atti del processo non risultino particolari rilevanti ragio=

ni di moderarne l'importo. Suppongasi d'intraprendere un

viaggio e di custodire ad un mio amico una Cassetta chiusa

[illegible]

menzione di una Cassetta piena di danaro, ma non si dettero

[illegible]

ritorno io trovo che l'amico non avendo impiegata la dovu=

ta diligenza, la Cassetta fu rubata. Provati i due estremi

del deposito, e della mancanza della dovuta custodia per

parte del depositario, resta dimostrata la sussistenza del mio

diritto d'indennizzazione, ed il Giud. mi ammetterà a stabilire

l'importo col mio giuramento estimatorio. Se invece nella

fattispecie avessi io potuto procurarmi la prova della somma

contenuta nella Cassetta, facendone esporre l'ammontare

[illegible] deposito, così il Giud. moderà l'importo della mia pretesa

in ragione di equità dopo matura ponderazione di tutte

[illegible] stanze, ed avendo sempre un maggior riguardo per [illegible]

[illegible] che [illegible]

[illegible] stato ribattuto il Baule in un Albe[illegible]

[illegible] scienza dell'albergatore. Provati gli [illegible]

stabilire l'esistenza del mio diritto [illegible]

[illegible] sto col [illegible]

timatorio: ma siccome in tal caso è la nat[illegible]

tare che mi sol [illegible]

[illegible] to: con [illegible]

[illegible] la Sentenza che si decida p[illegible]

[illegible]

trovata negli atti e alla cura [illegible]

[illegible]

[illegible] vento estimatorio fino all'ammontare di una somma [illegible]

[illegible]

Oltre al principio generale che determina le circostanze

[illegible] to est[illegible]ato [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] tempo prefinito non avrà consegnato, [illegible]

[illegible]

[illegible] ettere [illegible]

[illegible] determinarsi con precisione:

[illegible]

[illegible] indennità quanto egli proverà [illegible]

[illegible] e consegnato in tempo debito, e che [illegible]
[illegible] ke io [illegible] [illegible]
pure nel danno emergente. Questa disposizione [illegible]
[illegible] § 8 3 [illegible]
dichiarato che se il risarcimento riguarda solo [illegible]
[illegible]
lucro cessato ed alla riparazione della recata offesa, dicesi pre:
stazione di risarcimento; soggiunge che nel caso di danno cagionato con dolo, o per evidente negligenza, il danneggiato
[illegible] domandare il pieno risarcimento [illegible]
[illegible]
che nei tre casi si esporti dal Reg.to, essendo recato il danno
[illegible] Dolo od almeno [illegible] evidente [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] delle disposizioni [illegible]
[illegible] del Cod. [illegible]

[illegible]

1132

[illegible]

[illegible] non è pienamente provato. [illegible]

[illegible] determinare l'ammontare di [illegible]

presuppone quindi una piena prova dell' [illegible]

[illegible] in genere —

[illegible] [illegible] =

[illegible] deve fare istanza entro il solito [illegible] di [illegible] giorni

dopo che la sentenza è passata in giudicato, e trattasi

di sentenza suscettibile di reclamo; ed [illegible]

[illegible] giorni [illegible] che la sentenza è stata intimata [illegible]

[illegible] destinato dal Giudice un giorno per l'effettiva

prestazione del giuramento. Si lascia trascorrere questo

[illegible] nel giorno fissato

non presta il giuramento, la prova è perenta.

[illegible]

Indice delle materie contenute nel presente Secondo Volume —

1. Capo XI. Della prova in generale /309/
2. Divisione della prova /320/
3. Regole generali intorno alla prova /322/
4. Capo XII. Generi diversi di prova /325/
5. Della confessione giudiziale /327/
6. Della confessione stragiudiziale /330/
7. Capo XIII. Della prova per mezzo di documenti scritti /336/
8. Dei documenti privati /340/
9. Eccezione ora insussistente del non numerato denaro /343/
10. Continuazione intorno ai documenti privati /345/
11. Dei libri dei negozianti /347/
12. Dei libri degli artisti /349/
13. Norme per procedere al riconoscimento dei documenti per decidere le relative controversie /352/
14. Modo con cui si procede all'ispezione giudiziale dei documenti /357/
15. Regole ulteriori relative ad altri casi speciali, a cui i documenti possono dar luogo /361/
16. Capo XIV. Della prova dei testimonii /367/
17. Regole applicabili ad ogni classe di testimonii /371/
18. In quali casi si debba ammettere dal Giudice la prova testimoniale /375/
19. Doveri della parte ammessa alla prova testimoniale /377/
20. Esame dei testimonii /380/
21. Regole da seguirsi quando i testimonii soggiacciono ad altra giurisdizione /384/
22. Delle solennità delle deposizioni /387/
23. Della Riprova /390/
24. Disposizioni finali intorno alla prova per testimonii /393/

25. Capo XV. Della prova sommaria per testimonii /395/
26. Capo XVI. Della prova a perpetua memoria /398/
27. Capo XVII. Della prova per mezzo di periti /405/
28. Capo XVIII. Del giuramento decisorio /415/
29. Capo XIX. Del giuramento suppletorio e purgatorio /428/
30. Del giuramento purgatorio /431/
31. Capo XX. Del giuramento estimatorio della lite /432/
32. Capo XXI. Del giuramento di denunzia o di manifestazione. /1/
33. Capo XXII. Regole comuni a tutti i giuramenti in genere /2/
34. Capo XXIII. Della instruzione degli Atti e Sentenza /10/
34. Capo XXIV. Della Sentenza /17/
35. Capo XXV. Dell'Appellazione, Revisione e querela di nullità /22/
36. Del modo con cui deve procedere il Tribunale Superiore /28/
37. Della querela di nullità /31/
38. Modo di reclamare contro un Decreto del Giudice Inferiore /34/
39. Capo XXVI. Dei componimenti amichevoli /36/
40. Capo XXVII. Degli arbitramenti /40/
41. Delle cautele provvisionali /47/
42. Capo XXVIII. Dell'arresto o sequestro personale /48/
43. Modi coi quali termina l'arresto provvisionale /51/
44. Capo XXIX. Del sequestro dei mobili esistenti nelle mani d'un terzo /53/
45. Modi coi quali finisce il sequestro dei mobili esistenti nelle mani d'un terzo /60/
46. Capo XXX. Delle sequestrazioni ed altre cautele /61/
47. Regole da osservarsi riguardo alle cose sequestrate /69/
48. Diritto di prenotazione /70/

49 - Capo XXXI. Della Esecuzione /72/
50. Procedura sommaria da usarsi sopra documenti di piena fede nel caso di domanda per esecuzione - /75/
51. Continuazione dell'argomento - Della Esecuzione /78/
52. Regole da osservarsi rapporto alle Sentenze pronunciate all'estero /81/
53. Avvertenze relative a tutti questi casi /86/
54. Regole da osservarsi quando il reo è tenuto a pagare una somma di danaro /89/
55. Del modo di procedere quando è domandata l'asta /100/
56. Regole sulla esecuzione dei mobili /104/
57. Dell'arresto personale del debitore per deficienza di mezzi /106/
58. Ultime avvertenze generali sulla procedura esecutiva /109/
59. Capo XXXII°. Del Moratorio e del Patto Pregiudiziale /110/
60. Capo XXXIII. Della Cessione dei Beni /120/
61. Capo XXXIV. Della restituzione in intiero. /125/
62. Capo XXXV. Delle ferie - /131/
63. Capo XXXVI. Della intimazione dei Decreti ed ordini giudiziali 133
64. Capo XXXVII. Dei Termini /139/
65. Regole per computare i termini /144/
66. Capo XXXVIII. Delle Spese giudiziali /149/
67. Capo 39 - Degli avvocati /154/
68. Doveri imposti agli avvocati /155/
69. Capo 40. Del giudice /164/ 167.
70. Appendice del Regolamento Capo 41. Procedura mercantile e di cambio
71. Procedura sommarissima - /176/
72. Procedura giudiziaria negli affari non contenziosi /186/
73. Capo 1. Del giudice competente per la liquidazione /180/
74. Capo 11. Della liquidazione della Eredità /182

75. Dell'applicazione dei suggelli giudiziali /193/
76. Della investigazione /195/
77. Della formazione dell'inventario /193/
78. Cap. III. del riconoscimento degli eredi /206/
79. Cap. IV. Della dichiaraz. di eredi /213/
80. Capo V. della divisione della Eredità /215/
81. Cap. VI. Della liquidazione sommaria delle Eredità /218/
82. Cap. VII. Potestà del tenaz. del giudice /220/
83. Cap. VIII. Degli agenti comunali /221/
84. Cap. IX. Della tutela e della cura /223/
85. Cap. X. Del rendimento dei conti pupillari /224/
86. Cap. I Procedura Notarile /228/
87. Cap. II Leggi regolatrici l'arte notarile /235/
88. Cap. III. Distinzione delle regole della procedura Notarile /243/
89. Cap. IV. del Notajo. /245/
90. Cap. V. Delle parti /251/
91. Cap. VI. Dei testimonii /258/
92. Cap. VII. Della celebrazione e forme materiali degli Atti Notarili 264
93. Cap. VIII. Regole relative agli atti di ultima volontà /271/
94. Cap. IX. Regole relative alla conservazione e custodia degli Atti /275/
95. Degli archivii Notarili /274/
96. Dei certificati e ricognizioni di firme /279/
97. Delle formalità intrinseche degli Atti /280/
98. Cap. X. Delle copie, estratti ed spogli /281/
99. Copie autentiche semplici /285/
100. Copie da rilasciarsi dall'archivio /286/
101. Estratti ed Spogli 287 287
102. [illegible] ... [illegible] Stato, [illegible] [illegible] delle parti [illegible]
103. [illegible] ... [illegible] ... /288 e seguenti.

Preliminare.

Origine e necessità della Procedura.

Conseguenza dei diritti e dei doveri scambievoli che legano con istretto vincolo gli uomini fra di loro, si è la facoltà che ha ciascuno di usare dei mezzi, onde non essere da altri impedito nel libero esercizio dei proprj diritti. Questi mezzi sono appunto quelli che generalmente si appellano col nome di Procedura, in quanto che con essi si provede al conseguimento e verificazione delle proprie azioni. Anche nello stato di Società Naturale esistono di questi mezzi, donde risulta la Procedura naturale; e certamente se gli uomini avessero conosciuto di poter con essi provvedere alla conservazione del libero esercizio de' proprj diritti, non è da credere che si sarebbero uniti sotto un potere politico. Questi mezzi nello stato naturale si riducono a tre: i mediatori, gli arbitri, la forza privata.

I mediatori sono persone che o spontanee o chiamate s'interpongono fra le parti conten-